

7201

24132

CODICE FEUDALE

D E L L A

SERENISSIMA REPUBBLICA

D I

V E N E Z I A .

Pinelli



PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI
STAMPATORI DUCALI.



PROVVEDITORI SOPRA FEUDI
I N F R A S C R I T T I.

Dimostrando la sferienza, non essere mai superflua veruna Cautela; e Disciplina, conducente a ben Governare, e Custodire, con occhio vigile, le Giurisdizioni, e Feudi nello Stato di questa Serenissima Repubblica, poichè son' essi proprio Patrimonio del Principato, e di Regal suo Dominio, uno perciò de' mezzi, più conferenti a oggetto di tanta Importanza, si ravvisa consistere nella chiara cognizione di quelle Leggi, che la Potestà, e Sapienza Legislatrice de' Corpi Sovrani ha stabilite nella successione de' tempi, a presidio, e tutela dell' importante, Feudal Patrimonio.

Quindi osservata dal Loro Eccellentissimo Magistrato la mancanza di una regolare Compilazione delle Leggi stesse, dovendosi perciò dar' Eseecuzione al Sovrano Decreto dell' Eccellentissimo Senato 30. Agosto 1770., che contempla la necessità di supplire alla deficienza del Codice, l' E. E. Loro 'anno Terminato, e Terminando, Delegata alla nota virtù, ed esattezza del N. H. Sier Lorenzo Memmo, loro terzo Onorando Collega, la Compilazione delle Leggi di Massima, di Governo, e di relativa, occasionale Eseecuzione, sì antiche, che recenti, finora Emanate; onde, previo l' Assenso dell' Eccellentissimo Senato, sia questa Stampata, e trasmessa a' N. N. H. H. Rappresentanti, Capi di Provincia, della Suddita Terra Ferma, da essere custodita nelle rispettive, Pubbliche Cancellarie, per norma delle Mansioni, dalle Leggi alla loro Autorità Delegate. *Mandantes &c.*

Data dall' Eccellentissimo Magistrato Sopra Feudi addì 22. Dicembre 1779.

{ CARLO VICENZO VALMARANA *Provveditor.*

{ ANTONIO ZULIAN *Provveditor.*

Luigi Volpi Notaro, sive Secretario.

F I N I S

I N P R E G A D I.

PER la diligente, ora intesa, Scrittura del Magistrato Sopra Feudi si rileva il benemerito impegno, con cui, per esaurire le Pubbliche Commissioni, contenute in più mani di antichi, e recenti Decreti, per la Conformazione del Codice, e Catastico delle Leggi Feudali, si è determinato di appoggiare la Sopraindendenza al Diletteffimo Nobile Nostro Sier Lorenzo Memmo, al di cui singolare Merito si rimarca condotta l'Opera a grado, di essere completo il Codice, comprensivo le Leggi, ed essere, dietro a questo, incominciata la Conformazione del Capitolare, non meno che la Storica, e ragionata Catastificazione di ogni Feudo. Mentre pertanto rivolti furono gli Studi del degno Cittadino al Riconoscimento, e accurato esame della Serie delle Leggi, sì di Massima, e Governo, che di relativa, occasionale Esecuzione, e a sgombrarle da quelle confusioni, e disordini, nei quali, per le varie, indicate ragioni, rimasero finora involte, con rilevante pregiudizio dei Regi Dritti, compariscono ad evidenza nel Codice delle Leggi, da lui formato, e con accurata sua Relazione accompagnato al Magistrato, e per la scelta dall'intero Corpo di esse Leggi, e per la chiara loro distribuzione, incontrati perfettamente i Pubblici, essenziali Oggetti. Il Senato perciò, che, a merito di esso N. H., ben comprende di quanta utilità si renda una tale Raccolta di Leggi, la Accoglie, e coll' Autorità sua la Approva, e Incarica nel tempo stesso il Magistrato, come anche viene da esso suggerito, di farla Stampare, unitamente alle Leggi, indicate nel Sommario, e di trasferirle alli N. N. H. H. Rappresentanti, Capi di Provincia, affinchè serva ad essi di lume, e di norma, per le Mansioni, Delegate loro dalle Leggi; e farà pure cura del Magistrato stesso di Riconoscere, e Riferire, se, in ogni sua parte del Feudale Argomento, sia bastantemente sistemata dalle apposite Leggi, contenute nel suindicato Codice, e di suggerire inoltre, sulla generalità delle Leggi medesime, quelle Modificazioni, che fossero in presente dalla sperienza sua le più adattate al miglior Bene de' Sudditi.

O M M I S S I S.

GL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNORI

PROVVEDITORI SOPRA FEUDI

I N F R A S C R I T T I.

 Colta, e Approvata col Sovrano Decreto dell' Eccellentissimo Senato, 6. Settembre prossimo, passato, la Compilazione delle Leggi Feudali di questo Serenissimo Dominio, Ordinata colla Terminazione del Loro Eccellentissimo Magistrato, 22. Dicembre 1779., Esecutiva del Sovrano Decreto, 30. Agosto 1770., l'E. E. Loro Obbedendo a' Comandi Sovrani, espressi nel sudderferito Decreto, 6. Settembre decorso, 'anno Terminato, e, Terminando, Ordinato:

Che la Compilazione delle Leggi suddette, divisa in XXIV. Titoli, col Sommario apposito delle Leggi medesime, sia Stampata dal Pubblico Stampatore Ducale, e indi diffusa a' N. N. H. H. Rappresentanti, Capi di Provincia. *Mandantes &c.*

Data dall' Eccellentissimo Magistrato Sopra Feudi addi 2. Ottobre 1780.

{ FRANCESCO MARIA CROTTA *Provveditor.*

{ ANTONIO ZEN *Provveditor.*

{ LORENZO MEMMO *Provveditor.*

Luigi Volpi Notaro, five Secretario.

T I T O L I F E U D A L I.

I.

DEL MAGISTRATO SOPRA FEUDI DERIVAZIONE, E APPARTENENZE. ————— Pag. I.

II.

GIURISDIZIONI, E BENI. ————— XIV.

III.

TITOLI ONORIFICI. ————— XXII.

IV.

DENUNZIE, DEVOLUZIONI, E VENDITE. ————— XXIV.

V.

COMMENDE, E ABBAZIE. ————— XXVII.

VI.

FEUDI ECCLESIASTICI. ————— XXVIII.

VII.

PRIME, SECONDE, E TERZE ISTANZE. ————— XXXI.

VIII.

FEUDI, E BARONIE OLTRE-MARE. ————— XXXIII.

IX.

DOVERI FEUDALI. ————— XXXV.

X.

METODI GIUDIZIARI NELLE SENTENZE, E APPELLAZIONI FEUDALI. ————— XXXIX.

XI.

VICARIATI NEL TERRITORIO DI VERONA. ————— XLII.

XII.

PRIVILEGI DELLA TERRA FERMA, DEL FRIULI, E CONSUETUDINI DI QUELLA
PATRIA. ————— XLIII.

	X I I I.	
BENI FEUDALI, CENSI, LIVELLI, AFFITTI NEL POLESINE DI ROVIGO. —		Pag. XLV.
	X I V.	
LAUDEMIO, O SIA DIECI PER CENTO. —		XLVII.
	X V.	
FEUDI PER CONFISCAZIONE, E COMPARTITA DE' DIPENDENTI CARATI. —		XLIX.
	X V I.	
MINISTERO A FEUDI, E ALTRI IN GENERE DELLA DOMINANTE, E DI FUORI, E DE' GIUDICENTI. —		LIII.
	X V I I.	
ALIENAZIONI, ASPETTATIVE, E PERMUTE TRA PRIVATI. —		LVIII.
	X V I I I.	
ESENZIONI. —		LIX.
	X I X.	
SUCCESSIONI. —		LXI.
	X X.	
PUBBLICHE IMPOSIZIONI, E TASSE MILITARI. —		LXII.
	X X I.	
INVESTITURE FEUDALI. —		LXVIII.
	X X I I.	
CENSI DECIME, LIVELLI, ENFITEUSI, E AFFRANCAZIONI. —		LXXII.
	X X I I I.	
FEUDI, PROVENIENTI DAL SOPPRESSO PATRIARCATO DI AQUILEJA. —		LXXIV.
	X X I V.	
MIGLIORAMENTI FEUDALI. —		LXXVI.

TITOLI FEUDALI.

L

DEL MAGISTRATO SOPRA FEUDI,
DERIVAZIONE, E APPARTENENZE.

1318. 2. *Ottobre.*

IN MAGGIOR CONSIGLIO.



L. Senato, unito al Consiglio di XL, proceda per via d' Inquisizione, acciò alcun Suddito non abbia, e goda Feudi, od Altro da' Principi, o Signorie Straniere ————— Pag. 1

1587. 25. *Luglio.*

IN PREGADI.

Per Scrutinio, vengano Eletti Tre Nobili, col Carico di Esaminare le Scritture, dipendenti dalle Supplicate Investiture Feudali. Si preferiranno a questo Esame, congiuntamente all' Ordinario Dottor *in Jure*, e Altri. Saranno presenti alle Relazioni, fatte al Collegio da essi Dottori, ove si rilasceranno le Investiture, presenti i Provveditori Sopra le Camere. Faranno seguire Registro delle Scritture medesime, e Investiture, co' i riguardi, dovuti alla Deliberazione 1586. 13. *Decembre.*

Sia tenuto esso Registro nel Secreto del Senato. Di tempo in tempo, che accaderanno Investiture, siano rimesse ai detti Provveditori, perchè le Eseguiscono, e Registrate le tengano in un Libro, da essere custodito nel Lee' Ufficio ————— 46

1587. 16. *Settembre.*

IN PREGADI.

Caduta la Destinazione, negli Esami, e Ordinamenti Feudali, sopra Tre Nobili, che si Cacciano nelle Cose di Roma, sia tagliata, e resa nulla, in Conformità delle Leggi ————— 47

1587. 26. *Settembre.*

IN PREGADI.

Per Scrutinio di questo Consiglio siano Eletti Tre

Nobili Nobili, ch' entrano nel medesimo, e possano essere tolti da ogni Lungo, e Ufficio, eccettuati i Taffadori Nobili. Staranno nel Carico per un' Anno, e tanto meno, quanto fosse più sollecita la Spedizione dell' incamminato Catafico. Non possano ricostare, sotto le Pene, dal Maggior Consiglio ingiunte, quelli, che rifiutassero Ambascierie a Teste Coronate. Riformino la Tariffa, de' osservarsi nelle Investiture de' Feudi, onde venga tolto ogni arbitrio, a sollevio de' Sudditi. E, in quanto all' Articolo della Elezione, non s' intenderà Prella, se tuttavia Polla, e Prella non sarà nel Maggior Consiglio ————— 47

1587. 27. *Settembre.*

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Posta, Letta, e Approvata ————— 48

1588. 17. *Agosto.*

IN PREGADI.

I Provveditori Sopra i Feudi accolgano i Gravami, pretesi per Investiture; gli portino al Collegio, scortati dalle loro Opinioni, dietro à che sarà immediatamente Deliberato, per la Concessione delle medesime. Sia però salva l' azione all' Aggravato di usare Giudiziarmente delle proprie Ragioni ————— 51

1588. 3. *Ottobre.*

IN PREGADI.

Siano Eletti Tre Provveditori Sopra i Feudi per un' Anno ancora, e per quanto più occorresse alla Spedizione della Materia. Abbiano a continuare colle Condizioni, volute dal Decreto 25. *Luglio* 1587. 23

1602. 12. *Ottobre.*

IN PREGADI.

Sia Eletto un Provveditore Sopra i Feudi, per l' assenza, e indisposizione de' s. Alvisè Bellegno. Possa essere tolto da ogni Ufficio, Consiglio, Collegio, rimanendo però nel Carico, in cui si trovasse, quale abbia a continuare nel Magistrato per due Anni, siccome gli Altri, per Riconoscere unitamente tutti i Feudi, ————— 52

di, far prendere le Investiture, e mantenere nella sua Osservanza il Decreto 13. Dicembre 1586. — 58

1613. 2. Novembre.

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi renda in ogni tempo Eseguita la Deliberazione del Senato, nel proposito delle Giurisdizioni di Civile del Friuli, e come in essa, così in punto del Criminale Criminalissimo in Prima Istanza, che della Prerogativa; goduta dalli medesimi di Esercitare le loro Giurisdizioni in Civile del Friuli, colle Condizioni però Volute dalla Deliberazione suddetta. — 63

1616. 17. Settembre.

I N P R E G A D I.

Segua Notificazione de' Feudi, e ognaltro Bene, proveniente da Confiscazione, passato in Feudo per qualche Delitto; venga rimessa alla Signoria, e al Magistrato Sopra Feudi.

Sia reso conto delle Offerte, finora avanzate da' Semplici Feudatari, e a quelli, che non le avessero fatte ancora, sia Conceduta Proroga di un Mese; spirato il quale, incorra ciascuno nella Pena della privazione degli Ucelli di tre Anate, e sia tutto rimesso al Magistrato Sopra Feudi, cui vengono Aggiunti altri Due Provveditori, per maggior facilità alla Spedizione degli Affari; e per tal modo, Ridotto esso Magistrato al Numero almeno di Tre, Delibesi, ed Eseguisca quanto per la maggior parte di loro sarà creduto di convenienza. — 66

1617. 11. Agosto.

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi rilasci le Investiture a' Feudatari: riceva il Danaro, proveniente da Feire, di ragione del Feudi non Giurisdizionali, nelle misure più, o meno, e qualità, che verrà spedito. — 68

1625. 11. Marzo.

I N P R E G A D I.

I Provveditori Sopra Feudi rilascino le Investiture co' i Carichi, convenienti alla Qualità de' rispettivi Feudi.

I Medesimi potranno Concedere *Penis* di ogni Caducità, e Rimettere la Pena a quelli, che avessero mancato delle dovute Notificazioni, purchè si siano

rallegrati, e abbiano prese le Investiture, a termine di Mesi quattro. Ridotti al Numero di tutti Cinque, Premessa de' Medesimi la Licenza, e Approvazione, potranno seguire Rinzanie, e Vendite tra' Privati. 73

1625. 30. Aprile.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Di qualunque Sentenza Confiscatoria sia mandata Copia al Magistrato Sopra Feudi, cui resta raccomandata la Istituzione di un Libro separato, che rappresenti le Investiture, dipendenti dalle Confiscazioni. — 77

1626. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

Senza il Consenso del Magistrato Sopra Feudi, unitamente concede, se sia Ridotto al Numero di Tre, e per la maggior parte, se si trovasse al suo completo Numero di Cinque, nessun Feudatario, con Giurisdizione, possa Stanziarsi per più di quattro Mesi in Alieno Stato. E' lo Magistrato unito, o separato Proponga, se convenisse gettare indifferente ad ogni Feudatario una Tassa positiva, rapporto al Carico Militare in tempo di Guerra, come si pratica co' i Feudatari della Patria del Friuli. — 80

1628. 25. Agosto.

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi Supplica alla Spedizione delle Cause Sopra Beni Comunali. — 85

1636. 13. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Sia conosciuta dal Magistrato Sopra Feudi la Legittimità dell' Esercizio Giurisdizionale nelle Seconde Istanze in Appellazione de' Feudatari della Terra Ferma, e dell' Istria. — 96

1640. 3. Marzo.

I N P R E G A D I.

Conosciuto Legittimo il Titolo de' Feudatari Giurisdizionali, Esercenti le Seconde Istanze in Appellazione, sarà a loro debito di ricevere le Investiture dal Magistrato Sopra Feudi. — 99

1640. 27. Marzo.

I N M A G G I O R C O N S I G L I O .

Da questa Statutaria Deliberazione, riguardante le Tariffe per Utilità a Ministri de' Magistrati, e Uffici della Dominante, vengano quelle eccettuate, che, per Legge del Maggior Consiglio, o del Senato, sono particolarmente formate da' propri, rispettivi Magistrati, con indipendenza da' Sindici.

Elli Magistrati Privilegiati però siano tenuti, a termine di due Mesi, rivedere, e stabilire le già fatte Tariffe, e, colle loro Informazioni, scortate da tutt' i metodi, Voluti da quella Legge, presentarle all' Approvazione del Consiglio di XL., da cui Confermate che siano, continueranno inalterabili per tutto il Comandato, consueto Decennio. — 100

1643. 3. Agosto.

I N P R E G A D I .

Rivenga il Magistrato Sopra Feudi le Investiture della Terra Ferma, siano Giurisdizionali, o no, e anche quelle per Donazione, e sia fatta conveniente Tassa a chi non avesse Obligo particolare, in tempo di Guerra. — 103

1645. 23. Giugno.

I N P R E G A D I .

Il Magistrato Sopra Feudi prosiegua nell' Opera della Tassa Militare, Sopra i Feudatari Territoriali di Treviso, riducendola a Effettivo Contante, sempre però con Riserva delle Pubbliche Ragioni, per quel più, a che fossero Obligati i Feudatari suddetti, per le loro Investiture. E si occupi altresì fagli altri Giudicanti, Feudatari Condizionati. — 105

1645. 31. Ottobre.

I N P R E G A D I .

Dal Magistrato Sopra Feudi sia verificata la Vendita degli Affitti di Corte della Città di Udine, e Patria del Friuli, con tutte le Pubbliche Ragioni, unite ad essi, e colla spettante Partizione di *Ludensio*, eretto in Contea Nobile, a Titolo di Feudo, per Linea Mascolina di legittimo Matrimonio in perpetuo.

Il Medesimo Prefcrive, con Proclami, nella Dominante, e in Udine, termine di due Mesi, per l'Acquisto suddetto. Il Compratore abbia l'Obligo di qualche Anno, piccolo Censo alla Signoria, secondoc-

chè parerà allo stesso Magistrato, il quale, col medesim'Ordine, disporrà le Vendite delle due Castelle di Fagagna, e Tolmezzo, Capitaniati di Tricesimo, e di Gemona, tutto col proprio, separato *Ludensio*; E di questa Deliberazione sia data Copia ad esso Magistrato, al Luogotenente di Udine, e ai Rettori delle Città in Terra Ferma. — 106

1646. 29. Agosto.

I N P R E G A D I .

Deliberata la Vendita de' Beni Feudali, chiamati dal Decreto 31. Ottobre, il Magistrato Sopra Feudi applichi a ciascheduna la sua particolare Giurisdizione, non ecceduto il Titolo di Conte, nè conceduto piucchè il Criminale Minore in Prima Instance, salva l'Appellazione al Luogotenente: e il Magistrato medesimo Deciderà di ogni Vertenza, per qualunque siffatto Privilegio, o Dritto. — 107

1646. 11. Dicembre.

I N P R E G A D I .

Nessun Magistrato Sospenda Temete de' Beni de' Pubblici Debitori, Eseguite che fossero; ciò volendo fare, e se chiami l'Avvocato Fiscale di quel Magistrato, per cui sarà seguita la Tenuta, onde prodotte siano le Pubbliche Ragioni. Senza quest' ordine, i Magistrati di Elezione faranno disobbligati dall' Eseguita. — 107

1651. 7. Marzo.

I N P R E G A D I .

Siano presenti al Magistrato Sopra Feudi gli Effittimi, e le Condizioni de' Laici Possessori de' Feudi Ecclesiastici, perchè siano da essi pagate le Ordinarie, e Strandinarie Gravezze. — 117

1652. 6. Luglio.

I N P R E G A D I .

Sia fatto inteso il Magistrato Sopra Feudi de' Beni, provenienti da' Conoscizioni, col mezzo de' Fanti dell' Avvogaria di Comune, che averanno praticata la Intenzione de' Beni stessi. Di ogni Documento, al proposito, sarà permessa Copia a' Ministri del Magistrato medesimo, il quale, nel caso di trasgressione de' Fanti predetti, abbia facoltà di farli decedere del Carico. — 118

1655. 19. *Settembre.*

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Alla Prescrizione fatta ai Sindici, per i Metodi, e per il tempo, nello stabilimento delle Tasse, per Unità a' Ministri, si conformino quei Magistrati, che, per Legge di questo Maggior Consiglio, o del Senato, sono Autorizzati di formarle da per loro a' propri Ministri, per poi rimetterle all' Approvazione del Consiglio di XL al Criminale, in conformità delle Leggi, e del solito. I quali Magistrati, non avendole Eseguite nel prescritto termine di Sei Mesi, le verificheranno, in questo caso, i suddetti Sindici, a' quali s' intenda rimessa l' Autorità. — 120

1656. 26. *Agosto.*

IN PREGADI.

I Provveditori Sopra Feudi devengano alla Vendita, con Marca feudale, di tutt' i Feudi Giurisdizionali, già Devoluti in Pubblico, colle condizioni, e forme solite. Di esse Vendite, seguite che siano, faranno Relazione al Collegio. — 124

1660. 18. *Marzo.*

IN PREGADI.

I Feudatari dell' Isola di Corfo, Stanziati in Venezia, prendano le Investiture dal Magistrato Sopra Feudi, con sostituzione di una Linea all' altra anch' essi, come godono i Domicilianti nell' Isola predetta. Le loro Appellazioni delle Sentenze di quel Provveditore, e Capitano restino devolute al Magistrato stesso, che poi avrà in Copia i nuovi Comandati Amgrafi di que' Feudi, e Baronie. — 125

1661. 23. *Aprile.*

IN PREGADI.

Ogni Avvertenza, e Autorità eserciti il Magistrato Sopra Feudi, perchè nessuno si arroghi il Titolo di Conte negli Atti Giurisdizionali, non godendolo, e colle forme solite del Magistrato, puniti siano, al caso, i Colpevoli. — 127

1661. 7. *Ottobre.*

IN PREGADI.

Ogni Concessione, fatta nelle Investiture di Deci-

ma sopra Beni Novali, l' Magistrato Sopra Feudi la renda abolita, e nulla. — 129

1664. 3. *Marzo.*

IN PREGADI.

Rapporto al grave Debito de' Feudatari, per conto di Tasse, il Magistrato Sopra Feudi Eseguita i suoi avanzati Ricordi; cioè, faccia Stampare, e Pubblicare Proclami nella Terra Ferma, devenga a' Intimazioni con Mandati a Stampa; conceda Abilità di un Mese alla intera soddisfazione, passato il quale, proceda alla Tenuta de' Beni, intendendosi il Feudo già Devoluto in Pubblico.

Essendovi al Collegio Supplicanti, per Realdizione, dopo corse le Intimazioni, loro Conceda termine di tre Mesi, dentro i quali siano prodotte le rispettive ragioni, e sia disinito l' Affare.

Sia finalmente a debito del Magistrato suddetto di recare a notizia del Collegio il risultato da tuttocchè, onde la Pubblica Autorità opportunamente Determini quant' occorra. — 134

1666. 31. *Luglio.*

IN PREGADI.

Il Magistrato Sopra Feudi, col vigore delle Pubbliche Leggi, astringa i Feudatari a ricevere le Investiture, colla Notificazione de' Beni al tempo stesso. Ricomoda il proprio Archivio, onde rimettere le mancanze, che vi fossero, coll' Autorità del Senato, Abbia cura de' Pagamenti, dovuti da cadauno per Conto di Tasse. — 137

1667. 19. *Marzo.*

IN PREGADI.

Il Magistrato Sopra Feudi sia Ridotto alla prima sua Istituzione, cioè al Numero di Tre, e mancando alcuno, Supplichi un Provveditore Sopra Beni Comunalì. — 137

1670. 13. *Maggio.*

IN PREGADI.

Uno fra i Tre Provveditori Sopra Feudi, destinato da quel Magistrato medesimo, Soprintenda alla Esecuzione del Comandato Catalico, comprensivo Giurisdizioni, e Beni Feudali, usando a questo fine delle Scritture, e Documenti, ch' esistono in quell' Archivio, in cui trovando mancanze, si rivolgerà a'

Ret-

F E U D A L I.

Rettori della Terra Ferma, onde niente deroghi alla perfezione dell' Opera, che sarà Verificata senza privato Aggravio. Esso farà Eseguire anche l' altro Decretato Catafico de' Beni Decimali, ed Enfitoteutici, ben' intendendoli egli, anche per questo, coi detti Rettori. ————— 140

1670. 13. Maggio.

I N P R E G A D I.

Da' Rettori della Terra Ferma il Magistrato Sopra Feudi farà fornito di Documenti, per quant' occorrere gli potesse, alla formazione del Comandato Catafico. ————— 141

1673. 13. Settembre.

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi Istituisca un Libro, in cui vadano Descritti i Beni, provenienti da' Confiscazioni; e ciò, per la Disciplina, Voluta dalle Leggi, sul punto de' Carati Dieci, e due Terzi applicabili agli Uffici, coll' Ordine, Prescritto dalle Leggi medesime, che si vogliono interamente Obbedite. ————— 144

1674. 16. Giugno.

I N P R E G A D I.

Con Proclama del Magistrato Sopra Feudi sia Pubblicato, che, nel termine di due Mesi, ognuno, che professi Titolo di Conte, o di Marchese, rassegni al Magistrato medesimo i relativi Documenti. Trascorso detto tempo, sia recata Notizia al Collegio, per le dovute Deliberazioni. Qualunque Suddito, che da Principe Straniero ottenesse alcuno di siffatti Titoli, non consegnerà l' effetto, se prima non sia prodotto, Approvato, e Licenziato da esso Magistrato, con quelle Riserve, che fossero credute convenienti, e giuste. ————— 145

1675. 6. Agosto.

I N P R E G A D I.

I Giudizi del Magistrato Sopra Feudi, per apprensione de' Beni, riguardanti i Carati Dieci, e due Terzi, siano Appellabili alli Capi del Consiglio di X., che vengono Ricercati di prestare la necessaria Assistenza a ogni Ricorso del suddetto Magistrato. — 146

1675. 6. Agosto.

I N P R E G A D I.

Gli Ordini del Magistrato Sopra Feudi, Esecutivi i Decreti 6. Luglio 1652, 13. Settembre 1673, sulla Materia delle Confiscazioni, riportino intera Obbedienza dai Ministri de' Reggimenti Principali della Terra Ferma, che perciò non potranno pretendere alcun Pagamento, trattandosi assolutamente del Pubblico Servizio. ————— 146

1676. 5. Giugno.

I N P R E G A D I.

D' intelligenza co' i Rettori della Terra Ferma, il Magistrato Sopra Feudi entri in cognizione, per poi Riferire al Collegio, se alcun Suddito avesse Obligato, od Alienato a Principe Estero suoi Beni, possi in questo Stato, per Istituzioni di Commende, ricevere Titoli, o fondare Giustipatronati. — 146

1685. 14. Giugno.

I N P R E G A D I.

A merito del Magistrato Sopra Feudi si rileva il Miglioramento della Tassa Militare presente, e avvenire, di Anni Durati 1726. sopra le Città di Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, e Udine. Esso Magistrato, affine di entrare in cognizione delle Giurisdizioni, tenga pratica co' i Rettori della Terra Ferma, tanto per le soggette alle Camere, quanto per i Pretendenti non comprese le loro Giurisdizioni in alcun Territorio, ma soggette solo alla Pubblica Sovranità. Proceda sì tal punto per via d' Inquisizione. ————— 159

1691. 12. Giugno.

I N P R E G A D I.

Essendosi Preso, che i Compratori dei Carati Trovati, e un Terzo continuo, con giusto ragguglio, l' Importare degli altri Carati Dieci, e Due Terzi, in via di Deposito, perciò il Magistrato Sopra Feudi li rilascerà Mandato per il Provveditore Ori, e Argenti in Zecca: Senza Fede di esso Magistrato, che faccia constare questo Deposito, non siano ammessi al Possesso de' Beni Confiscati, Presentandosi gli Uffici, in tempo Conceduto dalle Leggi, abbiano la loro Investitura sopra il suddetto Depositato Capitale, che, con Mandato del Magistrato, sarà Girato in uno dei Pub- —————

Pubblici Depositi, colle Condizioni, Volute dalle Leggi, Emanate al proposito. Non comparendo Offesi nel prescritto tempo, sia passato esso Capitale, metà alla Cassa del Consiglio di X., e l'altra metà al Conservatore del Deposito. Sia cura di esso Magistrato Notificare, ove occorre, la presente Deliberazione, a comune intelligenza, e governo. — 161

1691. 30. *Agosto.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Senza l'Attestazione del Magistrato Sopra Feudi di essere Soddisfatta la Cassa Pubblica della Porzione de' Carati, che le spetta per Conoscizioni, non possa alcun Reo conseguire la propria Liberazione. 162

1694. 27. *Maggio.*

IN P R E G A D I.

Nei Ricorsi, che verranno fatti al Magistrato Sopra Feudi, per Elazione de' Crediti privati, attinenti alla Mensa Vescovile di Concordia, e ch' eccedano 25. Ducati, Esso vi assista, per Anni due successivi, col suo solito Rito, e forma sommaria, a scanso di Stanchezza, e Spese eccedenti. — 164

1694. 29. *Gennaio.*

IN P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi proseguiva nelle pratiche per la Esazione della Tassa Militare da tutt' i Corpi Feudatari della Patria del Friuli. A termine di un Mese, presenti la Nota di tutt' i Debitori a Nome per Nome; e colla dichiarazione di quanto fosse stato da ciascuno pagato, a Conto, in Cassa Pubblica. — 164

1695. 3. *Marzo.*

IN P R E G A D I.

Proseguano i Provveditori Sopra Feudi le più rigorose Esecuzioni, per la Esazione del Credito Pubblico, dipendente da Tasse Militari contro i più Reitenti, e particolarmente contro i più Abili; Occorrendo, delevano i Medesimi anche alla Sospensione delle Giurisdizioni. — 164

1695. 9. *Novembre.*

IN P R E G A D I.

Sia cura del Magistrato Sopra Feudi di render' Eseguite le Leggi del M. C., e il Decreto del Senato 1680. 31. Ottobre, in proposito de' Carati Dieci, e due Terzi de' Beni Confiscati a' Banditi, e Devoluti in Pubblico, colla Pena del Dieci per Conto a' Compratori, che trascurassero il Pagamento. — 165

1696. 17. *Aprile.*

IN P R E G A D I.

Formate che siano da Provveditori Sopra Feudi le Polizze d' Incanto, per la Vendita del Residuo delle Alienazioni, e Affrancazioni, con tutte le Pubbliche Ragioni, e colla Porzione ancora del *Laudemio*, i Medesimi saranno Proclami d' Invito, con abilità di presentare al Magistrato le Offerte, tanto *Jure Liberi*, quanto *Jure Pheudi*, ond' essere quelle portate al Senato, per le convenienti Deliberazioni. — 165

1699. 8. *Agosto.*

IN P R E G A D I.

Dal Magistrato Sopra Feudi siano continuate le Esecuzioni, per la Riscossione delle Tasse Militari, il termine della quale fu imposto fino dal Mese di Dicembre ultimo decorso. — 166

1705. 20. *Febbraio.*

IN P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi farà, in ogni caso, colle sue Risposte, di fondamento alle Pubbliche Deliberazioni nella Collazione del Titolo, e Prerogativa di Conte, che Supplicata venisse da' Sudditi della Terra Ferma. — 168

1708. 21. *Luglio.*

INQUISITRATO ALLA CASSA DE' CAMBERLENGHI
DI COMUNE.

Cadun Magistrato, e Ufficio della Città sia tenuto far seguire Registro nel proprio Capitolare, e pubblicamente far tener' esposti, e affissi nel Magistrato rispettivo i Decreti del Senato*, che vietano Donazioni, o Ricognizioni a' Ministri di Pubblico Danaro, senza l' Autorità del Senato. — 169

1710.

* 1662. 24. *Marzo.* — Pag. 130. 1678. 17. *Settembre.* — Pag. 149.

1710. 24. *Marzo.*

CONSIGLIO DI XL C. N.

Nessuno possa Annotare in questo Consiglio Appellazione d' Investiture , Lettere , od altri Atti di Appartenenza al Magistrato Sopra Feudi , se prima in quello non sia seguito Giudizio di Prima Istanza. 170

1712. 24. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Dal Provveditore Generale da Mare abbia il Magistrato Sopra Feudi un' Estratto puntuale delle antiche , e moderne Investiture de' Feudi Oltre-Mare , colla Descrizione dei rispettivi Terreni , e Confini , e con ogn'altra circostanza , espressa nella Scrittura del Magistrato suddetto. 170

1713. 21. *Giugno.*

CAPI DEL CONSIGLIO DI XL C. V.

Comandano il Registro , nel Capitolare del Loro Consiglio , della Parte 1710. 24. Marzo , Prefa in Quello di XL C. N. , perchè in conformità sia Esseguito , cioè: Che il Magistrato Sopra Feudi sia Giudice di Prima Istanza sulle Investiture , Lettere , od altri Atti , relativi alla Materia Feodale. 171

1715. 16. *Luglio.*

AVVOGARIA DI COMUNE.

Spetti al Magistrato Sopra Feudi l' Amministrazione della Giustizia sopra Lettere , ottenute dall' Avvogaria di Comune , per Decime Feudali della Villa di Codiverno , e Codivernardo , dipendenti da' Investiture , ottenute dallo stesso Magistrato , in Esecuzione delle Pubbliche Leggi. 171

1720. 12. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Si Approva la Terminazione del Magistrato Sopra Feudi , del 19. Settembre passato , sulla Materia de' Possessori di Giurisdizioni , Beni Feudali , Dazi , e Regalie , colla sola dichiarazione , che questi Dazi , e Regalie non dipendano da qualunque altro Collegio , o Magistrato . 172

1722. 23. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi affraggi i Debitori di Tassa Militare al Pagamento , peccando Sequestri , e Suspendendo Giurisdizioni , come altre volte venni' Esseguito , passando sempre d' intelligenza co' i Rettori della Terra Ferma . Tutta la risoluzione parimente Eserciti contro Usurpatori de' Beni , provenienti da' Confiscazioni , ed estenda il suo impegno anche contro Debitori de' Resti Vecchi di questo genere . Di due in due Mesi , perù a Pubblico lume quanto , per questo Conto , anderà incassando il Pubblico Erario. 172

1727. 19. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Approva il Senato il Proclama , Esteso dal Magistrato Sopra Feudi , per la Vendita de' Beni nel Veronese ; onde colla Pubblicazione del Proclama medesimo resti aperto l' adito ai Progetti , e alle Offerte , quali successivamente esso Magistrato produrrà a Pubblica Cognizione . E Riferirà parimente con quale titolo l' Avvocato Fiscale della Camera di Verona si fa Giudice in Prima Istanza nei Vicariati di quel Territorio in Numero di Ottantatove ; ben' intendendosi per questo con quei Rettori , a' quali , con altra Deliberazione , se li rilascia uguale Incarico. 172

1728. 21. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Siano Venduti i Vicariati di Pubblica Ragione nel Veronese . Il Magistrato Sopra Feudi vada incammiandoli all' oggetto: ben' inteso , che siano questi disposti a Persone , capaci di ben dirigerli , ed estenda le sue pratiche sopra quelli , che fossero vicini alli Beni del P. . , onde migliorare il Prezzo , e facilitare , colla unione , la Vendita . A tal' effetto s' intenderà co' i Rettori di Verona , a quali espressamente si Scrive . 172

1728. 14. *Maggio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Relativamente alle Leggi , sul proposito , sia Confermato ; Che , senza la Fede del Magistrato Sopra Feudi dell' Effettivo Esborso di tutt' i Carati *Venticquattro*
200

non si rilasci a chifflia Possesso de' Beni di Confiscazione, e nemmeno Strumento di Acquillo, Lettere, Liberazione di Tenute, e Sequestri, nè alcun Atto favorevole, in Pena al Ministro della privazione del Carico, e altre ad Arbitrio. Il Tratto poi de' Frutti di tutt' i Beni Intesutati, per quelli, dopo seguita la Vendita, non fosse peranche Contato l' Importare delli Carati Dieci, e due Terzi, o fossero Inventurati, per mancanza di Compratore, da' Rettori da Terra, e da Mare sia spedito, giusto le Leggi, al Magistrato Sopra Feudi, per essere Diviso, a norma delle Leggi medesime. Tutt' i Curiali, Cancellieri, ed altri Ministri Camerali siano tenuti trasmettere sempre al Magistrato suddetto le Copie delle Sentenze Confiscatorie, Tenute, Scime, e Deliberazioni de' Beni Confiscati, cogli Atti tutti, spettanti ad esse; e senza Fede del detto Magistrato non potranno passare dappoi ad altro Carico. E, come nel Decreto di questo Consiglio, 12. Gennaio 1673, viene Prescritta la Istituzione di un Libro al Tribunale de' Capi, da cui risulti i Banditi con Confiscazione, che andranno accadendo, perchè il Secretario a' Feudi, di Mese in Mese, possa dallo stesso Libro Estrarre Copia; al Notaro Criminale, Depositato alle Raspe nei Camerini de' Capi, sia ingiunto l' Obbligo, demandato al Secretario di Mese, di Annotare sopra un Libro i Banditi, con Confiscazione, da questo Consiglio, e Rettori da Terra, e da Mare, con Rito del Medesimo, acciò il Secretario a' Feudi possa Mensualmente trarre le relative Copie. — 174

1718. 16. Dicembre.

I N P R E G A D I.

A' Compratori de' Carati, provenienti da' Confiscazioni, non potranno darsi l' Possesso, nè Rilasciare Strumenti, Lettere, od altro Atto, in modo alcuno, se non esibiranno Fede del Magistrato Sopra Feudi dell' Effettivo Esborso di tutt' i Carati Venisignati. — 176

1728. 20. Gennaio.

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi faccia Pubblicare l' Approvato Proclama nella Materia de' Titoli Onorifici, onde obbligare quelli, che non sono Descritti nel Libro de' Titolati, esistente al Magistrato suddetto, dalla presentazioni de' fondamenti, co' quali usano dei medesimi Titoli. — 177

1733. 12. Agosto.

I N P R E G A D E.

Approva il Senato il fuggimento del Magistrato Sopra Feudi di far Sapere, per via di Proclama, e Commettere a' Giudicanti con Beni annessi, o senza Beni, ed anche di soli Beni Feudali, di divenire alle Investiture, o Rinnovative, se si trovassero in dispetto, aggiungendo la Notificazione de' rispettivi Beni, circostanziati con estrezza, e ne' suoi moderni Confini. Stabilirà esso Magistrato quello spazio di tempo, che crederà convenirsi, trapassato il quale, s' intenderranno incorso nelle Pene, dalle Leggi Prescritte, che doveranno riportare la sua immancabile Efficacia. — 191

1736. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

Riferisca il Magistrato Sopra Feudi il Numero delle Giurisdizioni in Prima Istanza, e Giudicanti, ch' esistono nel Friuli, le annuali Contribuzioni per questo Conto, confluenti alla Cassa Publica, e l' uso loro, con quel più, che convenisse alla interessante evidenza di questo Affare. — 293

1736. 12. Gennaio.

I N P R E G A D I.

Seguita che sia la Catastrazione, dovuta ogni Treas' Anni, de' Beni dalle Barone, e Feudi di Corsù, colla Rinnovazione degli Anagrafi, Peticazioni, e Disegni, il Provveditore Generale da Mare trasmetterà gli Esemplari al Magistrato Sopra Feudi, cui si rimette Copia della Ducale, diretta al medesimo, per quest' oggetto. Configlia poi esso Magistrato, che la Comandata diligenza de' Feudi di Corsù, utile sarebbe anche per tutti gli altri dello Stato, eccettuati i Feudi Nuovi, viene perciò Eccitato a Riferire, se in quel suo Archivio si conservino le Vecchie Pianta de' detti Feudi di Corsù, e dello Stato; e resta Incaricato Suggestere quali tracce potessero segnarsi a tal fine; onde, anche per questi Secondi, senza Pubblico Aggravio, adempiuta la Rinnovazione, dalle Leggi Prescritte, si consegnassero le cognizioni, che mancano, e che di tanto profitto essere ponno a indennità de' Pubblici, e Privati Riguardi. — 293

1743. 7. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

All' avvenire, previe le Informazioni del Magistrato Sopra Feudi, comprovanti Civiltà, e Beni di Fortuna nel Supplicante, convenienti a sostenere, con decore, qualche impicciata Onorificenza, le Parti, per ottenere Titoli Onorifici, siano Proposte col metodo delle Ordinarie Ballottazioni, quelle sole intendendosi, che siano in via di Contratto, e per convenuto Prezzo; mentre le altre, che procederanno per via di Grazia, attesa la Benemerenzia di qualche Famiglia, goveranno sempre essere Proposte, e Preso colle Strettezze del *Quattro Quinti* del Collegio, e del Senato, relativamente al Decreto 30. Aprile 1653., Confermato addi 20. Febbrajo 1705. Di poi resta ingiunto al Magistrato medesimo di verificare la Esazione della Tassa Militare, dovuta da' Feudatari sino dal tempo delle Guerre di Candia, e della Morea. E parimente s'abbia cura de' Residui, riguardanti i *Canati Dieci*, e *due Terni*, che da cadaun Fisco debbono confluire al Pubblico Erario. — Pag. 177

1743. 11. *Gennaro.*

I N P R E G A D I.

Qualivoglia Suddito innavvenire non possa fare Investita fuori dello Stato, in nessun modo, (sicchè in Mercanzie) di Danaro, in poca, o molta misura, senza espresso Decreto del Senato, colle Informazioni del Magistrato Sopra Feudi, e Consultori *in Jure*, e sulla dichiarazione del Feudo, o Terreni, che intendesse di acquistare in Alieno Stato, e della qualità dell' occorrente Danaro. Non possa essere Proposta la Parte sennon sola, colla *Quattro Quinti* del Collegio, e del Senato: con Pena a' Trasgressori della Confiscazione di altrettanto Capitale, quanto risultasse l' Investito, e altre, ad Arbitrio della Sigisola. Tenga il Magistrato un Libro, in cui, di volta in volta, Registrare le Somme degli Esborzi, fatti da' Particolari, per Acquisti in Alieno Stato, perchè, al Caso d' Informazioni, Riferisca le Partite di Danaro, uscite dallo Stato, per questi oggetti. — 197

1744. 27. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Le Concessioni de' Beni, o di Decime, o di Bacioli di Formento negli Stati Oltre-mare, anche se fossero Approvative di anteriori, abbiano l' appoggio delle Informazioni del Magistrato de' Deputati, e

Aggiunti alla Provvisione del Danaro, oltre le solite delle Primarie Cariche, e del Magistrato Sopra Feudi. Anche le Concessioni, per Contratto, di là dal Mare, faranno Proposte col Metodo delle Ordinarie Ballottazioni, purchè le Offerte siano a soli, pronti Contanti, in Somma, corrispondente al Capitale, in ragguglio delle Vendite, e in ragione di Feudo Mascolino, colle Informazioni della Provvedutei Generali in Attualità, del Magistrato Sopra Feudi, e de' Deputati, e Aggiunti alla Provvisione del Danaro. Ugual' ordine sia tenuto nel Caso, che venga Implosto il Titolo di Conte, o per Contanti, o per Infedazione de' Beni. — 198

1747. 11. *Marsu.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi, dichiara espressamente il Titolo di Nobile, colle dipendenti Prerogative, a chiunque, che aspirasse all' Acquisto de' Feudi, coperto d' idonei Requisti, e nelle sole due Classi, cioè de' Feudi, qualificati per Nobili nelle loro Investiture, e de' Feudi Giurisdizionali, che consistono nell' Esercizio dei Regali maggiori del Principato. Fuori delle dette due Classi non si estenda un tale Titolo. Esso Magistrato stabilisca quella Contribuzione, che farà giusta, e conveniente. — 199

1752. 31. *Gennaro.*

I N P R E G A D I.

Per l' Ascolto, e Spedizione delle Cause, Pendenti al Magistrato de' Provveditori Sopra Beni Comunali, in mancanza degli Attuali, Supplicano gli Ufficiali del Magistrato stesso. — 200

1755. 27. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi, nel Caso di Devoluzioni, riferivi, nelle Nuove Investiture, all' Erario Pubblico i Dazi tutti, imposti dopo l' Anno 1517. — 203

1756. 19. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Dal Magistrato Sopra Feudi siano rilasciati gli Ordini opportuni, perchè, in Adempimento, di Massima Prefa per serie di Decreti, i Possessori de' Feudi, appartenenti alla Mensa Veccovile di Concordia, ricevano le loro Investiture, in vista, massime, ai Titoli, b. c.

co' quali quella Mensa ottenne questa Prerogativa dalla Pubblica Munificenza. — 205

1758. 31. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Disponga il Magistrato Sopra Feudi quant' occorre, perchè il Sistema, dato alla feudale Materia nella parte de' Miglioramenti, accrescenti le Rendite de' Feudi, riposti l'intera sua Esecuzione. — 206

1759. 27. *Febbraio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Non vengano Riconosciuti Titoli Onorifici, fennon siano quelli Approvati, e Registrati al Magistrato Sopra Feudi. — 208

1761. 31. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Passi a cognizione del Magistrato Sopra Feudi, che, nei Casi di Estinzione di Linee Beneficate de' Vassalli, non succedano, ad Esclusione del Fisco, fennon quelli, che 'anno certa Vocazione pel Patto, e Provvidenza delle Prime, o più Antiche Investiture, ch' esistono com' Eredi, o Discendenti dei primi Investiti, espressamente chiamati al Benefizio de' Feudi in dette Investiture. Tal' è la Volontà delle Leggi Feudali, e tali sono le Pubbliche Massime, alla ricorrenza dei Casi. — 208

1763. 29. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi porga lumi al Savio Cassiere del Collegio, Incaricato di doverne alla Vendita dell'Annoa Rendita, e dei due Stabili, esistenti in S. Daniele, e S. Vito, appartenevano al già Estinto Patriarcato di Aquileja. Esso Magistrato custodisca i due Catalfici, già trasmessi da Udine, colle altre Carte, dipendenti dal Patriarcato medesimo, che gli faranno per derivare dal Luogotenente, di ciò Comandato con espressa Ducale. — 208

1763. 29. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Il Luogotenente di Udine Rimetta al Magistrato Sopra Feudi i Catalfici Patriarcali, colle relative Car-

te, per dover' essere tutto custodito nel proprio Archivio del Magistrato medesimo. — 210

1764. 3. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Il Savio Cassiere del Collegio passi d' intelligenza col Magistrato Sopra Feudi, per aggiungere qualche Titolo di semplice Onore, senz' alcuna Giurisdizione, agli Acquirenti delle Ville, e annesse Rendite del Patriarcato Estinto. — 210

1765. 6. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Non siano innavvenire Rilasciate Lettere, o Suffragi, sospensivi, o impeditivi la Esazione de' Pubblici Dazi, enunciati dalle Sindicali 1672, per qualunque Causa, o Privilegio, qualora nel Privilegio non fosse espressamente nominata la Esazione di alcun nuovo Dazio. Vendo Conceduti Suffragi, opposti alla presente Deliberazione, gli dichiara il Senato nulli, e di nessun valore. Il Magistrato Sopra Feudi si prefi sempre alla Esecuzione della Pubblica Volontà. — 211

1765. 5. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

In qualunque incontro di mancanza di alcun Giudice Attuale, tanto del Magistrato Sopra Feudi, quanto Sopra Beni Comunali, semprechè sia legittimamente impedito, segua Estrazione di uno, o più Giudici, Usciti da caduno di essi due Magistrati, come nel Caso presente. — 212

1765. 8. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Rivegga, e Confermi il Magistrato Sopra Feudi quelle Investiture, rimaste a' Prelati, e Vescovi, e, nel Caso di Estinzione di Linea Beneficata, Devolvendosi alle loro Mensa, debbano immediatamente Reinvestire altre Persone Laiche; impediti venendo dal ritenere Feudi presso di loro. — 212

1765. 31. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Relativamente allo Stabilito, col Decreto 31. Genaro 1752, per il Magistrato Sopra Beni Comunali, che

che, in mancanza de' Giudici, che si Cacciassero, sia Supplito al Numero da quei Cittadini, che l'anno coperto in altri tempi esso Magistrato, s'intenda, e sia Deliberato il medesimo per quello Sopra Feudi, affinché restino Spedite le Cause, Pendenti ad esso, rapporto al Pubblico, e al privato Interesse. — 212

1766. 19. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Stabilisce il Senato, che, in seguito, mancando a Vivi alcun' Investito, possa da' Fratelli Superfliti riceverli le Investiture in via di Terminazione, e colla sola Spesa, dipendente dalla Tariffa, Rassegnata dal Magistrato Sopra Feudi, che riporta la piena sua Approvazione. — 212

1769. 23. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi Commetta, a chi appartiene, che il Comune di Arba, soggetto alla Ecclesiastica Giurisdizione di Concordia, Paghi annualmente Ducato Uno alla Camera Fiscale di Udine, in Riconoscenza dell' Alto Dominio, per la Casa, da quella eretta, coll' appropriazione di una parte di Muraglia del Castello medesimo. Di più, che innavvenire non metta mano nella Corona del Castello stesso, e che finalmente resti feudale ossequio, e dipendenza al Giustiziere Pretato. — 214

1770. 30. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Approvazione del Proclama del Magistrato Sopra Feudi, sul Punto delle Rinnovative Investiture, cadute in difetto, da seguire colle rispettive Consuetudini, e a norma de' Feudi. Ulteriore *Venia* ottenere non possano i Trasgressori, oltre il termine, Conceduto a tali Rinnovative, fennon colle Informazioni dello stesso Magistrato, con Parte sola, Prefa co' i *Quattro Quirari* del Collegio, e del Senato. Per qualsivisia motivo non riportando il suo effetto in un Triennio, dal Giorno della ulteriore mancanza, non averà per loro più luogo la Grazia.

Nulle siano tutte le Investiture, mancanti dell'appoggio de' Pubblici Decreti, e non conformi alle Prime. — 214

1773. 24. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Ogni Somma di Danaro indistintamente, per Conto di Tassa Militare, sia de' Feudatari, loro Procuratori, o Commessi, Pagata alla Cassa del Conservatore del Deposito, col mezzo de' Mandati del Magistrato Sopra Feudi, che non potrà giammai usare di tale Danaro, fennon vi preceda il concorso del Senato, colle sue Deliberazioni. — 216

1773. 2. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Vacando qualsivoglia Commenda, lo Spirituale Governo appartenga al rispettivo Diocesano Ordinato, e la Giurisdizione feudale tutta resti soggetta alla Sovrana Autorità del Senato. Al Caso, il Magistrato Sopra Feudi Assuma l' Esercizio, anche col mezzo de' Pubblici Rappresentanti. Da questa Sovrana Disposizione sono però eccettuate le Commende, e Priorati degli Ordini Militari, i Gius-Patronati Laici, e le Unioni Perpetue, Stabilite prima d' ora, e dal Senato, co' suoi Assenti, Autorizzate. — 217

1774. 1. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Tutt' i Magistrati siano generalmente intesi di probire al loro rispettivi Ministri l' Rilascio, in Autentica Forma, di Carte, appartenenti al Senato, e coperte del suo Deliberativo Segreto. — 218

1775. 23. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Le Investiture de' Feudi, dipendenti da' Menfe Ecclesiastiche, e permesse dalli Decreti 1765. 8. Giugno, e 1774. 29. Settembre siano Autorizzate, di tempo in tempo, dal Magistrato Sopra Feudi. — 218

1776. 21. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Le Giurisdizioni Feudali siano Concedute, o Vendute senza Esercizio nel Criminale, e col Patto, che qualsivoglia Concessione, o Vendita de' Feudi, o Giurisdizione con Titolo, o senza, segua a favore della Linea Mascolina dell' Acquirente, *riser-*

vato però a' Feudi stessi l'annesso Predio co' i dipendenti suoi Titoli. Quanto alla facoltà del Civile (per le Giurisdizioni, che si Devolveranno) il Senato, prima di determinarsi alla suggerita Riduzione della sola Prima Istanza, incarica il Magistrato Sopra Feudi di riferire quante, quali, e dov' esistano quelle, che godono Prima, e Seconda Istanza, e quali Costituzioni Municipiali delle rispettive Province connettessero coll' ordine degl' Affari Civili de' Fori Giurisdizionali, a fondamento delle precise Deliberazioni; con altre viste, esse in questa Pubblica Commissione.

1777. 16. Agosto.

I N P R E G A D I.

Non siano Alienati Feudi Giurisdizionali. Godano Riserva i soli Feudi Prediali, previe le Condizioni, Volute dalla pratica, e dalle Leggi. Siano parimente vietate Vendite in Aspettativa de' Feudi di qualunque genere. Per alcun Caso straordinario, o benemerita, credendosi di Proporre la Concessione, sia Pofsa, e Prefa con Parte sola, e co' i Cinque Sessu del Collegio, e del Senato, e previe le Informazioni del Magistrato Sopra Feudi, tenuto riportare le Leggi, e sottoporre i pregiudizi, che fossero per derivare all' Erario. Per le Aspettative Concedute, e non ancora Verificate, esso Magistrato renda conto della loro quantità, e qualità. E i Punti Statutari di questa Deliberazione fissati, per Opera del Magistrato fissetto, siano effetti in Terminazione, da esser diffusa a Stampa, conseguita ch' ell' abbia la Pubblica Approvazione.

1777. 27. Novembre.

I N P R E G A D I.

Non ricorra alcun Suddito a' Principi Esteri, per ottenere Titoli, ed Onori, se prima non abbia Impetrata, e Ottenuta la Pubblica Permessione, con Parte sola, Prefa co' i Cinque Sessu del Collegio, e del Senato. Per i Titoli, procedenti dall' Autorità del Senato, o altri, derivanti dalla Religione di Malta, restano Confermate le Provvidenze, e Discipline, già stabilite; aggiugnendosi pegli ottenuti con Danaro, o Infusione de' Beni, da' Sudditi solamente Civili, che il valore de' Beni sia ridatto con duplicato ragguglio alla Somma almeno di Ducati *Ottomille* V. P., e di Contante in Ducati *Mille* Valuta pore di Piazza, salvi i metodi, finora corsi per i Sudditi Nobili. Deverà il Magistrato alla Effeta di relativo Proclama, di cui, approvato che sia, seguirà doverà la Pubblicazione.

1779. 22. Luglio.

I N P R E G A D I.

Il Conteggio delle Cinque per Contro, appartenente all' Inquisitorato, continui sopra ogni Feudo Prediale, cioè Rendite, e rispettivo Valore de' Fondi, essenti dichiarandosi i Deitti Giurisdizionali, secondo la pratica finora corsa. Alle Feudali Investiture preceda Notizia all' Inquisitorato medesimo, e di esso Licenza. Sia cura del Magistrato Sopra Feudi far pervenire alla stesso i riscontri delle Investiture, che, di tempo in tempo, verranno Supplite.

1780. 27. Luglio.

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi faccia eseguir' Efame, e Confronto delle Istituzioni delle Seconde Istanze Feudali, col lume, e fondamento delle Investiture, esistenti nel proprio Archivio. Dichiarando in Massima il Senato di voler' tutto affatto Abolite le arbitrariamente introdotte, e non Autorizzate dalla Pubblica Concessione.

1780. 31. Luglio.

M A G I S T R A T O S O P R A F E U D I.

Riservata la Collazione de' Titoli, procedenti dalla Sacra Religione di Malta, sia impedito ogni Suddito di ricercare, e ottenere Decorazioni, e Titoli da Principe Estero, senza precedente Pubblica, Assenso, proposto con Parte sola, e Prefa co' i Cinque Sessu del Collegio, e del Senato, previo il quale Assenso, sarà osservata all' avvenire l' Antica Costituzione di riconocere, e ammettere (convenendo) Esteri Diplomi nello Stato della Repubblica.

Qualunque Contravveniente caderà nella irremissibile Pena di Duc. *Mille*, applicabile alla Cassa Pubblica, giusta le Leggi, salvo il *Quarto*, stabilito al Denunciante, che sarà tenuto segreto. E in fissata Pena quelli pure incorreranno, che nelle Pubbliche Carte, e Rogiti facessero Registrare il Nome loro con Titoli incompetenti, abusando della inficienza dei Parrochi, Notari, Cancellieri, e altre Pubbliche Persone.

A' Sudditi nati Nobili si Confermano i Metodi finora corsi; potendo gli stessi impetrare dal proprio Principe, e consegnare Titoli Speciosi, giusta la Costituzione, sempre osservata.

Di tali Concessioni Onorevoli faranno capaci tutti que' Sudditi, che a una civile Condizione acco ppia-

no un decoroso stato di fortune, colla Obblazione, o de' Beni di loro libera ragione, per il valore di Ducati *Oro Mille V. P.*, per rimanere Feudale, Pubblica Patrimonio, con Patto, e Provvidenza per loro, e Discendenti Maschi, o di Contante in Somma di Ducati *Mille V. P.*

Salvo ogni Titolo Riconosciuto finora, e Approvato, Concede *Pavia* il Senato a chi non avesse chiesta la Legale Conferma, e Ammissione de' Titoli, Conseguiti innanzi il Decreto 1777. 27. Novembre, prodotti però che siano al Magistrato Sopra Feudi, nel termine sottodescritto; siano ricevuti, e Ammessi senz' Aggravio loro: oltre quindi il Lievo della Pena, comminata a Trasgressori, esclusi tutto affatto saranno gli altri di Data posteriore al presente Proclama, impetrati senza previo Sovrano Assenso.

Per la Presentazione dei non Riconosciuti, e Approvati Diplomi, dal giorno della Pubblicazione del presente Proclama, sia fissato ai Sudditi della Dominante il periodo di Mesi *Due*, di *Svi* a quelli della Terra Ferma, e di *Un' Anno* agli Oltre-Marini; spiro il quale rispettivo termine nessun prodotto Diploma averà più luogo all' Ammissione. — 214

1780. 5. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Decreto Approvativo il suddetto Proclama. — 225

1780. 23. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Approva il Senato le Disposizioni del Magistrato

Sopra Feudi per il nuovo Registro de' Vicari, Esistenti nelle Giurisdizioni, che, per essere Ammessi a fissato Esercizio, debbono avere la Condizione di pensata Capacità, comprovata, o per Diploma di Laurea Dottorale, conseguita nella Università di Padova, o per Attestato del Collegio de' Giuristi di quella Città, nel cui Distretto fossero Destinati alla Incumbenza; o per Approvazione del Rappresentante Capo di Provincia, colla sua Corte, previo un sostenuto Esame, che lo qualifichi idoneo a sostenere l' Impiego. — 226

1780. 6. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Licenziato il prodotto Memoriale per Acquisto, indipendentemente dall' Incanti, de' Beni Feudali, ora Devoluti a Pubblica Disposizione, ferma la ritratta Offerta, prosegue il Magistrato Sopra Feudi gli Sperimenti dell' Incanto, onde promuovere il Pubblico maggior Vantaggio. — 226

1780. 6. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Adotta il Senato la Terminazione 1779. 26. Gennaio del Magistrato Sopra Feudi, perchè i Metodi, e le Discipline, nella stessa disposte, siano eseguite, quella particolarmente della ferma Destinazione di uno de' Componenti il Magistrato medesimo, onde preseda alla Revisione de' Titoli Feudali, e alla Correzione degli Abusi, peravventura invalsi nella Materia. — 227

IL

GIURISDIZIONI, E BENI.

1328. 2. Ottobre.

IN MAGGIOR CONSIGLIO,



penda dal Senato, e dal Consiglio di XL Criminale la Concessione de' Feudi, od Altro, attinente a questa Prerogativa. ————— Pag. 1

1506. 5. Giugno.

IN PREGADI.

I Beni di Pubblica Appartenenza, non s'intendano soggetti a certa Costituzione della Patria del Friuli sotto la Rubrica de' *Agnati*, e *Vicini*. Siano però rinvocate tutte le Esecuzioni, peravventura fatte contro la presente Pubblica Disposizione. ————— 13

1519. 15. Marzo.

IN PREGADI.

Vi concorrano i Pubblici Assenti, per distrarre Beni, e Azioni Feudali. ————— 14

1530. 17. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Non siano Vendute Giurisdizioni Civili, o Criminali, fennon con Parte Posita, e Presa cull *Tre Quarti* di questo Consiglio. ————— 14

1557. 12. Dicembre.

IN PREGADI.

Nessun Rettore di Focci, o Magistrato Interno disponga de' Pubblici Beni senza l'Autorità del Senato. ————— 20

1557. 28. Dicembre.

IN PREGADI.

Dichiara il Senato non impedire le Investiture, e

Livellazioni di Metodo; ma solamente vietare le Nuove, e che dipendenti fossero da Vendita de' Pubblici Beni. ————— 20

1563. 29. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

I Decreti di questo Consiglio 1495. e 1506. non siano interpretabili a favore degli Usurpatori de' Beni Feudali. ————— 21

1565. 20. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Nessun Feudatario dia Ricetto a' Sudditi Sentenziati con Pena di Bando. ————— 23

1566. 19. Settembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Nonostante il Decreto 20. Agosto dell' Anno decorso, i Feudatari della Patria del Friuli siano preservati nell' Antica Consuetudine di Assicurare Banditi, *per puro sentenzia*, in essa Patria. Con Riserva però: Che un Reo non possa essere Assicurato in più di un Luogo, nè per più di una volta: Che un Feudatario non venga Assicurato da un' altro: E che di ogni Assicurazione sia recata Notizia alla Cancelleria del Luogotenente (*). ————— 24

1577. 5. Febbraio.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

I Casi di Arcobuso nella Patria del Friuli siano Denunziati al Luogotenente. Se il Reo fosse Arrestato, possa il Giudicante devinire fino alla Sentenza *esclusivè*. Se fosse Assente, possa Proclamarlo, con Licenza però, e Autorità del Luogotenente, fatto inteso della Sentenza; onde col fondamento del Processo Giudichi, se il Caso esiga Bando da' Terre, e Luoghi, e Confiscazione de' Beni. ————— 33

1578. 9. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Notificazione de' Feudi, Beni, e Caselli della Patria del Friuli, onde que' Feudatari prendano poi le rispettive loro Investiture. ————— 35

1579.

(*) *Suspefo* con posteriore Decreto del Consiglio di Dieci, e Zonta 1581. 20. Marzo. Veda Articolo IV. ————— Pag. 39

F E U D A L I.

XV

1579. 23. Luglio.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

L'Ufficio dell'Avvogara di Comune, e gli altri Interni Magistrati indirizzino le loro Lettere al Luogotenente, e Successori. Sia così pur' Eseguito da ogni Giustificante; e siega Registro in quella Cancellaria, a memoria de' Successori. — 36

1586. 13. Dicembre.

IN P R E G A D I.

Articolo IV. Ne' Feudi Giurisdizionali, non risultando dalle Antiche Investiture la Quantità, o Qualità de' Beni, siano Descritti, e Infeudati tutti quelli, che possiede il Feudatario in quella Giurisdizione; e in qualunque Caso di feude, sia praticato l'Ordine, Stabilito per i Feudi Semplici.

Provando però il Feudatario Possesso de' Beni Allodiali, e Liberi in essa Giurisdizione, siano questi cancellati da' Pubblici Libri, nè quali essi Beni fossero Descritti. Lo stesso Ordine sia osservato dalli Rettori in que' Feudi Giurisdizionali, de' quali, dopo la sopraddetta Infeudazione, fosse loro dato Ordine di continuar' a Investire.

Articolo V. La Rinnoiativa, e Conferma delle Investiture potrà, dentro il termine di *Quattro* Mesi, Ottenerli, purchè, in questo tempo, abbiano Confessato al Collegio la Colpa, e Implorata *Penis*, se siano Feudi Giurisdizionali: se saranno Semplici, alli Rettori col mezzo stesso, e nel predetto periodo di tempo; trascorso il quale, sarà ognuno Decaduto da ogni ragione del Feudo.

Articolo VI. Nulle saranno le Alienazioni senza il Consenso della Signoria, nonnostante lungo concorso di tempo.

Alcun' Alienazione però, fatta da' Consorti de' Feudi, o Agnati, chiamati dalle Investiture, se sarà Denunziata, e giustificata, nel termine di *Sei* Mesi dopo seguita, ovvero Alienazioni, fatte in passato, Denunziate che fossero in termine di *Quattro* Mesi, dopo la Pubblicazione della presente Parte, saranno Perdonate, e verranno Investiti di essi Beni Feudali Alienati, secondo la forma delle Antiche loro Investiture.

Se dopo detto tempo non seguisse tale Comparza, e Confessione, scuoprendosi la Vendita, o per altra maniera Denunzia, o per Inquisizione, essi Feudi Alienati si Devolveranno in Pubblico, nel solito Premio al Denunziante, e colla consueta Parte al Magistrato Esecutore.

Articolo VII. I Censi Feudali, appoggiati a' In-

vestiture, siano, ogni Anno, pagati a' Ministri, o a' deputati. Decaduti che fossero in Debito di *Tre* Anzate, non possano riceverli i pagamenti, senza il Permesso della Signoria, o de' Rettori, secondo la Qualità del Feudo; o siano ricevuti con riserva delle Pubbliche Ragioni, nel caso di prefezazione, che il Feudatario fosse incorso in Pena di Caducità — 42

1587. 29. Maggio.

IN P R E G A D I.

Sia Confermata, ed Eseguita la Parte del Senato addì 13. Dicembre ultimo decorso, colla dichiarazione all'Articolo IV.

Che le Antiche Investiture, notando ad evidenza i Beni Feudali, e quelli dal Feudatario Alienati, possano gli Agnati Denunziarli, per essere Investiti de' medesimi.

Lo stesso s'intenda, se non vi fosse evidenza, ma per Antiche Scritture, o Pubblici Documenti risultasse, che fossero Feudali.

Dalle Antiche Investiture, ciò non apparendo, siano Descritti tutt' i Beni, posseduti dal Feudatario in quella sua Giurisdizione; presumere dovendosi, che tutti siano Feudali: riservata però azione ad esso di provare nella Giurisdizione un Possessorio di Beni Allodiali, e Liberi. E all'Articolo VI.

Che le ragioni de' *Saddici* nel Friuli, anteriori all' Anno 1420, siano preservate senza pregiudizio della Signoria. Vengano però Confermate, *Jure Feodi*, le Antiche Investiture de' Possessori avanti l' Anno suddetto. Ma se da queste Investiture non appariscano, in tale circostanza, i legittimi Successori a' Feudi, siano Reinvestiti, salvo ogni Pubblico riguardo nel caso, che in alcun tempo le medesime si rendessero manifeste, ed evidenti. — 45

1599. 18. Settembre.

IN P R E G A D I.

Senza il fondamento di Elezione, Approvata da' Consigli, ovvero dal Collegio dei Dieci Savi del Senato, nessuno potrà ottenere, nè Eseguire Suffragi di sort'alcuna. — 58

1611. 19. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Nei soli Casi di Scricco di Arcobuso nelle Giurisdizioni della Patria siano spediti Ministri da Udine, per la formazione del rispettivo Processo. Vengano questi pagati dal Comune, ove sarà accaduto il Delitto,

lito, sopra Beni però del Delinquente, contro i quali esso Comune avrà regresso, per la sua giusta reintegrazione. ————— 61

1616. 1. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

I Feudatari con Giurisdizione, obbligati a Servizio Personale, debbono essere permanenti nello Stato, nè mai occuparsi con chi porta l'Armi contro la Repubblica. Trasgredendo, siano Puniti colla Pena di Bando, e Confiscazione de' Beni. ————— 65

1615. 11. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Tutte le Giurisdizioni sono Feudali, provenienti essendo dal solo Alto Dominio della Repubblica. Non possono essere Possedute, per propria ragione, da Università, o privata Persona, ma solo in via di Vero, e Reale Feudo. ————— 71

1625. 27. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

I Rettori da Terra, e da Mare non Concedano ad alcuno Terreni di Pubblica ragione. I Rappresentanti dell'Istria, siano però mantenuti nella solita facoltà di applicare di que' Terreni, per Coltivazione della Provincia. ————— 77

1625. 23. *Gennaio.*

I N P R E G A D I.

Contumaci alle Denunzie, e ad Investirsi delle Giurisdizioni, e altri Feudi, possano venire Sospesi dall'Esercizio delle medesime, ed essere dichiarate, Decadute in Signoria. I mancanti de' Titoli, ma conosciuti Possessori continuati avanti l'Dritto della Repubblica sulle Città della Terra Ferma, e i Possessori di Cent' Anni non soffrano molestia alcuna, e ottengano le debite Investiture. Ognaltro, mancante di tali Titoli, s'intenda Ultrapatore, e si Devolvano i Beni al Pubblico. ————— 79

1636. 12. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

I Feudatari della Terra Ferma siano Citati al Magistrato Sopra Feudi, per provare la legittimità della

loro Giurisdizione per le Seconde Istanze in Appellazione. ————— 95

1637. 25. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Rilevi l'Magistrato Sopra Feudi, se vi siano Giudicenti, che abbiano eretti Tribunali fuori delle loro Giurisdizioni senza del Pubblico Assenso. — 97

1639. 18. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

I Rettori di Fuori di *Quattro* in *Quattro* Mesi rimettano alla Casa della Pietà, Convertite, e Accademia de' Nobili l'intera Porzione de' Soldi *Due* per *Lira*, dipendenti da' Condanne, Contrabbandi, e Confiscazioni. Trasgredendo, incorrano nelle Pene, comminate da' Leggi anteriori. Sia il presente Decreto Eseguito da' Riformatori, e Aggiunti allo Studio di Padova. ————— 98

1640. 3. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

I Feudatari con Giurisdizione, Esercenti le Seconde Istanze in Appellazione, producano il loro Titolo, che conosciuto legittimo, rimarrà ad essi l'obbligo di ricevere dal Magistrato Sopra Feudi la Investitura. ————— 99

1641. 12. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Tutt' i Rappresentanti di Fuori, Giudicenti, e altri, che fanno Condanne, Commettano indifferente-mente la Riscossione de' Soldi *Due* per *Lira*, per rimetterli secondo la Prefcrizione dell' anteriore Decreto 18. Febbraio 1639. ————— 101

1642. 11. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Sovranamente a ciascun Pubblico Rappresentante sia Rimessa la Esecuzione del Decreto 12. Dicembre dell' Anno passato, nel proposito de' Soldi *Due* per *Lira* Sopra Condanne. ————— 102

1643. 3. Agosto.

I N P R E G A D I.

I Feudatari, non obbligati in tempo di Guerra, fuggiacciano a Tassa, in proporzione del Feudo, e de' Beni ————— 103

1643. 1. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Da' Rettori, ov' esistono Camere Fiscali, sia trasmesso l' intero Stato dello Scofo di Reggimento in Reggimento, dipendente dalli Soldi Due per Lira, applicati come negli Anteriori Decreti 1639. 1641. 1642. Innanvenite ciò venga Eseguito di Anno in Anno ————— 104

1647. 8. Giugno.

I N P R E G A D I.

I Giudicenti, contomati a ricevere la Investitura, e assoggettarsi alla Tassa, a termine di un Mese, siano Suspendi dall' Esercizio della Giurisdizione: nessuno sia eccettuato dagli Obblighi suddetti. — 109

1647. 12. Settembre.

I N P R E G A D I.

Possa ognuno Acquistare Giurisdizioni, Contee, e altri maggiori Gradi, anche Fondi, e Villaggi, e qualche Annuua Rendita delle Camere Fiscali, per Linza Mascolina, cogli Obblighi relativi alle Leggi Feudali. Da questi Contratti s' intendano esclusi Vicariati, e Beni, posti ai Confini dello Stato. ————— 110

1647. 19. Settembre.

DEPUTATI ALLA PROVVISOR DEL DANARO.

Relativo Proclama pegli Acquisti, contemplati dal Decreto suddetto 1647. ————— 111

1650. 26. Novembre.

I N P R E G A D I.

Approva il Senato l' Eseguite Vendite, già Comandate, di alcune Giurisdizioni. ————— 116

1651. 7. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Beni, uniti a' Giurisdizioni, debbano considerarsi a una medesima Condizione, e Devolvere si debbano in Pubblico, dopo Effinte le Lince Beneficite. ————— 118

1656. 15. Marzo.

I N P R E G A D I.

Inerentemente agli antecedenti Decreti, a' Consiglieri, Magistrati, Rappresentanti da Terra, e da Mare, Giudicenti, e altri Autorizzati a far Condanne Pecuniarie, viene Commessa la Eseecuzione puntuale de' Decreti medesimi, di far Riscuotere sopra tutte le Condanne i Soldi Due per Lira, applicati allo Spedale della Pietà, Casa delle Convertite, e Accademia de' Nobili, nel tempo, e coi metodi prescritti dagli antecedenti, indicati Decreti. E questo Danaro non possa essere disposto nemmeno per Publica Occorrenza.

Di siffata Deliberazione i Rettori Capitoli di Provincia facciano intesi gli altri loro sottoposti, Giudicenti, e altri, che ad essi appartengono. E devesgano frattanto i Rettori suddetti alla Revisione, e Inquisizione dall' Anno 1641. fino al presente, per poi, col loro Giurate Lettere, recare le Notizie al Senato. 122

1656. 26. Agosto.

I N P R E G A D I.

Tutt' i giacenti Feudi Giurisdizionali siano Venduti, con Titolo di Feudo, al Pubblico Incanto. 124

1658. 16. Novembre.

I N P R E G A D I.

Di tutt' i Beni Usurpati, quali, e quanti fossero, senza eccezione alcuna, Scoperti, o Denunciati ovunque, che siano, gli Usurpatori Pagheranno Soldi Due per Lira Sopra la totalità di essi Beni allo Spedale della Pietà, senza punto derogare alla Parte, spettante al Delatore, o Ministri.

Al Caso, siano corrisposti coi metodi stessi voluti pegli altri delle Condanne, Contrabbandi, e Confiscazioni. ————— 124

1661. 4. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

Esita al Magistrato Sopra Feudi un Libro, rilevante, a Città per Città, il Numero de' Feudi Giurisdizionali, co' i Nomini de' Possessori. — 130

1664. 2. *Ottobre.*

I N P R E G A D I.

Ducato a Udine, che accompagna le Deliberazioni del Senato nella Materia de' Soldi *Due per Lira*, sopra Condanne, applicati ad alcuni Luoghi Più della Dominante. Resta però Commisionato il Luogotenente di significar esse Deliberazioni a tutt' i Giudicenti di quella Patria: anche aggiugnendo loro, che, nel Caso di trasgressione, faranno altrettanto a Pagare del proprio. — 135

1665. 24. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

A termine di due Mesi segue Notificazione degli Acquisti de' Beni con Censi Feudali, seguiti nella Patria del Friuli; e a termine di due altri Mesi venga supplied al *Londonio*. — 136

1668. 30. *Luglio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

I Rettori Capi di Provincia Commettano risolutamente a chi spetta di procedere nella formazione de' Processi Criminali colla possibile brevità, albandando qualunque superflua interrogazione, praticando Esami sopra i soli necessari Testimoni. Accadendo prendere alcuna Depositione de' Testimoni *ex Officio*, per dilucidazione de' Casi importanti, sia praticata sulle sole Persone, il Detto delle quali sarà assolutamente necessario; con Pena a Trasgressori, riservata all' Arbitrio de' Capi del Consiglio di Dieci. Sia Registrata la presente Deliberazione nelle rispettive Cancellerie, e sia Intimata, a chi appartiene. — 139

1670. 16. *Maggio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Nelle Sentenze, Pronunziate da Rettori da Terra, e da Mare, e da' Giudicenti non venga usata altra Parola, che quella di *Affluazione*, o *Condanna*;

non possano Applicare Pena alcuna a beneficio di particolari Persone. Contravvenendosi, rimarranno gli Atti, e rispettive Sentenze nulle, e di nessun valore. Essi Rettori, e Giudicenti convinti che siano, incorreranno nelle Pene, stabilite contro gl' Intocatori di Cassa. — 141

1680. 13. *Agosto.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Approvata viene la Terminazione del Luogotenente della Patria, nel proposito della Elazione degli Aggiunti, e Imposizioni sopra Condanne, di che vanno Debitori di troppo quei Feodatarj Giudicenti. Viene parimente Approvata la Revisione, che comincerà dall' Anno 1677, e dovrà procedere fino in Corrente. I Trasgressori, al caso, rimarranno all' Arbitrio de' Capi del Consiglio di Dieci, per soggiacere alla Pena, che sarà conveniente alla Colpa. — 150

1680. 11. *Settembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

I Rettori della Terra Ferma, accadendo nella loro Giurisdizione Casi di Omicidio, abbiano Obligo, a termine di Giorni *Oro*, di parteciparlo al Tribunale de' Capi, con ogni circostanza, risultante dal Processo, finalora formato. — 150

1680. 16. *Settembre.*L U O G O T E N E N T E G E N E R A L E D E L L A P A T R I A
D E L F R I U L I.

Articolo V. I Giudicenti facciano istituire nelle loro Cancellerie un Libro Cartato, Alfabetto, coll' Impronta di S. Marco in Rosso, a Carta per Carta, sopra cui faranno Descrivere, di volta in volta, le Denunzie, e Querrelle, che loro pervenissero, e Condanne, tenute al Pagamento delle Pubbliche Imposizioni.

Articolo VI. Nessun Giudicante permetterà la demissione dell' Impiego del proprio Cancelliere, se prima non segua Consuegna dell' Ufficio al Successore, tutto per Inventario, compreso sempre il Comandato Libro delle Denunzie, e Condanne. Mancando alcuna Scrittura, od altro, quegli, da cui proviene la mancanza, venga Arrestato, e sia Denunziato al Reggimento, da cui sarà proceduto relativamente alla Colpa.

Articolo VII. Si altera ogni Giudicante dall' abuso, vietato dalle Leggi, e riprovato, di Segnare Condanne di Cere, Oglio, od altro con applicazione agli Offesi, senza spiegarne la Somma, che anzi dovrà essere firmata.

sempre espressa tanto per quelle, quanto per il Livello delle Pene, onde col Computo sulla Costanza, si rilevi l' Debito degli Aggiunti.

Articolo VIII. Tut' i Giudicanti suddetti, seguendo la Locazione della Sei Dazi delle medesime Impozizioni, somministreranno alli Dènzari tutte le istruzioni, che ricercassero; al che mancando, e continuando inobbedienti, così a questo Articolo, come a ognaltro della presente Terminazione, caderanno nelle Pubbliche Censure le più proporzionate alla loro trasgressione, e riservare all' Autorevole Arbitrio de' Capi del Consiglio di Dieci.

Sia Stampata, e trasmessa a tutte le Giurisdizioni, ove dovrà essere Registrata, e tenuta Affissa nelle rispettive Cancellarie. — 151

1680. 15. Novembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

A dichiarazione del Decreto 11. Settembre ultimo decesso, semprecchè da Rettori venga Riferito alcun' Omicidio, i Capi porteranno a questo Consiglio quei soli Casi, che meritassero Autorità maggiore della Ordinaria de' Reggimenti; negli altri Casi, possono essi rilasciare quegli Ordini, che crederanno opportuni. — 155

1684. 10. febbrajo.

IN P R E G A D I.

Si prestino i Feodatarsi alla Notificazione de' loro Beni, e Investiture, e al Pagamento de' Censi. 158

1687. 22. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

I Casi di Omicidio, rappresentati da' Giudicanti, non li siano Rimessi, se non con Deliberazione del Consiglio di Dieci, Prefa colle solite Forme, e Strettezze. — 159

1688. 9. febbrajo.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Possano essere Annotate al Luogotenente di Udine Appellazioni delle Condanne Pecuniarie, fatte da' Giudicanti della Patria del Friuli, dagli Aggravati, senza Obbligo di preventivo Deposito. — 160

1690. 13. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Qualifissa Giudicante, nel termine di Giorni Otto, partecipi alla Pubblica Rappresentanza, cui è soggetto, i Casi di Omicidio, che accadessero nel Distretto della di lui Giurisdizione. Venga Eseguito il Decreto 1680. 11. Settembre, a quello proposito; e sia Comminata a' Giudicanti la Pena della perdita della Giurisdizione, oltre quelle riservate all' Autorità del Consiglio di Dieci, mancando a quanto viene loro imposto per il presente Decreto. — 160

1691. 27. Aprile.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Le Giurisdizioni di Belgrado, e Castelno siano contemplate negli Obblighi, imposti a' Giudicanti dal Decreto 1690. 11. Agosto. — 161

1692. 6. febbrajo.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Nessun Giudicante conceda a chissia, per qualunque Caso, e tempo, Licenze di Armi da Fuoco. Trasgredendo, durante la di lui Vita, perderà la Giurisdizione, che sarà sostenuta da' Capi, *pro sempre*, del Consiglio di Dieci. — 162

1697. 10. Maggio.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Il Contado di Mel sia compreso negli Obblighi, imposti a' Giudicanti dal Decreto 1690. 11. Agosto. — 166

1721. 29. Aprile.

CAMERLENGO ALLA CASSA DEL CONSIGLIO DI DIECI.

Ordini, e Regole, appoggiate a' Decreti del Consiglio di Dieci, e Terminazioni de' Camerlengi, Revisori, e Soprintendenti alla Cassa del medesimo, comprensive il buon Governo Criminale, o Mistò, per retta Distributiva della Giustizia, e per soddisfazione delle Pubbliche, e Private Impozizioni. — 178

1734. 4. *Febbraio.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Nella Giurisdizione ammetta Cancelliere nella sua Giurisdizione, che precedentemente non fu stato Provento, non abbia ricevuto il Libro Bollato, e non abbia prestata valida Pieggeria, a cautela de' Pagamenti, dovuti alla Cassa del Consiglio di Dieci 191

1734. 4. *Febbraio.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Ducale relativa al Decreto suddetto, perchè il Luogotenente, e Successori facciano Eseguire in conformità 192

1735. 27. *Settembre.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Delegazione al Luogotenente di Caso di Omicidjo, seguito nella Giurisdizione di Polcenigo, con Ordine allo stesso di Notificare, e far' Eseguire il Decreto 1734. 4. Febbrajo, nel proposito de' Cancellieri de' Giudicanti 192

1736. 24. *Marzo.*

IN PREGADI.

Riferica il Magistrato Sopra Feudi di alcune Giurisdizioni, e Giudicanti nel Friuli, quali siano le rispettive Contribuzioni, e a qual' uso siano esse destinate, 193

1736. 12. *Gennaio.*

IN PREGADI.

Senza Privato Aggravio, siegua la Rinnovazione degli Anagrafi, Perticazioni, e Disegni de' Feudi della Terra Ferma, eccettuati i Feudi Nuovi, — 193

1747. 11. *Marzo.*

IN PREGADI.

I Possessori de' Feudi Giurisdizionali ottengano sempre, e godano il Titolo di Nobili, colle dipendenti Prerogative. 199

1751. 23. *Aprile.*

IN PREGADI.

Le Giurisdizioni Laicali del Soppresso Patriarcato di Aquileia, la cui Estinzione seguirà al caso della mancanza del Cardinale Patriarca, e quelle dei due Capitoli pure di Aquileia, e di Udine, nell' Atto della loro Estinzione, s' intendano fatte di Dritto, e Pubblica Disposizione. 209

1756. 18. *Maggio.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Il Luogotenente estenda Proclama, comprensivo i Provvedimenti, contemplati nel Decreto del Consiglio di Dieci, e Zonta 1777. 5. Febbrajo, (*) lo diffonda in quelle Giurisdizioni, loro ingiungendo la Eseecuzione sotto quelle Comminatorie, che faranno da lui credute opportune. 203

1756. 27. *Maggio.*LUOGOTENENTE GENERALE DELLA PATRIA
DEL FRIULI.

Qualunque Giudicante, subordinato a quella Luogotenenza, od altra Persona, per esso destinata ad Amministrare Giustizia nelle Cause Criminali, osservi fedelmente, nelle Parti non derogate, il Decreto 1777. 5. Febbrajo, Notificando ad esso Luogotenente i Casi, che seguissero nel Decretato tempo, e astenendosi dalla stessa ne' Processi, con Assistenza formati, di Atto alcuno contrariante, in qualunque modo, o tempo, il Decreto suddetto.

Per le Chiamate di alcun Reo assente sia Ricercata Licenza al Reggimento, per effettuare ciò col Nome, e Autorità del medesimo.

Trafgredendo a tutt'ocoid, incoera qualsiasi de' Giudicanti nella Pena di Ducati Cento, applicati alla Cassa del Consiglio di Dieci, e più gravi ad Arbitrio della Giustizia. 203

1756. 21. *Dicemb.e.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Le Appellazioni delle Terze Istanze Civili, e Criminali, dipendenti dalla Giurisdizione di Prata, passino al Luogotenente della Patria, e successivamente al Foro della Dominante, ov' esse spettassero. 206

1763.

(*) Consiglio di Dieci, e Zonta, 1777. 5. Febbrajo.

1763. 29. Dicembre.

I N P R E G A D I.

La Comunità di S. Vito Elegga il suo Capitano del Corpo de' suoi Concittadini, coll' Approvazione del Luogotenente di Udine, e questo Capitano, unito agli Affari, Efereci la Giudicatura di Prima Istanza, a tenore dell'Antico suo Privilegio, falve le Appellazioni al Luogotenente suddetto, colle altre Volute dalle Pubbliche Leggi: preservato parimente rimanendo il Capitolo, che farà Eletto, in quelle utilità, finora corrisposte a tale Carico.

La Comunità pure di S. Daniele Elegga il suo Capitano del Corpo de' suoi Cittadini, coll' Approvazione del Luogotenente, e nei Detti, e Prerogative sia in parità col Capitano di Gemona; falve, in ogni caso, le Appellazioni, come dispongono le Pubbliche Leggi.

Entrambi queste Comunità affianta essendosi la Esazione delle rispettive Rendite, e Censi Feudali, senza Pubblico Aggravio, del Riscotto rispettivo renderanno perciò Costo al Luogotenente, finchè il Senato in altro modo disponga.

La Giurisdizione Superiore di dette Comunità, e l'altra intera delle tre Ville Percoto, Pavia, e Trivignan resta demandata alla Carica del Luogotenente, che Soprintenderà alla Esazione delle Rendite di esse tre Ville. ————— 208

1764. 3. Marzo.

I N P R E G A D I.

Nella circoscrizione della Vendita delle Rendite,

Livelli, Censi, e altri Detti, esistenti nelle Comunità di S. Vito, S. Daniele, e Ville annesse, già goduti dagli essenti Patriarchi di Aquileja, una parte di detti Beni, e Stabili possa esser' tratta in Corpo separato, aggiunto alla medesima qualche titolo di semplice Ococe, senza però alcuna Giurisdizione. ————— 210

1770. 22. Settembre.

I N P R E G A D I.

I Giuratronanti, e Successori ne' Feudi vengano preservati nei loro Detti Feudali. ————— 215

1776. 21. Marzo.

I N P R E G A D I.

Le Giurisdizioni Feudali siano Cocondote, o Vendute senz' Esercizio nel Criminale, e col Parto, che qualsiasi Concessione, o Vendita de' Feudi, o Giurisdizione, con titolo, o senza, siegua a favore della Linea Mascolina dell' Acquirente, riservato però a' Feudi Resti l'annesso Prelio, cogli speciosi suoi Titoli. ————— 219

1779. 22. Luglio.

I N P R E G A D I.

Il Conteggio delle Cinque per Censo, appartenente all' Inquisitorato, continui sopra ogni Feudo Prediale, cioè Rendite, e rispettivo valore de' Fondi; essenti dichiarandosi i Detti Giurisdizionali, secondo la pratica finora corsa. ————— 223

III

TITOLI ONORIFICI.

1328. 2. Ottobre.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.



Sudditi possano conseguire, e godere Pre-rogative, od Altro per Autorità del Senato, unito al Consiglio di XL. — Pag. 1

1645. 31. Ottobre.

IN PREGADI.

Gli Affitti di Corte della Città di Udine, e Patria del Friuli, con tutte le Pubbliche Ragioni, a' modesti unite, e colla spettante Porzione di *Laudemio*, verificandusi la loro Vendita, siano eretti in Contea Nobile, a Titolo di Feudo, per Linea Mascolina di Legittimo Matrimonio, in perpetuo. — 106

1647. 12. Settembre.

IN PREGADI.

Possano seguire Acquisti di Titoli Speciosi, e possano essere ridotti in Contea, o altro maggior Grado, e Ornamento Fondi, e Villaggi. Siano però esclusi da questi Contratti Beni contenuti ne' Vicariati, e gli altri posti ai Confini dello Stato. Siffatte Onorificenze continueranno nelle Linee Mascoline, colle Condizioni, espresse dalle Leggi Feudali. — 110

1647. 19. Settembre.

DEPUTATI SOPRA LA PROVVISONE DEL DANARO.

Proclama relativo al Decreto suddetto. — 111

1653. 30. Aprile.

IN PREGADI.

La Parte, per Collazione del Titolo di Conte, o Cavaliere, sia Posta, e Presa colla *Quattro Quinti* del Collegio, e del Senato. La Obbedienza alla presente Deliberazione sia Commessa all'Avvogata di Comune. — 119

1661. 23. Aprile.

IN PREGADI.

Nessun Feudatario si arroghi 'l Titolo di Conte negli Atti Giurisdizionali, se legalmente nol goda. Al Caso, siano puniti i Colpevoli, colle forme solite del Magistrato Sopra Feudi. — 117

1674. 16. Giugno.

IN PREGADI.

A termine di due Mesi, Notifichi ognuno i fondamenti, co' quali professasse Titolo di Conte, o Marchese; passato questo tempo, sia recata Notizia al Collegio. I Titolati dal Senato godano sempre la precedenza, a confronto de' Titolati da' Principi Esteri. Ogni Suddito, che all'avvenire conseguisse alcuno di siffatte Onorificenze da Principe Straniero, non potrà godere l'effetto, se prima non siano prodotte, Approvate dal Magistrato Sopra Feudi, e Licenziate con quelle Preferenzioni, che convenissero. — 145

1705. 20. Febbraio.

IN PREGADI.

I Titoli Onorifici, essendo Grado di distinzione, Conceduto a' Soggetti qualificati, siano conferiti, previa le Informazioni dalle Leggi Preferite, e colle Sertettezze, Volute dalli Decreti al proposito. — 168

1728. 20. Gennaio.

IN PREGADI.

Chi non è Descritto nel Libro de' Titolati, esistente nel Magistrato Sopra Feudi, non si arroghi Titoli Onorifici, Conceduti soltanto a consolazione de' Sudditi Benemeriti. A togliere però gl'invalsi disordini, sia Pubblicato Proclama in conformità. — 177

1743. 7. Settembre.

IN PREGADI.

Per ottenere Titoli Onorifici in via di Grazia, la Parte sia Posta, e Presa coi *Quattro Quinti* del Collegio, e del Senato. In via di Contratto, sia Proposta col Metodo delle ordinarie Ballottazioni del Senato. Civiltà, e Beni di fortuna, sono le Condizioni, ricercate nel Supplicante. — 177

1747.

1747. 11. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

I Feudi, qualificati per Nobili nelle Investiture, e gli altri con Giurisdizione, per facoltà demandata al Magistrato Sopra Feudi, portino con seco il Titolo, e Carattere di Nobile a favore di chi farà Investito, che si suppone coperto degli idonei Requisiti. Oltre le due dette Classi non si estenderà questo Titolo. ————— 199

1759. 27. *Febbraio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

I Titoli Onorifici, per godere il loro effetto, abbiano l'Approvazione del Magistrato Sopra Feudi, ed esistano colla Registrazione. ————— 208

1777. 27. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Per Ricorrere a' Principi Esteri, onde Ottenere Titoli, e Onori, non compresi i procedenti dalla Sacra Religione di Malta, sia Impetrata, e Conseguata

la Pubblica Permissione, con Parte sola, Prefa co' i Cinque *Señi* del Collegio, e del Senato. I Titoli poi derivanti dalla Pubblica Autorità, e che si ottennero con Danaro, o Infedazione de' Beni, da' Suditi solamente Civili, il valore de' Beni doverà essere d'ora in poi ridotto, con duplicato ragguglio, alla Somma almeno di Ducati *Ottomille*, Infedandosi Beni; e Obblazionandosi Danaro Costante, Ducati *Mille*; Salvi, e Riservati tutt' i Titoli già Riconosciuti, e Approvati finora con Legale Conferma dalla Pubblica Autorità: esclusi rimanendo tutto affatto gli altri, che, senza il fissato Metodo, Ottenuti fossero in Data posteriore al presente giorno. ————— 223

1770. 31. *Luglio.*

M A G I S T R A T O S O P R A F E U D I.

Proclama relativo al suddetto Decreto, nella Materia de' Titoli Onorifici. ————— 224

1780. 5. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Decreto di Approvazione al detto Proclama. 225

DENUNZIE, DEVOLUZIONI, E VENDITE.

1451. 23. Novembre.

I N P R E G A D I.



Qni Denunziante de' Beni, Devoluti in Pubblico, goda la Quarta Parte del Bene Denunziato, e Devoluto. — Pag. 1

1451. 25. Marzo.

I N P R E G A D I.

Feudi Devoluti, o prossimi a Devolversi, passando in Persona incapace, non siano detentati privatamente, nè disposti da' Rettori, ma direttamente passino a Pubblica Dispofizione, e a Nome della Signoria siano Affittati da essi Rettori. — 4

1487. 4. Decembre.

I N P R E G A D I.

Giurisdizioni, o Beni Devoluti non si Vendano senza Decreto del Senato; Beni Feudali poi si Vendano *Jure Phœdi* colla facoltà di poterli rivendere, previo il Pubblico Assenso, e coll'Obbligo del *Laudemio*. — 10

1506. 6. Giugno.

I N P R E G A D I.

Beni Pubblici, al caso di Vendita, non foggiaciano ad Aggravio, e sia ritirata ogni Nota di contraria pratica, ch' esistere vi potesse. — 13

1530. 17. Decembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Giurisdizioni Civili, e Criminali siano Vendute con Parte Posta, e Presa colla *Tre Quarti* di quello Consiglio. — 14

1540. 22. Decembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I E Z O N T A.

Gli Acquirenti de' Pubblici Beni abbiano l'Obbligo di pagare il *Laudemio*. — 16

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Feudi, provenienti da' Confiscazioni, siano Venduti al Pubblico Incanto da' Provveditori Sopra Camere, salva l' Approvazione del Collegio, coll' Intervento dei Capì di quello Consiglio. — 18

1557. 12. Decembre.

I N P R E G A D I.

Senza l' Autorità del Senato, da' Rettori di Fuori, o Magistrati interni non sia fatta Dispofizione de' Beni di Pubblica Appartenenza. — 20

1557. 18. Decembre.

I N P R E G A D I.

Non impedisce il Senato le metodiche Investiture, e Livellazione de' Beni; ma vieta le nuove solamente, e che dipendessero da Vendita de' Pubblici Beni. — 20

1568. 21. Giugno.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Da' rispettivi Magistrati, coll' Intervento degli Avvocati Fiscali, siano Spedite le Denunce de' Beni Feudali, Usurpati, o altrimenti Disposti. Provata che sia la illegittima loro Dispofizione, ritornino al Pubblico, per essere poi Venduti, e riportino i Denunzianti l' solito, Decretato Premio. — 25

1586. 13. Decembre.

I N P R E G A D I.

Articolo XII. Non si possa far Vendite de' Feudi Devoluti in Pubblico, se non *Jure Phœdi*, salva Dediherazione, che disponesse altrimenti. — 42

1587. 4. Decembre.

I N P R E G A D I.

Beni Feudali, con Giurisdizione, provenuti, o provenienti in Pubblico, non vengano Alienati senza espressa Autorità del Senato. I Feudali Semplici siano Venduti *Jure Phœdi*, con facoltà al Compratore di rivenderli, premessa il Pubblico Assenso, e coll'Obbligo del *Laudemio*. — 48

1587. 17. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Feudi Giurisdizionali, Devoluti in Pubblico, siano Venduti con Parte del Scuto, Prefa colli *Quattro Quasi*, Ridotto che sia oltre al Numero di *Centro Cinquanta*. ————— 49

1588. 23. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

I Pubblici Beni Centrali, e Livellari siano Venduti, col mezzo degl' Incanti, dal Luogotenente. 50

1603. 19. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Al Caso di Competenza, o Quessione per Feudi, provenienti dall' Ecclesiastico, siano sempre salve le Pubbliche Ragioni. ————— 59

1630. 18. *Maggio.*

I N P R E G A D I.

I Feudi, che, di tempo in tempo, si andranno Devolvendo, siano Venduti dal Magistrato Sopra Feudi al Pubblico Incanto in questa Città. ————— 85

1634. 30. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Rilevata Smembrazione, e Vendita, contro le Leggi, di alcuni Beni Feudali della Castellata di Cividale del Friuli, con Proclama, sia Pubblicato termine Scaturario di *Due Mesi*, per la Notificazione della Colpa, e, prefandosi in tempo la dovuta Obbedienza, venga ognuno rimesso dalla Pena, e sia Reinvestito da quel Provveditore col conveniente Laudemio. Oltre il prescritto termine, ciascheduno sia decaduto s'fatto dai Beni, a' quali succeda il Denunziante, se vi farà, perchè vi abbia il Benefizio, premesse le consuete, necessarie Investiture.

I Beni Pustoci siano ridotti a' Masi di Campi *Quaranta* al più per Maso, vengano liberati da ogni Pubblico Debito, e si trovino Vassalli, che gli ricevano in Feudo, per ridarli a Cultura, con Ricognizione, conveniente alla Castellata. ————— 88

1643. 27. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Seguendo Vendite de' Beni Feudali nel Friuli, così la Patria, che la Contadinanza paghi l' Laudemio in ragione del solo *Cinque per Cento*. ————— 103

1645. 31. *Ottobre.*

I N P R E G A D I.

Siano Venduti gli Affitti di Cotte della Città di Udine, e Patria del Friuli, con tutte le Pubbliche Ragioni, dipendenti dalli medesimi. Le Proposizioni, e le Offerte, a quest' oggetto, abbiano il termine di *Due Mesi*, passato il quale seguiranno le Deliberazioni, da essere Approvate co' i *Due Terzi* del Collegio, coll' Obbligo all' Acquirente di un piccolo Anno *Cento* alla Signoria.

Coll' ordine stesso, siano disposte le Vendite delle due Castellate di Fagnana, e Tolmerzo, Capitaniati di Tricesimo, e di Gemona, tutte col proprio, separato *Laudemio*. ————— 106

1646. 29. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Nelle Pubbliche Vendite, Deliberate dal sussempio Decreto 1645, sia levata la Spesa del Fante, per l' Incanto, e del Notaro, per le Polizze, e Strumento: nel resto, come Beni Pubblici, non abbiano maggiore Aggravio. Il Feudo di Tolmerzo sia ripartito in Quattro Corpi, e venga ciascuno separatamente portato al Pubblico Incanto. Similmente così quello di Tricesimo, ripartito prima in Due Corpi. Gli altri Feudi parimente saranno Venduti sopra il Pubblico Incanto, uniti, o separati, a portata della loro qualità, e rilevanza. ————— 107

1647. 12. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Le Pubbliche Vendite de' Feudi, seguite colle Condizioni, Autorità, Titoli, e Prezzi interi, oltrechè dal Collegio Approvate, siano anche dal Senato Rafferimate, per soddisfazione degl' Interessati Acquirenti, di che anno avanzata particolare Istanza. 110

1647. 12. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Possi Ognuno Acquistare Giurisdizioni, Cotte, e altri maggiori Gradi, anche Fondi, e Villaggi, e qualche annua Rendita di alcune delle Camere Fiscali per Linea Mascolina, colle ordinarie Condizioni

ni, e Obblighi, relativi alle Leggi Feudali. Da tali Contratti siano esclusi Vicariati, e Beni, posti ai Confini dello Stato. — 110

1650. 11. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

I Conti, Venduti a titolo di Feudo, portano l'Obbligo d' Investitura, coll' aggiunto Pagamento sopra l' Acquisto, e col caso della Devoluzione in Pubblico. Delle Casaldre, e rette in Contea, e Vendute parimente a Titolo di Feudo, rilasceranno le folte Investiture agli Acquirenti. — 116

1656. 26. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

I Feudi Giurisdizionali, e Beni, rappresentati nella Scrittura del relativo Magistrato, già Devoluti in Pubblico, siano Venduti con Titolo Feudale, e colle Condizioni, e Foeme solite. — 124

1663. 27. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Siano Venduti i tre Carati, Vacanti della Terra della Modena, colla facilità dell' Esercizio della Giurisdizione, per Sostituto, e senza l' Obbligo dell' Abitazione, come fu permesso ad altra Famiglia. — 128

1682. 26. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Colla Vendita dei Carati *Tredici, e un Terzo,* s' intendano Venduti anche i rimanenti *Dieci, e Due Terzi.* — 133

1696. 17. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Gli Affitti di Corte, colle Pubbliche Azioni, e Razioni, da essi dipendenti, siano Venduti: promessi i Proclami d' Invito, possano i Concorrenti avanzare le loro Offerte, per Acquistarli, tanto come Beni Liberi, che a titolo di Feudo, quali Offerte dovranno poi essere portate al Senato, per le opportune, relative Deliberazioni. — 163

1720. 12. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Il Danaro de' Feudi Devoluti passar deve, per Pratica, e per Legge, nelle Casse Pubbliche. — 172

1728. 21. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Massima di divenire alla Vendita de' Pubblici Vicariati nel Veronese. Le prime pratiche siano tenute sopra i vicini alli Beni P. . . . — 173

1761. 31. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Estinguendosi Linee Beneficate, ne' rispettivi Feudi quelli solamente succedano, che 'anno certa Vocazione pel Patto, e Provvidenza della Prime, e più Antiche Investiture. — 178

1769. 1. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Dietro ai rappresentati Arbitri del Comune di Arba, sia Deliberato:

Che, senza permissiva Autorità del Senato, nessuno ponga mano in qualsivisia Fabbrica, inferviene a Pubblica Difesa. — 183

1780. 6. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi Eserciti le proprie sue facoltà sul Feudo Giurisdizionale, con Beni, nel Vicariato di Caprino, e sue Appartenze, conosciuto d' incontestabile Azione del Regio Fisco. Assuma esso le Pubbliche Razioni, coll' uso degli Atti, a norma di quanto viene dalle Leggi Preforitto, onde consegu la contemplata Devoluzione. — 226

1780. 6. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Deliberativamente dichiara il Senato, che la facoltà, accordata dal Decreto 11. Marzo 1625. alle Feudatarie Famiglie, non si estende peggli Acquisti de' Beni Devoluti, ed espressamente le Leggi 1770., 1777. proibiscono le Vendite, e Investiture de' Beni, senza il metodo degl' Incanti. — 227

V.

COMMENDE, E ABBAZZE.

1425. 2. Agosto.

I N P R E G A D I.



Utorizza il Senato un Privilegio dei Retori di Verona, Conceduto, l'Anno 1405. addi 23. Novembre, al Monastero Abbatiale di S. Zeno, per cui risulta, che l'Abbate, *pro tempore*, ha Dritto di conoscere, e Giudicare le Questioni, che vertissero fra Persone, soggette all'Abbatia, e questo Dritto anche comprovato viene da' Sentenze, Pronunziate a favore di esso Monastero. Eccettuati i Casi Criminali, i Dipendenti da quest' Abbatia non sono, in verun modo, Aggravati, qualunque fosse la litanza; nè suscettibili i loro Beni di Sequestro, fennon col consenso dell' Abbate, o suo Vicario. ————— Pag. 1

1590. 29. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Per Decisione degli Aggravi, professati contro la Giurisdizionale Abbatia di S. Zeno dalla Città di Verona, dalli Pregadi siano Ucite le ragioni delle Parti, e venga resa Giustizia a chi spetta. Gli Avvocati Fiscali, e Consultori, *in Jure*, però veggano prima le Scritture, onde assistenti, come faranno a questa Causa, consigliar possano, e difendere, al caso, l' Interesse Pubblico, in Contraddittorio colle Parti suddette. ————— 53

1592. 21. Maggio.

I N P R E G A D I.

I Dritti Abbatiali della Commenda di S. Zeno si estendano solamente sopra gli Stanzianti ne' Luoghi, soggetti a quella Giurisdizione, esclusi gli Abbatanti, o Cittadini di Verona. Si abolisca, e renda nulla qualunque Gravezza, posta sopra l'Acqua del

Fiume Adige. Le Appellazioni siano portate ai Retori della detta Città. Sia Soppressa l'aperta Camera Fiscale in ess' Abbatia. Sia tolta l' introduzione del Giuramento di Fedeltà, e di Obbedienza. E sia sospeso il Banco, introdotto nel Palazzo della Ragione di Verona. ————— 53

1634. 21. Giugno.

I N P R E G A D I.

I Possessori de' Beni, atinenti all'Abbatiale Commenda di Santa Maria della Vangadizza, siano obbligati nel termine di Tre Mesi prossimi, susseguenti a Proclama, che sarà Pubblicata, di aver prese le Investiture, conforme all' uso della stessa Abbatia, e col Pagamento dei soliti Dritti. I Costumaci, dopo seguite, per tre volte, intimazioni Personali, rimarranno privi del Benefizio; e gli Aggravati abbiano ricorso alla Signoria. ————— 89

1676. 5. Giugno.

I N P R E G A D I.

Senza Parte del Collegio, e del Senato, Posta, e Presa, colle Strettezze del *Quattro Quinti*, alcun Suddito non potrà d' ora in poi obbligare, o disporre Beni a' Principi Esteri, da esso goduti in questo Stato, per istituire Commende, ricevere Titoli, o fondare Giustipatronati. ————— 146

1773. 2. Settembre.

I N P R E G A D I.

Siano Sospesi i Possessi Temporali, dipendenti da' Semplici Benefizi, Commende, o Abbazie. Al caso delle rispettive Vacanze, il Magistrato de' Soprainendenti alle Decime del Clero Assuma delle medesime la Regia Amministrazione, onde poi, per Pubblica Autorità, Disporre in Opere Pie, salvo i *Carichi Naturali* delle Rendite; salvo le *Congreg* ai Parrocchi, ove sia annessa Cura di Anime, e salvo le *Pensio-*ni a vita, coperte da' Ducali di Temporale Possesso. ————— 217

VI.

FEUDI ECCLESIASTICI.

1455. 7. *Luglio.*

I N P R E G A D I.



Nono essere Venduti i Feudi, provenienti dalla Mensa Vescovile di Feltre, in siffatto caso, appartenendo alla Mensa stessa qualch' Esazione, siano osservate le Antiche Pratiche. — Pag. 3

1467. 14. *Maggio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Il Vescovo di Verona, e ognaltro Ecclesiastico di quella Diocesi, deponga qualunque pretesa di Decime dal Laico. Trasgredendo, li faranno Confiscate le Rendite de' Benefizi, e foggieranno ancora ad altre maggiori Pene. — 5

1469. *Ultimo Maggio.*

I N P R E G A D I.

I Feudi, dipendenti dal Vescovo di Verona, e già acquistati dalla Camera Fiscale della Città medesima, possano essere Venduti, Donati, o altrimenti disposti coll' obbligo però di Pagare il Dritto, competente al Vescovato stesso, e di ricevere la investitura. — 5

1551. 5. *Marzo.*

I N C O L L E G I O.

Siano Pagati i Quartelli agli Ecclesiastici della Diocesi di Treviso, conforme il solito. Chi si pretende Esente, ricorra a quel Podestà, e Capitano; continuando però nel frattempo il Pagamento. — 19

1554. 31. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Approva il Senato le suepreffe Ducali nella Materia de' Quartelli, dichiarando, che siano continuati sopra i Fondi, già soggetti a questo Aggravio. Siano le Cause sommariamente Spedite, a norma degli Statuti della Città di Treviso, e le Appellazioni, secondo la Preferenzione delle Pubbliche Leggi. — 19

1555. 2. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Il Decreto, addì 21. Dicembre 1554, nella Materia de' Quartelli, esigibili dagli Ecclesiastici della Diocesi di Treviso, dichiara, e Delibera il Senato, che venga Eseguito in ognaltro Luogo del Dominio, ov'è solito il Pagamento de' Quartelli suddetti. — 19

1565. 23. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

I Quartelli, esigibili nella Trivisana, e nel Cenedese, siano Riscossi secondo le Prelezioni dello Statuto di Treviso, dal cui Capo della Provincia, Rettori de' Castelli, Diocesi di Ceneda, e Successori sarà Eseguita la presente Deliberazione, Posta, che sia, e Presa nel Maggior Consiglio. — 21

1565. *Ultimo Giugno.*

I N P R E G A D I.

Del Decreto, addì 23. del cadente Giugno, riservata essendo al Maggior Consiglio l' Approvazione del solo Articolo, toccante gli Atti Interlocutori; però in questa sola parte il suddetto Decreto non s'intenda Preso, fennon sarà tuttavia Posto, e Preso nel medesimo Maggior Consiglio. — 22

1565. 6. *Luglio.*

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Letto, Posto, e Preso l' Articolo, riguardante gli Atti Interlocutori, dipendente dalli Decreti del Senato 23. e 30. Giugno ultimo decorso. — 22

1568. 13. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Al Pagamento delle Decime, e Quartelli foggiacciano tutt' i Luoghi, chiusi di Muro, che oltrepassino la Misura di Dieci Campi, e la Raccolta di questi consista in Vino, Formento, e altra Biada. — 25

1586. 7. *Febbraro.*

I N P R E G A D I.

Non sia introdotta Decima sopra Beni Novelli. 45

1603. 19. *Aprile*.

I N P R E G A D I.

Le Investiture de' Feudi Ecclesiastici vengano Conferite da' rispettivi Vescovi, o Prelati, salva ogni Pubblica Ragione, per le Sentenze da Pronunziarsi, al caso di Competenza, sopra Feudi di questo genere: i cui Feudatari sottostiano sempre al Giudizi de' Pubblici Rappresentanti, nonnullantochè ricevano le Investiture dall' Ecclesiastico. — 59

1620. 27. *Giugno*.

I N P R E G A D I.

Sopra Beni Ecclesiastici non sieguano Contratti senza del Pubblico Assenso. — 69

1634. 7. *Ottobre*.

I N P R E G A D I.

Le Investiture per Feudi Ecclesiastici, tutte contengano la seguente espressione: *Salva Fidelitate Repubblica Serenissima*. — 90

1646. 22. *Dicembre*.

I N P R E G A D I.

Perchè siegua la Tassa, secondo la comune Pratica, siano Notificati i Beni degli Ecclesiastici, possi in Padova, e suo Territorio. — 109

1649. 17. *Luglio*.

I N P R E G A D I.

Sian' Obbligati alla Investitura fra i Feudatari, appartenenti alla Mensa Vescovile di Verona, quelli soli, che sono entrati al Benefizio del Feudo, dopochè il presente Vescovo si trova al Governo di quella Chiesa. — 113

1649. 15. *Settembre*.

I N P R E G A D I.

Nella Collazione de' Feudi, procedenti dal Vescovato di Feltre, sian' Osservati i Metodi Canonici, dalle Leggi Prescritti. Sieguano le Investiture in Persone Suddite, qualunque volta riesca possibile il farlo. — 114

1650. 26. *Novembre*.

I N P R E G A D I.

Sia formato Catastico de' Feudi Ecclesiastici, per stabilire all' appartenente lor Tassa. — 116

1651. 7. *Marzo*.

I N P R E G A D I.

I Laici Possessori de' Feudi degli Ecclesiastici si prestino a Notificare i propri Feudi, per soggiacere alla Tassa corrispondente. — 117

1661. 7. *Ottobre*.

I N P R E G A D I.

Resti abolita ogni Concessione di Decime sopra Beni Novali. — 129

1662. 20. *Maggio*.

I N P R E G A D I.

I Possessori de' Beni, dipendenti dal Vescovato di Vicenza, soggiacciano alle Rinnovate Investiture. Quasi Rettori, qualunque volta siano richiesti, ciò Commettano, colla Pubblicità del Proclama. — 138

1694. 27. *Maggio*.

I N P R E G A D I.

Assista il Magistrato Sopra Feudi alla Esazione de' Crediti privati, ch' eccedono i Ducati 25, spettanti alle Azioni del Vescovato di Concordia. — 164

1702. 14. *Febbraio*.

I N P R E G A D I.

I Feudatari, appartenenti al Vescovo di Belluno, ricevano le Investiture da quella Casa. Mantenedosi Contumaci, siano Investite Persone Laiche, loro più prossime. E restino ferme sempre, anche con queste, le Leggi, nella Materia de' Beni Novali. — 167

1756. 12. *Agosto*.

I N P R E G A D I.

I Possessori de' Feudi, dipendenti dalla Mensa Vescovi-

scivile di Concessa fian' obbligati ricevere le Investiture. ————— 209

1762. 1. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Sia preservato il Castello, nella Villa di Arba, di Temporale Giurisdizione del Vescovato di Concessa. ————— 213

1774. 29. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

I Feudi Ecclesiastici restino soggetti alle Rinnovative nel solo caso di Morte degli ultimi Investiti, come si pratica per i Feudi Laici, e non più a ogni cambiamento di Vescovo. ————— 217

1774. 29. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Ducale relativa al suddetto Decreto, la cui Esecu-

zione viene Demandata a' Rappresentanti Capi di Provincia, ov' esistono Vescovi. ————— 217

1775. 23. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Rimangano i Feudi Ecclesiastici nella prima loro Effenza, le Investiture de' quali sono permesse da' anteriori Decreti, e dal Magistrato Sopra Feudi vengono, di tempo in tempo, Autorizzate. Nel Giuramento, che prestano gl' Investiti a' rispettivi Vescovi, espresso sempre vi sia: *Salva la Fedeltà alla Serenissima Repubblica*; con esigendo i Diritti della Territoriale Sovranità. ————— 218

1776. 21. *MARZO.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi rappresenti al Senato in quali, e quante Classi Ecclesiastiche si trovino Feudi Semplici, o con annessa Giurisdizione, e in quali tempi siano questi pervenuti nelle proprietà, in che stiano presentemente, ————— 219

VIL

PRIME, SECONDE, TERZE ISTANZE,

1436. 9. Maggio.

I N P R E G A D I.



E Istanze, portate al Luogotenente, siano rimesse all' Esame, e Giudizio delle rispettive Giurisdizioni: falve poi ad effetto le Appellazioni. — Pag. 3

1547. 22. Agosto.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Il Diritto della Prima Istanza sia preservato così al Parlamento Generale della Patria, come alla Città di Udine, supra quanto a ciascuno appartiene. — 17

1550. 24. Gennaio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

I Feudatari della Patria del Friuli siano preservati nell' Antico loro Esercizio delle Prime Istanze. 18

1613. 2. Novembre.

I N P R E G A D I.

I Giudicenti di Cividale del Friuli, di piena Giurisdizione nel Criminale Criminalissimo in Prima Istanza, possano ricevere, e siano loro portate le ricorrenti Denunzie; rispettando sempre però la Deliberazione del Consiglio di Dieci, e Zonta, 5. Febbrajo 1577., nei Casi di Arcobufo. Nonostante questo, abbia Autorità quel Provveditore di a se richiamare Denunzie, e Processi.

Abbiano la stessa Facoltà, di ricevere, cioè, effate Denunzie, anche i Giudicenti di limitata Giurisdizione; coll' obbligo però a questi di farle tenere al detto Provveditore nel tempo, e modi, prescritti dalla presente Deliberazione, e per le ragioni, come diffusamente nella medesima. — 62

1636. 25. Agosto.

I N C O L L E G I O.

D' Accordo, che siano le Parti nelle Materie Civili in Prima Istanza, possano presentarsi al Foro del Luogotenente. Discordi esse Parti, sottostan-

no al Giudizio del rispettivo Giudicente. Riservata però Autorità a' Luogotenenti di richiamare a loro quelle Cause in Prima Istanza, nelle quali rilevasse dilazioni, esorbitanze, od altri inconvenienti. — 95

1636. 30. Agosto.

I N C O L L E G I O.

Ducale Relativa alla suddetta Massima, Prefa nelle Materie Civili in Prima Istanza: con Incarico al Luogotenente di tenere possibilmente tranquillizzati sempre gli Animi delle Parti Contenziose. — 96

1636. 12. Dicembre.

I N P R E G A D I.

I Feudatari della Terra Ferma vicino al Magistrato Sopra Fendi la legittimità del loro Esercizio Giurisdizionale nelle Seconde Istanze in Appellazione. — 98

1637. 25. Giugno.

I N P R E G A D I.

Al Vescovato di Concordia sia impedito l' Esercizio delle Terze Istanze in Appellazione, come sia Prescritto dal Decreto del Consiglio di Dieci, e Zonta 20. Marzo 1581. Sia conosciuto, al tempo medesimo, il motivo dell' Esercizio de' Giudicenti nelle Seconde Istanze Civili, e Criminali, per avvenire, occorrendo, a' giuste, e necessarie Deliberazioni. — 97

1640. 3. Marzo.

I N P R E G A D I.

I Feudatari con Giurisdizione, Esercenti le Seconde Istanze in Appellazione, producano il loro Titolo, che conosciuto legittimo, rimarrà ad essi l' obbligo di ricevere le rispettive lavelature. — 99

1646. 29. Agosto.

I N P R E G A D I.

Deliberata la Vendita de' Beni Feudali, contemplati dal Decreto 31. Ottobre 1645., il Magistrato Sopra Feudi applichi a ciascheduno la sua particolare Giurisdizione, limitata però al Criminale Minore in Prima Istanza, salva l' Appellazione al Luogotenente. — 107

1647. 31. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

In Massima, le Prime Istanze nelle Ville del Friuli siano Concedute in Feudo. ————— 112

1656. 24. *Aprile.*

I N C O L L E G I O.

Comune di Mel per le Seconde, e Terze Istanze ricorra a Venezia. ————— 113

1727. 19. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

I Rettori di Verona rendano conto al Senato del titolo, con cui l'Avvocato Fiscale di quella Camera si fa Giudice in Prima Istanza ne' Vicariati del Territorio. ————— 173

1736. 24. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Ferre le pratiche della Patria del Friuli, avve-

nendo Casi di Prima Istanza; al Luogotenente sia riservata l'Appellazione, cui solo appartiene la Spedizione. ————— 193

1756. 22. *Decembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Le Terze Istanze, annesse alla Giustifazione di Prata, restino demandate al Luogotenente della Patria, così nel Civile, che nel Criminale, colle Appellazioni Devolute al Foro, competente in Venezia. 206

1780. 27. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Siano Sopresse le Seconde Istanze in tutt'i Feudi, con dichiarazione: Che, abolite per ora le introdotte arbitrariamente, e non convalidate da Pubblica Concessione, debbano poi l'altre, che risultarono, in qualunque modo, derivanti dalla Sovrana Autorità, sussistere, durante però le sole Linee Beneficite, mancando le quali seguano per esse altresì l'Abolizione medesima. ————— 223

VIII

FEUDI, E BARONIE OLTRE-MARE.

1451. 15. Maggio.

I N P R E G A D I.



Feudi Oltre-Mare, che si Devolveranno per Estinzione di Linee Beneficite, non soggiacciono a Vendita, o Traslazione col mezzo de' Rettori. Siano Affittati in Pubblico Nome, restando di essi tutto affisso la disposizione al Dominio. — Pag. 4

1583. 23. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Concessioni Feudali in Dalmazia fino della Utilità stessa, che per innanzi ritraeva il Dominio. Quegli Abitanti perciò rimarranno alla condizione stessa di prima, così in punto di Aggravio, che di Libertà. 41

1586. 13. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Articolo XIII. Rettori da Terra, e da Mare, tengano Registro nelle loro Cancellerie delle Investiture, de' Nomi de' Feudatari, e dei Beni Feudali. — 43

1621. 14. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Illegittime, e nulle siano le Investiture, e Possessi, dati da' Rappresentanti da Terra, e da Mare de' Beni Pubblici; non esclusi gli Stabili rovinosi, e i Terreni di poco conto. — 71

1625. 27. Luglio.

I N P R E G A D I.

I Rappresentanti da Terra, e da Mare non concedano ad alcuno Terreni Pubblici; derivare sempre dovendo le Investiture, premessa Supplica, dalla immediata, Sovrana Autorità del Senato. — 77

1625. 8. Novembre.

I N P R E G A D I.

Debbano i Feudatari, e Baroni nell'Isola di Corfu, Notificare i Titoli, Beni, Ragioni, e Confini loro. I Rappresentanti a quella Parte procedano per via d'Inquisizione, onde conoscere, ad evidenza possibile, l'andamento di questo Affare: — 78

1660. 18. Marzo.

I N P R E G A D I.

Rimangono Approvati i Capitoli, segnati dal Provveditor, e Capitano di Corfu, tendenti alla Disciplina de' Feudi, e Barone di quella Fortezza; sia però aggiunto all' Articolo Primo:

Che le Investiture, che debbono esistere nella Secretaria del Provveditor, e Capitano, da esso, unito al Bailo, siano conferite alli Feudatari colla Stanziata, e dal Magistrato Sopra Feudi a quelli, che tengono Domicilio in Venezia: Che, nella mancanza di una Linea, sia Sostituita, con Investitura, l'altra, tanto se abiti a Corfu, quanto a Venezia, e coll' Obbligo del Ritiro.

Cangiato il Secondo Articolo, si Stabilisca:

Che il Provveditor, e Capitano sia Giudice de' Feudatari in questa Città, e de' Beni, posti in quell' Isola: che vi assista l' Avvocato Fiscale nelle Cause, riguardanti i detti Beni per Pubblico Interesse, e ciò venga espresso nelle Sentenze, altrimenti siano di nessun valore. E le Appellazioni appartengano al Magistrato Sopra Feudi, in conformità della Pratica, e delle Leggi.

Ressi aggiunto al Terzo Articolo:

Che i nuovi Anagrafi, che saranno verificati, siano rimessi in Copia al Magistrato suespresso.

Si dichiarì al Sesto Articolo:

Che le Licenze, espresse nel medesimo, vengano Registrate in Libro a parte, e sotto di esse siano pure Annotati i Strumenti Stipulati; e detto Articolo sia Notificato ai Notari, per lame, ed Esecuzione.

Si dica finalmente al Settimo Articolo:

Che il Pagamento sia verificato, da Sant' Elena, a tutto il Reggimento di Corfu, piuttosto che al solo Provveditor, e Capitano. — 125

1660. 3. Aprile.

I N P R E G A D I.

Approvazione della Coartata, fatta con Sentenza, a quei Feudatari, per la Esazione del Ritiro de' feudi.

fraudato, quale, Rinnovandosi le Investiture, sùc-
 Eseguito, colla Ritrattazione delle Vendite, fatte
 contro le Leggi, ritornando i Beni in Pubblico. Sia-
 no tradotti i Catalfici Greci, che, uniti alle altre
 Scritture, vengano rimessi al Magistrato Sopra
 Feudi. Quindi, sotto Pena di Caducità, restino ob-
 bligati, con Proclami, i Possessori de' Beni Feudali
 Notificare i loro Titoli, e Fondi, con avvertenza,
 ch' essi Proclami non autorizzino le Trasgressioni, e
 i Pregiudizi, nè diano motivo a conseguirne. Le Com-
 pagnie siano formate colle Regole proprie, per l' ob-
 bligo de' Cavalli, e de' Fanti, che fanno le Baro-
 nie. Abbia però avvertenza di non recare soverchio
 Aggravio per i decorsi. ————— 116

1712. 24. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

I Rappresentanti Oltre-Mare, Principali, e Subor-

dinati, non dispongano de' Feudi, la Concessione de'
 quali dipende dall' Autorità del Senato. ————— 170

1736. 12. *Gennaro.*

I N P R E G A D I.

Siano rinnovati gli Anagrafi de' Beni Feudali in
 Corsù. ————— 193

1744. 27. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Oltre le solite Informazioni, quelle occorrono del
 Magistrato de' Deputati, e Aggiunti alla Provvisione
 del Danaro a chiunque Sappicasse per Beni, Decime,
 o Racili di Formento negli Stati Oltre-Mare. Le Con-
 cessioni per Contratto andranno col Metodo delle
 Ordinarie Ballottazioni del Senato. ————— 198

IX.

DOVERI FEUDALI.

1469. *Ultimo Maggio.*

IN COLLEGIO.



Feudatari, dipendenti dal Vescovo di Verona, abbian' obbligo di corrispondergli 'l solito Dritto, e di ricevere le rispettive Investiture. ————— Pag. 5

1486. 20. *Gennaro.*

IN PREGADI.

I Feudatari sian tenuti Notificare loro stessi co' propri Beni Feudali, tra suoi Confini, e presentare i fondamenti de' loro Titoli, e Prerogative. — 8

1565. 20. *Agosto.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Nessun Feudatario scorga alcun Suddito, che sia Bandito. ————— 23

1586. 13. *Dicembre.*

IN PREGADI.

Articolo III. I Feudatari debban' Notificare i loro Beni Feudali.

Articolo IX. I Feudatari abbian' Giurisdizione, o no, sempre sian, e s' intendano soggetti alla Tassa Militare.

Articolo X. Nessun Feudatario dia ricovero a' Sudditi Banditi. ————— 45

1611. 19. *Dicembre.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Nei soli Casi di Scarico d' Arcobuso, nelle Giurisdizioni della Patria, sian spediti Ministri di Udine, per la formazione del rispettivo Processo. Vengano questi pagati dal Comune, ove sarà accaduto il Delitto, sopra i Beni però del Delinquente, contro i quali averà esso Comune il regresso, per la sua giusta reintegrazione. ————— 61

1616. 1. *Giugno.*

IN PREGADI.

Sappiano i Feudatari di essere nel dovere del Personale Servizio; di restituirsì allo Stato, se si trovarono altrove; e di lasciare il Servizio di chi porta l'Armi a' danni della Repubblica. Trasgredendo, sian Puniti con Pena di Bando, e Confiscazione de' Beni. ————— 65

1624. 21. *Dicembre.*

IN PREGADI.

I Possessori de' Beni Giurisdizionali, o Vicariati, loro conceduti, come anche de' Beni, procedenti da' Confiscazioni, o altri Titoli, sian Obbligati alla Notificazione de' stessi, col Nome, e Casato loro, e de' Conforti nel Feudo. ————— 72

1626. 24. *Marzo.*

IN PREGADI.

Alcun Suddito Feudatario Giurisdizionale non possa Stanziasi in Stato Alieno per più di Quattro Mesi, previa Licenza del Magistrato Sopra Feudi, ridotto al Numero di Tre, unitamente concordi, o' per la maggior parte, se Ridotti fossero tutti Cinque. Soggiaccia alla perdita del Beneficio de' Frutti di quell' Anno, se trasgredisse, e, Contumace perseverando, decada del Feudo. ————— 80

1631. 9. *Settembre.*

IN PREGADI.

I Feudatari non ammettano Esteri in verun' Ufficio, relativo alla propria Giurisdizione, e gli rimuovano, se ve ne fossero. ————— 86

1631. 7. *Febbraio.*

IN PREGADI.

Siano vietate a' Sudditi Investiture di Terreni, od altro fuori dello Stato, senza del Pubblico Assenso, da essere ottenuto co' i *Due Terzi* del Collegio, e del Senato: in Pena a chiunque (trasgredendo) di Confiscazione di altrettanto Capitale, quanto risulasse l' Investito, e altre a Pubblico Arbitrio. — 85

1635. 18. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

Vuole il Senato verificata la Massima, antecedentemente già Prefa, di Saffragare lo Spedale della Pietà, la Casa delle Convertite, e l'Accademia de' Nobili con Soldi Due per Lira, sopra il totale de' Contrabbandi, Condanne, e Confiscazioni, che seguiranno per i Magistrati, e Uffici della Dominante, e Rettori di Fuori, e Dogado. I primi, cioè i Magistrati, ed Uffici si preferiranno alla Esecuzione, rimettendo questo Danaro a chi spetta di due in due Mesi, e a capo di ogni Quadrimestre, lo stesso Eleggano i secondi, cioè i Rettori.

Di ogni Genere pure, espressamente Spedito alla Dominante, e Dogado, Confiscato che venga, e diviso, consegneranno essi Pii Luoghi, e Accademia de' Nobili la stabilita loro Porzione, ovvero l'equivalente.

Gli Uffici de' Magistrati, i Ritornati de' Reggimenti non anderanno a Cappello, nè faranno Provatì in alcun'altro Luogo, od Ufficio, fennon esibiranno Fede al Secretario Deputato alle Voci di avere Adempito a ciò puntualmente. E sia demandata la Esecuzione ai Riformatori, e Aggiunti allo Studio di Padova. ————— 98

1641. 12. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Tut' i Consigli, Uffici, Magistrati, e Cassieri della Dominante, che Pronuziano Sentenze di Condanne, e parimente tut' i Rappresentanti di Fuori, Giudicenti, e altri facciano indifferentemente Riscuotere, nel tempo, e colle Discipline stabilite, i Soldi Due per Lira, a beneficio dello Spedale della Pietà, Casa delle Convertite, e Accademia de' Nobili, Comandati da' precedenti Decreti. Di Fuori, dovrà essere fatto il Saldo di questo Conto nella Fiscale Camera della relativa Città, cui saranno soggetti i Contribuenti. Di esso Danaro sarà fatta Menzione nel Ristratto de' Conti, solito rassegnarsi regolarmente al Senato.

Sia Stampata, aggiunta alle Commissioni de' Rettori, e Rimessa a chi spetta. ————— 101

1642. 11. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

A ciascun Pubblico Rappresentante sia Sovranamente Ricomessa la Esecuzione del suddetto Decreto 12. Decembre 1641. ————— 102

1643. 3. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

I Feodatari, non Obbligati in tempo di Guerra; siano tenuti nondimeno alla Tassa, in proporzione del loro Feodo. ————— 103

1643. 1. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

I Rettori ov' esistono Camere trasmettano l'intero Stato dello Scofo di Reggimento in Reggimento, dipendente dalli Soldi Due per Lira, applicati allo Spedale della Pietà, Convertite, e Accademia de' Nobili dal Giorno 12. Decembre 1641. e all' avvenire ciò Eleggano di Anno in Anno. In tutte le altre parti resti fermo il Decreto 12. Decembre 1641, col posteriore 11. Giugno 1642. — 104

1656. 15. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Dalli Consigli, Magistrati, Rappresentanti da Terra, e da Mare, Giudicenti, e altri sia prestata Esecuzione alli Decreti di Provvidenza per lo Spedale della Pietà, Casa delle Convertite, e Accademia de' Nobili. E di questo Danaro, nemmeno per Occorrenza Publica possa essere altrimenti Disposto. I Rettori delle Principali Città facciano intesi di ciò i Luoghi, loro sottoposti, Giudicenti, e altri, che li appartengono, onde, per ciascun Mese, Paghino per intero il proveniente Danaro, con distinta Nota alla Camera della Città Principale, da cui dipendono. ————— 122

1658. 16. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Sia Prefa: Che de' Beni, Usurpati, quali, e quanti fossero, Scoperti, o Denunziati che siano, gli Usurpatori di mala Fede, in Pena loro maggiore, Paghino Soldi Due per Lira, sopra la totalità di essi Beni, allo Spedale della Pietà, senza punto derogare alla Parte, spettante al Delatore, o Ministri. E al caso sia pure questo Danaro corrisposto al detto Spedale, co' i Metodi, Comandati in occasione di Condanne, e Contrabbandi. ————— 124

1661. 23. Aprile.

I N P R E G A D I.

Nell' Feudatario si arroghi il Titolo di Conte negli Atti Giurisdizionali, se legalmente nol goda. ————— 137

1664. 2. Ottobre.

I N P R E G A D I.

A' Giudicanti tutti della Patria del Frulliano siano significate dal Luogotenente le Deliberazioni del Senato, quante sono, nel proposito del Comandato Suffragio allo Spedale della Picca, Casa delle Convertite, e Accademia de' Nobili, ricorrendo loro di fare Sentenze, od altri Atti Penali; al che trasgredendo, faranno tenuti Pagare del proprio. ————— 135

1668. 30. Luglio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

I Rettori delle Principali Città della Terra Ferma Commettano a chi spetta di procedere nella formazione de' Processi Criminali, colla possibile maggior brevità; non introducendo Interrogazioni superflue; non praticando inutili Efami; e usando, occorrendo *ex Officio*, del Detto delle sole necessarie Persone.

Siegua Registro nelle rispettive Cancellarie, e Intimazione a chi appartiene. ————— 139

1670. 16. Maggio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Nelle Criminali Sentenze non vengano usate altre Parole, che quelle, o *Condanna*, o *Affoluzione*. Non sia permessa Applicazione di Condanna alcuna a particolari Persone. Siano rilasciati dalle Carceri gli Spediti *Pro Non* senza Spesa veruna. Contravenendosi a tutt'ocò, restino di nessun valore gli Atti seguiti, colle prefatte Sentenze; e incorrano i Delinquenti nelle Pene, stabilite dalle Leggi contro Intaccatori di Cassa.

Sia Stampata, tramessa universalmente, Affissa, e Registrata nelle rispettive Cancellarie. ————— 141

1680. 13. Agosto.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Conferma il Consiglio di Dieci la Terminazione

del Luogotenente della Patria, nel proposito degli Aggiunti, e Imposizioni sopra Condanne, de' quali vanno difettivi quei Giudicanti.

La Comandata Revisione sopra quest' Azienda sia piantata dall' Anno 1677. fino in Corrente. Venga Riformato l' Articolo VIII. di essa Terminazione, che, cioè: resti all' Arbitrio de' Capi del Consiglio di Dieci, avvistati delle trasgressioni, di divenire contro i Rei a quelle Pene, che faranno credute della Loro Giustizia. ————— 152

1680. 11. Settembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

A termine di Giorni Otto ciascun Rettore della Terra Ferma partecipi al Tribunale de' Capi i Casi di Omicidio, che accadessero nella Provincia, ad esso Raccomandata, con ogni circoslanza, risultante dal Processo, finalora formato.

Siegua Registro in cadauna delle soggette Cancellarie. ————— 152

1680. 16. Settembre.

L U O G O T E N E N T E G E N E R A L E D E L L A P A T R I A:

I Giudicanti non ammettano all' Esercizio delle loro Cancellarie, col titolo di *Coadiutore*, alcun Subalterno, sennon abbia un Superiore, fornito del Requisiti, voluti dalle Leggi.

Immediatamente facciano istituire il Prefritto Libro Ballato, sopra cui far deservere, di volta in volta, da' Cancellieri le Denunzie, e Querrelle, che provenissero.

Non permetteranno, che alcun Cancelliere dimetta l' Impiego, se prima non abbia verificata al Superiore la *Consegna* dell' Ufficio, cioè, tutto per Inventario, sempre compresi i Libri delle Denunzie, e delle Condanne. Mancando qualche Libro, Scrittura, od altro, venga Arrestato quegli, per cui proviene la mancanza, sia Denunziato alla Luogotenenza, che Procederà contro di esso colla *trahitio* sua Autorità.

Si asterranno dalla pratica, vietata dalle Leggi, e tutto affatto riprovata, delle Condanne di *Cerr*, *Ogli*, e delle *Applicazioni agli Offisi*, senza la dichiarazione delle *Misure*, o *Quantità*; onde dal Computo della Condanna rilevare si possa il Debito degli Aggiunti.

Seguendo la Locazione delle Sei Dazi delle Imposizioni, e Aggiunti, concorreranno, co' loro dipendenti Cancellieri, nella Somministrazione alli Dazieri di tutt' i Lumi, che ricercassero, e loro fossero necessari.

In qualunque caso di trasgressione, essi Giudicanti

faranno soggetti sempre all' Arbitraria Giustizia de' Capi del Consiglio di Dieci, che procederà contro de' medesimi colle più rigorose forme.

La presente Terminazione sia Stampata, resa Pubblica, e rimessa a tutte le Giurisdizioni, per rimanere, a perpetua memoria, Affissa nelle rispettive Cancellerie. ————— 151

1680. 15. Novembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Semprechè da' Rettori venga rappresentato alcun Omicidio, i Capi del Tribunale porteranno al Consiglio quei soli Casi, che meritassero Autorità maggiore della Ordinaria de' Reggimenti. ————— 155

1687. 22. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

I seguiti Casi di Omicidio, Riscatti da' Giudicenti, non siano loro Rimeffi, fennon con Deliberazione del Consiglio di Dieci, Prefa colle solite Forme, e Strettezze. ————— 159

1690. 11. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Tutti i Giudicenti siano parimente soggetti al Decreto di questo Consiglio 1680. 11. Settembre, che cioè, a termine di Giorni Otto, Riferiscano a' Rettori i Casi di Omicidio, che accadessero nelle loro Giurisdizioni, com' essi Rettori, per il Decreto suddetto, e nel termine ugualmente Prefritto, vengano Commissionati di Raporarli al Tribunale de' Capi. 160

1691. 27. Aprile.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Le Giurisdizioni di Belgrado, e Castelnovo s' intendano soggette alle Disposizioni del Consiglio di Dieci, espresse dal soprammentovato Decreto 11. Agosto 1690. ————— 161

1697. 10. Maggio.

IN CONSIGLIO DI DIECI:

Il Contado di Mel sia compreso nella Obbligazione, imposta a' Giudicenti dal soprascritto Decreto 11. Agosto 1690. ————— 166

1769. 23. Novembre.

IN PREGADI:

A nessuno sia permesso metter Mano in Fabbriche, intervenzi a Pubblica Difesa. ————— 214

1779. 22. Luglio.

IN PREGADI.

Essenti i Dritti Giurisdizionali, all' Obbligo delle Cinghe per Cento sia soggetto ogni Bene Feudale, nei Casi de' Passaggi a Gradi, per Legge sottoposti, sicchè il Conteggio doverà continuare sulle Rendite, e relativo Valore dei Fondi Feudali. ————— 223

1780. 23. Novembre.

IN PREGADI.

Nessuno all' avvenire sia stabilito Vicario nelle Giurisdizioni Feudali, se prima non sia Esaminato, e conosciuto capace, per Attestazione del Collegio de' Giuristi di quella Città, nel di cui Territorio esista la Feudale Giurisdizione, o non sia egli decorato della Laurea Dottorale, conseguita nella Università di Padova. Con una delle due dette Condizioni, e con Istanza del Feudatario venga presentato al Capo di Provincia, dietro a che verrà confidato l' Ufficio alla designata Persona, col fondamento di Mandato a Stampa, ch' esprima il riscontro dell' uno, o l' altro dei Requisiti susprefsi. Non essendosi Collegio nella Provincia, da cui dipendesse la Feudale Giurisdizione, la nominata Persona soggiaccia all' Esame di esso Capo di Provincia, che unito alla sua Corte, riconosciutala capace, con tale Legalità, dal Giudicante sarà ammessa al Carico di Vicario. Restando, per Pubblica Volontà, indifferentemente Assolti da ogni Spesa, sì i Giudicenti per il Mandato, che i Vicari, pegli ora prefritti Esami. ————— 226

X.

METODI GIUDIZIARI NELLE SENTENZE,
E APPELLAZIONI FEUDALI.1472. 19. *Agosto.*

I N P R E G A D I.



Entenze de' Vicari del Territorio di Verona, passino in Appellazione a quel Rettore: salvo ogni Privilegio di chi svincolato s'è espressamente dalla Giurisdizione della Città. — Pag. 6

1588. 27. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Le Appellazioni delle Investiture passino al Collegio de' XX. Savi, a termine di Gioeni *Oro*, che faranno Spedite dal Collegio medesimo nello spazio di *Tre* Mesi, dal giorno della Conceduta Investitura, colla dichiarazione, che se l'Aggravato, dentro il suddetto, prescrito termine, non interporrà l'Appellazione, la rilasciata Investitura doverà avere l'intero suo effetto. — 51

1592. 24. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Appellazioni delle Sentenze de' Vicari del Territorio di Verona, siano portate al Rettore, che farà *pro tempore*, per essere da esso Spedite. — 55

1602. 9. *Gennaro.*

I N P R E G A D I.

Le Terminazioni, e Sentenze de' Presidenti Sopra la Revisione de' Beni Comunali in Terra Ferma siano partecipate al Magistrato de' Beni s'els' in Venezia, perchè, accadendo Appellazioni al Collegio de' X. Savi del Senato, v' intervenga alle Cause, difese dagli Avvocati Fiscali. Debbono essere Spedite a termine di *Six* Mesi; oltre questo periodo di tempo siano i Beni Devoluti nelle Comuni, de' quali Beni faranno i medesimi possi al Possesso da' rispettivi Rettori.

Abbia però luogo la Grazia co' *Quattro Quisiri* del Collegio, e del Senato, Ridotto che sia oltre il Numero di 150. — 59

1608. 27. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Le Seguite Appellazioni delle Sentenze de' Provveditori Sopra Beni Comunali abbiano *Otto* Mesi di tempo per la loro Spedizione. Quelle, che seguiranno abbiano tempo *Uo' Anno*, dal giorno della Pubblicazione. Trapassati questi prefissi termini, v' intendano, e siano come Laudate. Dovranno però esser' Eseguite dopo i *Six* Mesi, Conceduti per il Decreto 1602. 9. Gennaro: salva facoltà per maggior *Prorogas*, in via di Grazia, a senso interamente di esso Decreto. La Esecuzione si Comanda ai Presidenti Sopra Beni Comunali in Terra Ferma, al Magistrato de' suddetti Provveditori, e ai Presidenti del Collegio de' XX. Savi del Senato: con debito agli Avvocati Fiscali di progredire nella Difesa di queste Cause. — 61

1615. 25. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Nessun Pubblico Debitore possa Appellarsi da' Sentenze, Partite, Esecuzioni, se prima non abbia, in *Oro*, o *Argento*, fatto Deposito, relativo al Debito, che gli corre in quell'Ufficio, o Magistrato, da cui riportato egli abbia Sentenza contro esso suo Debito. — 64

1625. 11. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Al Magistrato Sopra Feudi sia recata Notizia di tutte le Materie Feudali, che, per via di Appellazione, faranno da' Rettori portate al Collegio de' XX. Savi, ovvero ai Consigli, acciocchè il Magistrato medesimo, trattandosi del Pubblico Patrimonio, Committa l'assistenza a' dette Cause del Consulore, e di uno almeno degli Avvocati Fiscali; onde siano Eseguite le Leggi. Senza quest' Ordine, ogni Spedizione sia nulla. — 72

1626. 9. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Le Quasizioni per Feudi Semplici, e appartenenti Beni, con Investitura de' Rettori della Terra Ferma, spettino al Giudizio in Prima Istanza del rispettivo Podestà, o Capitano, e possano, con speciale Delegatione, essere demandate a' relativi Vicegerenti.

VI

Vi debbano assistere i Fiscali delle Camere, e il Vicario Pretorio, senza di questi fu nullo il Giudizio. Le Appellazioni si Devolvano al solo Magistrato Sopra Feudi, che faranno inappellabili, se concordate seguisse il Giudizio, e discordate un solo, possa la foccoscente Parte Appellarli, secondo il solito, alli X. Savi, e Aggiunti del Corpo del Senato, ove tutto rimarrà Deciso, e Definito. Le Cause Attive, e Passive de' Feudatari Giurisdizionali siano Decise solamente dal Magistrato Sopra Feudi, e parimente tutte le altre Cause, spettanti a' Giurisdizioni, od altro genere de' Feudi, salve sempre le solite Appellazioni al detto Collegio de' X. Savi. Le Controversie Feudali non possano essere Giudicate da' Arbitri, e ciò accadendo, non abbiano effetto alcuno le pronunziate Sentenze. ————— 82

1654. 25. *Febbraro.*

I N P R E G A D I,

Siano rese nulle le Appellazioni, dipendenti dalle Polizze d' Incanto, Vendite, ed Esenzioni de' Beni Comunali, interposte al Collegio de' XX. Savi del Senato, come fatte senza premeffa Dimanda di Taglio al Competente Magistrato, Giudice di Prima Istanza.

Abbiano però riserva gli Aggravati di usare delle loro Ragioni al Magistrato stesso, in conseguenza al Giudizio del quale, possano interporre le Appellazioni loro al Collegio suddetto. ————— 110

1660. 18. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Le Sentenze del Provveditor, e Capitano di Corfu passino in Appellazione al Magistrato Sopra Feudi. ————— 125

1662. 14. *Gennaro.*

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Nessun Pubblico Debitore interponga Appellazione, fennon dopo seguito Giudizio di Prima Istanza. Siano le Appellazioni Annotate ai Consigli, e Collegi, previo Deposito, in Oro, od Argento, nel Magistrato, o Pubblica Rappresentanza, da cui sarà uscita Sentenza. ————— 132

1669. 3. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Le Appellazioni delle Sentenze Sopra Beni Feudali s' intendano alla condizione di quelle Sopra Beni Comunali, e sia interamente atteso il Decreto 1608, che, per le Appellazioni seguite, Accordò Mesi Otto, a a quelle, che seguiranno, Concede il termine di Un' Anno, passato il quale tempo, s' intendranno come Laudate. Sarà permessa Supplica per maggior Proroga, colle Strettezze però dei *Quattro Quinti*, giusto la Parte 9. Gennaro 1602. ————— 149

1675. 6. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Riservata alli Capi del Consiglio di Dieci l'Appellazione delli Giudizi, che seguiranno al Magistrato Sopra Feudi, per Intenzione de' Beni, riguardanti i Carati *Dieci*, e *Due Terzi*, siano Ricercati i Capi stessi, a ogni Ricorso del Magistrato, prestare la necessaria Assistenza. ————— 146

1675. 6. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Siano Eseguiti gli Ordini del Magistrato Sopra Feudi, relativi al Decreto 13. Dicembre 1673, in-tente ad altro 6 Luglio 1672, per apprensione de' Beni, spettanti alli Carati *Dieci*, e *Due Terzi*, nelle consecutive Sentenze, l'Appellazione delle quali è riservata alli Capi del Consiglio di Dieci. ————— 146

1688. 9. *Febbraro.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Delle Condanne Pecuniarie, fatte da' Giudicanti nella Patria del Friuli, possano essere Annotate le Appellazioni dagli Aggravati a quella Luogotenenza senza Obbligo di preventivo Deposito. ————— 160

1708. 8. *Luglio.*

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Alcun Suddito della Patria del Friuli non venga Eltratto dal proprio Foro, qualsivoglia fosse il motivo; escluse le sole Cause, dipendenti da' Contratti, seguiti nella Dominante, ne' quali non s' intenda però derogato alla Ragione di Terze Persone, che fossero intervenute negli stessi Contratti. ————— 168

F E U D A L I.

XLI

1710. 24. *Marzo.*

IN CONSIGLIO DI XL. C. N.

Nessuno potè Annocare in questo Consiglio Appellazione d' Investiture, Lettere, od altri Atti di Appartenenza al Magistrato Sopra Feudi, se prima in Quello non sia seguito Giudizio di Prima Istanza. 170

1713. 21. *Giugno.*

C A P I D I XL. C. V.

Sigua Registro nel Capitolare del Consiglio di XL. C. V. della Parte, Prefa in Quello di C. N., per la sua Esecuzione. — 171

1715. 10. *Luglio.*

AVVOCARIA DI COMUNE.

In Esecuzione delle Pubbliche Leggi, appartenga

al Magistrato Sopra Feudi l' Amministrazione della Giustizia, sopra Lettere, ottenute all' Avvocaria di Comune per Decime Feudali, dipendenti da' Investiture, rilasciate dal Magistrato suddetto. — 171

1716. 22. *Dicembre.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Le Appellazioni delle Terze Istanze, Civili, e Criminali, della Giurisdizione di Prata passino al Luogotenente della Patria, e successivamente al Foro della Dominante, ov' esse appartenessero. — 206

1780. 6. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Dal Magistrato Sopra Feudi, coll' uso degli Atti Legali, vengano assunte le Ragioni del Fisco, in qualunque caso d' incompetente, privata Pretesa di Successione a' Beni Feudali. — 227

VICARIATI NEL TERRITORIO DI VERONA.

1472. 19. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

LE Sentenze, Pronanziate dalli Vicari nel Territorio di Verona, foggiacono alle Appellazioni, che faranno portate a quel Rettore. Salvo ogni Privilegio di chi fosse indipendente dalla Giurisdizione di essa Città. — Pag. 6

1592. 24. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Vicari, Amministratori di Ragione nel Territorio Veronese, prestino il Giuramento di Fedeltà a quel Rettore, cui spetterà le Appellazioni, che fossero interposte di tutte le loro Sentenze. — 55

1596. 25. *Settembre.*

I N C O L L E G I O.

I Vicari di Monzambano, S. Bonifacio, Gazo, e Salevole, Territorio di Verona, prestino il loro Giuramento nelle Mani di entrambi i Rettori di essa Città; di non eccedere, cioè, nei Giudizi, e Azioni loro, l'Autorità, Concedutali; di riconoscere sottoposte le Appellazioni delle loro Sentenze ai Rettori suddetti; e di sottostare, per ciascun Triennio al Sindacato, che da essi Rettori sarà stabilito nei rispettivi Luoghi dei Vicariati suddetti. — 57

1727. 19. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Il Senato Commette Informazione al Magistrato Sopra Feudi de' fondamenti, e titoli, co' quali l'Avvocato Fiscale della Camera di Verona si fa Giudice in Prima Istanza de' Vicariati in numero di Ortantove, ch' esistono sparsi per quella Provincia. — 172

1727. 19. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Ducate a Verona di uguale Commissione a quei Rettori, nel punto delle ricercate Notizie sopra il Governo dei Vicariati suddetti. — 173

1728. 21. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Si devenga alla Vendita de' Pubblici Vicariati nel Veronese; Il Magistrato Sopra Feudi vada incumbendosi all'oggetto: ben'inteso, che siano disposti a Persone, capaci di ben dirigerli; al qual effetto s'intenderà coi Rettori di Verona, che vengono ugualmente Commissionati. — 173

1728. 21. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Ricercando il Senato alli Rettori di Verona della Condizione de' Vicariati, che sono in quel Territorio, cioè se abbiano oltre la Giurisdizione, qualch' Annuo Rendita, e da chi siano diretti, gl' Incarica uniti al Magistrato Sopra Feudi di procurare la Vendita di quelli, che sono di Pubblica Appartenenza. — 174

1780. 6. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi eserciti le facultà sue naturali sul Feudo Giurisdizionale, con Beni annessi, del Vicariato di Caprino, e sue Appartenenze, conosciuto d'incontestabile Azione del Regio Pubblico Fisco. Affuma esso però le Ragioni del Fisco medesimo, coll'uso degli Atti, a norma di quanto viene dalle Leggi Prescritto, oode siegua la contemplata Devoluzione. — 217

XII.

PRIVILEGI DELLA TERRA FERMA,
DEL FRIULI, E CONSUETUDINI
DI QUELLA PATRIA.

1486. 15. Maggio.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.



Ome dapprima sia Ricommessa liberamente al Consiglio di Dieci la Osservanza de' Privilegi, goduti da' Cittadini, e Suditi dello Stato, al tempo degli Acquisti, come dappoi Conceduti in Retribuzione della Fede, e loro Meriti. Sia Rivocata sopra questo Punto qualunque Parte vi fosse a questa contraria. Pag. 7

1487. 1. Aprile.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Sia sollevato in parte il Consiglio di Dieci, designato dalla sua Creazione ad Affari di somma Gravità, Importanza, e di Stato, dal peso aggiuntogli da questo Maggiore Consiglio colla precedente Legge 1486. 15. Maggio, di riconoscere, e mantenere alle Suddite Città, Luoghi, e Terre i Privilegi loro così Originari, e goduti prima degli Acquisti, come i Conceduti in seguito.

Riservata pertanto al Consiglio di Dieci medesimo la cognizione, e manutenzione dei Primi, cioè degli Originari, vengano come dapprima rimessi i Secondi, cioè quelli di Successiva Concessione, all'Avogaria di Comune, egualmente che la Osservanza degli Statuti delle Città, Terre, e Luoghi della Repubblica. ————— 9

1496. 11. Giugno.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Salve le Massime, Deliberate dal Consiglio delli Pregadi, e di Dieci, sia Preso: Che il Privilegio, sopra Pubblici Focidi, e Beni di Possesso pacifico per Anni Treuta, favorisca indifferentemente cadaun Suddito, esclusa tutto affatto qualsivoglia Denunzia, che fatta fosse a qualsivoglia Magistrato. Sopra i Possessi poi de' Pubblici Beni, Usurpati da Treut' Anni in poi, accadendo Denunzia, o Scoperta, qualunque Ufficio Interno, od Esterno s'acquetterà l'Affare agli Esami de' Capi di questo Consiglio, i quali non trovando contravvenzione alle Leggi, disponuti in questa Ma-

teria, Proporranno al Consiglio medesimo, coll'Intervento del Collegio, la Remissione dell'Affare all'Ufficio, da cui sarà dipendente la Denunzia, o Scoperta, perchè proceda, per Giustizia, agli Atti dovuti. Nel caso poi di Appellazione della Sentenza, questa, col suddetto Processo, sia riprodotta ai Capi suddetti, per essere riportata allo stesso Consiglio, unito al Collegio, dal cui Giudizio Decidendosi non contravvenute le Leggi, circa specialmente la Prescrizione degli Anni Treuta, in tale Circo stanza, coll' Autorità sua, il Consiglio di Dieci Deputerà altro Consiglio, o Collegio all'Ascolto, e Definizione dell'Affare.

Finalmente sia Preso, e Deliberato: Che nessun Giudice nella Dominante da se solo possa Segnare Atto veruno di Conoscizione; ma ciò debba seguire per il Maggiore Numero de' Componenti quell'Ufficio, cui derivasse la Denunzia, o in cui scodesse la Scoperta. E sia salvo sempre l'Ordine soprascripto. ————— 10

1506. 19. Maggio.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Riservata l'antecedente Deliberazione di questo Consiglio 1496., venga Aggiunto, sianzi Suppliche, rassegnate dalla Patria del Friuli:

Che nessun Rettore, ed Ufficio, Interno, od Esterno conseguisca inavvenire Licenza da questo Consiglio di Procedere contro Persona, per le Cause, dalla detta Deliberazione espresse, se prima non siano Citati, e Uditi in Contraddittorio Giudizio i Possessori de' Beni, contro quali si pretendesse Procedere. Da' Capi di questo Consiglio li verranno Ammesse le Ragioni, per le quali Provare intendessero Possessorio di là degli Anni Treuta, con quel più, che fosse Analogo alla loro Causa, a direzione de' Capi, e di questo medesimo Consiglio, per la Osservanza della Deliberazione suddetta. ————— 12

1545. 17. Febbrajo.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

I Parlamentari della Patria del Friuli siano preservati in quelle Giurisdizioni, e Antiche Consuetudini, da loro sempre godute. ————— 17

1581. 17. Marzo.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

I Gravami, esposti in Capi diversi dalla Città di Udine co' i Fondatari di quella Patria, vengono ri-

folti, e definiti da questo Consiglio, che Commette al Luogotenente la Esecuzione. ————— 37

1587. 19. Maggio.

I N P R E G A D I.

Articolo VI. Le ragioni de' Sudditi nel Friuli, anteriori all' Anno 1420, siano preservate senza Pubblico pregiudizio. Siano però Confermate *Jure Feudi*, ————— 45

1587. 26. Settembre.

I N P R E G A D I.

A togliere gli abusi, che prevalere poterono in Aggravio de' Sudditi, e, perchè siano Protetti sempre, e difesi, i Tre, che faranno Eletti Sopra Feudi, stabiliscano ferme Regole, e convenienti Tariffe da Osservarsi, ed Eseguirsi nel conseguimento delle Investiture Feudali. ————— 47

1656. 21. Agosto.

I N C O L L E G I O.

Decisione in contraddittorio Giudizio, e coll' Autorità del Senato, contro il Parlamento della Patria, e a favore della Costanza del Friuli, circa la Revalidazione delle Sentenze Civili, e Criminali, Delegazioni, e Pubblicazioni delle Sentenze fuori della Giurisdizione. Che sia Confermato il Proclama; non però impedito il Pagamento delle Spese, per Atti Comarciali, e nemmeno il Giudizio di Nullità. ————— 123

1708. 8. Luglio.

I N M A G G I O R C O N T I G L I O.

I Sudditi del Friuli godano il Privilegio di non poter' essere Estratti dal proprio Foro, qualunque sia il motivo; escluse le sole Cause, che dipendessero da' Contratti, seguiti nella Dominante, ne' quali però non s' intenda derogato alla Ragione di Terze Persone, che fossero intervenute ne' Contratti medesimi.

Non siano perciò da' Ministri di qualsivoglia Ufficio, o Magistrato Scritte Lettere di Citazione, Sequestro, od altri Atti, opposti alla Volontà della Pubblica Legge. Controvenendo rimarranno privi del Carico; e quelli, che le ottenessero, incorreranno nella Pena di Ducati *Decem*, Applicabili alla Casa dell' Arsenale.

I Rappresentanti della Patria non siano tenuti all' Obbedienza delle medesime, e i loro Ministri siano soggetti alla suddetta Pecuniaria Pena, da essere Applicata, come sopra. ————— 168

1754. 17. febbrajo.

I N P R E G A D I.

Sia Licenziata la Supplica del Comune di Toppo, e L. L. C. G., restare dovendo ferma la Massima, spiegata dal Decreto 24. Marzo 1753, che, durante la Vita del Cardinale Patriarca, non abbia a seguire novità alcuna sulle Giurisdizioni, Dipendenze, e Rendite, ch' egli attualmente gode, restando, con tutto ciò intatte per intero, quanto alla verificazione del Fatto, le Ragioni delle Parti. ————— 202

XIII

BENI FEUDALI, CENSI, LIVELLI, AFFITTI
NEL POLESINE DI ROVIGO.

1486. 14. Dicembre.

I N P R E G A D I .



Provveditori ultimamente Eletti Sopra Beni, e Rendite nel Polesine di Rovigo verso sulla Mala Amministrazione delle medesime. In Simili Affari non s'ingrifica in seguito verun'alt' Ufficio, o Pubblico Ragionato, in Pena di cadere nella Pena de' *Furanti*, Passino esse Rendite alla Ricupera delle PUBLICHE VOLTE, come dispone il Decreto del Consiglio di Dieci.

I mali Amministratori, e Usuratori si manifestino fra *Quindici* Giorni agli stessi Provveditori, e abbiano verificata la reintegrazione loro dovuta; altrimenti incorrano nella suddetta Pena de' *Furanti*, che li sarà levata da essi Provveditori, e ciascuno de' medesimi, per essere rifiuta a Pubblico Benefizio. Pag. 8

1533. 28. Luglio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I .

Illegitimi, e nulli siano Livelli, Concessioni, e Affittanze de' Pubblici Beni nel Polesine di Rovigo, fatte senza l' Autorità de' Consigli. E sia ricitata, e revocata qualunque Alienazione di Roste d' Acque in detto Luogo. — 14

1550. 24. Novembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I , E Z O N T A .

Estinguendosi Feudi, per mancanza della Linea Beneficata, per Confiscazione, o per altra Causa, come il solito, i Beni liberamente si Devolvano in Pubblico; e i Provveditori Sopra le Camere gli Vendano con tutte le Ragioni, e Azioni, dipendenti dai medesimi Beni, coll' Approvazione del Collegio, intervenendo' i Capi di questo Consiglio. — 18

1615. 10. Aprile.

I N P R E G A D I .

Per Redimere il Dazio Feudi, e Livelli in Rovigo, si ritevano i Debitori per detto Canto. Dal Magliastro Sopra Camere siano affretti al Pagamento,

per il tempo del Dazio corso per Signoria, fino in presente. Rendendosi consumati, li siano Confiscati i Beni Feudali, e Livellari, in relazione al loro Debito. — 64

1621. 3. Novembre.

I N P R E G A D I .

Premesse generalmente alcune viste, relative ai Pubblici Interessi Feudali nel Polesine di Rovigo, Stabilisce il Senato: Che a quei Debitori sia prorogato il termine di *Tre* Mesi, spirato il quale, passeranno i Beni a Pubblica Disposizione. I Ministri della Camera Fiscale di Rovigo, quelli de' Provveditori Sopra Camere, e Sopra Feudi, e Denunzianti, se ve ne fossero, avranno il Benefizio del *Quarto*, sopra quanto venisse Riscosso per questo Canto, attesa le diligenze loro, che risultassero praticate al proposito. — 70

1625. 29. Aprile.

I N P R E G A D I .

I Feudatari del Polesine si prestino a Notificare i Beni Feudali, Emfitiutici, Livellari, Affittati per Canto Pubblico, a' Ministri, Nominati negli statuti, e pubblicati Proclami, colla sua legittima quantità, moderni Confini, e Nomini degli attuali Possessori, in Pena, mancando, di Caducità da ogni azione, e ragione. Non passino di Famiglia in Famiglia, nè di Linea Mascolina in Femminina, senza de' Pubblici Assenti. Vengano di nuovo Chiamati, in Pena pure di Caducità, i Difettivi, a riconoscere l'Alto Dominio colle debite Investiture. — 75

1625. Ultimo Febbraio.

I N P R E G A D I .

I Feudatari, nel Polesine, possano Affrancare i Livelli di Pubblica Appartenenza all' *Uno* per *Cento*, cogli Assenti de' Provveditori Sopra le Camere. — 80

1626. 5. Dicembre.

I N P R E G A D I .

I Livelli Sopra Beni Pubblici nel Polesine, che Pagano per Campo Un Soldo fino a Una Lira, si Affranchino all' *Uno* per *Cento*; da Lire Una, a Lire Tre, e Soldi Due, a Due per *Cento*; e da Lire Tre, e Soldi Due, oltre le Lire Sei, Soldi Quattro, a Tre per *Cento*. — 82

1634.

1634. 23. Settembre.

I N P R E G A D I.

I Debitori de' Censi, ed altro, espressi dal Decreto 1625. 29. Aprile, caduti in Pena, anche per più di un' Anno, siano tenuti al Pagamento col *doppia Pena* della *Pena* stessa; nel resto rimanga il detto Decreto nella sua vigoria per i decorrenti Anni Dieci, prescritti alla decadenza delle Ragioni de' Debitori. 90

1637. 4. Settembre.

I N P R E G A D I.

Tutti i Pubblici Debitori nel Polesine di Rovigo, a termine di *Due* Mesi, con *doppia Pena*, soddisfacciano a' loro debiti. Trafgredendo per Anni *Quattro*, decadano dal Possesso de' Beni, che passeranno a Pubblica Disposizione. 98

1647. 12. Giugno.

I N P R E G A D I.

I Debitori nel Polesine, a termine di un Mese, avendo soddisfatto al loro Debito, con *doppia Pena*, e ognaltro Aggravio, siano Reinvestiti ne' loro Beni. 110

1665. 11. Aprile.

I N P R E G A D I.

Siano Affrancati, col mezzo de' Pubblici Incanti, i Livelli, e Affitti del Polesine di Rovigo al *Due*, *Tre*, *Quattro*, *Cinque* per *Cent*, e siano dal Collegio Approvate le Affrancazioni. 135

XIV.

LAUDEMIO, O SIA DIECI PER CENTO.

1487. 4. *Decembre.*

I N P R E G A D I .



Oggiaciano al Pagamento del *Laudemio* i Beni Feudali, Venduti *Jure Phœdri*, con facoltà all' Acquirente di Rivenderli. ————— Pag. 10

1540. 22. *Settembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I , E Z O N T A .

I Compratori della Possessione, detta la *Mora*, nel Polesine di Rovigo Supplicano al debito del *Laudemio*, non pagato al tempo dell' Acquisto, seguito l' Anno 1497. ————— 16

1587. 4. *Decembre.*

I N P R E G A D I .

I Beni Feudali Semplici, al caso della loro Vendita, siano soggetti al *Laudemio*. ————— 48

1587. 17. *Decembre.*

I N P R E G A D I .

I Beni Feudali Semplici, di tempo in tempo Alienati, possano essere Venduti, salvo il debito del *Laudemio*. ————— 49

1621. 3. *Novembre.*

I N P R E G A D I .

I Venditori di Beni Feudali, e Livellari siano tenuti al *Laudemio* sopra l' intero risultato della lor Vendita. ————— 70

1625. 23. *Gennaio.*

I N P R E G A D I .

I Rettori della Terza Ferma, devenendo a' Feudali Investiture, facciano prima Pagare il *Laudemio*, col passaggio della Partita nella Fiscale Camera rispettiva, e colla Investitura in Copia, ch' essi rimetteran-

no a' Provveditori Sopra Feudi, potranno questi formare Registra del relativo Danaro. ————— 79

1634. 30. *Marzo.*

I N P R E G A D I .

Sempre sia Pagato il *Laudemio* nelle Reinvestite, che saranno Concedute dal Provveditore di Civile del Friuli a quelli, che fossero rimessi dalla Colpa, per Vendita, da loro fatta di alcuni Beni di quella Castellania. E alla condizione medesima soggiacciono anche i Beni di essa Castellania liberamente Venduti. ————— 88

1635. 11. *Gennaio.*

I N P R E G A D I .

Sia Pagato il *Laudemio* in ogni caso di Vendita, e questo in proporzione della medesima, se i Beni faranno Onerosi, e della Stima, se fossero Locativi. ————— 95

1643. 27. *Giugno.*

I N P R E G A D I .

Per Conto *Laudemio* la Patria del Friuli, sia soggetta al solo Cinque per Cento, al caso di Vendita de' Beni Semplici, Consusli, e Livellari. — 103

1645. 31. *Ottobre.*

I N P R E G A D I .

Sia Compresa la Porzione del *Laudemio*, che sarà Eretto in Contra Nobile nella Vendita degli Affitti di Corte della Città di Udine, e Patria del Friuli, con tutte le Pubbliche Ragioni, ad essi unite. Anche le due Castellanie di Fagagna, e Tolmezzo, Capitaniati di Gemona, e di Tricesimo saranno Venduti col proprio, separato *Laudemio*. — 106

1665. 7. *Novembre.*

I N P R E G A D I .

Non sia compreso *Laudemio* nelle Affiancazioni degli Affitti di Corte della Patria del Friuli. — 106

1665. 24. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

Sulle Alienazioni, e Acquisti, fatti de' Beni Cen-
suali nella Patria del Friuli, a termine di *Quattro*
Mesi, paghi ciascheduno il *Laudemio*. — 136

1696. 17. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Nella Vendita del Residuo delle Alienazioni, e
Affiancazioni passate sopra gli Affitti di Corte nella
Patria del Friuli, s' intenda inclusa anche la Por-
zione dell' Appartenente *Laudemio*. — 165

XV.

FEUDI PER CONFISCAZIONE,
E COMPARTITA DE' DIPENDENTI
CARATI.

1505. 10. *Giugno.*

I N P R E G A D I.



Tre Savi sopra le Revisioni de' Conti generalmente riconoscano, se il Pubblico Patrimonio si trovi in defraudando per quanto gli appartiene sopra Sentenze, anch' Eseguite, di Confiscazioni. E trovandone di giacenti, possano Eseguirle, purchè non vi fosse Appellazione interposta. ————— Pag. 11

1550. 24. *Novembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Coll' intervento de' Capi di questo Consiglio, dalli Provveditori Sopra Camere siano Venduti al Pubblico Incanto i Feudi, provenienti da' Confiscazioni, senza l' Approvazione del Collegio coll' intervento de' Capi di questo Consiglio. ————— 18

1578. 26. *Settembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Ne' Casi Criminali, per Legge conseguenti Bando, e Confiscazione de' Beni, detratte le convenienti, folite Parti, essi Beni siano Assegnati in Feudo ai più prossimi dell' Interferito, con Riconoscione al Pubblico, da destinarsi dal Giudice, che averà Pronunziata la Sentenza. Passi esso Feudo di Erede in Erede legittimo, per Linea retta discendente, qual' Eritanto, averà a Devolverli in Pubblico. Gli Eredi Successori faranno tenuti ricevere le Investiture da quel Rettore, sotto la cui Giurisdizione esistono i Beni obbligati alle Taglie. Trovandosi Fideicommissi, metà per Legittima, e Trebellianica sia Confiscata, e passata agli Offesi suddetti, e dell' altra metà, vendute le Rendite, sia consegnato di esse il frutto agli Offesi, durante la vita del Condannato. Questa Legge indistintamente sia osservata nella Dominante, e nelle Città dello Stato. Sia praticato lo stesso, se il Reo Condannato fosse Figlio di Famiglia. A scanso di fraude, essendovi Creditori sopra Beni di questo Carattere, abbiamo il solo termine di un Mese, per denunziare, e giustificare il proflitato loro Credito. 34

1589. 3. *Novembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I:

L' Avvogaria di Comune, prima di Pronunziare Sentenza sopra le Contraddizioni per Beni Confiscati, possa Vendere le Azioni, che tiene sopra gli stessi Beni, per la Porzione, che le appartiene. Il Compratore non praticherà Effrazione de' medesimi, se prima dall' Ufficio suddetto non verrà Giudicato di esse Contraddizioni, che fossero in questo Annate.

Della presente Deliberazione i Capi di questo Consiglio faranno, in ogni Caso, gli Esecutori. — 52

1624. 21. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

I Possessori de' Beni Feudali, provenienti da' Confiscazioni, li rendano Notificati nella loro Qualità, e Quantità. ————— 72

1625. 11. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Tutte le Sentenze, con Confiscazione de' Beni, passino in Copia al Magistrato Sopra Feudi, per essere applicati i Beni agli Offesi, col mezzo delle Investiture, in ragione di Feudo; e appastenga la Esecuzione all' Avvogaria di Comune. ————— 72

1625. 30. *Aprile.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Le Sentenze di Confiscazione siano rimesse in Copia al Magistrato Sopra Feudi, cui viene raccomandata la formazione di un Libro, ostensivo le Investiture de' Beni, soggetti al Fisco. ————— 77

1629. 5. *Aprile.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Soggiacciano a Confiscazione i soli frutti de' Feudi, spettranti, e goduti da' Delinquenti, vita loro durante. ————— 85

1652. 6. Luglio.

I N P R E G A D I.

Ferme le Leggi Feudali, quella particolarmente del Marzo 1625, sia Profilo: Che dei Beni, che, per Confiscazione, acquistano Carattere Feudale, che però dovranno essere Infeudati, sieno solamente Venduti a Carati *Tredici*, e un *Torso*, colla solita Compartita delle Porzioni, Spese, e Interessi, che vi concorrono, dandosi la rimanenza agli Carati *Venti-quattro* esse Applicata in Fendo agli Offesi, che rifiutandola, e a senso delle Leggi, passando in Signoria, entrerà anche questa a Pubblico Benefizio. — 118

1652. 6. Luglio.

I N P R E G A D I.

Alli Rettori delle Città Principali della Terra Ferma Commette il Senato la Esecuzione del sopraddetto Decreto, nel proposito della condizione, che acquistato i Beni Confiscati. — 119

1652. 4. Gennaio.

I N P R E G A D I.

Senza del Pubblico Assenso, e coi Metodi dalle Leggi prescritti, ciaschadun Suddito Investendo facci dello Stato in Terrani, sopra Monti, o in altro modo, intora nelle Perdite, e Confiscazione di altrettanto Capitale, quanto risaltasse l' Investito nella vietata maniera: Vogliono da questa Legge eccettuati i Capitali, ch' elcoso in Giro di Mercanzie. — 119

1660. 3. Agosto.

I N P R E G A D I.

Le Appellazioni delle Sentenze Confiscatorie de' Beni Feudali sieno alla condizione de' Beni Comunali, e quelli, che si Appellassero abbiano tempo un' Anno, per Spedire le loro Cause, dal giorno della Pubblicazione della Sentenza de' Provveditori Sopra Feudi. 140

1673. 13. Settembre.

I N P R E G A D I.

Sia Stabilito: Che, nelle Confiscazioni de' Beni, i Carati *Dieci*, e due *Torsi*, applicabili agli Offesi, sieno da quelli ricevati in Fendo, colle solite Investiture, giusto le Leggi, e abbiano il termine di due Mesi, per accettare, o no, ciò Benefizio, dopo il

qual tempo, decadano da quell' azione, e sia il Bene Devoluto in Pubblico.

Nel caso di riserva, o di mancanza degli Offesi, faranno Venduti per Conto Pubblico, e il ricavato non passi più all' Avveggia di Comune, ma entri metà nella Cassa del Consiglio di Dieci, e l'altra metà in quella del Conservatore del Deposito. 144

1675. 6. Agosto.

I N P R E G A D I.

Abbiano riserva alli Capi del Consiglio di Dieci le Appellazioni delli Giudizi, che seguiranno al Magistrato Sopra Feudi, per apprensione de' Beni, riguardanti i Carati *Dieci*, e due *Torsi*. — 146

1675. 6. Agosto.

I N P R E G A D I.

I Ministri de' Principali Reggimenti della Terra Ferma, dipendano dagli Ordini del Magistrato Sopra Feudi, in Esecuzione delli Decreti 6. Luglio 1652, e 13. Settembre 1673, nella Materia delle Confiscazioni. Per quello motivo, che tutto riguarda il Servizio Pubblico, non abbiano giammai pretesa di Pagamento. — 146

1677. 28. Luglio.

I N P R E G A D I.

Siano Ricercati i Capi del Consiglio di Dieci di Commettere a' Rettori di facci: Che, accadendo Confiscazioni, per Casi, loro Delegati dal suddetto Consiglio, Rimettano al Tribunale, e al Magistrato Sopra Feudi la Notizia, con tutt' i lumi, e appartenenti Scritture. — 147

1677. 3. Agosto.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I,

Compettano i Rettori Principali della Terra Ferma ai rispettivi loro Cancellieri, Coriali, od altri Ministri la Verificazione degli Ordini, in più tempi, rilasciati dal Magistrato Sopra Feudi, che, cioè: Siano trasmessi non solo le Copie delle Sentenze Confiscatorie, seguite dopo il Decreto 13. Settembre 1673, ma tuttavia le Tenute, Stime, o Deliberazioni de' Beni Confiscati, cogli Atti tutti, che appartenessero. — 147

F E U D A L I. LI

1682. 26. Novembre.

I N P R E G A D I.

Colla Vendita dei Carati *Tredici*, e un *Torso*, s'intendano anche Venduti i rimanenti Carati *Dieci*, e due *Torsi*, e l'Acquirente sia obbligato all'Esborso dell'Importare altresì di questi, con giusto ragguglio, a termine di *Sei* Mesi, e nelle Casse, dalle Leggi disposte. In questo frattempo presentandosi gli Offici, per ottenere la Investitura dei Carati *Dieci*, e due *Torsi*, dovèr esso Acquirente rilasciar loco i Beni, che li appartengono. E non presentandosi alcuno, spirato il detto termine di *Sei* Mesi, mancando il Compratore all'Esborso, gli si levino tutt' i frutti de' Beni Confiscati, non esclusi i dipendenti dalli Carati *Tredici*, e un *Torso*, e restino a Publica Disposizione, finchè abbia, per intero, soddisfatto al debito, e incorra nella Pena dei *Dieci* per *Cento* sopra il Capitale, da essergli levata, o dagli Avvocatori di Comune, o dal Magistrato Sopra Feudi, applicabile metà per ciaschaduno di questi Magistrati. E per le trapassate, invendute Confiscazioni, il Magistrato suddetto devenga a rifasione Esecuzioni contro i Possessori de' Carati *Tredici*, e un *Torso*, che nel caso d' inobbedienza, cadranno nella Pena di sopra espressa. — 155

1682. 28. Novembre.

AVVOCARIA DI COMUNE.

Dal *Torso* degli *Otto* Carati, spettanti agli Avvocatori di Comune, che, nel Corpo delli Carati *Tredici*, e un *Torso* del Magistrato, rilevano il *Sessanta* per *Cento*, e dalli Carati *Cinque*, e un *Torso*, disposti a' Salarjati, che ascendono al *Quarante* per *Cento*, si estraiga la Partita del *Torso* per *Cento*, Stabilita allo Spedale della Pietà, Monastero delle Convertite, e Accademia de' Nobili, e sia parimente, col concorso della Porzione degli Avvocatori, Estratta la Partita del *Dieci* per *Cento*, disposta a' Ministri, onde sempre più impegnarli nelle puntualità del Servizio; e ciò senza pregiudizio del Magistrato, per il suo preciso *Torso*, e Carati *Otto*, secondo le Leggi, come pure senz' aggravio de' Salarjati per i loro Carati *Cinque*, e un *Torso*, qualunque volta la Publica Manifichenza disponesse, con altro Pagamento, a favor de' Luoghi Più suddetti, e Accademia de' Nobili. — 156

1691. 12. Giugno.

I N P R E G A D I.

I Compratori delli Carati *Tredici*, e un *Torso*, al tempo medesimo, con Mandato del Magistrato Sopra Feudi, in via di Deposito dal Provveditore *Osti*, e *Argenti* in Zecca, Paghino l' Importare, con giusto ragguglio, degli altri Carati *Dieci*, e due *Torsi*, e senza Fede del Magistrato stesso, che faccia titolare questo eseguito Deposito, non siano ammessi al Possesso de' Beni Confiscati. Nel termine di *Sei* Mesi presentandosi gli Offici, sia loro Conceduta la Investitura del Capitale suddetto Depositato, da essere, con Mandati del Magistrato, Girato in uno de' Pubblici Depositi, per rimanere sempre soggetto al Feudo, e l' Interesse corrisposto agli Investiti, durante la loro Linea. E non comparendo Offici, spirato detto termine, metà sia Girato alla Cassa del Conservatore del Deposito in Zecca, e l'altra metà alla Cassa del Consiglio di *Dieci*. — 161

1691. 30. Agosto.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Non siano Proposte Parti, per Liberazione de' Banditi con Confiscazione, nè per *Grosio*, nè per *Chianusa*, senza le Attestazioni del Magistrato Sopra Feudi, di aver loro soddisfatto a quanto apparreva a quella Cassa. Questa Condizione venga rilevata dall' Avvocatore del Caso, ed espressa nella Parte, che manderà il Secretario, e senza di ciò, s'intenda nulla la Liberazione, che fosse Presa. — 162

1695. 9. Novembre.

I N P R E G A D I.

I Carati *Dieci*, e due *Torsi* de' Beni Confiscati a' Banditi, e Devoluti in Publico, e la Pena del *Dieci* per *Cento*, imposta a' Compratori, mancanti della soddisfazione alli dovuti tempi, sono due qualità di Danaro, obbligato al Pagamento, e al Rilascio di *Doppia Decima*, e *Saldi per Lira*: però, col fondamento delle Leggi, resti ognuno obbligato all' intero Adempimento. — 165

1722. 23. Aprile.

I N P R E G A D I.

Gli Usurpatori de' Beni, provenienti da Confiscazioni, vengano stretti al rilascio, de' Beni, e siano

vincolati al Pagamento i Debitori di Renti Vecchi di questa qualità di Danaro. ————— 172

1727. 19. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Approva il Senato il Proclama, effeso dal Magistrato Sopra Feudi, per divenire alla Comandata Vendita de' Beni nel Veronese, da stabilirsi in Feudo, divenuti di Pubblica Appartenenza, per seguita Confiscazione. ————— 172

1728. 14. *Maggio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Si richiamano a Esecuzione le precedenti Leggi sopra la Distributiva de' Feudi, e Passaggio del relativo Danaro alle Casse assegnate. ————— 174

1728. 16. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Delibera il Senato in conformità di quanto fu Prefo nell' antecedente Decreto del Consiglio di Dieci. 176

1739. 29. *Aprile.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Ogni Feudatario, e qualunque altro, che godesse

alcun Titolo, in contravvenzione al presente Decreto, esponendo Cartelli per Disidde, o Commettendole, per Combattere in Duello nella Dominante, e in ogn'altra Città, Terra, e Luogo dello Stato da Terra, e da Mare, oltre tutte le Pene, a' quali anderà soggetto di Bando, e di Pubblico, e'remo Supplizio, venendo Prefo, incorrerà nella perdita di ogni Titolo, e Carattere, e sia vita durante gli sua Confiscato Feudo, Contex, o Giurisdizione, che possedesse, e per il detto tempo faranno le Rendite Applicate alla Cassa Pubblica.

La Esecuzione nella Dominante sia Commessa alli Capi di questo Consiglio, e agli Avvogadori di Comune, ove prima giugnesse Notizia della Trasgressione. Di Fuori alli Rettori presenti, e Successori. Sia Stampata, Pubblicata, e diffusa a cognizione di ciascheduno, ————— 195

1743. 11. *Gennaro.*

I N P R E G A D I.

Solo con Parte Poffa, e Prefa co' i *Quattro Quisari* del Collegio, e del Senato potranno i Sudditi fare Investite in Terreni, o sopra Monti in Alieno Stato. Siano però eccettuate le Mercanzie. Scoprendosi Contraffazione, li sarà Confiscato tanto Capitale quanto risultasse l' Investito, e incorreranno in altre Pene, ad Arbitrio della Signoria. — 197

MINISTERO A' FEUDI, E ALTRI
IN GENERE DELLA DOMINANTE,
E DI FUORI, E DE' GIUSTIZIANTI.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

1515. 14. Settembre.

I N P R E G A D I.



A Riforma delle Scritture, e Conti della Camera Fiscale di Udine, raccolta in un Volume, di Ordine del Collegio, sia rimessa ai Savi sopra le Revisione de' Conti, i quali si preferiranno Riscuotere il relativo, Pubblico Credito. Essi averanno il Benefizio della Metà del *Vouricione* per *Conto*, che caderà in Pena di tutt' i Debitori d' *Insorchi*, l' altra Metà paffi in Mercede di chi ha il merito della Riforma medesima. Delle Riscossioni colle Pene del *Dieci* per *Conto*, che seguiranno a Udine, Metà sia divisa a quella parte, giusto il solito, e l' altra Metà sia del Ministero, Autore della Riforma suddetta; intendendosi però questo obbligato ad attendere alla Esazione de' Debitori nella Dominante, e nella Città di Udine. E la Esazione siegua sempre a' Contanti. Pag. 13

1586. 13. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Articolo XIII. I Rettori da Terra, e da Mare facciano Registrare nelle loro Cancellerie le Investiture, i Nomi de' Feudatari, e i rispettivi Beni. Della Esecuzione prestata Riferiscano al Magistrato Sopra Feudi, ritornando da' Reggimenti. ————— 42

1588. 27. Agosto.

I N P R E G A D I.

Gli Avvocati Fiscali Assillano sempre alle Cause, dipendenti da' Investiture, in Appellazione al Collegio de' XX. Savi. ————— 51

1621. 3. Novembre.

I N P R E G A D I.

I Ministri Fiscali del Magistrato Sopra Feudi, e quelli di Rovigo si prestino, con diligenza, alla Esazione del *Dieci* per *Conto* sulle Vendite de' Conti Feudali, o Livellari, e a loro Premio ritorni l' *Quarzo* dal risultante a Pubblico Benefizio. ————— 70

Nella formazione delle Tariffe, Statutarie Utilità a' Ministri de' Magistrati, e Uffici della Dominante, sia proceduto da' Sindici (incaricati per Legge 1515.) col fondamento d' Informazione, scritta, e firmata con Giuramento da' Giudici de' rispettivi Magistrati, la quale poi da' Sindici suddetti sarà prodotta al Consiglio di XL., per la sua Approvazione; nella quale circostanza potranno intervenire que' Magistrati, sulla Tariffa de' quali si tratterà.

Sarà questa ogni Decennio, co' i metodi stessi, Riconosciuta, e Riconfermata: e Approvata che sia, venga Effesa in buon Carattere, e Collocata nei rispettivi Uffici, in Luogo evidente a' intelligenza di ciascuno. Nel corso dello stabilito Decennio farà nullo qualunque Affegnamiento di Utilità, fatto a' Ministri da qualsivoglia Magistrato, che abbia ricevuta Tariffa co' i modi suddetti.

Da questa Deliberazione però vanno eccettuate quelle Tariffe, che, per Legge di questo Maggiore Consiglio, o del Senato, vengono particolarmente formate da' rispettivi Magistrati. Formate però che siano, e Approvate dal Consiglio di XL., anche queste inalterabili continueranno peggli Anni Dieci, come le altre. Qualunque Ministro, col fatto, o per qualunque tempo, contravvenendo a questa Sovrana Intenzione, incorra nella Pena di *Ducati Duecento*, rimessa all' Accusatore, che sarà tenuto secreto, d' immediata privazione del Carico, essendo Principale, e se Sostituto, di Corporali, Afflittive Pene, e d' incapacità per sempre all' Esercizio de' Pubblici Impieghi.

Caduno de' Configlieri, Avvogadori di Comune, Capi di XL. Superiori, e Inferiori, possa senza l' Autorità de' Consigli punire i Contraffattori. Le Comminate suddette Pene, per cognizione di ciascuno, siano, con distinto Registro, segnate appiedi delle stesse Tariffe. ————— 100

1649. 21. Agosto.

I N P R E G A D I.

I Ministri della Corte di Udine siano sollevati da' Decime, e Doppie Decime, attese le Giurisdizioni, distratte da quel Reggimento, per Publica Volontà. ————— 114

1649. 15. Settembre.

I N P R E G A D I.

Sia Comesso, in Pubblico Nome, alli Ministri della Vecovile Cancellaria di Feltre di non coo-
perare, perchè seguano Alienazioni de' Feudi contro la
Volontà delle Leggi, e nelle Rinnovazioni non ven-
ga fatta alterazione alcuna a pregiudizio de' Privati,
e di quella Vecovile Mensa medesima. — 114

1651. 2. Maggio.

I N P R E G A D I.

Il Ministero del Magistrato Sopra Feudi, stante
Terminazione del medesimo, Approvata da questo
Consiglio, goda il Benefizio del Sei per Cento so-
pra la Esazione delle Tasse Militari. — 117

1652. 6. Luglio.

I N P R E G A D I.

I Fanti dell' Avvogaria di Comane, destinati a ve-
rificare le Tenute de' Beni Confiscati, di volta in
volta, diano al Magistrato Sopra Feudi Notizia del-
le seguite Tenute, delle quali, e concernenti Scrit-
ture siano permesse Copie a' Ministri del predetto
Magistrato. Nel caso di Trasgressione, incorrano essi
Fanti nella perdita del Carico, da cui faranno irre-
missibilmente levati dal Magistrato medesimo. — 118

1655. 19. Settembre.

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Contravvenendo alcuno de' Ministri de' Magistrati,
e Uffici (in Principali), o per Sostituzione che fosse)
agli Ordini, espressi dalla Legge di questo Maggior
Consiglio 27. Marzo 1640., incorra, immediatamente,
ciascheduno nelle Pene, comminate dalla Legge
medesima, che la potrà far' Eseguire anche ognuno
de' Sindaci, e de' Giudici di quel Magistrato, di cui
l' Trasgressore fosse Ministro.

E perchè non sia ecceduto nelle Spese delle Co-
pie, relativamente a' Parti, Prese nel Consiglio di
XL. al Criminale, venga aggiunto a' dette Tariffe,
non solo il numero delle Righe, e delle Parole per
ogni Carta delle Scritture, ma tuttavia la Spesa li-
mitata dalle suddette Leggi degli Anni 1587. 1601.
1615. Questa misura di Spesa sia parimente Stampata
nelle stesse Tariffe.

I rispettivi Ministri sian' obbligati Scrivere di pro-
pria mano per Lettera, non mai per Abbaco sotto

la Copia medesima la Spesa, che rileverà, a intelli-
genza, e caazione di ognuno.

Quella Deliberazione venga Letta a qualunque Giu-
dice al suo entrar nell' Ufficio, o Magistrato, perchè
occorrendo, debba Eseguirla. — 120

1660. 18. Marzo.

I N P R E G A D I.

L' Avvocato Fiscale della Camera di Corfu assista
alle Cause Sopra Beni Feudali, posti in detta For-
tezza, che faranno Alcoltate, e Spedite da quel
Provveditor', e Capitano. — 125

1661. 4. febbrajo.

I N P R E G A D I.

Sia istituito un Libro, rilevante, a Città per Cit-
tà, il Numero de' Feudi Giurisdizionali, co' i Nomi
de' Possessori, e venga terminato l' altro, per i Ruoli
de' Titolati, senza privato Aggravio. — 130

1662. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

Nessun Ministro possa conseguire Ricognizione, o
Donativo di Pubblico Danaro dal Magistrato, cui
serve, se non con Parte, Presa in questo Consiglio
co' i Quattro Quinti: venendo trasgredito, averà
l' obbligo quel Ministro della Restituzione, coll' ag-
giunta del Venti per Cento di Pena. — 130

1662. 14. Marzo.

I N P R E G A D I.

Dipenda dall' Autorità del Senato, spiegata co' i
Quattro Quinti, la verificazione di Ricognizioni, o
Mercedi, a tempo, o per una sola volta, a' Ministri 131

1667. 16. Luglio.

I N P R E G A D I.

Il Carico di Esattore delle Tasse Militari al Magi-
strato Sopra Feudi sia Soppresso, e i di lui Obbli-
ghi, col Premio del Venti per Cento, sulla Esecu-
zione, vengano appoggiati a' Rettori della Terra
Ferma, e loro rispettivi Ministri. — 138

1669. 20. Luglio.

I N P R E G A D I.

La Tariffa del Magistrato Sopra Feudi resta Ap-
prova-

provata colle Forme solite, e Prescritte dalle Parti del M. C. 1640. 27. Marzo, e 1655. 19. Settembre. ————— 139

1670. 16. Maggio.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Non possa alcun Cancelliere, o altro Ministro ricevere da' Rei di qualunque Colpa Danaro per Spese di Processo, od altro, nemmeno sotto pretesto di Deposito, o in altro modo, se i Rei medesimi non faranno in fatto Spediti, e Condannati. Trasgredendo, siano puniti colla privazione del Carico, incapacità di fungere altri, e soggetti a più severe Pene, ad arbitrio del Consiglio di Dieci. ————— 141

1673. 12. Gennaio.

IN PREGADI.

Abbia Debito il Secretario del Magistrato Sopra Feudi di portarsi a prendere le occorrenti Note al Tribunale de' Conti, dal Libro colla esistente, e offensiva i Nomi de' Rei, Confiscati ne' Beni da esso Consiglio, e dalli Rettori della Terra Ferma. 145

1675. 6. Agosto.

IN PREGADI.

I Principali Rettori della Terra Ferma Commettano a' loro Ministri puntuale Obbedienza agli Ordini, che li deriveranno dal Magistrato Sopra Feudi, Esecutivi i Decreti del Senato, 6. Luglio 1652. e 13. Settembre 1673, sulla Materia delle Confiscazioni. Non potranno pretendere alcun Pagamento sul loro Impiego per questo motivo, che tutto riguarda il Pubblico Servizio. ————— 146

1677. 3. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

I Rispettivi Curiali, o altri Ministri de' Rettori Principali della Terra Ferma si prestino agli Ordini del Magistrato Sopra Feudi, trasmettendogli le Copie delle Sentenze Confiscatorie, seguite dopo il Decreto 13. Settembre 1673, colle Tenute, Stime, e Deliberazioni de' Beni Confiscati, e tutti gli Atti, che s'ufficio appartenenti. ————— 147

1678. 18. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

I Cancellieri de' Reggimenti da Terra, e da Mare Annosino di tempo in tempo nel Libro Bollato le Condanne Pecuniarie, e le Applicazioni col Nome di Rei, e colla Nota precisa della Condanna, e degli Aggiunti, Mancando, incorreranno nella Pena d'Intaccatori del Pubblico Danaro, nè possano più Esercitare Cancellarie, od altri Pubblici Impieghi.

Eseguiscano in conformità i Notari di Maleficio, Consolati, Giudicanti, Vicari, e altri. Tutto rimettano a' Cancellieri suddetti, e trasgredendo soggiacciano alle Pene come sopra. ————— 148

1678. 17. Settembre.

IN PREGADI.

Tutte le Terminazioni, e Affegnamenti di Danaro, che fatti fossero a' Ministri, opposti alli Decreti 24. Marzo 1662, siano Annullati, e come non fatti, e succombano i Ministri alla restituzione di quanto avessero consegnato, colla Pena del *Fuori per Covo*, come Prescrivono i Decreti medesimi. — 149

1680. 31. Ottobre.

IN PREGADI.

Sian' Obbedite le Leggi del Maggiore Consiglio, che Comandano il Pagamento di Decima sopra ogni sorta di Utilità. ————— 154

1684. 4. Ottobre.

IN PREGADI.

Gli Avvocati Fiscali, e Consulitori *in Jure* a' Feudi intervengano all'Ascolto, Conceduto agli Oratori del Parlamento di Udine, sulla Istimazione fattagli, per la Tassa Militare, e Demandato a' Savi del Collegio. ————— 158

1685. 20. Settembre.

IN PREGADI.

Vengano Approvate Terminazioni, dipendenti da' Salari, e Utilità a Ministri, ed altro. ————— 159

1695. 9. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Dichiara il Senato, che il Ministero del Magistrato sopra Feudi abbia debito di Pagare la *Dazio Decima*, e *Saldi per Lira* sopra l'utile, che ritrae dalli *Carati Dieci*, e due *Terzi*, dipendenti da' Beni Confiscati a' Banditi, e dalla Pena del *Dieci per Cento*, cui soggiacciono i Compratori, quando mancano della soddisfazione a' tempi dovuti. — 165

1699. 30. *Marzo.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Comandando anteriori Decreti del Consiglio di Dieci, che i Vicari, Giudici, Cancellieri, e altri Ministri, che servono ai Reggimenti, non siano Cittadini di quella Città, o Luogo, ovvero abitanti colla con Beni, e Famiglia: Vengano però Incaricati i Rettori della Terra Ferma di Licenziare immediatamente dalle loro Corti, o Cancellerie chiunque vi si trovasse contro le Pubbliche Disposizioni suddette. Incorrerà nella perdita della Carica, e altre Pene, ad Arbitrio, qualunque Cancelliere, od altro Esercente in simili Uffici, contro essi Decreti. — 166

1702. 25. *Agosto.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Tutti i Vicari, e Cancellieri de' Giudicanti, e Feudatari, che avessero la eccezione, stabilita dal Decreto suddetto, siano subito rimossi dai rispettivi Impieghi. La Esecuzione sia Demandata a' Rettori della Terra Ferma, ov' esistono Giurisdizioni. Restino tuttavia salvi i Privilegi, che vi fossero, da essere riconosciuti da' Capì di questo Consiglio. — 167

1708. 21. *Luglio.*I N Q U I S I T O R E A L L A C A S S A D E' C A M E R L E N G H I
D I C O M U N E.

Ogni Secretario, Notaro, o altro Ministro di cadaun Magistrato, e Ufficio della Dominante faccia Registro ne' rispettivi Capitolari dei Decreti del Senato (*) (*), che vietano loro Donativi, o Riconquizioni, e debba inoltrare in una Tavolella pubbli-

camente tenerli Affissi. Porti, a termine di Giorni Otto, Giurata Fede a quello Inquisitorato del prefritto Registro, e Affissione, sotto tutte le Pene in essi Decreti espresse. — 169

1728. 14. *Maggio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

I Coriali, Cancellieri, e altri Ministri Camerali abbian' obbligo di rimettere sempre al Magistrato Sopra Feudi le Copie delle Sentenze Confiscatorie, Tenute, Stime, e Deliberazioni de' Beni Confiscati, cogli Atti tutti, spettanti alle medesime. Senza Fede di esso Magistrato, della Esecuzione loro a quello Comando, non potranno passare doppo ad altro Carico. — 174

1729. 21. *Aprile.*C A M E R L E N G O A L L A C A S S A D E L
C O N S I G L I O D I D I E C I.

Articolo XXXI. Anche i Cancellieri de' Giudicanti dovranno prestarsi a tutti gli Obblighi, espresi ne' precedenti Articoli di questa Terminazione, e imposti generalmente a tutt' i Cancellieri, e Ministri delle Pubbliche Cancellerie dello Stato della Serenissima Repubblica, e di più dovranno far tenere a' Cancellieri suddetti delle Città Principali, i riscuoti dell' Opera loro, colle Note, e Copie di Partita di tutto ciò, che avessero Pagato, o Maneggiato dipendentemente dal loro Ufficio. Nel caso d' inobbedienza, saranno privi del loro Carico, e costretti al Rifarcimento di quanto risultasse pregiudicata la Cassa del Consiglio di Dieci, e i Luoghi Pii.

Articolo L. Oltredicicò, essi Cancellieri non potranno esibire Mandati di *Relaxare*, se prima non faranno state Pagate da' Rei le Gravezze, Comandate dalli Decreti, acconziati nella stessa Terminazione, con ogn'altra ragione di Danaro, appartenente alla Cassa, in Pena di Pagare del proprio.

Articolo LI. Saranno tenuti Pagare il Danaro, dipendente da esse Gravezze di due in due Mesi, o alla Cassa del Consiglio di Dieci, o nelle Fiscali Camere più vicine; quelli dell' Irbia di tre in tre Mesi, e gli altri della Dalmazia, e Levante di quattro in quattro Mesi. E Finalmente si preferanno, con elasta Obbedienza, a tutti gli altri oggetti di Provvidenza, e Disciplina, contemplati, e prefritti dalla detta Terminazione, appoggiata, in tutte le sue parti,

(*) 1662. 24. *Marzo. Senato.* ————— Pag. 130 131(*) 1678. 17. *Settembre. Senato.* ————— Pag. 149

ti, e' Decreti del Consiglio di Dieci, e Terminazioni de' Camerlenghi, Revifori, e Soprintendenti alla Cassa del Consiglio medesimo, e dallo stesso Approvate. — 178

1734. 4. *Febbraio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Siegua nuova Pubblicazione delle Terminazioni 1680. 16. Settembre del Luogotenente Generale in Udine, e 1659. 21. Aprile del Camerlengo alla Cassa del Consiglio di Dieci nelle Giurisdizioni del Friuli, per richiamarle alla dovuta Obbedienza verso le Terminazioni medesime; essendosi già Prescritto, che i Cancellieri di esse Giurisdizioni prima di assumere il Carico, ricevano dalla Cancelleria di Udine il Libro Bollato, e diano inoltre cauta Pieggeria sopra i Proventi della Criminalità, come nella Approvato, e Riconfermato pure col presente Decreto. Chi mancaste di tal' indispensabili Requisiti, decada immediatamente dell' Impiego, e sia incapace successivamente a esercitarsi in altre Cancellerie. — 191

1734. 4. *Febbraio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Relativa Ducale al Luogotenente in Udine, per Esecuzione del Decreto suddetto. — 192

1735. 17. *Settembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Delegazione al Luogotenente in Udine di Caso Criminale, accaduto nella Giurisdizione di Polcenigo; con Ordine al medesimo di Commettere Obbedienza al Decreto 1734. 4. Febbraio nel proposito delle Condizioni, che debbono avere i Cancellieri di que' Giudicenti. — 192

1736. 11. *Gennaio.*

I N P R E G A D I.

Nella Rinnovazione degli Anagrafi de' Beni Feudali nell' Isola di Corsi quei Feudatari potranno valersi dell' Opera di Pubblico Ingegnere, e di uno di quei Notari a loro piacere, colle assistenze de' Soldati, che abbisognavero a quell' oggetto. — 193

1738. 23. *Luglio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Tutt' i Cancellieri, caduti in difetto de' loro Conti, relativamente al Decreto 1734. 4. Febbraio, siano

Chiamati a Udine, dentro il venturo Mese di Settembre, per rispondere al Luogotenente sopra le loro Rasse. Trasgredendo, incorrano nella Pena di Ducati *Feudicampe*. Questo Rendimento de' Conti innavvenire sia praticato per ciascun' Anno dentro il Mese di Giugno, colla medesima Pena, mancando, da essere loro irremissibilmente levata dal Luogotenente, e Applicata, ad Arbitrio del medesimo. Rendendosi poi Contomaci, esso Luogotenente Scriva al Camerlengo alla Cassa di questo Consiglio, da cui Chiamati, foggieranno a quelle Deliberazioni, che convenissero. — 194

1738. 23. *Luglio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Ducale al Luogotenente, che accompagna il suddetto Decreto, e Commette la Esecuzione. — 194

1772. 4. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

Sotto le Pene, comminate dalle Leggi, l' Ministero del Magistrato Sopra Feudi non Esiguisca alcuna Investitura da Nome a Nome, nella disposizione de' Feudi, se non preceda Notizia all' Inquisitorato alle *Cingie per Censo*, e sia Licenziata coi Metodi Decretati, e che sono in generale Osservanza. 215

1774. 1. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Sia rigorosamente proibito a' Ministri de' Magistrati di rilasciare Copie, in autentica forma, di Carte, appartenenti al Senato, e coperte del suo Deliberativo, Sovrano Segreto. — 218

1780. 23. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Nessuno innavvenire venga Ammesso al Carico di Vicario nelle Giurisdizioni Feudali, se legalmente non sia Provato capace a sostenere l' Impiego, o per Laurea, conseguita nella Università di Padova, o per Attrezzazione di Collegio de' Giuristi, preventivamente da quello Esaminato, e per questo mezzo, qualificata la di lui abilità; ovvero mancando quella pronta disciplina, venga giudicato idoneo dal proprio Rappresentante Capo di Provincia, colla sua Corte, previo un sostenuto Esame, per cui però questo Vicario non averà a foggierare a Spesa alcuna. — 226

ALIENAZIONI, ASPETTATIVE, E
PERMUTE TRA PRIVATI.1519. 15. *Maggio.*

I N P R E G A D I.



Eni, e Azioni Feudali non siano Alienate da chissia senza Pubblica Autorità. ————— Pag. 14

1523. 28. *Luglio.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Vi concede l' Approvazione dei Consigli, perchè sia legittima qualunque Alienazione di Roste di Acque nel Territorio di Rovigo. ————— 14

1568. 21. *Giugno.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Gl' incumbenti Magistrati, coll' Intervento degli Avvocati Fiscali, Spediscano le Denunzie de' Beni Feudali Usurpati, o altrimenti Disposti. Provata che sia illegale la loro disposizione, ritornino al Fisco, e siano Venduti. I Denunzianti averanno lo stabilito Premio. 25

1586. 13. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Articolo VI. Tutte le Alienazioni senza del Pubblico Assenso, siano invalide, e nulle. Abbiano i Denunzianti 'l solito Benefizio. ————— 42

1587. 17. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

I Beni Feudali Semplici, di tempo in tempo Alienati, possano passare in ogni Grado, e qualità di Erede, così Maschio, che Femmina, e de' medesimi sia permessa anche la Rivendita, e Permessa con altri Beni, salvo il Pagamento del *Laudomio*. ————— 491623. 11. *Marsu.*

I N P R E G A D I.

Le Rinunzie, e Alienazioni de' Feudi, in tutto,

od in parte, fatte ad Agnati, e Conforti nel Feudo, benchè compresi nelle Investiture, sono dichiarate nulle, se non saranno date in Nota al Magistrato Sopra Feudi, colla espressione del motivo di esse Rinunzie, per il dovuto Esame, e necessaria Conferma. ————— 72

1625. 23. *Gennaio.*

I N P R E G A D I.

Coll' Autorità del Magistrato Sopra Feudi i Beni Feudali, Alienati, o in passato distratti, possano ricuperarsi dai Legittimi Discendenti, compresi nelle Antiche Investiture. ————— 79

1633. 17. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

De' Beni, posti in Udine, Conceduti dalla Pubblica Munificenza, non possano verificarsi Alienazioni a Titolo di Feudo, Livello, o Censo; rimanere dovendo sempre nella loro Osservanza i Decreti del Consiglio di Dieci, e Zonta 29. Dicembre 1563, e del Senato, all' Articolo VI. 13. Dicembre 1586. ————— 87

1635. 14. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

I Beni Feudali nella Patria del Friuli potranno essere alienabili, colla intelligenza, e Assenso del Luogotenente, e col preventivo Pagamento del *Laudomio*, che dovrà essere fatto dal Compratore. — 911777. 16. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Le Alienazioni de' Feudi Giurisdizionali sono assolutamente Vietate. Abbiano riserva quelle de' Feudi Prediali, a condizione però, che seguano tra Beni Feudali, e Beni Liberi, accrescenti, nel valore di un Terzo, a Vantaggio del Feudo; avendosi tuttocchè a Comprovarle colle Stime, e Locali Perizie, e col mezzo di Giurate Informazioni degli Avvocati Fiscali, e Consultore a' Feudi. Le Alienazioni finalmente in Aspettativa sono tutto affatto impedito, ed escluse, secondo la Pubblica Intenzione, spiegata nel Decreto 7. Ottobre 1651. ————— 221

XVIII.

E S E N Z I O N I.

1536. 10. *Giugno.*

I N P R E G A D I.



Senza l'Autorità de' Configli nessuno vada Efente da' Dazi, nemmeno gli Spedali, perchè da' Configli stessi non fosse particolarmente rimarcata la loro Efenzione. Con questo Libro siano questi descritti nelle Fiscali Camere, per Registro delle rispettive Concessioni, e Grazie, perchè solo questi non siano compresi nelle Polizze degl' Incanti de' Dazi, che si andranno facendo di Anno in Anno. Qualunque non Privilegiato da' detti Configli sia Cassato, e risultando Efenzioni illegittime siano tagliate, e rese nulle. Fino alla Deliberazione de' nuovi Dazi i non Efenti Paghino nella Fiscale Camera; Deliberati che siano, Pagheranno ai Daziari. E siega parimente istituzione di un Libro, sopra cui Descrivere i non Efenti, accennandoli, in via di Annotazione, il motivo, per cui pretendessero di andar' Efenti. — Pag. 15

1536. 29. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Il Configlio dei XXX., per Dieci Giorni, almeno, di ciascun Mese, conceda Ascolto a' Pretendenti Efenzione da' Dazi, e coll' intervento degli Avvocati Fiscali, o Uno di loro, almeno, dichiarì, per Giustizia, coll' Autorità del Senato, a chi la Efenzione compete. — 16

1569. 18. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Siano rinvocate le Lettere dei Presidenti del Configlio del XXX., scelsa Confermate dallo stesso per Efenzione dal Dazio Imbottadura in alcuni Luoghi del Distretto di Treviso. Chi pretendesse di andar' Efente, ricorra al Collegio dei X. Savi del Senato, quale con altri X. Aggiunti, ridotti al Numero di XV. almeno, Uditi gli Avvocati Fiscali, e osservati i metodi dalle Leggi Voluti, coi Due Terzi de' Voti Decideranno, secondocchè loro parerà di Giustizia. Ad Esso Collegio, ridotto al Numero, come sopra, e coll' suddetti modi, e Autorità, sia Commesso questo Affare, Demandato prima al Configlio dei XXX. Nel rimanente, sia Osservato il sud-

detto Decreto 29. Settembre 1536., e a' Pretendenti Efenzione da' Dazi non vaglia Possesso alcuno, nè ammesso li venga veruna Prova di non aver Pagati Dazi, per lungo tempo, dopo del citato Decreto. 26

1599. 18. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Senza il fondamento di Efenzione, Approvata da' Configli, o dal Collegio de' X. Savi del Senato, nessuno potrà Ottenere, nè Eseguire Suffragi di feet' alcuna. — 38

1607. 13. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

La Feodataria Famiglia di S. . . . , ora Efente dalle Impozizioni, fatte nell' Anno 1512., tempo della Prima sua Investitura al Capitaniato di Sessumbergo, resti però nell' Obbligo perpetuo di Annui Ducati Dieci, esigibili dalla Camera Fiscale di Udine, e di un Cero per ciascun' Anno alla Ducale Basilica di S. Marco. — 60

1661. 27. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Efente dall' Obbligo dell' Abitanza il Compratore dei tre Carati della Meduna, e tuttavia dispensato di Esercitarla da se la Giurisdizione. — 128

1661. 24. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Il Collegio de' XX. Savi del Senato, co' Successori, non Conceda innavvenire Lettere di Suffragio nella Materia dell' Efenzioni da' Dazi, qualora nelle Concessioni non venisse espressamente Dichiarato, *Efenti etiam da' Dazi.*

Siano Ritrattati que' Suffragi, sinora Conceduti; contro i Decreti 1536., e 1599. — 129

1663. 6. *Maggio.*

I N P R E G A D I.

Sia ripetuta la Pubblica Intenzione al Presidenti del Collegio de' XX. Savi del Senato di non Concedere Lettere di Efenzione dal Pagamento de' Dazi, qualora, in alcun Privilegio, non si leggesse espressamente, *Efenti etiam da' Dazi.*

h 2

Sia-

Siano esclusi dagli altri Dazi quelli di Macina, Seta, Ducato per Botte, e Imbotatura, che, in ordine a' Decreti d'istituzione, debbono essere indifferentemente pagati da tutti, e anche da' *Separati*. 133

1663. 6. *Maggio*.

I N P R E G A D I.

Commissione a' Rettori, che restino approfitti di Esenzione da' Dazi, con Ordine a' medesimi del Registro dell'altra Deliberazione in questo proposito. 133

1670. 9. *Agosto*.

I N P R E G A D I.

In Elocuzione delle Leggi, di quella particolarmente del Maggior Consiglio 25. Agosto 1624, non sia impedita, o ritardata la Pubblica Esenzione, per Lettere, o Suffragi, rilasciati da' Magistrati, Presidenti de' Consigli, e Collegi, o Avvocatori di Comune. Sopra i Aggravi pretesi, sarà permesso a chiunque l'uso delle proprie ragioni, co' i Metodi Giudiziarj, secondochè Prescrive il Maggior Consiglio nella sua Legge 14. Gennaio 1662. E sia riconosciuto il divieto di Lettere, e Suffragi per Esenzioni, Stabilito dal Decreto di questo Consiglio 6. Maggio 1663, salva la circostanza, che, nella Lettera, o nel Suffragio, inserito vi fosse in Copia il Privilegio stesso; ma non compresi tuttavia sempre

s'intendano i Dazi, che restano esclusi dal suddetto Decreto 1663. ————— 142

1755. 27. *Novembre*.

I N P R E G A D I.

Le Esenzioni dalli Dazi, Impulsi dopo l'Anno 1517, siano escluse nelle Nuove Investiture de' Feudi, che si Devolvevano in Pubblico. ————— 109

1765. 6. *Aprile*.

I N P R E G A D I.

Nessuno possa conseguir' Atto impediante la Esenzione de' Pubblici Dazi, fennon nel solo caso, che nel Privilegio fosse espressamente nominata la Esenzione di alcun nuovo Dazio. ————— 212

1776. 21. *Marzo*.

I N P R E G A D I.

Rilevando il Senato trovarsi Concedute Esenzioni da' Gravezze, Fazioni, e Dazi, senza immediato rapporto colle Ragioni de' Feudi, o Giurisdizioni, Committe a' Provveditori Sopra Feudi, e Revisori, e Regolatori delle Pubbliche Entrate di riconoscere, nelle vere sue viste, l'importanza di questo Affare, per produrlo poi richiarato a Pubblica Cognizione. 219

F E U D A L I.

LXI

XIX.

SUCCESSIONI.

1567. 30. Luglio.

I N P R E G A D I.



E Legittimazioni, per qualiffia Privilegio, non valgano, per succedere a' Beni Condizionati, e Fideicommissi. Pag. 24

1578. 26. Settembre.

I N C O N S I G L I O D I D I R E C T.

Ne' Casi Criminali, per Legge conseguenti Bando, e Confiscatione de' Beni, decante le solite Parti, essi Beni sianó Affegnati in Feudo ai più Proffimi dell' Interetto, per passare di Erede in Erede legitimo, per Linea retta Discendente, qual' Effinita, ritornarano al Pubblico. — 34

1612. 5. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Non possanó verificarsi Legittimazioni, che per sola Autorità del Senato, e co' i metodi, particolarmente dichiarati, e Decretati. Sia nulla, e come non ottenuta, qualunque Legittimazione, che seguire potesse dopo il presente Decreto. Sia Notificata, Pubblicata, e Registrata nelle Cancellerie de' Rettori da Terra, e da Mare, E tuttavia, Pubblicata che fosse, o no, abbia la intera sua Esecuzione. — 62

1612. 12. Gennaio.

I N P R E G A D I.

Relativamente al Decreto, 1567. 30. Luglio, inhibitivo le Successioni a' Beni Condizionati, e Fideicommissi, che viene riconfermato, si dichiara inmolte: Che al destino medesimo abbiano a soggiacere, e sianó i Beni Feudali, qualunque fosse il loro Carattere, in quistà che, o si Devolvano, secondo la Disposizione de' Testatori, o a senso del Patto, e Provvidenza delle Concessioni, e Investiture. — 62

1616. 12. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Per le Decisioni Feudali, gli Ecclesiastici, e le Femmine non si ammettano giammai ne' Feudi, sennon

per Vocazione espressa, risultante da' Legittime Concessioni. — 67

1620. 31. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Per Benemerente, e per Grazia, sia Conceduto all' Abbate S. . . . di Succedere nel Feudo di sua Famiglia, nonostante lo Stato suo Ecclesiastico. Restino però ferme le Leggi, e nel suo vigore le Confuetudini nel proposito. — 79

1642. 7. Giugno.

I N P R E G A D I.

Quantunque Ecclesiastico, Monsignor F. . . P. . . venga Abilitato, per Grazia, alla Successione nel suo Domestico Feudo. — 102

1660. 18. Marzo.

I N P R E G A D I.

In mancanza di una Linea, posseditrice qualche Baronìa, o Feudo nell' Isola di Corsù, sia l'altra sostituita, con Investitura, tanto se dimori colà, quanto a Venezia. — 125

1691. 12. Giugno.

I N P R E G A D I.

Comparando Offesi, a' quali vengono Affegnati i Carati Dieci, e Due Terzi, dipendenti da' Confiscationi, nel termine di Sei Mesi, sia loro Conceduta la Investitura, perchè abbiano a godere in Feudo l' Interesse, proveniente dal Capitale Investito, giusto le Leggi, durante però la loro Linea. — 161

1761. 31. Marzo.

I N P R E G A D I.

La Successione ne' Feudi, nell' Effinitione delle Linee Beneficate, non compete, ad esclusione del Fisco, sennon a quelli, che, come Discendenti dai primi Investiti, ed espressamente Chiamati, 'anno certa Vocazione per il Patto, e Provvidenza delle Prime, o più Antiche Investiture. — 208

XX.

PUBBLICHE IMPOSIZIONI, E TASSE
MILITARI.

1370. 25. Ottobre.

I N P R E G A D I.



Oncele il Senato Proroga, per i due prossimi, ventui Mesi, a' Debitori di Decime, e Tasse, non compresa quella ultimamente posta. Chichèssa, che mancasse oltre il prefato tempo, incorra nelle Pene della Incantazione de' propri Beni Liberi, e Rendite, in ragione di *Otto*, e *Dieci* per Cento, secondo la qualità de' Beni Stabili nella Dominante. I Beni di Fuori siano Intenutati per Stima, e faranno posti a Pubblico Conto per il *Quarto* mese del Prezzo, che saranno stati Stimati. Averanno tempo un Mese i Proprietari a ricuperarli, dopochè saranno passati in Pubblico Potere: a condizione però, che paghino a Contanti, e per intero, il loro Debito. Detto Mese trascorso, perduta averanno ogni Azione, per la detta Ricupera.

Sia quindi formato un Anagrafi di tutt' i Beni, quanti saranno, posti in Signoria, onde ciascun Giorno di Domenica dopo Consiglio, presente il Serenissimo Principe, siano Estratti Cento Bollettini de' Beni de' Debitori, che come Pubblici faranno Venduti. Ogni Domenica parimente sia reso buon Conto a Sua Serenità delle Vendite, ed ogni verificata, per divenire allora, e non prima a nuova Estrazione, come sopra.

Per Prezzo minore, di cui sono, stati Appresi, non siano Deliberati essi Beni, con Pena a' Contravvenienti di supplire del proprio, col *Venticinque* per Cento, aggiunto di più.

Ogni Vendita, seguita con questi Metodi, sarà inappellabile, nè verrà impedita da' Uffici, Magistrati, o Consigli, salva Deliberazione del Senato, Presa coll' *Quattro Quinsi*. Gli Acquirenti saranno disesi sempre, e mantenuti nel Possesso de' Beni medesimi.

Il Valore di quelli, a termine di Giorni *Otto*, sia pareggiato a' Contanti: in caso di mancanza, faranno rivenduti a' Interessi, e Spese degli Acquirenti, e coll' obbligo di soddisfare alle Utilità, spettanti alla Governatori dell' Entrate, e loro Ministri, come se fossero essi in principalità i Debitori.

A Conto Signoria siano riscossi, e si riscuoteranno gli Affitti, ed Entrate de' Beni, appresi in Tenuta, finchè siano questi Venduti.

Rilevandoti praticata violenza, per il conseguimento di dette Elazioni, secondo il Carattere del De-

linquente, o sarà privo di ogni Ufficio per Anni *Quindici*; o per altrettanto tempo Bandito dalla Dominante, e suo Distretto. Gli Affittuali faranno obbligati sempre a corrispondere gli Affitti; in Pena di pagare del proprio.

Le Decime, Tasse, ed altre Angarie, non esclusa la detta Decima, ultimamente posta, se correranno in Pena, sarà proceduto al Sequestro degl' Interessi, e Capitali de' Monti, Affitti, ed Entrate, e si diventerà alla Vendita de' Beni, co' i metodi suddetti. Els' Interessi, e Capitali de' Monti, appresi che siano, vengano Conteggiati al Prezzo Corrente nel tempo, che faranno stati appresi in Tenuta.

I Dieci Savi Sopra le Decime in Rialto non permettano Traslato da Nome a Nome de' Beni Venduti di for' alcuna; parimente i Giudici del Proprio, e Procuratore non assegnino in Pagamento di Dote Beni alcuni, senza documento de' Governatori dell' Entrate, che Comprovi, che i Possessori di tali Beni non hanno Pubblico Debito, per conto Decime, e Tasse.

Accadendo Pagamento di Dote sopra simili Beni, v'intervengano i detti Governatori dell' Entrate, per difesa delle Pubbliche Ragioni, e per la ricupera di tutto il Pubblico, dipendente Credito. Ed essi X. Savi, e Giudici suddetti, trasgredendo, Pagheranno del proprio tutto intero esso Pubblico Credito, con aggiunta di *Venticinque* per Cento.

Le suddette Pene possano essere levate da qualivoglia degli Avvogatori di Comune, o del Collegio, senza l' Autorità de' Configli. ————— 27

1370. 27. Dicembre.

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Nonostante alcun Ordine in contrario, che viene Rinovato, non trovandosi Beni Liberi de' Pubblici Debitori, siano Appresi, e Venduti i Condizionati, co' i Metodi, prescritti dall' antecedente Decreto del Senato 25. Ottobre decorso.

I Possessori de' Beni Condizionati, aggravati da' Debiti di tale Carattere, contratti che siano da' loro Autori, abbiano tempo un' Anno a pagare l' intera Debito de' loro Antecessori dall' Anno 1531. e questo senza Pena, e in quattro uguali Rate; comincia, to intendendosi l' Anno dal giorno della presente Deliberazione. Mancando, Pagheranno poi colla solita Pena.

I loro Beni Liberi, non saranno Venduti per Debiti di questa natura, contratti da' loro Autori. Per quelli poi, ch'essi contraessero, per conto di Pubbliche Imposizioni, sopra Beni Condizionati, soggiaceranno quelli a Vendita nel solo caso di mancanza de' Beni Liberi.

Senza data notizia della prossima Vendita a' Debitori, appresi che siamo i Beni, perchè abbiano il termine di un Mese, onde ricuperarli, col Pagamento a' Contanti di tutto il Debito. Questi non ricuperandoli, entri nelle azioni loro, chi li averà a succedere; pagando però, in quanto al tempo, e modo, come sopra.

Soddisfatto che sia il Credito Pubblico, risultando Sopravvanzo, sia pagato in uno de' Depositi aperti nella Zecca, ovvero Investito in altro Fondo, a piacere degl' Interessati, intervenire dovendosi l' Autorità della Procuratorie di S. Marco *de Citra*, o *de Ultra*, secondo la Località del Bene Venduto: e sarà, in esse rispettive Procuratorie, istituito un Libro per queste Investiture co' i Testamenti in Copia, ostensivi la Qualità di esse Beni. Queste Investiture vadano immuni sempre da qualsivoglia Spesa, ovunque, e per conto di chiunque.

Non s' intenda però fatto pregiudizio a' Pagamenti di Dote, praticati finora sopra Beni Condizionati, verso quali l' Principe *auspice* Creditore, per il motivo suddetto. — 29

1571. 25. Febbraro.

I N P R E G A D I.

Senza danno de' Compratori de' Pubblici Beni, col Benefizio della Inappellabilità, a senso delle Pubbliche Leggi di questo, e del Maggior Consiglio, si Delibera:

Che innavvenire portandosi Beni in Signoria, tanti solamente ne siano Appresi, o poco più, quanto importi il Debito di ciascuno. S' intendano questi resi Pubblici passato il Mese della Intimazione, senza stabilimento di Prezzo. Finchè succeda la Vendita siegua di essi la immediata Affittanza, e gli Affittuali rispettivi, mancando delle currenti Rate a' Governatori dell' Entrate, per Pena, soggiacciano al Pagamento del Doppio.

Dopo il Mese della Intimazione, al Pubblico Incanto faranno Venduti a comodo, e incomodo di chi appartenevano dapprima essi Beni, nonstante i determinati Prezzi, dichiarati dalle Leggi suddette. Il Canzo de' Beni Liberi, che faranno Venduti, salvo il Pubblico Credito, sarà di piena disposizione de' Debitori già Proprietari. Il Soprappiù de' Beni Condizionati sia disposto secondo la esecutione della Legge del Maggior Consiglio 17. Dicembre 1570.

Tutte le Tenute siano descritte in Libro separato, e Vendute al Maggior Offerente, premessa nuova Intimazione, per Procega di un' altro Mese. — 31

1573. 6. Febbraro.

I N P R E G A D I.

Presia la Massima dello stabilimento di un Pubblico Lotto di alcuni Beni, caduti nell' Ufficio de' Governatori dell' Entrate, a' quali Beni, nonstante, per Decreto di questo Consiglio 1571., fu Stabilito di non dare Prezzo, ora però si Delibera:

Che agli Stabili nella Dominante, e che sono Affittati, sia dato Prezzo del Dieci per Censo sugli Affittati di sotto a' Ducati *Quindici*, e dell' Otto per Cento di sopra ai Ducati *Quindici*. Sugli altri non Affittati, e sopra i Beni di Fuori sia praticata Stima, e vengano posti a Credito de' Debitori per un *Quarto* meno, giulio la disposizione delle Leggi. Per tutto il corrente Mese, e per questa sola volta, i Debitori siano abilitati alla Ricupera, pagando però a' Contanti, e tutto intero il loro Debito, come fermamente dispongono le antecedenti, Pubbliche Leggi. — 32

1587. 17. Decembre.

I N P R E G A D I.

Cap. IX. Feudatari Giurisdizionali, e non Giurisdizionali tenuti tutti al Militare Servizio. — 49

1616. 5. Luglio.

I N P R E G A D I.

Feudatari Giurisdizionali, soggetti a Servizio Militare, in termine di un Mese, si portino al Generale dell' Armi nella Terra Ferma, e nell' Istria. Gli impediti legittimamente si producano al Collegio con Supplica, e cogli ajuti proporzionati, espressi nella Parte 1586. 12. Decembre. I non Obbligati a Carichi Militari, nel termine stesso di un Mese, Offrano quanto portano le circostanze, e la proporzione delle loro forze. — 65

1616. 17. Settembre.

I N P R E G A D I.

Siano Notificati i Possessori de' Feudi per Confiscazione ai Rettori, e restino, per ora, e con riserva, accettate le loro volontarie Offerte. — 66

1616. 12. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Nelle Contribuzioni Feudali, in Occasione di Guerra, non siano intesi, o inclusi Ecclesiastici, o Femmine, —

ne, incapsi entrambi della Successione a' Feudi, secondo le Decisioni Feudali. — 67

1617. 15. Maggio.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Sia posta una Decima, oltre la Corrente fino dall' Anno 1572., e faranno entrambi pagare in ragione di Anno da tutt' i Ministri, che 'anno, e averanno Uffici, non esclusi nemmeno quelli, che servono all' Azienda della Daziari. Le pagheranno parimenti i Rettori da Terra, e da Mare, co' i Ministri delle rispettive loro Cancellerie. Le pagheranno quelli pure, che 'anno Tasse sopra Uffici, con a tempo, che in vita. E tutti finalmente soccomberanno all' Aggravio di altre Dieci per Cento, cominciando dal giorno primo di Giugno prossimo, venturo.

Sarà ritenuta da tutt' i Cassieri degli Uffici, e Magistrati della Dominante, di Fuori, e altri, che 'anno Carico di far pagare Salari.

A questa ultima Straordinaria Decima sarà tenuto anche ogni Efente, e Privilegiato. E farà impiegata nelle Occorrenze presenti. — 68

1618. 1. Marzo.

IN PREGADI.

I Beni de' Debitori di Tasse, e Decime siano inappellabilmente Intenutati, e posti in Signoria, per poi essere, o Affittati, o Venduti, a senso delle Pubbliche Leggi. — 69

1621. 3. Novembre.

IN PREGADI.

I Pubblici Debitori nel Polesine di Rovigo, caduti già in Pena della perdita de' loro Beni, pagando il Doppio del loro Debito nello spazio di tre Mesi prossimi, venturi, possano redimersi dalla sopraddetta, e rientrare nel Possesso de' loro Beni. — 70

1624. 25. Agosto.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Non possa, in alcun modo, nè da chissia, essere sospesa, nè impegnata la Elazione del Pubblico Danaro da' Debitori. Non sia Conceduto Suffragio alcuno; e Conceduto che fosse, giaccia inefseguito, e casuus del Collegio abbia facoltà di rivocarlo. Chi pretendesse sollievo, abbia adito alla Grazia co' i Metodi delle Leggi, ordinati. — 71

1643. 3. Agosto.

IN PREGADI.

Fendatari con Giurisdizione, e senza, e anche per Donazione, non avend' Obbligo particolare in tempo di Guerra, siano Tassati, con riguardo però alla Qualità de' Feudi, e Quantità de' Beni. — 103

1645. 20. Aprile.

IN PREGADI.

Ogni Stanziato nella Dominante, e Dogado, nessuno eccettuato, sia soggetto a una Straordinaria Tassa di Carati Quaranta, e imporrerà ciaschedun Carato Dieci Dieci Correnti.

I più Facoltosi siano Tassati fino ai Carati Venti-quattro. Gli ora Efenti da Tassa, oppure insensibilmente soggetti, siano addebitati sopra i Carati Venti-quattro fino alla Quaranta.

Agli altri meno facoltosi, o per Sestanze, o per Industria, sia la Tassa al di sotto della Venti-quattro fino al Mezzo Carato. Efenti vadano i soli, che pagano per Affitto meno di Ducati Dieci. E per conto Affitti, gli Ebrei, in modo alcuno, non vadano Efenti.

Sarà Pagato da ognuno l' imposto Debito a termine di un Mese, dal giorno dell' Apposizione del medesimo. Nel Pagamento non vi saranno Aggiunti. Averà il Dono del Dieci per Cento chi pagherà in tempo. Vi farà ugual Pena per la trasgressione. E le Terminazioni del XVI. Deputati a quest' oggetto, averanno l' Autorità medesima del Senato. — 104

1645. 23. Giugno.

IN PREGADI.

La Tassa sopra i Fendatari Territoriali di Treviso sia ridotta a Effettivo Costante. Imposti ogni Fante Ducati Cinque il Mese, e Ducati Quattordici ogni Cavallo; con riserva sempre delle Pubbliche Ragioni, per quel più, a che fossero obbligati, per le loro Investiture, — 105

1646. 11. Dicembre.

IN PREGADI.

Siano Intenutati, e Venduti i Beni de' Pubblici Debitori, col Metodo, che da questo Decreto, e dall' altro, 1571. 25. Febbrajo, viene Prescritto. — 107

1646. 22. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Siegua Notificazione de' Beni Ecclesiastici, posti in Padova, e suo Territorio, onde pur quelli siano Tafati, come fu praticato cogli altri. — 109

1647. 8. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Giudicanti, contumaci ad alloggiarsi alla Tassa, in termine di un Mese, siano Sospesi dall' Esercizio della Giurisdizione. Nessuno vada Elente da questa Pena. — 109

1648. 24. *Ottobre.*

I N P R E G A D I.

Sia posto un Taglion' in conformità della Tassa, gettata addi 20. Aprile 1645. Siegua il Pagamento in due Rate, metà in *Banco*, metà a' *Contanti*, e non vi siano Aggiunti. — 112

1649. 21. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Delibera il Senato d' Imporre un Taglion' *Perfo*, in tutto uguale a quanto ha Decretato addi 20. Aprile 1645, e successivamente addi 24. Ottobre dell' Anno decorso. — 112

1649. 16. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

I Debitori di Tasse, pagando il *Dici per Censo* di Pena, oltre l' intero loro Debito, nel termine di due Mesi, dal giorno della presente Deliberazione, siano mantenuti nel Possesso de' loro Feudi, questo termine trapassato, decadano dal Benefizio. — 113

1649. 19. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Salve le precedenti Leggi, nel proposito de' Pubblici Debitori, venga Aggiunto:

Che verificati tutt' i mezzi, voluti dalle Leggi medesime, non trovandosi Compratore de' Beni Appesi, quelli della miglior qualità siano levati a' De-

bitori, e colla Nota solita degl' Incanti, consegnati alle Tre Procuratie, che ricevendoli, come Pubblici, gli Assisteranno, e detratta la Decima, che di tempo in tempo sarà Pagata, tutto il rimanente sarà Girato a Conto Pubblico. Sian' essi traslati dalla Dita de' Debitori a quella delle Procuratie, e succeda, per tal modo, il Saldo nei Pubblici Libri. Resti fillato il loro Valore del *Dici per Censo* nelle consegne alle Resse Procuratie, alle quali de' Governatori dell' Entrate saranno trasmesse le Tenute, che, in appositi Libri Allabettrati, passeranno in Registro nelle medesime Procuratie. — 115

1650. 26. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

La Esazione della Tassa Militare sia demandata al Magistrato Sopra Feudi. — 116

1660. 2. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Con Proclama del Magistrato Sopra Feudi, fappiano i Feudatari, Debitori, di Tasse di aver' a soddisfare al loro Debito, a termine di due Mesi, dal giorno della Pubblicazione del Comandato Proclama. Profreguano tuttavia le incamminate Esecuzioni. Passato il prescritto termine, decadano dal Feudo, che, in tale caso, non li sarà fatta Grazia, se non colle Strettezze dei *Cinque Sesti* del Collegio, e del Senato. — 117

1661. 15. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Spirata, che sia l' ultima Proroga, Conceduta dal Senato, con Decreto di questo giorno, a' Feudatari Debitori per conto Tassa oltre i Ducati *Cento*, siano irremissibilmente decaduti del Feudo. — 118

1662. 14. *Gennaro.*

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Le Appellazioni, che interponessero i Pubblici Debitori, siano Annotate ai soli Consigli, o Collegi, destinati relativamente alle Materie, precorlo però che sia Giudizio di Prima Istanza a quel Magistrato, o Reggimento, per cui saranno seguite le Appellazioni de' Debitori, Intimazioni, Tenute, Esecuzioni, e premesso sempre Deposito, in Oro, o Argento, nel Magistrato, o Reggimento suddetti. — 119

1664. 3. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

I Feudatari Debitori di Tasse abbiano abilità di un Mese, per soddisfare al loro Debito; passato quello termine, siano Decadati del Feudo, e foccombano alle Pene, comminate dalle Leggi 1660. 2. Giugno, 1661. 15. Luglio.

Effendovi, per Realizzazione, Supplicanti al Collegio, dopo corse le Comandate Incinzioni, per produrre delle loro Ragioni, e Spedire l'Affare, abbiano il termine di tre Mesi, passato il quale, saranno mandati a Esecuzione. ————— 134

1664. 23. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Nel Grazioso Indulto, ultimamente Conceduto ai Pubblici Debitori, non s'intendano compresi i Feudatari, per non essere incluso, nel Pagamento delle loro Tasse Militari, nè il Benefizio del Dono, nè l'Aggravio della Pena.

I Beni de' Feudatari, decaduti dal loro Feudo, stante il Decreto addì 3. Marzo passato, siano posti al Pubblico Incanto, perchè de' medesimi si faccia, liberamente la Vendita. ————— 134

1664. 13. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Dal Ruolo de' Pubblici Debitori, i più Contumaci, siano Estratti Dieci Nomì de' medesimi, i quali trasferiti ai rispettivi Rappresentanti nella Terra Ferma, siano levati dal Possesso de' Beni, colla condizione di essere restituiti, se, a capo di tre Mesi, abbiano per intero soddisfatto al loro Debito. ————— 135

1667. 16. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Con Proclama, siano Costretti i Feudatari alla soddisfazione della Tassa. ————— 138

1667. 24. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Tutti i Pubblici Debitori de' Mandato Diminui siano soggetti alla Legge del Maggior Consiglio, di non poter Appellarsi delle Sentenze, se non far

preceduto Giudizio di Prima Istanza, e relativo Deposito. ————— 138

1670. 9. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Per Esecuzione delle Pubbliche Leggi, di quella particolarmente del Maggior Consiglio 1624. 25. Agosto, la Esazione del Pubblico Danaro non sia Sospesa, nè senza precedente Deposito, venga ammessa Appellazione delle Prime Sentenze. ————— 143

1684. 10. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Sia soddisfatta generalmente, ed effettivamente la Tassa de' Feudatari. Concorre il Senato a permettere loro il Personale Servizio in Ducati *Cinque* Mensuali, per ogni Fante, e Ducati *Quattordici*, per ogni Cavallo. ————— 157

1684. 4. *Ottobre.*

I N P R E G A D I.

I Savi del Collegio, coll'Assistenza degli Avvocati Fiscali, e Consultore a' Feudi, diano Ascolto ai Parlamentari della Città di Udine, e Patria del Friuli sopra le loro Suppliche, per Realizzazione da Tassa Militare, intimata, in Esecuzione del Decreto 10. Giugno passato. ————— 158

1685. 14. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Colla Inquisizione, Prescritta dal Decreto 8. Giugno 1647, Vuole il Senato Notizia di tutte indifferente le Giurisdizioni, esistenti nello Stato, dietro a che, in proporzione, le venga imposta la Militare Tassa. ————— 159

1694. 29. *Gennaio.*

I N P R E G A D I.

Torni Esandita la Supplica de' Castellani della Patria del Friuli sopra la Tassa, impostata. Venga tuttavia continuata la Esazione da' Corpi di quella Patria, e siano, a termine di un Mese, Notificati tutti i Debitori. ————— 164

F E U D A L I: L̄XVI

1695. 3. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Rigorese Esecuzioni fiano praticate contro i più
Resistenti, e particolarmente i più abili al Pagamen-
to della Tassa. Occorrendo, fiano anche Sospese le
Giurisdizioni, come utilmente fu praticato finora. 164

1699. 8. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Conoscendosi riguardevole il Credito Pubblico, di-
pendente da' Tasse Militari, a Sollievo dell' Erario,
fiano proseguite le Esecuzioni. 166

1712. 13. *Aprile.*

I N P R E G A D I:

I Debitori di Tassa fiano astretti al pagamento, col-
la pratica de' Sequestri, e Sospensione delle Giurisdil-
zioni, come altre volte fu praticato. 168

1773. 14. *Marzo.*

I N P R E G A D I:

Il Danaro, proveniente da' Tasse, sia passato al Con-
servatore del Deposito, col mezzo de' Mandati del
Magistrato Sopra Feudi. 116

X X I

INVESTITURE FEUDALI.

1557. 28. *Decembre.*

I N P R E G A D I.



L Luogotenente sia preservato nella ordinaria consuetudine di Rilasciare Investiture de' Feudi, e Livelli nella Patria del Friuli. ————— Pag. 20

1578. 26. *Septembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Abbian' Obbligo gli Eredi, e Successori, chiamati ne' Feudi per Confiscazione, di ricevere le Investiture. ————— 34

1578. 9. *Decembre.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Alla Comandata Notificazione de' Feudi, Beni, e Castellì nella Patria del Friuli succedano le rispettive Investiture. ————— 35

1586. 13. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

Articolo I. In Pena di Caducità, i Feudatari ricevano le Investiture colla presentazione de' Conforti nel Feudo, e co' i documenti più Antichi, comprovanti 'l medesimo.

II. I Rettori rendano conto alla Signoria di tutte le Investiture, presentare de' Feudi Giurisdizionali, col Nome de' Feudatari, e Qualità de' Feudi.

III. Anche i Feudi senza Giurisdizione debbano essere Notificati cogli anelli Beni al caso, sotto la medesima Pena di Caducità. Gli Agnati, e Conforti Denunzianti siano Investiti delle occultate ragioni Feudali.

IV. Le Investiture Antiche se chiaramente non mostrano i Beni Feudali, tali si presumano, tutt' i Compresi sotto la Giurisdizione, con riserva al Feudatario di provare altrimenti.

V. I Successori ne' Feudi, per Agnazione, e diffezzivi delle Rinnovative Investiture siano abilitati, per *Quattro* Mesi, a comparire, e farà loro rimessa ogni Pena di Caducità, colla Conferma delle Antiche Investiture. Gli Agnati, e Conforti, Denunzianti

la Caducità, dopo il prefisso termine, faranno in Luogo loro Investiti. Ma, sennon prenderanno dentro un' Anno, e un Giorno le Rinnovative, incoreranno pur' essi nella Caducità.

VIII. I Possessori de' Beni Feudali senza Investiture, provando Legittimità di Possessio, siano ammessi alle medesime, fra lo spazio di *Quattro* Mesi.

XI. Da' Rettori non si possano rilasciare nuove Investiture, nè Concedere Grazie de' Beni Feudali agl' incorsi in Caducità.

XII. Le Nuove Investiture vengano rilasciate sulle Informazioni de' Dottori, e coll' intervento del Magistrato Sopra Camere.

XIII. Rettori da Terra, e da Mare tengano Registro, nelle loro Cancellerie, delle Investiture, de' Nomì de' Feudatari, e de' rispettivi Beni. — 43

1587. 19. *Maggio.*

I N P R E G A D I.

Riforma il Senato il suo Decreto 13. Decembre 1586. all' Articolo IV., come segue: Che, se le Antiche Investiture dimostreranno espresamente Alimazione de' Beni Feudali, possano gli Agnati Denunziarli, per ottenere la Investitura. Lo stesso avvenga, se mancastero della dovuta Notificazione, mentre risultasse da Scritture, che fossero questi Feudali. 45

1587. 27. *Settembre.*

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Approva il Maggior Consiglio la Deliberazione, presa dal Senato, di Eleggere Tre Nobili, che diano sistema alle Tariffe sopra le Investiture de' Feudi, che si rilasceranno di tempo in tempo. — 48

1588. 23. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

A termine di Due Mesi siano Rinnovate le Investiture de' Beni Censuali, e Livellari, che mancano della Comandata Notificazione, e dovuto Censo. Sempre decadano i *Trasgressori*. — 50

1588. 27. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Le Investiture Feudali debbano essere immediatamente Spedite, e Rilasciate. Chi professasse Gravame, ed Interesse, usi dappoi delle proprie ragioni presso il Collegio de' Savi, e Aggiunti del Senato.

Do-

Dopo Concedute esse Investiture, vi sia termine di Giorni *Otto* a interporre le Appellazioni, che dovranno essere Spedite fra lo spazio di Mesi *Tre* subsequenti, passati i quali, rimarranno Ferme le Investiture medesime, secondo il Senso de' Decreti 13. Dicembre 1586, e 29. Maggio 1587. — 51

1594. 24. Maggio.

I N P R E G A D I.

Le Investiture de' Beni acquistati, rilasciate, e che si rilasceranno da' Pubblici Rappresentanti a' nuovi Possessori, s' intendano sempre fatte in ragione di Feudo. — 56

1603. 19. Aprile.

I N P R E G A D I.

I Vescovi, e Prelati rispettivi conferiscano le Investiture de' Feudi, loro appartenenti; salvo le Pubbliche Ragioni, pel Giudizio da prodursi, al caso di Competenza, o Questione sopra di tali Feudi. — 59

1617. 11. Agosto.

I N P R E G A D I.

Dal Magistrato Sopra Feudi siano rilasciate le Investiture Feudali. — 68

1621. 14. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Non Valgano le Investiture, e Possessi, dati da' Rappresentanti da Terra, e da Mare de' Pubblici Beni. — 71

1625. 11. Marzo.

I N P R E G A D I.

Le Sentenze di Confiscazione de' Beni passino in Copia al Magistrato Sopra Feudi. — 72

1625. 29. Aprile.

I N P R E G A D I.

NUOVA Chiamata de' Difettivi a riconoscere l' Alto Dominio colle debite Investiture, sotto Pena della Caducità. — 75

1625. 30. Aprile.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Istituisca il Magistrato Sopra Feudi un Libro ostensivo le Investiture, procedenti dalle Confiscazioni, 77

1625. 27. Luglio.

I N P R E G A D I.

I Rettori da Terra, e da Mare non Concedano ad alcuni Terreni Pubblici. Chi vorrà essere Investito Ricorra alla Dominante. Siano eccettuati i Rappresentanti dell' Istita. — 77

1625. 12. Gennaio.

I N P R E G A D I.

A' Difettivi delle Investiture sia dal Magistrato Sopra Feudi Sospeso l' Esercizio Giurisdizionale, e si proceda agli Atti per la Devoluzione. — 79

1631. 7. Febbraio.

I N P R E G A D I.

Senza Pubblico, preventivo Permesso, non seguano, a favore de' Sudditi, Investiture de' Terreni, od altro fuori dello Stato. Vanno eccettuate le Mercanzie. — 86

1631. 17. Febbraio.

I N P R E G A D I.

Sia Riconfermato il Decreto 1588. 23. Agosto, che Comanda, in ogni Decennio, la Rinnovazione de' Confini de' Beni Feudali. — 87

1634. 30. Marzo.

I N P R E G A D I.

I Beni Feudali della Cassaldea di Civile di Friuli portano l' Obbligo della Investitura, coll' Aggravio di Soldi *Due* per Campo. I Contumaci decadano dell' Utile, e Possessio de' Beni, e in loro luogo sia Investito il Denunziante, se vi sarà, od altra Persona. Col conveniente *Lindennio* seguiti Rinnovati a favore di chiunque, che a termine di *Due* Mesi Confessasse Colpa di Alienazione de' Beni medesimi, a quali succederà il Denunziante, essendovi, dopo il suddetto, prefisso termine, che comparso non fosse il Proprietario. E non consegnarano Investitura i Debitori

de' Campi, e Ricognizioni Feudali, senza prove le-
gittime del Pagamento. ————— 88

1634. 21. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

In conformità della Pratica, ogni Possessore de'
Beni, spettanti all'Abbazia della Vangadizza, sia
obbligato alle Investiture. ————— 89

1634. 7. *Ottobre.*

I N P R E G A D I.

Le Investiture, rilasciate da' Vescovi, e Prelati per
Feudi Ecclesiastici, esprimano sempre: *salva Fidelitas*
Reipublica Serenissima. ————— 90

1636. 12. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Le Investiture de' Feudi Semplici, spettanti al Ret-
tori, debbano rilasciarsi previo Esame delle Antiche,
colle Informazioni de' Fiscali, e del Vicario Pre-
torio. ————— 96

1640. 3. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Conosciuto legittimo il Titolo de' Giustificanti sopra
l'Esercizio delle Seconde Istanze, torni a loro debi-
to di ricevere le Investiture. ————— 99

1643. 3. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Siano Rivedute le Investiture de' Feudatari della
Terra Ferma, Giurisdizionali, o no, e anche quelle
per Donazione. ————— 103

1647. 8. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

I Giustificanti, Contumaci a ricevere le Investitu-
re, a termine di un Mese, siano Sospesi dall'Eserci-
zio delle Giurisdizioni. ————— 109

1649. 17. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

I Feudatari, Livellari, e altri, appartenenti a'

Mese Vescovili, sian' obbligati alle relative Investi-
ture nel solo caso, che vengono ammessi al beneficio
de' Feudi, Livelli, od altro, non già in ogni circo-
stanza di nuova Successione al Vescovato. ————— 113

1649. 15. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Il Vescovo di Feltre, all'occasione di rilasciare In-
vestiture, proceda Canonicamente, e Investa Persone
Suddite, semprechè sia possibile. ————— 114

1650. 11. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

Son' obbligati alle Investiture i Livelli Affrancati,
e i Censi Venduti, a titolo di Feudo. ————— 116

1652. 4. *Gennaio.*

I N P R E G A D I.

Vi concorrono i Pubblici Affessi co' i *Due Terzi*
del Senato, perchè i Sudditi possano fare Investitu-
re fuori dello Stato, sopra Terreni, Monti, o in
altro modo. Si eccettuano le Mercanzie. ————— 119

1660. 18. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

Le Investiture de' Feudi, e Baronie di Corfu siano
Conferite dal Provveditor, e Capitano, unito al
Baillo, alli Feudatari colli Stanziate; e dal Magi-
strato Sopra Feudi a quelli, che tengono Domicilio
in Venezia. In mancanza di una Linea Investita,
sia ugualmente Sostituita l'altra, tanto se abiti a
Corfu, quanto a Venezia. ————— 125

1662. 20. *Maggio.*

I N P R E G A D I.

I Possessori de' Beni del Vescovato di Vicenza pren-
dano le loro Rinnovative. Quel Rappresentante, qua-
lunque volta venga richiesto, cid Commenta colla
Pubblicità de' Proclami. ————— 131

1666. 31. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

Il Magistrato Sopra Feudi astringa i Feudatari a
ricevere le Investiture. ————— 137

1673.

1673. 13. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Nelle Confiscazioni de' Beni, i Carati *Dieci*, e *Due Terzi*, applicabili agli Offici, siano ricevuti con Marca Feudale, e colle solite Investiture. — 144

1691. 12. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Nel Caso delle Confiscazioni, agli Offici, nel termine di Mesi *Sei*, venga Conceduta la Investitura del Capitale sopra i Carati *Dieci*, e *Due Terzi*, da rimanere sempre soggetto a Feudo, oltre questo tempo, venga Girato alle rispettive, prescritte Casse. 161

1702. 14. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

I Feudatari del Vescovo di Belluno sono soggetti alle Investiture di quella Curia, come lo sono tutt' i dipendenti da' altri Vescovati, e Abbazie. Mancando, siano Investite Persone Laiche, le più prossime al Contumaci. — 167

1733. 12. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

In Pena di Caducità, i Feudatari, che mancano delle loro Rinnovative, siano astretti a riceverle, e Notificare i soggetti Beni Feudali. — 191

1743. 11. *Gennaio.*

I N P R E G A D I.

Non sieguano Investiture in Alieni Stati, senon con espressa Licenza del Senato, sulle Informazioni del Magistrato Sopra Feudi, e Consulcei in *Jure*, colla Dichiarazione della qualità de' Feudi, e Terreni Forestieri, de' quali fosse contemplato l' Acquisto, del Carattere dell' occorrente Danaro, per dover poi essere la Parte preposta sola, co' i *Quattro Quinti* del Collegio, e del Senato medesimo. — 197

1756. 19. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

I Possessori de' Beni, annessi alla Mensa Vescovile di Concordia, ricevano le Investiture. — 205

1764. 8. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Del Magistrato Sopra Feudi siano Riconosciute, e Approvate l' Ecclesiastiche Investiture. — 112

1766. 19. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Le Investiture, che hanno Carattere di promiscuità tra Fratelli, al caso della mancanza di alcuno degl' Investiti, sieguano le Rinnovative in via di semplice Terminazione. — 213

1770. 30. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Sarà Conceduta *Venia* a' Difettivi d' Investiture, se compariranno nel termine dalle Leggi Prescritto. Trapassato questo, non avrà luogo alla *Gratia* per la Rinnovativa, senon colle Informazioni del Magistrato Sopra Feudi, e con Parte Sola, Prefa co' i *Quattro Quinti* del Collegio, e del Senato. Oltrepassando poi un Triennio, l' adito alla *Gratia* sarà loro chiuso per sempre. — 214

1774. 19. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Le Rinnovative de' Feudi Ecclesiastici abbiano luogo nel solo caso del cangiamento delle Feudatarie Persone. — 217

1774. 29. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Ducale Relativa a' Pubblici Rappresentanti, ov' essano Vescovi. — 217

1779. 22. *Luglio.*

I N P R E G A D I.

L' Inquisitorato alle *Cinque* per *Cento* abbia precedente Notizia, e rilasci le rispettive Licenze, primachè sia Conceduto il Possesso di alcuna Feudale Investitura. — 223

XXII

CENSI, DECIME, LIVELLI,
ENFITEUSI, E AFFRANCAZIONI.1587. 11. *Febbraro.*

I N P R E G A D I.

siano Eseguite le Leggi contro Possessori,
e Usurpatori de' Feudi Censuali, e Li-
vellari, perchè presentino i fondamenti
de' loro Titoli. ————— Pag. 491588. 23. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Col mezzo degl' Incanti, siano Venduti i Pubblici
Beni Censuali, e Livelli, posti nel Friuli da quel
Luogotenente. Le Investiture de' detti Beni, man-
canti della necessaria Notificazione, e dovuto Censo,
a termine di Due Mesi siano rinnovate, senza nuovo
Aggravio de' Possessori. Mancando a ciò, siano, e
s' intendano decaduti. ————— 30

1620. 27. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

I Debiti, per Semplici Censi, e Livelli, siano fod-
disfatti in Danaro. A' trasgressori siano Appresi tanti
de' loro Beni, quanti equivagliano al Debito; e cor-
ra ad essi, niente mancato, l' obbligo dell' Ordinario
Livello, o Censo. ————— 51

1620. 27. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Nessun Laico possa insavvenire fare Livelli, o Censi
sopra Beni Ecclesiastici senza Pubblica Autorità. 69

1621. 3. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

I Venditori de' Censi Feudali, o Livelli siano
tenuti al *Landemio* sopra la risultante totalità della
Vendita. ————— 70

1625. 11. *Marno.*

I N P R E G A D I.

In Pena di Devoluzione, i Possessori de' Beni Feo-
dali, non Giurisdizionali, Censuali, Enfiteutici, Li-
vellari debbano averli Notificati, colla loro Quan-
tità, Qualità, e Confini. ————— 72

1625. 23. *Gennaro.*

I N P R E G A D I.

Nelle Investiture de' Rettori per Feudi, soggetti
a pagare *Landemio*, sia questo premesso alle medes-
ime, e Girato nelle Pubbliche, Fiscali Camere. 79

1625. *Ultimo Febbraro.*

I N P R E G A D I.

Tut' i Livellari de' Pubblici Beni nel Polesine di
Rovigo potranno Affrancarsi in ragione dell' *Uno* per
Cento. ————— 80

1626. 5. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Fra i Livellari quelli, che Pagano Soldo *Uno* fi-
no Lire *Una* per Campo, potranno Affrancarsi all'
Uno per *Cento*; gli altri da Lire *Tre* Soldi *Due*,
al *Due* per *Cento*; quelli finalmente da Lire *Tre*
Soldi *Due*, fino Lire *Sei* Soldi *Quattro*, con quel-
li, che oltrepassano le Lire *Sei* Soldi *Quattro*, si
Affrancano al *Tre*, per *Cento*. ————— 81

1626. 9. *Dicembre.*

I N P R E G A D I.

Le Investiture de' Feudi Semplici, demandate alli
Rettori, debbano Eseguirsi con previo Esame delle
Antiche Investiture, colle Informazioni de' Fiscali,
e del Vicario Pretorio, e a senso della Pubblica De-
liberazione 13. Dicembre 1586. ————— 82

1633. 17. *Febbraro.*

I N P R E G A D I.

Sia Riconfermato, nel Eseguito il Decreto 23. Ago-
sto 1588, che Comanda la Rinnovazione de' Confini,
per ogni Decennio, sopra Beni Feudali, e Censua-
li. ————— 87

1635.

F E U D A L I. LXXIII

1635. 14. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

I Beni Feudali Semplici, Censuali, e Livellari nel Friuli sono Alienabili, previa Informazione, prese dal Luogotenente, sul fondamento delle quali rilaccerà egli l' Decreto di Licenza, e doverà il Compratore fare l' immediato Pagamento del *Ludemis*. Questi Beni debbono essere sempre descritti ne' Catastrici di quella Cancelleria, nella sua vera Qualità, Quantità, e Confini. ————— 91

1637. 4. *Settembre.*

I N P R E G A D I.

Nel termine di *Due* Mesi i Debitori de' Censi, e Livelli, Feudi, e Affitti soddisfacciano con *Doppia* Pena; Cadendo in debito per *Quattro* Anni, siano i Beni Devoluti in Pubblico. ————— 98

1643. 27. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Al caso di Alienazione de' Beni Feudali Semplici, Livellari, e Censuali nel Friuli sia indistintamente Pagato il *Ludemis* in ragione del *Cinque* per *Cento*, così dalla Patria, che dalla Contadinanza. — 103

1650. 11. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

I Livelli Affrancati, e i Censi Venduti a Titolo di Feudo portano l' Obbligo della Investitura, coll' aggiunto Pagamento sopra l' Acquisto, e col caso della Devoluzione in Pubblico, salva la ragione all' Acquirente, per il Censo, e Livello, esigibile avanti la Devoluzione. Le Casaldie, erette in Contea, e Vendute a titolo di Feudo, riceveranno le Investiture da' Compratori. Sia fatto un Catastico dal Luogotenente di tutt' i Fondi, soggetti a' detti Censi, e Livelli, co' suoi Confini, e debito d' incontro ogni Dieci Anni. ————— 116

1665. 24. *Febbraio.*

I N P R E G A D I.

Segue Notificazione degli Acquisti, e Alienazioni

de' Beni Feudali, e Censuali fra lo spazio di *Due* Mesi, e a termine di *Quattro* sia supplied al Pagamento solito del *Ludemis*. ————— 126

1696. 17. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Termine di un Mese Assegnato a' Possessori de' Fondi Censuali, e Livellari, che pretendessero di Affrancarsi. ————— 165

1720. 27. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

I Feudi Censuali soggiacciono alle Vendite per Debitori di Gravezze, e i Successori ne' medesimi sian' Obbligati a Pagare le decorse al tempo del Feudatario Precessore, benchè vi fosse Ripodia; non intendendosi derogate le Leggi 24. Maggio 1594., e 14. Agosto 1635., nel proposito de' detti Feudi. — 171

1769. 1. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

Senza Ricognizione all' Alto Dominio della Repubblica, e suoi Assenti, non sia permesso ad alcuno porre Mano in Fabbriche di Pubblica Appartenenza, e Difesa. ————— 213

1769. 23. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Il Comune di Arba Paghi, per Annuo Censo, Usato dato alla Camera Fiscale di Udine, in Ricognizione del Pubblico Dominio sopra le Mura di quel Castello. ————— 214

1775. 23. *Novembre.*

I N P R E G A D I.

Di qualunque derivazione, tempo, e Nome vi fossero Canonici, Censi, Pesi, e Contribuzioni possano essere Affrancati, ed estinti dal Laico Debitore, col Nome, Prezzo, e Metodi, Comandati dalle recenti, Pubbliche Leggi. ————— 218

XXIII.

FEUDI PROVENIENTI DAL SOPPRESSO
PATRIARCATO DI AQUILEJA.

1752. 23. Aprile.

I N P R E G A D I.

Siegua (mancando il Patriarca attuale)
Devoluzione in Pubblico delle Giurisdizioni
Laicali del Patriarcato di Aquileja. ————— 200

1752. 6. Maggio.

I N P R E G A D I.

L'Arcivescovo, *pro tempore*, di Udine abbia Sede
fra i Pretati nel Parlamento, e venga Descritto
sopra il Vescovo di Concordia. Nel Luogo del
Soppresso Capitolo di Aquileja sia stabilito il nuovo
Arcivescovile di Udine; in quello, che andò finora
Occupato dal medesimo Capitolo, (e che passa in
Soppressione) venga a rimpiazzarsi l' Antico Nome
della Prepositura di Sant' Odorico. E siano abolite
le Voci, e i Voti della Prepositura di San Stefano,
e dell' Abbate di Belligna, ————— 200

1753. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

Sussistano ferme le Antiche Investiture del Patriarcato
Soppresso, a comodo de' Possessori. Se però nelle
medesime espressi fossero Beni, Terre, Masi,
Ville, ed altro, rimarranno i Fondi, e i Beni, soggetti
a Feudalità, per i riguardi della Devoluzione
in Pubblico. Sia pertanto nullo, e invalido qualunque
Contratto, alterante lo Stato Originario de' Feudi
suddetti. ————— 201

1753. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

Affegnata già la Dote alla Mensa Arcivescovile di
Udine in Ducati 8316, di Lire 6: 4., pagabili in
due uguali Rate dalla Camera Fiscale di essa Città,
dichiara la Munificenza del Senato (vivente l'attuale
Cardinal Patriarca Arcivescovo) di non ritirare
punto di ciò, che costituisce la Patriarcale Estinta
Mensa. Eloguifica però frattanto il Luogotenente

te le Ducali, in ogni sua parte, 6. Maggio 1752.
in seguito delle quali resta di aggiungersi:

Che delle Concedute Prerogative nel Parlamento,
doveranno gli Arcivescovi, *pro tempore*, prima di
godere l' effetto, ricevere le Investiture dal Magistrato
Sopra Feudi, e prestare il Giuramento di Fedeltà
nelle Mani del Serenissimo Principe, in Obbedienza
alle Leggi Feudali:

Che inoltre venga Afficcarato quel nuovo Capitolo,
che delle Devolute Giurisdizioni, i suoi Individui
faranno Investiti, ognivoltacchè, col mezzo dei
propri Deputati, si presenteranno al Magistrato
Sopra Feudi Supplicanti la Investitura, che li farà
Conceduta colle solite Formalità, premesso il debito
Giuramento; dietro a che, per esse Giurisdizioni,
goderanno le Prerogative de' Luoghi, Voci, e Voti
nel Generale Parlamento suddetto.

Finalmente, con tutte le solite, dovute Solennità
(accadendo Vacanza dell' Abbazia di Rosazis) i futuri
Arcivescovi averanno a prendere pure la Investitura. ————— 202

1754. 27. Febbrajo.

I N P R E G A D I.

Perchè resti ferma la Massima, già Prefa dal Senato,
addì 24. Marzo 1753., sia Licenziata la Supplica
del Comune di Toppo, e L. L. C. C., e proseguia
la Contestata Pendenza; rimanendo (quanto alla
verificazione del Fatto) intatte per intero le Ragioni
delle Parti. ————— 203

1759. 19. Aprile.

I N P R E G A D I.

Sussistano le Antiche Investiture del Patriarcato
Estinto. Non possano alterarsi quelle, nè in qualità,
nè in quantità, nelle quali sarà spiegato Attributo di
Censo. Nelle altre, che mancano di Censo, fondate
sopra Masi, Giurisdizioni, Ville, e Terre, rimanga
il carattere di Bene Feudale, durante le Famiglie
Beneficite, mancando le quali passi l' utile, e il diretto
Dominio in Signoria, per titolo di Devoluzione. E
sia dichiarato nullo, e invalido qualunque opposto
Contratto. ————— 207

1763. 29. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Il Luogotenente abbia la Giurisdizione Superiore
sopra le Terre di San Vito, e di S. Daniele, colle
annesse Ville di Percoto, Pavia, e Trivignan. Siano
Venduti i due Stabli Patriarcali, posti nelle Terre
sud.

F E U D A L I. LXXV

fuadette. Ricuperi esso Luogotenente i Catafici, e Carte relative al Patriarcato medesimo, e le rimetta al Magistrato Sopra Feudi. ————— 208

1763. 19. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Siano rimosse le Rappresentanze, già destinate in sussistenza del Patriarcato di Aquileja, come 'anno Implesoro le due Comunità di S. Vito, e di S. Daniele. Elegga ciascuna il Capitano del Corpo de' suoi Cittadini, coll' Approvazione del Luogotenente. Quello di S. Vito, colle Utilità, che godeva un

tempo, e coll' Esercizio della Prima Manza, unito a suoi Affanti. L' altro di S. Daniele, co' i Dritti, e Prerogative, Concedute al Capitano di Gemona, fideve le Appellazioni al Luogotenente, e le altre, che stanno dalle Leggi prescritte. ————— 210

1664. 3. Marzo.

I N P R E G A D I.

Siegua la Vendita di ogni Utile, e Dritto dell' Ellinto Patriarcato di Aquileja. Possa essere aggiunto all' Acquirente qualche Titolo di Onore, senz' alcuna Giurisdizione. ————— 210

XXIV.

MIGLIORAMENTI FEUDALI.

1758. 31. *Agosto.*

I N P R E G A D I.



Accadendo Devoluzione de' Feudi, o
 Successione di nuove Linee, capaci a
 medesimi, non siano rifarciti gli Eredi
 dell' ultimo Possessore feudale, nè dal
 Principe, nel Caso della Devoluzione, nè da' Vassal-

li, Successori chiamati, risultando i Miglioramenti Na-
 turali, o Casuali. Degli Industriali Utili, accrescenti
 la Rendita del Feudo, così 'l Principe, che il Vas-
 fallo saranno obbligati, in ogni caso, a risarcimento,
 sopra l'attuale, identico Stato de' Beni: salvo con
 tuttocò, se l' aumento, piucchè dalla Spesa del
 Vassallo, dipendesse dall' Opera della natura, o dal-
 la fecondità del Terreno, o da alcun' altra Evenna-
 lità. ————— 206

I N D I C E

DELLE LEGGI IN SOMMARIO;

*Espresso per Ordine di Materie, con rapporto ad Altre,
Citate in Esse, ed Esistenti.*

TITOLO I.		M. C.	100
DEL MAGISTRATO SOPRA FEUDI		SENATO. 1643. 3. Agosto.	103
DERIVAZIONE, E APPARTENENZE.		1645. 23. Giugno.	105
		C I T A	
M. C.	1528. 2. Ottobre. <i>Veda Estesa Pag. 1</i>	1643. 3. Agosto.	103
SENATO.	1587. 25. Luglio. _____ 46	1645. 31. Ottobre.	106
C I T A		1646. 29. Agosto.	107
	1586. 13. Dicembre. _____ 42	C I T A	
	1587. 16. Settembre. _____ 47	1645. 31. Ottobre.	106
	1587. 26. Settembre. _____ 47	1646. 11. Dicembre.	107
C I T A		C I T A	
	1586. 13. Dicembre. _____ 42	1571. 25. Febbraio.	31
	1587. 25. Luglio. _____ 46	1651. 7. Marzo.	117
M. C.	1587. 27. Settembre. _____ 48	C I T A	
SENATO.	1588. 27. Agosto. _____ 51	1650. 26. Novembre.	116
C I T A		1652. 6. Luglio.	119
	1586. 13. Dicembre. _____ 42	M. C.	
	1587. 29. Maggio. _____ 45	1655. 19. Settembre.	120
	1588. 3. Ottobre. _____ 52	C I T A	
C I T A		1640. 27. Marzo.	100
	1587. 25. Luglio. _____ 46	SENATO. 1656. 16. Agosto.	124
SENATO.	1602. 12. Ottobre. _____ 58	1660. 18. Marzo.	125
C I T A		C I T A	
	1586. 13. Dicembre. _____ 42	1616. 9. Dicembre.	82
	1587. 29. Maggio. _____ 45	1661. 23. Aprile.	127
	1613. 2. Novembre. _____ 63	1661. 7. Ottobre.	129
C I T A		1664. 3. Marzo.	134
C. X., e Z.	1577. 5. Febbraio. _____ 33	C I T A	
SENATO.	1616. 17. Settembre. _____ 66	1660. 2. Giugno.	127
	1617. 11. Agosto. _____ 68	1661. 15. Luglio.	128
	1625. 11. Marzo. _____ 72	1666. 31. Luglio.	137
C I T A		1667. 19. Marzo.	137
	1624. 21. Dicembre. _____ 72	1670. 13. Maggio.	140
C. X.	1625. 30. Aprile. _____ 77	1670. 13. Maggio.	140
C I T A		1673. 13. Settembre.	144
SENATO.	1625. 11. Marzo. _____ 72	C I T A	
	1626. 24. Marzo. _____ 80	1652. 6. Luglio.	119
	1628. 25. Agosto. _____ 85	1674. 16. Giugno.	145
	1636. 12. Dicembre. _____ 96	C I T A	
	1640. 3. Marzo. _____ 99	1661. 27. Aprile.	128
C I T A		1661. 4. Febbraio.	130
	1636. 12. Dicembre. _____ 96	1675. 6. Agosto.	146
C I T A		C I T A	
	1636. 12. Dicembre. _____ 96	1652. 6. Luglio.	119
		1673. 13. Settembre.	144

SENATO.	1676.	3. Giugno.	146	SENATO.	1738.	16. Dicembre.	176
	1685.	14. Giugno.	159			C I T A	
		C I T A		C. X.	1691.	12. Gennaio.	145
	1649.	8. Giugno.	109		1728.	14. Maggio.	174
	1691.	12. Giugno.	161	SENATO.	1728.	20. Gennaio.	177
		C I T A			1733.	12. Agosto.	191
	1682.	26. Novembre.	155		1736.	24. Marzo.	193
C. X.	1691.	30. Agosto.	162		1736.	12. Gennaio.	193
		C I T A			1743.	7. Settembre.	197
	1677.	3. Agosto.	147			C I T A	
SENATO.	1674.	27. Maggio.	164		1647.	12. Settembre.	110
	1694.	19. Gennaio.	164		1653.	30. Aprile.	119
	1695.	3. Marzo.	164		1705.	10. Febbraio.	168
		C I T A		SENATO.	1743.	11. Gennaio.	197
	1694.	29. Gennaio.	164			C I T A	
	1695.	9. Novembre.	165		1631.	7. Febbraio.	86
		C I T A			1652.	4. Gennaio.	119
	1680.	31. Ottobre.	154		1744.	27. Giugno.	198
	1696.	17. Aprile.	165			C I T A	
	1699.	8. Agosto.	166		1745.	7. Settembre.	197
		C I T A			1747.	11. Marzo.	199
	1684.	10. Giugno.	157		1752.	31. Gennaio.	200
	1705.	10. Febbraio.	168		1753.	24. Marzo.	201
		C I T A				C I T A	
	1653.	30. Aprile.	119		1751.	23. Aprile.	200
M. C.	1708.	8. Luglio.	168		1752.	6. Maggio.	200
ING. A'					1755.	27. Novembre.	203
CAM. DI COI.	1708.	11. Luglio.	169		1756.	19. Agosto.	205
		C I T A			1758.	31. Agosto.	206
SENATO.	1662.	24. Marzo.	130	C. X.	1759.	27. Febbraio.	208
	1678.	17. Settembre.	149				208
C. XLGN.	1710.	24. Marzo.	170	SENATO.	1761.	31. Marzo.	208
SENATO.	1712.	24. Settembre.	170		1763.	29. Dicembre.	210
C. F. XL					1769.	23. Novembre.	210
C. V.	1713.	21. Giugno.	171		1764.	3. Marzo.	210
		C I T A			1765.	6. Aprile.	211
XL. C. N.	1710.	24. Marzo.	170			C I T A	
AVV. DI COI.	1715.	10. Luglio.	171		1663.	6. Maggio.	133
SENATO.	1720.	12. Dicembre.	172	SENATO.	1765.	5. Giugno.	219
	1722.	23. Aprile.	172		1765.	8. Giugno.	212
	1727.	19. Luglio.	172		1765.	31. Agosto.	212
	1728.	21. Aprile.	173			C I T A	
		C I T A			1752.	31. Gennaio.	200
	1717.	19. Luglio.	172		1766.	19. Novembre.	213
C. X.	1728.	28. Maggio.	174		1769.	23. Novembre.	214
		C I T A			1770.	30. Agosto.	214
SENATO.	1652.	6. Luglio.	119		1773.	24. Marzo.	216
	1673.	13. Settembre.	144			C I T A	
	1673.	12. Gennaio.	145		1586.	13. Dicembre.	43
C. X.	1677.	3. Agosto.	147				
SENATO.	1691.	12. Giugno.	161				
C. X.	1691.	30. Agosto.	162				

T I T O L O I. II.

LXXIX

SENATO.	1773.	1. Settembre.	217
	1774.	1. Dicembre.	218
	1775.	23. Novembre.	218
		C I T A	
	1765.	8. Giugno.	212
	1774.	29. Settembre.	217
	1776.	21. Marzo.	219
		C I T A	
	1770.	30. Agosto.	214
	1777.	16. Agosto.	211
		C I T A	
	1651.	7. Ottobre.	118
	1777.	27. Novembre.	222
	1779.	22. Luglio.	223
		C I T A	
	1772.	4. Febbraio.	215
	1780.	27. Luglio.	223
MA G. SOPRA	1780.	31. Luglio.	224
FRUDI.		C I T A	
SENATO.	1777.	27. Novembre.	222
	1780.	5. Agosto.	225
		C I T A	
MAG. SOPRA	1780.	31. Luglio.	224
FRUDI.			
	1780.	22. Novembre.	226
	1780.	6. Dicembre.	226
		C I T A	
	1770.	30. Agosto.	214
	1777.	16. Agosto.	221
	1780.	6. Dicembre.	227

SENATO.	1587.	29. Maggio.	45
		C I T A	
	1586.	13. Dicembre.	43
	1599.	18. Settembre.	58
		C I T A	
	1536.	10. Giugno.	15
	1569.	18. Agosto.	26
C. X.	1611.	19. Dicembre.	64
		C I T A	
	1577.	5. Febbraio.	33
SENATO.	1616.	1. Giugno.	65
	1625.	11. Marzo.	72
		C I T A	
	1624.	21. Dicembre.	72
	1625.	27. Luglio.	77
	1625.	23. Gennaio.	79
		C I T A	
	1625.	11. Marzo.	72
	1636.	12. Dicembre.	96
	1627.	25. Giugno.	97
		C I T A	
C. X., e Z.	1581.	20. Marzo.	38
SENATO.	1629.	18. Febbraio.	98
	1640.	3. Marzo.	99
		C I T A	
	1638.	12. Dicembre.	96
	1641.	12. Dicembre.	101
		C I T A	
	1639.	18. Febbraio.	98
	1642.	11. Giugno.	102
		C I T A	
	1641.	12. Dicembre.	101
	1643.	3. Agosto.	103
	1643.	5. Dicembre.	104
		C I T A	
	1641.	12. Dicembre.	101
	1643.	11. Luglio.	102
	1647.	8. Giugno.	109
		C I T A	
	1625.	11. Marzo.	72
	1642.	3. Agosto.	103
	1647.	12. Settembre.	110
DEP. PROV.	1647.	19. Settembre.	111
DANARO.			
SENATO.	1650.	26. Novembre.	116
	1651.	7. Ottobre.	118
		C I T A	
	1625.	11. Marzo.	72
	1656.	15. Marzo.	122
		C I T A	
	1641.	12. Dicembre.	101
	1642.	11. Giugno.	102
	1643.	1. Dicembre.	104

T I T O L O II.

GIURISDIZIONI, E BENI.

M. C.	1328.	2. Ottobre. <i>Veda Estesa Pag.</i>	1
COLLEGIO.	1506.	6. Giugno.	13
SENATO.	1519.	15. Maggio.	14
C. X., e Z.	1530.	17. Dicembre.	14
SENATO.	1557.	12. Dicembre.	20
C. X., e Z.	1563.	29. Dicembre.	21
		C I T A	
C. X., e Z.	1496.	11. Giugno.	10
	1506.	19. Maggio.	12
C. X.	1565.	20. Agosto.	23
	1566.	19. Settembre.	24
		C I T A	
	1565.	20. Agosto.	23
C. X., e Z.	1577.	5. Febbraio.	33
	1578.	26. Settembre.	34
	1578.	9. Dicembre.	35
	1579.	31. Luglio.	36
SENATO.	1586.	12. Dicembre.	42
		C I T A	
C. X., e Z.	1563.	29. Dicembre.	21

SENATO.	1656.	26. Agosto.	134
	1658.	16. Novembre.	134
	1661.	4. Febbrajo.	130
	1664.	3. Ottobre.	135
		C I T A	
	1647.	11. Giugno.	103
	1665.	24. Febbrajo.	136
		C I T A	
	1665.	7. Settembre.	136
C. X.	1668.	30. Luglio.	139
	1670.	16. Maggio.	141
	1680.	13. Agosto.	150
	1680.	11. Settembre.	150
LUOGOT.	1680.	16. Settembre.	151
		C I T A	
C. X.	1678.	18. Agosto.	148
	1680.	15. Novembre.	155
		C I T A	
	1680.	11. Settembre.	150
SENATO.	1684.	10. Febbrajo.	158
		C I T A	
	1616.	5. Luglio.	65
	1616.	17. Settembre.	66
	1635.	14. Agosto.	91
C. X.	1687.	22. Dicembre.	159
	1688.	9. Febbrajo.	160
	1690.	18. Agosto.	160
		C I T A	
	1680.	11. Settembre.	150
	1691.	27. Aprile.	161
		C I T A	
	1690.	11. Agosto.	160
	1692.	6. Febbrajo.	162
	1697.	10. Maggio.	166
		C I T A	
	1690.	11. Agosto.	160
CAM. ALLA	1739.	21. Aprile.	178
CASSA C. X.			
C. X.	1734.	4. Febbrajo.	191
		C I T A	
LUOGOT.	1680.	16. Settembre.	151
CAM. ALLA	1739.	21. Aprile.	178
CASSA C. X.			
C. X.	1734.	4. Febbrajo.	191
	1735.	27. Settembre.	192
		C I T A	
	1734.	4. Febbrajo.	191
SENATO.	1736.	24. Marzo.	193
	1736.	12. Gennaio.	193
	1747.	11. Marzo.	199
	1751.	23. Aprile.	200

C. X.	1756.	18. Maggio.	202
		C I T A	
	1777.	5. Febbrajo.	33
LUOGOT.	1756.	27. Maggio.	203
		C I T A	
C. X.	1777.	5. Febbrajo.	33
	1611.	19. Dicembre.	61
	1756.	18. Maggio.	193
	1756.	21. Dicembre.	206
		C I T A	
	1777.	5. Febbrajo.	33
SENATO.	1763.	29. Dicembre.	208
	1764.	3. Marzo.	210
	1770.	22. Settembre.	215
	1776.	21. Marzo.	219
		C I T A	
	1770.	30. Agosto.	214
	1779.	22. Luglio.	223
		C I T A	
	1772.	4. Febbrajo.	215

T I T O L O III.

TITOLI ONORIFICI.

M. C.	1328.	2. Ottobre. <i>Vedo Effetto</i> Pag. 1	
SENATO.	1645.	31. Ottobre.	106
	1647.	12. Settembre.	110
DEPUTATI	1647.	19. Settembre.	111
PROV. DAN.			
SENATO.	1653.	30. Aprile.	119
	1661.	23. Aprile.	127
	1674.	16. Giugno.	145
		C I T A	
	1661.	27. Aprile.	128
	1661.	4. Febbrajo.	130
	1705.	20. Febbrajo.	168
		C I T A	
	1653.	30. Aprile.	119
	1718.	20. Gennaio.	177
	1743.	7. Settembre.	177
		C I T A	
	1647.	12. Settembre.	110
	1747.	11. Marzo.	199

T I T O L O III. IV. V. VI. LXXXI

C. X.	1759.	27. Febbraio.	208
SENATO.	1777.	27. Novembre.	211
MAG. SOPR. FEUDI.	1780.	31. Luglio.	214
C I T A			
SENATO.	1777.	27. Novembre.	211
	1780.	5. Agosto.	215
C I T A			
MAG. SOPR. FEUDI.	1780.	31. Luglio.	214

SENATO.	1645.	31. Ottobre.	106
	1646.	29. Agosto.	107
C I T A			
	1645.	31. Ottobre.	106
	1647.	11. Settembre.	110
	1650.	11. Febbraio.	116
	1656.	26. Agosto.	124
	1661.	27. Aprile.	128
C I T A			
	1645.	31. Ottobre.	106
	1682.	26. Novembre.	135
C I T A			
	1673.	13. Settembre.	144
	1675.	6. Agosto.	146
	1677.	28. Luglio.	147
	1696.	17. Aprile.	165
	1720.	21. Dicembre.	172
	1728.	29. Aprile.	173
C I T A			
	1727.	19. Luglio.	172
	1761.	31. Marzo.	208
	1769.	1. Aprile.	213
	1780.	6. Dicembre.	226
C I T A			
	1770.	30. Agosto.	214
	1777.	16. Agosto.	221
	1780.	6. Dicembre.	227

T I T O L O IV.

DENUNZIE, DEVOLUZIONI,
E VENDITE.

SENATO.	1421.	23. Novembre. <i>Veda Estesa.</i> Pag.	1
	1451.	25. Marzo.	4
	1487.	4. Dicembre.	10
COLLEGIO.	1506.	6. Giugno.	13
C. X.	1530.	17. Dicembre.	14
	1540.	22. Settembre.	16
	1550.	24. Novembre.	18
SENATO.	1557.	12. Dicembre.	20
	1557.	25. Dicembre.	20
C. X.	1568.	21. Giugno.	25
C I T A			
	1545.	17. Febbraio.	17
SENATO.	1386.	12. Dicembre.	43
C I T A			
C. X., e Z.	1563.	29. Dicembre.	21
SENATO.	1587.	4. Dicembre.	48
C I T A			
	1587.	26. Settembre.	47
	1587.	17. Dicembre.	49
C I T A			
	1587.	4. Dicembre.	48
	1588.	23. Agosto.	50
	1601.	19. Aprile.	59
	1630.	18. Maggio.	85
	1624.	30. Marzo.	88
	1635.	14. Agosto.	91
C I T A			
	1594.	24. Maggio.	56
	1624.	30. Marzo.	88
SENATO.	1643.	27. Giugno.	103
C I T A			
	1635.	14. Agosto.	91

T I T O L O V.

COMMENDE, E ABBAZIE.

SENATO.	1425.	2. Agosto. <i>Veda Estesa.</i> Pag.	1
	1590.	29. Dicembre.	53
	1592.	21. Maggio.	53
C I T A			
	1425.	2. Agosto.	1
	1590.	29. Dicembre.	53
	1634.	21. Giugno.	89
	1676.	5. Giugno.	146
	1773.	2. Settembre.	217

T I T O L O VI.

FEUDI ECCLESIASTICI.

SENATO.	1425.	7. Luglio. <i>Veda Estesa.</i> Pag.	3
C. X., e Z.	1467.	14. Agosto.	5

Col.

LXXXI TITOLO VI. VII. VIII.

COLLEGIO.	1469.	31. Maggio.	5
	1551.	5. Marzo.	19
SENATO.	1554.	21. Dicembre.	19
		C I T A	
COLLEGIO.	1551.	5. Marzo.	19
SENATO.	1553.	2. Agosto.	19
		C I T A	
	1554.	21. Dicembre.	19
	1565.	23. Giugno.	21
		C I T A	
COLLEGIO.	1551.	5. Marzo.	19
SENATO.	1554.	21. Dicembre.	19
	1565.	30. Giugno.	21
		C I T A	
	1565.	23. Giugno.	21
M. C.	1565.	6. Luglio.	22
		C I T A	
SENATO.	1565.	23. Giugno.	21
	1565.	30. Giugno.	21
SENATO.	1568.	13. Novembre.	25
		C I T A	
COLLEGIO.	1551.	5. Marzo.	19
SENATO.	1554.	19. Dicembre.	42
	1555.	2. Agosto.	19
	1565.	23. Giugno.	21
	1586.	7. Febbraio.	45
	1603.	10. Aprile.	59
	1620.	27. Giugno.	69
	1634.	7. Ottobre.	90
	1646.	22. Dicembre.	109
	1649.	17. Luglio.	113
	1649.	15. Settembre.	114
	1650.	26. Novembre.	116
	1651.	7. Marzo.	117
		C I T A	
	1650.	26. Novembre.	116
	1661.	7. Ottobre.	119
	1662.	20. Maggio.	121
	1702.	14. Febbraio.	167
	1756.	19. Agosto.	203
	1769.	1. Aprile.	213
	1774.	29. Settembre.	217
	1774.	29. Settembre.	217
	1775.	23. Novembre.	218
		C I T A	
	1765.	8. Giugno.	212
	1774.	29. Settembre.	217
	1776.	21. Marzo.	219
		C I T A	
	1770.	30. Agosto.	214

TITOLO VII.

PRIME, SECONDE, E TERZE ISTANZE.

SENATO.	1436.	9. Maggio. <i>Veda Epistola.</i>	Pag. 3
C. X., e Z.	1547.	22. Agosto.	17
	1550.	14. Gennaio.	18
		C I T A	
	1545.	17. Febbraio.	17
	1547.	22. Agosto.	17
SENATO.	1613.	2. Novembre.	63
		C I T A	
C. X., e Z.	1577.	5. Febbraio.	31
COLLEGIO.	1636.	15. Agosto.	95
	1636.	30. Agosto.	96
		C I T A	
	1636.	25. Agosto.	95
SENATO.	1626.	11. Dicembre.	96
	1637.	15. Giugno.	97
		C I T A	
C. X., e Z.	1581.	20. Marzo.	38
SENATO.	1640.	3. Marzo.	99
		C I T A	
	1636.	12. Dicembre.	96
	1646.	29. Agosto.	107
		C I T A	
	1645.	31. Ottobre.	106
	1647.	31. Dicembre.	114
COLLEGIO.	1656.	24. Aprile.	123
SENATO.	1727.	19. Luglio.	173
	1736.	24. Marzo.	193
C. X.	1756.	23. Dicembre.	206
		C I T A	
	1577.	5. Febbraio.	31
SENATO.	1780.	27. Luglio.	223

TITOLO VIII.

FEUDI, E BARONIE OLTRE-MARE.

SENATO.	1451.	15. Maggio. <i>Veda Epistola.</i>	Pag. 4
	1583.	23. Ottobre.	41
	1586.	13. Dicembre.	42
		C I T A	
C. X., e Z.	1563.	29. Dicembre.	31
SENATO.	1621.	14. Dicembre.	71
	1625.	27. Luglio.	77
	1625.	8. Novembre.	78
		C I T A	
	1586.	13. Dicembre.	42

TITOLO VIII. IX. X. LXXXIII

SENATO. 1660. 18. Marzo. ————— 135
 C I T A
 1626. 9. Dicembre. ————— 85
 1660. 3. Aprile. ————— 136
 1712. 24. Settembre. ————— 170
 1736. 11. Gennaio. ————— 191
 1744. 17. Giugno. ————— 198
 C I T A
 1743. 7. Settembre. ————— 197

SENATO. 1658. 16. Novembre. ————— 124
 1661. 23. Aprile. ————— 127
 1664. 2. Ottobre. ————— 135
 C I T A
 1643. 11. Giugno. ————— 102
 C. X. 1668. 11. Luglio. ————— 139
 1670. 16. Maggio. ————— 148
 1680. 13. Agosto. ————— 150
 1680. 11. Settembre. ————— 150
 LUOGOT. 1680. 16. Settembre. ————— 151
 C I T A
 C. X. 1678. 18. Agosto. ————— 148
 C. X. 1680. 19. Novembre. ————— 155
 C I T A
 1680. 11. Settembre. ————— 150
 1687. 22. Dicembre. ————— 159
 1690. 11. Agosto. ————— 160
 C I T A
 1680. 11. Settembre. ————— 150
 1691. 27. Aprile. ————— 161
 C I T A
 1690. 11. Agosto. ————— 160
 1697. 10. Maggio. ————— 166
 C I T A
 1690. 11. Agosto. ————— 160
 SENATO. 1769. 23. Novembre. ————— 214
 1779. 22. Luglio. ————— 213
 C I T A
 1773. 4. Febbraio. ————— 215
 1780. 23. Novembre. ————— 216

TITOLO IX.

DOVERI FEUDALI.

COLLEGIO. 1469. 31. Maggio. *Vedi Eclesia. Pag.* 5
 SENATO. 1486. 20. Gennaio. ————— 8
 C. X. 1565. 20. Agosto. ————— 23
 SENATO. 1586. 13. Dicembre. ————— 42
 C I T A
 C.X., e Z. 1563. 29. Dicembre. ————— 21
 1611. 19. Dicembre. ————— 61
 C I T A
 C.X., e Z. 1577. 5. Febbraio. ————— 33
 SENATO. 1616. 1. Giugno. ————— 65
 1624. 11. Dicembre. ————— 72
 1626. 24. Marzo. ————— 80
 1631. 9. Settembre. ————— 86
 1631. 7. Febbraio. ————— 86
 1639. 18. Febbraio. ————— 98
 1641. 12. Dicembre. ————— 101
 C I T A
 1630. 18. Febbraio. ————— 98
 1643. 11. Giugno. ————— 102
 C I T A
 1641. 13. Dicembre. ————— 101
 1643. 3. Agosto. ————— 103
 SENATO. 1643. 1. Dicembre. ————— 104
 C I T A
 1641. 12. Dicembre. ————— 101
 1643. 11. Giugno. ————— 102
 1656. 15. Marzo. ————— 123
 C I T A
 1641. 12. Dicembre. ————— 101
 1643. 11. Giugno. ————— 102
 1643. 1. Dicembre. ————— 103

TITOLO X.

METODI GIUDIZIARI NELLE SENTENZE, E APPELLAZIONI FEUDALI.

SENATO. 1472. 29. Agosto. *Vedi Eclesia. Pag.* 6
 1588. 27. Agosto. ————— 51
 C I T A
 1586. 12. Dicembre. ————— 42
 1587. 23. Maggio. ————— 45
 1591. 24. Dicembre. ————— 55
 C I T A
 1472. 19. Agosto. ————— 6

SENATO.	1601.	9. Gennaio.	59
	1608.	27. Marzo.	61
		C I T A	
	1601.	9. Gennaio.	59
	1615.	15. Luglio.	64
	1625.	11. Marzo.	72
		C I T A	
	1624.	21. Dicembre.	72
	1626.	9. Dicembre.	82
		C I T A	
	1586.	13. Dicembre.	42
	1654.	25. Febbraio.	110
	1660.	18. Marzo.	115
		C I T A	
	1626.	9. Dicembre.	82
M. C.	1661.	14. Gennaio.	132
SENATO.	1669.	3. Agosto.	140
		C I T A	
	1601.	9. Gennaio.	59
	1608.	27. Marzo.	61
		C I T A	
	1675.	6. Agosto.	146
		C I T A	
	1673.	13. Settembre.	144
	1675.	6. Agosto.	146
		C I T A	
	1652.	6. Luglio.	119
	1673.	13. Settembre.	144
C. X.	1688.	9. Febbraio.	160
M. C.	1708.	8. Luglio.	168
C.XLGN.	1710.	24. Marzo.	170
		C I T A	
SENATO.	1654.	25. Febbraio.	110
C.XLGV.	1713.	21. Giugno.	171
		C I T A	
C.XLGN.	1710.	24. Marzo.	170
AVV. DI COI.	1715.	10. Luglio.	171
C. X.	1756.	21. Dicembre.	206
		C I T A	
	1577.	5. Febbraio.	33
SENATO.	1780.	6. Dicembre.	227

TITOLO XI.

VICARIATI NEL TERRITORIO DI VERONA.

SENATO.	1472.	19. Agosto. <i>Veda Estese</i> Pag.	6
	1592.	24. Dicembre.	55
		C I T A	
	1472.	19. Agosto.	6
COLLEGIO.	1596.	25. Settembre.	57
SENATO.	1727.	19. Luglio.	172
	1727.	19. Luglio.	173
	1728.	21. Aprile.	173
		C I T A	
	1727.	19. Luglio.	172
	1728.	21. Aprile.	174
	1780.	6. Dicembre.	227

TITOLO XII.

PRIVILEGI DELLA TERRA FERMA,
DEL FRIULI, E CONSUETUDINI,
DI QUELLA PATRIA.

M. C.	1486.	15. Maggio. <i>Veda Estese</i> Pag.	7
	1487.	1. Aprile.	9
		C I T A	
	1486.	15. Maggio.	7
C.X.,cZ.	1496.	11. Giugno.	10
	1506.	19. Maggio.	11
		C I T A	
	1496.	11. Giugno.	10
	1545.	17. Febbraio.	17
	1581.	17. Marzo.	37
SENATO.	1587.	29. Maggio.	45
		C I T A	
	1586.	13. Dicembre.	42
	1587.	26. Settembre.	47
		C I T A	
	1586.	13. Dicembre.	42
	1587.	25. Luglio.	46
COLLEGIO.	1656.	21. Agosto.	123
M. C.	1708.	8. Luglio.	168
SENATO.	1754.	27. Febbraio.	202
		C I T A	
	1753.	24. Marzo.	201

TITOL O XIII. XIV. XV.

LXXXV

TITOL O XIII.

BENI FEUDALI, CENSI, LIVELLI, AFFETTI
NEL POLESINE DI ROVIGO.

SENATO.	1486.	14.	Decembre.	Veda Ebbesa Pag.	8
C. X.	1533.	28.	Luglio .		14
C. X., e Z.	1550.	24.	Novembre .		18
SENATO .	1615.	10.	Aprile .		64
	1621.	3.	Novembre .		70
			C I T A		
	1615.	10.	Aprile .		64
	1625.	29.	Aprile .		75
			C I T A		
	1615.	10.	Aprile .		64
	1621.	3.	Novembre .		70
	1625.	Ultimo	Febbraro		80
			C I T A		
	1625.	29.	Aprile .		75
	1626.	5.	Decembre .		81
	1634.	23.	Settembre .		90
			C I T A		
	1625.	29.	Aprile .		75
	1637.	4.	Settembre .		98
			C I T A		
	1625.	10.	Aprile .		64
	1621.	3.	Novembre .		70
	1625.	29.	Aprile .		75
	1634.	23.	Settembre .		90
	1647.	12.	Giugno .		110
	1665.	11.	Aprile .		135

SENATO.	1625.	23.	Gennaro .		79
			C I T A		
	1625.	11.	Marzo .		72
	1634.	30.	Marzo .		88
	1625.	23.	Gennaro .		95
			C I T A		
	1635.	14.	Agosto .		91
	1643.	27.	Giugno .		103
			G I T A		
	1635.	14.	Agosto .		91
	1645.	31.	Ottobre .		106
	1665.	3.	Novembre .		126
			C I T A		
	1645.	3.	Ottobre .		106
	1665.	24.	Febbraro .		136
			C I T A		
	1665.	8.	Novembre .		126
	1696.	17.	Aprile .		165

TITOL O XV.

FEUDI PER CONFISCAZIONE, E
COMPARTITA DE' DIPENDENTI
CARATI.

SENATO.	1505.	10.	Giugno.	Veda Ebbesa Pag.	11	
C. X., e Z.	1550.	24.	Novembre .		18	
			1578.	26.	Decembre .	34
C. X.	1589.	3.	Novembre .		52	
SENATO.	1624.	21.	Decembre .		72	
	1625.	11.	Marzo .		72	
			C I T A			
	1624.	21.	Decembre .		72	
C. X.	1625.	30.	Aprile .		77	
			C I T A			
SENATO.	1625.	11.	Marzo .		72	
C. X.	1629.	5.	Aprile .		85	
SENATO.	1652.	6.	Luglio .		118	
			C I T A			
	1625.	11.	Marzo .		72	
	1652.	6.	Luglio .		119	
	1652.	4.	Gennaro .		119	
			C I T A			
	1631.	7.	Febbraro .		86	
	1665.	3.	Agosto .		140	
			C I T A			
	1602.	9.	Gennaro .		59	
	1608.	27.	Marzo .		61	

TITOL O XIV.

LAUDEMIO, O SIA DIECI PER CENTO.

SENATO.	1487.	4.	Decembre	Veda Ebbesa. Pag.	10
C. X., e Z.	1540.	22.	Settembre .		16
SENATO.	1587.	4.	Decembre .		48
			C I T A		
	1587.	26.	Settembre .		47
	1587.	17.	Decembre .		49
			C I T A		
	1587.	4.	Decembre .		48
	1621.	3.	Novembre .		70
			C I T A		
	1615.	10.	Aprile .		64

SENATO.	1671.	13. Settembre.	144	SENATO.	172R.	16. Dicembre.	176
		C I T A				C I T A	
	1652.	6. Luglio.	119		1691.	13. Giugno.	161
	1675.	6. Agosto.	146	C. X.	1718.	14. Maggio.	174
		C I T A			1729.	29. Aprile.	195
	1673.	13. Settembre.	144	SENATO.	1741.	11. Gennaio.	197
	1675.	6. Agosto.	146			C I T A	
		C I T A			1631.	7. Febbraio.	86
	1652.	6. Luglio.	119		1652.	4. Gennaio.	119
	1673.	13. Settembre.	144	<hr/>			
	1677.	28. Luglio.	147	<hr/>			
		C I T A		<hr/>			
	1652.	6. Luglio.	119	TITOL O XVI.			
	1673.	13. Settembre.	144	MINISTERO A' FEUDI, E ALTRI IN GENERE DELLA DOMINANTE, E DI FUORI, E DE' GIUSDICENTI.			
C. X.	1677.	3. Agosto.	147	SENATO.	1515.	14. Settembre. <i>Vedo E' l'Isa</i> Pag.	13
		C I T A			1586.	13. Dicembre.	43
SENATO.	1673.	13. Settembre.	144			C I T A	
	1675.	6. Agosto.	146	C. X., e Z.	1563.	29. Dicembre.	21
	1677.	28. Luglio.	147	SENATO.	1588.	27. Agosto.	51
	1682.	26. Novembre.	155			C I T A	
		C I T A			1586.	13. Dicembre.	43
	1673.	13. Settembre.	144		1587.	29. Maggio.	45
	1675.	6. Agosto.	146		1621.	3. Novembre.	70
	1677.	28. Luglio.	147			C I T A	
AVV. DI CO.	1682.	28. Novembre.	156		1615.	10. Aprile.	64
		C I T A		M. C.	1640.	27. Marzo.	100
C. X.	1578.	26. Settembre.	34	SENATO.	1649.	21. Agosto.	114
SENATO.	1673.	13. Settembre.	144		1649.	15. Settembre.	114
	1691.	18. Giugno.	161		1651.	2. Maggio.	117
		C I T A				C I T A	
C. X.	1691.	30. Agosto.	162		1650.	26. Novembre.	116
	1677.	3. Agosto.	147		1652.	6. Luglio.	118
SENATO.	1695.	9. Novembre.	165			C I T A	
		C I T A			1625.	11. Marzo.	73
	1680.	31. Ottobre.	164	M. C.	1655.	19. Settembre.	120
	1722.	23. Aprile.	172			C I T A	
	1727.	19. Luglio.	173		1640.	27. Marzo.	100
C. X.	1728.	14. Maggio.	174	SENATO.	1660.	18. Marzo.	125
		C I T A				C I T A	
SENATO.	1652.	6. Luglio.	119		1686.	9. Dicembre.	82
	1673.	13. Settembre.	144		1661.	11. Febbraio.	120
	1675.	12. Gennaio.	145		1662.	24. Marzo.	120
C. X.	1677.	3. Agosto.	147		1662.	24. Marzo.	121
SENATO.	1691.	12. Giugno.	161		1667.	16. Luglio.	128
C. X.	1691.	30. Agosto.	162			C I T A	
					1664.	13. Dicembre.	125

T I T O L O XVI. XVII. LXXXV II

SENATO.	1669.	20. Luglio.	139
		C I T A	
M. C.	1640.	27. Marzo.	100
	1655.	29. Settembre.	110
C. X.	1670.	16. Maggio.	141
SENATO.	1673.	12. Gennaio.	143
		C I T A	
	1673.	13. Settembre.	144
	1675.	6. Agosto.	146
		C I T A	
	1652.	6. Luglio.	119
	1673.	13. Settembre.	144
C. X.	1677.	3. Agosto.	147
		C I T A	
SENATO.	1673.	13. Settembre.	144
	1675.	6. Agosto.	146
	1677.	28. Luglio.	147
C. X.	1678.	18. Agosto.	148
SENATO.	1678.	19. Settembre.	149
		C I T A	
	1662.	24. Marzo.	130
	1682.	31. Ottobre.	154
		C I T A	
M. C.	1617.	15. Maggio.	68
SENATO.	1684.	4. Ottobre.	158
	1685.	20. Settembre.	159
	1695.	9. Novembre.	163
		C I T A	
	1680.	31. Ottobre.	154
C. X.	1699.	30. Marzo.	166
	1700.	25. Agosto.	167
		C I T A	
	1699.	30. Marzo.	166
INQU. ALLA CASSA DE' CAM. DI COI.	1708.	21. Luglio.	169
		C I T A	
SENATO.	1662.	24. Marzo.	130
	1678.	17. Settembre.	149
C. X.	1718.	14. Maggio.	174
		C I T A	
SENATO.	1652.	6. Luglio.	119
	1673.	13. Settembre.	144
	1673.	12. Gennaio.	145
C. X.	1677.	3. Agosto.	147
SENATO.	1691.	12. Giugno.	161
C. X.	1691.	30. Agosto.	162

CAM. ALLA CASSA C. X.	1720.	21. Aprile.	178
C. X.	1734.	4. Febbraio.	191
		C I T A	
LUOGOT.	1680.	16. Settembre.	151
CAM. ALLA CASSA C. X.	1720.	21. Aprile.	178
C. X.	1734.	4. Febbraio.	192
	1731.	27. Settembre.	192
		C I T A	
	1734.	4. Febbraio.	191
SENATO.	1736.	12. Gennaio.	193
C. X.	1738.	23. Luglio.	194
		C I T A	
	1734.	4. Febbraio.	192
	1738.	23. Luglio.	194
		C I T A	
	1734.	4. Febbraio.	192
SENATO.	1772.	4. Febbraio.	215
	1774.	1. Dicembre.	218
	1780.	23. Novembre.	226

T I T O L O XVII.

ALIENAZIONI, ASPETTATIVE, E
PERMUTE TRA PRIVATI.

SENATO.	1519.	13. Maggio. <i>Veda Efele.</i>	14
C. X.	1533.	28. Luglio.	14
	1508.	21. Giugno.	25
		C I T A	
	1545.	17. Febbraio.	17
SENATO.	1586.	13. Dicembre.	43
		C I T A	
C. X., e Z.	1563.	29. Dicembre.	21
SENATO.	1587.	17. Dicembre.	49
		C I T A	
	1587.	4. Dicembre.	49
	1625.	11. Marzo.	72
		C I T A	
	1624.	21. Dicembre.	72
	1625.	23. Gennaio.	79
		C I T A	
	1625.	11. Marzo.	72
	1633.	17. Febbraio.	87
		C I T A	
C. X., e Z.	1563.	29. Dicembre.	21
SENATO.	1586.	13. Dicembre.	43
	1588.	23. Agosto.	50

LXXXVIII TITOLO XVII, XVIII, XIX, XX.

SENATO.	1625.	14. Agosto.	91
		C I T A	
	1594.	24. Maggio.	55
	1614.	30. Marzo.	88
	1777.	16. Agosto.	211
		C I T A	
	1651.	7. Ottobre.	118

TITOLO XVIII.

ESENZIONI.

SENATO.	1536.	10. Giugno. <i>Veda Effesa Pag.</i>	15
	1536.	29. Settembre.	16
		C I T A	
	1536.	10. Giugno.	15
	1569.	18. Agosto.	26
		C I T A	
	1536.	10. Giugno.	15
	1536.	29. Settembre.	16
		C I T A	
	1599.	18. Settembre.	58
		C I T A	
	1536.	10. Giugno.	15
	1569.	18. Agosto.	26
	1607.	13. Luglio.	60
	1661.	27. Aprile.	128
		C I T A	
	1645.	31. Ottobre.	106
	1661.	24. Settembre.	129
		C I T A	
	1536. (*)	3. Gennaio.	15
	1599.	18. Settembre.	58
	1662.	6. Maggio.	133
	1662.	6. Maggio.	133
		C I T A	
	1661.	24. Settembre.	129
	1670.	9. Agosto.	142
		C I T A	
M. C.	1624.	25. Agosto.	71
	1661.	14. Gennaio.	131
SENATO.	1663.	6. Maggio.	133
	1755.	27. Novembre.	203
	1765.	6. Aprile.	211
		C I T A	
	1662.	6. Maggio.	133
	1776.	21. Marzo.	219
		C I T A	
	1770.	30. Agosto.	214

(*) Si legge 1536. 10. Giugno.

TITOLO XIX.

SUCCESSIONI.

SENATO.	1567.	30. Luglio. <i>Veda Effesa Pag.</i>	24
C. X., e Z.	1578.	26. Settembre.	34
SENATO.	1612.	5. Ottobre.	62
		C I T A	
	1567.	30. Luglio.	24
	1612.	12. Gennaio.	62
		C I T A	
	1567.	30. Luglio.	24
	1616.	12. Ottobre.	67
	1620.	31. Ottobre.	70
	1642.	7. Giugno.	102
	1660.	18. Marzo.	125
		C I T A	
	1626.	9. Dicembre.	82
	1691.	12. Giugno.	161
		C I T A	
	1682.	26. Novembre.	155
	1761.	31. Marzo.	208

TITOLO XX.

PUBBLICHE IMPOSIZIONI, E TASSE MILITARI.

SENATO.	1570.	25. Ottobre. <i>Veda Effesa Pag.</i>	27
M. C.	1570.	17. Dicembre.	29
		C I T A	
SENATO.	1570.	25. Ottobre.	27
	1571.	25. Febbraio.	31
		C I T A	
M. C.	1570.	25. Ottobre.	27
	1570.	17. Dicembre.	29
SENATO.	1573.	6. Febbraio.	32
		C I T A	
	1570.	25. Ottobre.	27
M. C.	1570.	17. Dicembre.	29
SENATO.	1571.	25. Febbraio.	31
	1586.	13. Dicembre.	42
		C I T A	
C. X., e Z.	1562.	29. Dicembre.	21
SENATO.	1616.	5. Luglio.	65
		C I T A	
	1586.	13. Dicembre.	42

T I T O L O XX. XXI.

LXXXIX

SENATO.	1616.	17.	Settembre.	66
	1616.	15.	Ottobre.	67
M. C.	1617.	15.	Maggio.	68
SENATO.	1618.	1.	Marzo.	69
			C I T A	
	1570.	25.	Ottobre.	27
	1571.	25.	Febbraio.	31
	1573.	6.	Febbraio.	32
	1621.	3.	Novembre.	70
			C I T A	
	1615.	10.	Aprile.	64
M. C.	1624.	25.	Agosto.	71
SENATO.	1643.	3.	Agosto.	103
	1645.	20.	Aprile.	104
	1645.	23.	Giugno.	105
			C I T A	
	1643.	3.	Agosto.	103
	1646.	11.	Dicembre.	107
			C I T A	
	1571.	25.	Febbraio.	31
	1646.	21.	Dicembre.	109
	1647.	8.	Giugno.	109
			C I T A	
	1625.	11.	Marzo.	72
	1643.	3.	Agosto.	103
	1648.	24.	Ottobre.	112
			C I T A	
	1645.	20.	Aprile.	104
	1649.	21.	Giugno.	112
			C I T A	
	1645.	20.	Aprile.	104
	1648.	24.	Ottobre.	112
	1649.	16.	Luglio.	113
	1649.	19.	Settembre.	115
			C I T A	
	1646.	11.	Dicembre.	107
	1649.	21.	Giugno.	112
	1650.	26.	Novembre.	116
	1660.	1.	Giugno.	127
	1661.	15.	Luglio.	128
			C I T A	
	1660.	1.	Giugno.	127
M. C.	1662.	14.	Gennaio.	132
SENATO.	1664.	3.	Marzo.	134
			C I T A	
	1660.	1.	Giugno.	127
	1661.	15.	Luglio.	128
	1664.	23.	Agosto.	134
			C I T A	
	1664.	3.	Marzo.	134

SENATO.	1664.	13.	Dicembre.	135
	1667.	16.	Luglio.	138
			C I T A	
	1664.	13.	Dicembre.	135
	1667.	14.	Settembre.	138
			C I T A	
M. C.	1662.	14.	Gennaio.	132
SENATO.	1770.	9.	Agosto.	142
			C I T A	
M. C.	1624.	25.	Agosto.	71
	1662.	14.	Gennaio.	132
SENATO.	1663.	6.	Maggio.	133
	1684.	10.	Giugno.	157
			C I T A	
	1645.	23.	Giugno.	105
	1646.	21.	Dicembre.	109
	1650.	26.	Novembre.	116
	1651.	7.	Marzo.	117
	1684.	4.	Ottobre.	158
	1685.	14.	Giugno.	159
			C I T A	
	1647.	8.	Giugno.	109
	1694.	29.	Gennaio.	164
	1695.	3.	Marzo.	164
			C I T A	
	1694.	29.	Gennaio.	164
	1699.	8.	Agosto.	166
			C I T A	
	1684.	10.	Giugno.	157
	1722.	23.	Aprile.	172
	1773.	24.	Marzo.	216
			C I T A	
	1786.	13.	Dicembre.	42

T I T O L O XXI.

INVESTITURE FEUDALI.

SENATO.	1557.	28.	Dicembre.	Vedi Epistola. Pag. 20
C. X., e Z.	1578.	16.	Settembre.	34
	1578.	9.	Dicembre.	35
SENATO.	1586.	13.	Dicembre.	42
			C I T A	
C. X., e Z.	1563.	29.	Dicembre.	21
SENATO.	1587.	29.	Maggio.	45
			C I T A	
	1586.	13.	Dicembre.	42

SENATO.	1587.	27.	Settembre.	48
	1588.	23.	Agosto.	50
	1588.	27.	Agosto.	51
			C I T A	
	1586.	13.	Decembre.	43
	1587.	29.	Maggio.	45
	1594.	24.	Maggio.	56
			C I T A	
	1586.	13.	Decembre.	43
	1587.	29.	Maggio.	45
	1602.	19.	Aprile.	59
	1617.	11.	Agosto.	68
	1624.	14.	Decembre.	71
	1625.	11.	Marzo.	72
			C I T A	
	1624.	21.	Decembre.	72
	1625.	19.	Aprile.	75
			C I T A	
	1615.	10.	Aprile.	64
	1621.	3.	Novembre.	70
C. X.	1625.	30.	Aprile.	77
			C I T A	
SENATO.	1625.	11.	Marzo.	72
	1625.	27.	Luglio.	77
	1625.	23.	Gennaio.	79
			C I T A	
	1625.	11.	Marzo.	72
	1631.	7.	Febbraio.	86
	1633.	17.	Febbraio.	87
			C I T A	
C. X., e Z.	1565.	29.	Decembre.	21
SENATO.	1586.	13.	Decembre.	43
	1588.	23.	Agosto.	50
	1634.	30.	Marzo.	88
	1634.	21.	Giugno.	89
	1634.	7.	Ottobre.	90
	1636.	12.	Decembre.	96
	1640.	3.	Marzo.	99
			C I T A	
	1636.	12.	Decembre.	96
	1643.	3.	Agosto.	103
	1647.	8.	Giugno.	109
			C I T A	
	1651.	11.	Marzo.	72
	1643.	3.	Agosto.	103
	1649.	17.	Luglio.	113
	1649.	15.	Settembre.	114
	1650.	11.	Febbraio.	116
	1652.	4.	Gennaio.	119
			C I T A	
	1631.	7.	Febbraio.	86

SENATO.	1660.	18.	Marzo.	125
			C I T A	
	1626.	9.	Decembre.	82
	1662.	20.	Maggio.	131
	1666.	31.	Luglio.	137
	1673.	12.	Settembre.	144
			C I T A	
	1652.	6.	Luglio.	119
	1691.	12.	Giugno.	169
			C I T A	
	1682.	26.	Novembre.	155
	1702.	14.	Febbraio.	167
	1733.	12.	Agosto.	192
	1743.	11.	Gennaio.	197
			C I T A	
	1631.	7.	Febbraio.	86
	1652.	4.	Gennaio.	119
	1756.	19.	Agosto.	205
	1765.	8.	Giugno.	212
	1766.	19.	Novembre.	213
	1770.	30.	Agosto.	214
	1774.	29.	Settembre.	217
	1774.	29.	Settembre.	217
	1779.	22.	Luglio.	223
			C I T A	
	1772.	4.	Febbraio.	215

T I T O L O XXII.

CENSI, LIVELLI, ENFITEUSI,
AFFRANCAZIONI.

SENATO.	1587.	11.	Febbraio.	Vedi <i>Ellesta</i> Pag. 49
			C I T A	
	1586.	13.	Decembre.	42
	1587.	29.	Maggio.	45
	1588.	23.	Agosto.	50
	1588.	27.	Settembre.	51
	1620.	29.	Giugno.	69
	1621.	3.	Novembre.	70
			C I T A	
	1615.	10.	Aprile.	64
	1625.	11.	Marzo.	72
			C I T A	
	1624.	21.	Decembre.	72
	1625.	23.	Gennaio.	79
			C I T A	
	1625.	11.	Marzo.	72

T I T O L O XXII. XXIII. XXIV.

XCI

SENATO.	1625.	ultimo Febbraio .	80
		C I T A	
	1625.	29. Aprile .	75
	1626.	5. Dicembre .	81
	1626.	9. Dicembre .	82
		C I T A	
	1556.	15. Dicembre .	42
	1612.	17. Febbraio .	87
		C I T A	
C. X. e Z.	1567.	29. Dicembre .	21
SENATO.	1586.	13. Dicembre .	43
	1588.	25. Agosto .	50
		C I T A	
	1635.	14. Agosto .	91
		C I T A	
	1594.	24. Maggio .	56
	1634.	15. Marzo .	88
	1637.	4. Settembre .	58
		C I T A	
	1615.	10. Aprile .	64
	1621.	3. Novembre .	70
	1625.	29. Aprile .	75
	1634.	23. Settembre .	90
	1643.	17. Giugno .	103
		C I T A	
	1655.	14. Agosto .	91
	1656.	11. Febbraio .	116
	1665.	24. Febbraio .	128
		C I T A	
	1665.	7. Novembre .	136
	1696.	17. Aprile .	165
	1769.	1. Aprile .	211
	1769.	23. Novembre .	214
	1775.	25. Novembre .	218
		C I T A	
	1765.	8. Giugno .	212
	1774.	29. Settembre .	217

TITOLO XXIII.

FEUDI PROVENIENTI DAL SOPPRESSO PATRIARCATO DI AQUILEJA.

SENATO.	1751.	23. Aprile. <i>Veda Ejsa</i> .	Pag. 200
	1752.	6. Maggio .	200
	1753.	24. Marzo .	201
	1753.	24. Marzo .	201
		C I T A	
	1751.	25. Aprile .	200
	1752.	6. Maggio .	200
	1754.	17. Febbraio .	202
		C I T A	
	1755.	24. Marzo .	201
	1759.	19. Aprile .	207
		C I T A	
	1755.	24. Marzo .	201
	1754.	27. Febbraio .	201
	1765.	29. Dicembre .	208
	1765.	29. Dicembre .	210
	1764.	5. Marzo .	210

TITOLO XXIV.

MIGLIORAMENTI FEUDALI.

SENATO.	1758.	31. Agosto. <i>Veda Ejsa</i> .	Pag. 206
---------	-------	--------------------------------	----------

1328. 2. Ottobre.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.



CUM, intra Dominum DUCEM, Consiliarios, & Capita de XL, adjunctis etiam Advocatoribus Communis, vigilantes ad bonum Terræ, ratiocinatum sit, quod, pro honore, & bono Communis, utile foret invenire viam, & modum inquirendi, quod nemo Venetus, & Fidelis Domini DUCIS possit recipere, & habere Pheudum, vel alia ab aliquibus Dominis, vel Communitatibus Forensibus, & hoc melius trahati, & sicuti possit in Consilio Rogatorum, & XL.

Vadit Pars: Quod id, quod provisum, & factum fuerit in Consilio Rogatorum, & de XL super ipso Facto, sit firmum, ac si factum esset per Majus Consilium.

1421. 23. Novembre.

I N P R E G A D I.

CUM ad requisitionem plurium personarum expositum fuit ad Officium Nostrum Sapientum Rationum Novissimarum, si daretur eis aliqua pars de eo, quod manifestarent, quod spectaret, seu quod spectare possent quomodolibet, quomodocumque, & qualitercumque Communi Venetiarum. Cumque Sapientes prædicti Rationum, vigore sui Capitularis, nullam habeant libertatem dandi aliquam partem Denantiæ:

Vadit Pars, Auctoritate hujus Consilii, ut Commune Nostrum, in istis casibus, non perdat acquirere Bona, sibi spectantia, quod Sapientes Nostrarum Rationum, & Rationum Novissimarum omnibus volentes, tales denantias facere, recuperantibus ipsis dicta Bona Mobilia, & Danarios in Padua, Verona, & Dalmatia, & in omnibus aliis Locis, spectantibus suo Officio quocumque, quomodocumque, & qualitercumque de causâ spectent, & spectare debent, & possent juridicè Nostro Comuni, dare possint ipsis Denunsiatoribus quartum valoris Bonorum, per manifestationem talium personarum acquiritorum, & ut dicti Sapientes distaram Rationum Novissimarum habeant causam sollicitè acquirendi, & recuperandi talia Bona, spectantia Nostro Comuni, habeant quartum valoris dictorum Bonorum, per eos acquiritorum, dividendum inter ipsos Sapientes, & suos Notarios, & Scribas, secundum ordinem Officii sui, intelligendâ de rebus, Officio suo pertinentibus

1425. 2. Agosto.

I N P R E G A D I.

FRANCISCUS FOSCARI

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Universis, & Singulis tam presentibus, quàm futuris, ad quos presentes advenerint, Salutem, & sincerè dilectionis Affectum.

Rev. Patres Dominus Marcus de Milleis, Dei, & Apostolicæ Sedis Gratia, Abbas Monasterii Sancti Zenonis de Verona, presentavit Nobis certum patens Privilegium, impressione Bullæ Cere Sancti Marci munitum, Concessum Rev. Patri Domino Petro de Milleis, prædicti Monasterii tunc Abbati, per Nobiles Viros Petrum Pisani Vice-Potestatem, & Petrum Arimondo Capitaneum No-

A

stros,

3
Aros, Veronæ, tempore suorum Regiminum prædictorum, affectuosissimè Nobis instans, quatenus Privilegium antedictum dignaremur per Nostras Patentes Literas, cum Appensione Bullæ Nostræ Plumbeæ, Confirmare. Nos inquit suis honestis præcibus Annuentes, ipsum Privilegium, sic inferius insertum, prout Jacobat, de verbo ad verbum, in dictis Literis, tenore Præsentium Confirmamus, ac Nostræ Bullæ Plumbeæ pendenti Munimine validamus. Volentes ipsam debere integraliter observari. Dicti autem Privilegii tenor, de verbo ad verbum, sequitur, & talis est.

Nos Petrus Pisani Vice-Potestas, & Petrus Arimondo Capitanus Veronæ pro Illustriss. Duc. Dom. Venet., existentibus non ignari favorabilium Literarum, destinatarum Nobis pro Rev. in Christo Patre Dom. Petro de Milleis, Abbate, Dei Gratia, & Apostolicæ Sedis, Venerabilis Monasterii B. Zenonis Confessoris, hujusque Almæ Urbis Veronæ Summi Protectoris, Visis Papalibus, atque Imperialibus Privilegiis, jamdudum concessis Rev. Dom. Abbatibus Loci ejusdem, coram Nobis productis cum Literis patentibus Illustris quondam Dom. Ducis Mediolani, & suorum Rectorum Civitatis Veronæ, successivè confirmativis ipsorum Privilegiorum, ex quibus concernimus eundem Dom. Abbatem, & Monasterium Jurisdictionem cognoscendi, terminandique de Causis, & Questionibus inter homines dicti Monasterii vertentibus; aut quæ verti possent, spectare ad Dom. Abbatem dicti Monasterii, & de jure pertinere etiam per Sententias, latis in favorem dicti Monasterii. Et cum teneamus Jura Ecclesiarum defendere, & Jurisdictiones conservare, & precipuè Monasterii Sancti Zenonis hujus Civitatis devoti Protectoris, quas Ecclesiarum Duc. Dominationis Nostræ maxime cum veneratione semper habuit, utque homines dicti Monasterii, in infrascriptis Terris, & Locis, & aliis Jurisdictionibus habitantes, indebitè minimè compellantur, ac ardeantur contra formam dictorum Privilegiorum. Tenore Præsentium, Mandamus omnibus, & singulis Viatoribus, & Officialibus Communis Veronæ, præsentibus, & futuris, quatenus, ad instantiam alicujus Personæ, Communis, Collegii, Capituli, & Universitatis, nullo modo audeant, vel præsumant pignorare, vel ardeare aliquem ex dictis hominibus habitantibus, seu commorantibus in dictis infrascriptis Terris, & Locis dicti Monasterii, nec Sequestram aliquod de Bonis suis facere, nisi ex Commissione Dom. Abbatis, seu Vicarii ipsius Monasterii, ad hoc deputati, atque constituti; exceptis tamen Citationibus pro Maleficiis, & Pignorationibus percussionum pro Taleis, latis contra eos, pro quibus Poena Sanguinis ingeratur, & hoc sub Poena, Arbitrio Nostrò, Contrafacientibus irremissibiliter auferenda. Volentes etiam, quod Vicarii, & Massari Terrarum, & Locorum prædictorum, constituti pro dicto Monasterio, prædictis Viatoribus, & Officialibus talia, quod tamen non credimus facere, vel committere, attentantibus nullatenus obediant, nec ab aliis obedire permittant.

Terræ verò, & Loca Jurisdictionis dicti Monasterii sunt hæc, videlicet: Herpetum, Roncholestatam, Mauratica, S. Petrus ad Monasterium Trevenzolum, in Longotejono Pastrengum, Gajonum, Castrumnova Abbatis in Gardesana, Curia Cellularum, Pigotium, & Romagnanum in Montaneis.

In quorum Testimonium Has Fieri fecimus, & Registrari, & Sigilli S. Marci Munimine Roportari, Dat. Veronæ die xxii. Mensis Novemb. CIO.CCCC.V.

Dat. in Nostrò Ducali Palatio. Die 11. Augusti, Indiæ. 111. MCCCCXXV.

1435. 7. Luglio.

I N P R E G A D I :

AL PODESTA', E CAPITANIO DI FELTRE.

Vidimus Literas vestras, datas 3. presentis, & omnia contenta in eis super Materia, tam Decimarum, quam Pheudorum possessorum, venditorum, sive vendendorum, de quibus discordia vertitur inter Episcopum, & Fideles Nostros Feltri, omnibusque plenè consideratis ad declarationem, quam in ea causa, sicut pridè sufficienter diximus, ita denuo vobis aperitè declaramus, quod Nobis apparet juxtum, & conveniens, sic volumus observari, quod Fideles Nostri possint Decimas suas, quas tenent, vendere, sicut voluerint, & eorum Pheuda alienare, & vendere per modum, eis à Jure Canonico permillum.

Vero, si pro hujusmodi Venditionibus, sive Alienationibus solvi debet Dom. Episcopo predicto, Volumus, quod in hoc serventur, & servari debeant, tam de præterito, quam de futuro tempore, Consuetudines antiquæ, & usitatæ, quas ex tunc declaramus illas, quas, per elapsum tempus, præfati D. Episcopi Feltrensis Quare &c.

1436. 9. Maggio.

I N P R E G A D I.

FRANCISCUS FOSCARI

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viri Vitali Milano, de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori-Julii, & Sacerdotibus suis Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectum.

Venerunt, ut scitis, ad Præsentiam Nostram Oratores pro parte fidelis Nostre Communitatis Utini, & Compatriotarum ipsius Patrie, porreteruntque Nostro Dominio aliqua Capitula, quas examinavimus, & volumus etiam illis habere optimam considerationem: ad ipsa vero Capitula fecimus Nostram Responsionem, sicut inferius videbitis, de verbo ad verbum.

Quapropter, Nostro Collegio, habente Auctoritatem Nostri Consilii Rogatorum, & Adjectionis, in hac parte Volumus, & vobis Mandamus, quatenus Capitula, & Responsiones Nostras, factas, uti jacent, debeatis observare, & facere inviolabiliter observari, facientes has in Actis vestris ad futuram memoriam registrare: tenor, aut Capitula hæc sunt.

Et primo, sicuti plerumque solet Magnifici D. Locumtenentes, prout velle, cognoscere causas alicujus delicti, cujus puniitio contra delinquentes spectat Dominis . . . Nobilibus, & Communitatibus Patrie, sub quos, & quas Jurisdictiones commissum est, solentque sapius Domini, Nobiles, & Communitates Patrie aggravari ad faciendum sub poenas, & expensas mittendas, vel Utinam ad Dominos Locumtenentes, vel etiam Venetias pro defensione suarum Jurisdictionum, ideo supplicent Ser. Duc. Domin. Nostre Venet., quatenus dignetur specialem Commissionem, & Mandatum facere Magnifici D. Locumtenentibus . . ., & presenti, ut non derogetur in aliquo Jurisdictionibus . . . ipsorum . . . Nobilibus, & Communitatum Patrie . . ., quando aliquæ querimonie devenient, seu denuntiabuntur ipsis Magnifici D. Locumtenentibus de aliquo delicto, per aliquem commissio, ex hujusmodi querelatis non mittantur ad D. . . Nobiles, & Communitatem Pa-

trix, sub quorum, & quar. Jurisdictione factum, & . . . , & ad quos puniitio ejusmodi delicti spectat, & pertinent, ut hoc petatur de Gratia specialis

Ad primum Respondimus, & Volumus, quod denuntias factas Nostro Locumtenenti, de malis commissis in Jurisdictione aliqua Patrie, & ipse Locumtenens requirit, ipse remittat ad illum, ad Jurisdictionem cujus spectabit, salvo jure Appellationis ad ipsum Locumtenentem in Appellabilibus. Dat. in Nostro Ducali Palatio die 2x. Maii Indict. xv. MCGCGXXXVI

1451. 25. Marzo.

I N P R E G A D I.

CHE, nell'avveire in alcuna delle Terre, e Luoghi Nostri da parte di Mare, che in ogni via toccherà qualche Feudo del Nostro Dominio, per Morte del legitimo Possessore di quello, ovvero anche a caso devenirà in una persona, la quale abbia a morire senza Eredi, talmente che dette Terre debbano devenire nel Nostro Comune, da Mò senz'alcun colore, ovvero forma, non si possa alienare, ovvero trasferire in alcun'altro, nè anche per i Rettori Nostri di quelli Luoghi, dov' essi Feudi saranno accomodati ad alcuno, per alcuna forma, ovvero ad altri, con propria autorità, tramandarli. Ma subito, intervenendo il caso, pervenga nel Nostro Comune, e debba Affittarsi per i Rettori delli Luoghi, con quel miglior modo, che si potrà fare, per utilità del Dominio Nostro; e quelli, che contrassaranno nelle cose antescritte, o Rettori, o ciaschedun' altro, che indebitamente avesse occupato, e avvenendo Alienazione delli Feudi predetti, cadano nella Pena di Ducati 500. per cadauno, e per ogni volta; da essere riscossi per i Avvocatori di Comune, senz' alcun Consiglio, e questo medesimo s' intende di quelli Feudi, che già mancessero al presente nel modo predetto, i quali del tutto vengano nel Nostro Comune, sotto Pena alli Contraffacenti in ogni modo. E la presente Parte non si possa rivocare, sospendere, ec., e sia posta nelle Commissioni.

1451. 15. Maggio.

I N P R E G A D I.

CUM, sicut certissimum est, in diversis Terris, & Locis Nostriis a parte Maris, sint multa Bona Communis, concessa in Pheudum, partim solis Pheudatariis, & non Hæredibus suis, & partim ipsis Pheudatariis, & Hæredibus suis per lineam masculinam, quæ postea de Jure devenire debent in Nostrium Dominium, & sæpe occurrat, quod decedentibus Pheudatariis prædictis, qui solum pro ipsis Pheuda ipsa habuerunt, & aliis etiam cum Hæredibus suis, & ubi ipsa Pheuda devenire deberent in Nostrium Commune, sub diversis coloribus, & modis indebitis occupantur ab aliis, sive per modum Affinitatis, vel aliter, aut, tacita veritate, de novo impetrantur a Nostro Dominio; vel etiam confirmantur per Rectores Locorum, ubi ipsa Pheuda sita sunt, quod cedit in præjudicium eiusdem Nostri Dominii; & bonum, immo utile, & necessarium sit occurrere hujusmodi inconvenientibus, & erroribus, & omnia providere, quod talia Pheuda, post mortem eorum, qui ea legitime possederunt, deveniant in Nostrium Commune, neque per ullam viam indirectam valeant ab aliquo occupari,

Vadit Pars: Quod si de cetero in aliqua Terrarum, & Locorum Nostriarum a parte Maris quomodo vacabit aliquod Pheudum Nostri Dominii, per mortem ultimi legitimi Possessoris illius, ut forè etiam deveniat in personam, quæ sine Hæredibus decedere habeat, itaque jure debito in Nostrium Commune pervenire debeat, e nunc sub aliquo colore, vel forma amplius Alienari non possit, aut in alios transferri, neque etiam per Rectores Locorum, ubi ipsa Pheuda erant, ali-

cui

qui contendi per aliquem modum, sive formam, aut ab aliis, auctoritate propria, occupari, vide-
licet, subito interveniente, cum perveniat in Nostram Commune, & Assistari debent per Rectores
Locorum, & meliori modo, & majori pretio; quo fieri poterit, pro utilitate Nostrum Domini-
um. Contrafacientes autem in presentibus, sive fuerint Rectores, sive alii, quicumque indebitè occupan-
tes, concedentes, & alienantes de Pheudis predictis, cadant in Penam de Ducatis QUINGEN-
TIS pro quolibet, & qualibet vice, exigendis per Advocatores Communis, absque ullo Consilio.

Et hoc idem intelligatur de illis Pheudis, quod jam, modo predicto, vacarent de presentibus,
quod omnino perveniant in Nostrum Commune, sub eadem Penam Contrafacientibus quoquo-
modo. Presentes autem Pars revocari, suspendi, declarari, vel aliter retrahari non possit, nisi per
tres Partes huius Consilii, sub Penis, contentis in Parte nova Contrabannonum, reservato tamen
arbitrio Nostrum Domini, cum Consiliis ordinatis, concedendi de ipsis Pheudis, sicut, pro exigentia
rerum, & temporum, utilius iudicabitur. Et addatur hæc Pars in Commissionibus omnium Recto-
rum Nostrorum a parte Maris, ut illam debeant, & faciant firmiter observari.

1467. 14. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

AUdiverunt Capita Consilii Nostrum X. per relationem providi Viri . . . ex relatione quorum-
dam Fidelium Nostrorum Veronæ, molestiam, quam infert sibi Rev. Pater D. Episcopus Ve-
ronæ, volens, & jubens, quod exigatur quedam Investitura Decimas contra Deliberationem, &
Mandatam Nostrum, Nostrique Consilii X., per quod suæ Paternitati, post longam disputatio-
nem Venetiis, fuit declaratum expressè, ne quidquam innovaret contra Fideles Nostrum predictos:

Quocirca volumus, & Auctoritate dicti Consilii, jubemus vobis, quod esse debeatis cum Sua
Rev. Paternitate, & dicere sibi bonis Literis, ne faciat in illo Populo novitatem, propter Deci-
mas, sicut per nostrum Domini, cum Consilio Nostrum X., sibi fuit aliàs declaratum, & etiam
revocet omnem Admonitionem, seu Excommunicationem, quam, aut fecisset, aut fieri commisit-
set pro Materia Decimarum predictarum; & qualem responsum fecerit, rescribat, quoniam
non est Nostra, Nostrique Consilii X. Intentio, quod nullo Veronensi, in Materia Decimarum,
Monitus fiat, vel alius ullus Actus iniustus sub Domino Nostrum. Item Archiepiscoporum Vil-
læ Francæ ad vos venire faciat, & similiter Presbyterum Massarum Clericorum, & utique eo-
rum, & ambobus pariter, si simul venerint, jubetis, quod, si illic non se removerint ab hu-
jusmodi novitatibus querendi novas, & iniustas Decimas a Veronensibus, quæ sub Domino
Nostrum a suis Predecessoribus nunquam exactæ fuerunt, non modo non exigant illas Decimas, immo
nec etiam Redditus Beneficiorum, neque Titulum eorum tenebunt, atque etiam sub universo Do-
minio Nostrum non habebunt habitandum.

O M M I S S I S.

1469. Ultimo Maggio.

IN COLLEGIO.

Comparente ad Presentiam Nostram Egregio, Fideli Nostrum D. . . . B. . . . de Verona,
suo, & J. . . . B. . . . Nomine, gravante, & recusante velle solvere Episcopatu Veronæ
Tollonem unius quarti Decimæ Calderii Veronensis, empta a G. . . . S. . . . de Verona,
quæ provenit ab ista Nostra Camera, & recognoscatur per Dominos dalla Scala, & Ducem Me-
diolani ab Episcopatu Veronæ; audito quoque Nob. D. Aloysio Barbaro, Nepote R. D. Episcopi
Veronæ, & cum Fideli Nostrum G. . . . G. . . . Sindico, & Advocato ipsius Episcopi, & Epi-
scopa.

scopatus, contradicentibus, & allegantibus, dictos Fratres B. solvere debere dictum Tolloneum, tenerique accipere Investituram ab Episcopatu de quarto Decima predicta; Commisimus rem istam, & Partes audiendas Sapientibus Nostri Terra-Firma, qui accuratè Partes audiverunt, eamque Curas, & Literas, ac Scripturas, quascumque productas, inspexerunt, ac intellexerunt, & demum, audita relatione discolorum Nostrorum Sapientum, & disputata Causa in Nostro Collegio, maturèque omnibus consideratis, Deliberavimus, & Decrevimus, atque tenore Præsentium, Deliberavimus, & Decernimus, Declaramusque:

Quod dicti D. J. B. Fratres teneantur, & debeant solvere Tolloneum, consuetum Episcopo Veronæ, & accipere Investituram ab eo pro quarta parte dictæ Decimæ, cujus emptio provenit a Camera Nostra, & ad hanc conditionem, & obligationem Volumus esse, & intelligi quoscumque alios, qui emiserunt, aut acquisivissent, aut qui ement in futurum, aut aquirent, & omnia alia Pheuda a Camera Nostra, solvendi hujusmodi Tollonea, & accipiendi Investituram ab Episcopatu. Sed nihilominus Nostri Intentionis est, & Decernimus, ita etiam contentante dicto D. Episcopo, sicut dicti Nuntii, & Procuratores sui asseruerunt, quod tamen præfati Fratres B. pro dicta quarta parte dictæ Decimæ, per eos sic emptæ, quam reliqui Emptores Pheudorum possint, & licitum eis sit, omni via, jure, & forma, quibus melius poterunt, & placebit, hujusmodi Decimas Pheudales, & Pheuda vendere, donare, alienare, ad Heredes, & Successores suos transmittere, atque per Testamentum relinquere, & legare, & aliter quovismodo disponere, perinde ut de re sua propria, certa, & libera, & indubitata facere possint, salva semper damtaxat solutione dicti Tollonei Episcopatus Veronæ, & accipiendi Investituræ accipiendæ a dicto Episcopo, ut onestum, & conveniens est. Mandantes Vobis, ut hanc Nostram Deliberationem, Decretum, & Declarationem observare, & observari facere, & exequi inviolabiliter debeatis, nihil in contrarium obstant, quoniam hæc est firma, & definitiva Nostri Intentio.

Has autem ad futuram memoriam registrari facietis in Cancellaria vestra, & registratis ipsa R. D. Episcopo restituere,

1471. 19. Agosto.

I N P R E G A D I.
N I C O L A U S T H R O N O

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Antonio Erizzo, de suo Mandato Potestati, & Paulo de Priolis Capiteano Veronæ, & Successoribus suis, Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum.

Significamus vobis, quod in Nostro Consilio Rogatorum diei 18. instantis capta fuit Pars tenoris infrascripti, videlicet:

Ex Vicariatibus Agri Nostri Veronensis major pars confertur Civibus, per Regimen, per illam Fidelissimam Communitatem, nonnullos autem ex Venditionibus factis per Cameram, & alios diversimodè conferti permissum est per Emptores, & alios tam Sæculares quam Ecclesiasticas Personas; scilicet tamen omnes, qui Jusdandi capessunt munera, ut tamen Dominium recognoscant, & illius jure Jus dicant, & rectè agant, quæ ad munera ipsa pertinent, Dominium vero mediast, immediast autem Potestatem Nostram Veronæ. Hac ratione jurare omnes debent in manibus Potestatis Nostri, & Actum, sive Appellationem ad ipsam solum devolvj; ut qui solus representatur, & unius ejus vice ea ministrantur Officia, Et tamen introducta est observantia quedam, & non

non admittenda corruptela, quod scilicet Vicarii, qui ab aliis, quàm a Regimine, & Communitate instituantur, vel injurati ad Officium accedunt, vel in Constituentium ipsorum manibus jurant, & ab ipsis Constituentibus usurpata est Appellatio Actuum hujusmodi Vicariorum, quasi plura essent Verone Dominia, pluralisiam . . . , & distincta Jurisdictione. Rex Dominio Nostro addecora, Justitia detrimenti, que pro libito ministratur, & propterea corrigenda punitus, & auferenda,

Idcirco vadit Pars: Quod omnes Vicarii, qui *de castro* eliguntur, sive constituuntur in Villis, & Locis quibuscumque Territorii Nostri Veronensis, per quamcumque Personam, sàm Ecclesiasticam, quàm Sæcularem, quocumque privilegio, insulto, concessione, permissione, consuetudine, & quacumque ratione, causa, & nomine, jurare debeant in manibus Potestatum Nostrorum Veronæ, sicut jurant Vicarii, qui a Regimine, & a Communitate quotannis constituuntur; & tàm illi, qui *de castro* eliguntur, & constituuntur, quàm qui in Vicariatus hujusmodi essent impresentiarum.

Actuum Appellationes ad ipsos Nostros Potestates devolvantur, non obstante quod, usurpatione, & malis artibus, eo deducta res sit, ut, plures facti in Verona Potestates, plura Tribunalia videantur.

Et si per quem contraher; priventur Constituentes jure amplius constituendi Vicarios, & per Regimen, & Communitatem deinceps eligantur, & constituantur.

Vicarius autem inobediens, qui sine Jurejurando ad Vicariatum accederet, vel alteri, quàm Potestati Jurejurandum præstaret, privetur perpetuò omnibus Vicariatus, & Officiis Civitatis Veronæ, & Territorii. Quare Auctoritate Nostra, Mandamus vobis, quatenus prædictam Partem, & contenta in ea, observetis, & faciatis inviolabiliter observari, sciendo Eas Nostras ad futurorum memoriam registrari, & registratas illi Fidelissimæ Communitati Nostre restitui, servando ad occurrentes casus, &c.

Datum in Nostro Ducali Palatio die XIX. Augusti Indiæ. XII. MCCCGLXXII.

1486. 15. Maggio.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

Quanto a cura della Signoria Nostra debba meritamente essere la inviolabile osservazione de' Privilegi, Indulti, & Concessi a' Fedelissimi, e Carissimi Cittadini, e Sudditi delle Città, Terre, e Luoghi dello Stato Nostro, sì nella Adempzione di quelli, come eziandio poi di tempo in tempo, giusto la Fede, e Meriti suoi, ognuno di questo Consiglio, per la prudenza sua, molto bene lo intende, circa il che sempre i Maggiori Nostri sono stati studiosi. E perchè occorre, che per molti, di continuo, si tenta, e cerca per diversi mezzi, e modi interrompere detti Privilegi, dove nasce massimi disordini con non mediocre, e incessante inquietudine, perturbazione, e spese delle Fedelissime, Comuni, Terre, e Luoghi Nostri, le quali cose non intervenivano, quando tale osservazione de' Privilegi era Commessa al Consiglio Nostro di Dieci: e però è necessario provvedere, che nella conservazione de' predetti suoi Privilegi con tale matura gravità s' intendà, che sia con quiete, e comodo delle prefate Fedelissime Città, Terre, e Luoghi Nostri, e si abbia ad evviare ogni disordine;

L' Anderà Parte: Che, *de castro*, la osservazione di tutt' i predetti Privilegi, sì in Adempzione, come dappoi concessuti, *in supra*, a tutte le Città, Terre, e Luoghi della Signoria Nostra, sia *ex nunc*, per Auctorità di questo Consiglio, ridatta, e ricommissa, *liberè*, al Consiglio Nostro di Dieci, e a quello detta Osservazione spetta, e appartenga, secondocchè per avanti al detto Consiglio spettava, e apparteneva, con grande riputazione del Nostro Stato, e soddisfazione delle Fedelissimi.

delissime, e Carissime Città; e Luoghi Nostri, e buon' esempio di tutti. *Et si Consilium est con-
tra, sit revocatum quantum in hoc.*

1486. 14. Decembre.

I N P R E G A D I.

Sono eletti alli primi giorni tre Provveditori Nostri Sopra le Possessioni, Entrate, Regalie, e Onoranze del Polesine Nostro di Rovigo, e mala Amministrazione di quelle, giusto la Deliberazione di questo Consiglio; e perchè quella, *ad plenum*, non supplisce al bisogno, però essere necessario abbiano a fare un nuovo Ufficio, dove si abbiano a ridurre, per eseguire quanto averanno a fare: nelle quali cose essendoli opportuno, e necessario aver' uno Scrivano, un Masser, e un Fante, perchè di Notaro sono provvisti, senz' altra spesa della Signoria Nostra,

L'Altra Parte: Che, confermando detta Provvisione per loro fatta di Notaro, i detti Nostri Provveditori abbiano autorità di prendere detto Scrivan, Masser, e Fante, con quella minor spesa della Signoria Nostra, che sia possibile, da essere limitata per la Signoria Nostra col Collegio, i quali Provveditori possano pagare i detti del Danari, che per loro si hanno a recuperare delle Entrate, e Regalie predette, potendo *etiam* fare detti Provveditori tutte le altre spese necessarie, e occorrenti per beneficio della Signoria Nostra.

Præterea: Che, *de cætero*, tutte l'Entrate, Feudi, Regalie, e Onoranze debbano essere scosse, e amministrade per essi Provveditori, all' Ufficio dei quali si abbiano a condurre, e che altro Ufficio, o Ragionato Nostro di questo non si possa ingerire, sotto la Pena dei *Furanti*, el tratto delle quali cose vada a ricuperazione delle Volte, giusto la Deliberazione del Consiglio di X.

Demum sia Prefs: Che tutti quelli, i quali hanno mal' amministrato, ovvero in suo uso convertito delle dette Entrate, Regalie, ec., debbano fra quindici giorni prossimi averli manifestati alli predetti Provveditori, e *cum* effetto pagando quello avessero mal tolto, sotto la detta Pena de' *Furanti*, da essere scossa per i detti Provveditori, e da cadauno di loro, e convertita in Signoria Nostra.

1486. 20. Gennaio.

I N P R E G A D I.

AUGUSTINUS BARBADICO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Thomæ Lippomano, de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori-Julii, & Successoribus suis, Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectioni Affectum.

Postquam superioribus diebus vestras accepimus literas, 28. Novembris proxime decursi, significantes Nobis, quid in Executione Mandatorum Nostrorum Proclamari feceritis.

O M M I S S I S.

Nec non circa Pseudatos Nostros, quod scilicet unusquisque dare teneretur in nota Pseudæ sua. Accesserunt Oratores istius Patrie Nostre Fidelissimæ, gravantes se se de forma Proclamationis predictæ, in ea præsertim parte, ubi privas Pseudatos ipsos, qui, in termino limitato, non darentur

tempus per Dominium Nostrum Concessa fuissent, restituantur, & recommittantur, & vadant ad Commissionem Officii Advocatorum Nostrorum Communis, sicut fiebat ante superscriptam Partem diei 15. Maii 1486., vigore Partis, Captæ in hoc Consilio die 18. Septembris 1468.

Cæterum, quoniam quasi in omnibus primis Promissionibus, & Privilegiis prefatis continetur; quod ipsi Civitatibus, Terris, & Locis debeant observari Statuta, & Consuetudines eorum, Captum etiam, & declaratum sit:

Quod, attento quod cognitio hujusmodi Statutorum observandorum est multum contentiosa inter litigantes, tam propter diversitatem, & Articulos Statutorum, quam aliter multifariam, observantia propterea hujusmodi Statutorum ex nunc Committatur Officio Advocatorum prefatorum, ut ex omni parte remaneat provisum, & satisfactum Fidelissimis Civitatibus, Terris, & Locis Nostris prefatis.

1487. 4. Decembre.

I N P R E G A D I.

Essendo stato ordinato, per Parte di questo Consiglio, addi 16. Decembre prossimo passato, che si parla in proposito de' Beni Feudali, quello, che si debba osservare in occasione di Devoluzione di essi Beni nella Signoria Nostra, & essendo conveniente dichiarare quale sia la Intenzione di questo Consiglio, o di vendere i detti Beni Liberi, ovvero come Feudi.

L'anderà Parte: Che i Beni Feudali Giurisdizionali, che sono pervenuti, o che perveniranno nell'avvenire nella Signoria Nostra, non possono essere alienati in modo alcuno, senza Parte expressa di questo Consiglio, ognivoltacchè si vorrà alienare.

Gli altri Beni poi di qualunque sorte di Feudi, che sono pervenuti, o che perveniranno in essa Signoria Nostra, che si vorranno vendere, da chi spetta questo Carico, siano venduti *Jure Feudi*; ma con condizione, che quelli, che gli compreranno, abbiano autorità di poterli alienare, con consenso della Signoria Nostra, con obbligo però di pagare alla Signoria Nostra il Capofoldo, ovvero Laudemio, il quale sia, & essere s' intenda DIECI per CENTO; e sia per essi portato di tempo in tempo nella Zecca Nostra, e custodito nel Deposito delli Duc. 300000., il che sia oltre qualche piccolo segno di Censo a detta Signoria Nostra, che parerà al Venditore di imporre al Compratore, dovendo i Compratori restare Feudatari, e sottoposti a tutti quegli obblighi di Feudo, a' quali, per Leggi Feudali, i Vassalli Fedeli sono tenuti verso il loro Principe.

1496. 11. Giugno.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

Sunt in hac Urbe Nostra jamdiu Oratores Fidelissimarum Communitatum Nostrarum Padue, Verone, Tarvisii, & Patriæ Fori Julii, omnes conquærentes Verbis plenis amaritudine, & dolore de quibusdam Confiscationibus contra eos factis, & circa hoc adducentes plurima notabilia inconvenientia, & disordines secutos, & secuturos, nisi convenienter provideatur.

Idcirco, cum nihil sit æquè odiosum, & scandalosum rationibus notissimis unicuique hujus Consilii, quod ejusmodi Materia Confiscationum, sitque, in primis, & ante omnia, recidenda radix, quæ parturit tam malos fructus, removendaque facilitas a Nostris Ministris deveniendi ad tales actus, sine expensis, & evidentissimis rationibus, ut Subditi Nostris potius sentiant Benignitatem, & Liberalitatem Status Nostræ, quam timere habeant severitatem, & rigorem alicujus Nostræ Representantis.

Vadit Pars: Quod primum, confirmatis, salvis, & reservatis, ac in suo robore & rigore per-

ma-

manentibus omnibus, & singulis patentibus Ordinibus, & Legibus, in hac Materia Deliberatis, tam per hoc Consilium, quam per Consilium Rogatorum, & maximè, & potissimum illis, quæ volunt, & statuant non posse Confiscari, nec etiam aliquo modo inquiri, aut procedi super Possessionibus, & Bonis quibuscumque Domini Nostri, pacificè possessos per Annos triginta. Quæ quidem Partes, & Leges, cum omni plenitudine, debeant observari cum omnibus Capitulis, & Conditionibus, in eis apposis, & declaratis; & insuper, Auctoritate hujus Consilii, extendi debeant, non solum ad Paduanos Veronen., Brixien., . . . & Fori-Julenses, sed etiam ad omnes alios fideles Subditos Nostros indifferenter, adeoque, super prædictis Bonis per triginta Annos pacificè possessis, non solum fieri non possit aliqua Confiscatio, sed neque acceptare quidem aliqua denuntiatio, aut conscientia, quæ porrigeretur alicui Magistratui Nostro. Captum præterea, & firmissimè Statutum, additum, & ordinatum sit, Decreto hujus Consilii cum Additione, quantum ad Bona Nostri Domini usurpata, & possessa citra Annos triginta, quod in talibus causis per nullum Rectorem, aut Officiale Nostrum cujuscumque Generis, tam Intus, quam extra hanc Civitatem Nostram, procedi aliquo modo possit, nisi servato ordine infra scripto, videlicet: Quandoquidem fiet denuntiatio, manifestatio, conscientia, aut propositio aliqua Bonorum Nostri Domini ab aliquo usurpatore a dicto tempore Annorum triginta citra, tunc Rector, aut Officialis, sive alius, cui talis denuntiatio facta fuerit, teneatur illam præsentare, aut presentari facere Capitibus hujus Consilii, cum omnibus aliis Scripturis, quæ simul cum denuntiatio præsentata fuissent, aut allegata, & in hoc casu, ipsa Capita videre diligenter debeant, ac examinare denuntiam, & scripturas, eis præsentatas: & si eis videbitur talem Manifestationem esse rationabilem, & non contravenire Legibus, & Ordinibus, in hac Materia disponentibus, tunc venire possint, & ponere huic Consilio, interveniente Collegio, de danda facultate, & libertate Rectoribus, aut Officialibus, quibus res denunciata fuisset, procedendi per justitiam, & juxta eorum conscientias, ad illos Actus, Prolationes, & Sententias, quæ ipsis videbuntur. Facilis autem Processibus, & Sententiis, si ab ipsis Sententiis a Parte sententiatâ provocatum, & appellatum fuerit, deus ipsi Processus, & Sententiæ presentari debeant Capitibus antedictis, qui teneantur deducere eas ad hoc Consilium, interveniente Collegio, & si, ex forma Processus, & ex Scripturis presentatis, post denuntiam, & ambobus Partibus productis, conspicerent non fuisse contractum Partibus, & Ordinibus prædictis, & maximè circa præscriptorum Annorum triginta, in eo casu per idem Consilium dare, & deputare debeat illud, vel illa . . . Collegia audirata, & terminatura super Appellationes dictarum Sententiarum, & Actuum . . . convenientis fuerit judicatum juxta qualitatem, & importantiam earum, & alias circumstantias Interveniendum, debeatque hic modus inviolabiliter observare. Et demum, ut in ejusmodi Confiscationibus cum omni consideratione, & maturitate procedatur, Captum quoque, & Statutum sit, quod nullus Officialis Noster hujus Civitatis facere possit per se solum, aliquo modo, forma, vel ingenio aliquo, a sum, pertinentem Confiscationibus, sed fieri possint, & debeant ipsi Actus per majorem partem illius Magistratus, aut Officii, cui Denuntiatio facta fuerit, aut Manifestatio, servato tamen ordine prædicto, cui nullo pacto liceat contractari.

1505. 10. Giugno.

I N P R E G A D I.

Suo state, nelli tempi passati, per diversi Officii, e Magistrati di questa Città, fatte molte Confiscazioni, e Sentenze de' Beni della Signoria Nostra, *modo modo* usurpati, occupati, e maleamente possessi, e goduti da diverse persone, nelle quali Confiscazioni, e Sentenze poteria facilmente essere commessa fraude nella porzione, spettante alla Signoria Nostra, per la forma delle Leggi Nostre, così per non essere state eseguite le Sentenze, e Confiscazioni, come anche nella

quantità, e porzione della Signoria Nostra, e il fare per la Serenissima Signoria Nostra di dare modo, e forma di revisione, e metodo di dette Confiscazioni, e Sentenze, per evidente utilità, e beneficio della Signoria Nostra,

L'anderà Parte: Che, per Autorità di questo Consiglio, sia data libertà, e autorità all' Ufficio Nostro de' tre Savi sopra la Revisione de' Cotti, di vedere, con ogni diligenza, ed esaminare tutte le ragioni, Terminazioni da Sentenze di Confiscazioni, e ogni altro Atto, fatto per qualunque Ufficio, ovvero Magistrato di questa Città Nostra, che fosse di cose in pregiudizio della Signoria Nostra: Intendendosi similmente di quelli abbiano avuto la sua esecuzione, e trovando, essere stata in quelle, ovvero in alcuna di esse, commessa fraude, o danno della Signoria Nostra, abbiano facoltà, e autorità di sentenziare, e terminare, *servatis servandis*, contro i defraudanti trovati, alla restituzione, e reintegrazione di tutto quello, che debitamente spettare potess per Beni alla Signoria Nostra.

Se veramente si troveranno Sentenze, Terminazioni, o altri Atti di Confiscazioni, e, per negligenza, *aut aliter*, non fossero stati mandati ad Esecuzione, della quale, peravventura, non pendesse Appellazione, possano detti tre Savi mandarle ad Esecuzione, avendo di quelli, che fanno dette Sentenze, ovvero Confiscazione, la debita porzione, dando però notizia alla Signoria Nostra, com' è giusto, e conveniente.

1506. 19. Maggio.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Quoniam Oratores Fidelissimæ Patriæ Nostræ Fori-Julii, ad Præsentiam Domini Nostri primum, & subsequenter Capitum huius Consilii comparentes, cum magna Instantia supplicarunt pro infra-scripta reformatione Partis, Capte in hoc Consilio cum Additione 1496. 11. Junii, & per quam datur modus Restoribus Nostris de Extra, & Officialibus Nostris de Intus, servandus super Denuntiis illis factis de illis, & contra illos, qui dicuntur ab annis xxx. infra, usurpassi, & in se convertisse Possessiones, & Bona, præstantia Dominio Nostro, & Supplicatio eorum videatur bene conveniens, & honesta, & omni jure bene consentanea; Ea propter

Vadit Pars: Quod, salva, & reservata Parte prædicta 1496. in reliquis omnibus Partibus, ut facit, addatur, & in tantum, juxta eorum supplicationem, reformetur, siquidem aliqui Restores, vel Officiales Nostris, tam Intus, quam Extra, non possint, de cetero, impetrare Licentiam ab hoc Consilio procedendi contra aliquam personam, aut formandi Processum, occasionebus in præfata Parte dictis, super aliquibus Bonis, nisi prius citatis, & auditis in Contradictorio Judicio Possessoribus Bonorum, de quibus agi prætenderetur; & coram Capitibus hujus Consilii primo, & ante omnia admitti debeat probationes Possessorum, volentium probari, si ultra annos xxx. possedisse, & alias de Juribus suis, ad informationem Capitum, & hujus Consilii, pro Observatione Partis prædictæ.

1506. 6. Giugno.

I N C O L L E G I O .
LEONARDUS LAUREDANUS

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

NO.B., & Sapienti Viro Leonardo Zantani, de suo Mandato Marescalco, & Vice-Locumtenenti Patrie Fori-Julii, & Successoribus suis, Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum.

Ci è fatto intendere, che questo vostro Vicario pretende dichiarare, che i Beni, che sono di ragione della Serenissima Signoria Nostra, sottoliano a certa Costituzione de qui, *sub rubrica de Aquariis, & Vicinis, videlicet*: Che qualunque Agnato di alienanti tali Beni, e aderenti a quelli, possa presentare, come si osserva di Terre di particolari persone; il che quando seguisse, farà di notabilissimo pregiudizio alla Nostra Signoria; E però Vogliamo, e, col Nostro Collegio, v' imponiamo, non pretendiate, che questo si faccia per alcun modo, facendo rinvocare tutte quelle, che, *fortassis*, fossero state fatte per detto Vicario, contro il presente Ordine, e Costituzione Nostra, quale, *ad antiquam*, inviolabile osserviate, e facciate osservare. Has autem, &c.

Dat. in Nostro Ducal. Pal. die vi. Junii. Ind. ix. MDVI.

1515. 14. Settembre.

I N P R E G A D I .

Questi Mesi passati fu mandato, per il Collegio Nostro, il Fedelissimo Cittadin Nostro L. . . . M. . . . a riveder, e raddrizzar i Libri, e Conti della Camera Nostra di Udine, i quali s'intendeva essere molto deregolati, e disordinati, il quale, avendo usato molta diligenza, ha ritrovato la Signoria Nostra essere creditrice di gran Summa di Danari, sì di ragion d' Intracchi fatti per Tesorieri, Marescalchi, Scrivani, e altri Ministri Pubblici, come di Affittazioni, Livelli, e altre ragioni, e con lui ha portato in questa Nostra Città un' ordinario Libro, nel quale si contiene tutt' i Debitori predetti, alla Esazione da' quali è conveniente provvedere, per beneficio della Signoria Nostra; E però

L'anderà Parte: Che, per Autorità di questo Consiglio, il predetto Libro sia mandato all' Ufficio de' tre Provveditori Nostri sopra la Revisione de' Conti, i quali, con ogni sollecitudine, debbano attendere alla Esazione di quelli Debitori, avendo di tutt' i Danari, che scuoderanno di ragione d' Intracchi, VENTICINQUE per CENTO di Pena dal Debitore, e dagli altri Debitori, *videl.* di Affittazioni, Livelli, e altre ragioni di sopra specificate, DIECI per CENTO; *videl.* da quelli, dalli quali sarà scosso in questa Nostra Città, della quale Pena la metà sia delli Provveditori predetti, e l'altra metà del detto L. . . . M. . . .

Da quelli veramente, che si scuoderà a Udine, si scuoda colla medesima Pena, la metà della quale sia divisa da li, come si dividono le altre Pene, e l'altra metà sia del soprascritto L. . . . con questa espressa condizione, che sia obbligato detto L. . . . attendere alla Esazione da' Debitori dell' antedetto Libro, sì in questa Nostra Città, come a Udine; e i Danari, che si scuoderanno in questa Città, siano posti nell' Ufficio predetto; e quelli, che si scuoderanno a Udine, siano messi in quella Camera; dichiarando, che dalli Debitori antedetti si debba scuodere in Contanti,

tanti, e non per via de' Sconti, nè altrimenti, e i Danari, che si trarranno, siano deputati alla Guerra.

1519. 15. Marzo.

I N P R E G A D I.

Vidimus quendam Terminationem, factam sub die 21. Decembris 1459., ut in V. Libro Extraordinariorum suorum, dicitur apparere per Spectabilem Dominum Leonardum Contareno Procefforem vestrum, qua declaratum existit, quod nullus, cuiuscumque conditionis existat, audeat, vel presumat vendere, vel alienare, aut Nostra Jura cadere alicui de aliquo Terreno, vel Transitu Illustrissimi Dom., sine expressa Licentia Dominorum Locumtenentium, sub Poena Librarum quinquaginta, & ammittendi dicta Bona, & nihilominus venditio facta nullum fortietur effectum. Ut in ea consideravimus, eam reddere ad utile, & proficuum Illustrissimi Domini, quapropter diximus has ad Spectabilitatem vestram, ut praestam Terminationem observare, & observari inviolabiliter faciatis. Nam Bona Illustrissimi Domini conservanda, & manutenenda sunt, faciendo Has Nostras in Libro membranae Cancellariae, & Camerae Fiscalis Registrari ad futurorum memoriam,

1530. 17. Decembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

CHE, non derogando alle Parti, che proibiscono le Alienazioni dei Beni della Signoria Nostra, alla Presente non repugnanti, per Autorità di questo Consiglio sia Preso, e Deliberato:

Che *de cetero* non si possa fare Deliberazione di vendere, alienare, ovvero concedere, per qualsivoglia modo, in perpetuo, ovvero *ad tempus*, le infrastrate Entrate, e Dazi della Signoria Nostra, ovvero alcuna parte di quelli, che al presente sono, ovvero, che si aggiungeranno, e di nuovo si ponessero, così dei Dazi di questa Città, come di Fuori, *non enim* Dacie, Coltre, Castelli, e Giurisdizioni, così nel Criminale, come nel Civile, della Signoria Nostra, nè si possa *de cetero* dare libertà alli Consigli Nostrì di vendere, alienare, ovvero concedere dell' Entrate predette *ad tempus*, ovvero in perpetuo, salvo per Parte, Presa colli TRE QUARTI delle Ballotte di questo Consiglio, sotto Pena alli Contraffacenti di Ducati mille, da essere scossa per i Capi di questo Consiglio, e applicata alla Camera di quello. Della quale Pena non se li possa fare grazia, dono, remissione, recompenzazione, dichiarazione, provvisione in contrario, ovvero revocazione della presente Parte, sotto la medesima Pena, e sia, che abbia a procedere di Pena, in Pena *usque in infinitum*: e alla medesima condizione s' intendano le Valli, Passi, Peschiere della Signoria Nostra, poste dentro il Dogado, le quali cose, non si possono vendere, alienare, ovvero concedere, com' è di sopra dichiarato.

1533. 28. Luglio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

PER il ritorno del Nob. H. f. Zaecaria Valiareffo, Provveditore Nostrò Sopra le Camere, e Beni del Palefino di Rovigo, la Signoria Nostra è stata certificata, essere stato dato, e conceduto a Livello, e ad Affitto, sì perpetuo, come a tempo, molti Beni della Signoria Nostra, possi

posti in detto Polesine de diretto contro le Parti, e Ordini della Signoria Nostra, le quali dispongono non dare a Livello, e alienare Beni di essa Signoria Nostra, senz' Autorità di questo Consiglio, per Esecuzione delle quali dell'Anno 1513., e dell' Anno 1515. 14. Settembre furono tagliate, e cassate tutte le Affittazioni, fatte contro l'Ordine predetto; e però

L'anderà Parte: Che tutte le dette Livellazioni, Concessioni, e Affittazioni, fatte, sì per i Rettori Nostri, come per tutti gli Officj, e Magistrati di questa Città, *absque Autoritate* delli Consiglieri Nostri, siano tagliate, cassate, annullate, *ita, & aliter*, che siano di nessun valore, e momento, come se fatte non fossero: E per i Rettori Nostri Sopra i Monti, e Provveditori Sopra le Camere, e Beni di esso Polesine siano venduti essi Beni, e similmente siano ritratate, e rivate tutte le Vendite, e Alienazioni, fatte, sì per i prefati Rettori, che per l'Officio degli Avvogadori straordinari sopra le Roste delle Acque del Polesine, e dagli Officj, e Magistrati di questa Città de' Beni di detto Polesine, sennon, per il Collegio Nostro, intervenendo i Capi di questo Consiglio Nostro, fossero state laudate, e approvate, giusto la Parte di questo Consiglio, per essere stati venduti, coll' ordine, posto ad approvar' esse Vendite nel Collegio Nostro, colli Capi di questo Consiglio; non potendo però essere tratti dal possesso i Compratori predetti, se, con integrità, non li farà restituito il Danaro da loro per tale Vendita sborsato, e miglioramenti.

1536. 10. Giugno.

I N P R E G A D I.

E Pervenuto a notizia della Signoria Nostra, che molti nelle Città, e Luoghi Nostri di Fuori, sotto pretesto di aver' Esenzione delle Gravèzze reali, e personali, hanno fatto dichiarare, che siano esenti *etiam* de' Dazj, e molti altri, sì Ecclesiastici, e Ospitali, come Secolari, senz'chè abbiano Esenzione alcuna, si hanno fatto far' esenti de' Dazj, per semplice Terminazione de' Rettori, e diversi altri, perchè pretendono esser esenti, non pagano Dazio, come si è inteso ultimamente, per Lettere delli Rettori Nostri di Vicenza, lesse a questo Consiglio, e il simile si ha *etiam* inteso esserarsi in diversi altri Luoghi Nostri; la quale cosa cadendo a grave giattura delli Dazj, e malefizio delle Camere, e Cose Nostre, è di quella importanza, che a cadauno è benissimo noto, e non dovendosi mancare di far' ogni provvisione, cha, con sì indiretti mezzi, la Signoria Nostra non venga defraudata,

L'anderà Parte: Che sia, con Autorità di questo Consiglio, scritto, ed efficacemente imposto a tutt' i Rettori delle Città, e Luoghi Nostri, sì da Mare, come da Terra, ove si affittano Dazj, per conto della Signoria Nostra, che debbano diligentemente avvertire di non lasciar' goder' Esenzione ad alcuno de' Dazj, sennon la farà stata concessuta dalli Consigli Nostri. Delli quali nessuno s'intenda esser' esente, sia chi si voglia, così Ecclesiastici, e Ospitali, come Secolari di cadauna sorte, salvo, se nelle Concessioni, loro fatte dalli predetti Consiglj, non sarà fatta specifica menzione, che siano esenti *etiam* de' Dazj, i quali tutti, esenti per il modo sopra scritto, debbano essere annotati sopra un Libro nelle Camere col Registro delle loro Concessioni, e Grazie, acciò quelli solamente siano notati nelle Polizze degl' Incanti de' Dazj, che di Anno in Anno si faranno, e non altri. Delle quali Concessioni, e Grazie siano per detti Rettori mandate le Copie alla Signoria Nostra, per poterle incontrare con i Libri della Cancelleria Nostra.

Tutti gli altri veramente, che non averanno Concessione dalli Nostri Consigli, che li facciano particolarmente esenti de' Dazj, siano dipennati dalli Libri dell' Esenzione, ovver' altro luogo, ove fossero annotati per Esenti; le quali Esenzioni siano tagliate, e s'intendano di nessun valore, talmentechè non possano più conseguire tale beneficio, debbano essere obbligati pagare *de cetero* i Dazj ordinati, ma sinchè s'incantino i nuovi Dazj, da questi tali si abbia a scouterne in Ca-

nera, per conto della Signoria Nostra; e poi, come si faranno i nuovi Incanti, paghino alli Daziar, come gli altri. E i Rettori Nostrì debbano far fare *etiam* un' altro Libro, ovvero Nota, sopra il quale si abbiano a notare tutti quelli, che saranno stati depennati da tal' Esenzione, per non averla dalli Consigli, e la causa, per la quale pretenderanno esser' Esenti, e mandare una Copia de qui, insieme col Libro, di quelli saranno giuridicamente notati Esenti, un Libro però separato dall' altro, acciò sempre possano *etiam* de qu' esser veduti, i quali siano consegnati alli Ragionati Nostrì, l' uno delli quali abbia a tener quello degli Esenti, e l' altro quello delli detti, che saranno stati depennati dall' Esenzione. Dovendo detti Rettori mandar' *etiam* in Nota quello, che potrà importare il Dazio di cadauno di quelli, che saranno stati depennati, e quanto tempo lo averanno goduto, e così *etiam* di quelli, che resteranno giuridicamente Esenti, com' è detto, dalli Consigli, acciocchè il tutto si possa più particolarmente vedere.

1536. 29. Settembre.

I N P R E G A D I.

FU' Preso in questo Consiglio, addì 20. del Mese di Giugno *proximo preterito*, che i Rettori Nostrì, così da Terra, come da Mare, non permettessero galder' ad alcuno Esenzione dai Dazj della Signoria Nostra, che non gli fosse stata conceduta per i Consigli Nostrì, e che nelle Concessioni loro non fosse fatta espressa menzione di essi Dazj, come in essa Parte.

Per il che sono dappoi compariti alla Signoria Nostra molti Nobili Nostrì, Cittadini, ed altri, i quali allegando di aver lungamente posseduto Esenzione de' Dazj, per diverse ragioni loro dei Privilegi antichi, e antiche Osservanze, e infine, di Decisione, non solamente di altri Giudici, ma delli propri Consigli Nostrì, e di altro, si hanno doluto di essere stati così privi di tale loro Esenzione, senzachè siano state vedute, e conosciute le ragioni loro, le quali desiderano di far conoscere, e hanno dimandato, che li dobbiano a ciò deputare Giudici, che le vedano, e conoscano. E perchè è ben conveniente, ed onesto non mancare di Giustizia ad alcuno, ma darli Giudici, che abbiano a veder', e giudicare le dette ragioni loro, siccome, in simili Casi, altre volte è stato fatto, Però

L' anderà Parte: Che, per Autorità di questo Consiglio, sia Commesso al Consiglio de' XXX.; che ogni Mese, per giorni 10. almeno, debbano aldire quelli, che pretendono di mostrare le ragioni loro di tal' Esenzione, e coll' intervento degli Avvocati Nostrì Fiscali, ovvero di uno di loro almeno, in uno, ovvero due Consigli, al più, per Causa, giudicar', e dichiarare quelli, per Giustizia, debbano essere conservati nella Esenzione de' detti Dazj. E quello, che, per detto Consiglio del XXX., sarà Giudicato, e dichiarato, sia valido, e fermo, siccome fosse dichiarato per questo Consiglio. Dichiarando, che quelli del XXX., che avessero Caso simile, non si debbano ingerire nelle Cause predette, ma in luogo loro, e degli altri Cacciati, si debbano prendere tanti delle Quarantie Nostrè, secondo gli Ordini del detto Consiglio de' XXX.

1540. 22. Settembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I, E Z O N T A.

CHE sia, per Autorità di questo Consiglio, Preso, che la Compreda, quale fece il qu. sies V. . . D. . . fu de sies Z. . ., della Possessione della Mora Feudale, colle Fabbriche sopra quella, nel Polcine di Rovigo, dal qu. A. . . dalle C. . . qu. M. . ., Cittadino Ferrarese, del 1497. a' 10. Marzo per Duc. 344, sia ferma, e valida, come se il detto A. . . dalle C. . . avesse

avete di detti Danari pagato à quel tempo il Capofoldo alla Cassa di questo Consiglio, la quale Possessione tier Z. . . . D. . . ., Figlio del detto tier V. . . ., e successivamente i Figli, e Discendenti di tempo in tempo possono godere, e usufruttare in Feudo, siccome faceva il qu. M. . . . dalle C. . . ., per virtù della Investitura, a lui fatta dall' Illustrissimo Signor Alberto Duca di Ferrara del 1479., per Conto di Feudo, *ut supra*; con questa *tanca* condizione, che il predetto Z. . . . D. . . ., ovvero i suoi Commessi, siano tenuti dopo mezzo Gennaio prossimo aver esborcato in Contanti al Camerlengo di questo Consiglio Doc. 114 : 16. per il Capofoldo della sua Compreda, ch' è il terzo dell' ammontare di quello, fu da lui comprata, da essere dati alli Provveditori dei Monti, per Affrancazione di quelli, altrimenti la prestore Compreda s' intenda, e sia nulla: dichiarando *etiam*, e statuendo, che sempre, e in qualunque Alienazione, che si facesse della Possessione preletta, s' intenda, che s' abbia a pagare il Capofoldo alla Signoria Nostra, la quale Alienazione non si debba, nè possa fare senza Licenza di questo Consiglio.

1545. 17. Febbraro.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

FRANCISCUS DONATO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

NOB. & Sapientibus Viris Maphzo Michaeli, de suo Mandato Locumtenenti Patrie For-Julii, & Successoribus Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectum.

Abbiamo uditi l' Reverendo D. G. . . . B. . . . de S. . . . Canonico di Aquileja, e gli Eccellenti D. N. . . . da Z. . . . Dottor, e D. A. . . . B. . . . Dottor, Ambasciatori di quel Magnifico Parlamento, che si dovevano di alcuni Mandati, fatti da Voi, per voler vedere le Giurisdizioni, Privilegi, e Dazi suoi, da una parte; e dall' altra, gli Ambasciatori di quella Magnifica Comunità, coll' Avvocato Fiscale, a favore delli Mandati predetti, e siamo divenuti in questa risoluzione, e col Consiglio Nostro di Dieci, e Zonta, vi Commettiamo: Che non dobbiate divenire ad alcuna Esecuzione delli Mandati prefati, ma conservare i sopranominati in quelle Giurisdizioni, e antiche Consuetudini, che sono stati fino al presente. Has autem lectas, & registratas, Presentanti restituite.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die xvii. Februarii. Indiſt. xv. MDXLV.

1547. 22. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

FRANCISCUS DONATO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

NOB. & Sapientibus Viris Joanni Justiniano, de suo Mandato Locumtenenti Patrie For-Julii, & Successoribus suis Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum.

Intendessimo per Lettere Vostre del 6. del Mese passato, come di Ordine Nostro, ad istanza del Magnifico Parlamento Generale di quella Patria, furono da Voi fatti citare gli Spett. Deputati, e Intervententi della Comunità di Udine, per causa della Prima istanza, e della Materia

C

del

del Territorio; dappoi abbiamo udito gli Spett. Ambasciatori da una parte, e dall' altra sopra le dette due Materie, nelle quali, col Consiglio Nostro di Dieci, e Zonta, vi diciamo: Che dobbiate osservare i Privilegi di cadauno, e le antiche Consuetudini, siccome è stato osservato dalli vostri Precessori, e, con questa risoluzione, abbiamo licenziato essi Ambasciatori.

Dat. in Nostro Duc. Palatio die xxii. Augusti. Indict. vi. MDXLVII.

1550. 24. Novembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

DOvendosi provvedere a' molti disordini, e inconvenienti occorsi, e che potessero occorrere nella Materia de' Beni Feudali del Polesine Nostro di Rovigo, e altrove,

L' anderà Parte: Che quando mancheranno Feudi, per il mancare della Linea, o per Confiscazione, o altra maniera, i Beni Feudali si devolvano, e pervengano liberamente, e assolutamente nella Signoria Nostra, come per il passato è stato osservato, e i Provveditori Nostri Sopra le Camere debbano vendere al Pubblico Incanto essi Beni Feudali, con tutte le loro ragioni, secondo l' ordinario del loro Ufficio, da essere approvate le Vendite per il Collegio Nostro, coll' intervento delli Capi di questo Consiglio, com' è disposto per la Parte dello stesso Consiglio 1533. 28. Luglio.

1550. 24. Gennaio.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

FRANCISCUS DONATO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Vincentio Diedo, da suo Mandato Locumtenenti Patria Fori Julii, & Successoribus Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum,

Significamus vobis, quod, heri in Consilio Nostro Decem. cum Additione, Capta fuit Pars tenoris infra scripti, videlicet.

Questo Consiglio, del 1547. a' 22. Agosto, dappoi uditi gli Ambasciatori del Magnifico Parlamento della Patria del Friuli, i Deputati, e Intervenieuti della Città di Udine, sopra la Materia della prima Istanza, avendo scritto al Luogotenente, e Successori, che debbano osservare i Privilegi di cadauno, e le antiche Consuetudini, siccome è stato osservato dalli suoi Precessori: & essendo poi stato scritto dalli Capi di questo Consiglio addi 11. di Giugno prossimo passato, che nelle Deliberazioni di questo Consiglio vi sono queste parole, cioè: *è statuto, che circa i Fori si debba osservare la consuetudine di dover esser in libertà dell' Astore citare l' Avversario al Tribunale del Luogotenente*; le quali non ritrovandosi in esse Deliberazioni, nè potendo, preglj ordini, e intelligenze, essere aggiunte dalli detti Capi, senza l' Autorità di questo Consiglio,

L' anderà Parte: Che, in conformità delle Leggi Nostre, le sopraddette parole delle Lettere prodette 11. Giugno siano levate, nè però s' intenda in parte alcuna derogato alla sopraddetta Deliberazione di questo Consiglio 22. Agosto 1547., nè a quelle del 1545., e altre in tale Materia, le quali, *in omnibus*, si debbano osservare, e nelle altre parti le soprascritte Lettere restino nel suo vigore. Quare, Auctoritate supradicti Consilii, Mandamus vobis, ut supradictam Partem observetis, & inviolabiliter ab omnibus observari, & in Cancellaria Nostra ad Successorum memoriam registrarì faciat.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die xxiv. Januarii. Indict. ix. M. D. L.

1551. 5. Marzo.

19

I N C O L L E G I O .
FRANCISCUS DONATO

Del Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro, de suo Mandato Potestati, & Capitano Tarvisi, & Successoribus Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectionem.

Più fiate vi abbiamo scritto in Materia de' Quartesi, che si avessero a pagare a quegli Ecclesiastici, che sono soliti di scuoterli. E perchè il Rever. Legato, e molti di essi Ecclesiastici di nuovo si sono doluti avanti la Signoria Nostra, che, nulli Pagamenti delli predetti Quartesi, li viene posta più difficoltà che mai: per le Presenti vi replichiamo, e Commettiamo: Che dobbiate provvedere, che quelli, che sono soliti di pagar' essi Quartesi, li paghino anche nell'avvenire, e che in ciò non sia fatta novità, nè difficoltà. Ma se alcuno pretendesse di ragione di non essere tenuto pagarli, voi lo aldirete, e amministrerete Giustizia; facendo però, che in questo mezzo si continui nelli soliti Pagamenti.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die v. Martii. Indiſt. x. MDLI.

1554. 21. Decembre.

I N P R E G A D I .

Essendo conveniente, e necessario mettere fine alle differenze, le quali da certo tempo in qua sono nasciute nel Territorio Nostro di Treviso, e nel Trevisano, per causa del Pagamento delli Quartesi: Però

L'anderà Parte: Che le Lettere, per il Collegio Nostro, scritte addì 5. Marzo 1551. al Podestà, e Capitano Nostro di Treviso, e Successori; ora lette, per Autorità di questo Consiglio, siano approvate, e confermate *in omnibus*, come stanno, con questa però dichiarazione: che quelle Terre, e Possessioni, che sono state solite di pagare per il passato il Quartese, debbano continuare a pagarlo, siccome gli Ambasciatori della Spett. Comunità Nostra di Treviso, insieme cogli Agenti del Rever. Clero Trevisano hanno contentato alla presenza delli Savj Nostri dell'una, e dell'altra Mano; e con quest'Ordine espresso, che le Cause, e Differenze, che per causa delli detti Quartesi nascessero, spedire si debbano sommariamente, secondo la forma degli Statuti della Città Nostra di Treviso, e che le Appellazioni delle Sentenze, che si faranno in tale Materia de' Quartesi, così per il Podestà, e Capitano di Treviso, come per i Rettori delli Castelli, debbano essere spedite ordinariamente, secondo la disposizione delle Leggi, e Ordini Nostri.

1555. 2. Agosto.

I N P R E G A D I .

Essendo conveniente, che la Deliberazione, e Decreto, fatto per questo Consiglio addì 21. Decembre dell'Anno passato, circa il Pagamento de' Quartesi, da essere fatto da quelli del Territorio Nostro di Treviso, e Trevisano, sia osservato *etiam* nel resto del Dominio Nostro, dove si sogliono pagare detti Quartesi; Però

C 2

L'An-

L'Anderà Parte: Che, per Autorità di questo Consiglio, sia Preso, che la suddetta Deliberazione osservar' ed eseguire si debba in tutto il Dominio Nostro, dove si sogliono pagare i predetti Quaresimi, della quale sia data notizia a quelli Rettori Nostri, e Successori, che farà bisogno; acciocchè, secondo il tenore di Essa, la debbano mandare ad Esecuzione.

Fiant Littere Padua, Vincentia, & Locumtenenti Patria Fori-Julii.

1555. 9. Ottobre.

Fiant Littere Possati, & Capitanco Bassani, & Successoribus.

M A N D A T O I L L U S T R I S S I M I D O M I N I I,

Fiant Littere Rectoribus Bergomi, & Successoribus.

1557. 12. Decembre.

I N P R E G A D I.

AL LUOGOTENENTE DI UDINE, E SUCCESSORI:

VI significhiamo, che, jeri nel Consiglio Nostro dei Pregadi, è stato Preso: Che, nonostante alcuna Parte in contrario, non possa alcuno degli Uffici, e Magistrati di questa Città, nè alcuno delli Rettori Nostri di Fuori, far' Investiture, Vendere, Livellare, o Alienare Luoghi, e Beni della Signoria Nostra, senza espressa Deliberazione di esso Consiglio; per il che abbiamo voluto avvertirvi, acciò così dobbiate osservare inviolabilmente, facendo registrare le Presenti in quella Cancelleria, a memoria dei Vostri Successori.

1557. 28. Decembre;

I N P R E G A D I.

AL LUOGOTENENTE, DI UDINE, E SUCCESSORI.

PER chiarirvi quel dubbio, che tenete, se, nella proibizione, fatta ultimamente dal Senato alli Rettori Nostri, circa fare Investiture de' Luoghi, e Beni della Signoria Nostra, si debbano comprendere le Investiture de' Feudi, e Livelli, che si fanno ordinariamente dai Luogotenenti di questa Patria, sopra il che dimandate dichiarazione per le vostre de' 20. dello stante; Vi diciamo, che a tale Deliberazione non si è mosso il Senato, per impedire le Investiture de' Feudi, e Livelli ordinari, come in fatto sono quelli della Patria, ma per provvedere, che nell' avvenire i Rettori Nostri non devengano, con nuove Investiture, Vendite, Livellazioni, o Alienazioni, a concedere a particolari persone, come prima solevano fare, oltre l' autorità loro, Luoghi, e Beni del Dominio Nostro, e questa, per il vero, è la Intenzione della Legge, del che abbiamo voluto avvertirvi: E questo farete registrare in quella Cancelleria, a memoria de' Successori.

1563. 29. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Ancorchè da diverse Provvizioni, e Ordini, fatti in più tempi da' Rappresentanti Nostri, e confermati dal Collegio Nostro, coll' intervento delli Capi di questo Consiglio, sia stato proibito, che, per modo alcuno, non possano essere usurpati i Beni Feudali della Signoria Nostra, i quali sono i propri, e Patrimoniali Beni de' Principi, si vede nondimeno, che in diverse maniere, vengono commesse infinite fraudi da' Particolari, con usurpare, e appropriarsi detti Beni, e specialmente col godere occultamente, per spazio di tempo, quelli, senza pagare Censo, nè altra Ricognizione alcuna; onde, quando poi si viene in notizia di alcuno di tali Usurpatori, sebbene si trovino essi Beni descritti nell' Casaltici delle Cancellarie delli Rettori Nostri, valendosi essi Usurpatori, e interpretando a loro favore le Leggi di questo Consiglio del 1506., sono lasciati in quieto possesso di dette loro Usurpazioni, il che quanto grave danno, e malefizio apporti alla Signoria Nostra, si è chiaramente inteso dalla Scrittura degli Avvocati Nostri Fiscali, ora letta; Però, essendo necessario provvedere a tanto inconveniente,

L' Anderà Parte: Che sia dichiarato, che gli Usurpatori de' Beni Nostri Feudali non possano in modo, nè per tempo alcuno, avere beneficio, nè valerli del favore delle predette Parti 1496., e 1506., ma come sarà fatta coscienza ad alcun Rappresentante Nostro di Fuori, ovvero altri Magistrati di questa Città, che siano stati usurpati tali Beni della Signoria Nostra, giustificata, che sarà la Usurpazione, debbano quelli, *servatis servandis*, ritornare nella Signoria Nostra, giusta gli Ordini, e Proclami delli Rappresentanti Nostri predetti, confermati nel Collegio Nostro, coll' intervento delli Capi di questo Consiglio, e tutte le Terminazioni, finora fatte, sì dalli Capi di questo Consiglio, come da' altri Rappresentanti Nostri contro il presente Ordine, siano tagliate, e restino di nessun valore. E della presente Parte sia data notizia a tutt' i Rettori Nostri delle Città di Terra Ferma, e di Mare, perchè la abbiano ad eseguire invariabilmente.

1565. 23. Giugno.

I N P R E G A D I.

Il Reverendiss. Patriarca di questa Città Nostra, insieme cogli altri Rev. Prelati, Deputati dalla Santità del Pontefice sopra la Riforma della Decima del Rev. Clero dello Stato Nostro, ha presentato alla Signoria Nostra la Supplicazione, che ora è stata letta del Rever. Clero di Treviso, e Diocesi di Ceneda, per la quale esso Clero dimanda, che sia fatta quella Provvisione, che questo Consiglio da detta Supplicazione ha inteso, perchè nel Territorio, e Diocesi predetta si possano riscuotere i Quartesi, dedicati *de Jure Divino* alli Benefiz Ecclesiastici, da' quali si cava buona parte delle loro Entrate, affermando Sua Signoria Reverendiss., e gli altri Rev. Prelati sopraddetti, che, frattantocchè non intendano la Volontà della Signoria Nostra in questa Materia, essi non possono dare principio alla Riforma della predetta Decima, per conto delli Benefiz del predetto Territorio, e Diocesi; Ond' essendo necessario divenire a quella risoluzione, che sia giusta, e ragionevole,

L' anderà Parte: Che, restano ferma la Parte di questo Consiglio 21. Dicembre 1554., in Materia di riscuotere i predetti Quartesi, colle Lettere del Collegio Nostro, in quella nominate, e che insieme con essa Parte ora sono state lette, sia aggiunto:

Ch' essi Quartesi debbano essere scossi, così in Trivisana, come in Cenedese, secondo la forma dello

dello Statuto di Treviso, in tutto, e per tutto, il quale abbia ad essere registrato in fine della Parte presente. E tutte le differenze, che nascessero, per causa di detti Quartesi, debbano essere giudicate summariamente in Trivisana, e Cenedese, con dichiarazione: Che non si possa Appellare dagli Atti Interlocutori, ma aspettare si debbano le Sentenze finali, e le Appellazioni delle quali vadano, secondocchè è disposto per le Leggi, e Ordini in questa Materia. E la presente Parte sia mandata al Podestà, e Capitano Nostro di Treviso, e alli Rettori delli Castelli, e Diocesi di Ceneda, con ordine a loro, e Successori, che la debbano far' inviolabilmente osservare, E non s'intenda Presa, se non farà etiam Posta, e Presa nel Nostro Maggior Consiglio.

Il tenore veramente dello Statuto sopraddetto è il seguente, videlicet.

Firmamus, quod nullus levet de Era, vel levare faciat de Area, sive de Era Bladum aliquod, de quo Decima debet prestari, vel Quartesium, nec foiet, vel faciat foieri in Canegio, Vectoralis, Canali, vel alio Edificio ad se pertinenti, vel pertinenti Uvam aliquam, de qua debeatur Decima, vel Quartesium, vel Decimarum, vel Quartesarium ejus, ut illam accipiat, admonuerit, si in Villa, vel Loco illo morabitur, & si non morabitur, ad Domum ejus, si fiat in Civitate, vel Burgo, seu in alia Parte Civitatis Tarvisi, vel in Districu Tarvisi, & cum omni puritate, & veritate, bona fide, sine fraude dicat, & dicere debeat, ac manifestare Domino Decima, vel Quartesi, si petierit quantitatem totius Decime, vel Quartesi, quam Decimario dedit. Et qui contraxerit in aliquo de supradictis Capitulis, componat pro Banno in quolibet supradictorum Capitulorum tres Libras Denariorum Parvorum Communi Tarvisi, quoties contraxerit, & ipsam Decimam, vel Quartesium accipere possit ille, qui debet habere in sua electione in Faghis, Carvehanis, vel Granis, vel in Vino, vel in Uva, & etiam emendet, qui Decimam, vel Quartesium non dederit ei, qui eam debet habere, & si qui non dederit restam Decimam, & restam Quartesium, quadraginta Solidos Denariorum parvorum Communi Tarvisi pro Banno componat, & quadraginta Solidos Denariorum parvorum ei, cui Decima debetur, vel Quartesium.

1565. Ultimo Giugno.

I N P R E G A D I.

Perchè nella soprascritta Parte, Presa in questo Consiglio addi 23. Giugno, in Materia delli Quartesi, fu detto per errore, che tutta detta Parte non s'intenda Presa, lennon fossa Presa nel Nostro Maggior Consiglio, non spettando al detto Maggior Consiglio, salvo il Capitolo delle Appellazioni degli Atti Interlocutori, che ora è stato letto, sia Preso: Che detta Parte sia corretta in questo modo, cioè:

Ch'essa Parte, solamente per quanto spetta al detto Capitolo delle Appellazioni degli Atti Interlocutori, non s'intenda Presa, se non farà Presa in esso Maggior Consiglio.

1565. 6. Luglio.

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

LETTO, Posto, e Preso il suddetto Capitolo, dipendente dalla Deliberazione del Senato 23., e 30. Giugno prossimo passato.

1565. 9. Luglio.

Facta fuerunt Littere Potestati, Capitano Tarvisi, & Successoribus, & Missum fuit Exemplum Dominis Auditoribus Novis Sententiarum.

1565. 23. Ottobre.

M A N D A T O I L L U S T R I S S I M I D O M I N I I,

Facta fuerunt Littere Potestati, & Capitano Coneglani, & Successoribus.

Item Potestati Padua pro Locis, sibi subiectis ex Diocesi Tarvisina.

1565. 20. Agosto.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

AVendo il Nunzio della Magnifica, e Fedelissima Città Nostra di Verona, per Nome di essa Magnifica Città, esposto, e dolutosi nel Collegio Nostro, colla presenza delli Capi di questo Consiglio, che nel Castello di Sanguinè, Feudo della Signoria Nostra, viene dato ricapito, e affidati diversi Banditi dello Stato Nostro, il che è con grave mormorazione, e risentimento di molti Fedeli Nostri: e all' incontro essendo stati uditi i Possessori del prefato Castello, Feudatari Nostri, i quali hanno sopra ciò addotto, in favore delle loro ragioni, quanto è loro parso, e in fine poi hanno detto chiaramente, che nell' avvenire non daranno più ricapito, nè affideranno alcun Bandito in detto Luogo, è cosa conveniente, e necessaria provvedere, per Deliberazione di questo Consiglio, a tale disordine, non solamente per il predetto Luogo di Sanguinè, ma per tutti gli altri Luoghi, che sono Feudi della Signoria Nostra; Però

L' anderà Parte: Che, *de carcere*, non possa alcun Feudatario della Signoria Nostra assolare, nè assicurare alcun Bandito dello Stato Nostro nelli Luoghi delli Feudi loro nel nostro Dominio, sotto Pena della indignazione di questo Consiglio, e quelli de' prefati Banditi, che, *de carcere*, fossero trovati essere, in detti Luoghi, affidati dalli prefati Feudatari, possano impunemente essere offesi, e siano alla stessa condizione, come se fossero trovati rotti i confini de' Bandi loro. E la presente Parte sia fatta pubblicare in questa Città di Venezia, ed altre dello Stato Nostro nelli Luoghi consueti, per chiara intelligenza di cadauno; avendo quelli Banditi, che al presente si trovassero essere stati affidati dalli sopraddetti Feudatari, termine di giorni otto, dopo fatta la Pubblicazione nelle Nostre Città prefate, di poter partire, e andare alli Bandi loro; il quale termine passato, la presente Parte aver debba la sua debita Esecuzione, la qual Esecuzione sia Commessa a quelli Rettori delle prefate Città Nostre, per i quali sarà fatta coscienza, che sia stato ad alcuno contratto alla presente Deliberazione: dovendo essi Rettori dare subito notizia alli Capi di questo Consiglio di que' Feudatari Nostri, che contro il presente Ordine averanno affidato, ovvero assicurato alcun Bandito dello Stato Nostro, acciocchè, ben' inteso il tutto, possa esso Consiglio fare quelle Deliberazioni, che gli pareranno convenienti.

1566. 19. Settembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

DAlle Scritture, ora lette, e specialmente quelle, presentate dalli , Ambasciatori del Magnifico Parlamento della Patria del Friuli, questo Consiglio ha inteso quanto è stato grave a quei Fedelissimi Feudatari Nostri di essa Patria la Deliberazione, fatta in detto Consiglio addi 20. Agosto 1565, per la quale sono stati privati di poter' usare le loro antiche Consuetudini, in Materia di poter' assicurare Banditi, *pro puro tantum*, nelli Luoghi delli Feudi loro, siccome per lo innanzi hanno fatto già tanto tempo, che non v'è memoria d'Uomini in contrario; la quale privazione, dicono, essere stata fatta, senzacchè da loro sia stato commessa alcuna sorta di mancamento, nemmeno, che siano state udite le loro ragioni, supplicandosi di opportuna Provvisione. Onde, essendo conveniente conservar' essi Fedelissimi Nostri, che da loro tanto lungamente è stato esatto il Consenso, e Volere della Signoria Nostra,

L'anderà Parte: Che i predetti Fedelissimi Feudatari della Patria Nostra del Friuli siano conservati dalla Deliberazione, fatta in questo Consiglio addi 20. Agosto 1565; sicchè quelli Feudatari della Patria predetta, che per lo innanzi potevano assicurare Banditi, *pro puro tantum*, in essa Patria, possano fare il medesimo per l'avvenire, conforme all'Antica Consuetudine predetta: dichiarando però, che un Reo non possa essere Assicurato, non in un Luogo solo, e una volta solamente, e che un Feudatario non possa Assicurare l'altro, come nella medesima Scrittura delli predetti Ambasciatori è dichiarato. Et essendo obbligati quelli, che assicureranno dare sempre Notizia alla Cancelleria del Luogotenente Nostro, che, *pro tempore*, si troverà in quel Reggimento, attinacchè esso Luogotenente sia informato delle Assicurazioni, che, *ut supra*, faranno di tempo in tempo fatte.

1567. 30. Luglio.

I N P R E G A D I.

NAlcuno dalle Legittimazioni per Privilegio, alla giornata, sopra le Successioni dei Beni de' Morti, molte Liti, e Controversie, con disturbi, e spesa delle Famiglie, e contro la Volontà de' Testatori, i quali hanno voluto i Nostri Maggiori (e piamente) che da cadauno sia inviolabilmente osservata, ed eseguita; Però essendo necessario, e conveniente provvedere,

L'anderà Parte: Che le Legittimazioni, fatte, e che si faranno per qualsivoglia Privilegio, non vagliano nello Stato Nostro, quanto alla Successione de' Beni, contro la disposizione delle ultime Volontà dei Defonti, nè per alcun modo possano essere ammesse, nè avere in alcuna considerazione da alcun Rappresentante Nostro, o altro Giudice di qual grado, stato, e condizione si sia, *etiam* Compromissario; Essendo Nostra ferma Intenzione, che, rimosse tutte le difficoltà, che dipendere potessero da dette Legittimazioni, i Beni vadano in quelli, che sono chiamati, giusto la forma della disposizione dei Defonti, siccom'è giusto, e conveniente. E della presente Deliberazione sia data notizia a tutt' i Rettori Nostri da Terra, e da Mare, e posta nelle Commissioni loro, acciò sia, e al presente, e per l'avvenire, da cadauno inviolabilmente eseguita.

1568. 21. Giugno.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I , E Z O N T A .

Intendendosi per diverse vie, che molti Beni Feudali della Signoria Nostra sono indebitamente occupati, è a proposito, per Benefizio Pubblico, provvedere, che le Denunzie, date negli Uffici Nostri, in Materia delli detti Beni, siano con prestezza spedite; Però

L'anderà Parte: Che, salva, e riservata la Parte di quello Consiglio del 17. Febbrajo 1545.; a favore del Magnifico Parlamento della Patria Nostra del Friuli, in Materia delle sue Giurisdizioni, e antiche Consuetudini, e riservate *etiam* tutte le Leggi Nostre, in Materia de' Feudi disponenti, alla Presente non repugnanti, sia Commesso a tutti gli Uffici, e Magistrati Nostri, che hanno Denunzie de' Beni Feudali usurpati, ovvero *quovismodo* alienati, e trasferiti in altre Famiglie, senza Licenza, e Decreto di questo Consiglio, come dispongono le Leggi predette, e medesimamente alli Provveditori Sopra i Beni Inculti, che, con quella diligenza, e brevità, che potranno, maggiore, debbano venire alla Spedizione delle dette Denunzie, coll' intervento degli Avvocati Nostri Fiscali, e con di quelle, che per l'avvenire li saranno date, ed essendo provata l'Usurpazione, ovvero Alienazione di essi Beni Feudali, come di sopra, debbano quelli, *servatis servandis*, mettere nel Dominio Nostro. I quali tutti debbano essere venduti, e del tratto di essi sia pagata la sua porzione a chi *de jure* doverà partecipare di tali Beni ricuperati, giusto la forma delle Leggi Nostre. E acciocchè, per i Magistrati predetti, il presente Ordine sia sempre, e diligentemente eseguito, abbiano Carico i Secretari sopra le Leggi di ricordare al Serenissimo Principe Nostro, che ogni prima Domenica di Mese siano fatti venire alla Presenza Sua tutti quei Magistrati Nostri, alli quali, per vigore delle Leggi, è imposto tale Carico, e per Sua Serenità sia tal' Esecuzione, e Spedizione efficacemente Commessa.

E perchè non abbiano essi Magistrati alcuna scusa di non poter fare il debito loro, per difficoltà di non aver i Consigli, alli quali si devolvono le Appellazioni delle loro Sentenze, e che, per tale causa, i detti Beni restino nelle mani degli Occupatori, con danno della Signoria Nostra, Però, siano tenuti i Capi delli Consigli predetti dare alli detti Uffici due Penderi al Mese, ad ogni loro richiesta; e non lo facendo, li sia *immediato* tagliato il Pendere per i Capi di questo Consiglio. E della presente Parte sia data notizia agli Uffici predetti, da essere registrata nella loro Capitolari, acciocchè sia inviolabilmente eseguita.

1568. 13. Novembre.

I N P R E G A D I .

Perchè nelle Lettere, scritte addi 5. Marzo 1551. col Collegio Nostro, al Podestà, e Capitano di Treviso, e Successori, e confermate per questo Consiglio addi 21. Dicembre 1554., e nelle Parti di detto Consiglio, 2. Agosto 1555., e 23. Giugno 1565., circa il Pagamento de' Quartesi del Territorio Nostro di Treviso, e Trevisano, e Diocesi di Ceneda, come di tutto il Dominio Nostro, non è fatta alcuna menzione, che i Luoghi da Campi dieci in su, ferrati di Muro, sottoposti al Pagamento dei Quartesi, ovvero Decime, delle quali i Padroni loro cavano utilità di Vino, Formento, e altre Biade, debbano pagare il Quartese, ovvero Decime di esse, siccome fu dichiarato da questo Consiglio per quelli della Diocesi Padovana, Città, e Territorio di Verona, e per quelli della Diocesi, Città, e Territorio di Vicenza, ed è a proposito dichiara

D

rire

tira il medesimo, per mantenere uguaglianza in tutte le altre Città, Terre, e Luoghi Nostri; dove si pagano detti Quartesi, ovvero Decime; Però

L'anderà Parte: Che, per Autorità di questo Consiglio, sia Preso, e Deliberato, che in tutte le Città, Terre, e Luoghi Nostri, dove si sogliono pagare Quartesi, ovvero Decime, sia osservato il medesimo, che si è detto di sopra, di Padova, Vicenza, e Verona, cioè, che i Luoghi di Campi dieci in sù, ferrati di Muro, sottoposti al Pagamento dei Quartesi, ovvero Decime, dei quali i Padroni loro cavano utilità di Vino, Formento, e altre Biade, debbano pagare il Quartese, ovvero Decime di essi, siccom'è giusto, e conveniente,

1569. 18. Agosto.

I N P R E G A D I.

E'Occorso nuovamente, che pretendendo il Podestà, e Capitano Nostro di Treviso di far pagare il Dazio della Imbottadura in alcuni Luoghi, sottoposti alla Giurisdizione, a lui Commessa, appartenenti alla Padri di San Salvatore di questa Città Nostra, detti Padri, ancorchè non abbiano alcun Privilegio, che li conceda Esenzione de' Dazj, hanno ottenute Lettere dalli Presidenti del Consiglio dei XXX., al quale, per la Parte di questo Consiglio 1536. addì 29. Settembre, è Commessa la cognizione, e Giudizio, in Materia di tal' Esenzione, e non avendo il detto Podestà voluto obbedire, conoscendo ciò essere contro le Leggi, e Ordini di questo Consiglio, in Materia de' Dazj, e della Esenzione del Danaro Pubblico, essi Presidenti, coll' Autorità del Consiglio loro, hanno confermate dette Lettere, e replicato al detto Podestà il medesimo Ordine, con Pena, in modochè aprindosi questa Strada di dichiarar' Essenti dalli Dazj quelli, che non hanno Concessione, con espressa menzione di essi Dazj, contro quello, ch'è provveduto per la Parte di questo Consiglio 1536. addì 10. Giugno, la Signoria Nostra potrà ricevere notabile danno, così in questa Città, come in altre Città, e Luoghi del Dominio Nostro, dove si riscuotono Dazj, intendendosi massimè, che, colla occasione del suddetto, e di alcuni altri simili Giudizj, molti pretendono, con produrre Capitoli, e far' esaminare Testimonj, di non aver per lungo tempo pagato, chi uno, e chi un' altro Dazio, continuare questo principio, e ottenere quello, che altrimenti non potranno conseguire, e di ragione non li perviene, Però essendo a proposito metter' impedimento, e interrompere un così dannoso, e pregiudiziale corso, e conservar' illisi i Dazj, ed Entrate Pubbliche,

L'anderà Parte: Che le Lettere predette, e ogni Mandato, fatto per i Presidenti, e Consiglio predetto delli XXX. al predetto Podestà, e Capitano di Treviso nella soprascritta Materia, e a favore delli suddetti Padri di San Salvatore, come contrarie alle Leggi di questo Consiglio, siano rinvocate, e pretendendo essi Padri aver' azione alcuna di non pagare il Dazio predetto d' Imbottadura, possano usare delle ragioni loro avanti l' Collegio delli Dieci Savj di questo Consiglio, i quali, con X. Aggiunti, ridotti al numero di XV. almeno, abbiano autorità, uditi gli Avvocati Nostri Fiscali, e, *servati servandis*, colli DUE TERZI delle Ballotte, di decider', e terminare quello, che li parerà essere conveniente alla Giustizia; Potendo i Presidenti del detto Collegio, per decidere questa Materia, uniti, o seperati, metter' una, o più Parti, secondocchè meglio li parerà, al quale Collegio, congregato al detto numero, e colli predetti modi, e autorità, nonostante alcuna Parte in contrario, sia nell' avvenire Commessa la cognizione, e Giudizio in Materia di Esenzione de' Dazj, che, per la suddetta Parte 1536. addì 29. Settembre, fu Commessa al Consiglio di XXX.: Dichiarando, che quelli, che pretenderanno goder' Esenzione di alcun Dazio, aver debbano il beneficio della suddetta Parte 1536. 29. Settembre, e non li vglia

glia Possesso alcuno; nè sopra ciò li sia ammessa alcuna prova di non aver pagati i Dazi qualsivoglia lungo tempo, dopo essa Parte.

Facta fuerunt Littere Potestati, & Capitanco Tarvisi, & Successoribus.

1570. 25. Ottobre.

I N P R E G A D I.

SI vede, per diverse Deliberazioni, che sono state fatte per questo Consiglio, per dare occasione, e astringere a pagar' i debiti loro quelli, che sono Debitori della Signoria Nostra, per conto di Decime, e Tasse, i quali sono per una grandissima quantità di Danari, si ha riscosso una molto debole Summa, onde non si deve mancar di provvedere con Ordini, e modi, così chiari, ed efficaci, come ad altri tempi di Guerra è stato osservato di fare, che ognuno conosca esser per ricevere maggior danno non pagando, e non obbedendo alli Comandi, ed Ordini di questo Consiglio, che andare scorrendo, come si è fatto finora, Però

L'anderà Parte: Che tutti quelli, che sono Debitori della Signoria Nostra per il Conto predetto, non compresa la Decima ultimamente posta, possano pagare tutt' i loro Debiti ancora per tutto il Mese di Dicembre prossimo venturo, qual' è l'ultimo termine assegnato ai detti Debitori, per la Parte, presa in questo Consiglio addi 30. Marzo prossimo passato, *scilicet* che non avessero pagare le Rate di tali loro Debiti, e ne' tempi, che in detta Parte sono stati espressi; ma non pagando essi a detto termine, siano, per i Governatori Nostri dell' Entrate, e per l'Esattore del detto Ufficio, tolti in Tenuta della Signoria Nostra i Beni, ed Entrate di ciascuna sorta di quelli, che non averanno pagato, così Nobili, come Cittadini, ed altri, a ragione di DIECI per CENTO gli Stabili di questa Città, che si affisteranno da Duc. 15. in giù, e di OTTO per CENTO quelli, che si affisteranno da Duc. 15. in sù, Le Possessioni veramente, e altri Beni di Fuori siano tolti in Tenuta per Stima, da essere fatta con Sacramento, per due Stimatori, eletti per i Governatori Nostri dell' Entrate, fatte vedere prima diligentemente le dette Possessioni, e altri Beni, e presa particolar' informazione della qualità loro, per quei mezzi, e vie, che li pareranno migliori, e più spedienti: dovendo essi Governatori metterli nella Signoria Nostra per il quarto manco del Prezzo, che saranno stati stimati. Dichiarando, che i Patroni delli predetti Stabili, Possessioni, e altri Beni abbiano tempo di Mese uno a poterli ricuperare, dappoichè saranno stati tolti in Tenuta della Signoria Nostra, pagando però tutto l'ammontare del debito loro in Danari Contanti: dovendo i predetti Governatori, ovvero Esattore far' intimare personalmente, ovvero alla Casa della loro Abitazione alli predetti Debitori, che i loro Beni saranno stati posti in Tenuta, e di tale Intimazione fare, che sia fatta Nota nell'Ufficio loro, e dal giorno, che sarà stata fatta la detta Intimazione, s' intenda, che abbia a principiare il termine del Mese predetto, passato il quale termine, non possano più i Debitori predetti ricuperare i loro Beni. E quello delli Governatori predetti, a chi toccherà tale Carico, e l'Esattore, a ciò Deputato, fatta una Lista di tutt' i Beni, che averanno posti nella Signoria Nostra, debbano, alla presenza del Serenissimo Principe Nostro, ogni Domenica dappoi Consiglio cavare per sorte cinquanta Polizze, ovvero Bollettini de' Beni de' Nobili, e cinquanta de' Beni de' Cittadini, e altri, che averanno ad esser Venduti, e poi andare Sopra l' Incanto, per vendere quelli Beni, che faranno stati Estratti, i quali siano venduti, come Beni della Signoria Nostra, e non come Beni de' Particolari, dovendo ogni Domenica dare conto a Sua Serenità de' Beni, che averanno venduto, e non potendosi fare nuova Estrazione de' Beni, se quelli, che faranno Estratti, non saranno prima Venduti.

Dichiarando: Che i detti Beni non possano essere Deliberati per minor Prezzo di quello, per il quale saranno stati posti nella Signoria Nostra, sotto Pena a quelli, che altrimenti facessero, di supplire del suo, con VINTICINQUE per CENTO di più per Pena. E ogni Vendita, che si farà per detti Governatori, ed Esattore, servato l'Ordine sopraddetto, siccome ad altri tempi di Guerra si ha osservato, sia inappellabile, nè possa per alcun' Ufficio, o Magistrato essere impedita, o ritardata, nè esser per alcuno delli Consigli Nostri di XL., o Capi di essi possa esserli posto alcun' impedimento, com' è introdotto da certo tempo in quà, contro le Leggi, e Ordini Nostri, per i quali è provveduto, che non possa essere sospesa la Esazione del Danaro Pubblico, salvo per Parte, Presa in questo Consiglio, colli QUATTRO QUINTI delle Ballotte di quello, e quelli, che compreranno, non possano essere levati dal Possesso de' Beni, comprati in modo alcuno, ma siano dalla Signoria Nostra difesi, e conservati in esso.

Abbiano i Compratori da esborzare in Danari contanti, e di quella sorta di Valuta, colla quale si pagano al presente le Angarie, l'ammontare de' Beni comprati, in termine di giorni otto. Il che non facendo in detto termine, i Beni si abbiano a vendere di nuovo a danno loro, con obbligo di pagare le Spese, e Utilità alli detti Governatori, Esattore, e altri Ministri, come se fossero essi i principali Debitori, per Conto di Decime, e Tasse.

Gli Affitti, ovvero Entrate, che si riscuoteranno di quanto è stato posto finora, e di quanto si ponerà nell'avvenire nella Signoria Nostra, debbano, siccome si osserva al presente, essere scotte dalli Governatori Nostri dell' Entrate, finchè sarà venduto a conto della Signoria Nostra, e non delli Debitori.

E se alcuno fosse di tant' audacia, e temerità, che, dopochè i Beni suoi saranno stati posti nella Signoria Nostra, ovvero altrimenti sequestrati gli Affitti, ovvero Entrate sue, ardissa di riscuoterli, usando alcuna violenza agli Affittuali, ovvero altrimenti riscuotendoli, essendo Nobile, sia privo di tutti gli Uffici, Reggimenti, e Consigli per Anni XV. prossimi, ed essendo Cittadino, o altro Abitante in questa Città, sia per lo stesso tempo bandito di essa Città, e suo Distretto. E gli Affittuali, dopochè i Beni saranno stati tolti in Tenuta, ovvero sequestrati gli Affitti, ovvero Entrate, siano obbligati risponderli alli Governatori predetti, sotto Pena di pagare del suo, dovendo ciò esserli intimato dalli predetti Governatori, ovvero Esattore, quando si faranno i Sequestri, ovvero si metteranno nella Signoria Nostra i Beni predetti.

Nè possano i Rettori Nostri di Fuori levare alcun Sequestro, senza Lettere delli Governatori predetti, ovvero Esattore, sotto Pena di pagare del suo il debito, per causa del quale il detto Sequestro fosse stato fatto, e di Duc. 500., da essere mandati Debitori a Palazzo, di dove non possano essere depennati, nè Provatì ad alcuna Cosa, se non averanno pagato il tutto in Danari contanti. E sotto le dette Pene non possano i detti Governatori, ed Esattori scrivere, che sia levato alcun Sequestro, che avessero fatto, se la Signoria Nostra non sarà prima stata soddisfatta, e gli Scrivani, che scrivessero la Lettera, siano privi dell' Ufficio loro.

E tutt' i Contrafacenti, a quanto è predetto, debbano essere mandati alle predette Pene, per cadauno degli Avvogadori Nostri di Commo', e del Collegio Nostro, senz' altro Consiglio.

E acciocchè i debiti delle Decime, e Tasse non moltiplichino insavvenire, come hanno fatto per il passato, con tanto danno della Signoria Nostra, quant' ognuno, per sua prudenza, molto ben' intende, Sia Preso: Che, quando le Decime, Tasse, o altra Angarie, poste, e che si poneranno in questa Città, compresa la soprascritta Decima, posta ultimamente, saranno corse in Pena, debbano, così i Governatori, come gli Esattori predetti, e altri Ministri, a ciò Deputati, procedere al Sequestro delli Prò, e Cavedali delli Monti, Affitti, ed Entrate di cadauno, che al tempo debito non averà pagato, e anche alla Vendita delli Beni, nel modo, e forma, che di sopra è detto; dovendo essere apprezzati, così i Prò, come i Cavedali delli Monti, che saranno tolti nella Signoria Nostra, per quel Prezzo, che correranno al tempo, che saranno tolti. Ed essen-

essendo obbligati gli Assittuali rispondere gli Affitti, ed Entrate, sequestrate, ad essi Governatori, sotto Pena di pagare del suo, e dovendo ad essi Assittuali essere fatta la Intimazione, com'è predetto. E così osservare si debba in ogni tempo, acciocchè la Signoria Nostra ugualmente si possa valere da tutti gli Obbligati a pagare le Angarie predette nella suoi bisogni, e non resti alcuno, contro quello, che conviene alla Giustizia, a miglior condizione degli altri.

Dichiarando: Che, così i predetti Governatori Nostri dell' Entrate, come Esattori del detto Ufficio aver debbano le loro solite Utilità del Danaro, che si caverà dalle Vendite, ed Esazioni, che si faranno.

E acciocchè i Ragionati, Deputati a tal' Esazione, abbiano causa di essere solleciti a fare l' Ufficio loro, sia dichiarato: Che, di quanto si riscuoterà, in Esecuzione della Parte presente, di ragione delle Angarie, poste dall' Anno 1565. in qua, e di quelle, che si poveranno innavvenire, come siano castrate in Pena, aver debbano DUE per CENTO trà tutti loro, siccome si fu concesso fino al detto tempo 1565., essendo però obbligati salariare i loro Coadjutori, e Fante senz' alcuna Spesa della Signoria Nostra, siccome, per la Parte, Presa in questo Consiglio nel detto Anno 19. Maggio, è dichiarato.

I quali Ragionati siano obbligati di fare un Libro, dove siano notati tutt' i Debitori per conto delle predette Decime, e Tasse, colla qualità del Debito di cadauno, acciò si possano prontamente vedere tutti essi Debitori, e contro loro eseguire la presente Parte.

Sia etiam Preso: Che non possano i Dieci Savj Nostri in Rialto tradattare da Nome a Nome Beni di forte alcuna, che faranno venduti, nè i Giudici di Proprio, e Procurator' assegnare in Pagamento di Dote ad alcuna Donna Beni di alcuna forte, senza un Bollettino delli Governatori Nostri dell' Entrate, che i Possessori di tali Beni, primacchè siano venduti, o assegnati in Pagamento, non siano Debitori della Signoria Nostra, per Conto di Decime, e Tasse.

E occorrendo, che alcuna Donna voglia essere pagata della sua Dote sopra Beni di alcun Debitore della Signoria Nostra, siano fatti intervenire i Governatori dell' Entrate, i quali abbiano a vedere, che sia recuperato il Danaro dalla Signoria Nostra, e non permittete, che, a pregiudizio di essa, siano assegnati in Pagamento di Dote Beni di maggior Valuta, che non sarà essa Dote, sotto Pena, a quelli delli Dieci Savj, e Giudici predetti, che contrafacessero all' Ordine presente, di pagare del suo, quanto la Signoria Nostra fosse creditrice, con VINTICINQUE, per CENTO di più per Pena, e agli Scrivani, ovvero Notari di privazione dell' Ufficio loro; alle quali Pene debbano medesimamente essere mandati i Contrafacenti per cadauno degli Avvogadori Nostri di Comun, ovvero di quelli del Collegio Nostro, senz' altro Consiglio, come della altre Pene, contro gli altri Contrafacenti, è sopra/detto.

1570. 17. Dicembre.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

LA qualità delle Occorrenze presenti, e la grave Spesa, nella quale si trova la Signoria Nostra, ricercano, che si usi ogni diligenza possibile, per recuperare, e riscuotere il Danaro Pubblico da ciascuno, e particolarmente dalli Debitori per conto di Angarie, alle quali essendo ugualmente obbligati i Beni, così Liberi, come Condizionati, è cosa conveniente, che al Pagamento di esse tutti ugualmente concorrano, così per conto dell' una, come per conto dell' altra sorta di detti Beni, rimosso ogni impedimento, com'è stato fatto altre volte a' tempi di Goerre, non così importanti, e pericolose, com'è la presente; Ond' essendo stato, addi 25. Ottobre prossimo passato, a sufficienza provveduto per la Esazione delli Debitori, per conto delli Beni Liberi, non si deve mancare di provvedere similmente per la Esazione delli Debitori, per Conto delli

delli Beni Condizionati, ritrovandosi nelli Libri delli Governatori Nostri dell' Entrate, che principiano del 1531., e continuano fino al presente, debiti, per tale Conto, per una grandissima quantità di Danari, Però

L' anderà Parte: Che nonstante alcun' Ordine, o altra cosa in contrario, la quale s' intendà essere riuocata, per la Elazione delli Danari delli Debitori, per Conto di Angarie, corse sopra Beni Condizionati dal sopraddetto tempo 1531. fino al presente, e che correranno innauvenire, durante la prefata Guerra, non trovandosi Beni Liberi di quelli, che sono, o che faranno Debitori, debbano essere tolti in Tenuta della Signoria Nostra, e venduti i Beni Condizionati, con quello stesso modo, e forma, e con quelle stesse Condizioni, ch' è Prefo nel Consiglio Nostro de' Pregadi, sotto il predetto giorno 25. Ottobre, che si debbano prender', e Vendere i Beni Liberi di essi Debitori.

E perchè si trovano molti, che possedono Beni Condizionati, per conto dei quali essi non hanno contratto alcun Debito colla Signoria Nostra, avendo essi pagate le Angarie, mentrechè gli hanno goduti, ma tale Debito è stato contratto da quelli, che gli hanno posseduti avanti loro, ai quali è onesto dare qualche comodità; Però

Sia prefò: Che a questi tali sia dato tempo di Anno uno a poter pagare tale Debito, fatto delli loro Antecessori, pur dal 1531. in qua, senza Pena, cioè ogni tre Mesi la rata porzione, intendendosi, che l' Anno abbia a principiare dal giorno della presente Parte; ma non pagando essi nelli detti termini, e di Rata in Rata, abbiano a pagare colla solita Pena, e debbano i Beni loro Condizionati, quando mancheranno di pagare, essere venduti per l' ammontare della Rata corsa, nel modo, ch' è predetto; dichiarando, che abbiano segreto contro i Beni Liberi, se ne trouassero di quelli, che averanno contratto il Debito, contro quali sia fatta loro; per i Governatori Nostri dell' Entrate, ragione Summaria.

E di più dichiarando: Che, se questi auessero Beni Liberi, non possano, per tale Debito de' loro Antecessori, essere Venduti, essendo dovere, che quei Beni, sopra quali, senza colpa loro sono nati i Debiti, quelli sottostiano a tale Vendita. Ma quelli, che auessero fatto loro, o che nell' auuenire facessero Debito, per Conto di Angarie, sopra Beni Condizionati, di questi, è ben conueniente, che siano venduti prima i Beni Liberi, e poi non ne auendo di Liberi, sottostiano alla Vendita i Beni Condizionati.

E acciocchè questi, che aueranno contratto il Debito, abbiano anche loro un tempo conueniente,

Sia Prefò: Che, non auendo essi pagato il Debito loro nel tempo, e nelle Rate, stauite per la Parte del Senato 30. Marzo prossimo passato, possano pagare tutto il Debito loro ancora per tutto Gennaio prossimo, il quale finito, e non pagando, procedere si debba all' Esecuzione contro i Beni loro, come di sopra è dichiarato.

E perchè, per la detta Parte 30. Marzo, sono state Tagliate tutte le Terminazioni, fatte delli Dieci Savj Nostri in Rialto, in Materia di Traslazioni de' Beni Condizionati de' Debitori della Signoria Nostra, senza il Bollettino delli Governatori Nostri dell' Entrate, con aggiunta, ch' essi Dieci Savj non possano più per l' auuenire fare simili Terminazioni, e facendone, non vagliano, Però

Sia prefò: Che non possano gli Scrivani delli detti Dieci Savj, e meno l' Efattore, o Scrivani delli Governatori predetti eseguire alcuna delle dette Terminazioni, sotto Pena di privazione degli Uffici loro, e di pagare quel tanto, che fossero Debitori della Signoria Nostra quelli, a favore dei quali dette Terminazioni fossero da loro eseguite, ma debbano, sotto le predette Penè, ritrattare quanto al presente fosse stato eseguito, in virtù di esse Terminazioni.

Ma, acciocchè a tutti, a quali spetta, siano note le Vendite, che si faranno, delli Beni predetti, debbano i Governatori Nostri dell' Entrate, ouero l' Efattore dell' Ufficio loro, quando i

Beni

Beni saranno tolti in Tenuta della Signoria Nostra, primacchè vadano sopra l'Incanto, dare Notizia alli Possessori di essi personalmente, o per Polizza alla Casa, e della Notizia data, faran far Nota nell' Ufficio loro: dichiarando, che detti Possessori abbiano tempo di Mese uno a poter ricuperar' essi Beni, esibendo però in Contanti l' ammoniare di tutto il Debito; e non li ricuperando loro, li possano ricuperare quelli, che averanno a succedere, pagando però in Contanti tutto il debito, com' è predetto. Ma passato il detto termine, non li possono più ricuperare, e procedere si debba alla Vendita di essi, colli modi antecedenti nella suddetta Parte 25. Ottobre, com' è predetto.

E debbano i predetti Governatori, ed Esattore del tratto delli Beni, che averanno venduto, soddisfare prima la Signoria Nostra, e poi portare il soprabbondante, se ne farà, nella Zecca Nostra, da essere questo posto, in quello delli Depositi, che si troveranno aperti, ovvero Investito in un' altro Fondo, siccome parerà meglio agli Interessati, coll' Autorità però, è Intervento delli Procuratori Nostri *de Curia*, ovvero *de Ultra*, rispetto al Luogo, dove saranno i Beni venduti; E il Fondo, che farà in questo modo comprato, aver debba quella stessa Condizione, e Fidei-commisso, al quale si troverà, che siano stati prima sottoposti i Beni, che saranno stati venduti. Dovendo nelle dette Procuratie essere tenuto un Libro di tal' Investite, colla Copia delli Testamenti, per i quali saranno state Ordinate le Condizioni, e Fidei-commissi sopra tali Beni, acciocchè il tutto si possa in ogni tempo vedere da quelli, che averanno interesse. Dovendo il detto Fondo, così comprato, essere poi consegnato agli Eredi, ovvero a chi *de jure* spetterà, il quale Fondo, siccome anch' è disposto per la Parte 1509., in Materia di Vendite de' Beni Condizionati, restare debba sempre obbligato al Pagamento delle Angarie, che correranno. E le Investiture sopraddette fare si debbano senza Spesa alcuna, sì per Conto delli suddetti Procuratori, Castellani, e qualsivoglia altro Ministro loro, come per Conto di qualsivoglia altro Magistrato, e Ufficio di questa Città Nostra, o Ministri suoi.

E acciocchè nell' avvenire non moltiplichino sopra tali Beni i Debiti per Conto di Angarie, siano tenuti i Governatori, ed Esattore predetti, quando nell' avvenire le Angarie posse, e che si poneranno, calcheranno in Pena, far subito sequestrare gli Affitti, ovvero Entrate, debbano riscuotere dette Angarie dagli Officiali, i quali, sotto Pena di pagare del suo, siano tenuti rispondere gli Affitti delle Case, e altri Beni, che teniranno ad Affitto, ad essi Governatori, nè possa tal' Esazione di Affitti da alcun' Ufficio, Magistrato, o Consiglio essere per alcun modo sospesa, impedita, o ritardata. E siano obbligati i predetti Governatori, ed Esattore, quando le dette Angarie faranno corso in Pena, fare i Sequestri sopraddetti, sotto Pena di pagare del suo.

Dichiarando, che per la presente Parte non s' intenda essere fatto pregiudizio alcuno alli Pagamenti di Dote, corsi fino al presente sopra Beni Condizionati, sopra quali la Signoria Nostra si trovasse aver' alcun Credito, per conto di Angarie.

1571. 25. Febbrajo.

I N P R E G A D I.

VEdendosi, che nell' Ufficio delli Governatori Nostri dell' Entrate sono molti disordini, che impediscono l' Esazioni, e specialmente quello del metter Prezzo, prefisso di OTTO, e DIECI per CENTO alli Beni de' Debitori, tolti in Tenuta in questa Città, e alli Beni di Fuori per Stima; i quali Beni sono in gran parte stati consegnati per i Patroni, ch' erano delli Fondi, a loro beneplacito, delli peggiori, che avevano, e di essi fatte fare le Stime a sì alti Prezzi, che non dovendosi, in Esecuzione della Parte di questo Consiglio 25. Ottobre 1570., De-liberare al Pubblico Incanto per minor Prezzo di quello, che si trovano nella Signoria Nostra, fiano

fianno le cose imperfette, a danno, e pregiudizio solamente della Signoria Nostra, alli quali disordini essendo necessaria cosa fare le convenienti Provvizioni,

L'anderà Parte: Che, non pregiudicando in alcun modo alle ragioni di quelli, che hanno per il passato comprato Beni della Signoria Nostra, con beneficio della inappellabilità, siccom'è disposto per le Parti di questo Consiglio 25. Ottobre, e del Maggior Consiglio 17. Dicembre 1570., sia dichiarato: Che nell'avvenire, quando si metteranno Beni in Signoria, si debba usare ogni sorta di diligenza, perchè siano appresi tanti solamente, o poco più, quantochè importerà il Debito di cadauno; i quali Beni s'intendano essere fatti della Signoria Nostra, passato però il Mese della Intimazione, senz'altrimente ponerli Prezzo alcuno, di essi sia *immediatè* fatta l'Assistenza come de' Beni della Signoria Nostra, e quelli, che gli torranno ad Affitto, debbano, finocchè saranno venduti, rispondere l'Affitto al dett' Ufficio dei Governatori, sotto Pena di pagare altrettanto più, per Pena. E i danari di tali Affitti siano posti in una Cassa a parte, e portati poi all' Ufficio dei Camerlinghi di Co: nella Cassa delle Occorrenze. E subito passato il Mese della Intimazione, debbano i predetti Governatori, ovvero l'Esattore, a ciò Deputato, andare *immediatè* sopra l'Incanto, ed essi Beni Deliberare, come Beni fatti della Signoria Nostra, a comodo, ed incomodo di quelli, dei quali erano i Beni Venduti, e questo, nonostante i prefissi Prezzi, dichiarati nelle soprascritte Parti: intendendosi tutte le Vendite, che si faranno, inappellabili, com'è detto: Dovendo il soprappiù delli Beni Liberi, che saranno Venduti, oltre il Credito della Signoria Nostra, essere dato integramente alli Patroni, delli quali erano prima i Beni Venduti, e il soprappiù delli Beni Condizionati essere posto in Zecca, secondo la forma della Parte, circa il vendere i Beni Condizionati. In quanto veramente agli Affitti, che si torranno in Tenuta, sia dichiarato, che siano valutati Ducati settantacinque il CENTO, e che, semprechè uno esborserà Ducati settantacinque, aver debba per Anno uno Ducati Cento. Il secondo, e terzo Anno veramente abbia tanto più, quanto che importerà la rata porzione del tempo, a ragione di Duc. venticinque per CENTO all'Anno. E perchè si trovano in detto Ufficio de' Governatori Tenute per una gran Summa, fatte colli predetti disordini, e non ancora vendute; Però sia parimente dichiarato: Che tutt' esse Tenute siano di nuovo sopra un' altro Libro rifatte senz'altrimente ponerle Prezzo, e vendute a chi più offerirà, giusto l'Ordine sopraddetto, acciocchè di esse si possa trovare Compratore, e la Signoria Nostra valerli del suo: Dovendo però, primacchè si devenga alla Vendita, essere fatta nuova Intimazione di Mese uno alli Debitori, quando anche li fosse per lo innanzi stata fatta.

1573. 6. Febbraro.

I N P R E G A D I.

SI deve, per Deliberazione del Consiglio Nostro di Dieci, e Zonta, addì 26. del Mese passato, fare un Lotto, per Conto della Signoria Nostra di diversi Beni, e specialmente delli Beni in Lei caduti nell' Ufficio delli Governatori Nostri dell' Entrate, in Esecuzione delle Leggi Nostre. E perchè è dichiarato, per la Parte di questo Consiglio addì 25. Febbraro 1571., che non sia posto alcun Prezzo alli Beni di essi Debitori, siccome si faceva per innanzi, ma che siano venduti a Benefizio, e Malefizio di quelli, ch' erano Patroni di essi Beni, avantichè cadessero nella Signoria Nostra. Ed essendo necessario al presente, per consegnare quei Beni, che ancora non sono stati Venduti, alli Proveditori Nostri Sopra esso Lotto, ponerli Prezzo, acciò siano essi Debitori fatti Creditori, a conto delli loro Debiti, dell' ammontare di essi Beni; Però

L'anderà Parte: Che sia posto Prezzo alle Case di questa Città, tolte in Tenuta, che sono Assirate, giusto la forma delle Parti di questo Consiglio 25. Ottobre, e del Maggior Consiglio

17. Dicembre 1570; ch'è di apprezzare a Duc. dieci per CENTO gli Affitti da Ducati 14. in giù, e da Ducati 15. in su a otto per CENTO. E i Beni di Fuori, e altri Beni, posti in questa Città, che non sono Affittati, debbano essere stimati per il Proto di ess' Ufficio della Governatori, e siano poi i Debitori fatti Creditori, giusto la forma di esse Parti, ch'è per un quarto meno: i quali Beni siano consegnati per esso Ufficio della Governatori alli detti Provveditori sopra il Lotto per tutto il Mese presente. E sia Prefsò, per quella volta solamente, che sia fatta abilità a essi Debitori di poter recuperare i predetti Beni per tutto il detto tempo del presente Mese, nonostantechè siano fatti della Signoria Nostra, pagando però in Contanti tutto il loro Debito; ma passato il detto termine, tutti quelli Beni, che non saranno stati recuperati, non possano più recuperarsi in modo alcuno, ma siano posti nel predetto Lotto, ovvero Venduti come Beni della Signoria Nostra, giusto la forma delle Parti, in questa Materia disponenti, non potendosi prolungare il detto tempo, nè fare altrimenti in modo alcuno, sotto tutte le Pene, in esse Parti contenute, le quali anche siano inviolabilmente eseguite negli altri Beni, che per l'avvenire saranno tolti in Tenuta, per Costo della Signoria Nostra; sicchè non possa in alcun modo, nè sotto qualsivoglia color' essera prolungato alli Debitori l' termine di Mese uno, statutoli per esse Parti, a recuperare i Beni Loro. Ed esso Mese passato, siano Venduti al Pubblico Incanto, sotto Pena all' Esattore, se lasciasse far ricuperazione alcuna contro l' Ordine presente, di pagare del suo venticinque per CENTO di quanto erano Debitori quelli, che averanno recuperati Beni, e allo Scrivano, che girerà le Partite d' immediata privazione dell' Ufficio suo. E la Esecuzione di quest' Ordine sia Commessa agli Avvogadori Noltri Fiscali.

1577. 5. Febbraro.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

O M M I S S I S.

E Da Mò sia Prefsò: Che fatti venire nel Collegio Nostro, colla presenza delli Capi di questo Consiglio, gli Ambasciatori sopraddetti, li sia fatto leggere quanto è infra scritto,

Signori Ambasciatori. Vi farà letta una Deliberazione del Consiglio Nostro di Dieci, in Materia de' Casi d' Arcobuso, dalla quale conoscerete, che la mente del detto Consiglio è, che alli Giudicenti di quella Patria Nostra, quali sono da Noi amati come carissimi Figli, sia conservata la libertà loro di giudicarli. Ma perchè i delitti abbiano il debito castigo, secondo la disposizione delle Leggi del predetto Consiglio, viene dato ordine al Luogotenente Nostro, che supplica in quello, ch' essi Giudicenti non hanno autorità, conchè si verrà a fare cosa grata al Signore Idio, et soddisfazione della Giustizia, e di beneficio di quelli Fedelissimi Noltri.

Sopra la differenza, che verificò tra il Luogotenente Nostro della Patria del Friuli, e i Giustificanti di essa, in Materia del giudicare i Casi d' Arcobuso, sono stati uditi in lunga disputazione nel Collegio Nostro, colli Capi di questo Consiglio, gli Ambasciatori di quel Magnifico Parlamento da una parte, e dall' altra gli Ambasciatori della Fedelissima Città Nostra di Udine cogli Avvocati Noltri Fiscali, i quali anche, per più chiara intelligenza delle ragioni loro, hanno date le Scritture, che sono state lette a questo Consiglio; e però dovendosi terminare questa Materia, secondochè ricerca la Giustizia, e il Benefizio dello Stato Nostro,

L'anderà Parte: Che la Lettera di questo Consiglio addi 14. Gennaio 1575, scritta al Luogotenente Nostro della Patria del Friuli, per il Caso d' Arcobuso, seguito nella Villa di Flaiban, sia rinvocata, sicchè il predetto Luogotenente possa spedire il sopraddetto Caso, e gli altri simili, che gli sono stati lasciati inespediti dal Precessore suo, per l' impedimento postogli dalla suddetta Lettera,

E

tera,

tera, poichè in essi fu proceduto nella formazione delli Processi fino alla Sentenza; e acciocchè nell'avvenire si sappia, come si doverà procedere in tali Casi d'Arcobusò,

Sia Prefsò: Che, *semprechè* occorrerà Caso d'Arcobusò, il Giudicante, nella Giurisdizione del quale sarà occorso, sia obbligato dare avviso al Luogotenente Nostro sopraddetto, in termine di tre giorni, quelli, che saranno più vicini, e in termine di sei, i più lontani, il quale Luogotenente possa, se così gli parerà, mandare uno per suo Nome ad assistere alla formazione del Processo, il quale sia formato con ogni diligenza, dovendo il Giudicante, coll' autorità sua ordinaria, venire alla Spedizione del Caso, in quel più breve termine, che sarà possibile, fino però alla Sentenza *esclusò*: e in caso, che fosse negligente a spedirlo, debba il Luogotenente prefato avvertirlo a se, e spedirlo, come gli parerà convenire alla Giustizia, e quando i Rei faranno assenti, e bisognerà chiamarli, debba il Giudicante dimandare Licenza al Luogotenente di poterli chiamare, coll' autorità di esso Luogotenente, per Esecuzione delle Parti di questo Consiglio, e, quando esso Giudicante farà a termine di fare la Sentenza, debba, avanti, che la estenda, comunicarla al Luogotenente, il quale se giudicherà, veduto, che abbia il Processo, che il Caso meriti Bando di Terre, e Luoghi, e Confiscazione de' Beni, possa esso Luogotenente farlo, e se gli paresse, che nel Processo vi fosse alcun difetto, debba supplire, o col ripetere i Testimonj, o con esaminare di nuovo, o con recostituire i Rei, e anche tormentarli, o con fare quello, che fusse più conveniente alla Giustizia, per maggior dilucidazione del Caso. E così la Sentenza sia poi estesa, e pubblicata unitamente, secondo l' opinione del Giudicante, per quanto si estenderà la sua autorità, con quello, che parerà di più al Luogotenente, per Esecuzione delle Parti di questo Consiglio, acciocchè i delitti abbiano la condanna Pena, con soddisfazione della Giustizia, e per conservazione, e consolazione di quelli Fedelissimi Nostri; e appresso sia dichiarato: Che, se in tali Casi d'Arcobusò intervenisse alcuno delli sopraddetti Giudicanti, offendendo, ovvero essendo offeso, tale Caso sia, ed essere s' intenda devoluto al predetto Luogotenente Nostro, il quale lo debba spedire, secondochè gli parerà convenire alla Giustizia.

1578. 26. Settembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

PER provvedere ai molti inconvenienti, che occorrono giornalmente in diversi Luoghi dello Stato Nostro, è necessario fare nuova, e gagliarda provvisione contro i delinquenti, a Gloria del Signore Iddio, e a maggiore sicurezza, e quiete dei Sudditi Nostri,

L'anderà Parte: Che siano pubblicati in questa Città, e in tutte le altre Città, e Terre dello Stato Nostro gli Ordini infra scritti, da essere inviolabilmente eseguiti, e osservati da cadaun Magistrato, Consiglio, Rettori, e ugnaltro Rappresentante Nostro,

Che, in tutt' i Casi di Omicidi pensati, ovvero di mala qualità, e atroci, per i quali da questo Consiglio, ovvero per il Senato, sarà data Autorità ai Rettori Nostri di Bandire da' Terre, e Luoghi, e Confiscare i Beni, siano i Beni Confiscati, detratte le Parti, che spettano, secondo la forma delle Leggi, a quelli, che faranno la Esecuzione, assegnati tutt' in Feudo agli Offesi, cioè alli più prossimi delli Morti, con quella Ricognizione alla Signoria Nostra, che parerà al Giudicante, che farà la Sentenza, il quale Feudo s' intenda andare di Erede in Erede legittimo per Linea retta discendente, la quale finita, ritornino essi Beni nel Dominio Nostro, essendo obbligati quelli, che averanno dette Investiture, secondochè anderanno succedendo l' uno all' altro, prendere la Investitura da quel Rettore, sotto la Giurisdizione del quale saranno essi Beni; e sia dichiarato: Che i sopraddetti Beni siano sempre obbligati alle Taglie, che occorressero pagarsi per quel Caso, e se vi fossero Beni, sottoposti a Fideicommissò, la metà s' intenda essere senz' alcun' impo-

impedimento, o difficoltà, Confiscati per Legittima, e Trebelianica, e *immediat* applicata agli Offesi colle condizioni sopradescritte, dell' altra metà siano vendute l' Entrate, e consegnato il tratto agli Offesi, e questo durante la Vita del Condannato, e il medesimo si debba osservare in questa Città. E quando il Delinquente fosse Figlio di Famiglia, se vi saranno Beni Condizionati, sia osservato quanto è detto di sopra: e acciocchè non sia commessa fraude in questa Materia dei Beni, occorrendo il Caso di Confiscazione, siano obbligati tutti quelli, che avessero Credito di qualsivoglia sorta sopra i detti Beni, in termine di Mesi uno, dopo la pubblicazione della Sentenza, darlo in nota, e giustificarlo: e passato detto tempo, non possa più essere fatto buono esso Credito, e se si troverà, che alcuno usi fraude, con farsi Creditore simulato, o finto, caschi in Pena di Bando perpetuo dalla Città, e Territorio, dove fosse, e a pagare altrettanto, quanto fosse il Credito, la quale Pena pecuniaria sia di quelli, che facessero venire in cognizione di tale falsità.

1578. 9. Decembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

NICOLAUS DE PONTE

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Danieli Fuscareno, de suo Mandato Locumtenenti Patris Fori Julii, Fideli, Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

Volendo Noi essere informati con ogni particolarità delli Beni Feudali, che sono posseduti da cadauno di quelli, che hanno le Investiture, abbiamo Deliberato col Consiglio Nostro di Dieci, e Zonta alli 3. del presente, che il Proclama, che sarà in queste inserto, sia pubblicato li, a notizia di cadauno. Però vi Commettiamo coll'Autorità del detto Consiglio, che dobbiate farlo pubblicare a notizia di tutti, avvisando della Eseecuzione i Capi del detto Consiglio.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 19. Decembris. Ind. VII. MDLXXVIII.

Registratae XII. Mensis Decembris MDLXXVIII. Hora XXIV.

P R O C L A M A.

IL CLARISSIMO SIGNOR LUOGOTENENTE DELLA PATRIA

Fa sapere, & è per Deliberazione dell' Illustrissimo

CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

Dei 3. del Mese di Decembre 1578.

CHE tutti quelli, che possiedono Beni, che sono obbligati a Feudo nella Patria del Friuli, debbano in termine di Mesi quattro, dopo la pubblicazione del presente Ordine, aver presentato in Scrittura alli Capi del detto Illustrissimo Consiglio tutt' i Beni, da loro posseduti, obbligati a Feudo, con descrivere particolarmente il nome delli Castelli, e Ville, e loro Giurisdizione, e la quantità delle Terre, e Beni, obbligati al detto Feudo, colli veri Confini, per ricevere le Investiture Feudali di quelli, secondo la natura loro, com' è conveniente; e que' Beni

ni, obbligati a Feudo, che non faranno presentati nel detto termine di quattro Mesi, s' intendano Devaluti nella Signoria Nostra, per disporre, come le parerà.

Die Sabbathi *xxii. Decembris. MDLXXVIII.* Publicatum ad Scalas Palatii Communis Utrini, &c.

1579. 31. Luglio.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

AL LUOGOTENENTE DELLA PATRIA DEL FRIULI, E SUCCESSORI.

Ricevute le Vostre del 24. del Mese presente, e udito il Fedelissimo Nostro Avvocato Fiscale, e ben' inteso, e considerato il tutto, conforme a quanto voi prudentemente ricordate intorno l'abuso di scrivere alli Giudicenti di quella Patria da diversi Uffici di qua, e non a Voi, Nostro Luogotenente; per levare tale disordine, introdotto contro la Dignità, e Autorità Pubblica, e di quel Reggimento, e contro le Antiche Consuetudini, e ogni ragione, laudando quanto avete eseguito, nel caso di . . . di Arcobusò con quelli della Fraxina, abbiamo colli Capi del Consiglio Nostro di Dieci, ordinato all'Ufficio dell'Avvogaria, e altri Uffici di qui:

Che, inerendo alle Terminazioni 28. Aprile, e 29. Dicembre 1567., le Lettere delli loro Uffici si debbano indirizzare a Voi, e Successori Vostri, e non ad altri, per farsi le Esecuzioni, come conviene alla Giustizia.

E però vi Commettiamo colli Capi suddetti: Che, in quanto appartiene a Voi, e a quelli Giudicenti, sottoposti a Voi, dobbiate osservare, e far' osservare inviolabilmente il sopraddetto Ordine Nostro, e registrare queste nella Cancelleria Vostra, a memoria de' Successori.

1581. 17. e 20. Marzo.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

SOPRA I GRAVAMI DELLI MAGNIFICI FEUDATARI DELLA PATRIA,
E DELLA MAGNIFICA CITTA' DI UDINE.

NICOLAUS DE PONTE

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Hieronymo Venerio, de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori Julii, & Successoribus Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum.

Vi mandiamo in queste la Deliberazione del Consiglio Nostro di Dieci colla Zonta delli 17., e 20. del Mese presente, intorno i Gravami delli Magnifici, e Fedelissimi Nostri Feudatari della Patria, e degli Spettabili Ambasciatori della Magnifica, e Fedelissima Città Nostra di Udine, e vi Comandiamo coll' Autorità del detto Consiglio, che dobbiate farla registrare in quella Cancelleria, a memoria de' Successori, e osservare da cadauno inviolabilmente.

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die *xxii. Martii. Indict. ix. MDLXXXI.*

1581. 17. Marzo.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

CHE, fatti venire nel Collegio Nostro, colla presenza delli Capì di questo Consiglio, i Magnifici, e Fedelissimi Feudatari della Patria Nostra del Friuli, gli Spettabili Ambasciatori della Magnifica, e Fedelissima Città Nostra di Udine, e gli Agenti di tutti gli altri Fedelissimi Nostri, che sono intervenuti nella Causa infra scritta, li sia, per il Serenissimo Principe, facto leggere quanto è infra scritto.

E' sempre stato, ed è desiderio della Signoria Nostra, che i Fedelissimi Nostri vivano trà loro con pace, e unione, perciocchè da questo nasce ogni bene alle Città, e ogni quiete alli Particulari, oltre la soddisfazione, che ne riceve il Principe; per questa causa Noi abbiamo con qualche molestia inteso i disparei, che sono tra Voi, per quei Gravami, che Ci avete spiegati a bocca, e dati anche in Scrittura. Ma perchè teniamo per fermo, che, intesa la Nostra Volontà, che vi sarà ora dichiarata, per Deliberazione del Consiglio Nostro di Dieci colla Zonta, accheterete gli animi vostri, e unirete la volontà, che non abbiano altra mira, che alla soddisfazione Nostra, e all' onore, e comodo vostro. Restiamo consolati di avervi udito, per occasione di terminare quelli vostri disparei, con tale Giustizia, e Carità Paterna, che abbiate causa di riunirvi in amore, e benevolenzà, senza tentare alcun' altra novità, anzi contenendovi caduno nelli suoi termini, secondo le Leggi, e Ordini Nostri, godere quella pace, e felicità, che gli è concessa dal Signore Iddio, e procurata da Noi. Nè più facile, o miglior via si può trovare di far questo, che l' unirsi insieme, com'è predetto, tornando voi Feudatari ad abitare la Città di Udine, ove avete le Abitazioni comode, e ove, conversando con quei Cittadini, e Popolo, amorevolmente, verrete a partecipare di quei Gradi, e Uffici, che sono dispensati da quel Consiglio, dovendo all' incontro voi; Ambasciatori, persuadere in Nome Nostro tutti quei Cittadini, e Popolo a vedere allegramente detti Feudatari, facendo in ogni occasione verso di loro segni di amore, e buona volontà, creandone, quando verrà l' occasione, del detto Consiglio, con larga dimostrazione di benevolenza, come siete soliti di fare per il passato. Con che verrete ad ampliare sommarmente la Città Nostra, rendendola frequentissima, e onoratissima, con quelle altre comodità, che seguono a questo, darete anche a Noi grandissima soddisfazione, per il desiderio, che teniamo di veder' effettuata così santa opera, e che venga da voi medesimi, e dalla vostra libera, e ottima volontà.

Ma, per venire alla spedizione delli Gravami predetti, e prima di quelli di voi Feudatari.

GRAVAMI DEI FEUDATARI COLLA CITTA' DI UDINE.

- I. **C**HE i Notari del Tribunale del Clarissimo Luogotenente debbano farsi di tutta la Patria, ed esser' eletti, o dalla sua Magnificenza Clarissima, o dal Parlamento.
 - II. Che similmente siano eletti in Parlamento i Camerari dei Pegni.
 - III. Che parimente siano eletti i Governatori dei Depositi della Causa, che si trattano davanti al Clarissimo Luogotenente.
 - V. Che la Comunità di Udine non possa spendere il Danaro Pubblico contro la Patria.
 - VI. Che i Giustificanti nell' Esecuzioni delle Sentenze del Clarissimo Luogotenente, ovvero suo Vicario in Udine, possano servirsi dei Ministri di esso Clarissimo Luogotenente.
- Diciamo, col detto Consiglio, al Primo, Secondo, Terzo, Quinto, e Sesto, che Noi vogliamo, che siano osservate le Consuetudini con quella dichiarazione, cioè:

Al

Al Primo, che quando si averanno da eleggere Notari, questo sia fatto colla presenza del Luogotenente Nostro della Patria, ovvero del suo Vice-Gerente.

Al Quinto, che il detto Luogotenente, almeno una volta nel suo Reggimento, debba vedere i Conti della Danari spesi per la Comunità di Udine.

Al Sesto, che il detto Luogotenente possa in quei Casi, che gli parerà opportuni, servirsi anche della suoi Ministri, per fare le Esecuzioni delle sue Sentenze.

IV. Che sia terminato, in quali Luoghi, tempi, e occasioni precedere debbano i Deputati della Patria a quelli di Udine.

Al Quarto diciamo, che i Deputati della Patria abbiano a precedere nel Parlamento, e per la Patria, quando si troveranno in Campagna, ma che nella Città di Udine, e sua Giurisdizione precedano i Deputati di essa Città, e similmente precedano i Giudicenti, o Deputati delle altre Terre, e Castelli nelle loro Giurisdizioni alli Deputati della Patria.

1581. 20. Marzo.

IN CONSIGLIO DI DIECI, E ZONTA.

GRAVAMI DELLA MAGNIFICA CITTA' DI UDINE.

PRIMO GRAVAME DELLA CITTA' DI UDINE CONTRO CASTELLANI.

L CHE siano levate dalli Tribunali de' Castellani le Seconde, e Terze Istanze, le quali molti di loro, da un tempo in qua, si hanno usurpate; E parimente quei Titoli, e Uffici di Auditori, Vicari, Castellani, Capitani, e Giudici di Appellazione, e Vice-Gerenti, i quali tutti, da molti di loro, sono stati illustrati, e introdotti a pregiudizio del Tribunale del Clarissimo Signor Luogotenente, e danno della sua Cancelleria, e con gravezza de' Litiganti, non parlando perciò della Giurisdizione di Monsignor Illustrissimo Patriarca di Aquileja.

Al Primo vogliamo: Che siano del tutto levate le Terze Istanze, se ne fossero state introdotte: e quanto alle Seconde, che siano obbligati que' Feudatari, che pretendessero averle, in termine di Mesi sei prossimi far produrre avanti i Capi del Consiglio Nostro di Dieci i Privilegi, ovvero le Antiche loro Consuetudini, secondo la Parte del detto Consiglio colla Zonta addi 17. Febbrajo 1545; cioè, che fossero fino a quel tempo del 1545. Consuetudini Antiche, e in osservanza, dovendo i predetti Capi, tolte quelle Informazioni, che li pareranno, così dal Luogotenente della Patria, come dall' Avvocato Fiscale di Udine, Terminare quanto giudicheranno convenire alla Giustizia, con beneficio a chi si sentisse aggravato di poter essere udito dalli Capi del Mese seguente, per far' introdurre la loro Causa al Consiglio, e, passati i detti sei Mesi, quelli, che non averanno fatto constare le ragioni loro, s'intendano non aver tale Giurisdizione, nè si possa prorogare detto termine ad alcuno, sennon per Parte del detto Consiglio, Presa colli DUE TERZI delle Ballotte.

II. Che non sia in alcun modo permesso, anzi totalmente levato, a' Castellani l'abuso, da poco tempo introdotto, di fare Sentenze Criminali con Grazia.

Al Secondo vogliamo: Che tutti quei Giudicenti, che hanno Autorità nel Criminale, debbano osservare le Leggi Nostre, circa non fare Sentenze Alternative con Grazia, e specialmente quella del Consiglio Nostro di Dieci, e Zonta del 1554. ultimo Agosto. E perchè intendiamo, che i Luogotenenti della Patria alle volte fanno remissione di qualche Condannato assente, con molto interesse della Giustizia: però non Vogliamo, che nell' avvenire essi Luogotenenti abbiano simile libertà nelli Banditi definitivi, ma che, se alcuno preteuderà dimandare Grazie dalle Condanne, fatte contro di lui, debba andare per la via ordinata dalle Leggi Nostre.

III. Che

III. Che non possano detti Castellani giudicare Casi Criminali, non mostrando per Investitura, Privilegi, e Concessioni legittime di avere simile autorità, specialmente in Casi atroci, e mostrando di avere autorità, non possano Bandire più oltre, che dalle loro Giurisdizioni, essendo obbligato il Castellano a dare subito notizia al Clarissimo Signor Luogotenente, con mandargli 'l Processo; altrimenti ogni Atto, e Sentenza, ch'egli farà, sia nulla, e debba il Luogotenente *ex integro* formare il Processo, e spedire.

Al Terzo Vogliamo: Che siano osservate le Antiche Consuetudini, colla condizione, espressa nel Primo Capitolo.

IV. Che, vedendosi per esperienza quant' inconvenienti, e delitti fortiscono dalle Assicurazioni de' Banditi, che fanno, sia levata loro la facoltà di poter' assicurare Banditi per qualunque caso, con far' anche Provvisione, sotto più gravi Pene, contro quelli, che danno ricetto a' Banditi per Delitti gravi.

Al Quarto Vogliamo: Che, stanti le insolenze, che fanno i Banditi nello Stato Nostro al tempo presente, sia sospesa la Parte del Consiglio Nostro di Dieci colla Zonta del 1566. a' 19. Settembre, intorno l' assicurare Banditi, fino ad altr' Ordine del sopraddetto Consiglio.

V. Che non sia lecito in modo alcuno a' Castellani di concedere Sequestri, ma solamente possa farlo il Clarissimo Signor Luogotenente, o suo Vicario, siccome si acostuma per Affitti, ovvero Livelli; e i Sequestri, che si faranno col braccio loro, siano nulli.

Al Quinto Vogliamo: Che sia osservata la Consuetudine, colla condizione, espressa nel Primo Capitolo.

VI. Che non possano, per Crediti loro, od altri, fare alcuna esecuzione, col mezzo dei loro Officiali, ma solamente col mezzo delli Cavalieri, e Ministri del Clarissimo Signor Luogotenente, siccome facevano per il passato. Et sia Comesso alli Clarissimi Luogotenenti, che per tempo faranno, che debbano inquire, e castigare coloro, i quali, o con minacce, o con fatti, cercheranno d'impedire detti Cavalieri.

VII. Che medesimamente alcun Castellano, nelle Cause sue particolari, o proprie, non possa col braccio suo procedere ad alcun Mandato, o Citazione, ovvero ad Atto alcuno Giudiciario, anche avanti i suoi Giudici, ma procedere debba col Braccio, e avanti 'l Clarissimo Signor Luogotenente.

Al Sesto, e Settimo Vogliamo: Che, dove si tratterà l' interesse di alcun Giudicante, o suoi Conforti della medesima Giurisdizione, tale Giudizio, e la Esecuzione spetti al Luogotenente della Patria, e alli suoi Ministri.

VIII. Che siano annullati tutt' i Mandati, e Proclami, e Proibizioni, in qualunque modo finora fatti, e provveduto, che però non si facciano da' Castellani: Che i Sudditi loro non vengano in Giudizio avanti 'l Clarissimo Signor Luogotenente, o suo Vicario, ma sia liberamente in facoltà dell'Attore nelle Cause Civili di far citare, e proseguire la Lite anche in Prima Istanza, a sua elezione, avanti 'l Clarissimo Luogotenente, o suo Vicario, ovvero avanti 'l Giudicante.

Al Ottavo Vogliamo: Che sia osservata la Consuetudine.

IX. Che similmente siano annullati i Proclami, fatti da alcuni Castellani, che i loro Sudditi non potino a Udine Biade, Polli, Ovi, e altre cose, appartenenti al vito umano, Commettendo al Clarissimo Luogotenente, che debba severamente castigare coloro, che fanno simili Proclami di proibizione.

Al Nono Vogliamo: Che il Luogotenente Nostro provveda di quel modo, che gli parerà.

X. Che sia levata la pessima corruttela, introdotta moderatamente da alcuni Castellani, di far pagare certa quantità di Danari, per ogni dichiarazione, che fanno.

Al Decimo Vogliamo: Che sia osservata la Consuetudine, ma se alcuno eccederà nel pigliare i Pagamenti, sia punito dal Luogotenente, come gli parerà.

XI. Che

XI. Che siano levate le Camere dei Pegni, nuovamente introdotte, e drizzate da molti Castellani nelle Castelli loro, con Terminazione, che tutt' i Pegni della Patria si conducano alla Camera di Udine, come anticamente è stato fatto.

All' Undecimo Vogliamo: Che sia osservata la Consuetudine.

XII. Che alcun Nobile della Patria, o Castellano, o altri, il quale non abbia alcun Titolo, o Grado di Onore di Sua Serenità, o di altri Principi stranieri, cioè di Condottieri, Conti, o Cavalieri, non possa avere negli Atti Pubblici altro Titolo, che di Nobile; proibendo espressamente a tutt' i Notari, e Cancellieri dare altro Titolo; nè si possa in questo fare differenza da Nobili Castellani, o Nobili non Castellani, eccettuando sempre i Nobili Veneti.

Al Duodecimo, non occorre risponder' altro.

XIII. Che alli Nobili Cittadini di Udine, che andranno a Venezia a Lite con Castellani, o altri, in caso, che ottengano Gializio favorevole, siano tassate loro le spese per un servitore, se lo averanno avuto, siccome si sogliono tassare alli Castellani.

XIV. Che, giusto l' Antica Consuetudine, il Parlamento si abbia a convocare dal Clarissimo Signor Luogotenente, a richiesta di cadauno dei tre Membri, e anche di ciascheduno, che ha Voce in detto Parlamento, quando esso Clarissimo conoscerà essere Materia importante, e Causa giusta, senzachè siano nominati nelle Lettere i Deputati della Patria, facendo però espresse menzione nelle Lettere, per Capi separati, della Materie, che averanno a trattarsi, com' è stato deciso.

XV. Che negli Uffici, che si daranno nel Parlamento, presedere debbano tra loro in detto Parlamento, e nelle Azioni Pubbliche, prima i Prelati, poi i Dottori, e dopo quelli, succederanno i più Vecchi indifferentemente.

XVI. Che ognuno, il quale ha Voce nel Parlamento, possa proporre, e mettere Parte nelle Materie, specificate nelle Lettere, siccome anticamente si acostumava, nè alcuno possa impedirlo.

XVII. Che tutte le Parti, Materie, ed Elezioni, Creazioni di Uffici, e Proposte di qualunque sorta, che si tratteranno nel Parlamento, e Balloteranno, Ballottare si debbano a Boffoli, e Ballotte, per Membri, e non per Capi.

Al XIII. XIV. XV. XVI. XVII. Vogliamo: Che sia osservata la Consuetudine.

XVIII. Che gli Ambasciatori, che si crearanno nel Parlamento, non possano in Venezia, o altrove, trattare, o negoziare Materia, o Causa alcuna di alcuno dei tre Membri apparamentate, ma solamente le Cause, loro commesse dal Parlamento; e facendo altrimenti, non possano avere il Pagamento dalla Cassa delle Imposizioni, ma sia tenuto restituire quel Danaro, che gli sarà stato dato.

XIX. Che, vedendosi per sperienza, che le Comunità pagano le Imposizioni, e similmente i Prelati, i Castellani veramente non sono così facili, sebbene spesso siate si servono di quel Danaro a beneficio del suo Membro solo, oltrechè spesso non si osserva uguaglianza nel soddisfare gli Oratori, nell'avvenire ognuno delli tre Membri debba fare separatamente il suo Cassiere delle Imposizioni, il quale abbia da riscuotere, tenere, e render conto nella Rata delle Imposizioni, che pagherà detto Membro, pagando con quelle gli Ambasciatori di quel Membro, quando faranno creati tre, ovvero la sua Rata, se faranno uno, o due solamente, e similmente le altre Contribuzioni.

XX. Che il Danaro delle Imposizioni non si possa spendere, se non in quel modo, e in quel Negozio, a che per il Parlamento sarà stato destinato, nè possa il Cassiere di un Membro essere altrettanto a contribuire della sua Cassa, oltre la Rata, che a lui toccherà.

Al XVIII., XIX., e XX. Vogliamo: Che sia fatto quanto viene dimandato per essi Capitoli.

XXI. Che la Città di Udine, quando, per difesa della ragioni sue, o veramente della Preminenza, Autorità, Giurisdizione, e Aumento della Dignità del Clarissimo Signor Luogotenente, e suo Tribunale, e del pacifico stato, e quiete della sua Città, averà Lite, e Contesa col Parlamento,

mento, non sia tenuta a contribuire a quelle Impozizioni, le quali si metteranno in Parlamento per tale Materia, e Causa.

Al XXI. Vogliamo: Che sia osservato quello, ch'è stato giudicato per i Dieci Savj del Senato Nostro addì 28. Luglio 1579.

XXII. Che, nel chiamare i Membri nel Parlamento alla presenza del Clarissimo Signor Luogotenente, si debba osservare di chiamare prima i Reverendi Prelati, dopo la Comunith, e ultimamente i Castellani.

Al XXII. Vogliamo: Che sia osservata la Consuetudine.

XXIII. Che al Membro de' Castellani non si possa, se non per Sua Serenità, con citare gli altri Membri, aggiungere maggior numero di Voci di quelle, che sono state per il passato, essendo questo a pregiudizio degli altri due Membri, e quelle, che modernamente sono state di fatto accrepite, e ammesse, siano rimosse, e rivate, nè più debbano avere Voce nel Parlamento.

Al XXIV. Vogliamo: Che nell'avvenire non si possano accrescere Voci al Parlamento; senza Licenza del Consiglio Nostro di Dieci, colla Zonta, Prefa colli DUE TERZI delle Balloste.

Questo è quello, che abbiamo voluto dirvi in questa Materia, acciocchè cadauno di Voi possa rappresentare alli suoi la Nostra Volontà, affincchè da ognuno sia debitamente osservata; del che daremo anche avviso al Luogotenente Nostro della Patria, perchè usi diligenza di far' eseguire questa Nostra Deliberazione. Ma come abbiamo detto nel principio, e vogliamo replicarvi in fine, nessuna soddisfazione Ci può essere data maggiore da Voi, e da tutti quelli Fedelissimi Nostri, che l'unire in amore, e benivolenza gli Animi vostri, perchè così facendo, oltre l'onore, e comodo, che ne risulterà a cadauno, Noi in qualunque occasione faremo conoscere la Paterna Carità, e Affezione, nella quale abbracciamo tutti quei Fedelissimi Nostri, come propri Figliuoli.

1583. 23. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Sono state fatte per la Signoria Nostra diverse Concessioni a diversi benemeriti Nostri di alcuni degli Scogli Nostri di Zara, per conveniente Ricognizione delli meriti loro verso la Repubblica Nostra, alle quali poichè non viene data intelligenza, conforme alla Nostra Intenzione, sono da' Concessionari fatte diverse novità, che tornano a quegli Abitanti di grandissimo danno, e interesse, siccome dalle Scritture, ora lette, può cadauno aver compreso essere fatto a quei di Vergada dal Conte N. . . . C. . . ., che ha avuto quello Scoglio in Feudo da questo Consiglio addì 26. Maggio 1573; i quali ricercandoci perciò di opportuno suffragio, è a proposito, non mancare, così in questa, come nelle altre Concessioni, di aprire meglio la Intenzione Nostra, affincchè, essendo intesa di quel modo, che si conviene, sia anche loro data Esecuzione, che sia corrispondente alla Nostra Volontà; Però

L'anderà Parte: Che, per Autorità di questo Consiglio, sia Preso, e dichiarato, che così la Concessione fatta, e Feudo al Conte N. . . . C. . . . dello Scoglio di Vergada, addì 26. Maggio 1573, com'è scritto, come di ogn'altra Concessione, fatta di altri Luoghi Nostri nella Dalmazia, siano, e s'intendano essere solamente di quella sorta di utilità, ed emolumento, che riceveva la Signoria Nostra dagli Abitanti di essi Luoghi, primacchè ad altri conceduti, sicchè quegli Abitanti, e Sudditi Nostri abbiano ad accettare, e s'intendano dover essere nella stessa condizione di pagamento, e libertà di tenere Animali, o altro, che avevano prima. Nè possa per queste Concessioni essere loro in alcun modo alterata la Contribuzione, che pagavano peravanti, e uso, che hanno avuto sempre di essi Scogli per il passato, acciocchè possano vivere colla stessa

comodità, e soddisfazione, che hanno sempre fatto, vivendo tuttavia sotto l'ombra dello Stato Nostro, com'è conveniente.

1586. 13. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Essendo giusto, e ragionevole, che si abbia nello Stato Nostro certa cognizione di tutt' i Feudatari, della qualità de' Feudi, e de' Beni, ad essi sottoposti, per potere nelle occorrenze valersi prontamente dei Feudatari, e, quando i Feudi vacano, o per colpa dei Vassalli, o per mancanza de' Discendenti, disporre in Esecuzione delle Leggi Nostre.

I. L'anderà Parte: Che sia Commesso, coll'Autorità di questo Consiglio, a tutt' i Rettori di Terra Ferma, che debbano far pubblicamente Proclamare, che tutti que' Feudatari, che sono tenuti a ricevere le Investiture immediatamente dalla Signoria Nostra, debbano in termine di Mesi quattro, i quali abbiano a principiare dal giorno della Pubblicazione della presente Parte, comparire avanti la Signoria Nostra, e presentare le loro Investiture, e quelli di tutti quelli che sono Consorti del Feudo, del quale essi sono Investiti. Dichiarando, che quelli, che sono soliti ricevere le Investiture dai Rettori, e Rappresentanti Nostri, coll'Autorità, e in Nome del Dominio Nostro, debbano in termine di Mesi due, che abbiano a principiare dal giorno della Pubblicazione della presente Parte, come di sopra, comparire avanti essi Rettori, e presentare parimente le loro Investiture, cioè, colla Nota dei Feudatari, e Consorti, sotto Pena di Caducità a tutti quelli, che nel termine predetto non eseguissero quest' Ordine, lasciando in libertà i Consorti di venire, o tutti, o parte di loro, con Procura di tutti.

II. Che detti Rettori, passato detto termine di Mesi due, debbano dare notizia alla Signoria Nostra di tutte le Investiture, che saranno state presentate, dei Feudi Giurisdizionali, dichiarando il Nome dei Consorti, la qualità di essi Feudi, e le loro Giurisdizioni, quanto più distintamente potranno, usando in questo ogni possibile diligenza, per venire in cognizione, aspettando poi, circa le Investiture dei Feudi Giurisdizionali, l'Ordine, che li sarà dato dalla Signoria Nostra.

III. Ch'essi Rettori debbano far' anche pubblicamente Proclamare, che que' Feudatari, che non hanno Feudi Giurisdizionali, siano essi Feudi di qualsivoglia sorte, o qualità, quando ai loro Rettori presenteranno, come è sopraddetto, le Investiture, debbano ancora portare distinta, e diligente Nota di tutt' i Beni, a' essi Feudi sottoposti, se detti Beni nelle Antiche Investiture non saranno dichiarati. E trovandosi, che alcuno occulti alcuna parte, s'intenda essere decaduto dalle sue ragioni: e venendo alcun' Agnato, o Consorte del detto Feudo, in termine di Mesi quattro, dopo i due predetti, a denunciarlo, sia dagli stessi Rettori Investito di quel Bene, che sarà stato dal Feudatario occultato; e se, nel termine predetto, non verrà alcun' Agnato, e che, per Inquisizione, e Denuncia d' Estranei, se ne venga in cognizione, s'intenda caduto nel Dominio Nostro, e debba avere il Denunziante, da essere tenuto segreto, quanto per le Leggi Nostre è promesso a quelli, che denunciano Beni, usurpati al Dominio Nostro, dandosi parimente al Magistrato, che farà la Esecuzione, la porzione, promessagli dalle Leggi Nostre.

IV. Che, delli Feudi Giurisdizionali, dei quali i Vassalli, sono soliti, e obbligati a ricevere Investitura dalla Signoria Nostra in questa Città, e di quelli, che fosse Terminato, che la dovessero ricevere per l'avvenire nello stesso modo, per venire in cognizione dei Beni, a' detti Feudi sottoposti, sia osservato l'ordine seguente, cioè: Che quando dalle Antiche Investiture chiaramente non appare quali siano essi Beni, si descrivano tutti quelli, ch'esso Feudatario possiede sotto quella Giurisdizione, dovendosi presumere, che tutti siano Feudali: e di più, sia interrogato il Feudatario, se vi sieno altri Beni di ragione del detto Feudo: e negando, e venendosi poi in cogni-

cognizione, che ne posseda, ovvero ne abbia per il passato posseduto degli altri; ovvero essendo denonziato da' Agnati, ovvero da' Estranei, sia osservato lo stesso ordine, che è stato detto negli Feudi semplici. Sia però riservata ragione al Feudatario di provare, che sotto essa Giurisdizione posseda Beni Allodiali, e Liberi; e provandolo legittimamente, siano cancellati dai Libri Pubblici; negli quali essi Beni fossero descritti; lo stesso ordine sia osservato dalli Rettori in quei Feudi Giurisdizionali, dei quali, dopo la sopraddetta Informazione, fosse loro dato Ordine di continuar' a Investire.

V. Che, a que' Feudatari, che, secondo l'obbligo loro, non avessero ai tempi debiti, senza legittima Causa, dimandate, e ricevute le Investiture di que' Feudi, che loro per Successione, Agnazione, o altra ragione fossero devoluti, se faranno Feudi Giurisdizionali, comparendo avanti il Collegio Nostro a confessare la colpa loro, e dimandare Venia, nel termine di Mesi quattro, dopo la pubblicazione della predetta Parte, sarà loro concessa la rinnovazione, e confermazione delle Antiche loro Investiture; E se faranno Feudi semplici, e non Giurisdizionali, comparendo avanti i Rettori, che sono soliti d' Investire, coll' Autorità, e Nome della Signoria Nostra, li sarà concessa: le qual' Investiture li siano date, colla descrizione dei Beni, ad essi Feudi sottoposti, secondo l'ordine sopraddetto; e li sarà rimessa ogni Pena di Caducità, nella quale, per il mancamento loro, potessero essere incorsi; altrimenti, passato il detto termine, s' intenderanno, *ipso jure*, caduti dalle ragioni de' detti Feudi. E se, in termine di altri due Mesi, dopo i quattro predetti, compariranno gli Agnati, e Consorti de' detti Feudi, che non avessero commessa colpa, e denunzieranno la predetta Caducità, la Signoria Nostra, usando la solita sua Clemenza, gl' Investirà di essi, secondo la forma delle Antiche loro Investiture. Ma se essi, nel termine predetto, non compariranno, e che si venga in cognizione con Denunzie d' Estranei, o con Inquisizione, resteranno essi Beni nel Dominio Nostro, e il Denunziante, da essere tenuto secreto, sarà soddisfatto, com' è detto di sopra; colla porzione parimente al Magistrato, ch' eseguirà, giusto le Leggi. E nella medesima Pena di Caducità, e colle stesse condizioni s' intendano essere incorsi quelli, che nell' avvenire succedendo da nuovo ne' Feudi, non prenderanno, fra il termine dell' Anno, e Giorno, la rinnovazione delle loro Investiture, o in questa Città, o dalli Rettori, secondo gli obblighi loro, a' quali però sia riservato di poter allegare legittima causa, perchè non le abbiano, nel termine predetto, dimandate; la quale, se sarà legittima, non se li mancherà di Giustizia, altrimenti, si eseguirà quanto è predetto, e questo s' intenda in ogni sorta, e qualità de' Feudi.

VI. Che le Alienazioni di qualunque nome, e qualità siano, per le quali essi Feudi fossero passati in qualunque si sia, non compreso dalle Antiche Investiture, senza Consenso, o Autorità della Signoria Nostra, s' intendano nulle, e di nessun valore, nonostante concorso di tempo, benchè lunghissimo, sebbene in qualunque altro caso potesse causare prescrizione, la quale nel presente caso non possa essere allegata, ed essendo allegata non giovi, come, per Parte del Consiglio Nostro di Dieci 1563. 29. Dicembre, fu dichiarato. Ma, usando in questo caso la Signoria Nostra la solita sua Clemenza, fu dichiarato: Che se dalli Consorti di detti Feudi, ovvero Agnati, chiamati nelle Investiture, sarà denunziata detta Alienazione, e giustificata in termine di Mei sei dopo seguita, ovvero altre Alienazioni, già fatte per il passato, in termine di Mesi quattro, dopo la pubblicazione della presente Parte, debbano di essi Beni Feudali alienati, essere Investiti, secondo la forma delle sue Antiche Investiture. Ma se nel tempo predetto non verranno essi Agnati, e Consorti, e che, per Denunzia d' Estranei, e per Inquisizione, si venga in cognizione, essi Feudi alienati s' intendano essere decaduti nel Dominio Nostro, dando però sempre a' Denunzianti, da essere tenuti secreti, e al Magistrato, ch' eseguirà, quel premio, si è detto di sopra.

VII. Che i Feudatari, i quali pagano Censo, in virtù delle loro Investiture, siano tenuti pagarlo ogni Anno a' Ministri, a ciò deputati. E quando si trovasse per Libri Pubblici, che

per tre Anni non lo avessero pagato, essi Ministri non lo possano ricevere senza Licenza della Signoria Nostra, o delli Rettori, secondo la qualità del Feudo, o almeno nel ricevere, che faranno, sia dichiarato, che si riceva senza pregiudizio delle ragioni della Signoria Nostra, quando pretendessero, ch' esso Feudatario, per questo, o per altro, fosse incorso in Pena di Caducità; nè altrimenti vaglia il detto Ricevere. E nondimeno, fatta, o non fatta la detta dichiarazione, non possa in alcun modo pregiudicare alle ragioni della Signoria Nostra.

VIII. Che quelli, che possedessero Beni Feudali, e non potessero mostrare Investiture, debbano comparire in termine di Meſi quattro, o in questa Città, o avanti i Rettori Noſtri, secondo la qualità de' Feudi, com' è detto di sopra; e provando legittimamente di possedere detti Beni per ragione di Feudo, li faranno fatte le loro Investiture; altrimenti, non venendo nel termine predetto, s' intendano caduti dalle loro ragioni, quali siano devolute nella Signoria Nostra.

IX. Ch' essendo i Feudi principalmente istituiti, per ricevere da' Vassalli l' debito servizio Personale, sia dichiarato: Che, in tempo di aperta Guerra, i Vassalli Giurisdizionali, e quelli, che hanno espresso Servizio di Milizia, in termine di Meſi due, dopo pubblicata essa Guerra, debbano comparire avanti la Signoria Nostra, ovvero avanti i Rettori di quelle Terre, a' quali sono sottoposti, e offrire il loro Servizio, o colla persona, se faranno atti, e non averanno legittima scusa, o con quegli ajuti, che alla Signoria Nostra pareranno ragionevoli: avendo riguardo alla qualità delle persone, e de' Feudi, che possiedono. Gli altri Feudatari veramente, che non possiedono Feudi Giurisdizionali, o con espresso Servizio di Milizia, debbano comparire, essendo con Proclami di Ordini della Signoria Nostra chiamati, e non presentandosi i primi, nè comparendo i secondi, scabino dalle ragioni del Feudo, restando anch' essi Feudatari, obbligati agli altri Servizi, a' quali, per debito di Fedeltà, sono tenuti.

X. Che inerendo alla Parte, Presa nel Consiglio Noſtro di Dieci, e Zonta addi 20. Agosto 1565., in questa Materia disponente, sia anche dichiarato, che alcun Feudatario Giurisdizionale, sia di che qualità essere si voglia, non debba dare ricapito, e ricetto a' Banditi dello Stato Noſtro, sotto Pena di privazione de' Feudi; e il Denunziante, da essere tenuto secreto, abbia Ducati cinquecento, per una volta solamente, delli propri Beni del Feudatario, che resterà privato: e non avendo Beni, dell' Entrate degli stessi Feudi, devoluti alla Signoria Nostra, colla porzione promessa dalle Leggi al Magistrato, che farà la Esecuzione.

XI. Che, i Rettori non possano fare Investiture nuove, nè Grazie di Beni Feudali a quelli, che fossero decaduti, se non osservato l' Ordine nella presente Parte dichiarato; e facendone, siano nulle, come anche per altre Parti è stato dichiarato, alle quali non s' intenda per questa derogato.

XII. Che, quando occorre di fare Investiture da nuovo, conforme alla presente Parte, acciocchè nella forma loro non si faccia cosa a pregiudizio delle Ragioni della Signoria Nostra, debbano essere tolte le debite Informazioni dai Dottori *in Jure*; essendo anche tenuti i Provveditori Sopra le Camere ritrovarsi presenti, semprecchè alcuno farà Investito di qualche Feudo della Signoria Nostra. E, acciocchè essa Signoria Nostra in ogni caso non abbia a sentire pregiudizio nelle Devoluzioni de' Feudi, nelle Ricognizioni, e nel Servizio, al quale sono tenuti i Feudatari, sia dichiarato: Che in tutte le occasioni di Devoluzioni de' Feudi alla Signoria Nostra, quando si abbiano da alienare, non si possa farlo, se non JURE PHEUDI, se però non ci fosse espressa Deliberazione di questo Consiglio in contrario.

XIII. Che i sopradetti Rettori Noſtri debbano far tenere nelle loro Cancellerie particolare registro delle Investiture, Nomi de' Feudatari, descrizione de' Beni, e di tutte le Esecuzioni, che faranno fatte di tempo in tempo, per ordine delle presenti Parti; E quando, finiti i loro Reggimenti, verranno a Venezia, debbano del tutto portare copia, da essere consegnata all' Officio Noſtro Sopra le Camere, i Provveditori del qual' Officio abbiano carico di far conservare dette copie, facendole registrare in un Libro particolare, a ciò deputato, nel quale debbano anch' essere registrate

tutte le Investiture, che faranno presentate dalli Feudatari in questa Città; e che faranno date dalla Signoria Nostra, giusto l'ordine della presente Parte, che gli stessi Ordini, di sopra espressi, siano anche osservati ne' Feudi da parte di Mare, dandosi però a quelli di Dalmazia termine di sei Mesi, dal giorno della pubblicazione, a comparire colle loro Investiture, e agli altri Luoghi da Mare di Anno uno.

E la presente Parte, colla Eseecuzione sua, sia Commessa alli detti Provveditori Sopra le Camere, i quali debbano farla pubblicare in questa Città, e in tutte le Città, e Terre dello Stato Nostro da Terra, e da Mare, mandandola alli Rettori, con ordine di doverla, *ad unquem*, eseguire, e di farla registrare nelle loro Cancellarie, per la sua debita Eseecuzione; e sia parimente posta nelle Commissioni di essi Rettori. Non potendo alcuno dei Rettori sopraddetti, al loro ritorno in questa Città, andare a Cappello, sennon porterà al Secretario Nostro, Depositato alle Voci, Fede sottoscritta da tutti tre i Provveditori Sopra le Camere, che abbiano presentate le Copie suddette al loro Ufficio, ed eseguita interamente la presente Parte.

1586. 7. *Febbraro.*

I N P R E G A D I.

E Sciocchè, mai in alcun tempo di ricordo d'Uomini, non è stata pagata la Decima nel Dominio Nostro de' Novali, e con giustissime ragioni, poichè, taluni usato avendo dell'industria in retrazer, e bonificar Valli, e Luoghi del tutto inutili, non porta il dovere, che quando poi siano ridotti a qualche buon termine, sia loro aggiunta qualche Gravazza: Però Intenzione Nostra è, che in questa Materia non sia fatta introduzione di pretendere Decima de' Novali contro la forza delle Leggi, ma sia osservato quanto finora è stato accustomedo, non dando molestia alcuna alli Possessori con pretese di Decime.

1587. 29. *Maggio.*

I N P R E G A D I.

A Sciocchè la Deliberazione di questo Consiglio addì 13. Dicembre prossimamente passato, in Materia de' Feudi, sia interamente eseguita, come, per l'importanza sua ricerca il buon governo, e servizio delle Cose Nostre, è conveniente dare quanto prima Spedizione alle istanze fatte, così delle Lettere degli Ambasciatori del Magnifico, e Fedelissimo Parlamento della Patria del Friuli, come degli Oratori della Magnifica, e Fedelissima Città Nostra di Udine, e a quella di diversi particolari Possessori de' Beni in detta Patria, contenute delle Scritture ora lette; Però

L'Anderà Parte: Che la Deliberazione suddetta addì 13. Dicembre sia in tutto eseguita, come s'è, e giace, con quella dichiarazione degl'infrafritti Capitoli, che qui sotto sarà notata; e per dare maggior comodità di effettuarla, sia Preso:

Ch' eseguendo il primo, e secondo Capitolo di pigliare, *immediatè*, le Investiture di tutt' i Feudi da nessuno, eccetto dalla Signoria Nostra, o dal Luogotenente, sia prorogato il tempo di Mesi due, che doveranno principiarsi dal dì della Pubblicazione prossimi venturi, non potendo essere ammessa scusa alcuna a chi non prendesse in questo tempo essa Investitura, il quale termino passato, e non avendo essi fatta l'obbedienza con prendere la Investitura, e con dare in nota le Giurisdizioni loro, essi Beni Feudali di ciascuna sorta colli particolari, descritti nella suddetta Parte 13. Dicembre, siano loro sospese le Giurisdizioni, tutt' i Beni, e avvocati alla Signoria Nostra.

Che, il Capitolo quarto sia riformato in questa maniera: Che dell' Feudi Giurisdizionali, del

li quali i Vassalli sono soliti, e obbligati a ricevere le Investiture dalla Signoria Nostra in questa Città, e di quelli, che fosse Terminato, che le dovessero ricevere per l'avvenire nello stesso modo, per venire in cognizione de' Beni, a' detti Feudi sottoposti, sia osservato l'Ordine seguente.

Che, se dalle Antiche Investiture apparirà specificatamente, e nominatamente quali siano i Beni Feudali, e che siano stati alienati dalli Feudatari, sia in libertà degli Agnati denunziarli, e siano Invasiti, e lo stesso sia osservato, se non fossero descritti, ma apparisse per Scritture Autentiche, e Documenti Pubblici, che i detti Beni siano Feudali, ma quando dalle Antiche Investiture, e com'è detto, chiaramente non apparisca quali siano essi Beni, si descrivano tutti quelli, che detto Feudatario possiede sotto quella Giurisdizione, dovendosi presumere, che tutti siano Feudali, riservata però ragione al Feudatario di provare, che sotto essa Giurisdizione posseda Beni Allodiali, e Liberi, e provando legittimamente, siano cancellati dalli Libri Pubblici, ne quali essi fossero descritti, e se saranno stati alienati dalli Feudatari, o da alcun' altro, che avesse in qualsivoglia maniera riconosciuto da' Feudatari altri Beni, posti in Giurisdizione, non nominati nelle Investiture, possano quelli, che gli possederanno, ricercare le Investiture dalli Luogotenenti fra termine di Mesi due, dopo passato il tempo degli altri Mesi due, prorogati a pigliare le Investiture (com'è detto di sopra), e siano Investiti de' detti Beni in ragione di Feudo, colle clausole solite, e con quella Ricognizione, che ad essi parrà conveniente, notando essi Beni sopra il Libro, a ciò deputato, senza però pregiudizio di alcuna persona. Ma se, passato il detto termine di Mesi quattro, i Possessori non verranno a farsi Investire, possano essere denunziati nel modo, e forma, com'è dichiarato nel terzo Capitolo, il quale Libro debba essere tenuto sotto Chiave dal Luogotenente Nostro, che ne debba far fare una Copia, e portarla in questa Città al suo ritorno.

Al sesto sia risposto: Che siccom'è sempre stata Mente della Repubblica Nostra di conservare alli Fedelissimi Sudditi suoi nella Patria del Friuli tutte le ragioni, che avevano innanzi l' Anno 1420; Così essendo conveniente, che alle Ragioni della Signoria Nostra non sia fatto pregiudizio alcuno, si dichiara: Che, trovandosi Investiture Antiche di chi possedeva JURE PHEUDI, anche avanti l' tempo sopraddetto, siano confermate: Ma non si trovando, siano i Successori Legittimi di essi Feudi Investiti di nuovo, senza pregiudizio della Signoria Nostra, se in alcun tempo si trovassero le Antiche Investiture.

1587. 25. Luglio.

I N P R E G A D I.

Essendo stato Deliberato, per la Parte di questo Consiglio, addì 13. Dicembre passato, che nelle Investiture de' Feudi, che si doveranno dare, conforme ad essa Parte, siano tolte Informazioni da' Dottori *in jure*, le quali avute, si facciano poi le Investiture nel Collegio Nostro, colla presenza delli Provveditori Sopra le Camere, e vedendosi, ch'esse Relazioni levano molto tempo al Collegio predetto, occupatissimo nelle Cose Pubbliche, primacchè si chiariscano i dubbj, che molte volte nascono, è grandemente a proposito, che l'Esame suddetto sia fatto da' essi Dottori, coll'assistenza di Persone Pubbliche, per più presta Spedizione di questa Materia, e per poter più facilmente fare un generale Catastico di tutt'esse Investiture, per le Occorrenze dello Stato Nostro; Però

L'Anderà Parte: Che, per Scrutinio di questo Consiglio, sia fatta Elezione di tre Onorevoli Nobili Noltri, i quali, per Anno uno prossimo, e tanto meno, quanto prima si spedisse la presente Materia, abbiano carico di essere insieme col Doct., e Cav. Graziano, e altri Dottori, che si chiamassero, per esaminare le Investiture ricercate, colle Scritture, appartenenti ad esse,

pre-

presentate nelli termini, statuiti dalle Leggi, dovendo anch'essere presenti, quando i Dottori riferiranno nel Collegio Nostro, e si daranno esse Investiture colla presenza parimente delli Provveditori Sopra Camere, le quali tutte Investiture, e Scritture siano da essi tre Nobili fatte registrare; servata la disposizione della Parte addì 13. Dicembre passato, sopra un Libro a quest' oggetto, per un Coadjutore della Cancelleria Nostra, da esserli deputato da M. il Cancellier Nostro.

Il quale Libro debba essere conservato nel Secreto del Senato, e secondochè le Investiture si anderanno facendo, debbano di una in una essere mandate alli Provveditori Sopra le Camere, acciò facciano la Esecuzione, conforme alla suddetta Parte addì 13. Dicembre passato, dovendo anche farle registrare in un Libro, che si tenga a questo effetto nell'Officio loro.

1587. 16. Settembre.

I N P R E G A D I.

CHE per le cose, dette a questo Consiglio, la Elezione, fatta addì 4. del Mese passato, delli tre Sopra i Feudi, come fatta contro le Leggi, Cacciandosi parte di essi nelle Cose di Roma, sia tagliata, e annullata.

1587. 26. Settembre.

I N P R E G A D I.

ESsendo conveniente, che sia data Esecuzione alla Parte, Presa in questo Consiglio, in proposito de' Feudi, addì 13. Dicembre prossimamente passato, e a quanto è stato Deliberato similmente addì 25. Luglio pur passato, quando si Terminò di far' Elezione di tre Sopra i Feudi; poichè la Elezione, già fatta, è stata per questo Consiglio ultimamente tagliata, perciocchè i detti si cacciavano nelle Cose di Roma; Però

L'anderà Parte: Che, per Scrutinio di questo Consiglio, il primo giorno, ch' esso si ridurrà il Mese di Ottobre, sia fatta Elezione di tre Onorevoli Nobili Nostri di quelli, ch' entrano in esso Consiglio, i quali possano essere tolti da ogni Luogo, e Officio, eccettuati solamente i Taffadori Nostri. Abbiamo gli Eletti a stare in questo Carico per Anno uno, e tanto meno, quanto più presto si devenisse alla spedizione del Catastico principiato. E non possano rifiutare sotto tutte le Pene, contenute nella Parte del Maggior Consiglio, contro quelli, che rifiutassero Ambascierie a Tesse Coronate. E perchè si è inteso, che a que' Feudatari, che hanno tolte le loro Investiture in questa Città, e nelle altre di Terra Ferma, sono stati tolti da' Cancellieri, e altri, pagamenti troppo ingordi,

Però sia anche Preso: Che i sopradetti tre abbiano Carico di regolare le Tariffe in detto proposito de' Feudi, e dare quegli altri Ordini, che li paressero in ciò necessari, per la compita Esecuzione di quello, che da Loro sarà stato in questo proposito Terminato. E la presente Parte non s'intenda Presa, quanto al Capitolo della Elezione, fennon sarà anche Presa nel Nostro Maggior Consiglio.

1587. 27. Settembre.

I N M A G G I O R C O N S I G L I O .
L E T T A , P O S T A , E D A P P R O V A T A .

1587. 27. Settembre.

I N P R E G A D I .

Questo Consiglio ha inteso dalle Lettere del Luogotenente Nostro della Patria del Friuli, ora lette, la prontezza, dimostrata da quei Fedelissimi Feudatari Giurisdizionali, di venire in questa Città, per prendere le Investiture de' loro Feudi, in Esecuzione di quanto li fu imposto addì 29. del Mese passato, ma che, per esser' ora occupati alla Raccolta de' Minuti, e alla Vendemmia, che durerà per tutto il Mese venturo, li sia fatta Grazia di prorogare il termine di venir' a pigliar' esse Investiture, finochè siano finiti questi Affari; onde convenendo la Benignità della Signoria Nostro al loro bisogno, e desiderio,

L'anderà Parte: Che il termine, dato per questo Consiglio, addì 8. Agosto passato, di darè in nota le Investiture a tutt' i Fedelissimi Sudditi Nostri di Terra Ferma, per tutto il presente Mese, per Autorità di esso, sia prorogato non solo alli Feudatari di detta Patria, ma generalmente a tutt' i Fedelissimi Nostri di Terra Ferma fino alla metà del Mese di Novembre prossimo; e anzi sia Comesso alli Rettori Nostri, che debbano eseguirè. E passato esso termine, e non essendo loro presentata Fede autentica, che siano state tolte dalla Signoria Nostro le Investiture predette, debbano essi Rettori eseguirè le Leggi in tale proposito, senz' aspettare alcun' Ordine, pigliando il Possesso, in Nome della Signoria Nostro, de' Feudi, e Beni Feudali di quelli, che non averanno tolte esse Investiture, dando insieme Esecuzione alle sopraddette Leggi, e Avviso alla Signoria Nostro di avere così eseguito.

*Fiant Littera, Rectoribus Padua, Vincentia, Verona, Brixia, Bergomi, Crema,
Tarvisii, Fori-Julii, & Rodigii.*

1587. 4. Dicembre.

I N P R E G A D I .

Essendo stato Deliberato, per Parte di questo Consiglio addì 26. Settembre prossimo passato, che parla in proposito de' Beni Feudali, quello, che si debba osservare in occasione di Devoluzioni di essi Beni nella Signoria Nostro, ed essendo conveniente dichiarare quale sia la Intenzione di questo Consiglio, o di vender' essi Beni Liberi, ovvero come Feudi,

L'anderà Parte: Che i Beni Feudali Giurisdizionali, che sono pervenuti, o che perveniranno nell'avvenire nella Signoria Nostro, non possano essere alienati in modo alcuno, senza Parte expressa di questo Consiglio, ognivoltacchè si vorranno Alienare. Gli altri Beneficj di qualunque sorta di Feudi, che sono pervenuti, o che perveniranno in essa Signoria Nostro, si averanno a vendere da chi spetta questo Carico, siano venduti JURE PHEUDI, ma con condizione, che quelli, che gli compreranno, abbiano libertà di poterli alienare di consenso della Signoria Nostro, con obbligo però di pagare alla Signoria Nostro predetta il Capo-Soldo, ovvero Laudemio, il quale

quale sia, ed essere d'intenda DIECI per CENTO, e sia per essi portato di tempo in tempo nella Zecca Nostra, e custodito nel Deposito delli Ducati cinquecentomille. Il che sia, oltre qualche piccolo segno di Censo a detta Signoria Nostra, che parerà al Venditore d'imporre al Compratore. Dovendo i Compratori restare Feudatari, e sottoposti a tutti quegli obblighi di Feudo, a quali, per Legge Feudale, i Vassalli Fedeli sono tenuti verso il loro Principe.

1587. 17. Dicembre.

I N P R E G A D I:

NON essendo stato detto nella Parte di questo Consiglio addì 4. del Mese presente, che parla in proposito de' Feudi, con quale cautezza si abbiano da Alienare, per questo Consiglio, i Feudi Giurisdizionali,

L'anderà Parte: Che quando si vorrà disporre de' Beni Feudali Giurisdizionali, che fossero Devoluti alla Signoria Nostra, si debba farlo con Parte di questo Consiglio, Prefa colli QUATTRO QUINTI delle Ballotte di esso ridotto da 150. in sù. E perchè nella dichiarazione medesima è stato detto, che tutti gli altri Beni della Signoria Nostra possano essere venduti, da chi spetta, JURE PHEUDI, con condizione, che quelli, che compreranno, abbiano libertà di poterli Alienare, con obbligo di pagar ec., è conveniente dichiarare in quale modo possa essere fatta detta Alienazione,

Però sia anche aggiunto: Che i Beni sopraddetti, comprati che faranno JURE PHEUDI; possano passare in ogni, e qualunque sorta di Erede, o Maschio, o Femmina. E che quelli, che gli compreranno, possano di essi liberamente disporre, dandoli in Dote, vendendoli, o permutandoli, con qualsivoglia altra sorte di Contratto, di essi disponendo, con obbligo però di pagare, semprecchè di essi sarà contratto, il Laudemio, e Capo-Soldo alla Signoria Nostra, cogli obblighi contenuti nella sopraddetta Parte, e di aver' a ricevere da' Rappresentanti Nostri le debite Investiture,

1587. 11. Febbrajo:

I N P R E G A D I:

AL LUOGOTENENTE DELLA PATRIA DEL FRIULI.

IN risposta delle vostre Lettere addì 28. del passato, colle quali Ci ricercate a dichiararvi la Nostra Voiontà sopra il dubbio, che avevate, se i Possessori de' Feudi Censuali, e Livellari fossero, o non, compresi nelle Proroghe, finora fatte alli Feudatari Giurisdizionali, di presentare le loro Investiture, giutto il tenore delle Parti del Senato addì 13. Dicembre 1586., e 29. Maggio 1587., vi diciamo col medesimo Senato:

Che abbracciando esse Proroghe i soli Feudi di Giurisdizione, e che hann' obbligo di comparire avanti la Signoria Nostra, per pigliare le Investiture, e non i Feudi Censuali, e Livellari, dobbiate contro i Possessori, e Usurpatori delli suddetti Feudi Censuali, e Livellari, eseguire le Leggi, ed Ordini Nostri, e particolarmente gli ultimi sopraddetti, addì 13. Dicembre 1586., e 29. Maggio 1587., che dispongono quanto si deve fare per Conservazione, e Sostentazione delle Ragioni Pubbliche, dandone avviso di tempo in tempo di tutt' i Beni, che caderanno nel Dominio Nostro, acciò possiamo poi Commettervi quanto stimeremo di maggior beneficio, e comodo della Signoria Nostra, circa il Vendere essi Beni decaduti, ovvero Investire altri di essi colla Rico-

gnizione annua medesima, o maggiore di quello, che finora si è riscossa; in che vi adopererete con quella virtù, e diligenza, che riconosciamo in tutte le vostre operazioni, con molta soddisfazione Nostra, e altrettanta laude vostra.

1588. 23. Agosto.

I N P R E G A D I.
P A S C H A L I S C I C O N I A

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Bernardo Nani, de suo Mandato Locumtenenti Patris Forti-Julii Fidei, Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

Intendessimo dalle vostre Lettere addì 18. del passato quanto finalora era stato operato da voi, con molta prudenza, e soddisfazione Nostra, in Materia de' Beni Censuali, e Livellari, e dalle altre poi addì 13. del presente restammo avvisati dei molti disordini, seguiti nel dare le Investiture, senza nominare in esse, nè i Nomi, nè i Censi, e senza descrivere la quantità, e qualità de' Beni. Onde lodando Noi la diligenza vostra, vi diciamo, col Senato, in risposta delle prime:

Che dobbiate andare ancora sopra l' Incanto, e fare nuova speranza di vendere i suddetti Beni a quel prezzo, che pressopoco sono stati stimati, e se, dopo fatta questa speranza, non troverete in effetto chi gli levasse per ragionevole somma di Danaro, porrete tutti essi Beni in Signoria, applicati al Governo dell' Affrancazione della Zecca, come sono altri Beni, decaduti nella Nostra Signoria, soddisfacendo in questo caso, con Danari di quella Camera, i Denunzianti del Credito, che giustamente li spetta, in virtù delle Leggi, acconciando la Scrittura, e dandone avviso, affinché di qua si possa fare il medesimo. Per provvedere poi alli disordini finora succeduti, piacendone il ricordo, promessoci da voi nelle seconde Lettere, vi diciamo:

Che facciate fare Pubblico Proclama, che tutti quelli, che, in Esecuzione delle ultime Leggi, hanno pigliato Investiture de' Beni Censuali, o Livellari, nelle quali non siano particolarmente, e nominatamente specificati i Beni colla vera quantità, e qualità di essi, i Confini, e il Censo, che debbono pagare, siano tenuti nel termine di Mesi due prossimi averle fatte acconciare, e rinnovare con tutti i requisiti; in che non permetterete, che abbiano i Feudatari a sentire interesse, o spesa alcuna, poichè questo disordine è causato principalmente dalla negligenza dei Ministri di quella Cancelleria, altrimenti, non comparendo per la rinnovazione suddetta, s' intendano essere decaduti dalle ragioni loro, e i Beni Devoluti nella Signoria Nostra, nonostante la Investiture già tolte, le quali s' intendano nulle.

E di più farete pubblicamente sapere, e descrivere anche in tutte le Investiture già date, ed altre, che nell' avvenire vi occorresse dare, che tutt' i Possessori abbiano obbligo di rinnovare le Partite de' loro Beni Censuali, e Feudali con i veri Confini ogni DIEGI Anni almeno, affinché col tempo non si possa smarrir la cognizione di essi Beni; e perchè non è conveniente, che da questa rinnovazione abbiano a sentire molta gravezza i Patroni, vi diamo autorità col Senato, di formare una Tariffa in questo proposito, e assegnare conveniente Mercede a tanto per Carta, e non altro, alli Coadjutori di Cancelleria, acciocchè con poca spesa possano fare questa rinnovazione.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXI. Augusti. Indictione 1. M. D. LXXXVIII.

1588. 27. Agosto.

I N P R E G A D I.

Essendo stato riferito nel Collegio Nostro dalli Provveditori Sopra i Feudi, che da diversi; che pretendono essere Investiti di essi Feudi, giuſto le Deliberazioni di questo Consiglio del Mese di Dicembre addi 13. 1586., e 29. Maggio 1587., nascono Controversie, dalle quali viene interrotto il progresso, e la spedizione delle Investiture suddette, a che, come cosa, ch'è contro la mente di questo Consiglio, e con disſervizio delle Cose Pubbliche, dovendosi opportunamente provvedere,

L'anderà Parte: Che i sopradetti Provveditori Sopra i Feudi, debbano udire tutti quelli, che pretendono Gravame, ovvero interesse nelle dette Investiture, e riferire poi tutto al Collegio Nostro, insieme colle loro opinioni: nel quale Collegio siano, *immediatè*, date le Investiture di quel modo sarà conveniente, potendo, dopochè saranno state date, quelli, che pretendessero Gravame, usare delle loro ragioni innanzi i X. Savj Ordinari di questo Consiglio con altri X. Aggiunti, i quali, ridotti in tutti al numero di XV., abbiano a Terminare, conforme alle dette Parti 13. Dicembre 1586., e 29. Maggio 1587., quanto sarà di Giustizia, coll' intervento de' Dottori, a ciò Deputati, e degli Avvocati Nostri Fiscali; dovendo quelli, che pretenderanno Gravame, avere termine di giorni otto, dopo concesute le Investiture dal Collegio Nostro, ad interporre le loro Appellazioni nel medesimo Collegio, e quelle proseguir, e farle poi spedi- re nel termine di Mesi tre susseguenti, il quale passato, e non avendo eseguito quanto è sopradetto, le Investiture abbiano a restare ferme, conforme, *in omnibus*, alle sopradette Parti. Essendo tenuti i Presidenti de' X. Savj, da essere eletti giuſto l'ordinario, sotto debito di Sacramento, e nonnoſtante qualsivoglia Parte in contrario, preferire queste al ognaltra Causa; potendo, così uniti, come separati, mettere quelle Parti, che più li pareranno convenienti per totale decisione di tutte le differenze, che vertissero; e quanto sarà dalla maggior parte di loro a Bossoli, e Balotte deliberato, e preso, sia così fermo, e valido, come fosse preso, e deliberato da questo Consiglio.

1588. 27. Settembre.

I N P R E G A D I.

AL LUOGOTENENTE DI UDINE.

Avendo Noi veduto quanto Ci scrivete della Esecuzione, da voi data alle Lettere Nostre addi 22. Agosto prossimo passato, in proposito de' Censi, e Livelli, spettanti alla Signoria Nostra, e la Scrittura, prodotta in tale Materia, di questi Magnifici Deputati, Ci siamo mossi a dirvi col Senato:

Che, sebbene, quanto a quelli, che spettavano al vostro Ufficio, non avete mancato a cosa alcuna, e restammo soddisfatti, nondimeno stimando Noi necessario dichiarare meglio la Intenzione Nostra, avuta nel darvi l' sopradetto, e altri Ordini sopra ciò, i quali nel particolare de' Feudi, e Censi Feudali, Vogliamo, che siano Eseguiti senz' alterazione alcuna, e nel modo, che stanno: vi Diciamo, per le Presenti, essa Intenzione Nostra essere stata, ed essere quanto alli Censi Semplici, e Livelli, che, quando i debiti, per tale conto, non siano soddisfatti in Danari, si debba torre in Tenuta, e mettere nella Signoria Nostra, non tutt' i Beni obbligati, ma tanta parte solamente di quelli, quanta possa importare la somma del debito, e non più oltre; non-

nostante la quale diminuzione, sia obbligato il Livellario, o Censuale a rispondere integralmente tutto il Livello, ovvero Censo annuo, come faceva prima: però Volendo Noi usare verso quei Fedelissimi Nostri della solita Benignità della Signoria Nostra, si consentiamo concederli abilità, che nel termine di Mesi tre prossimi venturi, dal giorno delle Presenti, possano pagare i loro debiti, per conto de' Livelli, e Censi Semplici, facendosi rinnovare le loro Investiture, in caso, che non le avessero tolte ai tempi debiti: il che fatto, interamente siano restituiti, e restino al possesso de' loro Beni, godendoli come prima, con obbligo della Responsione Censuale, o Livellaria; concedendosi appresso, che, nel predetto termine, quelli, che con loro Giuramento testificheranno non avere notizia del Bene obbligato, possano conseguire altro Bene stabile, idoneo a sopportare il carico del Censo, e Livello, nella partita di Camera nominato, riformandosi la Investitura di quello con i requisiti ordinari. Passato veramente il termine delli tre Mesi predetti, non posse, per alcun modo, o via, essere ammesso alcuno al Benefizio del presente Ordine Nostro, ma sia fatta contro i Beni obbligati la debita Esecuzione, come di sopra.

Quanto poi alla Ricognizione de' Denunzianti, Esecutori, e altri Ministri, dovendosi i Beni Censuali Semplici, e Livellari, che sono stati Confiscati, tornare all' suoi Possessori, colle condizioni, dette di sopra, ed essendo termine di ragione, che rimosso il principale Atto, atterra, e si rimuove anche l'accessorio, oltrechè la principale mira degli ordini, messi in tale Materia, è stata di provvedere per i Feudi, e Censi Feudali, sebbene, per errore, sono stati aggiunti anche i Censi Semplici, e Livelli, Vogliamo, che facciate, che questi Denunzianti de' Censi Semplici, e Livelli, ed Esecutori, e altri Ministri restituiscano in quella Camera quanto averanno per tale causa ricevuto. E della Esecuzione Ci darete avviso.

1588. 3. Ottobre.

I N P R E G A D I.

NON essendosi ancora spedita la Materia de' Feudi, e dovendosi continuare di far Elezione delli tre Provveditori Sopra Essi, per l'impostanza loro,

L'anderà Parte: Che peranche, per Anno uno, e quanto più si starà a spedire la Materia prefata, siano eletti tre Provveditori Sopra Feudi, con quelle Condizioni, colle quali è disposto per la Parte di questo Consiglio 1587. 25. Luglio, in tale Materia disponente.

1589. 3. Novembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

ESSendo necessario dichiarare intorno la Parte, Prefa in questo Consiglio, addì 25. Gennaio 1585.; circa i Gravami de' Particolari, per occasione delli Beni, che si debbono dare in Feudo agli Offesi, in Esecuzione delle Sentenze, se gli Avvogadori Nostri di Comun, rispetto alla porzione, che tocasse al loro Ufficio, per le Leggi, debbano, primachè vendere le ragioni, e azioni loro, Giudicare sopra tutte le Contraddizioni, fatte per Particolari, alle Tenute tolte de' Beni Confiscati, ovvero, seppur debbono, secondo l'ordinario uso del loro Ufficio, venire prima alla Vendita delle predette loro Azioni, e ragioni, per via d' Incanto, acciò, fatta la Deliberazione, possano essi Avvogadori Udir', e Giudicare le dette Sentenze delle Parti, lontani da ogni interesse, conforme alle Leggi, intorno a ciò disponenti.

L'anderà Parte, il Boffolo Bianco: Che gli Avvogadori possano vendere le loro ragioni, e azioni, per le Leggi spettanti, *inchofrut*, al presente Ufficio dell'Avvogaria, sicchè, seguita che sia

La pubblicazione della Sentenza contro i Rei, non possa loro esser posto alcun' impedimento alla predetta Vendita, da essere fatta però, secondo il consueto, all' Incanto al più Offerente, con questa espressa dichiarazione: Che il Compratore non abbia a fare alcuna estrazione de' Beni, se prima per essi Avvogadori non sarà stato Giudicato sopra le Contraddizioni, annotate al loro Ufficio, conforme alle Leggi, non derogando nel resto alla suddetta Parte 1585.

Il Boffolo Verde: Ch' essi Avvogadori siano tenuti prima Giudicare sopra le Contraddizioni; annotate nel loro Ufficio, e Giudicato che abbiano sopra tutte, possano allora, a loro beneplacito, vendere poi, pure all' Incanto, le ragioni, e azioni, spettanti al detto Ufficio dell' Avvogaria.

Il Boffolo non sincero:

E fu Preso, come nel Boffolo Bianco si contiene.

E di quanto sarà col Presente deliberato, e dichiarato sia data Copia all' Ufficio dell' Avvogaria, e dato Avviso alli Rettori Nostri di Terra-Ferma, perchè, e Qui, e Fuori, sia nel detto proposito scritto il medesimo. E sia, in tutt' i Casi, la Esecuzione della Presente demandata alli Capi di questo Consiglio.

1590. 29. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Sono stati uditi in lunghe Disputazioni nel Collegio Nostro gli Ambasciatori della Magnifica, e Fedelissima Città Nostri di Verona, cogli Intervenienti del Rev. Abate di S. Zeno, intorno gli Aggravi, contenuti nella Supplicazione di detti Ambasciatori, circa l' esercizio della Giurisdizione dell' Abazia suddetta. Da che, essendosi ben conosciuto convenire in ogni modo, che simile Materia sia terminata da questo Consiglio,

L' anderà Parte: Che, per decisione degli Aggravi sopraddetti, siano quanto prima introdotti in questo Consiglio, così i predetti Ambasciatori, e Avvocati Loro, come quelli del predetto Rev. Abate, e intese le ragioni dell' una, e l' altra Parte, siano poste quelle Parti, che parerà, per Giustizia, convenire, sicchè sia levata ogni dubbietà nell' avvenire, dimodochè abbia ad esercitarsi la Giurisdizione dell' Abazia predetta: dovendosi però, innanzi d' ogn'altra cosa, far vedere diligentemente dagli Avvocati Nostri Fiscali, o dagli Eccellenti D. Erasmo Graziano Cav., e D. Pietro Paolo Rutilio, tutte le Scritture, a detta Causa appartenenti, perchè, assistendo alla Disputazione di detta Causa, possano, occorrendo, consigliar', e difendere l' interesse della Signoria Nostri, in Contraddittorio colle Parti sopraddette.

1592. 21. Maggio.

I N P R E G A D I.

Essendo, in virtù della Parte suddetta di questo Consiglio 29. Dicembre 1590., stati abbati addi 20. del presente D. T. . . L. . . . , D. G. . . M. . . . M. . . . , D. N. . . C. . . . D. . . . , D. L. . . . M. . . . , Ambasciatori della Magnifica, e Fedelissima Città Nostri di Verona sopra i Gravami, presentati contro il Rever. Abate di S. Zen, concernenti con l' interesse delle Giurisdizioni, e Superiorità della Signoria Nostri, come le proprie ragioni della Città, e non essendo comparso, nè il detto Abate, nè altri per lui, sebbene fu fatto intendere, così a lui, come a' suoi Agenti in Verona, e in questa Città, che dovessero comparire a quell' effetto, nel termine assegnato per ogni giorno del Mese di Aprile passato, del presente essendosi veduto l' Ordinario stato chiamato, e restato contumace, si sono avute principalmente in considerazione

le ragioni, che spettano alla Signoria Nostra, per la natura di essa Causa, e perchè appare chiaro dalla Scrittura medesima, presentata dal detto Abate, oltre quello, che mostra per se la ragione, che nell' esercitare le Giurisdizioni, che spettano alla detta Abazia, in virtù del Privilegio dai Nostri Rettori concesso, e confermato da questo Consiglio, dopo ch' essa Città venne alla divozione della Signoria Nostra, è stata ecceduta la forma di essi Privilegi, con espresa usurpazione di quelle Ragioni, e Autorità, che spettano, e debbono spettare solo al Principe Superiore, com' è la Signoria Nostra; al quale grandissimo inconveniente, che concerne la Dignità, e l' Autorità del Nostro Governo Temporale, è da provvedere in tutto, amministrando insieme quella Giustizia, che conviene così alla detta Magnifica, e Fedelissima Città Nostra di Verona, come ad esso Abate, per quanto spetta anche al suo interesse,

Però l' anderà Parte: Che, per Autorità di questo Consiglio, sia fermamente Deliberato, che la Giurisdizione Temporale delli detti Abati di S. Zen, s' intenda, e si osservi giusto il Privilegio, concesso delli datti Rettori Nostri di Verona Pisani, e Rimondo l' Anno 1405. 23. Novembre, e confermato poi coll' Autorità di questo Consiglio del 1425. 2. Agosto, con esercitar' essa Giurisdizione trà gli Uomini, solamente abitanti sopra le Possessioni de' Luoghi, sottoposti alla Giurisdizione dell' Abazia, non compresi in alcun modo gli Abitanti, o Cittadini di Verona, non potendo in alcuna cosa estendersi oltre quello, che viene limitato per esso Privilegio, nè i suoi Vicari possano esercitare maggiore Giurisdizione, di quello esercitano gli altri Vicari della Città di Verona, giusto la disposizione degli Statuti della Città medesima, e Leggi Nostre in tale Materia; e ogni Concessione, fatta dagli Abati, o che potess' essere fatta all' avvenire, dell' Acqua del Fiume Nostro Adige, e ogni Dazio, e Gravezza, posta da loro, così per conto del riparto di detto Nostro Fiume, come per conto degli Uomini, che sono sotto detta Abazia, e ogn' altro simil' Atto, concernente i Regali, e la Giurisdizione del Principe Superiore, siano tagliati, e annullati del tutto, dovendo restare le cose nei termini giusti, e convenienti, limitati dalla forma del predetto Nostro Privilegio. E per levar' oltre anche le occasioni delle novità, e spese quanto all' Esecuzioni dell' Ufficio della Stimaria, sia osservato quello, che si faceva per il Levante, cioè, ch' esse Esecuzioni siano fatte, e giudicate per l' Ufficio Stimaria di Verona, e non altrimenti. E i Cavalieri di Comune della Città di Verona esercitino per loro, e Ministri il Carico del loro Ufficio, tanto ne' Luoghi sottoposti all' Abazia, quanto in Verona, e Territorio, usandosi i Bolli, Pesi, e Misure della Città.

Sia eziancho Preso: Che le Appellazioni de' Vicari dell' Abazia si devolvano, *immediatè*, alli Rettori Nostri, come si osserva dagli altri Vicari, dovendosi oltretutto levare l' adito d' introdurre in detta Abazia Camera Fiscale, che spetta al solo Principe: E così anche di dare Giuramento di obbedienza, e di fedeltà a' Particolari, o a' Comuni, e il Banco, che si vede essere introdotto nel Palazzo della Ragione in Verona per il Vicario di detta Abazia, colla Deliberazione di questo Consiglio, fatta addi 19. Agosto 1472., sia del tutto levato, nè vi possa mai più essere posto per l' avvenire, salvo però alla detta Abazia le ragioni, e possessi suoi antichi de' Censi, Affitti, o Livelli sopra Molini, Valli, Rivi, e altri Luoghi, che, per legittimi titoli, fossero di suo utile Dominio. E il medesimo si attenda, e sia delle ragioni così fatte, spettanti alla Magnifica Città Nostra di Verona, salva sempre la superiorità, e ragioni del detto Alto, Retto Dominio, ch' è della Signoria Nostra in tutti, e cadauni de' Luoghi Nostri; e nascendo difficoltà intorno a tali simili Materie, o altre, concernenti causa, e interesse loro privato, o pubblico, siano Giudici i Rettori Nostri. E la presente Deliberazione sia mandata alli Rettori Nostri di Verona, acciò sia da loro eseguita, e fatta eseguire inviolabilmente.

1592. 24. Decembris.

I N P R E G A D I .
P A S C H A L I S C I C O N I A

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Jacobo Bragadeno, de suo Mandato Potestati, & Hieronymo Cappello Capitano Verone, Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum.

Vi mandiamo, nella Presente, Copia di Parte del Senato addi 19. Agosto 1472., nel particolare del Giuramento, e Appellazione delli Vicari di quella Giurisdizione, a voi Comessa, come vederete dalla continenza di Essa, la quale vi Commettiamo, che dobbiate far' eseguire in tutte le sue parti, e nel modo appunto, che s'ha, e giace, per essere cosa giusta, e onesta, e di soddisfazione di quella Magnifica, e Fedelissima Città, che Cene ha fatta molta istanza, col mezzo del suo Nunzio, e in tutto conferite il Nostro Volere agli Statuti, ed Ordini delli Decreti, Deliberati dal Senato Nostro, e però le farete dare la debita Esecuzione, avvisandocelo con Lettere Vostre.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXIV. Decembris. Ind. VI. MDXCII.

Parti autem de qua supra Est:

1472. 19. Agosto.

O M M I S S I S.

EX Vicariatus Agri Nostri Veronensis, major Pars confertur Civibus, per Regimen, per illam Fidelissimam Communitatem, nonnullas autem ex Venditionibus factis per Cameram, & alias diversimodè conservi permiffum est per Emptores, & alias tam Saeculares, quam Ecclesiasticas Personas, scilicet tamen omnes, qui Jusdandi capessunt munera, ut tamen Dominium recognoscant, & illius jure Jus dicant, & rectè agant, que ad munera ipsa pertinent, Dominium verò mediatè, immediatè autem Potestatem Nostri Verone. Hac ratione jurare omnes debent in manibus Potestatis Nostri, & Actum, si ve Appellationem ad ipsum solum devolvit, ut qui solus representat, & unius ejus vice ea Ministrantur Officia.

Et tamen introducta est observantia quedam, & non admittenda corruptela, quod scilicet Vicarii, qui ab aliis quam ab Regimine, & Communitate insituuntur, vel injurati ad Officium accedunt, vel in Constituentium ipsorum mandis jurant, & ab ipsis Constituentibus usurpata est Appellatio Actuum hujusmodi Vicariorum, quos plura essent Verone Dominia, plurifariam, & distincta Jurisdittio.

Res Dominio Nostro dedecoris, Justitiæ detrimenti, que pro libito ministratur, & propterea corrigenda pènitur, & auferenda.

Idcirco vadis Pars: Quod omnes Vicarii, qui de cætero eligentur, sive constituantur in Villis, & Locis quibuscumque Territorii Nostri Veronensis, per quamcumque Personam, tam Ecclesiasticam, quam Saecularem, quocumque Privilegio, Indulto, Concessione, Permissione, Consuetudine, & quacumque ratione, causa, & nemine, jurare debeant in manibus Potestatum nostrorum Verone, sicut jurant Vicarii, qui a Regimine

mine, & a Communitate quotannis constituuntur, & iam illi, qui de cetero eliguntur, & constituuntur, quam qui in Vicariatus huiusmodi essent impresentiarum.
 Alium Appellationes ad ipsos Nostros Potestates devolvantur, non obstante quod, Usurpatione, & malis Artibus, eo deducta res sit, ut plures facti in Verona Potestates, plura Tribunalia videantur.

Et si per quem contrafiet; preventur Constituentes iure amplius constituendi Vicarios, & per Regimen, & Communitatem deinceps eligantur, & constituantur.

Vicarius autem inobediens, qui sine iurejurando ad Vicariatum accederet, vel alteri, quam Potestati Iurjurandum prederet, privetur perpetuo omnibus Vicariatus, & Officiis Civitatis Verone, & Territorii.

Quare, Auctoritate Nostra, Mandamus vobis, quatenus predictam Partem, & contenta in ea observetis, & faciatis inviolabiliter observari; faciendo Eas Nostras ad futurorum memoriam registrarì, & registratas illi Fidelissime Communitati Nostra restitui, servando ad occurrentes Casus.

O M M I S S I S.

1594. 24. Maggio.

I N P R E G A D I.

FU, per Ordine di questo Consiglio, nelle Provvisioni fatte, circa i Beni Feudali della Signoria Nostra, tra le altre Deliberazioni addì 29. Maggio 1587., stabilito, che le Investiture, le quali si avessero a dare dalli Luogotenenti Nostri della Patria del Friuli alli Possessori de' Beni, per loro acquistati, giusto la Parte sopraddetta, si facesse in ragione di Feudo, colle clausule solite, e con quella Ricognizione, che ad essi Luogotenenti pareffe conveniente. E avendo inteso dalla Relazione delli Provveditori Nostri Sopra i Feudi, che, in molte Investiture, fatte in Esecuzione di detta Parte 29. Maggio, il Cargo posto di pagare certa minima quantità di Contanti in Camera Nostra Fiscale, o qualche Regalia a' Rettori Nostri, potria, con tempo, dare occasione alli detti Possessori, nuovamente Investiti, di cercar di pretendere la liberazione dagli altri obblighi, e carichi, a' quali 'l Feudo, e i Possessori di esso sono, per propria natura di Feudo, e debbono, per ogni ragione, essere tenuti al Servizio Nostra, giusto la qualità delle Persone, e de' Beni, come si contiene nella Parte Nostra addì 13. Dicembre 1586. E ricercando tale Negozio, per la importanza sua, la debita Provvisione con dichiarazione conveniente, così per le dette Investiture già fatte, e che per l' avvenire si faranno, come per esempio, circa gli altri Nostri Feudi, che hanno qualche Cargo Reale; Però

L' anderà Parte: Che tutte le suddette Investiture de' nuovi Possessori, fatte in Esecuzione della Parte addì 29. Maggio, e che per l' avvenire si faranno, così da' Luogotenenti della Patria, come da tutti gli altri Rettori dello Stato Nostra con qualche Cargo Reale, s' intendano, e siano come fatte in ragione di Feudo, e sottoposte a tutti gli Obblighi, e Servizi, appartenenti a Feudo proprio, e i Carghi reali di qualsivoglia qualità, posti in esse Investiture, s' intendano, e siano per sola semplice annua Ricognizione del Feudo, oltre la quale Ricognizione restano essi Feudatari, e i Beni, con tutti gli altri Obblighi, e Servizi, debiti per natura del vero Feudo, e per virtù della Fedeltà, e Giuramento suo: Non dovendo avere in considerazione altre clausule di Livello, Censo, o altro, che potessero alterare la condizione del Feudo nelle Successioni, Alienazioni, e Disposizioni di esso, e i servizi, e ragioni del Dominio Nostra. E il presente Ordine sia mandato a tutt' i Rettori Nostri da Terra, e da Mare, con ordine, che lo facciano pubblicare ad

ad intelligenza di cadauno, e osservare inviolabilmente, facendolo *etiam* registrarè nelle loro Camerelle; e la presente Parte sia posta nelle Commissioni delli detti Rettori Nostri, per la compieta sua Esecuzione.

1596. 25. Settembre.

I N C O L L E G I O:
M A R I N U S G R I M A N O

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Joanni Nani, de suo Mandato Potestati, & Joanni Mari-petro Capitano, Rectoribus Veronæ, & Successoribus, Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectum. Significamus vobis, hodie in Collegio Nostro, habente Auctoritate a Senatu, Captam fuisse Partem tenoris infra-scripti, videlicet:

Essendo stati uditi, in Esecuzione della Parte del Senato Nostro addi 24. Agosto passato, coll' Autoità, che per essa Parte viene a questo Collegio Commessa, gli Ambasciatori della Magnifica, e Fedelissima Città Nostra di Verona, l'Avvocato Fiscale di quella Camera Nostra, e parimente gl' Intervenienti di Monzambano, di S. Bouifacio, di Gazo, e di Salesole, per i Vicariati, che si trovano in essi Luoghi, situati nel Territorio di Verona, con tutto quello, che hanno voluto, in lunghissime Disputazioni, dire, e dedurre circa l'esercizio delli detti quattro Vicariati, e della ragione del Sindicarli. Avendo eziancho gli Avvocati Nostri Fiscali, per Esecuzione della predetta Parte, e per conservazione delle ragioni della Camera predetta, esposto quanto li è parso nel suddetto proposito, è ben conveniente fare tale risoluzione in questa importantissima Materia, che abbia a levare ogni difficoltà, nata già in ciò, e che potesse nascere, onde ognuno nell'avvenire abbia occasione di quietamente esercitare la parte sua, con soddisfazione comune, però

L'anderà Parte: Che, *de cetero*, i Vicari di cadauno delli predetti quattro Luoghi, eletti che faranno, debbano Giurare nelle Mani di ambi i Rettori Nostri di Verona, come Rappresentanti la Signoria Nostra in quella Camera: Ch' essi Vicari nel Giudicar', e nelle Azioni loro non eccederanno l' autorità, che li è conceduta: Che le Appellazioni delle Sentenze de' detti Vicari debbano immediatamente devolverse da essi Vicari alli Rettori: Che, dalli Rettori medesimi debbano ogni tre Anni esser' Eletti, e mandati Sindici, che li parerà, a rivedere i detti Luoghi. E tutte le presenti Regole abbiano innavvenire ad essere osservate, e fatte per i detti Rettori osservare da cadauno inviolabilmente.

Quare, Auctoritate supradicti Collegii, Mandamus vobis, ut suprascriptam Partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari faciatis, ubi opus fuerit Registrari, & Presentanti restitui faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die xxv. Septemb. Indiè. v. 111. MDXCVI.

1599. 18. Settembre.

I N P R E G A D I.
O M M I S S I S.

Oltredicicò, venendo furtivamente impetrati diverfi Suffragi, non folamente dalli Presidenti delli X. Savj del Senato Nostro, ma dagli altri Magiftrati ancora, mediant' i quali, fono impedire l' Efazioni delli Dazi Noltri, i quali fono il nerbo principale della Repubblica Noſtra, ſia Preſo:

Che ſia efficacemente Commeſſo a tutt' i Rettori Noltri, ove fono Camere, e ove ſi trattano Dazi, che non debbano, conforme alle Leggi 10. Giugno 1536., e 18. Agoſto 1569., obbedire a' Lettere di alcuna ſorta delli Presidenti del detto Collegio, di qual' altro ſi ſia Magiftrato, e nè anche della Signoria Noſtra, o del Collegio Nostro, ſe, inſieme con eſſe Lettere, non vi farà l' acquiſto, ovvero titolo della Eſenzione, nel quale ſia eſpreſſamente dichiarato, che ſiano eſenti da' Dazi, e che ſiano ſtate conoſciute le dette Eſenzioni valide dalli Conſigli Noltri, ovvero dal Collegio delli X. Savj predetti, deputati a ciò, uditi, e inteſi gli Avvocati Noltri Fiſcali, com' è giuſto, e conveniente. Nè poſſano tali Magiftrati concedere nell' avvenire ſimili Suffragi, in Pena di Duc. 500. d' Oro per cadauno, da eſſerli tolta per cadauno degli Avvogadori di Comune, e cadauno del Collegio Nostro, ſenz' altro Conſiglio, da eſſere applicata alla Fortezza di Palma. E i Secretari, Notari, Scrivani, e Coadjutori, o altri, che ſcriveſſero ſimili Suffragi, cadauno ſimilmente in Pena di Duc. 100., da eſſerli tolti, e applicati come ſopra, e oltredicicò, di privazione dell' Officio per Anni cinque, e niente meno eſſi Suffragi ſiano di neſſun momento, o valore, come ſe conceduti non foſſero.

1602. 12. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Eſſendo la Materia dei Feudi di quella importanza, ch'è ben noto a queſto Conſiglio, per eſſere queſto il proprio Patrimonio del Principe, onde, per molte Parti di queſto Conſiglio, e del Conſiglio Nostro di Dieci, e Zonta, in diverſi tempi, è ſtato provveduto, per venire in certa cognizione di eſſi, acciocchè anche dai meſeſimi Feudatari foſſe ſaputo, e ſoddiſſatto al debito, che loro conviene, e tra le altre Provvizioni, per le Parti di queſto Conſiglio addi 13. Dicembre 1586., e 29. Maggio 1587., oltre diverſi Ordini dati, eſſendo, per Eſecuzione di eſſi, ſtati eletti tre Nobili Noltri, a queſto ſpecialmente Deputati, benchè per diverſi impedimenti poi non ſi abbia potuto dare compimento a tanto importante Negozio, e dovendoſi ora, per l' aſſenza, e indiſpoſizione del Dilettiſſimo Nobile Nostro Alviſe Bellegno, creare un' altro in luogo ſuo,

L'anderà Parte: Che, per Scrutinio di queſto Conſiglio, ſia fatta Elezione di un Provveditore Sopra i Feudi, in luogo del predetto Dilettiſſimo Nobile Nostro Alviſe Bellegno, e poſſa eſſere tolto da ogni Luogo, Officio, e Conſiglio, *et etiam* dal Collegio Nostro, reſtando però nel Carico, che precedentemente avevaſſe; dovendo così queſto, come i già Eletti, ſtare nel detto Carico per Anni due ſolamente, quali debbano a cadauno di eſſi principiare dal giorno del ſuo entrare nel detto Officio. E ſia tenuto l' Eletto, inſieme colli ſuoi Colleghi, rivedere tutt' i Feudi, procurare, che tutt' i Vaſſalli della Signoria Noſtra prendano la Inveſtitura, oſſervando quanto ſono tenuti, e che ſia in tutto Eſeguita la Parte ſopraddetta 13. Dicembre 1586., dovendo, di
quanto

quanto averanno fatto, e di quello, che resterà a farsi, di tempo in tempo dare conto nel Collegio Nostro. E di tutte le Investiture, Feudatari, ed Obblighi loro sia fatto un Libro, da essere posto, e conservato al Secreto della Cancellaria Nostri, per compita cognizione di quanto appartiene a tanto importante Materia.

1602. 9. *Gennaro.*

I N P R E G A D I.

ALLI DUE PRESIDENTI SOPRA LA REVISIONE DE' BENI COMUNALI
IN TERRA FERMA.

O M M I S S I S.

Delle Terminazioni, e Sentenze, che da loro faranno fatte, diano di tempo in tempo egual necessaria informazione al Magistrato di questa Città Sopra i Beni Comunali, acciocchè, occorrendo, che alcuno si volesse Appellare al Collegio dei X. Savj del Senato, al quale solamente spettar debba il Giudizio di tali Appellazioni, si abbiano a trattare simili Cause, coll' interesse di esso Magistrato, e non altrimenti, e colla difesa degli Avvocati Nostri Fiscali, con espressa condizione, che, se gl' Interessati non averanno fatto spedire, in termine di Mesi sei, le Appellazioni, i Beni s' intendano del tutto devoluti nelli Comuni, i quali, senz' altro, siano dalli Rettori Nostri posti di essi al possesso. Nè oltre i detti Mesi sei possa essersi prorogato il tempo; fennon con Parte di questo Consiglio, Presa, così in esso, come prima nel Collegio, collis QUATTRO QUINTI delle Ballotte da 150. in sù.

O M M I S S I S.

1603. 19. *Aprile.*

I N P R E G A D I.

M A R I N U S G R I M A N O

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Nicolao Grimano, de suo Mandato Potestati, & Capitaneo Justinopolis, vel ejus proximo Successori, Fidei, Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

Avendo voi Confiscato, addì 7. Novembre 1601, un Feudo, sotto pretesto, che fosse, come Feudo Nostro, vacato, e devoluto alla Signoria Nostri, per mancamento di Linea Mascolina di F. . . . A. . . ., dopo la morte del qual' era stato, addì 28. Ottobre pure dell'Anno 1601, Investito da quel Reverendissimo Vescovo G. . . M. . . G. . . ., come Feudo preteso medesimamente da lui, e che fosse vacato per il medesimo mancamento di Linea Mascolina, e avendo voi per questo, conforme gli Ordini Nostri, uditi i Pretendenti sopra detto Feudo, e Terminato quanto vi è parso per Giustizia, si è doluto esso Monsignor Vescovo particolarmente della Confiscazione, fatta del Feudo sopraddetto, e ricercarci perciò di opportuno rimedio, vi diciamo dunque col Senato:

Che, annullando Noi la Confiscazione, fatta del sopraddetto Feudo, Approviamo la Sentenza fatta da voi, come fatta da Giudice competente, salva però l' Appellazione alli Pretendenti al

voſtro Giudice Superiore, e Vogliamo, che dobbiate ammonire M. . . de N. . ., confermato nella Investitura da Voi, a dover' andare a riconoscere il predetto Feudo dal sopraddetto Reverendissimo Vescovo, giusto la Consuetudine di quella Provincia, e giusto le Ragioni de' medesimi Feudatari in tale, e in simili Feudi, allinechè restino sempre salve le ragioni di quel Vescovato, ed insieme quelle de' Particolari, restando medesimamente salve le ragioni della Signoria Nostra nel giudicarsi dalli Nostri Rappresentanti i Pretendenti sopra tali Feudi.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XIX. Aprilis. Ind. I. MDCIII

1607. 13. Luglio.

I N P R E G A D I.
LEONARDUS DONATO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Francisco Erizzo de suo Mandato Patriæ Fori-Julii, & Successoribus Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum. Significamus vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum Captam fuisse Partem tenoris infrascripti.

Sono tanti i meriti della Famiglia di D. . . . S. . . . Feudatario Nostro, per i molti servizi, prestati in diversi tempi alla Repubblica, particolarmente nelle turbolenze già della Patria del Friuli, che meritò, che, sin l'Anno 1512., fosse concesso, per il Consiglio Nostro di Dieci, in Feudo a suo Avo Paterno il Capitaniato di Solfumbergo, con obbligo però di pagare ogni Anno alla Camera di Udine Ducati cinquanta, e alla Chiesa Nostra di S. Marco in questa Città un Cereo di Lire dieci, e avendo sempre continuato nella divozione de' suoi Maggiori ancora il suddetto D. G. . . ., il quale ha parimente prestati onorati servizi alla Repubblica Nostra, essendo stato Sopracomito di Galea al tempo dell' ultima passata Guerra, e trovatoſi alla Giornata, e avendo avute, e in quella, e in altre occasioni, molte spese, e interessi, come fu particolarmente quello del suo Molino rovinatogli, per occasione della Fortificazione di Palma, senz' aver preteso mai risarcimento di cos' alcuna, con chiara dimostrazione del divoto affetto verso il Pubblico Servizio; E' però molto ben conveniente usare verso la particolar sua Persona qualche segno della soddisfazione, che ha ricevuto dai suoi servizi la Repubblica Nostra, Però

L' anderà Parte: Che l' annuo Censo della Ducati cinquanta, ch' è obbligata pagare la Casa del suddetto D. G. . . . S. . . . Feudatario Nostro, per conto del sopraddetto Feudo, sia abilitata a pagare Ducati dieci solamente all' Anno nella Camera di Udine, e il suddetto Cereo alla Chiesa Nostra di S. Marco in questa Città di Lire dieci, e questo sia concesso in dimostrazione maggiore del merito del suddetto D. G. . . . S. . . ., per i servizi da lui prestati, e dalla sua Casa alla Repubblica Nostra. Quare, Auctoritate supradicti Consilii, Mandamus vobis, ut suprascriptam Partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari, ac ubi opus fuerit Registrari; Præsentantibus restitui faciatis.

Datum in Nostro Ducali Palatio die XIII. Julii. Ind. V. MDCVII

1608. 27. Marzo.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

L'Anderà Parte: Che tutte le Appellazioni, finora fatte dalle Sentenze, seguite per i Provveditori sopra i Beni Comunali, per occasione di essi Beni, abbiano tempo di far spedire dette loro Cause Mesi otto, dal giorno presente in poi; e quelli, che volessero Appellarsi dalle Sentenze, che, *de cetero*, faranno fatte da' detti Provveditori sopra i Beni Comunali abbiano tempo Anno uno, dal giorno della Pubblicazione della Sentenza predetta, a farsi spedire, sopra le Appellazioni di essi; quali tempi passati restar debbano esse Sentenze come fossero state laudate: salva facoltà di supplicare maggior Proroga di tempo, giuſto la Parte 1602. 9. Gennaro. Dovendo però, così le Sentenze fatte, come quelle, che, *de cetero*, faranno fatte da' detti Provveditori sopra Beni Comunali, esser' eseguite passati i Mesi sei, conceduti per la predetta Parte 1602. nonostante introduzione di Causa, o qualsivoglia altro Protesto. Né possano oltre detti Mesi sei essere in modo alcuno sospese, fennon per via di Grazia del Consiglio predetto delli Pregadi, colli QUATTRO QUINTI delle Ballotte. E sia la presente Parte, *immediatè*, mandata così alli Presidenti Nostri sopra Beni Comunali in Terra Ferma, e Provveditori quì a Venezia, come alli Presidenti del Collegio Nostro dei X. Savj, da essere inviolabilmente eseguita.

Dovendo gli Avvocati Nostri Fiscali continuare nell' avvenire alla difesa di Cause simili de' Beni Comunali, per Pubblico servizio.

1611. 19. Decembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

MARCUS ANTONIUS MEMMO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Michaeli Fuscareno, de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori-Julii, & Successoribus, Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectum.

Vederete dalla occlusa Copia di Supplicazione, presentata al Tribunale de' Capi del Consiglio Nostro di Dieci, la Istanza, fattaci a nome della Fedelissima Comunità di Tolmezzo, perchè sia meglio dichiarata la Parte dello stesso Consiglio 1577. in Materia de' Casi, che occorrono con Arcobuso nelle Giurisdizioni dei Giudicanti della Patria, desiderando essa Fedelissima Comunità, che con tale mezzo sia levato quel grave danno, e pregiudizio, ch'è stato introdotto con molto interesse de' Poveri Sudditi nel mandare Ministri, e Curiali da Udine a formare Processi nelli Casi, che seguono senza esonerazione di Arcobuso, e stimando la sua dimanda molto onesta, e ragionevole, vi Comettiamo collo stesso Consiglio: Che nell' avvenire facciate eseguire la suddetta Parte nelli Casi, dove seguisse esonerazione di Arcobusi, nelli quali l'Assistente, che sarà mandato da voi, debba essere pagato nelli Beni delli Rv, dovendo però questo Pagamento essere fatto dalla Comunità, ovvero dal Comune, dove sarà seguito il Delitto, riservato il regresso, per la reintegrazione del Comune, sopra i Beni del Delinquente, com'è giusto, e conveniente, accioc-

ciocchè l' andata dell' suddetti Assistenti non sia ritardata; ovvero impedita, per mancanza della
sue Spese, e solite Mercedi. E così farete Registrare, ove ricercherà il bisogno.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, Die XXI. Decemb. Indict. X. MDCXL

1612. 5. Ottobre.

I N P R E G A D I.

NON dovendosi maggiormente disferire la Provvisione necessaria, per rimediare all' abuso, introdotto non solo nel particolare delle Legittimazioni, che vengono fatte nello Stato Nostro, per Privilegio di altri Principi, ma anche intorno all' autorità, esercitata da molti col medesimo Privilegio, nella creazione dei Notari, e Dottori, senza l' Autorità della Signoria Nostra, ch' è Materia di quella somma importanza, che può essere da cadauno benissimo conosciuto,

L' anderà Parte: Che, salva, e riservata la Deliberazione di questo Consiglio addì 30. Luglio 1567., in Materia di Legittimazioni, sia a quella aggiunto, e fermamente Deliberato, che tutti quelli, che nell' avvenire pretenderanno farsi legittimi, per Privilegio, debbano ottenere le Legittimazioni suddette dalla Signoria Nostra, coll' Autorità di questo Consiglio, e non altrimenti, con quegli Ordini, e Regole, che da essa faranno particolarmente dichiarate, e statuite; come parimente, non possono a modo alcuno essere creati Notari, e Dottori nello Stato Nostro da chissia, che avesse autorità, per Privilegio di altri Principi: dovendo, anche intorno a ciò, essere posta dal detto Consiglio quella regola, e forma, che sarà giudicata necessaria, e conveniente. E ognaltra Legittimazione, od Elezione, che, dopo la presente Parte, fosse ottenuta, sia, e s' intenda nulla, e di nessun valore, e come se fatta non fosse. Dovendo la presente Deliberazione aver luogo in questa Città, e in tutto lo Stato Nostro. E sia pubblicata sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto, e mandata a tutt' i Rettori, così da Terra, come da Mare, acciò sia pubblicata, e registrata in quelle Cancellerie, e dove sarà bisogno; e pubblicata, o no, abbia, e aver debba la sua intera Esecuzione.

1612. 12. Gennaio.

I N P R E G A D I.

DOvendosi, per Esecuzione della Parte, Presa in questo Consiglio addì 5. Ottobre prossimamente passato, dichiarate particolarmente quegli ordini, e regole, che si doveranno osservare nella Materia delle Legittimazioni, e del creare Notari nello Stato Nostro,

L' anderà Parte: Che tutti quelli, che vorranno fare legittimare Figliuoli loro illegittimi, debbano presentare le sue supplicazioni alla Signoria Nostra, dalla quale sopra di esse debba essere commessa la Informazione agli Avvogadori Nostri di Comune, quanto agli Abitanti in questa Città, e pe' gli altri dello Stato Nostro, non solo alli detti Avvogadori, ma anche alli Rettori delle Città principali, le qual' Informazioni debbano essere fatte in Scrittura, con giuramento, e sottoscritte di mano propria, con espressione particolare in esse della qualità della Natività del Padre, e di quello, che vorrà essere legittimato, e parendo al Collegio, che s' intenda Deputato a questo Carico, cioè il Serenissimo Principe, sei Configlieri, e tre Capi di XL., ragionevole la Dimanda, passi, colli TERZI DUE delle Ballotte di essa Terminazione, quanto giudicherà conveniente, e restando salva, e riservata la Parte 30. Luglio 1567. quanto alli Beni Condizionati, e Fideicommissi, trà quali aggiunto, che s' intenda anche quanto alli Beni, che uno possiede con

tito.

titolo di Feudo di cadauna forte, dovendosi i Condizionati, e Fideicommissi devolverli, secondo la volontà de' Testatori, e i Feudali, conforme al tenore delle loro Concessioni, e Investiture.

E intorno a quello doverà osservarsi per quelli, che saranno legittimati circa il succedere nell' Beni, sia, coll' Autorità di questo Consiglio, Commesso alli Correttori delle Leggi, che, prese le necessarie informazioni, debbano, conforme al solito del loro Carico, portare al Maggio Consiglio quelle Provvisioni, che giudicheranno convenienti, e necessarie.

1613. 2. Novembre.

I N P R E G A D I.

DAlle Scritture, ora lette, ha inteso questo Consiglio le riverenti Istanze, fatte dagli Ambasciatori della Fedelissima Città di Cividale del Friuli, Capitolo di quei Canonici, Monache, e altri Giudicenti, per la conservazione de' loro Privilegi, a' quali, siccome non è mente Pubblica, che venga derogato, così si deve all' incontro procurare di levar gli Abusi, e preservare nella quiete quei Fedelissimi Nostri Suditi, col debito luogo alla buona Giustizia, per la Paterna Cura, tenuta sempre dalla Repubblica di essi; Però

L' Anderà Parte, come consigliano i Provveditori Nostri Sopra i Feudi: Che, riservata qualsivoglia altra Deliberazione in questo proposito, quei Giudicenti di detta Città, o suo Territorio, che hanno la piena Giurisdizione di Criminale, Criminalissimo in Prima Istanza, possano ricevere, e siano alle loro Cancellarie portate dalli Decani, e Ceroichi le Denunzie, con obbligo però di osservare la Parte del Consiglio Nostro di X. 1577. 3. Febbraro, quanto alli Casi con Sbarro di Arcobusi, e riservata l' autorità di quel Provveditore Nostro di far portare a se, a suo piacimento, le Denunzie, e i Processi ancora dei Cancellieri de' Giudicenti, per dare quegli Ordini, che simerò di Giustizia, e siano parimente a quelli di Giurisdizione limitata portate le Denunzie; dichiarando, che siano tenuti di farle portar tutte di quindici in quindici giorni al Provveditor Nostro, scritte ognuna di esse di mano del Cancelliere, e sottoscritte dal Giudicante, acciò, vedendone il Rettore di eccedere l' autorità de' detti Giudicenti, possa avocare queste tali a se, e rimandare le altre liberamente alli Giudicenti, a chi spettassero, con riserva sempre dell' Appellazione al suo Reggimento: Dichiarando appresso, che nè il Cancelliere del Provveditore, nè quelli de' Giudicenti possano, sotto alcun pretesto, avere, nè pretendere alcun' utile, o spesa per quei Processi, che passassero, *quovismodo*, dall' una all' altra Cancellaria, sotto Pena di Ducati 50., e privazione del Carico, a che s' intendano sottoposti anche i Cancellieri de' Giudicenti di piena Giurisdizione di Criminale Criminalissimo. Possano i Giudicenti sopraddetti fare i loro Atti Giurisdizionali nella Città di Cividale, per Autorità di questo Consiglio, da essere però la presente Concessione pubblicata in quella Città ogni principio di Reggimento, senzadicchè, non vaglia questa Nostra Grazia; dovendo però ogni Giudicante pubblicare le Sentenze Criminali ne' Luoghi delle loro Giurisdizioni, ove fossero occorsi gli Eccessi, a consolazione degli Offesi, e terrene de' Rei. Sia espressamente proibito, che alcun Giudicante, nessuno eccettuato, non possa dare Udienza, in Case private, nè in quelle tenere Prigioni, Tormenti, Ceppi, Catene, o altri Strumenti di Giustizia, ma debbano dimandare Licenza al Provveditore, a' quali gliela debba concedere senza difficoltà, e servirsi delle Prigioni del Reggimento, e di ognaltro Strumento, necessario al castigo di Rei; non dovendo nelle Udienze essi Giudicenti, impedire, o starbarre per il tempo, o Luogo quelle del Provveditore, o suo Vicario. E la presente Deliberazione sia Pubblicata in Cividale del Friuli, registrata in quella Cancellaria, e Commessa alli Provveditori Sopra i Feudi, per la sua intera Esecuzione.

1615. 10. Aprile.

I N P R E G A D I.

E Ssendo sei Anni passati, che il Dazio de' Feudi, e Livelli in Rovigo, solito Assittarsi Ducati settecento, rimane senza essere Assittato, come si è inteso, per Informazione delli Presidenti Sopra la Esazione del Danaro Pubblico, nè convenendo per il tempo già corso, e per il venturo lasciare andar' innanzi, a danno pubblico, un disordine così grave; Però

L' anderà Parte: Che sia fatto Proclama nella Città di Rovigo, e anche nelle Terre di Lendenara, e Abadia, per intelligenza di tutti quelli, che hanno Beni sottoposti al Pagamento de' Feudi, Livelli, e Assitti alla Signoria Nostra, che debbano, nel termine di Mesi quattro, avere in effetto pagato nella Camera Fiscale di Rovigo quanto sono Debitori, per l' occasione sopraddetta, dal tempo, ch' è stato disassittato il Dazio fino al presente, in Pena, in caso di mancamento, di essere decaduti dal beneficio del Feudo, o Livello, e debba il Podestà, e Capitano di Rovigo, passati i sopraddetti Mesi quattro, mandare un Conto distinto, e particolare all' Ufficio dei Provveditori Sopra la Camera di tutto quello, che farà nel detto tempo stato riscosso in detta Camera di tale ragione, perchè possano dare credito alle Partite di cadauno, e quelli, che mancheranno di pagare il loro debito, come di sopra, nel tempo suddetto, s' intendano decaduti dal beneficio, e debbano i Provveditori Sopra la Camere porre i Debitori de' Beni Feudali, o Livellari nel Fisco, e farne il tratto, come Beni della Signoria Nostra; e quanto all' avvenire sia osservato, che tutt' i Feudatari, Livellari, e Assittuali debbano di Anno in Anno pagare nella sopraddetta Camera quanto sono tenuti, per conto de' Feudi, Livelli, o Assitti, in Pena, mancando, di pagare il primo Anno il doppio, e mancando di fare il Pagamento due Anni seguenti uno all' altro, s' intendano decaduti dal beneficio, e sia parimente posto il Bene nel Fisco, e venduto per i Provveditori Sopra la Camera, dovendo i Rettori, che di tempo in tempo faranno, mandare sempre il Mese di Gennaio il Conto all' Ufficio dei predetti Provveditori Sopra la Camera di quanto, e da chi sarà stato riscosso per la causa sopraddetta, acciò possano contro gli inobbedienti eseguire come di sopra, colla quale regola venga ad assicurarli l' interesse Pubblico per i debiti passati, e per quelli, che, di tempo in tempo, si anderanno maturando di detta ragione.

1615. 25. Luglio.

I N P R E G A D I.

E Ssendo da questo Consiglio stato provveduto, che non possano i Debitori della Signoria Nostra Appellarli dalle Sentenze, contro di loro seguite, fennon averanno prima assicurato nell' Ufficio, dove saranno stati fatti Debitori con tant' Oro, o Argento, per la Somma del loro Debito; ed essendo introdotto da essi Debitori, per liberarsi dal Deposito, e per apportare dilazioni, e lunghezze, di Appellarli dalle Partite, e dall' Esecuzioni, con gravissimo interesse del Pubblico Servizio, Però

L' anderà Parte: Che non possano quelli, che saranno creati Debitori in alcun' Ufficio, o Magistrato, Appellarli da' Sentenze, Partite, o da' Esecuzioni, contro di loro fatte, se prima non averanno assicurato nell' Ufficio, o Magistrato, dove saranno creati Debitori, in tant' Oro, o Argento, com' è predetto. E le Appellazioni, finora interposte senza esso Deposito, restino nulle, e di nessun valore.

1616. 1. Giugno.

I N P R E G A D I.

CHE tutt' i Feudatari Giurisdizionali, e quelli ancora, che nella loro Investitura hann' obbligo espresso di Servizio personale, i quali si ritrovano fuori dello Stato Nostro, in termine di giorni quindici per quelli, che sono di quà, e di un Mese per quelli, che sono di là da Monti, da principiare dopo la pubblicazione del presente Proclama, debbano essere ritornati, e conferitisi alla presenza del Provveditore Generale delle Armi in Terra Ferma, ed Istria, per servire, secondo il debito della vera Fedeltà promessa, e l'obbligo delli Feudi, che tengono, conforme alle Ordinazioni del 1586; e non comparendo nel termine sopraddetto, siano, e s' intendano dichiarati incorsi in delitto di Fellonia, e decaduti da tutte le Giurisdizioni, e Feudi, che possiedono.

Oltrediciò, quelli Feudatari, così della sorta sopraddetta, come di qualunque altra; e tutti gli altri Sudditi di qualunque condizione esser si voglia, che hanno Domicilio, ovvero Beni nelle Terre, e Luoghi della Signoria Nostro, nessuno eccettuato, i quali militano contro le Nostre Genti nell'i presenti motivi, ovvero si ritrovano Governatori, Capitani, o Luogotenenti di Città, Fortezze, Terre, e in qualsivoglia Carico, over' Officio, in servizio di chi colle sue Insegne si oppone alle Nostre giuste Armi, nel medesimo termine di giorni quindici, essendo di quà dai Monti, e di un Mese rirovandosi di là, debbano essere partiti dalli suddetti Luoghi, Milizie, e Servizi, e aver data notizia della effettiva loro obbedienza alli Rettori delle Terre, a' quali sono sottoposti; intendendo Noi, che qualunque colpa, finora commessa in servire contro la Signoria Nostro, se l' intenda perdonata; ma altrimenti facendo, siano, e s' intendano incorsi in Pena di essere perpetuamente Banditi con Pena Capitale da tutte le Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, Terrestrì, e Marittimi, Navili armati, e disarmati in perpetuo, e dichiarati Ribelli, e Confiscati tutt' i Beni di qualunque sorta, e in qualsivoglia modo li spettino, o spettare potessero. E passato detto termine, si procederà alla Esecuzione delle Pene sopraddette, conforme al giusto, senz' alcuna remissione; non ammettendo escusazione di qualsivoglia pretesto, e i Beni, così dei Feudatari, incorsi in Fellonia, come degli altri Sudditi contumaci, che fossero Confiscati, faranno applicati per risarcimento delli danni, che i Nostri Fedeli Sudditi ricevono, o riceveranno per causa delli presenti motivi: Dichiarando, che la presente Pubblicazione di questo Proclama sia e s' intenda essere di tanta efficacia, e tanto altringa ciascuno, che tocca, come se personalmente gli fosse intimato.

1616. 5. Luglio.

I N P R E G A D I.

Nelli presenti motivi di Guerra, ne' quali la Signoria Nostro è stata, ed è costretta di verificare, per non mancare all' obbligo, che, come giusto Principe, se le compete, di proteggere i suoi Sudditi, e Stati dalle violenze, ingiurie, e torti, che, per sì lungo corso d'Anni, hanno, con somma pazienza, tollerati da' Genti, e Sudditi Arciducali, senz'acchè se ne sia mai veduta alcuna provvisione, crescendo anzi l' ardire di dette Genti dalla tolleranza loro esemplare, e singolarissima, hanno molti delli detti Nostri Sudditi, con spontanee Offerte di Danari, e Milizie, mostrato non solo la naturale loro divozione, e fede inviolabile verso lo Stato Nostro, ma con vero riconoscimento degli ottimi fini, che abbiamo di conservarli colle loro Famiglie, e Beni,

I

quanto

quanto per Noi si possa, liberi da tante molestie, deprezzazioni, e danni, onde meritano molta laude, e commendazione di questa spontanea, e pronta esibizione: E dovendosi sperare il medesimo dalli Feudatari, i quali, oltre il naturale debito di ajutare il loro Principe, hanno una speciale obbligazione di fedeltà del Vassallaggio, debbono concorrere al Pubblico Servizio più prontamente, come sono tenuti;

E però, i Feudatari Giurisdizionali, ovvero che nelle Investiture hanno prescritto Servizio Militare, i quali finora non sono compariti a servire effettivamente, ovvero ad offerirsi, debbano in termine di Mese uno metter' in ordine, e dare notizia al Provveditore Generale delle Armi in Terra Ferma, ed Istria della prontezza, e preparazione loro al Pubblico Servizio, per dovere ciascuno di essi servire dove, e come da lui sarà ordinato. E se alcuno averà legittima causa di non servire in persona, sia tenuto nel termine stesso presentarla innanzi la Signoria Nostra, per supplire con quegli ajuti, che saranno stimati giusti, conforme alla Deliberazione del Senato 1386. 13. Dicembre. Gli altri Feudatari di qualsivoglia sorta, che sono senza Giurisdizione, e non hanno nelle Investiture Militare Servizio determinato, ma solo pagano alcuna cosa per annua Ricognizione, quantunque siano tenuti, per le Costituzioni Feudali, e Uso universale di tutt' i Principati, e per le Leggi Nostre, a sostenere i Carichi di Vassallaggio, proporzionalmente alla qualità, e quantità dell' Entrate de' Beni, che possiedono in Feudo, e quella sia già dalli Riti Feudali determinata, tuttavia, non volendo per ora la Signoria Nostra attendere questo debito, ma solo ricevere da loro servizio spontaneo, e volontario, per il presente Proclama fa intendere a tutt' i Feudatari sopraddetti, e a ciascuno di essi, che nello stesso termine di Mese uno, debbano offerire in Pubblico Servizio alli Rettori Nostri delle Città, ovvero Luoghi, a' quali sono sottoposti, quel tanto, che in causa così giusta, e urgente sentono di poter', e dover ragionevolmente contribuire. Restando per questa volta sola eccettuati i Feudatari non Giurisdizionali del Friuli, ed Istria, quali la Signoria Nostra, avendo pietà per le Gravzze, e Danni, che sopportano, non intende, che siano compresi nel presente Proclama. E a quelli, che si presenteranno, o in altro modo offeriranno il debito Servizio innanz' i Rettori, com' è predetto, non sarà fatto pagare da essi, nè dalli Ministri loro col' alcuna, sotto qualsivoglia pretesto, per notare la Comparizione, ovvero alcun' altro Atto, che occorresse notare, nè altra spesa di qualsivoglia sorta. E il Presente sia Pubblicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto, e Stampato a chiara notizia di ciascuno.

1616. 7. Luglio. Pubblicato a S. Marco, e a Rialto.

1616. 17. Settembre.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DI VERONA,
A TUTTI GLI ALTRI DELLA TERRA FERMA,
ECCETTUATI QUELLI DEL FRIULI, E DELL' ISTRIA.

DEsideriamo avere particolare Informazione di tutt' i Feudi, che si ritrovano in quella Giurisdizione, e però col Senato vi Commettiamo: Che dobbiate in tale proposito far' usare ogni diligenza, formando una nota distinta di tutt' essi Feudi, e di tutt' i Beni Confiscati, che, per occasione di qualche delitto, sono stati dati in Feudo, con inviarla sotto Lettere vostre, così a Noi, come anche alli Provveditori Nostri Sopra i Feudi in questa Città.

Le Offerte, che finora sono state fatte da alcuni di essi Feudatari semplici per le presenti Occorren-

correntes, Vogliamo, che, a Nome Pubblico, siano da voi accettate; esprimendo però, che si accertano per ora, con riserva di quel più, che in caso di maggiore bisogno fosse giudicato necessario, e conveniente. Farete anche pubblicamente sapere, che quelli di essi Feudatari, che non hanno date finora le loro Offerte, debbano farlo nel termine di un Mese, altrimenti cadano in Pena di essere privati per tre Annate dell' utile, che rende il medesimo Feudo, applicando la terza parte al Denunziante, che sarà tenuto secreto, un' altra alli Ministri, che faranno la Esecuzione, e l' altra terza parte alla Signoria Nostra, alla quale, quando non vi fosse Denunziante, rimangono applicati i due terzi; e che quelli Feudatari Giurisdizionali, che non averanno offerto al Provveditore Generale dell' Armi le loro persone in Pubblico Servizio, come conviene, o che, avendo giuste cause, non le avessero portate alla Signoria Nostra, se, nel termine di giorni quindici, non eseguiranno questo loro debito, siano, e s' intendano sospesi della Giurisdizione, e ogni Atto, che faranno per i loro Ministri, sia nullo, e incorrano in Pena della privazione di tre Annate, da essere applicate, com' è predetto.

E da Mò sia Prefs: Che dal Magistrato de' Provveditori Nostri Sopra i Feudi in questa Città; siano aggiunti due altri Provveditori, sicché siano in tutti al numero di cinque, per maggiore facilità delle Riduzioni, e Spedizioni: Dovendo tutta questa Materia, e Negozio dei Feudatari essere Commessa al medesimo Magistrato, che ridotto almeno al numero di tre, possa deliberare, ed eseguire ciò, che in tali propositi, per la maggior parte, sarà giudicato conveniente; procedendo anche, e devenendo all' Esecuzioni, in conformità delli Proclami, già fatti contro quelli di essi Feudatari, che si ritrovano al servizio di altri Principi, e che non avessero mandato le loro giustificazioni; e parimente contro quelli, che, nel termine del Mese predetto, mancasero di portare le loro Offerte, come conviene.

Fiant Littere, Reſcribibus Padue, Vincentia, Tarvisi, Rodigii, Feltri, Civitatibus Belluni, Crema, Brixia, & Bergomi.

1616. 12. Ottobre.

I N P R E G A D I.

J O A N N E S B E M B O

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Aloyſio Bernardo, de suo Mandato Potestati, & Marco Gufono Capitano Veroneſe, & Successoribus Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum.

La Offerta fatta alla Signoria Nostra, nella occasione delli presenti motivi di Guerra per i Fedelissimi Nostri G. . . C. . . L. . . Fratello, Cugini, e Nipoti della Linea del Fedelissimo Nostro B. . . , Rappresentanti uno delli tre Colonnelli di essa Famiglia L. . . , Discendente dal Fedelissimo G. . . L. . . di Ducati 60. all' Anno, è stata da Noi accettata, come anche quella del Co: O. . . L. . . , e Fratelli, che Ci offeriscono Duc. 30. all' Anno, e medesimamente quella delli Fedelissimi V. . . , e Fratelli M. . . di dare Duc. 30. all' Anno, durante essi motivi. Dovendo però voi sapere, ch' essendo nominati enunciativamente nella Scrittura di essa Offerta L. . . Sacerdoti, i quali sono incapaci della Successione a' Feudi, per le Decisioni Feudali chiarissime, e indubitte, e così anche le Donne, le quali non si ammettono mai nelli Feudi, sennon quando sono espressamente nominate nelle Concessioni, non intendendo Noi, che, per tale nominazione, sia fatto alcun pregiudizio alle Ragioni Pubbliche, nè che le Persone incapaci possi-

no da ciò prendere alcun consento; di che vi abbiamo voluto dare avviso, perciocchè così è la Nostra Volontà, e che sia eseguita in tutte le sue parti, e abbiate a ricevere il Danaro, che di tempo, in tempo sarà contato dalli sopraddetti Feudatari Nostrì.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXI. Octobris. Ind. XII. MDCXVI.

1617. 15. Maggio.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

L'Anderà Parte: Che, oltre la Decima degli Uffici, posta l'Anno 1572., confermata dopo, e che tuttavia continua, con aggiunta anche addi 22. Luglio dell' Anno passato nei Luoghi del Quattro in là, ne sia posta un'altra per le presenti Occorrenze, e mentre durerà la presente Guerra: da essere pagate in ragione di Anno, e nel modo appunto, che viene pagata la prima da tutt' i Consiglieri, Avvogadori, Censori, e altri Nobili Nostrì, che hanno, e averanno Uffici, *civili* continui, Consigli, Colleghi, e Magistrati di qualunque sorta; da tutt' i Ministri, Notari, Scrivani, Massari, Fanti, Soprastanti, Stimatori, ed altri, che hanno, e averanno Uffici, anche a nome de' Daziari, e cadaun' altro sotto qual nome, e titolo si voglia. E parimente da tutt' i Rettori, e Rappresentanti Pubblici da Terra, e da Mare, Camerlenghi, Castellani, Giudicanti, Visci, Collaterali, Cancellieri, Cavalieri, e altri, che vanno con essi Rettori, e ognuno, che abbia Ufficio, non solo in questa, ma in ogn'altra Città, e Luogo dello Stato Nostrò, alturno, che avesse non solo Uffici, ma Tasse sopra Uffici, così a tempo, come in vita, quali tutti debbano pagare altre DIECI per CENTO, com'è predetto, principiando dal 1. di Giugno prossimo vespuro, la quale Decima sia ritenuta da tutt' i Cassieri degli Uffici, e Magistrati di questa Città, e Camerlenghi di Fuori, o altri, che avessero Carico di far pagare Salari nel modo, che si fa al presente della Decima degli Uffici, e Reggimenti ordinaria, anche di questa straordinaria, che si debba pagare da cadauno, *civile* Esente, e Privilegiato, nonnolante qualsivoglia pretensione, che avesse di non pagar Decima. Del tratto, che se ne caverà, sia tenuto conto a parte, riscosso, e consegnato da quei Magistrati, che hanno Carico al presente della prima Decima, da essere però impiegato nelle presenti Occorrenze.

1617. 11. Agosto.

I N P R E G A D I.

NON permettendo le molte, gravi Occupazioni del Collegio Nostrò, che possano, com'è Memore Publica, essere spediti quei Feudatari Giurisdizionali, che, per debito loro, ed Esecuzione delle Leggi, sono tenuti ricorrere alla Signoria Nostra, e ad esso Collegio, per ricevere le Investiture de' Feudi Giurisdizionali, che godono, e prestare il debito Giuramento di Fedeltà nel solito, e consueto modo; conviene alla carità, e pietà della Signoria Nostra, e per i Pubblici Interessi, e per sollevazione de' modesti Feudatari, che sia facilitato il modo delle loro Spedizioni: Però

L'anderà Parte: Che per i Provveditori Nostrì Sopra i Feudi, ridotti che siano al numero di tre, ed esaminate dagli Avvocati Fiscali, e Consulitori, colla solita diligenza, le Illanze, Scritture, e Ragioni de' Supplicanti, osservato quanto dalle Leggi è ordinato, siano date le Investiture alli Feudatari, che finora non l'hanno avute; dovendo però essi prestare nelle Mani di Sua Serenità, nelle Camere, il solito, e debito Giuramento di Fedeltà, coll'assistenza di quattro almeno de' Consiglieri Nostrì, e due Capi di XL., facendole registrarà nei Pubblici Catastri, insieme colli Be-

li Beni, quali per Esecuzione delle Leggi, hanno da essere fedelmente notificati, e catasticati, a perpetua memoria, e quello per Mesi tre prossimi venturi: lo stesso totalmente sia stabilito, ordinato, ed eseguito quanto ad altri Feudi non Giurisdizionali, de' quali si avesse a dare la Investitura in esso Collegio. E perchè sono alcuni Beni Feudali, che, per annua Ricognizione, pagano a Feltre, chi Lire una, chi Soldi otto, e chi più, e chi meno, questo Danaro portato di qui nella medesima qualità, ch'è stato riscosso, viene riscuotere la Ricevuta, per non essere di giusto peso; Però sia Preso: Che, ognivoltacchè capitando Danaro di questa ragione, in detto tempo di Mesi tre, sia ricevuto dai medesimi Provveditori Sopra i Feudi, nella stessa qualità, ch'è stato riscosso, senz'alcuna difficoltà, nonostante altro in contrario.

1618. 1. Marzo.

I N P R E G A D I.

Nelle prefetti, gravi Occorrenze, e nella Spesa grande, nella quale si trova la Signoria Nostra, ricerca il Pubblico Servizio, che si usi ogni studio, per trovare Danari, e non potendosi fare più giusta, nè più onesta provvisione di quella, ch'è di far pagare i Debitori di Tassa, e Decime, i quali, con tutte le abilità di tempo in tempo avute, e col Benefizio del Dono concessoli, pagando in tempo, non si sono curati pagare i loro debiti, con discontento, e scandalo grande degli obbedienti, che pagano prontamente le Gravezze imposte. Però, dovendosi fare quella provvisione, che ricerca una tale Materia, a piè del Servizio Pubblico, e a consolazione de' buoni, perchè i predetti Debitori siano astretti al pagamento, com'è giusto, e conveniente,

L'anderà Parte: Che, siccome in altri tempi di Guerra, così anche al presente, siano eseguite le Parti di questo Consiglio addi 25. Ottobre 1570., 25. Febbrajo 1571., e 6. Febbrajo 1573., in proposito del prendere in Tenuta i Beni, e metterli nella Signoria Nostra. Ciochè al presente, fatte le debite Intimazioni, come in esse Parti viene dichiarato, siano levati di mano i Beni delli predetti Debitori, e posti liberamente nella predetta Signoria Nostra, e Assittati, e Deliberati all'Incanto, col beneficio della Inappellabilità, e con tutte le altre condizioni, dichiarate nelle Parti suddette, alle quali si abbia in tutto, e per tutto intera relazione.

1620. 27. Giugno.

I N P R E G A D I.

Avendo sempre la Repubblica avuto particolare Cura, che i Beni Ecclesiastici dello Stato Nostro siano conservati, per servizio del Culto Divino, e vedendosi, che molti Secolari col mezzo de' Livelli, e Censi cercano di obbligarseli, il che torna in non poco danno delle Chiese, e altri Luoghi Ecclesiastici; Però

L'anderà Parte: Che, oltre le altre solennità, che si ricercano, sia proibito a qualsivoglia Persona Secolare, di che condizione esser si voglia, di potere per l'avvenire, fare Strumento per Livelli, e Censi sopra Beni Ecclesiastici, senza Licenza della Signoria Nostra, dovendo anche dal Collegio Nostro essere comandato al Priore de' Notari, che non debbano essi Notari fare, nè stipulare Strumento alcuno della qualità suddetta, contro la disposizione della presente Deliberazione, per la Esecuzione della quale, debba anche il medesimo Collegio dare gli Ordini necessari alli Rettori di Terra Ferma, ove farà bisogno.

1620. 31. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Volendoci riconoscere i meriti di D.G. . . S. . . Canonico di Aquileja, che in ogni occasione ha dimostrato la Divozione sua verso la Repubblica Nostra,

L'anderà Parte: Che, nonostante il Chiericato, quale lo rende inabile a succedere nei Feudi Antichi della sua Casa, per Grazia speciale, e personale, sia conceduta ad esso D. G. . . S. . . la Investitura del Feudo Giurisdizionale, Retto, Regale, e Nobile del Castello di S. . . , Ville, e Luoghi a quello soggetti, nel modo, e forma conceduta al Fratello, e altri suoi Conforti. Dispensando in ciò le Consuetudini Feudali, e Leggi del Dominio Nostro, le quali s' intendano nondimeno nel rimanente restare nel suo vigore, E il tenore della presente Deliberazione sia nella Investitura inferto di parola in parola.

1621. 3. Novembre.

I N P R E G A D I.

Dimostrando l'esperienza, che molte Deliberazioni, fatte da questo Consiglio, perchè l'Entrata delli Feudi, Livelli, e Censi del Polesine, spettante alla Signoria Nostra per Somma considerabile di Danaro, si sostentasse, e che, per negligenze, fraudi, e inobbedienze di quelli, che sono tenuti pagarli, non si andasse perdendo, non hanno partorito l'effetto, che si credeva, abusando molti della Pubblica Clemenza, e Indulgenza, dimostrate, col dare più volte tempo alli Debitori di venir' a fare la dovuta soddisfazione, siccome particolarmente furono abilitati colla Parte di questo Consiglio addi 10. Aprile 1615., per la quale fu conceduto ad ognuno termine di Mesi quattro, e dichiarato, che passati questi, s' intendessero gl' inobbedienti decaduti dal beneficio del Feudo, Livello, o Censo, e i Beni Censuali, Feudali, o Livellari devoluti alla Signoria Nostra, colle altre condizioni in essa Parte dichiarate: e dovendosi però divenire a qualche risoluzione equivalente al bisogno;

L'anderà Parte: Che quelli, i quali, in virtù della Deliberazione sopraddetta 1615. 10. Aprile, per non avere nel termine delli quattro Mesi, prescritti in essa, soddisfatto al loro Debito, s' intendevano giustamente decaduti dal Benefizio, e incorsero nella Pena della perdita de' Beni, possono, col pagare interamente nello spazio di Mesi tre prossimi venturi, da principiarsi dal giorno della pubblicazione della presente, il doppio di quello sono Debitori, o nella Camera di Rovigo, o in questa Città all'Officio Sopra le Camere, redimersi dalla sopraddetta Pena, e restare Patroni delli Beni Censuali, Feudali, o Livellari sopraddetti. E questo pretermettendo, s' intendano essi Beni devoluti alla Signoria Nostra, e debbano essere tolti in Tenuta dalli Provveditori Sopra le Camere, i quali, intendendosi col Podestà, e Capitano di Rovigo, siano tenuti nello spazio di Mesi tre, non solo aver fatto lo Estratto di tutti essi Debitori, ma un diligentissimo Catastico, cavato dalli Libri vecchi, che si trovano nella Camera di Rovigo, e nell'Officio sopraddetto, con metter in chiaro i Nomi di quelli, che possiedono al presente, e i Beni obbligati a questi Censi, Feudi, o Livelli, de' quali col corso del tempo si fosse smarrita la cognizione, il qual Estratto, e Catastico debbano essere consegnati al Magistrato Sopra i Feudi, per essere, intorno l'Esito di detti Beni, eseguita la Pubblica Volontà. Nè possano i Provveditori Sopra le Camere, nè il Podestà, e Capitano di Rovigo sopraddetti, dopo fornito, e ritornati dal Carico, andare a Cappello, se non porteranno Fede al Secretario Deputato alle Voci di aver' eseguito quanto di

di sopra, salva nel resto la condizione espressa nella suddetta Parte 1615, di essere ognuno, che per l'avvenire pretermettesse di pagare un'Anno, obbligato al Pagamento del doppio, e pretermettendo due Anni continui di perdere i Beni, come di sopra. E perchè in alcuni Strumenti de' predetti Beni Censuali, Feadali, o Livellari vi è condizione, che volendo Discendenti di quelli, che furono Investiti, fare Vendita di essi, debbano pagare alla Signoria Nostra DIECI per CENTO di quanto importasse la Vendita, conoscendosi per sperienza, che in ciò Ella viene grandemente defraudata: Sia però Commesso alli Ministri della Camera di Rovigo, e a quelli degli Uffici Sopra le Camere, e Sopra i Feudi di mettere in questo ogni maggiore applicazione, volendo, che il Quarto di tutto quello, che, per la loro diligenza, o lumi dati da essi, e per la notizia di chissia, fosse riscosso di questa ragione, resti applicato a quello, o quelli, per opera de' quali sarà stata fatta la Esazione.

E la presente Parte sia stampata, pubblicata nei Luoghi soliti di questa Città, in Rovigo, Lendunara, e Abadìa, a chiara intelligenza di cadauno, e perciò inviata a quelli Rettori Noltri, e data al Secretario, Deputato alle Voci, per la Esecuzione dell'obbligo di sopra dichiarato.

Addi 15. Novembre 1621. Pubblicata sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

1621. 14. Dicembre.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DA TERRA, E DA MARE, GENERALI,
E OGNALTRO PUBBLICO RAPPRESENTANTE.

VEdendosi, che da' Generali, e altri Rappresentanti Noltri viene molte volte conceduto a diversi, sotto pretesto di loro merito, di godere Beni della Signoria Nostra, Case, Terreni, e altro, e tuttochè queste Concessioni non possano sussistere, fennon sono approvate da questo Consiglio, gr' Investiti però restano nel possesso de' Beni per lungo corso di tempo, anche senza il Decreto Pubblico, e senz'alcun' impedimento; il che non dovendosi tollerare, Però

L'anderà Parte: Che non si possa per l'avvenire, nè da' Generali, nè da' Rettori, nè da qualsivoglia Pubblico Rappresentante, essere fatte simili Concessioni ad alcuno, nè essere dato il Possesso, nè anche sotto pretesto di Fabbriche rovinose da ristaurare, nè di Terreni da migliorare; Ma ognuno, che pretende Beni della Signoria Nostra, debba venire a questo Consiglio, passando per via di Supplicazioni, colle Strettezze ordinarie delle Leggi, sicchè ogni Concessione fatta, e che fosse da farsi, resti nulla, e di nessun valore; e quelli, che in tale maniera continuassero il Possesso, siano tenuti alla restituzione di ogni utile cavato, e del doppio di più per Pena. E della Presente sia mandata copia a tutt' i Rettori da Terra, e da Mare, a' Generali, e ad ognaltro Pubblico Rappresentante, per la pubblicazione, ad intelligenza di cadauno.

1624. 25. Agosto.

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

PER ogni maniera si deve provvedere, che la Esazione del Pubblico Danaro non venga impedita, massimè a questi tempi, che, in tanti modi, vanno i Debitori portando il tempo in lungo alli dovuti Pagamenti, come ogni giorno si vede; Però, inserendo ad altre Leggi in tale Materia, le quali restino sempre confermate, sia Preso, e Deliberato:

Che

Che dalli Magistrati Nostri, sia chisvoglia, Presidenti de' Consigli, e Collegi, Avvogadori del Comune, o altri con qualisia Autorità, non si possa in alcun tempo, nè per alcuna Causa, o pretesto sospendere, nè in alcun modo impedire la Esazione del Pubblico Danaro da' Debitori della Signoria Nostra; non potendo perciò essere conceduto Suffragio alcuno immaginabile da qualsivoglia di essi Magistrati, Capi de' Consigli, o Avvogadori, siccom' è, per Legge, disposto, e quando ne fossero dati, non siano da' Rappresentanti Nostri, nè da' Magistrati di questa Città, in conto alcuno, obbediti: ma restino sempre nulli, e di nessun vigore, e possano in ogni tempo da cadauno del Collegio Nostro essere rivotati; rimanendo però aperta la via della Grazia a chi pretendesse sollievo, colli modi, dalle Leggi statuiti, e ordinati.

1624. 21. Decembre.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DI VERONA, E SUCCESSORI.

Essendo Publicca Intenzione di avere in chiaro tutt' i Beni Feudali, Giurisdizioni, e Vicariati, conceduti dalla Signoria Nostra a cadaun Feudatario, o per via di Confiscazione, o altro Titolo, perchè siano descritti in un Catastico, per conservazione de' Publici Interessi; Però vi Commettiamo col Senato:

Che, oltre i lumi che vi somministreranno i Libri, e Note, che fossero in questa Cancelleria, dobbiate fare Publicco Proclama, che cadaun Possessore de' Beni, Feudi, Giurisdizioni, Vicariati, o altro, come di sopra, debba nel termine di un Mese aver presentato in quella Cancelleria, una Nota distinta, e particolare di tutt' i Beni, e loro qualità, colli Confini, e Giurisdizione, specificando il Nome, e Cognome de' Possessori, loro Consorti, Investiture, e loro Titoli, in virtù de' quali possiedono tale Benefizio; e mancando alcuno di fare quanto è predetto, s' intenda incorso nelle Pene statuite per le Leggi, come quelli, che occultano Beni della Signoria Nostra. E, per venire in chiaro deg' inobbedienti, e mettere in sicuro le Ragioni Publiche, passerete anche per via d' Inquisizione, acciò in questo rilevante interesse non resti pretermesso ogni tentativo. Ammassate che faranno le soprascritte Note, colli particolari distinti, come di sopra, e le dichiarazioni, e Note, che avrete potuto cavare dai Libri di quella Cancelleria, invierete il tutto con vostre Lettere alli Provveditori Sopra i Feudi, acciò possano eseguire quanto è detto di sopra; in ciò Ci confidiamo della vostra vigilanza, sicuri, che, con ogni possibile celerità, procurerete la Esecuzione di questo Nost' Ordine.

1625. 11. Marzo.

I N P R E G A D I.

Si ritrovano molte Giurisdizioni nello Stato della Signoria Nostra, le quali, sebbene, per le Regole Generali de' Feudi, Antiche Consuetudini, e Osservanze in cadaun Potentato, sono tutte del Patrimonio del Supremo Principe, da quello dipendono, e si debbono riconoscere; tuttavia i Possessori di quelle, o per ignoranza, o per negligenza, non hanno ricevuto le debite Investiture, conforme a quello è disposto dalle Consuetudini Feudali, e fanno gli altri Giudicenti, sì dello Stato Nostro, come di altri Principi: sono anche introdotti alcuni abusi molto pregiudiziali, come del farsi le Rinunzie de' Feudi Giurisdizionali dalli Vassalli senza Publicca Permissione, il non descriverli nel Catastico de' Feudi quei Beni, che sono assegnati alla Parte obesa per le

Con-

Confeffioni, che fono, giufto le Leggi, fatte; e quello, che anch' è molto importante, fi trattano diverfe Caufo Feudali in Appellazione alli Configli, e Collegi Noftri, senz' alcuna notizia dei Provveditori Sopra effi Feudi, il che riefce a grave, pubblico pregiudizio; nè effendo ragionevole, ch' errori, così gravi alle Pubbliche Ragioni, e alla riputazione della Signoria Nofta, vadano più avanti,

L' anderò Parte: Che, ficcome tutte le Giurifdizioni di qualunque natura, che fi trovano nello Stato della Signoria Nofta, fono, e fi debbono intendere, che fiano pure Feudali, per effere quelle di fola ragione della Repubblica Nofta, e del fuo Alto Dominio, dal quale per Conceffione, o Ragione alcuna non fi poffono mai feperare, nè poffedere per propria ragione da Univerfità, o altre Perfone private; così ognuno, in virtù di qualunque Conceffione, fattagli da effa Signoria Nofta, o da' altri con qualivoglia Titolo lucrativo, od onerofa, anche per caufa di Rimunerazione, e spiegato con qualunque forma di parole, non s' intenda godere, ed efercitare detta Giurifdizione nelle Appartenenze dello Stato Noftro, fennon per ragione di vero, e reale Feudo; volendo appreffo, che qualunque dichiarazione, che, fenza particolare Autorità di quefto Configlio, foſſe ſtata fatta da qualivoglia Magiſtrato, o Rettore, e facelle contrario effetto alla prefente Publica Volontà, in Materia delle ſuddette Giurifdizioni, ſia, e s' intenda nulla, e di niſſun valore: e però, fiano obbligati tutti, e cadauno delli ſopradetti, ed altri, come di ſopra, a ricevere, conforme alle Leggi di queſto Configlio, le debite Inveſtiture dalli Provveditori Noſtri Sopra i Feudi, con quei Carichi, a' quali fono tenuti gli altri Feudatari, per la ragione della natura de' Feudi, potendo effi Provveditori concedere Venia di ogni Caducità, e Pena a quelli, che foſſero incorſi, per non averle date in nota, ovvero preſe le Inveſtiture nel debito tempo, dovendo però nel termine di Meſi quattro aver notificato le predette Giurifdizioni, e preſe le Inveſtiture di effe; il quale termine paſſato, e non eſeguito quanto di ſopra, s' intendano incorſi nelle Pene, ſtatuite dalle Leggi in queſto propoſito, col beneficio diſpoſto in effe all' Accuſatore, che, volendo, doverà effere tenuto ſecreto. E' acciocchè ſi poſſa avere ſicura informazione di tutti, e cadauna ſorta de' Giuſticianti, ch' efercitano Giurifdizione nelle Appartenenze dello Stato Noſtro, o con titolo di Conſado, o di Vicariato, o qualunque altro nome di Giurifdizione Civile, o Criminale, di cadauna Somma, ſia, e s' intenda Commeſſo, coll' Autorità di queſto Configlio, a tutt' i Rettori delle Città Noſtre, che debbano prendere diligente informazione, o col mezzo dei Libri delle Camere, o dalli Fiſcali, o da chi meglio li parerà, di tutte le Giurifdizioni, che fono al loro Governo ſoggette, e Loro Poſſeſſori, e di effe tutte colli Nomi delli Poſſeſſori mandino celereamente Nota diſtinta alla Signoria Noſtra, e alli Provveditori Noſtri Sopra i Feudi; acciocchè, ben maturato queſto Negozio, ſi poſſa devenire a quelle altre riſoluzioni, che meglio pareranno alla Prudenza di queſto Configlio.

Quelli veramente, che abitano in queſta Città, così Nobili del Maggior Configlio, come altri, chi ſi voglia, Abitanti anche Fuori di effa Città, che hanno le loro Giurifdizioni in qualunque Luogo nelle Appartenenze dello Stato Noſtro, che pretendono non effere ſoggetti alle Camere delle Città di Fuori, ovvero non effere compresi in alcun Territorio, ma *immediatè* ſoggetti alla Sovranità della Signoria Noſtra, e altri, che aveſſero qualaltravoglia pretenſione di non effere tenuti ricevere Inveſtiture, o altra Ricognozione della medefima Signoria Noſtra, fiano tenuti, nel detto termine, darle in Nota qui al Magiſtrato Noſtro Sopra i Feudi, ancorchè alcuni di effi pravaſti foſſero ſtati dati, eccettuati però quelli, che da dieci Anni in quà aveſſero adempito queſ' Obbligo, con tutti quei particolari di ſopra dichiarati, per poter, anche circa tutti, e cadauno dei ſopradetti, venire a quella Deliberazione, che meglio parerà alla Prudenza di queſto Configlio.

V' è anche un gran Numero di altri Feudi, che non hanno Giurifdizione nello Stato Noſtro, de' quali è neceſſario fare un Cataſtico, per conſervarlo, a perpetua memoria, nel detto Magiſtrato,

da potersene in ogni tempo prevalere, e sapere quale, e quanto sia questo Patrimonio della Repubblica Nostra; Però increndosi a quello, che in questo proposito fu Deliberato nel predetto Consiglio, addì 21. Dicembre 1624., sia parimente Commesso alli detti Rettori Nostri: Che, coll'Autorità di questo Consiglio, facciano pubblicamente Proclamare, che tutti quelli, che godono Beni Feudali della Signoria Nostra non Giurisdizionali, Censuali, Enfeiteorici, e Livellari, e *etiam* per via di Confiscazione, debbano in termine di quattro Mesi, che principieranno dal giorno del detto Proclama, averli dati in Nota nella Cancelleria Pretoria di quella Città, colla qualità, quantità, e Confusi distinti di essi Beni; altrimenti, passati essi Mesi quattro, siano decaduti da' detti Beni, e Feudi, che s' intendano devoluti un terzo nella Signoria Nostra, uno a quel Rettore, che farà la Esecuzione, e l' altro all' Accusatore, che, volendo, doverà essere tenuto secreto, colla Ricognizione alli Cancellieri, per fare le Note sopraddette, che dai Rettori sarà giudicata conveniente, dovendo anche, oltre al detto Proclama, far diligentemente ricercare per i Libri delle Camere, o Cancellerie, se si trova Nota alcuna di detti Beni, facendo anche Inquisizione particolare con quella maggiore diligenza, che sarà possibile, per avere sicura notizia di tutti, e da essi sia parimente mandata Nota distinta alli detti Provveditori Nostri Sopra i Feudi, acciocchè possano fare detto Catalogo, con quell' ordine, che meglio li parerà.

Pare anche, che, da non molto tempo in quà, siano da' Vassalli Nostri state fatte diverse Rinunzie, e Vendite de' Fondi Giurisdizionali, o loro parte, alli Agnati, e Convasfalli, per sottrarsi dall' obbligo del Vassallaggio, e per altri loro rispetti, pregiudiziali al Pubblico Interesse, nè dovendosi permettere, che queste Rinunzie, o Vendite, fatte alli sopraddetti così fraudolentemente, abbiano luogo, sia dichiarato: Che tutte le dette Rinunzie, o Vendite de' Feudi, o loro parte, fatte finora da' Personi Viventi ad Agnati, e Convasfalli, benchè compresi nelle Investiture, non siano di valore alcuno, se detti Rinunzianti, o Venditori, nel termine di un Mese, non compariranno personalmente al Magistrato Sopra i Feudi, a darle in Nota colle cause, che li hanno mossi a fare tali Rinunzie, o Vendite, e quelle siano approvate per i detti Provveditori, ridotti tutti al Numero di cinque, altrimenti, passato detto tempo, e non eseguendosi dagli Interessati quanto è di sopra dichiarato, s' intendano detti Feudi devoluti alla Signoria Nostra. Quelli veramente, che, *de casore*, vorranno fare simili Rinunzie, o Vendite alli sopraddetti, debbano prima comparire al detto Magistrato, e avere la Licenza da' detti Provveditori, ridotti al numero come di sopra, altrimenti, tutte le Rinunzie, o Vendite, fatte ad alcuno, benchè Agnato, o Convasfallo, o compreso nelle Investiture, contro il tenore della presente Deliberazione, s' intendano nulle, e di nessun valore, e i detti Feudi siano, *ipso facto*, devoluti alla Signoria Nostra.

E perchè vengono fatte dal Consiglio di Dieci, e da quello della Quaranta Criminale diverse Sentenze con Confiscazione de' Beni, parte de' quali sono applicati in Feudo agli Eredi degli Offesi, e data la Esecuzione al Magistrato dell'Avvogarìa; Sia parimente Deliberato: Che, di tutte le Sentenze Confiscatorie, in virtù delle quali si doverà Investire alcuno de' Beni Confiscati per ragione di Feudo, sia mandata Copia al detto Magistrato Sopra i Feudi, e fatta che sia la Esecuzione della Sentenza per il Magistrato dell'Avvogarìa, debba quella Sopra i Feudi fare le Investiture a' detti Eredi, o altri, conforme alle Leggi, e questo particolare Obbligo doverà essere dichiarato nelle dette Sentenze.

E, acciocchè più facilmente si possa venire in cognizione di ogni sorta de' Feudi, così Giurisdizionali, come non Giurisdizionali, sia dichiarato: Che di tutte le Cause di Materie Feudali, che, per via di Appellazione, saranno dai Rettori di Fuori portate al Collegio del XX. Savi, ovvero alli Consigli, sia data notizia al detto Magistrato Sopra i Feudi, acciocchè, trattandosi del Patrimonio della Repubblica Nostra, e di Materia molto grave, e importante al Pubblico Interesse, facciano a' dette Cause assistere il Consultore del loro Magistrato, e uno almeno de' Nostri Avvocati Fiscali, quali, vedute le Scritture, senz' avervi per alcun modo, nè sotto qualsivoglia

pretesto

pretello a interessare colle Parti, se ritroveranno in esse Scritture qualche Feudo, del quale non se ne abbia notizia nel Catastico, faranno, che sia cavata copia, e attingere i Possessori a pigliare le Investiture, ovvero dichiararli incorsi nella Caducità, come meglio parerà a detti Provveditori, e siano eseguite le Leggi in tale proposito; e ogni Spedizione, che fosse fatta alli detti Consigli, o Collegio, senz' avere prima data la predetta notizia al Magistrato dei Feudi, s' intenda nulla, e di nessun valore, come se fatta non fosse.

La presente Parte sia fatta Stampare, e Pubblicare in questa Città nei Luoghi soliti, e mandata, per la sua Esecuzione, a' Consigli, Collegi, e Magistrati di questa Città, dove sarà necessario, e alli Rettori delle Città, e Luoghi più principali di essa Terra Ferma, e anche a Capo d'Istria. E la Esecuzione sia Commessa alli Provveditori Sopra i Feudi, i quali siano tenuti di Mese in quel Mese portare in Scrittura nel Collegio Nostro, da essere letta a questo Consiglio, la Nota di quei Rettori, che l' averanno eseguita, acciocchè li sia incentivo di eseguire la Pubblica Volontà.

Addì 30. Gennaio 1625.

Publiccata sopra le Scale di San Marco, e di Rialto.

1625. 29. Aprile.

I N P R E G A D I.

Sono state fatte molte Provvizioni da questo Consiglio in diversi tempi, per buona regola de' Feudi, e in particolare de' Feudi Semplici, Livelli, Censi, e Affitti, con l' Anno 1586. 13. Dicembre, come l' Anno 1615. 10. Aprile, e 3. Novembre 1621., colle quali doveva ognuno, conosciuta la molta Indulgenza Pubblica, usastagli, ricorrere, con molto zelo, a riconoscere la Munificenza della Signoria Nostri, e a soddisfare prontamente i suoi Censi, Feudi, Livelli, e Affitti interamente, per redimersi dalla Pena ingiostagli; il che non avendo partorito quel buon effetto, ch' era di mente Pubblica, e dovendosi in ogni modo provvedere agl' inconvenienti passati, e dare buona regola al tutto, massimè ora, che, per Esecuzione della Parte suddetta 3. Novembre 1621., si deve perfezionare il Catastico di tutt' i Beni Feudali, e che si Assittano, cosicchè per l' avvenire non abbiano a seguire i disordini passati, succeduti, così per la lunghezza del tempo nella rinnovazione delle Investiture, come anche per non tenere buona regola di Scrittura del Debito, e Credito di quant' ognuno è tenuto pagare per Censi Feudali, de' Feudi Semplici, Livelli, e Affitti, poichè fin' all' Anno 1609. è stato solito Assittarsi il Dazio di detti Feudi, Livelli, e Affitti nel Polesine di Rovigo, che mancando per tanto tempo di essere Assittato, come anche nel tempo, che si Assittava, molti si hanno fatto lecito di abusare l' obbligo loro, e non pagando, occultare anche i Beni, cagionato ciò da qualche mutazione de' Censini, e mancanza delli Nominati nelle Investiture, delli quali anche artificiosamente procedendo, non si averà procurato la rinnovazione delli Successori in detti Beni; Però

L'anderà Parte: Che, come ricordano i Provveditori Nostri Sopra le Camere, nel perfezionar' esso Catastico, che sarà fatto, per Ordine della Signoria Nostri, dalli Figliuoli del qu. Z. S.; colla Sopraintendenza del detto Officio Sopra le Camere, sia fermato, stabilito, e Deliberato: Che ognuno alla Pubblicazione delli Proclami, che, per Ordine di detto Magistrato, saranno fatti, dove sarà bisogno nel Polesine, debba nel termine, che in quelli sarà limitato, dare in nota i Beni Feudali, Enfitreotici, Livellari, e che si Assittano per ragion Pubblica a quelli Ministri, che nelli Proclami saranno nominati, colla sua vera quantità, moderni Confini, e Nome degli attuali Possessori, sotto Pena, in caso di mancamento, di Caducità di ogni loro ragione; e siano i Beni, che per Inquisizione, o in altra maniera, saranno ritrovati di tali nature non notificati;

appresi in Tenuta, e Venduti dall'Ufficio Sopra le Camere, come devoluti nella Signoria Nostra, nè possano i Detentori di quelli essere in alcun modo ascoltati, nè per via Giudiziaria, nemmeno di Grazia; ma restino affollatamente nel Pubblico devoluti, il tratto de' quali tutto sia portato nella Zecca.

Quelli veramente, che daranno in Nota i Beni, come di sopra, essendo Debitori del passato, possano redimersi da ogni colpa passata con pagare il doppio di quanto sono tenuti, ricevendo le rinnovazioni delle Investiture loro dal detto Magistrato Sopra le Camere.

Che, per levare gl' inconvenienti, e disordini passati, sia ognuno, che farà Investito, tenuto, e obbligato presentare, o far presentare ogni dieci Anni le sue Investiture in detto Ufficio Sopra le Camere, per essere riconsultate, e fatta Nota sopra di quelle della Presentazione, dovendogli essere licenziata senza spesa. Ma occorrendo la morte di alcuno, come di sopra, Livellario, o Affittuale fra il detto tempo, siano tenuti i suoi Eredi, e Successori ricevere la innovazione delle Investiture, almeno primachè passino gli Anni dieci, altrimenti ognuno, che mancasse, o di farla riconsocere, o di ricevere le innovazioni delle Investiture rispettive, cada in Pena di Caducità irremissibile delle ragioni sue, e siano i Beni appresi in Tenuta, e venduti, come di sopra.

Che, per eseguire quanto di sopra, siano formati due Libri nel detto Ufficio Sopra le Camere, in uno de' quali dalli Figliuoli del qu. Z. . . S. . . siano registrate le rinnovazioni delle Investiture colli Nomi de' Moderni Possessori, e presenti Confini, e nell' altro siano dagli stessi S. . . formati separatamente Debitori *immediati*, che faranno rinnovati tutti gli Obbligati, come di sopra, o Affittuali di quanto saranno, in virtù delle dette Investiture, tenuti pagare, per darli Credito, e Debito ogni Anno, secondocchè pagheranno.

Che, *de cetero* quelli, che non pagheranno di Anno in Anno, siano formati Debitori *l* doppio di quello, che pagano, e ogni Anno, che staranno in difetto, se li vada reduplicando la Pena fino alli dieci, ma mancando di pagare tutti gli Anni dieci, s' intendano decaduti dalle loro ragioni, e i Beni venduti, *ut supra*.

Che, tutt' i Geni, Feudi Enfiteotici, Livelli, e Affitti, che sono pagati, debbano essere ridotti a Danari, e sia nel Magistrato Sopra le Camere formata una Tariffa, e apprezzato il tutto a Danari, avuto riguardo al Valente delle cose, che si doveranno pagare, e alla condizione de' tempi presenti.

Che, i Feudi Enfiteotici non possano passare di Famiglia in Famiglia, nè di Linea Mascolina in Femminina, senza espressa Licenza della Signoria Nostra supplicata, *servatis servandis*, e col pagare il Laudemio, o Capo-Soldo di DIECI per CENTO del Bene, del quale si trattasse, da essere stimato da' Pubblici Stimatori in forma.

Che, i Beni Livellari, quali si possono Alienare per la forma degli Strumenti, data prima notizia dalli Rappresentanti alla Signoria Nostra, *de cetero* non possano essere Alienati, se non colla dichiarazione dell'obbligo del Livello, e datolo in Nota all'Ufficio Sopra le Camere; altrimenti ogni Alienazione, fatta diversamente, s'intenda nulla, e i Possessori decaduti, e i Beni devoluti irremissibilmente nella Signoria Nostra, quali siano venduti, *ut supra*.

Che, nel rinnovare le Investiture, come di sopra, a quelli, che, per le inobbedienze passate, giustamente faranno decaduti dalle ragioni loro, li sia accresciuto l'obbligo di pagare per Cenfo, Livello, e Affitto il doppio di quello, che solavano, in virtù delle vecchie loro Investiture, pagare.

1625. 30. Aprile.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

E'Stato Deliberato dal Senato addì 11. Marzo prossimo passato, che di tutte le Sentenze Confiscatorie, in virtù delle quali si doverà Investire alcuno de' Beni Confiscati per ragione di Feudo, sia mandata copia al Magistrato Sopra i Feudi, e fatta che sia la Esecuzione della Sentenza per il Magistrato dell'Avvogaria, debba quello Sopra i Feudi fare le Investiture a' detti Eredi, o altri, conforme le Leggi; Ed essendo conveniente cosa, osservare il medesimo anche nelle Sentenze Confiscatorie, che si fanno da questo Consiglio, o coll'Autorità di E'so, tanto in questa Città, quanto da' Rettori con Corte, o altri Pubblici Rappresentanti Sentenzianti; Però

L'anderà Parte: Che il suddetto Ordine, in Materia di Sentenze Confiscatorie, in virtù delle quali s'Investisse alcuno de' Beni Confiscati per ragione di Feudo, Deliberato dal Senato addì 11. Marzo prossimo passato, sia particolarmente osservato anche nelle Sentenze fatte, e che si faranno da questo Consiglio, o coll'Autorità di E'so, tanto in questa Città, quanto da' Rettori con Corte, ovvero altri Pubblici Rappresentanti: Con questo però, che i Provveditori Sopra i Feudi debbano tenere Libro, distinto, e separato dagli altri, delle Investiture, che faranno de' Beni suddetti, acciò in ogni tempo si veggano facilmente quanti, e quali siano i Beni per Sentenza di questo Consiglio, o coll'Autorità di E'so, come sopra. E della presente Deliberazione sia mandata Copia agli Avvogadori di Comune, Provveditori Sopra i Feudi, Esecutori contro la Bestemmia, Rettori di Terra Ferma con Corte, e ove sarà necessario, perchè tutti rispettivamente la Eseguiscono in quello, che a cadauno spetta: e quell'obbligo sia sempre dichiarato nelle Sentenze, e Delegazioni, che si faranno da questo Consiglio.

1625. 27. Luglio.

I N P R E G A D I.

FRANCISCUS CONTARENO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Angelo Justiniano, de suo Mandato Provvisorio Cephaloniae, & Successoribus Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum. Significamus vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum Captam fuisse Partem tenoris infra scripti.

L'anderà Parte: Che non possa nell'avvenire alcuno delli Rettori Nostri, da Terra, e da Mare, concedere qualsivoglia Luogo di Ragione Publica a chissia; riservata però alli Nostri Rappresentanti nell'Istria la solita facoltà di applicare di quei Terreni, in rispetto della Coltivazione di quella Provincia, dovendo da qui innanzi venire ciascheduno a presentare qui, *immediatè*, le sue Supplicazioni, perchè sopra le dette, avute le necessarie Informazioni dalli Revisori, e Regolatori Sopra i Beni Pubblici, e dai Rettori ultimamente Ritornati, dalla Prudenza di questo Consiglio, sia poi Deliberato ciò, che sarà conveniente. Quare, Auctoritate hujus Consilii, Mandamus vobis, ut ita observetis, & ab omnibus inviolabiliter exequi faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio, die XXVII. Julii. Indict. VI. MDCXXV.

1625. 8. Novembrs.

I N P R E G A D I.

Si sono intese, per Lettere del Provveditore, e Capitano di Corsù, le diligenze, usate da lui, nel ritrovare molti Feudi, e Baronie nella detta Isola, che sono tutte del Patrimonio della Signoria Nostra, e de' quali furono dalla Pubblica Benignità Investiti diversi Vassalli Nostri con quegli Obblighi, e Carichi, a' quali sono tenuti gli altri Feudatari, per la natura dei Feudi, e Leggi di questo Consiglio. Ed essendo ragionevole avere Nota distinta di cadauno di essi, e de' Beni di quelle ragioni, per poter conservare memoria nel Magistrato Nostro Sopra i Feudi, e servirsene nelle Pubbliche Occorrenze,

L'anderà Parte: Che tutti quelli, che possiedono Feudi, e Baronie nell' Isola sopraddetta, e tengano la loro Abitazione in questa Città, debbano dare Nota distinta di essi, colli Titoli, che vi possiedono, e di tutt' i Beni di quelle, Ragioni, e Confini al Magistrato Sopra i Feudi nel termine di giorni venti prossimi dalla Pubblicazione della Presente. Quelli veramente, che abitano in detta Isola, debbano dare Nota a quei Pubblici Rappresentanti nel termine di Mese uno, dal giorno, che sarà Pubblicata la presente Parte in detta Isola; dovendo essi Rappresentanti, per via d' Inquisizione, e ognaltro modo, che meglio paresse alla loro prudenza, procurare distinta notizia di cadauna di esse, usando anche diligenza nel far cercare per quelle Cancellerie, e Camere, acciocchè possa la Signoria Nostra avere sicura cognizione di tutto questo suo Patrimonio, dovendo i detti Pubblici Rappresentanti quanto prima mandare alli Provveditori Nostri Sopra i Feudi tutto quel maggior lume, che da' Possessori di detti Feudi li sarà stato notificato, o averanno trovato per Inquisizione, o Scritture, o altri modi convenienti alla importanza di un tanto Negozio. E volendo la Signoria Nostra procedere in ciò colla solita Benignità, colla quale ha sempre procurato la conservazione delle ragioni di cadauno suo Suddito, e Vassallo; Però a quelli, che nel termine sopraddetto notificheranno al detto Magistrato Sopra i Feudi, o ai sopraddetti Pubblici Rappresentanti i Feudi, o Baronie, da essi posseduti, colli loro Titoli, Beni, e Confini, concede graziosamente Venia di qualunque caducità, e debito, nel quale sino al tempo della presente Parte fossero incorsi, o avessero contratto. Se veramente i detti Possessori, e Vassalli Nostri, nel termine sopraddetto assegnatoli, non notificheranno distintamente i detti Feudi, e Baronie, da essi possedute colli loro Titoli, Beni, Ragioni, e Confini alli detti Provveditori Sopra i Feudi, e Pubblici Rappresentanti a Corsù, s' intendano, *ipso facto*, decaduti da quelli, e siano devoluti, e consolidati cogli altri Beni della Signoria Nostra, per essere disposto, come meglio parerà alla Pubblica Sapienza: ovvero, se si venirà in cognizione di essi, passato il detto termine, per via di Denunzia di Agnati, o Estranei; il primo di essi, che li Denunzierà, sia Investito di detti Beni per ragione di Feudo, in tutto, e per tutto, come nella Parte di questo Consiglio addi 13. Dicembre 1586. E acciocchè si possa dare quella buona forma a questo Negozio, ch' è necessaria, siano tenuti i detti Provveditori Sopra i Feudi, passati che saranno i venti giorni, assegnati agli Abitanti di questa Città a notificare i detti Feudi, e Baronie, da essi possedute, portare la Nota distinta in Collegio di tutti quelli, che averanno fatto la detta Notificazione, come anche di tempo in tempo doveranno fare di quelle Note, e Lumi, che li faranno mandati da Corsù, per poter ricevere quegli Ordini circa il fare le Investiture alli Possessori Legittimi de' detti Beni, e assegnarli quegli Obblighi, e Carichi, che pareranno convenienti a questo Consiglio. La Esecuzione della presente Deliberazione sia Commessa alli Provveditori Sopra i Feudi, e Pubblicata in questa Città nei Luoghi soliti, acciocchè più facilmente capiti a notizia di cadauno Interessato, e sia mandata Copia alli Rettori di Corsù, per poterla far Pubblicare, ed eseguirsi.

guire in quello spetta ad essi, col darne conto ai detti Provveditori Sopra i Feudi della Ricevuta, e Pubblicazione fatta.

1625. 23. *Gennaro.*

I N P R E G A D I:

DAlla Scrittura, presentata dalli Provveditori Sopra i Feudi, e ora letta a questo Consiglio, si è inteso quel tanto, che colla loro diligenza hanno finora operato, in Esecuzione del loro Carico, e della Deliberazione di questo Consiglio, addì 11. Marzo passato, circa i Feudi, che si ritrovano nello Stato, e Appartenenze della Signoria Nostra, e quello, che hanno prudentemente osservato, e ricordato, per poter maturamente stabilire tutto questo Negozio. E perchè si tratta di Materia importantissima, è necessario di coadiuvare, coll' Autorità di questo Consiglio, le loro buone Operazioni, conforme a quello si conosce concernere il Pubblico Interesse, per la conservazione delle Ragioni della Signoria Nostra; Però

L' *Anderà Parte*: Che a quelli, che finora si sono mostrati inobbedienti, e contumaci alla Esecuzione delle Leggi Feudali di questo Consiglio, e sia chi si voglia, nessuno eccettuato, con non avere voluto Denunziare, nè ricevere le debite Investiture delle Giurisdizioni, e altri Feudi, che possiedono, possano, e debbano i detti Provveditori, non solo sospenderli l' esercizio delle dette Giurisdizioni, ma anche quelle, secondo il Rito del loro Ufficio, dichiararle decadute nella Signoria Nostra, e fare tutti quegli altri Atti Esecutivi, che sono necessari, e opportuni, per la debita Esecuzione della Pubblica Volentà: essendo ferma Intenzione Nostra, che la sopraddetta Legge, 11. Marzo passato, debba essere pienamente Eseguita in cadauna sua Parte.

E perchè molti si trovano godere diverse Giurisdizioni, e altri Feudi, che, per la lunghezzaza del tempo, Incendi, o negligenza dei loro Maggiore, avendo smarrito i loro Titoli, non possono di quelli fare molta alcuna, conservandosi solo colla ragione del lungo Possesso; Però sia dichiarato: Che non solamente quelli, che hanno il solo Possesso continuato fino avanti, che le Città venissero sotto il Dominio Nostra, e nel Territorio delle quali si trovano dette Giurisdizioni, e altri Feudi, s' intendano essere veri, e legittimi Possessori; ma anche quelli, che avessero il solo Possesso di tempo immemorabile di Anni Cento, non possano essere da alcuno molestati sopra i detti Feudi. Quelli veramente, che non averanno il detto Possesso immemorabile, ovvero Titolo legittimo, s' intendano Usurpatori di dette Giurisdizioni, e Feudi, quali doveranno dalli detti Provveditori essere riuniti, e incorporati colle altre Giurisdizioni, e Feudi della Signoria Nostra. Dovendo anche invigilare, ch' essendo stati Alienati, o in altro modo distratti alcuni Feudi, o parte di essi, dalli Feudatari nelli tempi passati, procurino, che i legittimi Discendenti, compresi nelle Antiche Investiture, recuperino quelli dalle mani delli Possessori di essi, che non conoscono quei Beni con debite Investiture della Signoria Nostra, prestando ad essi in ciò, col sopraddetto Rito, quei suffragi, e ajuti, che saranno giusti, e convenienti, conforme alle Leggi Feudali.

Sono anche molti Feudatari non Giurisdizionali, quali, contuttocchè possano ricevere le loro Investiture dalli Rettori delle Città, e a quelli prestare il debito Giuramento di Fedeltà, si compiaccono nondimeno quelli ricevere quì al Magistrato Sopra i Feudi, prestando il Giuramento di Fedeltà nelle Mani di Sua Serenità; Però essendo ragionevole, che quelli, che non hanno Feudi così cospicui, e non Giurisdizionali, non abbiano occasione di trattenerli quì in varj dispendi, sia dichiarato: Che siccome, quando prendono la Investitura dalli Rettori, prestano nelle Loro Mani il debito Giuramento di Fedeltà, così parimente, possano prestarlo quì nelle Mani delli detti Provveditori, ridotti che siano al numero di tre, salve nel resto le Leggi di questo Consiglio,

figlio, circa i Feudatari Giurisdizionali, di dover prestare il debito Giuramento nelle Mani di Sua Serenità, giusto il solito.

Fu anche Deliberato, per Legge di questo Consiglio, che, quando dalli Rettori Nostri sarà fatta qualche Investitura di Feudo, per la quale dovesse l' Investito pagare il Laudemio alla Repubblica Nostra di DIECI per CENTO, dovesi essere dato Credito nelle Camere di quella Città alla Signoria Nostra del predetto Danaro. Ma perchè mai si è avuto notizia, che sia stato dato Credito in alcuna Camera del predetto Laudemio; Però sia, e s' intenda dichiarato: Che, quando i detti Rettori faranno Investitura, facciano prima pagare il detto Laudemio, e passare la Partita in Camera; mandando poi Copia della detta Investitura alli detti Provveditori Sopra i Feudi, acciocchè possano tenere Nota di questo Danaro, e che in tempo alcuno non sia il Pubblico defraudato di quello, che legittimamente gli spetta.

Si è anche avuto notizia, che nel Territorio di Feltre siano da quei Comuni, in diversi tempi, stati eletti molti Meriga in perpetuo colli loro Discendenti, il ch' eccede la facoltà, concedutali per i loro Statuti, e questi esercitano certa poca Giurisdizione, con avere diversi Emolumentati; Però sia Preso: Che le dette Elezioni s' intendano nulle, e nell' avvenire non si possano fare per più tempo di Anni tre, colla Conferma dei Rettori, che, *pro tempore*, faranno al Governo di quella Città, senza però nuovo Aggravio di alcuna sorta di chivovaglia.

La presente Parte sia Pubblicata nei Luoghi soliti, a intelligenza di cadauno, e sia fatta Stampare, per mandarsi alli Rettori, dove sarà bisogno.

1625. Ultimo Febbraro.

I N P R E G A D I.

AVendo i Provveditori Nostri Sopra le Camere, per Esecuzione della Parte di questo Consiglio addi 29. Aprile passato, avur' Ordine di perfezionare il Catastico de' Beni Censuali, Feudali, e Livellari di Ragione Publica nel Polesine di Rovigo, e che si Assitrano a conto della Signoria Nostra, e avendo supplito in questa parte, col fare diverse rinnovazioni d' Investiture, hanno anche ricordato esser bene di dare libertà a' Livellari, in particolare, di Affrancarsi de' Livelli, che pagano, asserendo, dover questo riuscire di maggiore utilità alli Pubblici Interessi, poichè, per le piccole Somme, che si riscuotono al presente, per Ricognizione de' Livelli, è difficile, e quasi impossibile, che in corso di tempo non passino all' obliuione, oltrechè doverà anche riuscire di soddisfazione alli medesimi Livellari, lo sgravarsi da simile peso, e il Pubblico all' incontro, con tale Affrancazione, venirebbe a cavare buona quantità di Danaro; Però

L' anderà Parte: Che sia data libertà a tutt' i Livellari, che pagano Livelli per Beni, che possiedono di ragione della Signoria Nostra nel Polesine di Rovigo, di Affrancarsi in ragione di UNO per CENTO, di che debbano aver cura particolare, per i Proclami, e per la Esazione, essi Provveditori Sopra le Camere, i quali di tempo in tempo doveranno dare conto nel Collegio Nostro, e tenere Nota distinta di quanto si anderà cavando da detta Affrancazione, dovendo il tratto essere dalli medesimi Provveditori contato al Conservatore del Deposito in Zecca.

1626. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

Sono state dalla Signoria Nostra, in diversi tempi, concesse molte Giurisdizioni, e altri Beni in Feudo a varie Persone, che, nelle Pubbliche Occorrenze avendo prestato fedeli, e fruttuosi

tuosi Servizi, si sono rese degne della Pubblica Munificenza colli loro Posterì, quali, dovendo continuare anch'essi ad imitare le vestigie de' loro Maggiori, debbono similmente essere pronti, conforme i bisogni, e congiunture dei tempi a quel fedele Servizio, che ricerca il loro Vassallaggio, e natura del Feudo, dal quale ricevono continuo utile, e onore. Ma perchè sono alcuni di questi, che trasferiscono le loro Abitazioni in Stati Alienì, e da' quali non si può ricevere nelli bisogni quel pronto Servizio, ch'è necessario; Però

L'anderà Parte: Che alcuno delli Feudatari Nostri Giurisdizionali non possa, *de cetero*, andare ad abitare nella Giurisdizione di altro Principe per più di Mesi quattro, se prima non averà ottenuto Licenza in iscritto delli Provveditori Nostri Sopra i Feudi, *Gravis*, e senz'alcun Pagamento alli Ministri, quali, ridottialmeno al numero di tre, esamineranno diligentemente le Cause, proposte per tali Licenze, e poi tutti tre unitamente, e concordemente, e, se faranno tutti cinque, per la maggior parte di Essi, abbiano autorità di Terminare quel tanto, che sarà conveniente al Pubblico Servizio. E, partendosi i detti Feudatari senza la detta Licenza, e stando per un' Anno in Giurisdizione Aliena, caghino immediatamente nella perdita di tutt' i Frutti del detto Anno, e continuando la loro inobbedienza, e contumacia oltre il detto tempo, s' intendano, *ipso facto*, e senz'altra dichiarazione decaduti dal Feudo, e quello Devoluto nella Signoria Nostra; da essere di esso disposto, giusto le Leggi, e come meglio parerà a questo Consiglio. Volendo, che al presente quelli, che si trovassero abitare in Giurisdizione Aliena, debbano nel detto termine di Mesi quattro essere ritornati nello Stato, ovvero avere ottenuta la Licenza, come di sopra, altrimenti s' intendano incorri nella predetta Pena di Caducità.

Addì 20. Aprile 1626.

Pubblicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

1626. 3. Decembre.

I N P R E G A D I.

FU', con Parte di questo Consiglio, ultimo Febbraro prossimo passato, Preso, che fosse data libertà a tutt' i Livellari, che pagano Livelli per i Beni, che possedono di ragione della Signoria Nostra nel Polesine di Rovigo, di Affrancarsi in ragione di UNO per CENTO, e la Esecuzione restò nello stesso tempo Commessa alli Provveditori Sopra le Camere, con obbligo di dare Conto nel Collegio Nostro di quanto si andasse giornalmente cavando dalla detta Affrancazione. E ricordando, nella Scrittura ora letta, i Provveditori Sopra le Camere presenti, che, per essere la predetta Parte troppo ristretta, non abbia avuto Ella l'effetto, ch'era di Mente Pubblica, mentre soli 53. Ducati si siano di tale ragione riscossi, e che però, nella necessità di Affrancare de' Livelli, colli quali si potrà cavare circa Duc. 20000., meglio sia, per riuscire, allargare un poco la mano,

L'anderà Parte: Che, come consigliano i Provveditori sopraddetti, possano Affrancarsi quei, che pagano Soldo uno fino Lire 1. per Campo, a UNO per CENTO; quei da Lire una fino L. 3 : 2., a DUE per CENTO; quei da Lire 3 : 2. fino L. 6 : 4., a TRE per CENTO, e quei da Lire 6 : 4. in sù, a TRE pure per CENTO &c.

E la Esecuzione di ciò resti interamente Commessa alla sollecitudine, e diligenza del Magistrato Sopra le Camere.

1626. 9. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Invigilando colla solita diligenza i Provveditori Nostri Sopra i Feudi, acciò in Materia così importante, Commessa alla loro Cura, non siano fatti pregiudizii alle Pubbliche Ragioni, hanno prudentemente osservato, e dato conto nel Collegio Nostro di alcuni gravissimi abusi, introdotti nel dare le Investiture de' Feudi dalli Rettori Nostri delle Città di Terra Ferma, e giudicare le Controversie, che sopra essi nascono tra i Feudatari, e altre persone, contro gli Ordini, prescritti dalle Leggi di questo Consiglio; e quello, che, con buon frutto, viene praticato in questa Città nel Magistrato Sopra i Feudi, non osservando i detti Rettori, di prendere le debite Informazioni dagli Avvocati Fiscali, avanticchè diano le Investiture, colla visione delle Antiche Investiture, e altre Scritture, a tale Materia concernenti; per il che talvolta vengono tralasciati Beni, che nelle dette Nuove Investiture doveriano essere descritti, e ammesse anche alle Successioni di detti Feudi Persone incapaci, ovvero che non sono chiamate dalle Antiche Investiture, oltre dicchè, alla Spedizione delle Controversie, che nascono sopra detti Feudi, o ragioni di essi, non vengono fatti esistere i detti Fiscali, per poter dare quei lumi, e riparare quei pregiudizii, che concernono il Pubblico Interesse, anzicchè talvolta vengono anche fatti Compromessi in Persone private di detti Beni Feudali, e sopra l'esercizio delle Giurisdizioni, quali, per essere una specie di Alienazione, proibita da tutte le Leggi, non si debbono in modo alcuno tollerare. Laonde, essendo ragionevole levare simili, e altri abusi, per conservazione della Dignità della Signoria Nostra, e delle Pubbliche Ragioni,

L'anderà Parte: Che tutt' i Rettori, e altri Pubblici Rappresentanti delle Città Nostre di Terra Ferma, nel dare le Investiture de' Feudi Semplici, che ad essi spettano, conforme all' uso finora praticato, debbano osservare puntualmente quel tanto, che fu in tale Materia Deliberato da questo Consiglio l' Anno 1586. 13. Dicembre, e con altre Parti susseguenti, con fare, che i Fiscali di quelle Camere, avanticchè siano concesse le Investiture, o Rinnovazioni di esse ad alcuno, debbano prima diligentemente vedere le Antiche Investiture, e altre Scritture, spettanti a tale Materia, dicendo la loro opinione in Scrittura di quel tanto, pare ad essi ragionevole. E a quelle aggiungendo, Vogliamo: Che lo stesso anche debbano fare i Vicari di detti Rettori, acciocchè, colle dette Informazioni, e Relazioni, dall' uno, e dall' altro fatte, siano date le dette Investiture dal Podestà, e Capitano unitamente di dette Città, ovvero, non vi essendo Capitano, da quel Rettore, o altro Pubblico Rappresentante solamente, che averà Corte, a quelli, a' quali legittimamente spettano, osservando di far descrivere diligentemente in quelle tutt' i Beni, colli loro Confini, che sono di ragione di essi Feudi, acciò sia il tutto interamente conservato, per interesse delle Pubbliche Ragioni, e delli detti Feudatari; delle qual' Informazioni, e Visioni di Scritture, fatte dalli detti Fiscali, e Vicari, si debba far' espressa menzione nelle Investiture dalli Cancellieri, o Notari, a' quali spetta, conservando le Scritture sopraddette colle stesse Relazioni, per poter vedere, e sapere in ogni tempo quel tanto, ch'è stato operato, per Esecuzione delle sopraddette Leggi in tale Materia: proibendo il poter fare, e scrivere le dette Investiture, senzacchè prima abbiano ricevute le sopraddette Informazioni; altrimenti ogn' Investitura, data, e ricevuta contro il tenore della presente Parte, e altre sopraddette, sia, *ipso jure*, nulla, e il Cancelliere, e Notaro, che contraffecero alle Presenti, siano, e s' intendano privi di esercitare i loro Uffici, per quel tempo, che faranno al Governo di quelle Città in detti Reggimenti, e ad altre Pene, arbitrarie di quelli, o Successori, Rettori, e Provveditori Sopra i Feudi.

E perchè, nella decisione delle Controversie, che sopra detti Feudi nascono tra i Feudatari, o
altre

altre Persone private, possono essere fatti molti altri pregiudizi alle Pubbliche Ragioni, e a quelli, a quali legittimamente spetta la Successione in detti Feudi; Però sia dichiarato: Che, quando si tratterà qualche Causa feudale avanti amb' i detti Rettori, o altri Pubblici Rappresentanti delle dette Città, da quali averanno ottenuto la Investitura, ovvero loro Successori, debbano farli assistere i Fiscali di quella Camera, e oltr' essi, anche il Vicario Pretorio, acciocchè, osservato quanto diligentemente concerne tale Materia, possano ricordare quel tanto, che fosse spedito al Pubblico Servizio, e non permettere, che sia fatto pregiudizio alcuno alle ragioni di quelli, a quali, per le antiche Investiture, spettasse la legittima Successione in detti Feudi; Volendo, che ogni Giudizio, che sarà fatto in Causa alcuna, senza l' assistenza delli detti Fiscali, e Vicario, del che si debba fare Nota particolare nella Estesa della Sentenza, quello sia nullo, e di nessun valore, e possa, in tale caso, la Parte foccombente avere ricorso al detto Magistrato Sopra i Feudi, per la dichiarazione di detta nullità.

E acciocchè le Controversie de' Beni Feudali, che nascono tra detti Feudatari, o con altri siano giudicate solamente da quei Giudici, a quali legittimamente spettano, sia dichiarato: Che tutte le Liti, e differenze de' Feudi Semplici, e ragioni de' loro Beni, e de' quali saranno fatte le Investiture dalli Rettori delle Città Nostre nel modo sopraddetto, quelle tutte siano Giudicate in Prima Istanza dalli detti Podestà, e Capitano, ovvero Podestà, o altri Pubblici Rappresentanti, ove non vi sarà Capitano, e non da' altri. Possano però con speciale Delegazione commetterle alli loro Viceregenti colle assistenze sopraddette, nè possano in modo alcuno essere Giudicate da altro Giudice inferiore; le Appellazioni delle quali Sentenze si devolvano solamente alli detti Provveditori Sopra i Feudi, quali, conforme alle Leggi, e Riti di quel Magistrato, debbano il tutto, *servatis servandis*, Terminare; il Giudizio de' quali, se sarà fatto concordemente da tutti quei Provveditori, che si ritroveranno alla Banca, sia, e s' intenda inappellabile, se veramente non saranno conformi, ma uno almeno farà di altra opinione, allora possa la Parte foccombente Appellarsi, giusto il solito, alli Dieci Savi cogli altri Aggiunti del Corpo di questo Consiglio, conforme alle Leggi, dove resti 'l tutto inappellabilmente Deciso, e Terminato.

Ma perchè talvolta nascono alcune Controversie, che i Feudatari Nostri Giurisdizionali, in virtù delle loro Investiture, dimandano Beni Feudali, posseduti da terze persone, che prima erano descritti in dette Investiture, posseduti da' essi, o da' loro Maggiori, ma da alcuno di quelli, o altri sono stati posteriormente, per varie cause, e pretesti, alienati, o in altro modo distratti, a pregiudizio della Signoria Nostra, e di quelli, che sono compresi nelle dette Antiche Investiture: Vogliamo, che quando nominatamente, e specificatamente apparissero detti Beni, descritti in dette Investiture, queste Cause siano decise solamente dalli detti Provveditori Sopra i Feudi, da quali anche sono state concesse le dette Investiture, e lo stesso sia di quelle Cause, che fossero promosse da terze persone contro i detti Feudatari Giurisdizionali sopra i Beni, che da' essi prima erano posseduti, e descritti nelle loro Investiture, poichè queste, intendiamo, che siano parimente decise dalli detti Provveditori Sopra i Feudi, e non da' altri.

Se veramente i detti Feudatari pretenderanno, che alcuni Beni, posseduti prima da persone private, siano di ragione de' loro Feudi, ma però non apparisca per le Investiture de' loro Maggiori, che quelli siano tali, nè si ritrovino descritti in quelle, come di sopra, sennon nell' ultima Investitura solamente, avanti la quale sono sempre stati tenuti, e posseduti per Allodiali delli sopraddetti, sia dichiarato: Che queste, e altre simili Cause, siano decise dalli sopraddetti Rettori solamente nel modo sopraddetto.

Tutte le altre Cause veramente, spettanti a Giurisdizioni, o altra sorta de' Feudi, e ragioni di essi, siano di che qualità, natura, e condizione si voglia, mentre però non abbiano di questi ottenuta Investitura dalli sopraddetti Rettori, ed eccettuando anche tutte quelle Cause, e Controversie, che di sopra abbiamo dichiarato, che siano decise solamente dalli detti Rettori delle

Città, nel modo sopraddetto, quelle tutte, nessuna eccettuata, siano decise, e terminate solamente dalli detti Provveditori Sopra i Feudi, senz'alcun' altra persona, o Magistrato, o altro Pubblico Rappresentante possano essere impediti, salvo parimente le solite Appellazioni sopraddette, giuſto le Leggi di questo Consiglio.

Quali Rettori, e Provveditori Sopra i Feudi rispettivamente debbano, *servariis servandis*, procedere in dette Cause, amministrando Giustizia ad essi Feudatari, e altri, conforme le Leggi, e ragioni Nostre Feudali, acciò in quelli siano mantenuti interamente i Feudi, da essi legitimamente posseduti, per conservazione delle loro ragioni, e della Signoria Nostra, senz'alcun' sia fatto minimo pregiudizio ad alcuno.

E perchè non è conveniente, che i Feudatari Nostri possano, a loro piacere, elegerſi Giudici, o altri Arbitri, che decidano le difficoltà, che tra essi, o con altre persone nascono, per occasione deſſi Feudi predetti, dando ad essi facoltà, per via di Compromesso, o Arbitrio, di Giudicare Sopra essi Feudi, che sono del Patrimonio della Signoria Nostra, e de' quali sono assegnati i loro Giudici propri, com'è di sopra dichiarato; Però sia Terminato: Che siccome nelli tempi passati non è stato lecito ad alcun Feudatario Nostro fare Compromessi sopra i Beni, e Giurisdizioni Feudali, così parimente sia proibito nell'avvenire ad ogni Feudatario Nostro, sia di che condizione, e stato si voglia, poter fare detti Compromessi, o Arbitramenti, nè elegerſi a suo piacere Giudici, per decisione delle Controversie sopraddette, ma sia tenuto farle decidere al Magistrato Sopra i Feudi solamente, ovvero alli detti Rettori delle Città, in quel modo, e forma, ch'è di sopra espressa.

Potendo i detti Provveditori Sopra i Feudi, per la buona regola, direzione, e conservazione della Materia Feudale, in Esecuzione delle Leggi di questo Consiglio, e delle Investiture, dal loro Magistrato concesse, scrivere Lettere alli detti Rettori, o altri Pubblici Rappresentanti Nostri, quali siano tenuti obbedirle, ovvero referire, giuſto le Leggi; mentre però con quelle non siano impediti le Giudicature, che ad essi spettano in Prima Istanza nel modo, e forma sopraddetta. Dichiarando, che ogni Atto, e Giudicio, che, *de cetero*, fosse fatto da qualunque altra Persona, o Giudice, o Magistrato, o altro Pubblico Rappresentante, sì di questa Città, come delle Città Suddite sopra qualunque sorta, natura, e condizione di Giurisdizioni, o altri Feudi, e ragioni di essi, senza espressa Autorità di questo Consiglio, e che facesse effetto contrario alla presente Deliberazione, quelli siano, e s'intendano, *ipso facto, cum secutis*, nulli, e di nessun valore.

E perchè nel Polesine Nostro di Rovigo si ritrovano molti Feudi Censuali, Livelli, e altri, Beni Enfitteutici, quali si sogliono Affittare a Nome della Signoria Nostra, e furono già raccomandati da questo Consiglio alli Provveditori Nostri Sopra le Camere; Però sia dichiarato: Che questi solamente, per essere Feudi impropri, e non altri, restino, come prima, sotto la cura deſſi detti Provveditori Sopra le Camere, quali doveranno in quello, che ad essi spetta, osservare la presente Deliberazione in tutte le sue Parti. Dovendo cadaun Rettore, e Pubblico Rappresentante, al loro ritorno alla Patria, portare Nota particolare all'Officio Sopra i Feudi dei Feudi, de' quali averanno Investito.

La Esecuzione della presente Parte sia Commessa alli detti Provveditori Sopra i Feudi, quali doveranno farla Stampare, e Pubblicare nelli Luoghi soliti, a chiara intelligenza di ognuno, mandandola anche a tutt' i Rettori, e Pubblici Rappresentanti delle Città Nostre, acciocchè in ogni Luogo sia interamente Eseguita, per Pubblico, e privato Interesse, nella conservazione de' Feudi, e Feudatari dello Stato Nostro.

1626. Addì 19. Dicembre. Pubblicata sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

1628. 25. Agosto.

I N P R E G A D I.

CHE, non potendosi Spedire al Magistrato dei Provveditori Sopra i Beni Comunali diverse Cause, che già molto tempo restano inespedita, per la indisposizione di uno dei medesimi Provveditori, è conveniente provvedere, acciò gl' Interessati non abbiano maggiormente a sentire, per tali sagioni, gl' incomodi, e spese, a' quali finora hanno soggiacciato, come dalla Supplica delli Comuni si è inteso,

Sia, per Autorità di questo Consiglio, Deliberato: Che possa, per le Cause suddette, e altre; che occorressero al medesimo Magistrato restare inespedita, esser' estratto uno, ovvero due delli Provveditori Sopra i Feudi, che, per essere ivi vicini, possono comodamente unirsi, come in Casi simili è stato con altri osservato, com' è giusto, e conveniente.

1629. 5. Aprile.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

A L L U O G O T E N E N T E D E L L A P A T R I A.

NON restando presso Noi alcun pur minimo dubbio, perchè così è stato in altre Occorrenze Decretato, e dichiarato dal Consiglio di Dieci, che, sotto la parola generica, solita mettersi nelle Confiscazioni de' Beni de' Delinquenti di ogni sorta, si debbono anche intendere, non già le Giurisdizioni, e Feudi, ma bensì i Frutti, e Rendite di essi, durante la Vita dei Feudatari Possessori, alli quali vengono Confiscati i loro Beni, perchè altrimenti resteriano le Sentenze, e la Giustizia medesima delusa, e pregiudicata: Vi diciamo col Consiglio di Dieci, in risposta di quello Ci avete significato in tale proposito, con Lettere del primo del Corrente, per occasione dei Beni Confiscati, in virtù della vostra Giustizia contro G. . . S. . . , e B. . . suo Avo, imputati di grave, ed enorme delitto, che dobbiate far' Eseguire la detta Confiscazione contro i Frutti solamente dei Feudi, spettanti, e goduti dalli sopraddetti Delinquenti, durante la Vita loro; non ammettendo Suffragi, nè Atti, che fossero seguiti in contrario.

E da Mò sia Presto: Che della presente Deliberazione sia data notizia alli Provveditori Sopra i Feudi, per Eseecuzione in quello, che può spettare al loro Magistrato.

1630. 18. Maggio.

I N P R E G A D I.

FU', addì 17. Dicembre passato, per ricordo delli Provveditori Sopra i Feudi, Deliberato da questo Consiglio, che certi Campi, che già erano Feudali, e ora Devoluti nella Signoria Nostra, posti, parte nel Friuli, parte in Padova, e parte sotto Conegliano, fossero venduti, *Jure Libero*, al Pubblico Incanto da quelli Rettori, con quel maggiore vantaggio, che ricerca il Pubblico Servizio. E perchè hanno esposto i detti Provveditori nel Collegio Nostro, ch' essendo andati quelli Rettori sopra l' Incanto, non trovano quel prezzo, che sono stati stimati, anzichè viene offerto un prezzo vile, che farà con molto detrimento del Pubblico Servizio; Però, essendo

sendo ragionevole, che siano venduti con quel maggiore vantaggio, che sia possibile; e stimando essi Provveditori, che sia bene fare esperienza di venderli di qui al Pubblico Incanto,

L'anderà Parte: Che sia Cometto alli Provveditori Sopra i Feudi, che, data notizia a tempo debito con Proclami nei Luoghi, dove accaderà, debbano far vendere al Pubblico Incanto in questa Città, *Jure Libero*, i Beni, contenuti nella medesima Parte, che non fossero stati Deliberati in Esecuzione di Essa in quel modo, e quando loro parerà più spediente, e di maggior Pubblico Servizio; come parimente anche d' altri, che per l' avvenire andassero devolendo nel Pubblico, e portare il Danaro nella Zecca Nostra, dovendo nel resto esser' Eseguita la predetta Deliberazione, e quello, ch' è Ordinato in simili occasioni, giusto le Leggi, in tale Materia disponenti.

1631. 9. Settembre.

I N P R E G A D I.

Conoscendo la Publica Prudenza molto pregiudiziale l' ammissione, e introduzione, che fanno i Feudatari nelle Giurisdizioni, loro raccomandate, de' Governatori, e Giudicenti, che non sono Sudditi della Signoria Nostra, e dovendosi del tutto rimediare a questo abuso, per i pregiudizii maggiori, che ponno essere prodotti dalla continuazione;

L'anderà Parte: Che, *de cetero*, non possano i Feudatari ammettere in alcun Carico, che richieda Giurisdizione, o Governo di qualsivoglia sorta, Soggetto di che condizione, o stato si voglia, che non sia Suddito; e quelli, che vi fossero al presente, richiamare, e rivoicare, in Pena a quelli, che fossero trovati dopo la pubblicazione del presente Ordine, di Bando, Galera, e altre ad arbitrio; e a' predetti Feudatari d' immediata Sospensione del Feudo, goduto per le loro Investiture, onde più non possano Esercitare la Giurisdizione fino ad altro Ordine, con che si venga a togliere l' inconveniente, e a riconoscere, dentro i limiti dovuti alla Sovranità Publica, la migliore, e più pronta Obbedienza desiderata.

1631. 7. Febbrajo.

I N P R E G A D I.

Conosce la Sapienza di questo Consiglio necessario, senza maggior ritardo, provvedere, per convenienti cause, e Pubblici, importanti riguardi, che quel Danaro, sparso per lo Stato, ch' è ristretto in pochi Capitali in mano di pochi, per estinzione, e privazione di Genti, che ha causata la Peste, resti nello Stato medesimo, per suo decoro, e comodo maggiore de' Sudditi; e non fosse, per aspirazione di Avvanzo maggiore, senz' altro riguardo mandato altrove con pregiudizio; Però

L'anderà Parte: Che non possa qualsivoglia Suddito Nostro Investire fuori dello Stato in Terreni, sopra Monti, nè in qualsivoglia modo, fuorchè in Mercanzie, sotto qualsivoglia causa, o pretesto, Danaro di sorta alcuna in poca, o in molta quantità, senza espressa Licenza di questo Consiglio, da essere data colli DUE TERZI delle Ballotte del Collegio, e del medesimo Consiglio: in Pena a chi contraffacesse della perdita, e confiscazione di altrettanto Capitale, quanto fosse quello, che avesse Investito, e di altro ad arbitrio della Signoria Nostra. E della presente Deliberazione sia data Notizia a tutt' i Rettori Nostri da Terra, e da Mare per la sua piena Osservanza, e sia Pubblicata da per tutto, a intera notizia di cadauno.

1633. 17. Febbraro.

I N P R E G A D I.

A L L U O G O T E N E N T E D I U D I N E.

Utilissima, e di compita Nostra soddisfazione riefce la vostra commendabile applicazione nella Materia de' Feudi, e dalle vostre Lettere abbiamo inteso gli Ordini, a tal' effetto dati da voi, e quanto il vostro Vicario, e il Fiscale di quella Camera con loro sottoscrizioni hanno rappresentato. Essendo ben grate da Noi le loro diligenze, e fatiche, e i ricordi in questo Negozio, il quale avendo preso per mano, col fondamento anche dell' opinione della Provveditori Sopra i Feudi, principale parte giudichiamo essere, a ben'incamminare, e raddrizzare Affare di tanto momento, terminare, e perfezionare, in conformità di precedente Deliberazione del Senato, il Catastico di tutt' i Beni, soggetti a' Feudi, colli Confini, Nomi de' Possessori, e con egualtr maggior particolare, che più complica alla conservazione del Patrimonio della Signoria Nostra: Volendo Noi credere, che possa esso Catastico trovarsi a buon termine, e Ci avviferete a quale segno di presente sia, non intermettendo ogni maggiore sollecitudine, perchè l' Opera sia eseguita nella più perfetta maniera, come richiede il Pubblico Servizio, e si è altre volte ben chiaramente espressa la Pubblica Volontà in questo Particolare. Non restremo poi di aggiungervi collo stesso Senato quello, che il Ricordo, continuato nella Scrittura della suddetti Vicario, e Fiscale, stimiamo necessario, e che dovrà essere da voi fatto puntualmente eseguire, ed è, che il Catastico sia fatto in più Capitoli, o Libri: In uno si contengano i Censi, che si chiamano Affitti di Corte, col Censo, che cadauno paga a quella Camera: Nell' altro quei Beni non Giurisdizionali, obbligati a Carico Militare: Nell' altro i Beni, che pagano Regalie al Luogotenente. E quando altra Natura di Feudi vi fosse diversa dalli predetti, si debba farne un' altro; in modochè ogni sorta di Feudo abbia il suo particolare Catastico, senza confondere l' uno coll' altro, e con lasciare in capo di ogni Investitura, che si farà, una Carta in bianco, dove siano descritti di tempo in tempo, da chi spetta, i Pagamenti, che saranno fatti in Camera dalli Possessori de' Censi decorfi, eode, con maggiore distinzione, e facilità, si possano vedere i Pagamenti, e Debiti di cadauno.

Altri particolari pure Ci occorre di Commettervi nella stessa ben grave Materia: Che, a quelli Successori nell' detti Feudi, ch' eccettuano ogni legitimo impedimento, nel tempo prescritto dalle Leggi, non riceveranno la debita Investitura nelle loro persone, siano fatti Sequestrare i Frutti de' Feudi, nè li sia permesso il godimento di essi, se non averanno Riconosciuta la Sovranità del Principe con attuale Investitura, e, quando per negligenza restassero maggiormente Contumaci, Vogliamo col Senato, che così da Voi, come da' Vostri Successori siano dichiarati incorfi nella Pena della perdita di parte, o di tutt' i Frutti, così nel tempo della detta Contumacia, come meglio sarà giudicato, avuto riguardo agli accidenti, congiunti con essa Contumacia.

Intorno al rinnovare ogni dieci Anni i Confini de' Beni Feudali, e Censuali a quelli, che hanno preso, e piglieranno le Investiture, Vogliamo sia del tutto Eseguita la Parte 1588. 23. Agosto, e siano specificatamente, non in generale, dati, e descritti i medesimi Confini.

Che non si possano Alienare Beni conceduti dalla Signoria Nostra ad alcuno, o per ragione di Feudo, di Livello, o di Censo, ma sia in questo Osservata la Parte del Consiglio Nostro di Dieci, e Zonta, 29. Dicembre 1563., e del Senato 13. Dicembre 1586., al Capitolo VI.

Che non si possa rinnovare Investitura ad alcuno, se non mostrerà di aver' effettivamente pagato il Censo, o altro Aggravio, a che fossero obbligati quei Beni.

Che i Possessori della detti Beni, volendo tra loro dividerli, debbano nel termine di giorni
quin-

quindici suffeguenti comparire in quella Cancellaria; e fatta rinnovare la Investitura; da' essi ricevuta, vi facciano notare in margine i Campi, che ad ognuno di essi faranno toccati, colli loro Confini: Altrimente le predette Divisioni siano, e s' intendano nulle; nè possa alcuno servirsi di esse in Giudizio, nè Stragiudizialmente.

Questo è quanto Ci occorre di significarvi col Senato, per espressione della Pubblica Volontà; e per Esecuzione puntuale in ogni tempo, e occasione alle presenti Commissioni Nostre, che doveranno essere a tale fine fatte Registrare, dove sarà bisogno, acciò non si possa pretendere ignoranza, ma sia interamente prestata la dovuta Obbedienza.

1634. 30. Marzo.

I N P R E G A D I.

AL PROVVEDITOR GENERAL DI PALMA.

Nella Materia de' Beni della Castaldia di Civald del Friuli, che sono Feudali, avendoci con particolare Scrittura rappresentato i Provveditori Sopra i Feudi molti particolari di rilevante Interesse Pubblico, ai quali fatto da Noi l' conveniente riflesso, per provvedere al bisogno, e per divertire la continuazione degli abusi, e de' disordini, veniamo in risoluzione, col Senato, di appoggiare alla vostra virtù Negozio di tanta importanza, e coll' oggetto di non apportare tanto incomodo, e aggravio di molta Spesa a quei Sudditi, col farli venire in questa Città, mentre, massimè dal Fiscale di quella Camera, si trova già, di Ordine Pubblico, formato un diligente Catastico, ed è egli benissimo informato di questi Beni, e Commettervi, che, col mezzo di Pubblico Proclama in tutte le Chiese, e Civald del Friuli, dobbiate far sapere a cadaun Possessore de' Beni Feudali di detta Castaldia, che, nel termine de' Mesi due, debba venire a dar' in Nota, senza Spesa alcuna, in quella Cancellaria la vera quantità de' Beni, goduti di detta ragione, con rinnovare le loro Investiture, siccome, per ogni ragione, sono tenuti di farlo, e si conviene non trascurare l' effetto, per i rispetti, che militano alla conservazione del Patrimonio della Repubblica Nostra, e col darli dalla prudenza vostra, a questo fine, gli ordini propri, e convenienti, e con i ricordi del predetto Fiscale, molto ben' istrutto di questo Negozio, Ci rendiamo certi, che resterà di maniera facilitato l' incamminamento, e la perfezione dell' Affare, che non rimarrà in Noi che desiderare in Servizio così necessario, e importante. Dovrà cadauno venir' a prendere la Investitura, per la parte dei Beni, che possiede, senza Spesa maggiore, che di Soldi DUE per ogni Campo, da essere divisi, la metà al Fisco, e la metà ai Ministri, per loro Mercede; e non venendo nel tempo prescrittogli, come di sopra, decadano dal godimento, e beneficio di essi Beni, e siano Investiti altri in luogo loro, ovvero essendovi l' Denunziante, sia lui medesimo l' Investito, e abbia a godere il Possesso, e il comodo della quantità dei Beni denunziati.

E perchè sono seguite Vendite, e Alienazioni, per varie Cause, de' Beni di essa Castaldia contro la forma delle Leggi, onde richiede il Pubblico Servizio, che, cogli opportuni Ordini, non resti ammesso il corso di questo inconveniente, pregiudiziale alle Pubbliche Ragioni, Vogliamo però col Senato: Che, così per Vendite, come per qualsivoglia altra via, con che sia stata fatta l' Alienazione, e Smembrazione de' Feudali, sia, col mezzo di Pubblico Proclama, statuito termine di Mesi due, per venir' a darne la Nota, e la particolare Notizia in quella Cancellaria, nel quale tempo prestando la dovuta Obbedienza, sia rimessa a cadauno ogni Pena, per il mantenimento commesso, contro la disposizione delle Leggi Nostre, e siano a cadauno fatte da voi le Investiture col Laudendo, come conviene; e non venendo nel termine predetto, siano, e s' intendano in-

no incorsi, e decaduti nella perdita dei Beni, i quali, essendovi Denunziati, siano devoluti al medesimo, perchè ne goda il comodo, e il beneficio, colle Investiture necessarie.

Non possano, *de cetero*, essere fatte Investiture a quelli, che pagano Censi, o altra Ricognizione per i Feudi, se non mostreranno prima Riceveri Autentici di aver interamente soddisfatto a' loro debiti; e quelli, che saranno stati difettivi nelli detti Pagamenti per tre Anni continui, caschino nella Pena di pagare il doppio.

E perchè alcuni, che legitimamente possedevano porzione di questi Campi, colla Contribuzione alla Casaldia di un tanto all'Anno, sono divenuti alla libera Vendita di parte di essi Campi, senza obbligo di alcun' interesse, lasciando la intera Gravezza sopra quella porzione de' Campi, che si sono ritenuti, il che risalta a pregiudizio delle Pubbliche Ragioni, Vogliamo pertanto col Senato: Che non abbia luogo, nè resti ammesso questo inconveniente di sottrarre dal Pagamento alcuna parte di tali Beni, sebbene liberamente Venduti, ma che anche sopra questi resti fermo l'obbligo della solita, dovuta Contribuzione, e siano tutti tenuti di farlo senz' alcuna Esecuzione immaginabile, e senza poter' essere ammessa escusazione alcuna di aver liberamente corrisposto; ma nelle Investiture restino essi Campi alle medesime condizioni, e obblighi di prima, senza però alcun pregiudizio delle ragioni loro contro i loro Autori. Quanto alli Campi Pustoti di questa ragione, se i veri Patroni vogliano averli per derelitti, credessimo, fosse bene, in conformità della opinione de' Provveditori Sopra i Feudi, distinguerli in tanti Masi, al più di 40. Campi per Maso, e ritrovare nuovi Vassalli, che gli pigliassero in Feudo, per ridurli a Coltura, con quella Ricognizione alla Casaldia, che parrebbe spediante, liberandoli da ogni sorta di Debito, che avessero contratto colla Signoria Nostra, per tale conto; il che però Vogliamo, col Senato, che resti rimesso alla presenza vostra, la quale averà la considerazione, che ben conviene, sopra ciò, ch' è stato con sommo zelo ricordato dalli medesimi Provveditori Sopra i Feudi.

1634. 21. Giugno.

I N P R E G A D I.

FRANCISCUS ERIZZO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

U Niverſis, & ſingulis Reſtoribus, & Repraſentantibus Noſtris quibuſcumque, eorum Miniſtris praſentibus, & futuris, ad quos Ha Noſtra perveneriat, & Earum Executio ſpectat, vel ſpectare poterit, Significamus, hodie in Conſilio Noſtro Rogatorum Captam fuiſſe Partem tenoris infraſcripti.

E' ſtata ſempre ferma Intenzione della Repubblica, che i Beni dell'Abbazia di S. Maria della Vangadizza non ſiano indebitamente uſurpati, e anche ſopra ciò ſono in vari tempi ſtate fatte diverſe Deliberazioni; nondimeno venendoci al preſente, per nome dell' Illuſtriſſimo Signor Cardinale Cornaro Abate, fatta nuova doglianza, che in molti modi da diverſe Perſone ſiano occupati Beni Livellari, e Feudali della medefima Abbazia, ſenz' avere la Investitura, anzi ricuſando di riceverla, nonoſtante l' Invito, fatto da' Miniſtri, e Rappreſentanti ſuoi; Il che eſſendo contro la preſetta riſoluta Intenzione Noſtra, che, in ogni modo, i Beni di tale ragione ſiano interamente conſervati,

L' anderà Parte: Che, ſalve altre Noſtre Deliberazioni in ſimile Materia diſponenti, ſia Commiſſo alli Rappreſentanti, che ſpetta, che, ſemprechè faranno da eſſo Illuſtriſſimo Signor Cardinale Abate, ovvero da' ſuoi legitimi Rappreſentanti, o Miniſtri, ricercati, debbano con Pubblici Proclami, ſotto le Pene, che loro parerà, far' intendere: Che tutti, quelli, che poſſederanno

M

Beni

Beni di ragione della detta Badia della Vangadizza, sotto qualsivoglia modo, o titolo, non ripugnante alle forme delle prime Antiche Investiture di essi, e che sono obbligati riceverla dagli stessi Abati, siano questi tali, e non altri, obbligati, in termine di Mesi tre prossimi, susseguenti al Proclama, aver prese, ed effettivamente ottenute le Investiture predette, conforme all' uso ordinario di essa Badia, col Pagamento de' Dritti soliti, e consueti.

Inoltre sia dichiarato: Che, per tenere in Ufficio quelli, che possiedono essi Beni, e riconoscere il Prelato col mezzo delle debite Investiture, e per conservare le ragioni di quella Chiesa, se, a Nome dell' Abate, passato detto termine, farà tre volte fatto Intimare in Persona, o alla Casa alli Possessori di detti Beni il predetto Proclama, intendendosi la prima Intimazione dover servire per Mese uno, la seconda per giorni quindici, e la terza per giorni otto, e non averanno effettuato quanto è sopraddetto, sia in libertà l' Abate, passati detti termini, d' Investire in Luogo di quelli, che saranno caduti in Contumacia, altre Persone Laiche, le più prossime agli stessi Contumaci, e Inobbedienti, colla stessa Ricognizione alla Chiesa, e forma d' Investitura del tenore medesimo delle precedenti, senz' alterazione alcuna: e, se alcuno si sentirà aggravato, debba avere ricorso alla Signoria Nostra. Quare, Auctoritate supradicti Consilii, Mandamus Vobis, ut supradictam Partem observetis, & ab omnibus inviolabiliter observari faciatis.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXI. Junii. Indiè. 112. MDCXXXIV.

1634. 23. Settembre.

I N P R E G A D I.

FU' con Parte di questo Consiglio, addì 29. Aprile 1625, in Materia de' Censi, Livelli, Feudi, e Affitti, Deliberato: Che, quelli, che non pagassero di Anno in Anno, fossero formati Debitori l' doppio, e ogni Anno, che stassero in difetto, si andasse reduplicando la Pena fino agli Anni 10. E' accaduto però, che molti, quali fanno simili Pagamenti di Somma minima, e altri, sono andati in resto Debitori in maniera, che alcuno, che per figura pagasse di Livello, o altro, come sopra, anderà, per la reduplicazione della Pena, alle Migliara di Lire (termine), e Condamna così eccedente, che ben merita, colla dichiarazione in questa parte della detta Deliberazione, alcuna modificazione conveniente; Però

Per Benignità Publica sia dichiarato, e Preso: Che, quelli Debitori de' Censi, Affitti, Livelli, e Feudi, espressi nella Parte predetta 1625. 29. Aprile, che fossero, anche per più di un' Anno, caduti in Pena, siano astretti a pagare col doppio di Pena; sicchè, chi deve pagare 10., paghi 20., e non più, restando, nel rimanente degli Anni 10. di prescrizione, al decadere delle loro ragioni, espressi in essa Deliberazione, la medesima nella sua forza, e vigore. E colla espressione della Publica Volontà doverà il Magistrato Sopra le Camere proseguire nella Esazione colla ordinaria, e necessaria diligenza.

1634. 7. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Al Podestà di Padova, e Agli altri delle Città di T.F., e Successori.

NELLE occasioni d' Investiture de' Feudi, spettanti a farsi, e che si conferiscono da qual Vescovato, e altri Prelati Ecclesiastici per i Feudi, che hanno nello Stato Nostrò, Nostra risoluta Volontà è, che, semprechè venga il caso, siano fatte così da quel Reverendissimo Vescovo presente, come da' suoi Successori, e altri Prelati Ecclesiastici colla Clausula speciale, che dica,

SAL.

SALVA FIDELITATE SERENISSIMÆ REIPUBLICÆ, e quanto per la debita Conservazione dell' Alto Dominio della Signoria Nostra, com' è giusto, e conveniente. Il che farete, come vi Commettiamo col Senato, sapere, a Nome Pubblico, a quel Reverendissimo Vescovo, con procurare, che, per l' intera, e puntual' Esecuzione del presente Ordine, siano da Sua Signoria Reverendissima ordinate le Note necessarie nella sua Cancelleria, come pure voi farete a tal fine registrarle le Prefenti in quella Cancelleria, e ove sarà bisogno, perchè non se ne possa in alcun tempo pretendere ignoranza.

E da Mò sia Prefo: Che della presente Deliberazione sia mandata Copia alli Provveditori Sopra i Feudi, per loro compita informazione, e in riguardo di quello, che concerne l' interesse, e il servizio delle Cose Nostrè.

1635. 14. Agosto.

I N P R E G A D I:

Nella Patria del Friuli si trova diversa quantità di Beni Feudali, Semplici, Censuali, e Livellari di ragione della Signoria Nostra, che, sebbene per Parte di questo Consiglio 24. Maggio 1594, sono di natura di Feudo Proprio, tuttavia, per Antica Consuetudine, sono Alienabili, colla previa Licenza del Pubblico Rappresentante. Ma perchè, nel fare tali Alienazioni, e in altra maniera, vengono inseriti diversi gravi pregiudizii, a' quali si deve, con efficace modo, dare quelle buone Regole, che sono conosciute convenevoli, e opportune, in Materia così importante, come chiaramente dimostrano le Lettere, e Scritture, mandate dal Luogotenente Nostrò di Udine, pienamente consigliano i Provveditori Sopra i Feudi, ed espressamente si conosce essere necessario, per altre Scritture di Dottori, e Periti; Però

L'anderà Parte: Che si debba quantoprima dare perfezione al Catastico de' detti Beni, già principiato dalli Predecessori Luogotenenti di Udine, d'Ordine di questo Consiglio, facendo di nuovo pubblicamente in Udine, e in ogn'altra Terra, e Villa della Patria, Proclamare, che quelli, che non sono ancora compariti a dare in Nota, o fare descrivere i Beni Feudali, Semplici, Censuali, e Livellari, da' essi in qualunque modo posseduti, colla intera Quantità, Qualità, Confini, Aggravi, e ogn'altra particolare, debbano nel termine di Mesi tre prossimi comparire avanti l' Luogotenente, colla Polizza distinta de' detti Beni nel modo antedetto; altrimenti, passato detto termine, s' intendano da quelli decaduti. E se nel termine di altri tre Mesi, faranno quelli denunziati da' Convassalli, compresi dalle Antiche Investiture, siano quelli, senza eccezione alcuna, immediatamente Investiti di tutt' i detti Beni, cogli stessi Obblighi, e Carichi, e conforme il tenore delle Antiche Investiture. E se, passati questi altri tre Mesi, faranno detti Beni da' altri denunziati, o se ne venirà in cognizione per altra via, doveranno quelli essere Deliberati al Pubblico Incanto, a Nome della Signoria Nostra. E sia data al Denunziante, senza contraddizione alcuna, la parte, che gli spetta, in virtù delle Leggi, e il rimanente, oltre quello, che spetta al Rettore, che farà la Esecuzione, sia posto in Camera, a credito della stessa Signoria, cosicchè però il Compratore resti Feudatario, giusto la forma delle Leggi, e obbligato come di sopra.

Che a quelli, che finora hanno dato Nota distinta delli Beni sopraddetti, e che hann' obbligo di pagare Censo, o Livello, o altra Ricognizione alla Signoria Nostra, se non fossero ancora stati fatti i Conti sopra i Loro Libri, o altre Scritture di quello, e quanto siano, o non siano Debitori, per la suddetta, debba quantoprima esserli fatto, e tirato in resto quello, e quanto caduno anderà Debitoro; del che sia fatta Nota particolare nel Catastico sotto la Partita delli detti Beni, su' quali corre il debito, e siano detti Debitori abilitati a fare il Pagamento in due Rate di tre Mesi in tre Mesi, e non pagando la prima, debbano essere astretti al Pagamento

del tutto in una sol volta: E lo stesso sia osservato anche con quelli, che daranno, *de cetero*, la Nota di detti Beni loro.

Quelli veramente, che nell' avvenire anderanno difettivi nella loro Pagamenti di detti Genii, o Livelli, da farsi a debiti tempi, se, per lo spazio di tre Anni non pagheranno, doveranno pagare un terzo di più, e se per sei Anni, pagare due terzi di più, se poi continuerà la loro negligenza, o inobbedienza per il corso di Anni dieci, paghino alla Signoria Nostra il doppio; E debba il Luogotenente far Sequestrare tutte l' Entrate, non solo de' Beni, su' quali avessero fatto il Debito, ma anche di altro, che possedessero i Debitori. E di quelli si debba soddisfare interamente tutto il detto debito, e darli Credito nel Libro, a tal' effetto tenuto.

Quelli, che hanno dato, o daranno in Nota i detti loro Beni, se avessero occultato, ovvero occulteranno parte di essi, in Pena della fraude loro, debbano, e s' intendano, *ipso facto*, decaduti da tutt' i Beni, non solo occultati, ma anche dagli altri non occultati: concedendo però tempo di altri tre Mesi a quelli, che gli avessero finora occultati, a denunziarli, e farli descrivere cogli altri loro Beni. Altrimenti, passato detto tempo, se faranno denunziati da' Convasalli, compresi dalle Antiche Investiture, siano immediatamente di tutt' i Beni Investiti, e passati questi altri tre Mesi, se faranno da' altri denunziati, o se verrà a cognizione per altra via, s'iano quelli immediatamente Venduti, e data la sua porzione al Denunziante, e ad altri, in tutto, come di sopra si è detto. E lo stesso si offervi nella Beni, che fossero occultati per l' avvenire, che i Convasalli nel termine di Mesi tre, dopo la occultazione, e poi la Denunzia, o Inquisizione, si ammettano.

E perchè nella tempi passati sono state commesse diverse fraudi, in grave pregiudizio della Signoria Nostra, e molti Beni della suddetta ragione sono stati, o per varie Alienazioni, o per altri accidenti, occultati, affine di reintegrare le Pubbliche ragioni, doveranno i Comuni delle Ville, e Luoghi dove abitano, ovvero abitano i Debitori, descritti nei Pubblici Libri, deputare persone ben informate, le quali, usata ogni diligenza, per rintracciare i Beni, trovati che gli averanno, gli denunzino senz' altro premio, e siano nel Catastico descritti; e non trovandosi i predetti Beni nel termine di due Mesi, siano tenuti quelli, che sono descritti nei Libri, e in loro difetto, gli Eredi, e Successori, a mostrare i Beni; altrimenti, non li mostrando nel termine di un' altro Mese, debbano conseguire un' altro Fondo idoneo, che si descriva nei Pubblici Libri del Catastico, il quale sia, e s' intenda essere Feudale, e sotto le medesime condizioni del primo.

Che, per maggiormente facilitare, e assicurare la Esazione di questi Genii, o Livelli, o altri Aggravi, a' quali sono tenuti i detti Beni Feudali, sia Deliberato: Che nel termine di Mesi due i Convasalli eleggano uno de' Conforti per capo di Maso, che sia atto a sostenere tale Carico, quale sia obbligato fare i soliti Pagamenti di tempo in tempo per tutt' i Conforti, col regresso ad esso contro cadauno Conforte di quello, se gli spetta per sua porzione, e con tutti que' Privilegi, che averia la Camera Fiscale per tal' Esazione. Dovendo detti Conforti andar' a denunziare la detta Elezione al Luogotenente, acciò faccia descriverla alla Partita del detto Feudo, e si possa, con ogni facilità, e sicurezza, sapere da chi si doverà fare, a' debiti tempi, la Esazione delli detti Genii, o Livelli.

E non facendo essi Conforti nel tempo predetto detta Elezione, debba il Luogotenente immediatamente farla, e dare notizia a quello sarà eletto, acciò sappia ancor lui l' obbligo, che gli sarà stato ingiunto.

Questo Capo di Maso si possa mutare dalli detti Conforti, conforme a quello li parerà spediente, previa la Licenza però del Luogotenente, e lo stesso possa far' anch' esso Luogotenente, come meglio gli parerà conveniente al Pubblico Servizio.

Nè da questa Elezione possa sottrarsi alcuno, fennon minore di Anni 20., e Doone; il che anche s' intenda, salva sempre la obbligazione, che hanno i Beni, e qualsivoglia parte loro, *insolidum*.

Le Alienazioni delli detti Beni Feudali, che, *de ratore*, si faranno, debbano passare con quella solita forma, e non altrimenti: Che quel Vassallo, che vorrà vendere detti Beni, debba comparire avanti l' Luogotenente, e dargli parte in Scrittura della qualità, e quantità di essi Beni, Prezzo, Confine, Compratore, e ogn'altro particolare, e sopra la sua Istanza debba il Luogotenente prendere quelle Informazioni, che pareranno spedienti alla qualità del Negozio, e parendo ad esso di dargli tale Licenza, debba far notare il Decreto della Licenza dal Notaro, che sarà a ciò deputato, e immediatamente debba il Compratore pagare il Laudemio delli DIECI per CENTO, giusto le Leggi Nostre, del quale se ne debba far Nota nei Libri, a tal'effetto tenuti. Il ch'è seguito, si debba dare la copia al Venditore, o Compratore di detta Licenza, e Pagamento, acciò possa con quella far Stipulare lo Strumento, nel quale doverà inserirsi, *ad Litteram*, la detta Licenza, e Pagamento, acciò che apparisca in ogni tempo, e luogo, che detta Alienazione sia stata fatta legittimamente. E ogni Alienazione, che fosse fatta contro il tenore della Presente, sia, *ipso facto*, nulla, con tutte le cose, da quella dipendenti; nè possa per il corso di tempo, benchè lunguissimo, ricevere sussistenza alcuna.

E perchè negli tempi passati sono state fatte diverse Vendite, e Alienazioni delli Beni sopra descritti, delli quali non è stato pagato il debito Laudemio, volendo questo Consiglio esercitare la solita Benignità, Ordiniamo: Che quelli, che possiedono detti Beni per via di Acquisto, subbene fossero passati in più Persone, per più mano di Alienazioni, debbano pagare un solo Laudemio per l'ultima Alienazione fatta, e questo nel termine di Mesi sei, in due Rate, e non pagando la prima, siano costretti a pagarlo tutto, col Sequestro de' Frutti, o in altra maniera, salvo le ragioni del Possessore contro il suo Autore, che, per la forma dell' Acquisto, potessero competergli.

E se per l'avvenire alcuno in fraude Alienasse tutti, o parte dei Beni sopra scritti, senza Licenza del Pubblico Rappresentante, e dicendo essere Allodiali, e Liberi, ingannasse il Compratore, con pregiudizio espresso delle Pubbliche Ragioni, debba intendersi perciò detta Vendita, *ipso facto*, nulla, e di nessun valore, e il Venditore parimente, *ipso facto*, e senza alcuna dichiarazione, decaduto da tutte, e ciascuna sorta de' Beni Feudali, che possedesse, restando obbligato restituire il Prezzo al Compratore.

E perchè tali Vendite, e Alienazioni fraudolenti si fanno palliate, acciò non si scuopra il mancamento loro, sia Prefo: Che, se nel termine di Mesi quattro sarà denunziata tale Alienazione da Convassallo, o compreso nelle Antiche Investiture, debba de' detti Beni essere Investito colli soliti Censi, e Livelli, e conforme al tenore delle Antiche Investiture.

Se veramente, passato detto tempo, sarà da' altri Denunziato, debba il Denunziante avere, *immediato*, la solita porzione, giusto le Leggi, e in tutto, conforme a quanto di sopra è stato Ordinato.

E perchè l'aver formato il Catastico non servirebbe perfettamente al Pubblico Servizio, se non si dessero anche bucci Ordini, acciò con regola passi alla perpetuità, sarà perciò Prefo: Che nel Catastico suddetto continuamente si descrivano le Alienazioni, che verranno fatte col Nome del Venditore, e Compratore, e colla quantità de' Beni, del Prezzo, Notaro, Giorno, e Anno, insieme col Decreto del Rettore. Obbligando il Compratore, in termine di Mesi due dopo la Compra, fargli levare la Investitura, e successivamente rinnovarla di dieci in dieci Anni colle Solemnità debite, e consuete. Alla quale condizione di rinnovare ogni dieci Anni siano tenuti tutt' i Possessori in perpetuo. Ed essendochè finora molti possono essere caduti dalli Feudi presenti, e anche per l'avvenire possono decadere, però resti Prefo: Che quanto alle Caducità passate, usando questo Consiglio il solito della sua Clemenza, siano in tutto rimesse a quelli, che fra un Giorno, e un Anno compariranno avanti chi spetta, e faranno rinnovare le Investiture; E non venendo essi nel detto termine, gli altri compresi nella Investitura possano fra un'altro Giorno, e Anno comparire, e farsi Investire le qual' Investiture si facciano conforme alle Anti-

che,

che, e non comparendo nè anche questi, si apra il luogo al procedere per via d'Inquisizione, e di Denunzia, e s'intenda decaduto il Feudo, e i Beni posti in Signoria, dovendo il Denunziante, e il Magistrato avere quanto dalle Leggi, in tale caso, si viene concesso.

Quanto veramente spetta alle Caducità future, nelle quali, o per non avere alcuno dimandata la Rinnovazione della Investitura, o per Alienazioni senza Decreto, e Licenza, o per altri rispetti, farà caduto, sia Decretato: Che il Luogotenente faccia Sequestrare i Frutti nelle mani di chi meglio gli parerà, e quelli faccia portare nella Camera della Signoria Nostra: e se, dopo tale Sequestro, resterà l'Investito in mora di un'Anno, e un Giorno, si apra il luogo prima alli Compresi nella Investitura, per dimandare la Rinnovazione, e non comparendo nel termine di un'Anno, e Giorno come di sopra, restino tali Beni incorporati nei Beni della Signoria Nostra. In caso poi, che non si potesse avere Notizia dei Beni, si proceda per via di Denunzia, e Inquisizione, e in tutto, come di sopra.

E acciò Negozio così importante sia maneggiato da Persona di quella Fedeltà, Perizia, e Sperienza, ch'è necessaria, doverà il Luogotenente far Elezione di quel Soggetto, che meglio gli parerà compiere al Pubblico Servizio, il quale abbia Carico di fare tutte le Investiture, e Rinnovazioni delli Beni sopraddetti, dei quali abbia, per sua Mercede Soldi DUE per Campo, giusto la Parte di questo Consiglio addì 30. Marzo 1634. Doverà anche tenere appresso di sé, in luogo separato, a tal'effetto, nel Palazzo Pubblico i Catastrici, e altre Scritture, spettanti a questa Materia, nella quale lui solo doverà scrivere le Licenze sopraddette delle Alienazioni, e altro, che alla giornata occorresse, con quella Mercede, che dal Luogotenente gli sarà assegnata; non dovendo però quelli, che verranno a Denunziare Beni, in virtù della Presente, perchè siano Catastricati, sentire per le Denunzie loro alcuna Spesa.

Che la presente Deliberazione sia, in ogni sua parte, puntualmente eseguita dal Luogotenente di Udine, e dal Provveditore di Cividale rispettivamente, secondo i Casi, occorrenti nelle loro Giurisdizioni, non intendendosi pregiudicato da' alcun'altra Legge, fatta in questo proposito, alla Presente non ripugnante. Dovendo i Provveditori Nostrì Sopra i Feudi aver cura, che queste, e altre Leggi, come di sopra, abbiano la loro intera Esecuzione.

E perchè potrebb'essere, che alcuno non avesse adempito per il passato, o per l'avvenire non adempisse le Condizioni, prescritte dalle Leggi, impedito, o da minore Età, o da Sesso, o da assenza, la quale però non sia per causa di Delitto, o altra ragionevole causa, doverà il Luogotenente, e Provveditore sopraddetti ascoltarli, e farli, sopra tal'impedimenti, quella Giustizia, che loro meglio parerà.

E la presente Parte sia Stampata, Pubblicata, e mandata a Udine, e Cividale, per la sua Pubblicazione, ed Esecuzione, e a chiara intelligenza di ognuno; onde nessuno abbia escusazione di non adempiere il suo Debito, e quanto da Essa viene prescritto, e stabilito.

Addì 21. Agosto 1635.

Pubblicata sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

1635. 11. GENNAJO.

I N P R E G A D I.
FRANCISCUS ERIZZO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Georgio Contareno, de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori-Juridici, Fideli, Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

Da' Vostra Lettere, addi 28. Novembre, intendessimo le due difficoltà, che si andavano frapponendo nella Esecuzione della Parte del Senato, addi 14. Agosto, in Materia de' Beni Feudali, per le dubbie interpretazioni dei Sensi di Essa: E perchè Vogliamo, che abbia il debito adempimento, Deliberazione, che può mettere regola a Negozio rilevante, e ai pregiudizi, per le fraudi, che del continuo si commettono da' Possessori dei Beni, abbiamo fatto scrivere a Monsignor di Louigo l'aggiunta Informazione, che vi mandiamo in copia, perchè da essa riceva lume maggiore la vostra virtù, e continui a ben regolarli.

Consocrete, restare in quella, colle ragioni espresse, Terminato, doverli in tutt' i Casi di qualsivisia Permuta pagare il Laudemio dei Beni Onerosi, conforme il prezzo, che saranno stati venduti, e dei Lucrativi, conforme la Stima, che sarà fatta di presente, dovendo essere detratti gli Aggravi anticipatamente. Così vi Commettiamo, col Senato, di Eseguire, come pure di mandare quelle Informazioni, che, col solito di vostra diligenza, potrete cavare, con quale Privilegio, dal 1603. in qua, sono date le Investiture delle Castellanie dei Luoghi di questa Giurisdizione, che nominate nelle medesime vostre Lettere, e se furono, con Decreto del Senato.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 21. Januarii. Indictione 14. MDCXXXV.

1636. 25. AGOSTO.

I N C O L L E G I O.

C O L L' A U T O R I T A' D E L S E N A T O.

Dovendosi Deliberare quanto conviene da questo Collegio, conforme la Delegatione fattagli dal Senato, con Parte addi 13. del Mese presente, sopra le Differenze, che vertono fra la Magnifica, e Fedelissima Città di Udine, e la Patria, per occasione delle Giudicature in Prima Istanza nelle Materie Civili, essendo stati uditi in lunghe Disputazioni gli Avvocati di Ambe le Parti, colla presenza, e assistenza anche di D. G. . . . A. . . . , C. . . . L. . . . M. . . . , e D. G. . . . C. . . . , Ambasciatori della medesima Città, come parimente di D. G. . . . di S. . . . , C. N. . . . V. . . . di M. . . . , e D. G. . . . R. . . . D. . . . , pure Ambasciatori della Patria suddetta, con quanto hanno voluto dire, dedurre, e allegare, e intese anche le Risposte, fatte in questa Materia, così delli Luogotenenti di Udine Contarini, e Foscarini, come delli Provveditori Sopra i Feudi, il tutto maturamente considerato,

Fu posto il Boffolo Bianco: Che, quando l'Attore, e il Reo faranno d'Accordo, e non altrimenti, possano, nelle Materie Civili in Prima Istanza, comparire al Foro del Luogotenente della Patria, come non accordandosi le Parti, vadano le Giudicature alli loro Giudicanti, e alla stessa Decisione s'intenda parimente la Differenza, che ora verte, per occasione del Mandato del Comune

miune di Brazzaco, nella Materia dell' Eſcavazione di un Foffo; riſervata però l' Autorità, eſercitata dalli Luogotenenti, di poter loro Avvocare quelle Cauſe in Prima Iſtanza, nelle quali conoſceſero dilazioni, eſtorſioni, o altri ſimili emergenti, come alla prudenza de' medefimi Reggimenti parerà.

Il Verde di Nò. Il Roſſo non Sincero. E fu Preſo nel Bianco.

1636. 30. *Agosto.*

I N C O L L E G I O.

COLL' A U T O R I T A' D E L S E N A T O.

AL LUOGOTENENTE DELLA PATRIA DEL FRIULI, E SUCCESSORI.

DAll' aggiunta Copia vederete quanto è ſtato Deliberato, addì 25. del cadente Meſe, ſopra le Differenze, che vertivano fra queſta Città, e la Patria, per occaſione delle Giudicature in Prima Iſtanza nelle Materie Civili, la quale, coll' Autorità del Senato, vi Commettiamo, che dobbiate far Regiſtrare, ove farà neceſſario, per la ſua debita Eſecuzione. E ſiccome dobbiamo certamente confidare, che, mentre ſi è provveduto da Noi in queſta occaſione, con Paterna Benivolenza verſo anche le Parti, coſi doveranno reſtare ſoddiſfatte, e procurare di darne teſtimonio non meno colla Eſecuzione del Decretato, che coll' abbandonare ogni diſguſto, che poteſi eſſer' introdotto per le coſe ſeguite, e procedere unitamente, con ogni termine di amore, e di buona, e amorevole corriſpondenza. E farà proprio della voſtra prudenza, e virtù di addriſzare a queſto fine particolarmente i voſtri Uffici, e diſcorſi, per veder di raddolcire gli animi di quelli, che, per quelle occorrenze, ſi ſoſſero fra di eſſi alterati: rimuovendo da loro ogni diſpiacere, e introducendo ogni buona unione, come Conſidiamo, che, colla deſterità de' voſtri Uffici, vi verrà fatto di ottenere. Non laſciando parimente, a buon' propoſito, di conſiderare, non poteſi approvar da Noi, anzi recarne molto diſpiacere, che gli accidenti privati, che alla giornata poſſono ſuccedere, vengano reſi pubblici, intereſſando il Pubblico, da che doveranno aſtenerſi, mentre, maſſimè, per le vie ordinarie, ſi poſſono trattare le Materie, che alla giornata ſopravvengono. Il che parimente farete Regiſtrare, come ſopra, per la ſua Oſſervanza, procurando, con ſimili concetti, di andar' inſinuando negli animi loro quello, che appunto vi eſprimammo di ſopra, e corriſponde alla Noſtra Intenzione; Avviando quanto ſi farà operato da Voi.

1636. 12. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

E Da Mò ſia Preſo: Che, ſia Commefſo alli Provveditori Sopra i Feudi di dovere, giunte che ſiano al loro Magiſtrato le ſuddette Informazioni dalli Rettori di Terra Ferma, ed Iſtria nel propoſito, come di ſopra, con quel modo, che alla loro prudenza parerà più ſpediente, far' Intimare a quei Giudicenti, ch' eſercitaſſero la Giudicatura delle Seconde Iſtanze in Appellazione, di dover comparire perſonalmente, o per legittimo Procuratore avanti l' loro Magiſtrato colle loro Autentiche Scritture, e Inveſtiture, in virtù delle quali pretendono poter legittimamente eſercitare tali facultà, acciò, colle ſolite informazioni, e conſiderazioni, poſſano eſſi Provveditori vedere la realtà del Negozio, e riſolvere, in propoſito ad eſſo, quanto conoſceranno di ragione, e di Giuſtizia.

1637. 25. Giugno.

I N P R E G A D I.

HAnno i Provveditori Sopra i Feudi, con gran zelo, rappresentato i gravi disordini, che si sono intesi dalla loro diligente Scrittura, concernente molti Capi di considerabile essenza, circa le Giudicature dei Giudicenti.

In primo luogo: Che sia esercitata dal Vescovo di Concordia anche la Terza Istanza in Appellazione.

Che molti Giudicenti giudicano in Prima, e Seconda Istanza, così pure restando definite le Cause senz' Appellazione altrove.

Che venga da' medesimi giudicato in Cause controverse di Prima, e Seconda Istanza, tanto in Civile, quanto in Criminale, colla erezione de' Tribunali fuori della loro Giurisdizione, e dove anche risiedono Pubblici Rappresentanti, essendovi Fiscali, Sbirri, Prigioni, dando la Corda, incarcerando Preti, Frati, Secolari, senza invocare, e ricorrere al Braccio Secolare, cose tutte contrarie alle Leggi, al termine di buon Governo, e pregiudicialissime alle Ragioni, e alla Dignità Pubblica.

Che il Vescovo di Verona non abbia fatto presentarsi alli Provveditori Sopra i Feudi le sue Investiture della Giurisdizione di Bovolon, e altri Luoghi, nonostante la Intimazione, fattagli per Ordine del medesimo Magistrato. Dovendosi per tanto commettere le necessarie diligenze, colle convenienti provvisioni, per acquistare al dovere i Trascorsi, e dare buona regola alle cose innavvenire.

Sia Preso: Che i Provveditori Sopra i Feudi debbano, con ogni maggior' accuratezza, indagare per restar' informati, e avvisarci, con quale titolo veramente il Vescovato di Concordia eserciti la Terza Istanza in Appellazione, nonostante la Parte del Consiglio di Dieci, e Zonta 1581. 20. Marzo, che assolutamente lo proibisce.

Che il medesimo Magistrato procuri, con tutta l'applicazione, di sapere, se, con violenza, o per altra via indebita, viene impedito il venire in Appellazione delle Seconde Istanze, e come veramente sia il Fatto, significando il tutto particolarmente, perchè si possa, occorrendo, divenire a quelle Deliberazioni, che fossero giudicate proprie, e spedienti.

Debbano inoltre i detti Provveditori usare ogni maggiore studio, per venire in chiaro di quelli Giudicenti, che avessero eretto Tribunali fuori della loro Giurisdizione, senza particolare Licenza, e Beneplacito Pubblico, nel quale caso, trovato così essere in effetto, sia loro strettamente Comesso, coll' Autorità di questo Consiglio, l' effettiva, subita rimozione dei medesimi Tribunali, con riserva di quelle Ragioni, che potessero competere ad alcuno, avvisando precipitamente dove, e da chi fossero eretti, per poterli anche passare a quelle Deliberazioni, che fossero stimate convenienti, e di giustizia.

A quelli Giudicenti, che non fossero venuti, o non avessero mandato a ricevere dal Magistrato prebeto le Investiture, sia dagli stessi Provveditori severamente incaricato venire nel termine di giorni quindici a prenderle, senza maggiore dilazione, eseguendo, in caso di disobbedienza, puntualmente le Leggi in tale proposito.

Che al Vescovo di Verona sia dagli stessi Provveditori, a nome Pubblico, fatto intendere, che nel termine di giorni dieci, dopo la Intimazione, debba aver mandato al loro Magistrato le sue Investiture, e Scritture, spettanti alla Giurisdizione di Bovolon, Monteforte, e altri Luoghi; altrimenti passato il detto termine, sia, e s' intenda decaduto dall' esercizio, e beneficio della medesima Giurisdizione.

1637. 4. Settembre.

I N P R E G A D I.

SEbbene, con più Parti di questo Consiglio, 1526. 15. Dicembre, 1615. 10. Aprile, 3. Novembre 1621., 29. Aprile 1625., e 23. Settembre 1634., fu procurato di dare forma, e regola alla Esecuzione dei Pagamenti nella Materia de' Censù, Livelli, Feudi, e Affitti, che si riscuotono dal Magistrato Sopra le Camere, non se ne vede nondimeno alcun' effetto con Pubblico, rilevante pregiudizio; E non essendo conveniente, che più oltre passi l' disordine, e se ne cavi quel frutto, che si deve, e si ricerca, col porgera qualche abilità maggiore, pegli esborzi, a' Debitori; Però

L' anderà Parte: Che tutti quelli, che, per occasione de' Censù, Feudi, Livelli, e Affitti, come sopra, fossero andati in resto, e si trovassero Debitori della Signoria Nostra, debbano soddisfare il debito loro dentro il termine di Mesi due, con doppia Pena; e trasfaciando alcuno degl' Investiti di pagare poi per Anni quattro il Censo, o Livello, com' è predetto, decadano dal possesso dell' Beni, i quali s'ano devoluti alla Signoria Nostra, e i Provveditori Sopra le Camere doveranno esser' Esecutori del presente Ordine col far pubblicare Proclama in conformità, a intelligenza di cadauno, con comminazione a' Trasgressori del rigore della Parte 1625. 29. Aprile, che da' medesimi doverà, in tale caso, inviolabilmente eseguirsi.

1639. 18 Febbraro.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DELLA TERRA FERMA, E DOGADO,
MAGISTRATI, E OFFICI DELLA DOMINANTE.

PER Deliberazione di questo Consiglio addi 20. Ottobre 1620., e 5. Agosto 1628. rimane prescritto alli Rettori Nostri di Terra Ferma, e Dogado, Offici, e Magistrati di questa Città quanto si deve osservare, ed eseguire nella Esazione, e Divisione dell' Soldi DUE per LIRA delle Condanne, Confiscazioni, e Contrabbandi, conceduti, e assegnati per Leggi, non solo alli Luoghi Più delle Convidde, e Ospitali della Pietà di questa Città, ma anche all' Accademia de' Nobili Nostri; e conoscendosi, per sperienza, di quanto pregiudizio, e danno riesca l' abuso, che, alla fine dell' Reggimenti, o all' Uscite degli Offici, e Magistrati, venga contata la Porzione di Danaro della ragione predetta, è necessario il prendere qualche spediente, colle Provvizioni proprie, e aggiustate al bisogno; Però

L' anderà Parte: Che, per quello spetta agli Offici, e Magistrati di questa Città, sia a cadauno di essi strettamente, e sotto le Pene, già statuite, incaricato di dover contare di due in due Mesi l' intera Porzione di tutto il Danaro dei Soldi DUE per LIRA delle Condanne, Contrabbandi, Confiscazioni, e altro, siccome per quello, che tocca alli Rettori Nostri di Terra Ferma, e Dogado, doveranno, per special' obbligo, e sotto le medesime Pene nelle precedenti Deliberazioni espresse, essere tenuti d' inviare, e far contare in questa Città dove, e a chi spetta di qua-
tro

ero in quattro Mesi l'intera Porzione di tutto il Danaro della ragione sopraddetta; con assegnare, e dare alli Cassieri di detti Luoghi Pii, e Accademia de' Nobili anche la Porzione di ogni, e qualunque Capo di Robba, che fosse stata divisa per Confiscazione, o in altra maniera, o il tratto di quelle, che fossero spedite in questa Città, e Dogado solamente; sicchè non venga in alcun Conto pregiudicato alli predetti Luoghi Pii, e Accademia de' Nobili Noltri, restando perciò fermo l'obbligo di portare la Fede al Secretario alle Voci, al Ritorno dei Reggimenti, o all'Uscire degli Uffici, e Magistrati, di avere puntualmente adempito a quanto di sopra. Senza la quale non possano essere lasciati andare a Cappello; e alli Riformatori Noltri dello Studio di Padova, e Aggiunti Sopra la detta Accademia resti efficacemente raccomandata la Esecuzione della presente Deliberazione in tutto, e per tutto, per il buon fine della Pubblica Volontà.

1640. 3. Marzo.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DI TERRA FERMA, E AL PODESTA', E CAPITANIO DI CAPO D' ISTRIA.

DEL 1636. scrivessimo al Preceffore Vostro, che dovesse con ogni maggiore diligenza inquire; se nel Territorio, a voi Comesso, fosse alcun Giudicente, che, oltre le Prime Istanze, esercitasse anche la Giudicatura delle Seconde in Appellazione, mandando subito una Nota distinta al Magistrato dei Provveditori Sopra i Feudi.

Quella Pubblica Volontà è stata anche in parte Eseguita. Ora, per quello, che tocca al rimanente, e potesse spettare alla Materia predetta, vi Comettiamo col Senato: Che tutte le volte; che sarete ricercato con Lettere del predetto Magistrato Sopra i Feudi, o per Informazione, o per far Citare alcuno di quei Giudicenti a comparire al Magistrato nei tempi, e nei termini, che essi Provveditori prescriveranno, dobbiate prontamente soddisfare alle loro Istanze, come Ci assicuriamo, che la prontezza, da voi usata, in tutte le cose di Servizio della Signoria Nostra, anche in questa Materia importantissima, farà da voi esercitata, per incontrare il Nostro Servizio, e desiderio; e Ci avviserete dell' eseguito.

Da Mò sia Preso: Che sia data Autorità alli Provveditori Sopra i Feudi di poter scrivere alli Rettori di Terra Ferma, e anche al Podesta, e Capitano di Capo d'Istria, ne' Territori dei quali si trovano Giudicenti, che pretendono esercitare la Giudicatura delle Seconde Istanze in Appellazione, che in quel termine, che li sarà prescritto dalli detti Provveditori Sopra i Feudi, debbano essi Rettori farli Intimare, che compariscano alla loro presenza colle Scritture Autentiche, colle quali pretenderanno poter esercitare le dette Giudicature delle Seconde Istanze in Appellazione, e, quello da' essi Rettori, e Fiscali vedute, e ben considerate, debbano, con loro Lettere, e Giuramento, dare Informazione al Magistrato sopraddetto di quello, che stimassero in tale proposito poter legittimamente esercitare i detti Feudatari; la quale Informazione, fatta, e inviata, col mezzo de' Pubblici Cavallari, o Portalettere, al detto Magistrato, debbano far Intimare agli stessi Feudatari, che nel termine di quindici giorni abbiano a comparire personalmente, o col mezzo di legittimo Procuratore, avanti i suddetti Provveditori, acciocchè, col lume della detta Informazione, e Scritture, che da essi Feudatari Autentiche, e Legalizzate saranno presentate, possa il medesimo Magistrato Sopra i Feudi divenire a quella Deliberazione, che farà di ragione, e Giustizia.

Il quale termine passato, e non essendo comparso, per soddisfare a quanto di sopra, siano, e s'intendano privi di poter, *de casero*, esercitare più la Giudicatura delle Seconde Istanze in Appellazione, ma quelle si devolvano, *immediat*, alli Rettori delle Città, nel Territorio dei quali saranno le dette Giurisdizioni: Nè possano i detti Feudatari contumaci dimandare Venia, nè ottenere Grazia della loro negligenza, fennon con Supplicare nel Collegio Nostro, e che siano rimessi da questo Consiglio, colla frettezza delli QUATTRO QUINTI. Volendo ancora, che terminato, che sia del tutto questo Negozio, debbano i Provveditori far formare Catafici, nei quali siano notati tutti quei Feudatari, che per cadaun Territorio delle Città Nostre esercitano la Giudicatura delle Seconde dette Istanze in Appellazione, e quelle, inviate a cadaun Rettore rispettivamente, da essere conservate in quelle Cancellarie, acciocchè si possa avere notizia, da ciascheduno di essi, e da' loro Successori, di quelli, che legittimamente hanno ragione di poter esercitare le dette Seconde Istanze in Appellazione, e che, *de casero*, non nascano altr' inconvenienti, a pregiudizio delle Pubbliche Ragioni.

Abbiano inoltre essi Provveditori Autorità, per avere pronta la Risposta dei suddetti Rettori alle loro Lettere, di scrivere, occorrendo anche con Pena, ad essi Rettori in questa Materia de' Feudi, e Giudicature, e possano mandare gl' inobbedienti anche Debitori a Palazzo.

E perchè è stato rappresentato, che difficilmente alcune volte può ridursi il detto Magistrato, per mancanza de' Giudici, sia dichiarato: Che, com' essi Provveditori Sopra i Feudi talvolta, per Autorità di questo Consiglio, intervengano, e suppliscono in deficienza di alcuno de' Provveditori Sopra i Beni Comunali, così quelli possano supplire in deficienza di alcuno de' Sopra i Feudi, affinché il Servizio della Signoria Nostra non resti ritardato, per mancamento de' Giudici.

1640. 27. Marzo.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

O M M I S S I S.

L' Anderà Parte: Che, salve, e riservate le Deliberazioni in questo proposito, alla presente non ripugnanti, sia a quella aggiunto, e fermamente statuito, che tutte le Tariffe, per limitazione di Utilità, spettanti a Ministri de' Magistrati, e Uffici di questa Città, le quali, per la suddetta Deliberazione 1515., sono destinate da farsi dalli Sindici, debbano da quelli essere reviste, regolate, e stabilite, come simeranno conveniente, per quelle però, che non avessero ricevuto l' Approvazione dal Consiglio di XL. al Criminale, ovvero fossero forniti gli Anni dieci, statuiti dalla medesima Deliberazione: Procedendo, in tutte le Occorrenze, con precedente Informazione in Scrittura, sottoscritta con Giuramento, e di mano delli Magistrati delle Tariffe, de' quali si trattarà; dovendo poi dalli medesimi Sindici essere portate allo stesso Consiglio di XL., per la sua Comprovazione, avanti la quale però debbano far capitare alli Contraddittori dello stesso Consiglio le Scritture necessarie, come pure possano intervenire in essi Magistrati, de' quali si trattarà, che doveranno perciò i medesimi Sindici farne dar loro Notizia. Dovendo lo stesso ordine della Revisione, e Confermazione di dette Tariffe essere osservato di dieci in dieci Anni, secondochè anderanno terminando.

Faendo parimente, che le Tariffe stabilite, e Approvate come sopra, siano scritte in buona forma, e poste nei loro Uffici in Luoghi Pubblici, e cospicui, a intelligenza di cadauno: Con espresa dichiarazione, che, dentro il termine sopraddetto degli Anni dieci non si possa fare Terminazione veruna delli suddetti Sindici, per Assegnazione di Utilità a Ministri: Intendendoli anche nulla, e di nessun valore egi, e qualunque Assegnazione di Utilità, assegnato per via di

Ter-

Terminazione da qualsivoglia Magistrato, che averà ricevuto Tariffa dalli Sindici, e Approvata come sopra.

O M M I S S I S.

Dalla presente Regolazione siano, e s' intendano eccettuate le Tariffe di quelli Magistrati, e Uffici solamente, i quali, in virtù di Parti di questo Consiglio, ovvero del Senato, tenessero particolare facoltà di formare le Tariffe, per le Utilità de' propri Ministri, essendo questi obbligati, nel termine di Mesi due, colle proprie Informazioni, rivedere, e stabilire le già fatte, e portarle al Consiglio di XL., per la loro Confermazione, con tutte le Condizioni, espresse alli Sindici. Non potendo poscia i predetti Magistrati, e Uffici divenire a Regolazione, e Approvazione di dette Tariffe, se non di Dieci in Dieci Anni; con espresse proibizioni, anche fin detto tempo, di non poter' aggiungere altre Utilità a' loro Ministri.

O M M I S S I S.

Se alcun Ministro, sia di che condizione esser si voglia, ardisca di Contrastare ad alcuna delle Tariffe di sopra particolarmente espresse, con ricevere, pubblicamente, o a parte, maggiori Emolumenti, oltre quelli saranno dichiarati in esse Tariffe, o sotto pretesto di Donativo, o per altra straordinaria fatica, ovvero per alcun' altra causa immaginabile, caschi in Pena di Ducati Duecento, da essere dati all' Accusatore, che doverà essere tenuto secreto, e immediata privazione del Carico, mentre fosse il Principale; e di Pene Corporali, quando fosse Sostituto, e di non poter più esercitare Uffici, e Carichi Pubblici, alle quali siano mandati i Contrastatori dalli Configlieri, dagli Avvogadori di Comune, e dalli Capi di XL. Superiori, e Inferiori, e da cadauno degli Ordini predetti, e non altrimenti, senz' altro Consiglio: le quali Pene anche debbano essere distintamente Registrate sotto tutte le Tariffe sopraddette, a intelligenza di cadauno.

1641. 12. Dicembre.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

L'Andrà Parte: Che, inserendo alle passate, multiplici Deliberazioni in talè Materia, specialmente . . . 18. Febbrajo 1639., e altre anteriori, sia espressamente Commesso a tutt' i Configli, Uffici, Magistrati, Cassieri di questa Città, e chissia, che facessero qualsivoglia sorta di Condanne, *etiam* di Contrabbando, e Confiscazioni, come anche a tutt' i Rappresentanti di Fuori di qualsivoglia Grado, e Ordine dello Stato Nostro da Terra, e da Mare, Giudicenti, e altri, che sotto qualunque Titolo esercitino Giudicatura, e facciano Condanne, per trasgressioni di Blande, e Pene Pecuniarie, che vengono levate a' Sequestri, per inobbedienza, e per qualsivoglia Atto, o Sentenze, fatte per Contravvenzione di Proclami, o sotto nome di Stangade, Cere; o altro, che debbano far sempre riscuotere gli Aggiunti delli Soldi DUE per LIRA, e quanto sarà riscosso per questo Conto, siano obbligati far capitare di quattro in quattro Mesi insieme con quelli, che debbono estrarsi dall' intero Cumulo de' Contrabbandi, e Confiscazioni, primachè farsi alcuna Divisione, o altra Estrazione, per la Parte di questo Consiglio 1605., tutto senza diminuzione, al Cassiere della Pietà, dovendo essere data notizia alli Deputati Governatori della Somma che di volta in volta sarà mandata, da non doverli per qualsivoglia occasione impiegare in altro.

I Ret-

I Rettori delle Città Principali debbano far sapere questa Pubblica Deliberazione a tutt' i Rappresentanti, e Rettori delle Terre, Castelli, e altri Vicari, Giudicanti, e simili, sottoposti alla loro Giurisdizione, perchè cadauno debba fare interamente la parte sua, e siano faldati i Conti di queste ragioni nelle Camere di quella Città Principale, alla quale saranno sottoposti: dovendo, alla condizione degli altri, passare per Casa anche questa sorta di Danaro, girarsi le Partite, e farse ne menzione particolare negli Ristretti de' Conti, che si mandano al Senato; In Pena, contravvenendo, a cadauno di essi Rappresentanti di non poter andare a Cappello al loro ritorno in questa Città, fennon averanno Fede, sottoscritta da due almeno delli Deputati Governatori di ess' Ospitale, di avere puntualmente effettuato quanto è predetto. E per la più certa osservanza di quest' Ordine, sia Commesso al Secretario alle Voci farne Registro particolare negli Libri del suo Ufficio, accid in tempo alcuno, nè da' suoi Successori tampoco, se ne abbia a pretendere obblivione; mentre pure quello medesimo particolare vien' espressamente ingiunto per la Parte 1532. 28. Aprile, confermata nel Maggior Consiglio: In Pena, contravvenendo esso Secretario, di Ducati Cinquanta, da esserli tolti ognivolta per cadauno delli Configlieri, Capi di XL., e Avvogadori di Comune, e applicati alla Casa medesima della Pietà.

Lo stesso Ordine osservare si debba per quella porzione di Danaro, che tocca alle Convertite, e Accademia de' Nobili, da essere riscosso colle Partite, e altre forme predette; e quanto alla Spedizione del Danaro medesimo in questa Città osservare si debba la Regola tenuta finora.

La presente Deliberazione sia Stampata, e trasmessa a tutt' i suddetti Rappresentanti, per loro Notizia, aggiunta alle Commissioni del loro Successori, mandata alli Ministri de' Configli, Uffici, e Magistrati di questa Città, per la sua compita Esecuzione.

1642. 7. Giugno.

I N P R E G A D I.

CHE, per il merito di Monsignor F. . . . P. . . ., che in ogni occasione, colla sua Famiglia, ha dimostrato piena Divozione verso la Repubblica Nostra, gli sia, per Autorità di questo Consiglio, conceduto, che, nonostante il Titolo di Ecclesiastico, quale lo rende inabile a subentrare nella porzione de' Feudi di P. . . ., e R. . . ., per Grazia speciale, possa essere Investito del Feudo/Giurisdizionale, Retto, Legale, e Nobile della porzione delli Castelli suddetti di P. . . ., e R. . . ., nel modo, e forma conceduta al Fratello, e altri suoi Consorti; dispensando in ciò le Consuetudini Feudali, e Legali del Dominio Nostra, le quali però s'intendano nel rimanente restare nel suo vigore. E il tenore della presente Deliberazione sia nella Investitura inserito di parola in parola.

1642. 11. Giugno.

I N P R E G A D I.

FU da questo Consiglio Deliberato, addì 12. Dicembre 1641.: Che, per qualche sollievo del Poverissimo Luogo della Pietà di questa Città, dovessero da tutt' i Configli, Uffici, Magistrati, e Cassieri di questa Città, come anche da tutt' i Rappresentanti di Fuori, di qualsivoglia Grado dello Stato Nostra da Terra, e da Mare, Giudicanti, e altri, riscuotersi gli Aggiunti di Soldi DUE per LIRA di tutte le Condanne Pecuniarie di qualsivoglia sorta, nessuna eccettuata, e altro, come in essa Parte: E perchè pare, che alcuni, sotto diversi pretesti, o che le Condanne siano applicate alle Città, o Comunità, ovvero ristrettamente interpretando la Deliberazione

pre-

prelata, tendino d' impedire le Esecuzione di questa Pia, Pubblica Volontà; sia Preso, e dichiarato:

Che a cadaun Pubblico Rappresentante, dove sarà bisogno, sia espressamente Commesso, che; senza ammettere opposizione, o pretensione in contrario, debba riscuotere, o fare riscuotere a chi spetta, i Soldi DUE per LIRA da tutte le Condanne di qualsivoglia natura, e altro, e quelli trasmettere, giusta la Deliberazione predetta, la quale deve, in tutte le sue Parti, restare pienamente Eseguita, così essendo risolta la Pubblica Volontà.

E la Presente sia Stampata.

1643. 27. Giugno.

I N P R E G A D I.

AL LUOGOTENENTE DELLA PATRIA DEL FRIULI.

CON Deliberazione di questo Consiglio, addi 14. Agosto 1635., sopra la Materia de' Beni Feudali, Semplici, Censuali, e Livellari nella Patria del Friuli, fu stabilita la forma delle Alienazioni di tali Beni, con obbligo al Compratore di pagare DIECI per CENTO, per il Laudemio, la quale Gravezza riuscendo ora di molto incomodo a quei Fedelissimi Nostri, per le ragioni espresse nella loro riverente Supplicazione, col mezzo dei loro Ambasciatori, deve la Pubblica Carità, mirando al loro sollievo, renderli in alcuna parte consolati, acciò possano, nella frequenza, che occorre farsi simili Alienazioni, per loro particolare interesse, provare anche in ciò gli effetti della Pubblica Grazia, riscuotendoli, per la povertà loro, impossibile fare tal Pagamento,

L'anderà Parte: Che, rimanendo fermo quanto fu Decretato nella suddetta Deliberazione 14. Agosto 1635., sia in questa parte solamente regolata: Che in luogo delli DIECI per CENTO, per il Laudemio, debbano innavvenire per le Alienazioni, che si faranno di simile sorta de' Beni, essere pagate da tutt' indifferenteemente così dalla Patria, come dalla Contadinanza CINQUE per CENTO solamente, il quale Pagamento doverà essere fatto colle forme, preficite nella suddetta Parte, e non altrimenti; di che doverà essere dato Avviso al Luogotenente di Udine, perché così faccia dar' Esecuzione alla Presente, che doverà principiare, finita che sarà la corrente Condotta.

1643. 3. Agosto.

I N P R E G A D I.

E' Chiamata la Pubblica Prudenza, non pure nelle presenti Congiunture di Guerra, ma per tutte le altre, che potessero accadere nei tempi avvenire, a valersi del Soccorso, e Ajuto dei propri Sudditi, ma particolarmente di quelli, quali, oltre l'Obbligazione naturale, hanno quella del Vassallaggio, per i Feudi Giurisdizionali, e non Giurisdizionali, conferiti dalla Pubblica Grazia, e Beneficentia. Pertanto trovandosi nello Srato Nostro di Terra Ferma molti Feudatari Giurisdizionali, e non Giurisdizionali, come sopra, e altri, che possiedono quelli, non sono Tassati, per contribuire il dovuto servizio Personale con Armi, Cavalli, o quegli altri ajuti, che in tempo di Guerra sono dovuti, in difesa del proprio Principe, e in adempimento della Obbligazione, nella quale si sono costituiti nelle Occasioni, a ricevere il servizio, e il comodo in vantaggio Pubblico; Però

Sia Commesso al Magistrato Sopra i Feudi, colla destertà propria, di far chiamare, valendoli dei Rettori Nostri, a parte a parte i Feudatari Nostri, così Giurisdizionali, come non Giurisdizionali.

sionali, e anche per Donazione; e, rivedendo le loro Investiture a quelli, che in tempo di Guerra non averanno espressa alcuna Obbligazione in particolare, far quella Tassa, che sarà conosciuta conveniente, avuto riguardo alla qualità dei Feudi, alla quantità dei Beni, rispettivamente ascoltando gl' Interessati, e devenendo a Città per Città, e Territorio per Territorio ad essa Tassa, la quale formata, doveranno presentare nel Collegio Nostro, per essere poi portata, per l' Approvazione, a questo Consiglio, non potendo venire alla Tassazione di un'altro, se prima non sarà perfezionata quella di un Territorio.

1643. 1. Dicembre.

I N P R E G A D I.

L' Evidente bisogno del Poverissimo Luogo della Pietà indusse questo Consiglio ad applicargli Soldi DUE per LIRA sulle Condanne di ogni sorta, con Parte 12. Dicembre 1641., dichiarata, a maggior' intelligenza, con Deliberazione addi 11. Giugno 1642., e avendo i Governatori di detto Luogo, pieni di zelo, e applicazione, rappresentato con loro Scrittura, ora letta, non essere adempita la Esecuzione nella maniera Decretata da questo Consiglio, è necessario provvedere in modo, che la Pubblica Volontà sia interamente obbedita; Però

L' anderà Parte: Che tutt' i Rettori, dove sono Camere, mandino Nota distinta dello Scoffo di ragione delli Soldi DUE per LIRA, applicati così alla Pietà, come alle Convertite, e Accademia de' Nobili, dal dì della Parte 12. Dicembre 1641., perchè si possa incontrare, se sarà stato in Camera contato di tempo in tempo il tratto giusto del Danaro della medesima ragione, dandone avviso distinto, e particolare di Reggimento in Reggimento, e per l'avvenire di Anno in Anno manderanno a fare l' Incontro predetto, restando in tutto nel suo vigore le Parti soprannominate 12. Dicembre, e 11. Giugno. E non possano i medesimi Rettori, al loro Ritorno in questa Città, andare a Cappello, sennon porteranno Feale, sottoscritta dalli due Governatori della Casa della Pietà, di avere puntualmente effettuato quanto è predetto, ed è contenuto nelle Parti sopraccitate.

E sia parimente Commoesso al Secretario presente alle Voci, e Successori, per la più certa Osservanza, di far Registro particolare nel Libro del suo Ufficio, acciò in tempo alcuno non se ne abbia a pretendere obblivione: in Pena al detto Secretario di perdita di tutti gli Utili, da essergli tolti da cadauno delli Consiglieri, Capì di XL, e Avvogadori di Comune, e applicati alla Casa medesima della Pietà, da non poterli essere restituiti, che con i CINQUE SESTI delle Ballotte del Collegio, e di questo Consiglio.

1645. 20. Aprile.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

L' Anderà Parte: Che in conformità di quanto è stato altre volte Deliberato, sia imposta una Tassa Straordinaria, per una sol volta, da essere pagata da tutt' i Nobili, Cittadini, e ogn'altra Condizione di Persone, abitanti in questa Città, e Dogado, che sia Capo di Casa, o che stiano nella stessa Casa, fosse nella Fraterna, o nel Negozio separato, e sia la Tassa di Carati QUARANTA, e ogni Carato di Ducati DIECI Correnti, con questa regola misurandosi le Fortune di cadauno sia di che grado, stato, e condizione si voglia: i più Facoltosi, o per Entrate, o per Danari Contanti, o per Traffico, o per Industria possano essere Tassati fino al numero di

VEN.

QUATTRO Carati, che faranno Ducati DUECENTO QUARANTA, e quelli solamente pagano al presente Tassa, o di poco momento, possano essere formati Debitori sopra QUATTRO Carati fino alli Carati QUARANTA. Gli altri di Condizioni diverse, più, o meno delle loro Facoltà, e Indrizzi, possano essere Tassati dalli VENTIGUATTI in giù fino a MEZZO Carato, come sarà Terminato conveniente da quei Nobili e faranno sopra ciò Deputati; dichiarando però, in conformità delle Parti addi 13. Agosto, e 21. Giugno 1635, che siano Esenti dalla detta Contribuzione quelli solamente, che da Ducati DODICI in giù di Affitti, e gli Ebrei non s' intendano, in riguardo degli Casa, immaginabilmente in modo alcuno Esenti. Per Esecuzione di questa Deliberazione questo Consiglio, nella prima Riduzione, Eletti Otto Onorevoli Nobili Nostri del medesimo di quà dal Canale, e altri Otto per di là, i quali siano, e s' intendano Deputati Sopra Materia. Possano essere tolti da ogni Luogo, Carico, e Ufficio, solito darli da questo eccettuati quelli del Collegio Nostro, dovendo tenere questo Carico senza lasciare quell' avessero, con valersi dei soliti Ministri, sperimentati nelle altre passate Tasse Straordinarie, quali Ministri debbano continuare i soliti Stipendi per Mesi tre. Gli Otto detti per cada, prese le debite, e necessarie Informazioni, con tutt' i mezzi, e modi, che stimeranno adeguati, e consoeti, per venire in certa cognizione delle Condizioni di cadauno, Abitanti Sessieri loro raccomandati, doveranno, ridotti almeno al Numero di Sei, con trasformare quanto prima le Deliberazioni loro, coll' Assegnazione a cadauno di quel Nome, che stimeranno, per loro Coscienza, giusto, e debbano, per lumz, valersi dell' ultima ordinaria, per ben regolarli. I Sessieri, e le Contrade, per quali gli uni, e gli altri averanno a principiar' ad esercitare il loro Carico, debbano essere cavati nel Collegio, di Sua Serenità, e secondocchè seguirà la Tassa, doveranno essi Deputati di Contrada andar subito, mandando la Nota de' Tassati all' Ufficio de' Governatori dell' Entrate, esser pagato da cadauno, in esso Ufficio, il debito assegnato nel termine di Mese dall' Assegnazione, senz' altri Aggiunti, con Dono di DIECI per CENTO, a chi pagasse, e Pena del DIECI per CENTO, tutto in Moneta Corrente, a chi non pagasse, e il Dono debba tutto restare nella Signoria Nostra; Quei, che non pagassero dentro prefcritto, siano immediatamente formati Debitori nel Libro de' Resti, colle forme solite, e i Governatori dell' Entrate siano tenuti portare immediatamente nel Collegio Nota distinta di quelli, che non hanno pagato le passate Tasse Straordinarie. Quanto agli Interessi di quelli, o Eletti in Tassare gli altri, e i loro Congiunti, che si Cacciassero, o si fossero Cacciati, siano Commesse le Tassazioni loro, a' Dieci Savi a Rialto nella stessa maniera. E siano le Terminazioni di detti Deputati Sopra queste Materie così ferme, e valide, fossero fatte da questo Consiglio. Il Danaro, che sarà Esatto in questa Occasione sia nelle presenti straordinarie Urgenze, e non in altro impiegato, sennon colli QUATTRO del Collegio, e di questo Consiglio.

1645. 23. Giugno.

N P R E G A D I.

o i Provveditori Sopra i Feudi, in Esecuzione di Parte di questo Consiglio, addi 3. Agosto 1643, formata la Tassa sopra cadauno de' Feudatari nel Territorio Trivigliano, per il Guerra ogni Anno, e durante essa Guerra, colle Obligazioni a cadauno di essi, che si colarmente intese nella Scrittura, ora letta. Ed essendo necessario rinvigorir', e stabilir' l' Esecuzione sia Prefo:

O

Che,

Che, per Autorità di quello Consiglio, resti Approvata, e Confermata la Tassa alli Feudatari predetti in Trivisana delli Provveditori Sopra i Feudi, a' quali sia Comesso di ridurre, in Luogo di Milizia a Piedi, e a Cavallo, l'Obbligo in Danari effettivi, cioè, per cadaun Soldato a Piedi, in ragione di Ducati 5. per Testa al Mese, e a Cavallo, in ragione di Ducati 14. pure al Mese; il che sia senza pregiudizio delle Pubbliche Ragioni, per quello di più, che fossero detti Feudatari tenuti, per la forma delle loro Investiture: dovendo i medesimi Provveditori Sopra i Feudi proseguire, con tutta sollecitudine, e applicazione, nello stesso Affare, e Servizio, anche cogli altri restanti Feudatari, Giudicenti Condizionati, onde si consegua l'effetto, giustamente dovuto, e conforme alla Volontà, e Deliberazioni Pubbliche.

1645. 31. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Come, sopra tutto, necessaria, e conferente riesca la Provvisione di Danaro nelle angustie, e nei bisogni presenti, così la Prudenza Publica deve in primo capo studiare i modi, che più facile ne possano far godere il conseguimento. E perchè non vi è cosa più agguistata, e abbracciabile, che il disporre de' propri Capitali;

L'anderà Parte: Che, trovandosi nella Città di Udine, e Patria del Friuli un Patrimonio della Signoria Nostra, il quale consiste in Censi, chiamati *Affitti di Corte*, fondati sopra Beni Feudali, Semplici, Censuali, che al presente rende Ducati 4460. l'Anno, sia questo con tutte le Pubbliche Ragioni, e Azioni, ad esso unite, e dipendenti, e la porzione ancora di Laudemio, spettante, eretto in Contea Nobile, e Venduto *Jure Feudi*, per Linea Mascolina di Legittimo Matrimonio in perpetuo; e al Magistrato Sopra i Feudi sia Comessa, in efficace, e risoluta maniera, la Esecuzione.

Doverà, elevando le Polizze d'Incanto, così Quà, come in Udine, e per tutta la Patria, far Pubblicare i Proclami, con termine Mesi due a ognuno, che vorrà comparire in questa Città, per la Compera. Spirato detto tempo, lo Delibererà al Prezzo, e col vantaggio maggiore, e per essere il tutto Approvato poi con DUE TERZI de' Voci del Collegio Nostro: Dovendo il Compratore obbligarsi a corrispondere Annualmente, per l'Alto Dominio, una piccola Ricognizione alla Signoria Nostra del modo, che parerà alla prudenza del Magistrato.

Ma, perchè la Carità verso i Sudditi non deve pretermettersi, conforme al pio Istituto della Repubblica Nostra, sia ai detti Proclami aggiunto: Che, nello stesso termine, prefisso delli due Mesi prossimi, abbiano facoltà, e libertà i Possessori de' detti Affitti di Corte di Affrancarsi a ragione di CINQUE per CENTO, contando il Capitale nella Camera di Udine, come appunto ricorda quel Luogotenente.

Siano inoltre, in tutto, e per tutto, e colle stesse preaccennate forme, incamminate pubblicamente le Vendite delle due Castelle di Fagagna, e Tolmezzo, Capitaniati di Tricesimo, e di Gemona, tutte col proprio separato Laudemio, onde, col Danaro, che doverà trarsi da questa Deliberazione, possa in alcuna parte supplirsi alle correnti, gravissime Emergenze.

E della Presente sia data Notizia al Luogotenente di Udine, come parimente dal Magistrato Sopra i Feudi alle Città di Terra Ferma, a intelligenza comune.

1646. 29. Agosto.

I N P R E G A D I.

Hanno, con pienesza, e diligenza, rappresentato i Provveditori Sopra i Feudi quello, che sono andati operando, per ben' Eseguire le Parti di questo Consiglio, intorno al vendere, e solventare, in vantaggio del Pubblico Interesse, i Feudi della Patria del Friuli, e come hanno fatto sperienze sopra l' Incanto, ricevuto varie Offerte, espresse nella Scrittura ora letta, e ricordato insieme quello, che potesse più conferire al conseguimento della Pubblica Intenzione; Così dovendosi, per la Congiuntura de' Tempi, e de' Bisogni, progredire al più celere effetto,

L'anderà Parte: Che, dalli Provveditori Sopra i Feudi siano al Pubblico Incanto Deliberate tutte le Vendite de' Corpi de' Beni Feudali, chiamati dalle Parti di questo Consiglio 31. Ottobre, e 7. Novembre passati, al quale fine, e per il libero, universale Invito, e concorso de' Compratori, sia levata ogni spesa del Fante per l' Incanto, e del Notaro per le Polizze, e Strumenti; Nel resto, come Beni di Signoria, non abbiano altro maggiore Aggravio.

I due Feudi, cioè quello di Tolmezzo, che consiste in Ville 146, doverà essere ripartito in quattro Corpi, e cadauno separatamente Incantato. Quello di Tricesimo, che ne abbraccia 35, in due medesimamente, e separatamente Incantati.

Gli altri Feudi si doveranno Vendere pure sopra l' Incanto, uniti, o separati, secondo la rilevanza, e qualità loro, come più parerà alla prudenza del Magistrato.

Essi Provveditori Sopra i Feudi doveranno formare le Polizze d' Incanto, colla espressione di tutt' i particolari, così circa dei Luoghi, Titoli, e Giurisdizioni, come per il di più, che conosceranno proprio, e conferente al Pubblico Interesse, portandole nel Collegio Nostro, prima di capitare sopra l' Incanto, e fatte le Vendite, doveranno essere Approvate dal medesimo Collegio Nostro coll' DUE TERZI di Esso.

E poiché le Giurisdizioni sono varie, e il modo di praticarle differente; sia a cadaun Feudo applicata la sua particolare Giurisdizione, non potendosi eccedere il Titolo di Conte, nè concedere piucchè il Criminale Minore colla Prima Istanza, riservata poi l' Appellazione al Luogotenente di Udine.

Le differenze, e contese, che insorgere potessero per qualche asserito Privilegio, o pretenzione, restino conosciute, e decise dal Magistrato medesimo, al quale fine gli siano trasmesse tutte le Suppliche pendenti; Pubblica Intenzione essendo di dare, con breve, e spedita mano, compimento al Negozio.

1646. 11. Dicembre.

I N P R E G A D I.

LA Elazione da' Debitori della Signoria Nostra, necessaria in tutt' i tempi, ma nei presenti nerbo, e fondamento principalissimo della Guerra, senzadicchè perdono ogni forza, e vigore le Pubbliche Inposizioni, anzi, per la disuguaglianza, si rendono onerose, e insopportabili, ha chiamato il zelo, e la virtù dei Cinque Eletti Sopra la Provvisione del Danaro ad applicarvi, come dalla loro diligente Scrittura si è inteso.

Ma perchè gli stimoli dell' amore verso la Patria, e il riconoscimento delle Pubbliche Angustie, e Giature non bastano, nella corruzione delle cose, a far cooccorrere chi deve spontaneamente. Convenendosi però Esercitare da' Magistrati un rigore, giusto non meno, che una puntualità indifferente,

esclusi tutt' i rispetti di privato compiacimento, e dannosa connivenza; altrettanto debbonfi obbligare i Ministri a servire con Fede integra, chiamati, e ascoltati a parte, sostenuti nelle Funzioni del Carico, onde, con franchezza, e senza timore, possano adempierle, fatto eziandio ricorso a' Tribunali Superiori, per la indennità loro; Castigandosi all' incontro con tutte le maggiori Pene, quando con efforsioni, e provecchi prevaricassero nel debito. Materia sì grande, provvista con molte Leggi da' Maggiori Nostri, dev' essere al presente riondinata, e incamminata a quel segno, che ricercano le Congiunture; Però

L' anderà Parte: Che da qualsivoglia Magistrato di questa Città, e Dogado non possa essere, per alcuna causa, conceduta Sospensione di tempo sopra le Tenute, che fossero fatte contro i Beni de' Debitori, se prima non sia citato il Fiscale di quel Magistrato, che averà fatto la Tenuta, perchè possa addurre le Pubbliche ragioni, dichiarando ogni Sospensione, che contro la forma di questo buon' ordine fosse data, nulla, e di nessun valore, e i Magistrati di Esazione, disobbbligati dall' Eseguirla.

Resti oltredecim' facoltà a' Magistrati di prendere in Tenuta tutt' i Beni del Debitore generalmente, con libertà a' stessi Magistrati di Vendere quel Corpo particolare de' Beni, del quale si ritrovasse Compratore, passato però il tempo dalle Leggi limitato, così a richiesta del medesimo Debitore, al qual' è giusto concedere ogni onesta soddisfazione; come anche perchè non assentendo il Debitore volontariamente alle Vendite, abusando della Pubblica Carità, si possa poi da' Magistrati fare scelta, prima di ogn' altro, del Bene in Venezia di maggior', e più sicura Vendita, per appropriarlo, e tenerlo nella Signoria Nostra.

Eseguita queste Tenute, e passati i tempi ordinati dalle Leggi, nè ritrovandosi Compratore, resti fermamente Deliberato, che siano levati dalle mani de' Debitori i Beni loro migliori, dovendo, dopo fatti tre Incanti, con Nota particolare, e distinta, essere portati alla direzione delle Tre Procuratie Nostre, le quali ricevendoli come Pubblici, abbiano ad Affittarli, e cavata la Decima, che di essi doverà, di tempo in tempo, essere pagata, il rimanente debba restare tutto per Conto Pubblico, al quale fine siano Traslatati dalla Dita dei Debitori a quella delle Procuratie: dovendosi con questo trasporto dei Beni, saldare poi 'l debito nelli Pubblici Libri, come se il Debitore avesse fatto l' Esborso a Danari Contanti, e restino apprezzati i Beni, che si prenderanno in Pubblico, e faranno consegnati alle Procuratie, in ragione di DIECI per GENTO, come dispongono le Parti di questo Consiglio.

Ma riacquendo conveniente ripartire gli Aggravi alle Procuratie nelle Consegne de' Beni, si doverà osservare per quelli di Venezia, che siano assegnati due Sciltieri a cadauna Procuratia, e per quelli di Fuori si abbia a regolare giusto le Condizioni de' Debitori, date nell' Ufficio dei Dieci Savi, a Sestiere per Sestiere, che rimangono sempre ferme.

E per maggior comodo, e abilità a' Debitori, restino a' medesimi conceduti due Mesi di tempo, a poter recuperare i loro Beni, dopo trasportati, e consegnati alle Procuratie, i quali passati, non possa essere più loro fatta alcuna agevolezza, grazia, remissione, fennon colli CINQUE SESTI delle Balloette di questo Consiglio, ridotto da 150. in sù, e il Debito loro s' intenda liquido, come se ad essi fosse ratificato.

Quanto poi all' altra parte de' Sequestri, restino, con ogni puntualità, Eseguite le Leggi in questa Materia disponenti.

Come pure inviolabile doverà essere la Esecuzione di Quella 1571., circa non poterfi assolutamente vendere Beni di un Debitore per maggior Somma del Debito, alla quale in tutto si abbia relazione.

1646. 22. Dicembre.

I N P R E G A D I.

A L L I R E T T O R I D I P A D O V A.

NELLE correnti, gravissime Urgenze della presente Guerra, quale riguarda la difesa de' Sudditi, e particolarmente quella della Nostra Santa Religione contro Barbari Infedeli, conviene, che da cadauno si contribuisca al sostentamento di Opera così grande, e accetta al Signore Iddio. Pertanto trovandosi in questa Giurisdizione numero grande di Laici, quali possiedono Feudi, ed Enfeuteusi d' Ecclesiastici, conferiti loro con minima Riconoscione da' Vescovi, e altri; ben conveniente cosa sarà, che questi pure concorrano ai bisogni della Repubblica in questa Causa, che rende però l'oggetto di questa Deliberazione, accompagnato da tutta la Giustizia.

Vi Commettiamo però, col Senato, di far chiamare a Voi l' Cancellier Vescovile, e altri de' Monasteri, e degli Abati, e tolia considerazione di quello possa servire al Pubblico Interesse nelle Congiunture presenti, gli ecciterete, senza dilazione, a cavar Nota, e consegnarvela, di tutt' i Nomi dei Possessori di tali predetti Beni, colla quantità di essi, e Aggravi de' Censi, quali farete capitare, nel più breve termine, al Magistrato Sopra i Feudi, quale poi Eseguirà quello, che nel suddetto particolare gli sarà Commesso. Voi opererete con ogni diligenza, come sappiamo, col vostro ordinario zelo.

E da Mò sia Commesso al Magistrato de' Feudi, venute le sopraddette Note, di Eseguire anche con questi quanto fu Deliberato da questo Consiglio addì 7. Novembre pegli altri.

E doverà poi essere Scritto, nella suddetta conformità, alli Rettori dell' altre Città di Terra Ferma, a parte a parte.

1647. 8. Giugno.

I N P R E G A D I.

NON può aver' effetto la Parte di questo Consiglio, addì 3. Agosto 1643., in proposito di Tassarsi tutt' i Feudatari, sennon resta prima Eseguita Quella 11. Marzo 1625., che dichiara tutte le Giurisdizioni, di qualsivisa sorta, dover' intendere pure Feudali, nè poter' alcuno goderle, o esercitarle sotto qualunque titolo, sennon per ragione di vero, e reale Feudo; Che però, sia tenuto cadauno a darle in Nota al Magistrato Sopra i Feudi, e ricevere da esso le Investiture. Alla quale giusta, necessaria Deliberazione è stato anche da molti pestata la dovuta Obbedienza, ma altri l'hanno poi interamente trascurata, e altri hanno bensì dato in Nota le Giurisdizioni, ma non ricevute le Investiture, e non mancano anche altri, che pretendono di non essere tenuti, in conseguenza di non dover' al presente essere Tassati. In questo stato di Affari, rappresentato, con molta virtù, dalli Provveditori Sopra i Feudi, è chiamata la Prudenza di questo Consiglio alle proprie Deliberazioni; Però

L'anderà Parte: Che, restando ferma, e valida Quella degli 11. Marzo 1625., in sderanza di Essa sia nuovamente Decretato, che tutt' i Nobili Nostri, e tutti gli altri, nessuno eccettuato, che godono Giurisdizioni di qualsivisa sorta, sotto qualunque titolo, o nome, e pretendono, non esser' essi soggetti alle Camere di Terra Ferma, o non comprese le loro Giurisdizioni in alcun Territorio, ma solo sottoposte alla Sovranità della Signoria Nostra, siano tenuti indifferentemente portare, nel termine di Mese uno prossimo, i loro titoli al Magistrato suddetto, e ricevere le

In-

Investiture, e le Tasse, che li faranno date; in Pena, non lo facendo nel detto tempo, di restarli in tutto, e per tutto sospeso, e interdetto l'esercizio di dette Giurisdizioni, non esclusi da questa Obbligazione di dare in Nota i Titoli, nè anche chi pretendessero di non essere tenuti a ricevere esse Investiture, o altra Ricognizione, a' quali, veduti che si siano gli stessi loro Titoli; doverà da essi Provveditori essere amministrata Giustizia.

Passato il suddetto Mese, siano incaricati i Provveditori medesimi, non solo portare nel Collegio Nota di tutti quelli, che averanno trasgredito, ma inquirire diligentemente contro essi reitenti, per renderli privi dei Feudi, e Giurisdizioni, come si è detto, dovendo pur venire, di tempo in tempo, a riferire quanto sopra ciò anderanno operando, affinchè in ogni modo Eseguite rimangano le Pubbliche Disposizioni in questa importantissima Materia.

1647. 12. Giugno.

I N P R E G A D I.

Supplicano alcuni, che già furono Investiti in diverse piccole Porzioni de' Beni Feudali nel Polesino di Rovigo, che restati difettivi, per più rispetti, delli Pagamenti dei Livelli, a' quali si trovavano obbligati, e decaduti in conseguenza dalle proprie ragioni, possano nondimeno, con soddisfare al presente tutto il Debito, ricevere la Rinnovazione delle Investiture anche per l'avvenire: intorno a che, intese le Risposte dei Provveditori Sopra le Camere, e avuto riguardo, non meno ai danni, e patimenti, che i medesimi Possessori hanno sofferto nella passata Guerra del Polesino, che alla tenue quantità di essi Beni, e insieme delle Ricognizioni,

L'anderà Parte: Che, quando in termine di Mese uno, siano pagati interamente i Debiti nuovi, descritti nelle suddette Risposte, a' quali si abbia relazione, colla doppia Pena, e con ognaltro Aggravio, solito riferirsi da chi non soddisfa in tempo simile qualità di Livelli, possano anche i Possessori essere di nuovo Investiti negli stessi Beni colle medesime Condizioni, di che siano incaricati i Magistrati a chi spetta, e passato il suddetto termine senza l'intero pagamento, decadano dalla presente Grazia.

1647. 12. Settembre.

I N P R E G A D I.

CHE le Vendite, ora lette, fatte dal Magistrato Sopra i Feudi, colle Condizioni, Autorità; Titoli, e Prezzi, che si sono intesi, tuttocchè Approvate dal Collegio, coll'Autorità conferitagli da questo Consiglio, siano anche dal Consiglio stesso Confermate, per soddisfazione degl'Interessati, che hanno fatta particolare Istanza.

1647. 12. Settembre.

I N P R E G A D I.

Nella necessità sempre maggiore di provvedere di Danari, per supplire agli eccessivi, continuati Dispendi, devesi mirare di cavar frutto da quanto ricordano i Cinque Deputati Sopra la Provvisione del Danaro, e consigliano i Provveditori Sopra i Feudi nelle Scritture prudentissime, ora lette, con erigere in Giurisdizione, Contee, o altre Dignità quei Villaggi, e Luoghi, che fossero ricercati da Particolari, con convenienti Esibizioni, e con quelle Autorità, che restassero accordate,

L'an.

L'anderà Parte: Che i sopraddetti Cinque Deputati Sopra la Provvisione del Danaro debbano formare un Proclama, da essere Approvato dal Collegio Nostro, e poi Pubblicato nella Città, e in tutta la Terra Ferma, invitando quelli, che desiderassero acquistare alcun Titolo specioso, o ridurre in Giurisdizione, Contea, o altro maggior Grado, e Ornamento, alcun Fondo, Villaggio, o Beni, di venire, o mandare al loro Magistrato, nel termine di Mese uno, a presentare Scrittura della Domanda, e della Offerta, e a trattare le Condizioni con essi Deputati, potendo anche acquistare Autorità di Giudicare fino a un limitato segno, e inoltre qualche annua Entrata da alcuna Camera della Somma, che fosse di loro maggiore soddisfazione, con oggetto, che come quelle Dignità faranno Cospicue, e Nobili, colle maggiori prerogative, preminenze, e onori, così si rendono anche più desiderabili coll'utile del Danaro, che fosse loro annualmente corrisposto dalle Camere stesse, potendo pur'essere portate Polizze Secrete colle medesime Esibizioni, perchè, senza rispetti, ognuno abbia modo, e sicurezza di compiacere a' suoi fini, e non trascurare quelle occasioni di accomodarsi, che, perdute una volta, difficilmente più s'incontrano. Siano, e s'intendano eccettuati da simili Trattati, e Accordi i Beni, compresi nei Vicariati, e quelli ancora, situati a' Confini dello Stato, avendosi pure riguardo di fare tali Alienazioni proporzionatamente nei Territori, cosicchè uno non resti eccedentemente, l'altro di poco, o di niente aggravato; e tali Concessioni debbano continuare nelle Linee Mascoline colle ordinarie Condizioni, e Obbligazioni, come interamente dispongono le Leggi Feudali.

Doveranno poi essi Deputati portare le Scritture delle Convenzioni, insieme colla loro sensi, e colle notizie di quanto si potessero sostenere gli Affari, per riportare da questo Consiglio le proprie Risoluzioni.

1647. 19. Settembre.

P R O C L A M A

DEGLI ECCELLENTISSIMI SIGNORI

CINQUE DEPUTATI SOPRA LA PROVVISIOE DEL DANARO,

IN ESECUZIONE DELLA SUDETTA PARTE

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO,

IN MATERIA DI ACQUISTARE GIURISDIZIONI.

CHE tutti quelli, che desiderano acquistare alcun Titolo Specioso, o ridurre in Giurisdizione, Contea, o altro maggior Grado, e Ornamento alcun Fondo, Villaggio, o Beni, coll' Autorità anche di Giudicare fino a un limitato segno, e coll'Utile di qualche Annua Entrata da alcuna Camera di Terra Ferma, della Somma, che fosse di loro maggiore soddisfazione, debbano, nel termine di Mese uno, venire, o mandar' al Magistrato Nostro a presentare Scrittura della Domanda, e della Offerta, che faranno, con tutta celerità, Spediti. Potranno pur'essere portate Polizze Secrete colle medesime Esibizioni, affinchè, senza rispetti, ognuno abbia modo, e sicurezza di compiacere a' suoi fini, e non trascurare quelle occasioni di accomodarsi, che, una volta perdute, difficilmente s'incontrano. Doveranno continuare tali Concessioni nelle Linee Mascoline, colle ordinarie Concessioni, e Obbligazioni, che dispongono le Leggi Feudali. Intendendosi eccettuati da simili Trattati, e Accordi i Beni, compresi nei Vicariati, e le Podestarie, dipendenti dalle Città di Terra Ferma.

Addi Detto. Pubblicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

1647. 31. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Nelle presenti angustie di Danaro conviene dare orecchio a quei convenienti Partiti, che vengano a far'entrare nella Cassa Publica. Sopra quanto però si è inteso dalla Scrittura, ora letta, delli Provveditori Sopra i Feudi, sia ad essi Commesso di udire le Proposte, che li venissero fatte, di concedere in Feudo le Prime Istanze delle Ville nella Patria del Friuli, con Autorità anche di prometterle fino ad una limitata Somma, a proporzione dei Luoghi, e delle Giurisdizioni, salva sempre l'Appellazione, in Seconda Istanza, al Luogotenente, dovendo con tali Condizioni, avvantaggiarsi nel Prezzo, quanto più sia possibile; oltredicchè, prese esatte Informazioni dal sopraddetto Luogotenente della qualità, e sito dei Luoghi, della quantità delle Anime, e ogn'altra circostanza, abbiano poi a fare distinta Relazione di tutto in Scrittura nel Collegio, perchè, con questo Consiglio, si possano prendere le proprie Risoluzioni.

1648. 24. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Quanto è grande la necessità di continuare i Dispendi, a difesa degli Stati, dei Sudditi, della Libertà, e della Fede, altrettanto si rende difficile il modo di sostenerli, senza il concorso de' Cittadini, e dei Sudditi Esteri. Convenendo però valersi de' Mezzi, altre volte praticati,

L'anderà Parte: Che sia imposto un Taglione, da essere pagato da tutt' in conformità della Tabella, e dei Libri formati per quello, imposto addì 20. Aprile 1645., per le Somme medesime, a quali fu allora ognuno obbligato, cosicchè il presente sia in tutto, e per tutto simile a quelli: dovendo cadauno essere tenuto, e pagare senz' altra Intimazione, o Mandato, con eseguire il Pagamento in due Rate, metà in Banco, e metà in Contanti; la Prima per tutto Dicembre prossimo, e l'altra per tutto Marzo susseguente, col Don del DIECI per CENTO a quelli, che pagheranno tutto il Debito delle due Rate nel tempo della Prima, e la Pena del DIECI per CENTO a quelli, che non pagassero nei tempi prescritti, nella quale siano, e s'intendano caduti, e formati Debitori nel Libro de' Resti, colle forme solite. E i Ministri doveranno regolarli nel rimanente, in tutto, e per tutto, colla suddetta Parte addì 20. Aprile 1645., dovendo il tutto essere pagato in Moneta Corrente, senz' altri Aggiunti, e il Danaro doverà essere dalli Governatori dell' Entrate consegnato al Conservatore del Deposito, obbligato alle presenti Occorrenze.

E sia Stampata,

1649. 21. Giugno.

I N P R E G A D I.

Quanto maggiore si sperimenta l'Assistenza del Signore Idéio nella presente Guerra, tanto maggiore anche dev' essere la prontezza di que' Mezzi, che per sostenerla, sono necessari, e che debbono derivare dal concorso de' Cittadini, e de' Sudditi stessi; Però

L'anderà Parte: Che sia imposto un Taglione *Proso*, da essere pagato da tutt' in conformità della Tabella già fatta, e delli Libri, formati precedentemente, e replicato, giusto la Deliberazione addì 24. Ottobre 1648., e per le Somme medesime, alli quali fu ognuno allora obbligato, cosic-

ché

chè il presente sia, in tutto, e per tutto, simile a quelli, dovendo cadauno essere tenuto a pagare senz'altra Intimazione, o Mandato, con eseguire il Pagamento in due Rate, la prima per tutto Agosto prossimo, l'altra per tutto Ottobre susseguente, col Don del DIECI per CENTO a quelli, che pagheranno tutto il debito delle due Rate nel tempo della prima, e colla Pena del DIECI per CENTO a quelli, che non pagheranno nelli tempi prescritti, nella quale siano, e s'intendano caduti, e formati Debitori nel Libro de' Resti, colle forme solite. E i Ministri dovranno regolarli nel rimanente, in tutto, e per tutto, colla Parte addi 20. Aprile 1645, e col praticato, in Esecuzione di quella, addi 24. Ottobre 1648. Doverà il tutto essere pagato in Moneta Corrente, senz'altri Aggiunti, la metà col Banco, l'altra in Contanti; e il Danaro doverà essere dalli Governatori dell'Entrate consegnato al Conservator del Deposito, obbligato alle presenti Occorrenze. E la Presente sia Stampata.

1649. 16. Luglio.

I N P R E G A D I.

CON molta prudenza, nella Scrittura, ora letta, rappresentano i Provveditori Sopra i Feudi essere conveniente divenire ad alcuna Deliberazione contro quelli, che godono Feudi, e che, in Esecuzione degli Ordini di questo Consiglio, sono stati Tassati, nè hanno pagato quello, che loro spettava, tuttocchè li siano state fatte più Intimazioni, di questo modo il Pubblico restando, per tale causa, di rilevante Somma di Danaro Creditore; Però sia Preso:

Che quelli Feudatari, che sono, come sopra, stati Tassati, e che non hanno pagato il loro Debito, siano, e s'intendano, *immediati*, decaduti dal Feudo, e quello devoluto nella Signoria Nostri, sicchè non possano più godere nessun' utile, o prerogativa, per causa di esso. Ma perchè gli effetti della solita Pietà di questo Consiglio sempre più vivi appariscano, sia in aggiunta Deliberato: Che quelli, che, nel termine di due Mesi, dopo il prendere della Presente, soddisferanno a quanto sono tenuti, con DIECI per CENTO più di Pena, possano continuare nel godimento pacifico del Feudo, che avessero goduto; passato il termine suddetto, siano strettamente incaricati i Provveditori stessi a far' eseguire la presente Parte, colle più rigorose risoluzioni, e colle forme solite del loro Magistrato; facendo innoltre da tutt' i Feudatari soddisfare interamente a quanto sono tenuti di corrispondere al Serenissimo Principe Nostro per i Feudi; che tenessero, obbligandoli, di tempo, in tempo, a compire con tutta puntualità a quanto li spettasse, e di quello li farà fortitopere nella presente Materia, debbano portare distinta Informazione nel Collegio Nostro, per Deliberarsi quel più, che occorresse.

1649. 17. Luglio.

I N P R E G A D I.

AL PODESTA' DI VERONA.

Reevute le Informazioni, che abbiamo credute necessarie, sopra l'Editto, che intendeva pubblicare questo Reverendissimo Vescovo, perchè i Feudatari, al suo Vescovato sottoposti, debbano nuovamente andare a ricevere la Investitura, dobbiamo dirvi col Senato:

Che osservando, che, nell'Editto predetto, vengono chiamati a ricevere nuovamente la Investitura tanto i Feudatari, come i Livellari, Conduuttori, e Possessori di Decime, ed Enfitrasi, e egualmente Bene, sottoposto alla Mensa Vescovile, vediamo non convenirsi, che siano obbligati altri, che

P

i Feu-

i Feudatari, quali non hanno ricevuta la Investitura del Feudo, che godono, dopo ch' Egli risse-
de al Vescovo stesso, ad altro non intendendo Noi, che siano obbligati; e ciò gli doverete far
sapere con quei concetti, che vi pareranno propri, perchè sia così Eseguito.

1649. 21. Agosto.

I N P R E G A D I.

Onesta si conosce la Istanza dei Curiali, e Ministri del Reggimento di Udine di restare sollevati,
a giusta porzione, delle Decime, e doppie Decime, per le Ville, Giurisdizioni, e Autorità,
che sono state levate al medesimo Reggimento, e concedute in Feudo a diversi, come si è inte-
so dalle Scritture lette. E mentre conviene, che, con maturo riflesso, sia fatta questa Bonificazio-
ne, onde si levì 'l danno a' Privati, ma si diverti la insieme il pregiudizio al Pubblico,

L' anderà Parte: Che sia rimesso tutto questo Negozio alli due Magistrati de' Feudi, e Sopra
Danari, quali unitamente nel Numero, che ognuno di essi è solito ridursi, debbano ponderare le
Scritture, e Informazioni finora avute, delle quali però ne sia data Copia, ricevendo tutte le al-
tre d' avvantaggio, che li occorressero, e colli DUE TERZI de' Voti Terminino quantoprima
quello, che conoscono di Giustizia, circa il sollevare Curiali, e Ministri di Udine dalle Gravezze,
per le Giurisdizioni, Autorità, Ville, e altro, che restano levate a quel Reggimento; intendendosi
pagare tale Bonificazione per il tempo tutto del presente Reggimento, e continuare poi innavven-
nire. E tutto quello sarà Terminato dalli detti Magistrati, doverà essere Approvato da questo Con-
siglio, per conseguire poi la dovuta Esecuzione.

1649. 15. Settembre.

I N P R E G A D I.

FRANCISCUS MOLINO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Petro Gabrieli, de suo Mandato Possitati, & Capitaneo Feltri, Fi-
deli, Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

Dall' aggiunta Scrittura delli Provveditori Nostri Sopra i Feudi, rimarrete bene informato di
quello, che Ci fu esposto dal vostro Precessore, con zelo commendabile, in Materia de' Feudi di
questo Vescovo, e osserverete come la Investitura, data dal Vescovo Antecessore del Feudo di
C. . . . , per Capo della persona, e per l' alterazione delle Clausule prime, sia seguita in ma-
niera non conforme alle Leggi Nostre. Vogliamo però col Senato, per rimediare quanto si possa
al disordine, che, oltre al sostenerli in quel Feudo l' interesse dell' Arcivescovato dei Conti di L. . . ,
stante la sua Contraddizione annotata, sostenute insieme siano le Nostre Leggi. Dovendo però
voi Commettere a questa Cancellaria Vescovile, tenendo anche proposito con Monsignor Vescovo
medesimo, perchè non segua simili Alienazioni contro la forma di esse Leggi, e non si faccia
alterazione alcuna nelle Rinnovazioni, le quali siano, in tutto, e per tutto, giusto la forma
delle Antiche, per conservazione delle ragioni de' Privati, e del Vescovo medesimo. E potrete ag-
giungere questo Avvertimento: Che Noi attenderemo, che innavvenire proceda sempre, in Mate-
ria tale, per le Vie Canoniche, disposte dagli Usi Feudali, conforme alle Nostre Leggi, colle

Coo-

Concessioni a' Persone Suddite Nostre, quanto sia possibile. E della Ricevuta, ed Esecuzione aspettiamo Avviso'.

Datum in Nostro Ducali Palatio die xv. Septembris. Indiſt. ix. MDCXLIX.

1649. 19. Settembre.

I N P R E G A D I.

DA' mature, Antiche Deliberazioni, e da' recenti ancora si vede prudentemente stabilita ogni miglior Regola nel particolare importantissimo dell' Esazione de' Debitori del Pubblico, di Sequestri, Tenute, Vendite de' loro Beni. Sono però, con rilevante pregiudizio, e mal' esempio, trascurate, senza riguardo a quegli incentivi, che pur dovrebbero delfarsi ne' Petri de' Cittadini, in considerazione delle Pubbliche, Gravissime Urgenze, trattandosi della Vita, e Libertà non solo de' Sudditi, ma della Santa Fede insieme; onde sono dovuti agli estremi mali, i più vigorosi rimedi, e, colla puntualità dell' Obbedienza agli Ordini Nostri, si veggano esercitati indifferentemente gli effetti di Giustizia, che sono necessari in una tanta Materia,

L' anderà Parte: Che, salve, e riservate tutte le Leggi in questo proposito, e ravvivata, repubblicata, e stampata sotto la presente la Parte addì 11. Dicembre 1646, per la sua inviolabile Esecuzione, sia espressamente di nuovo aggiunto, che fatte le Tenute, e passati i tempi, disposti per le Leggi, nè trovandosi Compratori degli stessi Beni, siano i medesimi, della miglior Qualità, levati dalle mani de' Debitori, e, colla Nota solita degl' Incanti, portati alla direzione delle tre Procuratie Nostre, le quali, ricevendoli come Pubblici, abbiano ad offerirli, e cavata la Decima, che da essi doverà, di tempo in tempo, essere pagata, il rimanente debba restare tutto per Conto Pubblico, al quale fine siano Traslatati dalla Dita dei Debitori a quella delle Procuratie, dovendosi, con questo trasporto de' Beni, saldare poi l' Debito ne' Pubblici Libri, come se il Debitore avesse fatto l' Esborso a Danari Costanti, e restino apprezzati i Beni, che si prenderanno, e faranno consegnati alle Procuratie, in ragione di DIECI per CENTO, come dispongono le Parti di questo Consiglio.

Doveranno i Governatori dell' Entrate mandarle tutte le Tenute allo stesso effetto, perchè da Ministri delle Procuratie suddette debbano essere ricevute, colla formazione dei Libri, dove siano tutte diligentemente Registrate, cogli Alfabetti de' Nomi, e con ogn'altra Regola, e Ordine, che sarà stimato proprio: in Pena della Perdita dell' Ufficio, e altre maggiori, ad Arbitrio, agli stessi Ministri, come anche a quelli de' Governatori dell' Entrate, non portandole con puntualità, e prontamente le Tenute medesime.

S' intenda però dichiarato: Che, prima debbano praticarsi l' Esecuzioni de' Beni di questa Città di Ducati 50. in su, e poi di quelli di Fuori, ascendendo alla stessa Somma.

Ma perchè è necessario, che due soli Soggetti per Procuratie abbiano la intera Assistenza di questo importante Affare, acciò tutto anche si abbia a riconoscere dalle loro zelanti Applicazioni, resti Preso:

Che da Sua Serenità siano nominati Sei Procuratori Nostri di S. Marco, due per Procuratie, a quali sia strettamente Commoſso di esercitarsi con ogni rigore, e diligenza, dovendo stare nella Causa Anno uno, e di tempo in tempo fatta la Nominazione di altri Soggetti, in luogo loro, dallo stesso Serenissimo Principe.

E debbano i Configlieri far' inviolabilmente osservare la Parte 21. Giugno 1649., facendo Pubblicare, in termine di giorni 15., nella prima, susseguente Riduzione di questo Consiglio, i Nomi de' Debitori, com' è disposto nella stessa prudentissima Deliberazione; cosicchè, nella rilevanza delle Congiunture presenti, vengano osservate le diligenze, e le forme, che si tengono nell' adempimento puntuale della Pubblica Volontà.

1650. 26. Novembre.

I N P R E G A D I.

CON molta diligenza, e applicazione si sono impiegati i Provveditori Sopra i Feudi nelle Vendite delle Giurisdizioni, Comandate da questo Consiglio, e nel Negozio delle Tasse de' Feudatari, ridotto a buon termine; ricordando anche di prendere per mano la Tassa de' Feudi Ecclesiastici, posseduti da' Laici, che sarà di molta importanza. E dovendosi, prima di divenire a questa risoluzione, avere sotto l'occhio tutt' i lumi, e le particolarità maggiori, per fondatamente Deliberare:

Sia Preso, e Commesso agli stessi Provveditori di far formare da' loro Ministri, con distinzione, un Catastico di tutt' i Feudi Ecclesiastici, per portarlo nel Collegio Nostro, per intero lume, e notizia.

Le due Scritture, presentate in questo proposito dai predetti Provveditori, siano consegnate a Monsignor Lonigo, e Dottor Valle Consultori *in Jure*, perchè abbiano a riferire i loro sensi, e a' quali Gravazze siano sottoposti i medesimi Feudi.

Doveranno però i Provveditori suddetti continuar' a Tassare i Feudatari, conforme hanno principiato riscuotere da' Debitori, colla maggior diligenza, e possano, coll' Autorità di questo Consiglio, Scrivere a' Pubblici Rappresentanti, acciò pur' Eseguiscono ogni lor' Ordine in questo Affare.

In molte rilevanti Occorrenze del Magistrato s' impiega, tra gli altri, con indefessa fatica, e con vantaggio del Pubblico Servizio, il Notaro, col Ragionato, e Fante, senza conseguire alcuna Utilità certa, o incerta, come si è inteso: ed essendo conveniente, che godano qualche Mercede, sia aggiunta Autorità ai medesimi Provveditori Sopra i Feudi di Assignare loro separatamente quello stimeranno conveniente, e di giustizia, e portare tutto al Collegio Nostro, per essere Approvato colli TRE QUARTI del medesimo.

1650. 11. Febbraro.

I N P R E G A D I.

A L L U O G O T E N E N T E D I U D I N E.

COL proprio riflesso a ciò, che prudentemente avete in vostre Lettere, addì 4. Agosto decorato, rappresentato, e colle considerazioni, proprie a quanto sopra di esso ha il Magistrato de' Feudi, e i Dottori esposto, Risolviamo dirvi col Senato: Che, quanto alli Censi, o Livelli, che sono stati Venduti per Liberi, o che sono stati Affrancati, non vi è il caso di Devoluzioni, o Investitura, poichè tutto è passato, *Pleno Jure*, nel Compratore.

Quanto a quelli, che sono stati Venduti, *Jure Phendi*, e che i Possessori ricevevano le Investiture dalli Luogotenenti di Udine, è Intenzione Nostra, che gli stessi Possessori del Fondo, debbano continuare a ricevere le Investiture dagli stessi Luogotenenti, come prima facevano, ma coll' aggiusta; che paghino quanto sono tenuti, e a quelli, che, *Jure Phendi*, avessero comprato, come anche in caso di Devoluzione, alla Signoria Nostra spetterà la disposizione di essi Beni, salva la ragione al Compratore di essi per il Censo, o Livello, che riscuoteva avanti la Devoluzione. Circa poi le Castalde, erette in Contea, e vendute, *Jure Phendi*, perchè i Censi, o Livelli, che ad esse appartenevano, non si pagavano alla Camera di Udine, nè i Possessori de' Fondi dalli Luogotenenti ricevevano Investitura, ma dal Castaldo, avendo i Compratori, per la forma delli Capitoli dell' Incanto, acqui-

stato

fiato non tutte le Autorità, ed Entrate, che spettavano alla Cassaldea nel modo praticato da' Cassaldi, permetterete, ch'essi Compratori diano la Investitura, come faceva il Cassaldo, dovendo ad essi spettare tuttocchè, che al Cassaldo apparteneva.

E perchè, per la conservazione delle Ragioni Pubbliche, è necessario, che sempre appariscano i Fondi, sottoposti a' Centi, o Livelli, non venduti *Jure Liberi*, o Affrancati, farete fare un Catastico di tutt' i Fondi, sottoposti al pagamento di essi Livelli, o Centi, colli Confini distinti, quanto potrete, a perpetua memoria. Quale Catastico doverà essere con altro nuovo ogni Dieci Anni incontrato, acciò apparisca, se i Confini fossero alterati, ovvero mutati i Possessori confinanti, cosicchè, di tempo in tempo, si possa avere certezza della Quantità, e Sito di essi Beni.

1651. 7. Marzo.

I N P R E G A D I.

R Essò Deliberato da questo Consiglio, addì 26. Novembre decorso, che dai Provveditori Sopra i Feudi fosse fatto formare un distinto Catastico di tutt' i Feudi Ecclesiastici, posseduti da' Laici, come anche hanno Eseguito, con molta puntualità. Dalla Scrittura letta di Monsignor Leonigo, e Dottor Valle, Consulitori *in Jure*, si è inteso pienamente quanto riferiscono nello stesso importante Affare, e però è necessario divenire a qualche Deliberazione, onde i predetti Beni soccombano a proporzionata Gravezza, com'è conveniente.

L'anderà Parte: Che siano incaricati i predetti Provveditori Sopra i Feudi di Commetter' espressamente a tutt' i Possessori de' Feudi Ecclesiastici, descritti nelle Note, già trasmesse al loro Magistrato dai Rettori delle Città di Terra Ferma, e nel Catastico, formato da' loro Ministri, perchè debbano far apparire, colle Copie degli Estimi, e Condizioni, che abbiano portato in esse i detti Beni, e Feudi Ecclesiastici, perchè siano pagate da' Possessori di essi tutte le Gravezze ordinarie, e straordinarie, alle quali sono obbligati tutti gli altri Beni, e come doveranno puntualmente Esequire.

Sennon mostreranno i predetti Feudatari di avere posto finora i medesimi Beni alle Condizioni, ed Estimi Laicali, debbano gli stessi Provveditori farli subito descrivere, portando Nota precisa, e distinta nel Collegio Nostro di tutt' i Beni posseduti, e non descritti, da quanto tempo in què godano i Benefizi interi de' Frutti, e quanto possano i medesimi rilevare, onde siano Prese quelle Deliberazioni, che faranno stimare più conferenti nel medesimo proposito.

1651. 2. Maggio.

I N C O L L E G I O.

CHE la Terminazione, ora letta, addì 29. Dicembre 1650., dell' i Provveditori Sopra i Feudi, regolata però, addì 13. Aprile passato, nel particolare dell' Assegnamento a' loro Ministri, nominati in essa, in luogo di Ducati OTTO per CENTO, in Ducati SEI solamente, sia, per Autorità di questo Collegio, Approvata, in Esecuzione della Parte del Senato 26. Novembre prossimo passato, in tutte le sue parti, come s'è, e giace.

1651. 7. Ottobre.

I N P R E G A D I.

Rappresentano i Provveditori Sopra i Feudi, colla esatta, virtuosa Scrittura, ora letta, venute da' particolari Interessati male interpretata la Parte di questo Consiglio 11. Marzo 1625.; ed essendo di Pubblico Servizio divenire a qualche specifico, decisivo Decreto in Materia tanto importante,

L'anderà Parte: Che, inserendo ad altre Pubbliche Deliberazioni, in questa Materia disponenti; sia dichiarato, che tutte le Concessioni, che, unite a' Beni, contengono anche Giurisdizione, nonostantechè le Concessioni medesime fossero spiegate con Parole, o Titolo di semplice Donazione, siano sottoposte alle Leggi Feudali; cosicchè tanto i Beni, quanto le Giurisdizioni s'intendano tenute a una medesima condizione, e obbligazione, e devolvere si debbano nella Signoria Nostra, dopo estinte le Linee Beneficarie. Di questa maniera faranno levate tutte le cavillazioni, e chiaramente spiegata la Pubblica Volontà. E della Presente sia Commessa la Esecuzione al Magistrato Sopra i Feudi.

Sia Pubblicata, e Stampata.

Addì 9. Ottobre 1651.

Pubblicata sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

1652. 6. Luglio.

I N P R E G A D I.

ABusi di perniciosissime conseguenze, e rilevante pregiudizio Pubblico si praticano nella Materia de' Beni, che, in virtù delle Confiscazioni, debbono essere Inf feudati. Mentre, per Legge, venendo applicati Carati DIECI, e DUE TERZI agli Eredi degli Offesi in Feudo, essi, o non si fanno Investire, o dispongono di questo Pubblico Patrimonio contro l'Obbligo loro. Inoltre, ricusando alcuni tale Assegnazione, restano i Beni negli stessi Rei Compratori. E quello maggiormente rileva, in molte Confiscazioni si Vendono tutt'i VENTQUATTRO Carati, e si dividono all'Officio dell'Avvogaria, e altrove; onde il Pubblico riceve pregiudizio delli Carati DIECI, e DUE TERZI di sola sua propria ragione; a che dovendosi rimediare, Però

L'anderà Parte: Che, restando ferme tutte le Leggi in questo proposito, e precisamente quella addì 11. Marzo 1625., resti espressamente Stabilito, che delli Beni, che, in virtù delle Confiscazioni, doveranno essere Inf feudati, siano solamente Venduti i Carati TREDICI, e UN TERZO, colla solita Compartita delle Porzioni, Spese, e Interessi, che vi concorrono. Dovendo gli altri Carati DIECI, e DUE TERZI essere applicati agli Offesi in Feudo: ma quando essi gli ricusassero, debbano cedere interamente a Pubblico Benefizio, e andare in Signoria, come dispongono tanti Decreti.

E perchè è necessario provvedere, che i Provveditori Sopra i Feudi abbiano lume delle Confiscazioni, che anderanno giornalmente seguendo: Però sia Commesso agli Fanti dell'Avvogaria, che anderanno a prendere le Tenute de' Beni Confiscati, di dare di volta in volta notizia, lume, e ogni particolare incontro al detto Magistrato de' Feudi delle Tenute medesime, che faranno seguite.

Delle quali Tenute, e Scritture concernenti, dovrà essere lasciata pigliar Copia alli Ministri de' Feudi, in conformità dell'obbligo, che loro viene ingiunto; e in caso d'inobbedienza, e trasgressione, incorreranno i Fanti nella Pena della privazione del Carico, alla quale doveranno essere irremissibilmente attretti dalli Provveditori Sopra i Feudi. Con che potendosi credere rimediato a Negocio così importante, resti anche il Pubblico Servizio avvantaggiato.

1652.

1652. 6. Luglio.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DELLE CITTA' PRINCIPALI DELLA TERRA FERMA,
E SUCCESSORI.

A Verete nelle Presenti copia di Deliberazione del Senato, circa i Beni, che, in virtù di Confiscazione, debbano essere Infeudati. Questo vi Commettiamo di fare, e inviolabilmente Eseguire, tal' essendo la Pubblica Volontà.

1652. 4. Gennaio.

I N P R E G A D I.

R Edd, con Parte di questo Consiglio, addi 7. Febbrao 1631., proibito espressamente a' Sud-diti di far' Investire in Stati Alienì, senza espressa Licenza del Senato. Presentendosi però venire trascurata la puntual' Eseecuzione della medesima, che ha riguardo al Pubblico Decoro, e Servizio, devesi, con nuova Deliberazione, ravvivare lo stesso Decreto, onde in ogni tempo, e Luogo incontri quella Obbedienza, ch'è di Pubblica Intenzione; Però

L'anderà Parte: Che, inerendo a quanto fu, addi 7. Febbrao predetto, Stabilito, non possa qualsivoglia Suddito Nostro Investire fuoci dello Stato, in Tetreni, sopra Monti, nè in qualsivoglia modo, fuorchè in Mercanzie, sotto qualsivoglia causa, o pretesto, Danaro di for' alcuna, in poca, o in molta quantità, senza espressa Licenza di questo Consiglio, colli DUE TERZI di Ezzo; in Pena, a chi contrafacesse, della perdita, e confiscazione di altrettanto Capitale, quanto fosse quello, che avesse Investito, e altro ad Arbitrio della Signoria Nostra. E la presente Deliberazione sia Stampata, e mandata a tutt' i Rettori Nostri da Terra, e da Mare, e sia Pubblicata dappertutto, a intera notizia pure di ciascuno.

1653. 30. Aprile.

I N P R E G A D I.

Q ualche aggiustato compenso si conosce necessario all' abuso, nuovamente introdotto, di darsi con Parte di questo Consiglio, colla metà de' Voti, il Titolo insigne di Cavaliere, solito dalla Prudenza de' Nostri Maggiori conferirsi, con tutte le riserve, solo a' Soggetti, che, per Nascita, Merito, e Azioni singolari, e copiose, se lo avessero guadagnato; mentre, dalla facilità di conseguirlo, viene diminuzione della stima, in cui si è fino al presente sostenuto; Però

L'anderà Parte: Che non possa, *de cetero*, darsi con Parte di questo Consiglio a chisvoglia il Titolo di Conte, o Cavaliere, se la Parte non farà Posta, e Presa colli QUATTRO QUINTI del Collegio, e di questo stesso Consiglio. Dovendo la Eseecuzione della presente Deliberazione restare Commessi agli Avvogadori di Comune, perchè sia puntualmente Obbedita.

1654. 25. *Febbraro*:

I N P R E G A D I:

R Appresentano, nella prudentissima Scrittura, ora letta, i Provveditori Sopra i Beni Comunali, essere state interposte Appellazioni addirittura, senza Prima Istanza, al Collegio de' XX. Savi del Corpo del Senato, di Polizze d' Incanto, di Vendite, ed Estrazioni, il che, quando avesse luogo, farebbe di pregiudizio notabile ai Pubblici Interessi; onde, perchè restino divertiti gli abusi, e tutto passi colle buone regole, e colle forme ordinarie,

L'anderà Parte: Che le Appellazioni, interposte al Collegio de' XX. Savi, siano, per Autorità di questo Consiglio, come fatte senza dimandarne prima il Taglio avanti 'l Magistrato de' Beni Comunali, conform'è di dovere, come quelli, a' quali è riservato il primo Giudizio, dipennate, e annullate insieme colle cose, che fossero seguite, sicchè per esse non possano gl' Interessati pretendere alcun sollievo. Sia però loro riservata ragione, che doveranno usare avanti gli stessi Provveditori Sopra i Beni Comunali, come Giudice di Prima Istanza, e non altrimenti, e poi colla solita Appellazione al medesimo Collegio de' XX. Savi, acciò, di questo modo, tutto cammini per le vie solite, e l'esempio non sia per apportare pregiudizio agl' Interessi Pubblici, per quei rispetti, che possono ben' esser compresi dalla Prudenza di questo Consiglio.

1655. 19. *Settembre*:

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Benchè da questo Consiglio, sempre con pietoso riguardo verso i Sudditi, fu, l'Anno 1640; prudentemente provveduto alle Tariffe dei Magistrati, e Uffici di questa Città, per la preferzione di un misurato limite alle Mercedi de' Ministri; ad ogni modo in molti Luoghi non stabilite ancora, sono pretese, e in effetto praticate, a libero, esorbitante Arbitrio, sotto specioso titolo di dovuto Pagamento, e dove si trovano già fermate, vengono oltrepassate, ed eccesse ingordamente, con pregiudizio ben vivo degl' Interessati, insipienti delle Leggi, e per necessità condotti a soddisfare la rapacità de' indebiti Civanzì, intollerabili nel lungo corso de' Litiggi, e de' Dispendi gravissimi, ch' eccitando a un giusto sollievo la Mente sempre retta del Principe,

L'anderà Parte: Che, salve, e riservate le Leggi in questo proposito, e in particolare quella del 1640. 27. Marzo, sia espressamente Commesso ai Sindici Nostri di S. Marco, e di Rialto a dover, nel termine di Mesi sei prossimi, stabilire le Tariffe a' Ministri di tutt' i Magistrati, che sono mancanti, o che fossero terminati gli Anni Dieci, prescritti dalle Leggi, avute prima da essi Magistrati, che siano strettamente incaricati alla maggiore celerità, piene, distinte Informazioni, sottoscritte, con loro Giuramento, del vero Negozio, e della proporzione degli Utili, per farle fondatamente, e sempre col dovuto riguardo alla Moderazione delle Mercedi, che non trapassino il dovere, con troppo pregiudizio de' Litiganti.

Dette Tariffe stabilite, debbano essere, dentro lo stesso termine di Mesi sei, Approvate dal Consiglio di XL. al Criminale, fatte prima capitare ai Contraddittori le Scritture necessarie, potendo anche intervenire 'l Magistrato, di cui si tratterà, al quale sia data notizia; il tutto in conformità delle Leggi, e del solito.

Quelli Magistrati, che hanno, per Parte particolare di questo Consiglio, o del Senato, l' Autorità di far loro le Tariffe a' propri Ministri, siano pure obbligati di effettuarle, e stabilirle nel medesimo tempo di sei Mesi, e coll' Approvazione del Consiglio di XL. al Criminale sopraddetto;

E quan,

E quando in detto tempo non le avessero fatte, debbano eseguirle i Sindici medesimi, nel più breve termine, a quali s'intenda, in tale caso, trasmessa l'Autorità, onde non più si trascorra in così essenziale disordine.

Siano ogni dieci Anni tutte riconfermate, come dispongono le Leggi, colla metà dei Voti; così quelle, che resteranno al presente stabilite, come le altre, che anderanno terminando gli Anni dieci, dal giorno, che già sono state confermate. Ma semprechè si proponesse qualche aumento, debba l'Approvazione essere fatta colle Strettezze dei QUATTRO QUINTI dello stesso Consiglio di XL. al Criminale, in conformità per appunto di quello, ch'è stato, addi 30. Maggio 1654. nel medesimo prudentemente Deliberato. Nè possano dette Tariffe essere tocche, regolate, o alterate, in tutto, o in parte, per poco, o per molto, dentro il corso degli Anni dieci prescritti, con qualsivoglia Strettezza.

Siano tutte Stampate, e sopra una Tavolella esposte in Luogo conspicuo, in ogni Magistrato, Consiglio, e Collegio, all'occhio del Giudice, e de' Particolari, perchè abbiano sempre la loro inviolabile Esecuzione: con Pena a' Notari, non tenendole esposte, di privazione della Carica, e altre Pene, ad arbitrio.

Semprechè alcun Ministro ardisse di contravvenire all'Ordine presente, prendendo da' Particolari di più di quello, gli farà prescritto dalla Tariffa, sotto alcun'immaginabile pretesto, nessuno eccettuato, ancora, *immediat*, nelle Pene, disposte della detta Legge 1640., di Ducati 200., da essere dati all'Accusatore, che doverà tenersi secretissimo, di privazione del Carico, essendo Principale, e se Sostituto di Pene Corporali, ad arbitrio, e di non poter più alcuno de' Trasgressori sopraddetti esercitare nel corso della sua vita Carichi Pubblici, nè come Principali, nè come Sostituti; le quali Pene, in conformità pure della sopraddetta Parte, possano esserli tolte da ognuno de' Consiglieri, Avvogadori di Comune, Capi di XL. Superiori, e Inferiori; e di più da ognuno de' Sindici, e Giudici di quel Magistrato, di cui saranno Ministri.

E perchè nientemeno viene eccesso, a grave pregiudizio de' Particolari, nelle Spese delle Copie, mentre i medesimi Ministri contravvenendo in tutto alla disposizione de' Decreti, Presi nel Consiglio di XL. al Criminale gli Anni 1587., 1601., 1615., che hanno con molta Prudenza, e Carità statuito il modo, con cui debbono essere contenute dette Copie, ed assegnate le Mercedi;

Sia però Commesso agli stessi Sindici di dover'aggiungere ad esse Tariffe, e prescrivere a tutti i Magistrati del Palazzo, e della Città, non solo il numero delle Righe, e delle Parole, che debbono scriversi per ogni Carta nelle Copie delle Scritture, Registri, Terminazioni, e altro, che occorre a' Litiganti, ma anche la Spesa già limitata, in conformità per appunto delle medesime Leggi: dovendo queste Spese ancora essere Stampate insieme nella stessa Tariffa, perchè sia sempre sotto l'occhio, e non si ardisca di trasgredire. Essendo inoltre obbligati detti Ministri a scriver', e notar sempre di proprio pugno, per Lettere, e non per Abbaco, sotto la medesima Copia la Spesa, che rileverà, a intelligenza, e cauzione de' Particolari.

Sia pure nelle dette Tariffe de' Ministri da' medesimi Sindici aggiotta la Mercede, anche de' Lettori di tutto il Palazzo, in conformità della Parte 1582. del detto Consiglio di XL. al Criminale, in cui viene molto ben' espresso, e prescritto, a misura delle fatiche, e dell'importanza del Negozio, i Gradi, e le Somme del Danaro, che dev'esserli contribuito da' Particolari, sotto tutte le Pene, contravvenendo, e prendendo, sotto alcun pretesto, o per qualsivoglia causa, niente di più del limitato, contenuto nella detta Parte 1582.

E la presente Parte sia sempre Letta in ogni mutazione de' Consigli, e Collegi, e al primo Ingresso de' Sindici, e di ogni Giudice degli altri Magistrati, per la sua sicura notizia, e inviolabile Esecuzione.

I N P R E G A D I.
O M M I S S I S.

L' Anderà Parte: Che, inerendosi a tutte le Leggi in questo proposito, e particolarmente alla sopraddetta 1641., con altre posteriori, 1642. 11. Giugno, e 1643. 1. Dicembre, sia espressamente Commesso a tutt' i Consigli, Magistrati di questa Città, e parimente a tutt' i Rappresentanti da Terra, e da Mare, Giudicenti, e altri, che fanno Condanne Pecuniarie, a dover dare puntuale, intera Esecuzione alle Leggi sopraddette, le quali, benchè siano Registrate nelle Pubbliche Commissioni, debbano, ad ogni modo, essere Stampate insieme colla Presente, per più sicura notizia, e trasmesse a tutt' i Rettori, e a' Consigli, e Magistrati di questa Città, dovendo tutt' in conformità di esse Leggi, far sempre interamente Riscuotere, in tutte le Condanne Pecuniarie, i sopraddetti Soldi DUE per LIRA, applicati all' Ospital della Pietà, e facendo tutto il Danaro capitare di quattro in quattro Mesi nelle mani del Cassiere, insieme con quello, che dev' estrarsi da tutto il Cumulo delle Confiscazioni, e Contrabbandi, prima di farsi alcuna divisione, il tutto interamente, e senza diminuzione; non potendo il detto Danaro essere impiegato in alcuna, benchè Publica, Occorrenza.

Siano fatti partecipi di questa Deliberazione da' Rettori della Città Principali quelli delle Terre, Castelli, Vicari, Giudicenti, e altri sottoposti alla loro Giurisdizione, perchè sia da tutt' Eleguita inviolabilmente. Debbono innavvenire i sopraddetti Rettori della Castelli, Giudicenti, e altri spedire di Mese in Mese nella Camera della Città Principale, cui faranno sottoposti, tutt' i Danari della sopraddetta ragione, che faranno in quel Mese stati riscossi, con Nota particolare, distintissima, perchè tutto il Danaro capiti nelle Camere, passi per Cassa, si saldino in essa Camera i Conti, e si girino le Partite.

Nelli Ristretti dello Scofo, e Spelo, soliti mandarsi ogni Mese al Senato da' Rettori, sia aggiunto anche il Conto distinto del Danaro, che sarà stato riscosso, e si troverà nella Camera di simile ragione, a Luogo per Luogo; facendone, oltre il Conto, particolare menzione anche nella Lettera, che si legge, d' ordinario, al medesimo Senato; e mancando i Rettori in alcuna parte delle Obligazioni sopraddette, non possano al loro Ritorno andare a Cappello, ed essere Provati, sotto le Pene tutte al Secretario alle Voci, contenute nella sopraddetta Parte 1641., 12. Dicembre, quando premettessi in contrario senza le Fedi in Essa, e altre Parti stabilite.

L' Ordine stesso debba in tutto osservarsi anche per l' altro Danaro di Aggiunti, obbligati sopra le medesime Condanne, e applicati alle Convertite, e Accademia de' Nobili, non concorrendo in questi minore la Pietà, e la necessità di suffragio, per i pregiudizii ugualmente praticati, da essere riscosso il detto Danaro colle Partite, e colle forme sopraddette, in tutto, e per tutto. E nella Spedizione in questa Città del medesimo Danaro siano osservati gli Ordini già stabiliti, e praticati fino al presente.

Per quello riguarda a' disordini de' passati tempi, sia espressamente Commesso a tutt' i Rettori della Città Principali di dover fare una generale Revisione, e Inquisizione, dall' Anno 1641., tempo della Parte, fino al presente, di tutto il Danaro di questa ragione, ommesso di riscuotersi, riscosso, e non pagato, in mano di chi sia rimesso, e quel più, che possa essere stato operato, esibendo la Revisione, e Inquisizione, così nella propria Città, come nelle Terre, e Luoghi sottoposti, per portare le Notizie, in loro giurate Lettere, a questo Consiglio, per le proprie Risoluzioni.

La Presente sia Stampata, Pubblicata, e Registrata in tutte le Commissioni de' Pubblici Rappresentanti.

1656. 24. Aprile.

I N C O L L E G I O .

Uditi nell' Eccellentissimo Plen Collegio gl' Intervenienti , e Rappresentanti la Comunità di Mel, per nome della medesima Comunità, dimandanti di esser' Esauditi in tutte le parti della loro Supplicazione:

E' in quanto al Primo Capo. Instano , e supplicano , che dalla Serenità Vostra sia fatto formare Processo, col Rito dell' Eccellentissimo Senato, e verificata la dilapidazione del Danaro di quella Comunità, siano castigati i Trasgressori, e vindicati i disordini.

Quanto al Secondo Capo. Instano per la confermazione in tutte le sue parti: Che sia Conceduto per le Seconde, e Terze Istanze poter fare Ricorso a Venezia.

Quanto agli altri Capi della regola alle Tariffe, e agli eccessivi Provecchi di Legna, e Carne di Vitello, arrogati dal Vicario: Che sia regolato da Sua Serenità, come parerà per Giustizia, non dovendosi fare altro Giudizio in quanto alle Pene, essendo state rimesse. Da una;

E dall'altra; uditi i N. N. H. H. Z. . . dicenti, le cose predette non dover' essere fatte.

E quanto al Primo Capitolo. Dover' essere Licenziati i sopraddetti Supplicanti dalla sua Supplicazione colla dichiarazione, contenuta nella Scrittura delli prefetti N. N. H. H. Z. . . , che, in quanto agli Ordini, fatti per il buon governo del Contado, e per divertimento degli Abusi, sia Delegato da Sua Serenità quel Magistrato, che sarà in grado, il quale rivegga gli Ordini medesimi, e in quelle Parti, che fosse Giudicato, siano Regolati, come sarà stimato proprio; contentandosi, che le Pene, levate per l' inobbedienza di alcuni, siano restituite.

Quanto al Secondo. Siano Licenziati, e sia osservato il solito, e stabilito dalle Terminazioni; lette, in conformità.

Quanto al Terzo, e al Quarto. Siano Licenziati in conformità della Nostra Scrittura.

Quanto al Quinto. Sia Terminato conforme alle Scritture delle Parti.

Fu mandato il Buffolo Bianco, a Capitulo per la Comunità, il Verde di Nò, e il Rosso non Sincero. Fu Preso nel Bianco, per la Comunità.

1656. 21. Agosto.

I N P R E G A D I .

BERTUCCIUS VALERIO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Nicolao Venerio, de suo Mandato Locumtenenti Patriz Fort-Julii, & Successoribus Fidelibus, Dilectis salutem, & dilectionis Affectum. Significamus vobis hodie, & sub die 14. Instantis in Collegio Nostro, habente Auctoritatem a Senatu, vigore Deliberationis eisdem diei 5. Augusti prateriti, Terminatum fuisse, ut infra; Videlicet.

Uditi nel Collegio Nostro, con Autorità del Senato, impartitagli addì 5. del presente, gli Ambasciatori delli Tre Membri del Magnifico Parlamento della Patria del Friull, col suo Avvocato, Supplicanti umilmente, che sia Terminato in conformità della loro riverente Supplicazione, come segue. E prima:

Q 2

Che

Che sia tagliato il Proclama del Luogotenente di Udine addi 3. Ottobre prossimo passato, in quanto solamente proibisce alli Giudicenti di essa Patria Realdire nelle Cause Civili assenti uno; che si permette risolvere col Pagamento delle Spese, come pure delle Cause, che in Prima Istanza si possano pretendere nulle avanti l' medesimo Giudicente, e in quanto si pretende alterare l' Antica Consuetudine, e i Decreti della Signoria Nostra, che i Giudicenti non possano commettere le Cause, come nella loro Supplicazione, dovendo essere confermate le sue Antiche Consuetudini, e i medesimi Decreti; acciò godano quella libertà finora goduta, e decretata.

E dall'altra, Uditi i Sindici della Contadinanza, dicenti quanto al Primo, circa la Realizzazione delle Sentenze Civili, e Criminali, Delegazioni, e Pubblicazioni delle Sentenze fuori della Giurisdizione, dover' essere il Proclama confermato, non intendendo però impedire il Pagamento delle Spese degli Atti Contumaciali, nemmeno il Giudizio di nullità. Fu Terminato a favore della Contadinanza.

O M M I S S I S.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXI. Augusti. Indictione IX. MDCLVI.

1656. 26. Agosto.

I N P R E G A D I.

DAlla diligenza, e zelo dei Provveditori Sopra i Feudi viene, con estattissima Scrittura, rappresentato, trovarsi molti Feudi Giurisdizionali, Devoluti in Pubblico, che potrebbero essere disposti, e venduti pure in ragione di Feudo. Dovendosi però ricavare da' essi l' possibile profitto nelle presenti ristrettezze, e obbligazioni,

L'anderà Parte: Che sia ComMESSO ai Provveditori Sopra i Feudi predetti di poter' Alienare, a titolo di Feudo, tutt'i Beni, nella Scrittura suddetta rappresentati, già Devoluti nella Signoria Nostra, colle condizioni, e forme solite; ben certo il Senato del zelo degli stessi Provveditori, che invigileranno, con applicato studio, e particolare diligenza, a maggior Pubblico Vantaggio.

Dovendo poi delle Vendite stesse portare con loro Scrittura le notizie più distinte nel Collegio Nostro, per Pubblico lume, e informazione.

1658. 16. Novembre.

I N P R E G A D I.

L' Ospitale della Pietà, Gius-Patronato della Repubblica, e che sempre ha, con particolare distinzione, goduti gli effetti della Pietà appunto del Senato, e della Publica, Benigna Assistenza, quanto più accresce di Obbligazioni, e Spese, per il mantenimento di tante Genti, in Esso ricoveratesi, tanto manca di Rendite, e di Elemosine, per la qualità de'tempi correnti, travagliosi, e molesti: Eccitato però il zelo de' Governatori di esso Pio Luogo, portano sotto i Pubblici Ristretti i bisogni del medesimo, affinché si ricavi motivo, con qualche effetto di nuova Grazia a provvedervi. E dovendosi incontrarlo con piena Disposizione, in riguardo all'Opera Pia, e al merito, che l'accompagna,

L'anderà Parte: Che, godendo già detto Ospitale per Graziosa, Publica Concessione Soldi DUE per LIRA di tutte le Condanne, Contumbandi, e Confiscazioni Criminali, sia in aggiunta Prefo, che di tutt'i Beni Usurpati di ogni sorta, e qualità, nessuna eccettuata, che innavvenire fossero,

je qualiffia Magiftrato, e Officio, scoperti, o denunziati, abbia ad eflere dagli Ufurpatori di mala fede, in Pena maggiore del loro mancamento, eborfati Soldi DUE per LIRA, ful valore di eflì Beni, fenzacchè fi abbia a toccare la parte, fpettante al Pubblico Denunziante, o Miniftri, ma in aggiunta delle altre Obligazioni, e Pene, a'quali s'intendeffero fottopofti. Dovendo i medefimi Soldi DUE per LIRA eflere corripofli al detto Ospitale di tempo in tempo, nel modo appunto, che viene nelle occafioni delle Condanne, e Contrabbandi praticato.

1660. 18. Marzo.

I N P R E G A D I.

DOMINICUS CONTARENO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Jacobo Canali, de fuo Mandato Proviloi, & Capitaneo Corcyrae, Fidei, Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

La offervazione, che fi è fatta da voi nei Capitoli, iftituiti fopra le Baronie dell'Ifola, ha dato materia di riconofcere con quale prudenza abbiate adirizzato, e dato forma a un' Intereffe d' Importanza, caduto in difordine, e obblivione, rifultando da ciò, che l' Ifola fteffa dall' adempimento degli Obblighi Feudali ricaverà fmgolariffimo vantaggio. Commendiamo però, a quel feigno, che merita, un' opera, così ben diretta, e diveniamo all' Approvazione de' Capitoli fteffi, aggiungendo folamente a' medefimi qualche particola, che fi è fimata conferente d' inferirvi, come Ci pare proprio, che fi dichiari nel Primo Capitolo.

Che le Investiture, che debbono eflere in Secretaria del Provvifitor', e Capitano, debbano eflere conferite col Bailo, unitamente al Provvifitor', e Capitano, alli Feudatari Abitanti cofi, e dal Magiftrato de' Feudi a quelli, che hanno Domicilio in queffa Città, e mancando una Linea di quelli, che foffero Investiti, altri, che pretendeffero la Investitura dall' una all' altra Linea, così degli Abitanti a Corfù, come in Venezia, debbano riceverla di qui dalla Mano del Provvifitore, colle forme folite, e ufate dagli altri Feudatari dello Stato, con obbligo di pagare il Rilevo, e ciò conforme la Parte 1627., ftante la Regolazione di eflò Primo Capitolo in queffa forma, può cadere, come fuperflua.

Per il Secondo. Invece di eflò, potrete formarne un' altro, nel quale fi dichiari coftituito il Provvifitor', e Capitano, Giudice competente de' Feudatari di queffa Città, e de' Beni Feudali dell' Ifola, e nelle Cafe Pubbliche, concernenti i medefimi Beni, debba affiftere, e intervenire l' Avvocato Fificale, per l' Intereffe Pubblico, e ciò fi efpri ma nelle Sentenze; altrimenti s'intendano nulle, e le Appellazioni fiano portate al Magiftrato de' Feudi, come fi offerva in tutto lo Stato, in conformità delle Leggi Feudali, e fpecialmente addì 9. Dicembre 1626., che chiaramente difpongono in tale propofito.

Al Terzo Capitolo, fimilmente molto aggiuftato al servizio, e all' obbligo de' Feudatari, che per ordinario s'incariano nelle Investiture a dover dare i Beni in Nota, ftimiamo neceffario aggiungere: Che i nuovi Anagrafi, e Defcrizioni, che debbono farfi dagli fteffi Feudatari, prefentate che le averanno nella Secretaria del Provvifitore, debbano eflere prefentate pure in Copia cofimile al Magiftrato de' Feudi, fotto le Pene efprefle, nelle quali s'intendano incorfi, quando interamente non l'adempiſcano.

Anche il Sefto Capitolo crediamo proprio ampliare, aggiungendovi: Che le Licenze, efprefle in eflò, debbano regiftrarfi in Libro a parte, fotto le quali fiano anche regiftrati gli Strumenti, che
fulle.

infessero Scipulati, in virtù di esse Licenze, che servirebbe a Cauzione Publica, e ad ogni più distinta Informazione. E perchè i Notari non possano pretendere ignoranza, sarà necessario Notificare a cadauno di essi l'Capitolo stesso, acciò possano Eseguirlo, e compirli anche deputare un solo a questa Funzione.

Nel Decimosettimo poi si dica, per il pagamento a S. Elena, invece al Provveditor', e Capitano, il Reggimento tutto di Corsù; ed essendo i restanti Capitoli adattati, e confermati, non ci resta, che aggiungervi; onde ridotti i sopraddetti del tenore, che si è detto, li potrete far Registrare, ed Esequire in tutte le sue Parti, colla dovuta puntualità, che siamo certi, si conserveranno in vigore durabilmente, con buona regola dell'Affare, e con particolare merito della vostra direzione.

Datum in Nostro Ducali Palatio die xviii. Martii. Indictione xiv. MDCLX.

1660. 3. Aprile.

I N P R E G A D I.
DOMINICUS CONTARENO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Jacobo Canali, de suo Mandato Provisori, & Capitano Concorz; Fideli, Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

Il vostro zelo, che a tutto applica, per il Pubblico maggior Vantaggio, ha esteso diligenze molto lodevoli, anche nella Materia delle Baronie, e Feudi dell' Isola, come rappresentaste addì 18. Decembre passato, è degno di riflesso l' Affare per le Contribuzioni defraudate, e per quello si deroga agli Ordinamenti in questo proposito. Con Parte di questo Consiglio addì 12. Febbrajo 1627. che è susseguente alle altre, da voi accennate, vien' espresso, e dichiarato molto precisamente intorno le Baronie medesime, distinguendosi le Obligazioni dei Pagamenti in Pubblico a chi spettano le Investiture, la natura diversa dei Beni Feudali, a quel di più, che osserverete nella medesima, la quale vi farà trasmessa dal Magistrato dei Feudi, con ognaltro lume, necessario a diriggervi, con i maggiori fondamenti oltre a ciò, che avete fin qui prudentemente operato, nell' obbligare, con Sentenza, a pagare il Rilevo defraudato, e che in Rinnovazione d' Investiture dovrà farsi praticare successivamente, ritrattandosi Vendite, e Alienazioni, che fossero fatte contro il tenore delle Leggi, e Devolvendo i Beni in Pubblico. Potrete anche, in conformità di essa Parte, far tradurre i Catafici Greci, unire Scritture, che vi saranno colti, con mandarle al Magistrato sopraddetto, e obbligare, con Proclami, i Possessori de' Beni Feudali, sotto Pena di Caducità, ed altre, a dare in Nota i loro Titoli, o Beni, che possedono, con preavvertenza, che il Proclama non autorizzi le trasgressioni, o pregiudizi, che vi fossero, né dia motivo a conseguire pregiudizi, come sarebbe, quando la Denunzia, che facessero i Possessori dei Feudi, servire dovesse a stabilire il Pubblico Patrimonio, e la quantità dei Beni, ma servire debba di lume, per far poi rincontrare colle Investiture, e Carte vecchie, e stabilire i Catafici, e Registri, che fossero propri, e il Libro intitolato BARONIE, al quale fine, incarichiamo il Magistrato dei Feudi a trasmettervi il Ristretto de' Feudatari, o Notificati, o Investiti nel Magistrato medesimo, e ognaltra Informazione necessaria. E di quelli, che non portassero le Investiture, attenderemo notizia, per gli Ordinamenti necessari. Circa l' Obbligo de' Cavalli, e Fanti, che hanno le Baronie, è giusto, che corrispondano a quanto sono tenuti per l' avvenire, e potrete formare le Compagnie colla Regole proprie.

Nel

Nel passato poi deveſi conſiderare, che non avendo Ordinato il Pubblico a' Feudatari l' ammaſſamento effettivo dei Cavalli, e Fanci, qualora ſi obblighino a ſupplire al peſo, non ſia gravolo troppo, e tanto più ſupplindo con Danaro, che altera le Inveſtiture, e che non farebbe abbracciabile, ſennon coll' Aſſenſo de' Feudatari ſteſſi. Queſto è quanto poſſiamo ſomminiſtrarvi, innappreſſo a quello riceverete dal Magiſtrato dei Feudi, col qual' è neceſſario, concertiate ſempre, e gli facciate pervenire le Notizie, che gli poteſſero occorrere per quelli, che abitaffero in queſta Città, e per altro, onde, con reciproca intelligenza, ſia meglio introdotto queſto intereſſe, nel quale ſi rimettiamo alla voſtra maturetà, e virtù.

Dat. in Noſtro Ducali Palatio die 111. Aprilis. Indiſt. XIV. MDCLX.

1660. 2. Giugno.

I N P R E G A D I.

Applicando, con diligenza molto commendabile, i Provveditori Sopra i Feudi a' vantaggi del Pubblico Servizio, hanno fatto da' propri Miniſtri cavare un' Eſtrato de' Feudatari Debitori, per le Taſſe loro impoſte, in virtù delle Conceſſioni, e Inveſtiture de' Beni, che godono, aſcendenti la Somma di Duc. 41746., per procurare la Eſazione de' quali, non hanno ommeſſe le proprie diligenze, commettendo il Sequeſtro de' Frutti, e Rendite non ſolo dei Beni Feudali, ma degli altri Liberi ancora, per maggiore eccitamento alla ſoddiſſazione, con altr' Eſecuzioni, e Ordinazioni molto proprie, conforme dalla Scrittura eſatiffima, letta, ſi è inteſo. Convieni però, commendando l' accuratezza zelante de' ſteſſi Provveditori, per incalorire il progresso delle medefime diligenze, preſcrivere inſieme quegli Ordini, che pure facilmente poſſano far confeeguire la giuſta, e dovuta ſoddiſſazione,

L' anderò Parte: Che ſia Commeſſo al Magiſtrato ſuddetto de' Feudi di dover far Pubblicare, e Proclamare tutt' i Debitori della ſopranominata natura, colla ſoddiſſazione di quanto ſono tenuti, nel termine di Meſi due proſſimi, dal giorno della pubblicazione del Proclama, non dovendo però intanto reſtare ſoſpeſe le già incamminate Eſecuzioni; paſſato il quale, quelli, che reſteranno diſettivi, doveranno intenderſi irremiſſibilmente decadati dal Feudo, nè li potrà eſſere fatta Grazia della remiſſione, ſennon colle ſtrettezze ſolite dei CINQUE SESTI del Collegio, e del Senato, onde con queſto eccitamento ſi diſponga ognuno alla pronta ſoddiſſazione di Debito tanto giuſto, e ſopra ognaltro privilegiato: e del frutto, che ſi farà riportato, doverà il Magiſtrato portare nel Collegio le Note.

1661. 23. Aprile.

I N P R E G A D I.

E' abuſo da non eſſere tollerato, quello, che accennano i Provveditori Sopra i Feudi, praticarſi da alcuni de' Giuſdicenti, arrogandoſi l' Titolo di Conte negli Atti Giuridizionali, ſebbene giuridicamente non lo godono,

Per reprimere una tale temerità, ſia incaricato il zelo de' ſuddetti Provveditori, a dover ſopra queſto punto eſtendere la propria avvertenza, per rimuovere l' innovazione, e contenere ognuno tra i limiti del proprio dovere, caſtigando i colpevoli colle Pene, e forme ſolite del Magiſtrato, e che poteranno proprie, e conferenti, all' oggetto, che levato reſſi l' ſopraccennato dannolo abuſo.

1661. 27. Aprile:

I N P R E G A D I.

CON motivo di zelo infervorato, commendabilissimo vanno i Provveditori Sopra i Feudi applicando la propria virtù, per facilitare il modo di unire, in queste Congiunture gravissime, qualche conveniente Somma di Danaro.

Rappresentano però nella Scrittura, letta, che decretatafi, fino l'Anno 1645., e dopo replicatamente ancora la Vendita della Castaldia di Cividale del Friuli, e dei tre Carati, vacanti della Terra della Meduna, e fatte usare molte diligenze, per incontrare l'effetto, tutt' essere riuscite vane, e senza frutto. Si sono però applicati, per venire in chiaro delle cause, che levano il concorso alle Vendite stesse, e molte ne vanno considerando, insieme colli ripieghi, che giudicano aggiustati a levare le difficoltà, e facilitare l'incontro delle medesime, con Pubblico profitto, e vantaggio; dovendosi però, colli lumi, che vanno prudentemente suggerendo, Decretare per il più proprio,

L'anderà Parte: Che, aggrandendosi 'l fervore, con che procurano i suddetti Provveditori rendere fruttuose le proprie diligenze, sia a' medesimi Commesso di dover continuare per la Vendita de' tre Carati, vacanti della Terra della Meduna, e per agevolare l'effetto, e il concorso, onde ricavarne si possa maggior vantaggio, sia loro data facoltà di Vendere i detti tre Carati, coll' agiovolezza di poter esercitare la Giurisdizione per Sostituto, e senza obbligo di Abitazione, come fu alla Famiglia A., che gode altri de' medesimi Carati, permesso.

Sia inoltre a' Compratori conceduto il Titolo di Conte, senza però, che con questo abbia da essere pretesa da' Compratori precedenza agli altri Giustificanti dello stesso Luogo, o introdotta novità, che produrre possa confusioni, sconcerti, o pregiudizi, con che abbiano, dentro i riguardi propri, modo di ben sostenere la Vendita stessa.

1661. 15. Luglio.

I N P R E G A D I.

ATtentamente versando i Provveditori Sopra i Feudi nella importante Materia della Esazione delle Tasse Feudali, riferiscono nella Scrittura, ora letta, il frutto della loro diligenza, quale scorgendosi di duplicata Somma dell'Anno precedente, come dà a comprendere il fervore dei loro animi verso questo Pubblico, essenziale Servizio, così li concilia merito particolare e distinto: Ora, perchè la Congiuntura del presente Ricolto può somministrare a' Debitori il modo di contribuire alle proprie Obligazioni, e ricavarne insieme profitto dall' Esecuzioni, e Sequestri, già dagli stessi Provveditori incamminati contro i Debitori, è chiamata la solita Benignità di questo Consiglio concedere a' Debitori medesimi di Tassa Feudali un nuovo, ma ultimo indulto, passato il quale, doverà darli la sua Esecuzione al Decreto di questo Consiglio, 2. Giugno dell'anno passato, circa dichiararli decaduti dai Feudi stessi; Però

L'anderà Parte: Che, commendandosi, quanto conviene, l'applicazione de' suddetti Provveditori Sopra i Feudi, sia alli medesimi permesso di poter fino a S. Martino prossimo venturo, ricevere da' Debitori di Tasse quelle Somme, che maggiori, per mezzo dell' Esecuzioni, e altre diligenze, potranno riportare. Dovendo, passato detto termine, intendersi assolutamente incorsi tutti quelli, che allora resteranno Debitori da' CENTO Ducati in sù, nella Pena, prescritta dal Decreto sopracitato 2. Giugno 1660., di privazione dei Feudi: Restando vivamente incaricati i Provvedito-

vi a dover allora far seguire le debite Intimazioni agli Affittuali, Coloni, e altri di quei Feudi, che faranno Devoluti in Pubblico, di non aver a riconoscer altri, che il Magistrato loro, nè corrispondere i Frutti, e Rendite, che al medesimo, sotto quelle maggiori, e rigorose Pene, che pareranno proprie a quei Provveditori, quali doveranno portare a' Rettori della Terra Ferma, e dove occorrerà la Nota di questa ultima Concessione, e Abilità, affinchè sia da essi fatta pubblicamente sapere, nè possa chissia pretendere ignoranza, com'è da promettervi, che sarà colla debita puntualità Eseguito dalla loro diligenza.

1661. 24. Settembre.

I N P R E G A D I.

AL PODESTA', E CAPITANIO DI TREVISO.

Aggiustate si conoscono le diligenze, e applicazioni vostre al divertimento de' pregiudizii nella Materia importantissima de' Dazi. Avuto però riflesso a quanto Scrivete, circa le pretese de' Particolari, per sottrarsi dal Pagamento de' Dazi, e di quello specialmente della Imbotadura, sotto pretesti di Esenzioni in genere, che alli Decreti moltissimi in questo proposito, e specialmente di quelli 1536, 1599, e 1613., che chiaramente parlano, che non si possa da alcun Particolare, sotto specie di Esenzioni, goderli quella de' Dazi, quando particolarmente non sia dichiarata la Parola anche de' Dazi, onde prudentemente vi siete diretto nell' Informare i Presidenti del Collegio de' XX. Savi del Corpo del Senato, acciò avvertiti, abbiano campo di Licenziare quelli, che potessero ricoverare per Suffragi; sicuri, che, col solito della loro virtù, lo andranno Eseguito. Mentre poi rinnovandosi gli stessi Decreti, resta, in vigore de' medesimi, Compresso a' Presidenti stessi, e loro Successori di non dover, *de cetero*, concedere alcuna Lettera di Suffragio in tale Materia contro il tenor, e disposizione delle suddette Leggi, per i riguardi del Pubblico Servizio, voi così invigilerete per il divertimento di qualunque disordine in questo proposito, assistendo agli Interessi de' Daziari, onde da ciò animati, concorrano, con maggior prontezza, al Lievo de' Dazi con vantaggio della Signoria Nostra.

E da Mò, sia Prefo: Che resti Compresso alli Presidenti del Collegio dei XX. Savi del Corpo del Senato presenti, e Successori di non concedere alcuna Lettera di Suffragio, in proposito di Esenzioni, riguardanti Materia de' Dazi, quando nelle Concessioni non sia dichiarato **ESENTI etiam DA' DAZI**, in conformità di quello dispongono le Leggi, specialmente 3. Gennaio 1536., 18. Settembre 1599, e 14. pur Settembre 1613., che restano col presente Decreto rinvivate; intendendosi poi ritratti tutti quelli Suffragi, che finora fossero stati Conceduti contro la forma delle suddette Leggi, così ricercando il Pubblico Servizio in tanto importante Materia.

1661. 7. Ottobre.

I N P R E G A D I.

CON diligente applicazione attenti i Provveditori Sopra i Feudi a divertire i pregiudizii, che al Pubblico, e al privato interesse potessero essere inseriti, rappresentano ciocchè, circa il *Jus* di Decimare, concesso alli N. N. H. H. f. G. . . . , Z. . . . , e P. . . F. . . . , sia occorso, e la pronta rassegnazione degl' Infeudati di sottoporre la propria volontà al Pubblico Arbitrio; Però

R

L'an.

L'anderà Parte: Che, restando la Investitura, conceduta dal Vescovato di Padova all'i N.N.H.H. E. G. . . . , Z. . . . , e P. . . . F. . . . , tagliata nella parte, che concerne la facoltà di Decimare sopra Beni Novali, sia al Magistrato medesimo Comesso di abolire la Confermazione alla stessa, e di egualtra, che con tale Clausula fosse stata fatta, come, in questa parte, contraria alle Leggi, e al giusto; portando della Eseecuzione le Notizie nel Collegio Nostro, e nel resto non s'intenda inferito pregiudizio alle ragioni di alcuno.

1661. 4. Febbraro.

I N P R E G A D I.

DAL zelo commendabile de' Provveditori Sopra i Feudi vien' espresso a questo Consiglio nella Scrittura, ora letta, quanto stimano necessaria la Istituzione di un Libro, nel quale, a Città per Città, distintamente si veggia quanti Feudi Giurisdizionali si trovano, e quanti non Giurisdizionali ancora, colli Nomi dei Possessori insieme; rappresentando pure i Provveditori stessi, che molto potrà contribuire a' Pubblici vantaggi la formazione, già da loro stabilita, di altro Libro, sopra il quale, a Città per Città, siano arrollati tutti quei Titoli, che, coi fondamenti delle Scritture, faranno conoscere, possedere legittimamente i Titoli, che pretendono usare. Considerandosi però, che le Disposizioni di quelle Regole molto possano conferire al Pubblico Servizio,

L'anderà Parte: Che resti incaricato il Magistrato stesso de' Provveditori Sopra i Feudi di far formare un Libro, nel quale, a Città per Città, si veggia la quantità dei Feudi Giurisdizionali, con i Nomi dei Possessori loro ancora, come pure siano vivamente eccitati gli stessi Provveditori alla diligente perfezione, già da essi stabilita, dell'altro Libro, per i Rolli delli Titolati sopraespressi, acciò tutto cammini con distinzione, e facilità, non menocchè senza confusioni, e disordini. Particolare incombenza del Magistrato stesso doverà essere l' inavigliare, che in tali Operazioni non vi concorrano incomodi, o dispendi dei Particolari.

Per quello poi riguarda le difficoltà, incontrate dal Magistrato medesimo nella Elazione delle Tasse Feudali, potendo in questi Luoghi, ove si trovasse l' Inquisitore in Terra Ferma, supplir lo stesso colla propria virtù, anche in questo essenzialissimo, proprio interesse. Restano pure incaricati i Provveditori medesimi a somministrare all' Inquisitore stesso quei Lumi, che stimassero necessari a tale oggetto; Portando poi agli altri Luoghi dello Stato, ove occorresse, rigorosi eccitamenti, ed efficaci premure a' Rappresentanti, acciò questa considerabile Eseecuzione non resti in modo alcuno ritardata.

1662. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

DA diversi Magistrati di questa Città, per quello porta l'osservazione, si veggono, con semplice loro Terminazione, ordinati Esborfi di alcune Somme di Danaro a' loro Ministri, sotto titolo di Donativi, o straordinaria Ricognizioni, sezzacchè abbiano da questo Consiglio le Facoltà, nè al medesimo sia data minima notizia; il che quanto sia assurdo, pregiudiziale, e contrario alla buona regola di Governo, ognuno per se stesso ben lo comprende. E però, chiamata la Pubblica Prudenza ad opportuno, aggiustato rimedio.

L'anderà Parte: Che qualsivisa Magistrato di questa Città non possa innavvenire far Terminazione alcuna di Esborfi di Danaro a' Ministri, nè sotto titolo di Ricognizione, di Donativo, o altro, se prima non averà conseguito, o conseguirà la Facoltà da questo Consiglio colle solite

Stret-

Strettezze dei QUATTRO QUINTI; in Pena, a chi sottoscriveffe la Terminazione; di pagare del proprio, quanto per essa sarà uscito dalla Pubblica Cassa, e a quei Ministri, che avessero conseguito il Danaro, l'obbligo della restituzione di esso, con aggiunta di VENTI per CENTO di Pena.

O M M I S S I S.

1662. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

LA facilità, con che, per abuso, si è introdotto di dare, colla Metà de' Voti di questo Consiglio; Facoltà ai Magistrati di Riconoscere di quando in quando i propri Ministri, formando Terminazioni, che restano Approvate poi nel Collegio Nostro colli DUETERZI de' Voti del medesimo, produce disordine gravissimo, mentre moltiplicando le richieste, e l'agevolezza delle Confermazioni, dando invito a promoverle, conseguita un dispendio eccedente, e bene spesso anche poco dovuto. Essendo necessario però applicarvi qualche compenso,

L'anderà Parte: Che, *de cetero*, quando occorrerà impartirsi Facoltà a qualche Magistrato di fare Assegnamento, o Ricognizione, *ad tempus*, o per una sol volta, a qualsivisa Ministro, per qualunque Impiego, o fatica, che accadesse far intraprendere per Pubblico Servizio, da essere l'Assegnamento, o Ricognizione stessa Approvata dal Collegio Nostro, non possa la Parte essere proposta in questo Consiglio, senon colle Strettezze delli QUATTRO QUINTI, e senon sarà colle medesime stata precedentemente Presa nel Collegio Nostro, dal quale doverà pure ogni Terminazione di Magistrato, in questa Materia disponente, essere similmente Approvata, e Confermata nello stesso modo, e rigore dei QUATTRO QUINTI, dovendo i Secretari, Deputati alle Leggi, essere tenuti di osservare, che così resti puntualmente Eseguito.

1662. 20. Maggio.

I N P R E G A D I.

DOMINICUS CONTARENO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Jacobo Vitturi, de suo Mandato Potestati, & Vice-Capitano Vincentis, & Successoribus, Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectum.

Con Scrittura, fatta presentare da' suoi Intervenienti, ha questo Monsignor Reverendissimo Vescovo portate le sue Istanze, perchè sian' obbligati i Feudatari, e Livellari della sua Mensa Vescovile à prendere, e rinnovare le Investiture, perchè non vengano tentate Usurpazioni indebite, e inconvenienti. Fattofi però da Noi 7 conveniente riflesso all'Affare, e prese le necessarie Informazioni, vi Diciamo col Senato Nostro: Che dobbiate, quando vi sia fatta Istanza, con Pubblico Proclama, sotto le Pene, che vi pareranno, far' intendere, che tutti quelli, che possiedono Beni di ragione di questo Vescovato, sotto qualsivoglia colore, o Titolo, senza Investitura del Vescovo, che sono obbligati ricevere, siano questi tali obbligati, in termine di Mesi tre prossimi, e susseguenti al Proclama, prendere, ed effettivamente ottenere le Investiture suddette, conforme l'ordinario uso, col Pagamento dei Dritti soliti, e consueti. Per tenere poi in Ufficio quelli, che possiedono Beni di detta Mensa Vescovile, a riconoscere il Prelato, col prendere le Debite In-

vestiture, per conservazione delle Ragioni della sua Chiesa, farete Intimare, a Nome, e ad ogni Istanza, che vi fosse fatta dal Vescovo, o suoi Intervenienti, l' suddetto Proclama in persona; ovvero per tre volte alla Casa, a quelli fossero nominati per resistenti, acciò debbano, per riconoscerli, avere tre termini, il primo di Mese uno, il secondo di giorni 15., e il terzo di giorni 8., che doveranno intendersi principiatì dalla notizia, che, come sopra, averanno ricevuta; e, se non averanno effettuato, quanto si conviene, sia in libertà il Vescovo, passati detti termini, d' Investire, in luogo di quelli, che saranno caduti in Contumacia, altre Persone Laiche, le più prossime de' stessi Contumaci, e inobbedienti, colla stessa Ricognizione alla Chiesa, e forma d' Investitura ordinaria, non derogandosi però con questa ad altre Leggi di questo Consiglio, disponenti in Materia de' Feudi, e Investiture de' Beni Novali, e, se alcuno pretendesse Aggravio, ricorra alla Serenissima Signoria.

Dat. in Nostro Ducalì Palatio die xx. Maii. Indictione xv. MDCLXII.

1662. 14. GENNAJO.

IN MAGGIOR CONSIGLIO.

PER levare i disordini, e dilazioni, introdotte da' Debitori della Signoria Nostra, e per facilitare l' Elazione Publica, fu stabilito, nell' Anno 1615. 25. Luglio, dal Senato, che i Debitori, in alcun' Officio, o Magistrato, non potessero Appellarli da' Sentenze, Tenute, ed Esecuzioni, se prima non avessero assicurato in Oro, ed Argento. E, del 1624. 25. Agosto, nel Maggiore Consiglio fu Decretato, che non si potesse sospendere la stessa Elazione del Pubblico Danaro, nè darli Suffragi, e quando ne fossero dati, restassero nulli, potendo essere rievocati da cadauno del Collegio Nostro. Ora, intendendosi da diversi Magistrati la confusione, introdotta dalla malizia dei Particolari, per deludere le suddette Parti, e la Publica, rettilissima Istituzione del Foro, che permette bensì l' uso delle private ragioni, ma deve anche cautelare, e sollecitare la Riscossione del Pubblico Danaro, ch' è il vero Patrimonio della Signoria Nostra, maggiormente necessario nelle Urgenze gravissime presenti; Però

L' anderà Parte: Che, salve, e riservate le suddette Parti 1615., e 1624. con cadaun' altra in questa Materia disponente, e alla presente non ripugnante, sia, per Autorità di questo Consiglio, aggiunto, che degli Atti di qualsivisia Magistrato, o Reggimento, fatti sì da Publici Rappresentanti, o loro Ministri, e che innavvenire si facessero, come Appostazioni de' Debiti, Intimazioni, Tenute, Esecuzioni, o simili, senz' Ascoltare le Parti, non possa ammetterli Appellazione, se prima dagl' Interessati non sarà fatto nascere Giudizio di Prima Istanza per quel Magistrato, o Reggimento, nel quale saranno stati fatti gli Atti suddetti, e i Rettori, o Magistrati medesimi abbiano incarico di non differire gli effetti di Giustizia, e le Appellazioni non possano essere annodate, se non nelle Consigli, o Collegi, destinati, secondo le Materie, e non altrove, sempre però con previo Deposito in tant' Oro, o Argento, e nel Magistrato, o Reggimento, dove sarà nata la Sentenza, come sopra; sotto Pena, non solo al Notaro, o chi le Annostasse senza Fede del Deposito, d' immediata privazione della Carica, da essergli levata da ognuno del Collegio Nostro, ma a quelli ancora tentassero le medesime Appellazioni, di VENTI per CENTO, di quanto si trattasse nella Materia Appellata, da essergli levata, come sopra. Per adempimento, ed Esecuzione della Presente, sia Ricercata Sua Serenità tenere particolare applicazione, e Commettere l' effetto agli Avvogadori di Comune, o a qual' altro Magistrato, parebbe alla Sua somma Prudenza, sotto Debito di Sacramento, dovendo qualunque Magistrato, o Reggimento, che riconoscesse qualche trasgressione alla Presente, fare ricorso, e portare le notizie a Sua Serenità medesima. E la Presente sia Registrata nella Promissione Ducale, dipendendo da essa la preservazione del Pubblico Patrimonio,

E sia

E sia Pubblicata, e Stampata, come anche annessa ai Registri dei Consigli, e Collegi Nostri, e in tutt'i Magistrati, e Reggimenti dello Stato; per la sua inviolabile Esecuzione, ed Osservanza.

1663. 6. Maggio.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DELLE CITTA' DI TERRA FERMA,
OVE SI AFFITTANO DAZI.

A Giunta in Copia riceverete la Deliberazione del Senato, Presa in questo giorno, sul proposito di Esenzioni, quale doverà, in tutte le parti, da voi esser' eseguita, per ritrarre quei vantaggi nella Deliberazione de' DAZI, ch'è di Pubblica Intenzione. E acciò non sia da qualunque goduto vantaggio, ch'effettivamente fosse contro lo stesso Deliberato, doverà essere registrato, ove occorresse per la sua puntual' Esecuzione. E attenderemo Notizia della Ricevuta delle Presenti.

1663. 6. Maggio.

I N P R E G A D I.

O Sservandosi, che, nonostante il Decreto di questo Consiglio 24. Settembre prossimo passato, vengono, contro il tenore del medesimo, concesse Lettere di Suffragio da' Presidenti del Collegio de' XX. Savi del Corpo del Senato, a Istanza de' Particolari, con espressioni di disobbli-gare gli stessi da' Pagamenti de' DAZI, con quel pregiudizio, ben noto alla Prudenza di questo Consiglio, e conoscendosi necessario rinviorgire i Decreti, in questo proposito, per trocicare affatto l'abuso introdotto,

L'anderà Parte: Che, salve, e riservate tutte le Leggi, e Terminazioni, fatte da' Delegati dal Senato, in proposito de' Privilegi, ed Esenzioni, sia espressamente dichiarato, che da' Presidenti del Collegio de' XX. Savi suddetto non possano essere date Lettere di Suffragio ad alcuno, per Esentarlo dal Pagamento de' DAZI, quando ne' Privilegi non vi farà particolarmente espresso ESENTI *etiam* de' DAZI, a notizia di che resti incaricato il Notaro, che farà il Registro di esse Lettere, includere nelle medesime la Copia de' Privilegi, co' i fondamenti de' quali si faranno formate le Lettere, perchè possano essere riconosciute le validità delle medesime, per la Esecuzione; in Pena allo stesso Notaro, che trasgredisse l'Ordine suddetto, o suo Coadiutore, di Ducati CENTO, per cadauna volta, da essergli levata da ognuno degli Avvocatori di Comun, e applicata all' Arsenal Nostro, oltre quelle altre Pene, che fossero conosciute aggiustate alle trasgressioni. I Rettori tutti, ai quali capitassero simili Lettere, mancanti del suddetto Requisito, non possano darle Esecuzione, ma debbano spedirle, *immediat*, alla Signoria Nostra, per notizia di questo Consiglio, e acciò possano dal medesimo poi darli gli Ordini, che fossero conosciuti necessari, a Pubblica cautela, e Servizio.

E perchè, com'è conveniente mantenere ai Sudditi, que' Privilegi, che dalla Pubblica Benignità sono stati Conceduti, e Confermati, e ne' quali vi fosse la parola di ESENZIONE, così non deve mai intendersi inclusi in essi Dazi quelli della Macina, della Seta, Ducato per Bote, e Imbotadura, qual', in ordine ai Decreti nella loro Istituzione, debbono essere pagati da' Esenti, e non Esenti, Privilegiati, e non Privilegiati, ed *etiam* separati, come fu sempre di Pubblica Intenzione, ed è conveniente. E della presente Deliberazione sia mandata Copia a tutti quelli Rappresentanti, ove si Affittano, ed Esigono DAZI, per la sua puntual' Esecuzione.

1664.

I N P R E G A D I.

FAnno spiccare i Provveditori Sopra Feudi la puntualità, e diligenza loro nella Scrittura, ora letta, raccogliendosi in questa i loro prudentissimi Ricordi, per la Riscossione del Credito rilevante, che tiene la Signoria Nostra con Feudatari, ascendente alla Somma di Duc. 41000. in circa, e come a ciò si convengono le rimostanze del Pubblico Aggradimento, così non avendo sortito l'effetto, ch'era di Publica Intenzione, i reiterati, vigorosi Decreti di questo Consiglio in tale proposito, proprio si riconosce divenire a nuova vigorosa Deliberazione, che vaglia a ridurre ognuno all'adempimento del debito, ora massimè, che i Bisogni Pubblici più si rendono stringenti; Però

L'anderà Parte: Che siano, in efficace maniera, incaricati i Provveditori Sopra i Feudi a proseguire nell'uso delle loro aggradite accuratezze, applicandosi, colle forme, che sono proprie della loro virtù, e prudenza, alla Esazione dei Pubblici Crediti. E perchè da alcun Debitore non possa essere pretesa inficienza della risoluta Volontà del Senato, finora espressa con Proclami, che, a tal'effetto, hanno i Provveditori Sopra i Feudi fatto promulgare nelle Città di Terra Ferma affiggere, o Stampare, debbano essi Provveditori, a più sicura notizia di cadauno, divenire a Intimazioni, con Mandati a Stampa, rilasciati alla Persona, ovvero alla Casa di quei Debitori, che al presente esistono liquidi nel Magistrato, prescrivendoli, a dimostrazione della Publica Benignità, termine Mese uno alla intera, dovuta soddisfazione, dopodichè s'intendano, senz'altro, decaduti dal Feudo stesso, quale resti devoluto nella Signoria Nostra, e siano, in tutto, e per tutto, sottoposti, a quanto è statuito dalli Decreti di questo Consiglio 2. Giugno 1660., e 15. Luglio 1661., quali restino nel loro vigore, e puntuale Osservanza.

Per quelli Feudatari, che avessero presentate, o presentassero nel Collegio Nostro, Suppliche di Realdizione, e altro, doveranno i medesimi Provveditori, dopo corse le Intimazioni suddette, assegnarli termine Mesi tre, dentro quali, abbiano a produrre le sue ragioni, e resti definito l'Affare, mentre spirati questi, doverà intendersi legittimato, e autenticato il loro debito, decaduti dal Feudo, quando non avessero soddisfatto, e sottoposti alle Condizioni tutte di sopra dichiarate. Dovendo, terminate che siano le Prefrazioni sopraddette, significare nel Collegio Nostro, quanto averà partorito le diligenze loro, onde questo Consiglio, col fondamento delle Notizie de' medesimi, possa Deliberare quel di più, ricercasse il Pubblico Servizio.

1664. 23. Agosto.

I N P R E G A D I.

Rappresentando i Provveditori Sopra i Feudi la necessità della spiegazione della Publica Volontà sopra l'importante particolare dei Debitori alla Signoria Nostra di Tasse Feudali nella forma, cioè, che debbano praticarsi i Pagamenti,

L'anderà Parte: Che, non essendo, nel Pagamento stesso di Tasse Feudali, incluso, nè il Benefizio del Don, nè l'Aggravio della Pena, non s'intendano i Debitori di tale ragione compresi nel grazioso Indulto della Publica Benignità a' Debitori della Signoria Nostra, ultimamente Conceduto.

Per quelli Feudatari poi, che, in virtù del Decreto di questo Consiglio addi 3. Marzo 1663., sono decaduti dal godimento de' loro Feudi, resta animata la virtù, e applicazione de' Provveditori

tori suddetti a portarli, *immediat*, sopra l'Incanto, per far seguire la Vendita, com'è Pubblica Intenzione. Dovendo, di Mese in Mese, rappresentare nel Collegio Nostro quello da medesimi sarà operato, per Pubblico lume.

1664. 2. Ottobre.

I N P R E G A D I.

AL LUOGOTENENTE DI UDINE.

DAlle ingiunte Copie de' Decreti, e particolarmente da quello addi 11. Giugno 1642., osserverete l'Obbligo, che resta ingiunto espressamente ad ogni Nostro Rappresentante, Magistrato, e Giustificante di estrarre Soldi DUE per LIRA di tutte le Condanne di qualsivoglia natura, che restano Applicate a diversi Luoghi Pii di questa Città. Intendendo però Noi, con contento, che da' Giustificanti di questa Patria, non vengano i sopraddetti Decreti Eseguiti, espressamente vi Commettiamo col Senato: Che, in conformità di quanto è chiaramente prescritto, dobbiate far sapere a' Giustificanti medesimi questa risoluta, Pubblica Volontà, avvertendoli, che, in caso di Contraffazione, faranno altretti a pagare del proprio; Volendo Noi in ogni modo, che le Pubbliche Deliberazioni abbiano il suo debito effetto.

1664. 13. Dicembre.

I N P R E G A D I.

RAppresentano i Provveditori Sopra i Feudi le diligenze, che dalla loro applicazione sono state impiegate, per ricavare da' Feudatari, Debitori alla Signoria Nostra, la giusta soddisfazione di quello debbono; e come vana finora è riuscita l'Opera loro, per la renitenza dei Debitori medesimi, così debbono intraprendere quei mezzi più forti, che vagliano ad ottenerla; Però

L'anderà Parte: Che resti incaricata la virtù dei Provveditori Sopra i Feudi, a formare un' Estratto di dieci Nomi dei Debitori Feudatari, i più Contumaci, e Renitenti, e questi debbano, con loro Lettere particolari, inviarsi a' Rettori di Terra Ferma, ov' esistono i loro Feudi, acciò da essi, conforme da questo Consiglio li resta Com messo, siano esercitati gli Atti necessari di Giustizia, con levare ai medesimi i Possessi stessi, estendendo anche gli Atti della Pubblica Benignità, col Concedere a quelli il termine di Mesi tre, dentro i quali, se soddisferanno il loro Debito, faranno restituiti nel primiero Possesso dei loro Feudi. E contro gli altri Debitori poi, men contumaci, resta al loro studio, e applicazione raccomandato l'uso di accurate diligenze, per ottenere, colle forme più valide, e rigorose, il necessario Pagamento.

1665. 11. Aprile.

I N P R E G A D I.

CON molto zelo ricordano i Provveditori Sopra le Camere, poter conferire il praticarsi l'Affrancazione de' Livelli, e Affitti, ch'è solito riscuotere il loro Magistrato da certi Beni nel Podestato di Rovigo, con qualche agevolezza maggiore di quello fu prescritto addi 27. Dicembre 1627. da questo Consiglio.

Alla Insinuazione commendabile però convenendo prestare orecchio, sperandosi, che possa far pervenire qualche Somma alla Pubblica Cassa nella Ristrettezza correnti,

Sia Prefo : Che imparita rimanga la Facoltà al Magistrato Sopra le Camere di potere ; col mezzo d' Incanti , praticare le Affrancazioni sopraddette , anche a DUE , TRE , QUATTRO , e CINQUE per CENTO , dentro le Somme rispettivamente , che sono , nel sopraddetto Decreto 1627. , specificate , le quali doveranno anche , di tempo in tempo , essere Approvate dal Collegio Nostro , colle solite forme ; e tutto il Danaro , che di questa ragione si anderà ricavando , doverà contarsi nella Cassa del Provveditore agli Ori , e Argenti .

1665. 7. Novembre.

I N P R E G A D I .

Altro notabile pregiudizio osservandosi poi nell' Affrancazione , seguita , in ordine al Decreto di questo Consiglio , addì 31. Ottobre 1645. , dei Censi , o siano Affitti di Corte della Patria , a ragione di CINQUE , o SEI per CENTO , sopra Beni Feudali , per l' equivoco evidente prefosi nel Laudemio , quale non dovendo in alcun modo essere abbracciato dall' Affrancazione dei Semplici Censi , sia rimessa Copia al Magistrato Sopra Feudi , col contenuto della Relazione intorno tale proposito , e restano incaricati quei Provveditori a riflettervi , prendendo le Informazioni , e lumi necessari , per rappresentare quantoprima i loro feudi , onde possano aggiustarsi le De-liberazioni al Pubblico Servizio .

1665. 24. Febbraro.

I N P R E G A D I .

DOMINICUS CONTARENO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili , & Sapienti Viro Aloyſio Fufari , de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori-Julii , Fidei , Dilecto salutem , & dilectionis Affectum .

Sopra il contenuto de' particolari , espressi nelle vostre Lettere addì 12. Dicembre passato , prefissi altri lumi da' Magistrati propri , Abbiamo ora occasione di commendare l' applicazione del vostro zelo , e andarv' impartendo le proprie Commissioni , per regolare il disordine , che nel Laudemio di questa Patria , va correndo , a pregiudizio del Pubblico Servizio . Propri sono i Ricordi del fu Luogotenente Zen vostro Preceffore ; venendo però i medesimi anche da voi , e dal Magistrato Sopra i Feudi approvati ,

Col Senato Deliberiamo di Commettervi : Che facciate Pubblicare Proclama , acciò , nel termine di Mesi due , debba ognuno dare in Nota le Comprede , o Vendite , fatte de' Beni , con i Censi Feudali , e per esse , doverete obbligare i medesimi al Pagamento , nel termine di altri due Mesi ; del Laudemio , ch'è Contribuzione riservata a Pubblico Benefizio , come dall' annessa Copia di Decreto di questo Consiglio addì 7. Novembre decorso osserverete specificatamente dichiarato : Non intendendosi , coll' Affrancazione de' Beni Censuali , liberati i Particolari dall' Obbligo del Laudemio stesso . Doverete poi stabilire gli Ordini propri , acciò sia nell' avvenire ancora ben regolato l' Affare presente , e debba da ognuno essere soddisfatta questa Ricognizione , che riuscirà con aumento delle Pubbliche Rendite .

O M M I S S I S .

Dat. in Nostro Ducali Palatio die xxiv. Februarij Inj. iv. MDCLXV.

1666. 31. Luglio.

I N P R E G A D I :

ZElante è l'applicazione de' Provveditori Sopra i Feudi, quali invigilando a tuttocchè compiùre possa al Pubblico Interesse nella Materia importantissima de' Beni Feudali, e Giurisdizioni, rappresentano quanto fu compreso nella Scrittura, ora letta. E mentre, in più tempi, vari Decreti si sono stabiliti in tale proposito, doveranno però, in conformità dei medesimi, obbligare quei Feudatari, che non avessero rinnovate le loro Investiture, portarsi a riceverle nel termine, che loro parerà di preferirveli, e sotto le Pene, e Obbligazioni, espresse in altre Deliberazioni, facendo, che dagli stessi siano, nella medesima occasione, Notificati i Beni, che possiedono, e così di tempo in tempo Saranno da' Feudatari ricevute le Investiture, e studieranno essi Provveditori, colla loro vigilanza, che restino a' medesimi rimosse le vessazioni. Rivederanno pure i Libri Vecchi del loro Magistrato, rappresentando quelle mancanze, che vi fossero, onde possano darsi gli Ordini dovuti, per la perfezione de' medesimi Libri. E perchè molto preme a questo Consiglio la Esazione dai Feudatari delle dette Tasse, per le quali in altri Decreti si è espressa la Publica, risoluta Volontà, a questa applicheranno il loro sollecito studio, Eseguido contro gl' Inobbedienti, che hanno abusato della Publica Clemenza, quei rigori, che sono più rilevanti, portando, di tempo in tempo il frutto, che, in questa occasione, averanno prodotto le diligenze loro, che si considerano molto conformi al Pubblico Servizio.

1667. 19. Marzo.

I N P R E G A D I.

LA Virtù, e Maturità de' Regolatori dei Reggimenti, che, in tanti saggi Ricordi, si è fatta conoscere interamente applicata al divertimento dei disordini, e allo stabilimento del Pubblico Servizio, ha pesatamente versato sopra la Regolazione anche dei Magistrati, da questo Consiglio eretti, in molti dei quali si osserva superfluo il Numero di più Provveditori; mentre, o cessate le Incombenze, a' quali gli Aggiunti erano destinati, o minorate le Obbligazioni de' Magistrati stessi, con Numero più ristretto, ponno essere perfettamente esercitate le Funzioni, e Carichi di essi. I Ricordi però dei medesimi Regolatori de' Reggimenti, sopra ciò distintamente espressi, incontrano nel Pubblico Aggradimento, non solo per il merito dell'applicazione della loro virtù, ma debbono rimanere interamente Approvati; Però,

O M M I S S I S.

In quello del Magistrato de' Feudi, doveranno levarsi Due, cosicchè siano anch' essi ridotti a TRE, come fu la Prima Istituzione del Magistrato medesimo; mentre, per qualche caso di mancanza de' Giudici, può, per Pubblici Decreti, Supplire uno dei Provveditori Sopra i Beni Comunali a quelle Incombenze.

O M M I S S I S.

Il Secretario alle Voci dovrà tenere Copia del presente Decreto, con stretta Obbligazione di farlo puntualmente Eseguire nelle suddette Regolazioni, suggerendo di tempo in tempo ai Confer-

vatori il termine, e l'obbligo della Elezione, acciò le Ordinazioni di questi prudenti Ricordi restino perfettamente, com'è di Publica Intenzione, Eseguite.

1667. 16. Luglio.

I N P R E G A D I.

MEntre sempre più pressanti si fanno conoscere le Urgenze di Duaro, per le gravi Occorrenze presenti, è chiamata la Publica Prudenza a procurare la unione, colla Rifossione in particolare dai Publici Debitori di Tasse Feudali, i quali, con tanti graziosi Indulti, invitati alla soddisfazione, resti contumaci, vanno grossamente difestivi di Ducati Cinquantamille, e più. Dove perciò la Publica Autorità essere riconosciuta, e andarsi Eseguido la pratica vigorosa di quelle Rifoluzioni, che sono stabilite da più Decreti di questo Consiglio, e particolarmente da quello addi 13. Dicembre 1664; Però

L'anderà Parte: Che, intendosi al Decreto stesso, resti incaricata la diligenza dei Provveditori Sopra i Feudi a prestare al medesimo intera la Esecuzione, col formare un' Estratto di dieci Normi Debitori Feudatari, i più contumaci, e renitenti, e più grossamente Debitori, inviando i Normi stessi, con loro Lettere particolari, a' Rettori di Terra Ferma, ov' esistono i Feudi, acciò da essi, conforme da quello Consiglio li resta Commesso, siano, *immediatè*, interamente spofessati dalli Feudi, quali s' intendano devoluti in Publico, e i Particolari restino totalmente privi.

Pe' gli altri Debitori meno contumaci, e di Somme più deboli, si abbraccia il Ricordo dei Provveditori Sopra i Feudi, di applicare ai Rettori, e Ministri, in Luogo dell' Esattore, la Pena del VENTI per CENTO, per la Esecuzione. Cura de' Provveditori stessi però doverà essere, d' inviare, *immediatè*, il Ristretto de' suddetti Debitori, perchè s' incamminino subito le Esecuzioni medesime, quali nella forma stessa doveranno essere praticate per le Tasse Feudali, che annualmente si maturano, colla forma stessa del VENTI per CENTO, dopo trascorso il termine, prescritto al Pagamento.

Il medesimo Magistrato doverà poi frequentemente andare rappresentando nel Collegio Nostro quello si farà da' Rettori nella Terra Ferma operato nei suddetti Capi di così importante Publico Servizio.

Addi 19. Luglio 1667. Pubblicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

1667. 24. Settembre.

I N P R E G A D I.

Conosciutosi necessario dall' Autorità del Maggior Consiglio stabilire forma aggiustata, acciò da' Debitori Publici si contribuisca a quanto fossero tenuti, senza protrarre, con cavilli, i Pagamenti, si, con Decreto positivo l'Anno 1662. 14. Gennaio, Ordinato, che non potesse alcuno Appellarsi da Appostazioni de' Debiti, o altre Intimazioni, se dopo seguito il Giudizio di Prima Istanza non Depositasse l' Imputare del Debito stesso; e venendoci al presente rappresentato pretendersi da' Particolari, che la Parte stessa non faccia l' effetto per quei Debitori de' Suffidi, Imposizioni, Aloggi di Cavalleria, Adice, e altre, *de' Mondoso Dovini*, per non capitar, *immediatè*, il Danaro in Cassa Publica, ma nelle mani degli Esattori delle Città, come Principali obbligati, per esborarlo poi nella Camera, secondo le Occorrenze; intorno che conoscendosi necessaria qualche Dichiarazione,

L' an-

L'anderà Parte: Che per quello riguarda a' Debitori delle suddette Gravezze, sia espressamente dichiarato, essere compresi nel Decreto suddetto, nè possano Appellarsi dalle Intimazioni, o Esecuzioni, dopo seguito il Primo Giudicio, se non procederà prima il Deposito, in conformità di quanto prescrive il Decreto 1662.; onde resti, con tal metodo, facilitata la Esazione alla Città; e Territori, e ad essi di contribuire a' Pagamenti delle Gravezze, come fossero tenuti. E della Presente sia data Notizia a tutt' i Rettori delle Città Principali della Terra Ferma, per la sua Esecuzione.

1668. 30. Luglio.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

ALLI RETTORI DELLE CITTA' PRINCIPALI DI TERRA FERMA:

LA Carità Paterna del Principe, che invigila di continuo, per il Bene, e consolazione de' Sudditi, procurando di sollevarli dalle oppressioni de' Prepotenti, vuol anche, che resti facilitato il modo agli effetti di Giustizia, non meno per il Castigo de' Rei, che per il Sollievo degl' Innocenti. Osserva il Consiglio di Dieci, con non poca displicenza, che, tanto ne' Casi Delegati, quanto a quelli si procede, coll' Ordinaria Autorità delle Cariche, da' Ministri, Deputati alle formazioni de' Processi Criminali, (forse con fine di esorbitanti provocchi) si praticano diverse forme poco proprie, esaminando Testimoni non necessari, e nelle Interrogazioni estendendosi a Dimande superflue, che non servono, se non a rendere voluminosi i Processi, e allungare la definizione, e Spedizione de' Casi, con pregiudizio ben grande del Servizio della Giustizia, e con scontento de' Sudditi. Risolviamo perciò, col detto Consiglio di Dieci, (inerendo ad altre precedenti Deliberazioni in questo proposito,) espressamente Commettervi:

Che, in ognuno dei Casi sopraddetti, dobbiate Ordinare risolutamente a chi spetta, che, nella formazione di qualunque Processo Criminale, debbano procedere colla maggior brevità, abbandonando, in ogni modo, qualsivisa Interrogazione superflua, e inutile, praticando gli Esami di quei soli Testimoni, che si renderanno precisamente necessari. Quando accadesse prendere alcuna Deposizione de' Testimoni, *ex Officio*, dilucidazione de' Casi importanti, farlo in quelle sole Persone, il Detto delle quali sarà stimato effettivamente necessario, sotto quelle Pene, che pareranno a' Capì del medesimo Consiglio, di tempo, in tempo, di applicare a chi trasgredisse; affinché di questo modo, possano, colla via più facile, e spedita, terminarsi, e definirsi i Processi, e resti agevolata la Strada al Giudice di poter con franchezza maggiore stabilire i suoi purgati Giudizi a universale vantaggio.

Doverete far Registrare le Presenti in questa Cancelleria, per notizia de' Successori, e farle Intimare a chi spetta, per la loro puntuale, inviolabile Esecuzione, e portarcene diligente Avviso, con vostre Lettere.

1669. 20. Luglio.

I N P R E G A D I.

CHE, stanti le Deliberazioni del Maggior Consiglio 1640. 27. Marzo, e 1655. 19. Settembre ora lette, resti Sospesa la Parte, Presa in questo Consiglio addì 14. Giugno passato, in proposito di Confermare la regolazione della Tariffa del Magistrato de' Feudi, fatta da quei Provveditori addì 25. dello stesso; e commendandosi pienamente il zelo, e prudenza de' Provveditori medesimi, con che invigilano a sollievo maggiore de' Sudditi,

Sia Preso: Che debbano essi far'Approvare la Regolazione suddetta colle forme solite, e che vengano prescritte dai sopraccennati Decreti.

1669. 3. Agosto.

I N P R E G A D I.

RImarcando i Provveditori Sopra i Feudi Punto di essenziale conseguenza, a prò del Pubblico Interesse, perchè nelle Sentenze Confiscatorie de' Beni Feudali venendo interposte Appellazioni al Collegio dei XX. Savi, senza prescrizione di tempo, ritardano il conseguimento del frutto, che ritrarre si dovrebbe. Occorrendo però, a quanto quei Provveditori, con zelante prudenza, ricordano, prendere qualche Spediente, a regolazione di tale Disordine,

L'anderà Parte: Che, le Appellazioni delle Sentenze de' Beni Feudali s'intendano, per la presente Deliberazione, dichiarate alla condizione di quelle de' Beni Comunali, onde in esse si debba attendere, in tutto, e per tutto, il Decreto di questo Consiglio 27. Marzo 1608. in tale Materia per i Beni Comunali; cosicchè le Appellazioni, già interposte, abbiano tempo di far Spedire le loro Cause otto Mesi, dal Prendere della Presente.

Quelli, che, *de castro*, si Appellassero, abbiano tempo Anno uno dalla Pubblicazione delle Sentenze de' Provveditori Sopra i Feudi, onde spirati i Termini in tale conformità, restare debbano le Sentenze tutte, come se fossero Laudate; salva facoltà di Supplicare maggior proroga di tempo, giusta la Parte 1602. 9. Gennaio, dovendo le Sentenze, fatte, e da farsi, *de castro*, essere pur' Eseguite dentro i Mesi sei, nonostante introduzione di Causa, o qualsivoglia altro pretesto; spirati i quali Mesi sei, non possano essere in modo alcuno Sospesi, fennon, per via di Grazia; colli QUATTRO QUINTI di questo Consiglio, e in tutto, e per tutto, come nella Parte 1608. 27. Marzo sopraddetto.

1670. 13. Maggio.

I N P R E G A D I.

BEN comprende la Prudenza di questo Consiglio, quanto si rende necessaria al Pubblico Servizio la cognizione perfetta di tutt' i Feudi dello Stato, qualità, quantità, e origine de' medesimi. Altre volte la Pubblica Sapienza stabili, in ordine a ciò, varie disposizioni, e i Provveditori ai Feudi, che sono attenti, con uguale studio, al Servizio, ch' è di rimarco, suggeriscono propri Ricordi, e quanto sia per riuscire utile lo stabilimento del Catastico, per l'ame necessario de' Feudi stessi. Aggradendosi però il zelo applicato de' Provveditori stessi,

Resti a' medesimi conceduta la Facitura del Catastico stesso, valendosi di quelle Scritture, e lumi, che hanno nel Magistrato, mentre per quello poi, che mancasse alla perfezione, ben s'intenderanno colli Rettori Noltri, per risarcire quelle notizie, che si rendessero necessarie, il che debba seguire senz' alcun' aggravio, e dispendio de' Sudditi. Alla Facitura del medesimo Catastico dovrà soprintendersi uno delli tre Provveditori, da Deputarsi dal Magistrato, per riferire, ed eseguire quello sarà ordinato dalla prudenza del Magistrato medesimo, a regola, e perfezione dell' Opera.

Le ragioni, poi addotte, persuadendo alla Facitura del Catastico de' Beni Decimali, ed Enfitreutici, consideranno le loro diligenze per l' effetto, ben intendendosi così per questo, come per l'altro con i Rettori di Terra Ferma, per le necessarie Notizie.

E menti' è importante anche il terzo Punto, suggerito, del Pubblico pregiudizio, per quei Feudi,

si, che seguono per Confiscazione, resti rimesso il Capitolo della loro Scrittura, in tale proposito, agli Avvocatori di Comune, incaricati delle loro Giurate Informazioni pe' gli opportuni Decreti.

1670. 13. Maggio.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DELLA TERRA FERMA, OV' ESISTONO FEUDI.

Comessa al Magistrato Sopra Feudi la Facitura di Catastico de' Feudi, necessario a Pubblica Cognizione, restano incaricati quei Provveditori alla Raccolta delle Scritture, e Lumi, che si trovano in esso loro Magistrato; e potendo occorrere alla perfezione del medesimo qualche maggior Notizia, voi li trasmetterete quello, che anderanno ricercando, conajuvando colle vostre diligenze a tutto ciò occorrente, per stabilire così importante Servizio.

1670. 16. Maggio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Quanto più, con occhio sempre provvido, e vigilante, ha avuto mira il Principe di stabilire, con Deliberazioni prudenti, e aggiustate in ogni genere, il suo Servizio, ed in esso il sollievo, e la consolazione dei Sudditi, col divertimento dei disordini, tanto maggiormente dalla fugacità di alcuni, poco inclinati a camminare per il sentiere della rettitudine, si sono andati investigando, e inventando modi, per deludere le ottime, Pubbliche Intenzioni, massimè nell'amministrazione della Giustizia nei Reggimenti, col servirsi di varie, e diverse espressioni nelle Spedizioni dei Casi Criminali, per fare dannati provecchi, con pregiudizio notabile della Medesima, con defraudando delle Rendite della Signoria Nostra, e de' Socorsi a' Luoghi Pii, dalla Pubblica Carità destinati, e con aggravio ben grande de' Poveri oppressi, che debbono sopra tutti essere protetti, e assistiti dal Principe, e da Chi lo Rappresenta. Gl' inconvenienti gravissimi, caduti sotto i riflessi, persuadono la Maturità di questo Consiglio a porre la falce alla radice de' mali, affine di sverberarli, e totalmente estirparli, a vantaggio del Pubblico interesse, e a contento de' Popoli soggetti; Però

L'anderà Fatto: Che, salve, e riservate tutte le Deliberazioni in questa Materia disponenti, e alla Presente non ripugnanti, sia espressamente Proibito a qualsivisa Pubblico Rappresentante Nostro, tanto da Terra, quanto da Mare, Giudicenti, nessuno eccettuato, nelle Sentenze, che farà, quando verrà alla Spedizione dei Casi Criminali, e che dovranno essere tutte indifferente e Registrate nelle Raspe, lo spendere altra qualsivisa parola, che di CONDANNA, o di ASSOLUZIONE, che così, se i sottoposti alla Giustizia faranno conosciuti Innocenti, debbano, come conviene, essere Assolti, e liberamente rilasciati senza Pagamento di Spesa immaginabile, e se Rei, abbiano ad essere Condannati, come parerà alla coscienza del Giudice, e se la Condanna sarà affittiva, sia mandata subito a Esecuzione, e, se Pecuniaria, abbia ad essere contata, dove spetta, colli Aggiunti interamente, e senza veruna diminuzione, da essere distribuiti, come prescrivono tante Leggi in questo proposito. Non potendosi mai capitare a Lievi di Pena, sennon per violazione de' Sequetri, o per Inobbedienza.

Restando, in conformità delle Leggi, assolutamente Proibito applicare alcuna Condanna a particolari Persone, e ad ogni Cancelliere, o qualsivisa altro Curiale, o Ministro prendere da' Rei, di qua-

qualunque sorta di Danaro; per Pagamento di Spese di Processo, o di altro; nè sotto pretesto di Deposito, o di altro, se i Rei non faranno effettivamente Spediti, e Condannati.

E perchè facende bene spesso, che la Giustizia non avendo lumi, e prove bastanti, per venire a Condanna, Spedisce alcuno *pro Nunc*, debbano quelli, che faranno in tale forma Spediti, esser liberamente dalle Carceri rilasciati, pure senza Pagamento di Spese di Processo, o altra immaginabile, a che non siano in modo alcuno tenuti, se non in caso, che la medesima Giustizia in altro tempo venisse in chiaro della loro reità, e gli Condannasse.

Se farà in alcun tempo Contravenuto, in alcuna benchè minima parte, alle presenti, risolte Ordinazioni, tutti gli Atti, e Sentenze, che diversamente seguissero, s'intendano nulle, e di nessun valore, e i Rettori, e altri Giudicanti trasgressori, convinti che siano, incorrano nelle Pene statuite contro Intaccatori di Cassa, e i Curiali, o altri Ministri siano sottoposti a Pena d'immediata privazione della Carica, e di non poter esercitare più alcuna in vita loro, e a quell'altre Pene più severe, ed esemplari, che pareranno a questo Consiglio, il quale doverà procedere contro i Delinquenti, subito, che capiterà alcuna Notizia, o si verrà in cognizione di qualsivisia Contravvenzione.

Tutt'i Rettori da Terra, e da Mare sopraddetti siano tenuti, al loro Ritorno da' Reggimenti, portare Copia Autentica delle Raspe al Tribunale de' Capi, affinchè possa essere fatta diligente osservazione, se sarà stata eseguita puntualmente la Pubblica Volontà; non potendo il Secretario alla Voci, sotto Pena di Ducati CENTO Correnti, da essergli tolta da ognuno de' Capi, e Avvogadori di Comune, senza altro Consiglio, lasciar'andare a Cappello alcuno, se non gli porterà Fede Giurata del Secretario di Mese di aver presentata la Raspa suddetta,

Sia la Presente Stampata, e mandata a tutt'i Rettori da Terra, e da Mare, e Giudicanti; perchè la facciano Affiggere, e Registrar nelle loro Cancellarie. Sia Registrata nello Statuto Veneto, e nelle Commissioni, e consegnata a tutt'i Rappresentanti, e Ministri, quando prestano il Giuramento, per la Osservanza delle Leggi, i quali, sopra Libro, a ciò deputato, debbano fare Ricevuta di proprio Pugno, affinchè non possano in qualsivisia tempo pretendere ignoranza.

1670. 9. Agosto.

I N P R E G A D I.

CON ben fondate, e risolte Deliberazioni fu, dalla Maturità di Questo, e del Maggior Consiglio, provveduto alla indennità delle Pubbliche Rendite, e perchè da cadauno fosse, con puntualità, contribuito alle Gravzze di qualsivisia natura: ma, nella inosservanza di questo, e facilità di ottenersi Suffragi da' Magistrati, e Presidenti de' Consigli, e Collegi di questa Città, contro le Prefezioni Supreme, conseguivano pregiudizi considerabili al Pubblico Erario, e per il disferimento dell'Esazioni, e per la Inaffittanza de' Dazi, come frequentemente viene, e con Lettere de' Magistrati, e con Lettere de' Rettori, rappresentato: e conoscendosi necessario, per rimuovere gli abusi, introdotti dall'avidità de' Particolari, nella facilità di ottenere Suffragi come sopra, ravvivare le Deliberazioni suddette,

L'anderà Parte: Che, per Esecuzione delle molte Deliberazioni, in proposito di Esazioni, ma particolarmente di quella del Maggior Consiglio 25. Agosto 1624., che doverà avere la sua inviolabile Esecuzione, sia proibito, sotto qualsivisia pretesto, o di Lettera, o Suffragi, elevati da' Magistrati di questa Città, di Presidenti de' Consigli, e Collegi, ed *ovvian* di Avvogadori di Comune, il fermarsi, o divertirsi la Pubblica Esazione, ma debbano i Cassieri de' Magistrati, e i Rappresentanti, ove sono Camere, far continuare la Esecuzione, nonostante le medesime, onde se susseguiranno i Pagamenti, dovendo intendersi le Lettere, o Suffragi, in conformità della suddetta

Deli-

Deliberazione, nulli, e di nessun valore, e i Notari, e altri Ministri, che gli annotassero, fatti-posti alle Pene comminateli, che irremissibilmente dovranno esserli levate da cadauno degli Avvocatori di Comune, come resta Ordinato. Ma perchè, col solito di Carità verso i Sudditi, ha voluto il Pubblico lasciare aperta la strada a quelli, che potessero pretendere Aggravi sopra qualche appostazione di debito, di dedurre delle proprie ragioni, per via della Giustizia, stabilindosi, con positivo Decreto ultimamente, 14. Gennaio 1662., dal Maggiore Consiglio, la forma, che, in tali occorrenze, a Pubblica cautela, senz'aggravio sovverchio de' Debitori, dovesi essere praticata, che, per il medesimo Decreto, tanto nelle Sentenze della Prima Istanza de' Giudici di questa Città, che de' Rettori Nostri da Terra, e da Mare, averà da essere inviolabilmente osservato; dovendo, in Caso di Appellazione di Prime Sentenze, procedere sempre il Deposito, senadichè non possano i Notari, o altri Ministri de' Consigli, e Collegi Annuotare le medesime, o altro Atto, da' quali derivasse ritardo all'Efazioni, sotto le Pene come sopra comminate; derivando da tale puntualità un sommo Pubblico, giusto profitto, ben conosciuto nello stabilimento de' suddetti Decreti.

Non inferiori disordini vengono da' Rappresentanti portati a Pubblica notizia, nella Materia importantissima de' Dazi Originali, dall'avidità de' Particolari, e facilità delle interpretazioni de' Privilegi, che, o per Benemerenze, o altro, sono stati dal Pubblico Conceduti, o in primo Acquiesco Confermati. E come fu conosciuto necessario il mantenimento degli stessi in tutt' i tempi, così deve, col fondamento del già Deliberato con più Decreti, levarsi 'l corso all' abuso, con troppa facilità invallo, o coll' inventarne de' Nuovi, o con troppo dilatare i Vecchi, come ben frequentemente si offerva praticarsi con Suffragi, Conceduti nel Collegio de' XX. Savi Ordinati, contro la forma delle Leggi, a' quali anche, sebben' invalidi, e di nessun valore, per essere mancanti del Requisito delle Copie inserite de' Privilegi stessi, con più Decreti Comandato, susseguivano le Penali, da' quali atterriti i Daziari, o per sottrarsi dalle Spese, che portano seco le Contese, abbandonano le Pubbliche Ragioni, o i Ministri, quando corrono per Signoria, non essandovi del loro interesse, poco se ne curano, da che poi deriva al Pubblico il pregiudizio, come alla giornata sempreppù si scuopre, e nelle difficoltà delle Assistanze, e nelle Deliberazioni, con degrado ancora de' Dazi stessi: Che però, in virtù del Decreto 6. Maggio 1662., sia espressamente proibito poterli concedere Suffragi da' Presidenti de' XX. Savi del Corpo del Senato, a causa de' Privilegi, senon farà nelli medesimi inserta, come pure fu Ordinato, col Decreto suddetto, la Copia dello stesso Privilegio, senza il quale Requisito, *ipso facto*, il Suffragio s'intenda nullo, e di nessun valore, e come se Conceduto non fosse, e quando anche fosse accompagnato dal Requisito suddetto, doverà, mentre si tratti di Esenzioni da' Dazi, dichiararsi i suddetti Suffragi, eccettuato di Macina, Imbotadura, Ducato per Bote, e Seta, non potendo chissia pretendere Esenzione dalli medesimi, e altri di simile natura, che debbono essere pagati da' Efenti, e non Efenti, Privilegiati, e non Privilegiati, e' *erim* Separati. E se alcuno de' medesimi, sotto qualsivisa immaginabile pretesto di Privilegio, o altra inesistente forma godesse Esenzione, questa s'intenda nulla, e di nessun valore, senon vi precedesse Decreto essenziale di questo Consiglio, che la dichiarì, per la qualità, e quantità de' Beni, che si godesse per simili Privilegi; nè possa, come sopra, essere questa importantissima Materia de' Privilegi interpretata, o diversamente praticata, che nella forma, e modo sopradescritto; in Pena a' que' Notari, o Coadjutori del Collegio medesimo, in caso fossero ricercati tali Suffragi, e non dassero notizia della presente Deliberazione, e ne trovassero, senza inserire nella Lettera di Suffragio la Copia del Privilegio, di Ducati CENTO, per ogni volta, applicati alla Casa dell' Arsenal, quale li possa essere levata da un solo del Collegio Nostro: onde con ciò assicurati i Daziari, e Conduutori de' Dazi di non ricevere pregiudizio, concorrano con pari prontezza all' Abboccamento de' Dazi stessi con Pubblico vantaggio, e servizio. E la presente Deliberazione sia mandata in Copia a' Magistrati di Efazioni di questa Città, e Rappresentanti, ove sono

Camere, e si Affittano Dazi, per la sua puntuale Esecuzione, come pure a' Notari dei Collegi, e Consigli, e specialmente XX. Savi Ordinari, per la sua inviolabile Esecuzione.

1673. 13. Settembre.

I N P R E G A D I.

MOlli dal proprio, distinto zelo, i Provveditori Sopra i Feudi portano, in loro diligente Scrittura, a notizia di questo Consiglio, il pregiudizio, che notabile s'inferisce alle Pubbliche Ragioni nel non Infeudarsi quella Porzione, che, per più Decreti, spetta alla Signoria Nostra de' li DIECI Carati cioè, e due TERZI de' Beni, che si Confiscano ai Rei Banditi, e si Applicano agli Offesi. Benchè però si sia molto chiaramente espressa, intorno ciò, la Volontà del Senato, nella Deliberazione, addì 6. Luglio 1652., e in altre antecedenti, continua ridemonstrante così pernicioso abuso, oltre l'altro poi, di cadere a beneficio della Cassa degli Avvogadori di Comune, come si è inteso dalle loro Risposte, il Tratto di essi Carati DIECI, e due TERZI, che Vendono, quando non vi sono gli Offesi: rimanendo così indebitamente spogliato del tutto il Pubblico. Meritando dunque regola il disordine, e che sia redento all'Erario tale suo giusto Assegnamento,

L'anderà Parte: Che, inerendo alla sopraddetta Deliberazione 6. Luglio 1652., e altre anteriori, (che dovranno restare ferme, e nel suo intero vigore) sia nuovamente Stabilito, che, ogni-voltachè succedano nell'avvenire Confiscazioni de' Beni, abbiano i DIECI Carati, e due TERZI, che si applicheranno agli Offesi, a riceverli da questi in Feudo, colle solite Investiture, giusto la Ordinazione delle Leggi, dovendo nel termine di Mesi due, dopo seguite le Confiscazioni, dichiarare nel Magistrato de' Feudi, se accettano, o no essi Carati DIECI, e due TERZI; altrimenti decadano dal Benefizio, e si devolvano, conforme il solito, alla Signoria Nostra, per essere Venduti a Pubblico Vantaggio, in che userà il detto Magistrato tutto il rigore, per rendere puntualmente adempita questa risoluta Volontà del Senato.

In caso poi de' Fisci, che non vi fossero gli Offesi, o essendovi, ricusassero di prendere in Feudo, come sopra, la Porzione de' Carati DIECI, e due TERZI, dovranno questi essere parimente Venduti per Conto Pubblico, e il Tratto, non più trattenerli nella Cassa dell'Avvogarìa di Comune, ma passare per metà in quella del Consiglio di Dieci, e l'altra metà al Conservatore del Deposito, per intendersi questa a libera disposizione del Senato medesimo, con carico alla vigilanza del Savio Cassiere, e delli Tre Deputati Sopra la Provvisione del Danaro, ben' intendendosi col Camarlingo alla Cassa del Consiglio di Dieci, di prestare la necessaria attenzione, perchè detta metà capiti allo stesso Consiglio, da valersene nelle Occorrenze della Patria.

Nel rimanente, farà esso Magistrato Sopra i Feudi istituire un Libro, per tenere in quello un puntuale Registro della Porzione, come sopra, a se spettante, di tutt'i Beni, che faranno nell'avvenire Confiscati, e impiegherà ogni più accurato studio, per avere in qualunque tempo esatta notizia delle Confiscazioni tutte, che accaderanno, così per Esercitare severamente il rigore delle Leggi contro quelli, che usurpassero il Possello, senza prendere le Investiture, come per l'umore delle Vendite, che seguissero de' detti DIECI Carati, e due TERZI, toccanti al Pubblico, affine poi di bene, anche in ciò, corrispondersi col detto Savio Cassiere, e Tre Deputati, e cooperare a far confluire tale Danaro a Pubblica Disposizione, come sopra, e a sollievo delle Ristrettezze correnti.

Rappresenteranno poi detti Provveditori di due Mesi in due Mesi (portandosi nel Collegio) quanto anderà seguendo in ordine al presente Decreto.

E da Mò: Sia fatta tenere in Copia alli Capi del Consiglio di Dieci la presente Deliberazione, e siano Ricercati di fare, nella forma, che loro parerà propria, passare a notizia del Camarlingo, che,

che, *pro tempore*, si troverà alla Cassa dello stesso Consiglio, il contenuto della medesima Deliberazione, perchè sia puntualmente eseguita, anche per quello spetta alla Cassa predetta.

Sia parimente data in Copia al Savio Cassiere, Tre Deputati Sopra la Provvisione del Danaro, e Conservatore del Deposito, per loro lume, e per Adempire in conformità.

1673. 12. *Gennaro.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

E Da Mò sia Prefò: Che, convenendo ai Provveditori Sopra Feudi, in Esecuzione della Parte del Senato 13. Settembre decorso, come rappresentano nella Scrittura ora letta, avere Notizia delle Sentenze, che portano seco Confiscazione de' Beni a' Rej, sia al Tribunale de' Capi istituito un Libro, nel quale dal Segretario di Mese, di tempo in tempo, debba descriversi tutt' i Rej, ai quali fossero Confiscati Beni, non solo da questo Consiglio, ma da' Rettori di Fuori, e che il medesimo sia sempre a libera disposizione del Segretario de' Provveditori Sopra Feudi, per poter prendere le Note, che occorressero, a chiaro lume del Magistrato medesimo.

1674. 16. *Giugno.*

I N P R E G A D I.

Effetti della Prudenza del Magistrato Sopra i Feudi sono le considerazioni, che portano sopra l'abuso, introdotto da' Sudditi, di procurarsi Titoli di Conti, e Marchesi da' Principi Esteri, e in tale forma introdurre disordini, a pregiudizio di quegli altri, che godono i Titoli stessi dalla Repubblica Conceduti, o per le Condizioni della loro Nobile Origine, o per Benemerenze particolari. Convenendosi però regolare, in qualche parte, il disordine, acciò maggiormente non si accresca,

L'anderà Parte: Che, oltre quello resta sopra ciò disposto dalli Decreti addi 27. Aprile, e 4. Febbrajo 1661., rellino i Provveditori stessi Sopra i Feudi Incaricati a far seguire nelle Città dello Stato di Terra Ferma la Pubblicazione di un Proclama, col quale restino Obbligati tutt' quelli, che godono Titoli di Conte, o Marchese, e che finora non si fossero Notificati, in Esecuzione de' suddetti Decreti, a dare in Nota, nel termine di Mesi due, i fondamenti, con ch' esercitano i Titoli stessi. E, trascorso questo termine, doverà il Magistrato portare nel Collegio Nostro la Relazione del numero, e qualità de' Titoli stessi, da chi, e con qual Ordine ottenuti, per quelle Deliberazioni, che saranno conosciute proprie; e il Magistrato doverà disporre gli Ordini, acciò il medesimo Registro sia fatto *Gratis*, e senz' alcuna Spesa particolare.

Doverà unitamente restare Deliberato, che quelli, avessero conseguito i medesimi Titoli da' Principi Esteri, non possano pregiudicare nelle precedenza, o altro, a quelli, che gli avessero Ottenuti dalla Repubblica Nostra, ovvero gli goderano prima di essere fatti Sudditi della Stessa. E il Magistrato, per la Esecuzione di questa Pubblica Ordinazione, doverà dare quegli Ordini, che stimerà necessari.

Que' de' Sudditi, che conseguissero all'avvenire da' Principi Esteri tal' Investiture, non possano godere l'effetto delle medesime, se prima non le presenteranno al Magistrato de' Provveditori Sopra i Feudi, per la necessaria Approvazione, e per quelle Ordinazioni, che crederà convenienti.

1675. 6. Agosto.

I N P R E G A D I.
O M M I S S I S.

E Da Mò sia Prefo: Che, resti alli Capi del Consiglio di Dieci riservata l' Appellazione delli Giudizi tutti, e Sentenze, che seguiranno nell' avvenire nel Magistrato Sopra i Feudi, per occasioni di apprendersi Beni, spettanti alli DIECI Carati, e due TERZI, come sopra. E siano i medesimi Capi Ricercati di prestare, a ogni ricorso di esso Magistrato Sopra i Feudi, quell' Assistenza, che sarà necessaria, onde venga prestata la più puntuale Obbedienza agli Ordini, che, per Esecuzione del Decreto 1673., s'immerano i medesimi Provveditori di rilasciare.

1675. 6. Agosto.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DELLE CITTA' PRINCIPALI DI TERRA FERMA,
PRESENTI, E SUCCESSORI.

Stimò il Senato conferente al suo Servizio di prescrivere, in Materia dei Fichi, quanto offerverete dall'annessa Copia di suo Decreto 13. Settembre 1673., inerente ad altro 6. Luglio 1652. E premendo, che, per quanto spetta a questi Ministri, siano puntualmente Obbediti gli Ordini, che dal Magistrato Sopra Feudi, saranno, di tempo in tempo, impartiti, per l' adempimento dei Decreti suddetti; vi Commettiamo però, col Senato medesimo, di fare, che da essi Ministri venga a quelli data pronta Esecuzione, senza pretendere alcun Pagamento del loro Impiego per tale causa, onde sia Adempito a quanto ricerca, in così importante Materia, il Pubblico Servizio; e farete Registrare le Presenti, ove occorre, a notizia dei Successori.

1676. 5. Giugno.

I N P R E G A D I.

BEN riflette la Prudenza di questo Consiglio quanto importi all' interesse del Dominio di conservare nei suoi Sudditi quei Beni, che da medesimi goduti dentro lo Stato, accade, che talvolta sono obbligati a' Principi Esteri, sotto pretesto di ricevere Titoli Onorevoli, abuso, che dà anfa a gravissimi pregiudizii, oltrechè viene a ferire particolarmente la Sovranità del Principe Naturale; meritando però un' adeguato compenso, e rimedio,

L'anderà Parte: Che, sia espressamente proibito ai Sudditi di Obbligare nell' avvenire, o Alienare, sotto qualsivisa immaginabile pretesto, o forma, ai Principi Esteri, Beni, che possederono dentro lo Stato, per istituire Commende, ricevere Titoli, o fondare Giustpatronati, se prima non averanno ottenuta la Permissione da questo Consiglio, per via di Grazia, colle Strettezze dei QUATTRO QUINTI, Balloctata antecedenemente la Parte nel Collegio, in conformità. E tutto quello, che seguisse contro l' Ordinazione presente, s' intenda irritato, e nullo, come se fatto non fosse.

Riflettendosi poi a quanto potes' essere occorso per il passato: Sia Commesso al Magistrato dei Feudi di venire (ben corrispondendosi colli Rettori in Terra Ferma) in cognizione del Numero

mero preciso delle Commende, Titoli, e Giurispatronati suddetti; che, con Obbligazione alli Principi Esteri dei Beni de' Sudditi dentro lo Stato, si trovassero istituiti sino al giorno presente: prendendo sopra ciò quegli altri lumi in aggiunta, che crederanno propri, per rappresentarne poi tutto nel Collegio, per le più conferenti Deliberazioni. E la Esecuzione puntuale del presente Decreto resti, in ogni sua parte, raccomandata alla vigilanza, e zelo del Magistrato stesso.

1677. 28. Luglio.

I N P R E G A D I.

Essendo state, in vari tempi, da questo Magistrato, con più Decreti, e particolarmente 6. Luglio 1652., e 13. Settembre 1673., disposte Regole molto aggiustate, perchè la Materia molto importante dei Feudi, per Confiscazione, dello Stato Nostro, cammini con quel metodo, che si conviene, e non resti pregiudicato il Pubblico: Hanno in ordine agli stessi, con molto zelo, i Provveditori Sopra i Feudi, eseguendo le proprie incombenze, impiegata la loro diligenza nel sollecitare l'Affare, con i lumi suggeritili dalla virtuosa applicazione del Dott. Consultore *in Jure Gregoris*, come si è pienamente inteso dalla loro esatta, diligente Relazione. Che però si consola il Senato d' intendere, che, per le applicazioni, che sono andate seguendo negli ultimi Anni in questa Città, si trovi assai ben' incaminato l'Affare, così per quella delle Città dello Stato rimanendo senza la dovuta Esecuzione i Decreti stessi, perchè non tiene il Magistrato da quelle Camere, e Ministri di esse, le più volte ricercate, necessarie Scritture, e lumi opportuni, devesi nuovamente incalorire l'effetto, onde la Porzione de' DIECI Carati, e due TERZI della Confiscazioni stesse non vada dispersa, e rimanga Adempito quanto viene disposto dalle Leggi; Però

Sia Prefo: Che, restando fermi, e nel suo vigore i Decreti suddetti, siano Ricercati i Capi del Consiglio di Dieci di Scrivere alli Rettori di Terra Ferma, in efficace maniera, perchè, seguendo Confiscazione, per Casi dal loro Consiglio Delegati, di Persone soggette alla Giurisdizione de' Rettori stessi, mandino, *immediat*, la Notizia al loro Tribunale, e Magistrato Sopra Feudi, colle Scritture necessarie, e lumi opportuni, onde possano esser' Eseguite le Pubbliche Ordinazioni in tale proposito.

Doveranno poi gli stessi Provveditori Sopra i Feudi continuare nell'uso delle zelanti loro diligenze in questo importante Affare per le Confiscazioni della Città, e Stato, non menocchè per il privato, che per il Pubblico interesse, nel quale contribuendo molta applicazione il Dott. Consultore *in Jure Gregoris*, anderanno i suddetti Provveditori ricordando il modo di consolarlo con qualche testimonio del Pubblico Aggradimento, per il suo Impiego.

1677. 3. Agosto.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

ALLI RETTORI DELLE CITTA' PRINCIPALI IN TERRA FERMA.

NON venendo Eseguiti i Decreti del Senato 1673. 13. Settembre, e 1675. 6. Agosto, con altri antecedenti, concernenti tutti la Materia ben rilevante delle Confiscazioni, per le Porzioni, spettanti agli Eredi degli Offesi, e al Pubblico, nei Casi, stabiliti da' detti Decreti, da' quali pure sono Incaricati i Capi del Consiglio di Dieci di prestare, non meno al Magistrato de' Feudi quell' Assistenza, che fosse necessaria, per la più puntuale Obbedienza agli Ordini, che per la Esecuzione, e adempimento de' Decreti stessi, ma, anche con altro 28. Luglio spirato, Richiesti di

nuovo di Commettere alli Rettori la Terra Ferma, con efficace maniera, la loro puntuale Esecuzione, colla missione delle Notizie, tanto al Tribunale di essi Capi, quanto al Magistrato sopradetto de' Feudi, colle Scritture tutte necessarie, e lumi opportuni, perchè possano esser' Eseguite le Pubbliche Deliberazioni in tale proposito, e come nei Decreti stessi: vi Commettiamo col Consiglio di Dieci di dover far Obbedire da' Curiali, Cancellieri, o da' altri Ministri, a quali spettasse, gli Ordini, finora in più tempi, impartiti dal Magistrato stesso de' Feudi, e innavvenire s' impartissero, massimè, perchè siano trafinesse non solo le Copie delle Sentenze Confiscatorie, seguite dal tempo del Decreto suddetto 1673., non trafinesse, ma anche le Tenute, Stime, Deliberazioni, e Beni Confiscati, cogli Atti tutti, a quelli concernenti, perchè si vegga chiaramente il seguito, affincchè colla Vendita anche dei Carati DIECI, e due TERZI, spettanti al Pubblico Patrimonio, Eseguire si possano le medesime Pubbliche Deliberazioni, in questa Materia disponenti; dovendo il Tratto de' medesimi Carati DIECI, e due TERZI capitare interamente senza alcuna diminuzione, o detrazione nelle Pubbliche Casse di questo Consiglio, e del Conservatore del Deposito, dovendo cadere le Detrazioni, e Spese sopra gli altri Carati TREDICI, e un TERZO restanti, e non in altra maniera, sotto qualsivoglia pretesto; in Pena a' Ministri, che facefero le sopradette Notizie, Scritture, e lumi, e non lo eseguissero puntualmente, della privazione delle Cariche, e altro maggiore ad Arbitrio; come pure a' Curiali, e Cancellieri di non poter' essere ammessi ad altri Reggimenti, fennon porteranno Fede Giurata del Magistrato de' Feudi di avere interamente adempito alle loro incombenze, colla dovuta, e puntuale Esecuzione, e Obbedienza a' sopradetti Decreti. Facendo inoltre pubblicamente Proclamare, a chiara intelligenza di cadauno, che innavvenire in alcun tempo i Rei non potranno liberarsi, senza Fede Giurata del Magistrato stesso de' Feudi, che delli Carati DIECI, e due TERZI, spettanti al Feudo, o siano stati Investiti gli Eredi degli Offesi nei tempi stabilirsi, o il tutto sia interamente capitato in Cassa Publica, come sopra. E della Esecuzione attenderemo gli Avvisi.

1678. 18. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

O M M I S S I S.

L'anderà Parte: Che, abbiano da essere interamente, e puntualmente Eseguite da ognuno le Deliberazioni già Presè, e Stampate, in Materia di Condanne Pecuniarie, Applicazioni, e Aggiunti, e specialmente le tre ultime 1635. 19. Settembre, 1641. 11. Luglio, e 1655. 10. Febbrajo, appresso delle quali, e nello stesso Foglio sia Stampata anche la Presente, e aggiungete tutte al Libro Bollato, che si consegna a' Rettori, e Cancellieri, perchè abbiano sempre sotto l'occhio, e inviolabilmente le Eseguiscono.

O M M I S S I S.

Tutti i Cancellieri de' Reggimenti, tanto da Terra, quanto da Mare, doveranno pur sotto la Pena d' Intaccatori del Pubblico Danaro, e di non poter più esercitare Cancellarie, o altre Cariche Pubbliche, soddisfare a tutti gli Obblighi, dalle Leggi prefissili in questa Materia, e che si trovano Stampati nel Libro Bollato, che al Giurare de' Reggimenti Eletti li viene al Tribunale de' Capi consegnato, cioè di Notare sopra di esso anche tutte le Condanne Pecuniarie, e Applicazioni, col Nome de' Rei, e di più, con Nota precisa di quello sarà stato Riscosso, e di Condanne, e di Aggiunti.

Le stesse Note dovranno essere fatte da' Notari de' Malefici, Consolati, Giudicanti, Vicari, e altri, consegnandole, di tempo in tempo, a' Cancellieri de' Reggimenti, perchè da essi poi siano date agli Esecutori, a' quali pure, e a' Scontri della Camera dovranno Commettere le loro incombenze, in conformità delle Leggi; e mancando i detti Notari, o altri Ministri all'Obbligazione, che ora se l'ingioinge, incorrano anch' essi in Pena di perdere la Carica, e di non poter esercitarne più mai.

O M M I S S I S.

1678. 17. Settembre.

I N P R E G A D I.

Essendo da questo Consiglio, con Parte 1662. 24. Marzo, e altra susseguente dello stesso giorno, Comandato, che alcun Magistrato, sotto qualsivoglia Titolo così di Donativo, come di straordinaria Ricognizione, non possa ricompensare i propri Ministri, senza che abbia da questo Consiglio la facoltà, nè possa fare Terminazione alcuna di esborzi di Danaro a' suoi Ministri, sotto specie di Donativo, o altro, se non averà conseguita la facoltà da questo Consiglio, colle solite Strettezze, in Pena a' Ministri, che girassero, o avessero sottoscritte le Terminazioni, di pagare del proprio per tutta la Somma, che sarà uscita dalla Pubblica Cassa, e a quei, che avessero conseguito il Danaro, l'obbligo di restituire, con Aggravio di VENTI per GENTO di Pena, con proibizione agli Scontri, ai quali toccherà di girare le Partite de' suddetti Donativi, e Ricognizioni, di non poter far'essi Giri, se non veduta la facoltà, data a quei Magistrati da questo Consiglio, sotto Pena di privazione del Carico, e altre ad Arbitrio.

Essendo inoltre Deliberato con Parte 1662. 24. Marzo, che *de cetero*, e quando occorrerà impartirsi facoltà a qualche Magistrato di far' Assegnamenti, o Ricognizione *ad tempus*, o per una sol volta a qualche Ministro, per qualunque impiego, o fatica, che accadesse far' intraprendere, per Pubblico Servizio, da essere l'Assegnamento, o Ricognizioni Approvata dal Collegio Nostro, non possa la Parte essere proposta in questo Consiglio, se non colla Strettezza de' QUATTRO QUINTI, e se non farà colla medesima precedentemente Presa nel Collegio Nostro, dal quale doverà pure ogni Terminazione de' Magistrati, in questa Materia disponente, essere similmente Approvata, e Confermata collo stesso Ordine dei QUATTRO QUINTI; dovendo i Leggisti esser' obbligati a far' osservare quanto di sopra. Alle sopraddette Leggi però essendo stato disobbedito, con scandalo, e con inosservanza dei Pubblici Ordini,

Sia Preso: Che tutte le Bonificazioni, Terminazioni, Assegnamenti di Danaro, che, in qualunque modo, o per qualsivoglia via, contrariante alle predette Leggi, fossero state fatte dal sopraddetto tempo 1662. 24. Marzo in quà, siano, per Autorità di questo Consiglio, Tagliate, e Annulate, come se fatte non fossero, e obbligati i Ministri alle Pena sopraddette. Nè possano levarsi Mandati per Pagamenti, contro la forma delle predette Leggi, sotto Pena a chi contravvenisse di pagare del proprio, come anche agli Scontri, e altri Ministri di non poter dare Credito alcuno, quando non abbia i suddetti Requisiti, sotto le stesse Pena di pagare del proprio, e privazione delle Cariche, dovendo il Cassiere del Collegio, e Depositi invigilare, che nel più breve termine sia Eseguita puntualmente la Pubblica Volontà, per essere riferite dette Esecuzioni puntuali a questo Consiglio.

1680. 13. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI:
ALOYSIUS CONTARENO

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Petro Venerio, de suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori-Julii
Fideli Dilecto salutem, & dilectionis Affectum.

Nelle vostre accurate Lettere, addi 3. decorso, osserviamo le diligenze praticate dal vostro zelo, in ordine alle Pubbliche Prefcrizioni, per togliere i pregiudizi alla Pubblica Cassa nella Riscossione degli Aggiunti, e altre Imposizioni, che v'è tanto difettiva al presente, per le cause note, e da voi prudentemente considerate. Come però Commendiamo, quanto conviene, l'operato finora da voi, così Siamo Certi, che continuerete l'applicazione vostra, per rimediare a' disordini, e ridurre la Esazione allo stato di prima, Non vedendo Noi però, che si abbia ad estendere la Revisione, che dall'Anno 1677, in quà, per ragionevoli motivi, espressi nelle dette Vostre Lettere; intanto Conoscendo Noi per molto agguistata, e propria la Terminazione, che avete stabilita, per levare i disordini, che corrono nella Massima delle Imposizioni, espresse nelle stesse Vostre Lettere delle Giurisdizioni della Patria, vi prestiamo prontamente la Nostra Approvazione, regolato però l'Ultimo, e Ottavo Capitolo, circa le Pene contro i Giudicanti, che trasgredissero: Che, invece della Sospensione dalla Giurisdizione, Vogliamo, siano ad Arbitrio dei Capi del Consiglio di Dieci, i quali, in ogni caso di Trasgressione, avvistati dai Luogotenenti, che saranno *pro tempore*, doveranno fare quei passi, che loro pareranno, per Correzione dei Trasgressori; e voi, regolato il Capitolo in tale forma, farete quello occorre, perchè abbia la stessa Terminazione il dovuto effetto. Per quello poi riguarda l'Appellazione, interposta dal Cancelliere della Giurisdizione di Spilimbergo, già essendo questa stata rimossa, non occorre dirvi d'avvantaggio.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XIII. Augusti. Ind. III. MDCLXXX.

1680. 11. Settembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

ALLI RETTORI DELLE CITTA', FORTEZZE, TERRE, E CASTELLI;
DI TERRA FERMA, E SUCCESSORI.

M U T A T I S M U T A N D I S.

Sempre fisso nella Mente retta del Principe l'oggetto della preservazione de'Sudditi, deve applicare con rigore al divertimento principalmente degli Omicidi, che talvolta cagionano la desolazione delle intere Famiglie, e far in modo, che le Persone facinorose, e prepotenti, colla certezza di un pesante Castigo, s'astengano dal commetterne.

Vogliamo però, col Consiglio di Dieci, che, semprechè nella Città, e Giurisdizione, a Voi raccomandata, seguisse alcun' Omicidio, dobbiate, dentro il TERMINE DI GIORNI OTTO, *immediato*, susseguenti, farne distinta, e puntuale a' Capi di esso la Rappresentazione, con tutto quello risulterà dal Processo, che si farà finaliora formato, onde il Consiglio di Dieci medesimo, col riteffo
alla

alla qualità degli Omicidi, e alle circostanze, che li averanno accompagnati, possa, o coll' Affunzione de' Casi, o colla Delegazione, dove, e come Gli parerà, Risolvere il più conferente, per il Servizio della Giustizia, e per il sollievo, e consolazione degli Oppressi.

O M M I S S I S.

E caderanno in Pena irremissibile della Perdita della Carica, e di non potersi esercitare mai più alcuna Pubblica, in vita loro, i Ministri Deputati alla Soprintendenza, e formazione de' Processi, che progredissero ad Atto alcuno, dopo spirati gli OTTO GIORNI sopraddetti, senza la Comandata Partecipazione. E per venire in chiaro di qualsivisia Traffessione in tale proposito, farà da' Capi proceduto continuamente per via d'Inquisizione, colle forme più rigorose, e più accurate, per l'Adempimento di questa risoluta Pubblica Volontà. Farete Registrare le Presenti in questa Cancellaria, per Notizia anche de' Successori, e Ministri, onde mai possa da alcuno pretendere ignoanza. E Ci avviserete la Ricevuta.

O M M I S S I S.

1680. 16. Settembre.

NOI PIETRO VENIER

PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA,

LUOGOTENENTE GENERALE

DELLA PATRIA DEL FRIULI.

GRavissimi sono i Disordini, che corrono, con invecchiate radici, nelle molte Giurisdizioni di questa Patria, intorno alla Esazione degli Aggiunti sopra Condanne Pecuniarie, Applicazioni, Depennazioni di Raspe, Prigion Nuove, Otto Grossi, e altre Pubbliche Imposizioni, che tutte debbono, in virtù delle Leggi, pervenire in questa Camera, e girarsi per Cassa.

Nella Visita Generale, che faccimo per le Giurisdizioni medesime caderanno chiaramente sotto i Nostri Ristessi, mentre volendosi praticare la Revisione di quanto fosse stato Esatto, positivamente Comandata dall' Eccelso Consiglio di Dieci, con Ducali 18. Agosto 1679., reiterata poi con altre addi 29. Gennaio ultimo passato, scopriissimo, con grave ammirazione, estesa dappertutto la Inosservanza scandalosa delle Leggi del Principe Serenissimo, oltre la poca stima puranche agli Ordini molteplici, che, relativamente a quella, ha per lunga serie degli Eccellentissimi Luogotenenti questo Reggimento disposto, sempre con'oggetto, sebben riuscito vano, di svegliare i Signori Giurisdicenti dalla cecità della Inobbedienza, in cui si astrovano.

In Noi stessi pure sperimentissimo tale Oblivione: imperciocchè, rilassati Ordini a parte, oltre quelli della Visita in tale proposito, per farci capitare i loro Cancellieri, colle Raspe, e Processi, spediti in quelli Luoghi, dove avessimo da fermarsi, per le Funzioni della stessa Visita, pochi usarono Pontualità, e Assiduità, diversi non fecero caso di far comparire alcuno, altri per sola apparenza spedirgli; tra quali però alcuni colle Raspe; altri senza, avendole smarrite colli Processi; e altri pure colle Rikossioni suddette, dilapidate, e confuse, con poco pensiero di Rifarcimento in mano all' Esattor, e Revisor, destinato, nemmeno, in questa Fiscal Camera. Attribendo gli uni, e gli altri il difetto della perdita delle prime, è l'asporto delle seconde, alli Cancellieri.

tellieri, già Licenziati dal Servizio delle Giurisdizioni loro, contro quali però niente curatisi di far alcuna istanza, anzi rappresentandoli in modo, che si siano tanto allontanati, che con difficoltà se ne averebbe più la traccia.

Onde, a rimedio di così gravi corruttelle, prodotte dalla mostruosità dell'accennata, dannatissima Inobbedienza, applicato il Nostro Zelo a dare Adempimento alla Saprema Pubblica Commissione, espressa nelle antedette Ducali 19. Gennaio prossimo passato, disponendo, in proseguimento di quanto pur'abbiamo fatto intraprendere, le diligenze più accurate al ben dovuto Pubblico risarcimento. E per quello riguarda all'avvenire, essendo pur necessaria alcuna Provvisione, che tagli la radice di così sconvenevole introduzione, Ordiniamo, e Comandiamo.

I. Che mentr'è disposto per Legge, che alcun Cancelliere, che serve ai Pubblici Rappresentanti, non possa Abilitarsi ad alcuna Cancelleria di questo Serenissimo Stato, se prima, non faccia connotare all' Eccello Tribunale in Venezia la sua sufficienza, per la quale poi, la Giustizia, Amministrata da Ministro idoneo, concepiscano i Sudditi la ben dovuta consolazione, così è pur conveniente, che anche in questa Patria, i Cancellieri delle Giurisdizioni, nelle quali niente meno delle Città, si Giudicano sovente Casi atroci, e di considerabile rimarco, non siano tanto incapaci del Ministero, quanto per lo più si ritrovano, vedendosene di tanto inesperti, e imperiti, che appena possiedono lo Scrivere, e non applicano il pensiero, che al solo fine del proprio provecchio. Per il che doveranno i Cancellieri, che ora attualmente servono nelle antedette Giurisdizioni, comparire nel termine di giorni quindici, dopo la pubblicazione della Presente, dinanzi quello Reggimento, per essere colla Presenza della Rappresentanza Pubblica, nella forma, che appunto si pratica nella Creazione de' Notari di Veneta Autorità, Esaminati dalli Signori Curiali, e col Privilegio poi dell' Approvazione, da essere fatta con Decreto del Reggimento medesimo, per mano dell' Ordinario Pretorio, possano ripigliare l' Impiego, e proseguire nel Ministero; altrimenti tutti gli Atti, che faranno senza tale necessario, e decoroso Requisito, siano, e s' intendano adesso per allora nulli, di nessun valore, e siano puranche castigati colle Pene, quò sotto dichiarate.

II. Fatta che averanno, in tale forma, conoscere la propria Abilità, non possano tuttavia nè anche intraprendere il Ministero, al quale sono destinati, se precedentemente non presteranno nella Cancelleria Pretoria di questo Reggimento un' idonea Pieggeria di buona Amministrazione, e per le Imposizioni antedette, da essere rinnovata, semprechè passassero da una Giurisdizione all' altra, onde cautelato così rimanga il Pubblico Capitale, e il Soccorso ai Luoghi Pii, dovendosi allora, e non dianzi, per la prima volta consegnargli il Decreto antedetto dell' Approvazione loro.

III. Intrapreso poi che averanno, col fondamento di tali incaricati Requisiti, il Ministero, dovranno di subito, per primo capo delle loro Incombenze, istituire nelle Cancellerie un Libretto Cartato, Alfabetato, e Segnato coll' Impronto di S. Marco in Rosso, a Carta per Carta, e dipennati di Raspa, e ognualtro Obligato al Pagamento delle Imposizioni Pubbliche, con espressione delle Somme, che sono tenuti pagare delle Tariffe Ordinarie, che, per maggior Notizia, farà appiedi della Presente Registrata, e all' incontro poi gli Esbori, che faranno essi Condannati nelle loro mani, perchè nelle occasioni delle Revisioni, che fossero, per Ordine de' Successori Nostri, fatte, si possano ricavare, con prontezza, i propri incontri, a maggior Pubblica sicurezza. Ma, per miglior ordine però delle cose, doveranno da quò innanzi essi Cancellieri, di tre in tre Mesi, fare i Pagamenti, in questa Fisca Camera, di quanto averanno di tale ragione Ricosso, portando seco anche in quel tempo i Libri, e Raspe ad ogni buon fine; altrimenti, mancando, o differendo, cadano nella Pena del DIECI per CENTO, e nelle altre maggiori, che faranno pur quò sotto Comminate.

IV. E perchè, nonostante le cose premesse, potrebbe in progresso di tempo tentarsi nuova delu-

delusione, essendo dovuto sempre l'inalterabile rispetto alli Decreti Venerabili dell' Eccelso Consiglio, coll' Impiego di alcuni sotto nome di Coadjutori, col pretesto di supplire alla mancanza de' Cancellieri, non doveranno perciò i Signori Giudicenti ricevere, nè ammettere alcuno a tal' Esercizio con quel titolo, se non averanno puranche altro Superiore, che sia nel grado, o possida i Requisiti antecedenti di Cancelliere.

V. Il Libro, tante volte Comandato, per Descriverli da' Cancellieri stessi sopra di esso le Denunzie, Queste, e altre simili Notizie, che servono d' introduzione, e fondamento alla Formazione de' Processi, doveranno detti Signori Giudicenti far di subito istituire, perchè, descrivendole i Cancellieri, di giorno, in giorno, che capitassero all' Ufficio, serve poi di rincontro a non finarrisene alcuna, nè prima, nè dopo la Spedizione; ma abbiano sempre mai gli stessi Cancellieri a rendere di tutte minuto conto.

VI. Nel caso di mutanza de' Cancellieri debbano essi Signori Giudicenti non permettere, che quelli, che partono, s' allontanino dall' Impiego, se prima non averanno consegnato l' Ufficio agli altri, ch' entrano; tutto per Inventario, a Scrittura, per Scrittura, Libro per Libro, Volume, per Volume, compresi sempre in specialità gli accennati Libri di Denunzie, e di Condanne, e mancando alcuna di tali Scritture, debbano far' Attestare quello, che per colpa sua nasce la mancanza, partecipandola a questo Reggimento, acciò, colla Superiorità, che tiene, possa procedere alle proprie Deliberazioni.

VII. Vietano espressamente peranche le Leggi, fare nelle Sentenze alcun' Applicazione di Cere, Ogli, e altro a clausura, e nondimeno è invalso anche di ciò disordine in alcuna delle Giurisdizioni; se ne vede più di una di quelle nelle Raspe, con altre Applicazioni ancora, le quali ritengono certa generalità perniciosà, come di pagare i Danni all' Offeso, o di esser' al Reo levata la Pena. Pratica reprobatissima, e proibita dalle Ducali dell' Eccelso Consiglio di Dieci 1655. 24. Dicembre, e che ritiene manifesto artificio, per esimere i Rei dagli Aggiunti, alli quali sono, com' è antedetto, obbligati tutt' i Condannati. Doveranno pertanto, anche sopra di ciò, i Signori Giudicenti astenersi del tutto nelle Segnature di tali Condanne di Cere, e Ogli, o dalle Applicazioni agli Offesi, senza specificare la Somma, la quale doverà però anzi essere sempre dichiarata, tanto per questi, quanto per il Lievo delle Pene, onde si rilevi pur tuttavia, col calcolo sopra la Condanna, il debito degli Aggiunti.

VIII. Per ultimo poi, nella speranza, che concepimo sopra la Obbedienza degli Ordini prefatti, che, rimessa la rassegnatezza dovuta, abbia a risorgere ancora la già intermessa concorrenza de' Daziari, nell' Abboccamento delli Sei Dazi delle Imposizioni antecedite, solite Assistarsi: Comandiamo alli Cancellieri tutti, che mentre seguisse tale Locazione, abbiano prontamente a somministrare alli Daziari stessi tutt' i Lumi, che ricercassero delle Raspe, Processi Spediti, Libri, e altro, che si rendesse loro opportuno, e i Signori Giudicenti doveranno anch' essi contribuire ogni assistenza. Altrimenti, mancando, e continuando, tanto gli uni, come gli altri, nella già indecorosa inobbedienza, non tanto in questo Capo, quanto in ciascun' altro degli stessi Ordini prefatti, che non dobbiamo persuaderci, mentre sono tutti fabbricati sulla base della Giustizia, e de' molteplici, Venerati Decreti dell' Eccelso Consiglio, cadano i Signori Giudicenti nelle Censure Pubbliche, più adeguate alla qualità del trasorso, e i Cancellieri, per quanto ad es' incombe, come di sopra, nella privazione perpetua di esercitare più Ministero Pubblico; Pena, che restando incalorita dall' Approvazione della presente Terminazione, espressasi in Ducali del suddetto Eccelso Consiglio addi 13. Agosto decorso, sarà puranche da questo Reggimento, irremissibilmente contro essi Cancellieri, Eseguita. Ma contro i Signori Giudicenti Trasgressori servata essendo all' Autorità di questo Supremo Tribunale la Correzione, la faranno fatti i passi propri dagli Eccellentissimi Capi, alli quali, per tal' effetto, nelle stesse Ducali di Approvazione, viene espressamente Incaricata la vigilanza degli Eccellentissimi Signori Luogotenenti portarne la Notizia, per le Deliberazioni opportune.

Noi frattanto, acciò non resti adito di pretesa ignoranza, ma sia da tutti in ogni Capo essa Terminazione Obbedita, Disponiamo Ordini, che sia pure Pubblicata, Stampata, e trasmessa alle Giurisdizioni tutte, da' quali (per memoria perpetua de' Giudicanti, e Cancellieri di quelle) abbia ad essere Registrata, e tenuta Affissa nelle proprie Cancellarie: dovendo in fine, per virtù delle Presenti, pure quelle, che finora sono state mancanti di far capitar' a Noi le Raspe, e Processi; per la Revisione antefurita, supplire al difetto, nel termine di giorni quindici prossimi, colla presentazione di quelli, per esimersi dalla Pena, come sopra disposta, mentre così resta compreso nell' Approvazione antecitata dell' Eccello Consiglio di Dieci, spettando tali Oblbligazioni alli Signori Giudicanti, e loro Cancellieri *respettivi*.

Udine 1680. 16. Settembre.

(PIETRO VENIER Luogotenente.

T A R I F F A.

Per Condanna di Lire 10. importano gli Aggiunti, non comprese le Presentazioni, e Depennazioni, nè Otto Grossi	z 9 s 4
Di Lire 20	z 18 s 12
Di Lire 30	z 27 s 18
Di Lire 40	z 36 s 5
Di Lire 50	z 46 s 13 1/2
Di Lire 60	z 56 s 2 1/2
Di Lire 70	z 65 s 7
Di Lire 80	z 74 s 9
Di Lire 90	z 83 s 6
Di Lire 100	z 93 s 6
Per la Presentazione di cadaun Reo, Citato <i>ad Informandum</i> , o Proclamato, eccetto, i <i>legitimi</i> Citati	z 2 s 2
Per i Otto Grossi, compresi i Quarti sei per Lira	z 3 s 5
Per la Depennazione di Raspa di un Bandito, o Confinato Prigione dalle Giurisdizioni solamente di Anni dieci in più Duc. 3. B. V., conforme la Tariffa a Stampa, esistente nella Cancellaria Pretoria, che di Corrente sono	z 13 s 10
Per Anni dieci in sù Duc. 5	z 47 s 4
Per la Depennazione di un Condannato di L. 100, sino Duc. 50. L. 3. B. V., che di Corrente sono	z 4 s 19
Per Duc. 50. sino Duc. 100. L. 6 : 4. B. V., sono di Corrente	z 8 s 19
Da Duc. 100. in sù L. 12 : 8. B. V., sono di Corrente	z 18 s 6

1680. 17. Settembre. Pubblicata in Udine alle Scale del Palazzo.

1680. 31. Ottobre.

I N P R E G A D I.

E Sfando di Publica risoluta Volontà, che le Parti del Maggior Consiglio 1572. 18. Gennaio, 15. Maggio 1617., e altre di questo Consiglio, disponenti il Pagamento della Decima a tutt' i Magistrati, e Ministri degli Uffici, per qualsivisa Utilità, abbiano la sua puntual' Esecuzione; osservandosi però strapponersi qualche difficoltà al Magistrato alle Biave, per l' effetto stesso, per

per i Contrabbandi, che vengono portati allo stesso Magistrato, devesi anche levare ogni causa, che protrae tale giusto Pagamento.

Sia però Prefo: Che restino incaricati i Provveditori, e Aggiunti Sopra Danari di far prestare un'intera, ed esatta Osservanza alle suddette Parti del Maggior, e di questo Consiglio, inerenti al Pagamento di Decime di qualunque Utilità, senza veruna riserva, tanto dal Magistrato delle Biave, quanto da ognaltro della Dominante, e Reggimenti di Terra Ferma, facendo, che sia pagata la Decima, come dispongono le suddette Parti, al Magistrato de' Tre Savi Sopra gli Uffici, affinchè la Pubblica Rendita non venga pregiudicata; la Esecuzione puntuale di che resta raccomandata alla zelante Vigilanza del Magistrato medesimo dei Provveditori, e Aggiunti Sopra Danari.

1680. 15. Novembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

ALLI RETTORI TUTTI DI TERRA FERMA, E SUCCESSORI.

O M M I S S I S.

E Da Mò sia Prefo: Che a miglior' espressione del sopraddetto Decreto addì 11. Settembre, e per togliere il tedio di tante Risposte, che si fanno senz'accrescimento di Autorità, semprechè da' Rettori sarà portato Avviso di alcun Omicidio, debbano i Capi di questo Consiglio portarsi ad Effo, per Delegazione, o per altro, quei soli Casi, che, accompagnati da Circostanze aggravanti, e da mala qualità, stimassero per Loro Coscienza, meritar' Autorità maggiore della Ordinaria de' Reggimenti, potendo agli altri dare quegli Ordini, per progredire, che crederanno opportuni, e convenienti.

1682. 26. Novembre.

I N P R E G A D I.

NON camminando peranche la Materia importante dei Feudi per Confiscazione, così in questa Città, come Fuori, con quell'ordine, e buona regola, che si conviene, nonostante i molteplici Decreti in questo proposito seguiti, mentre ridondare debbono a sollievo degli Offesi, quando ci siano, e a utile della Cassa Nostra, in loro mancanza; sopra di che intesesi le diligenti, e disuse Scritture, ora lette, dei Magistrati dell'Avvogarìa di Comune, e dei Feudi, e Volendosi mettere qualche conveniente compenso all'Affare,

L'anderà Parte: Che, salve, e riservate tutte le altre Parti in tale proposito, a questa non ripugnanti, e particolarmente quelle 13. Settembre 1673, 6. Agosto 1675, e 28. Luglio 1677, debbano, nel Venderli dal Magistrato dell'Avvogarìa di Comune, o da' Rettori della Terra Ferma i TREDICI Carati, e un TERZO dei Beni Confiscati, intendesi anche Venduti a rimanenti DIECI Carati, e due TERZI, e il Compratore delli primi obbligato a fare l'Esborso degli altri ancora, con giusto ragguglio delli medesimi TREDICI Carati, e un TERZO nelle Casse, dalle Leggi disposte, a capo di Mesi sei, mentre restò altrettanto tempo dalle Leggi stesse Conceduto agli Offesi, per capitare al Magistrato de' Feudi ad Investirsi degli stessi DIECI Carati, e due TERZI; nel quale caso li doveranno dal Compratore stesso essere, *immediatè*, rilasciati i Beni, ad essi Carati DIECI, e due TERZI appartenenti, rimanendo egli dal detto Esborso disobbligato: il quale tempo spirato che sia, e mancando il Compratore all'Esborso stesso, che rimane ora Stabilito,

gli restino levati tutt' i Frutti dei Beni Confiscati, anche quelli TREDICI Carati, e un TERZO, e Devoluti a Pubblico Benefizio, come sopra, finchè averà fatto l'Esborso intero per l'Impetrate de' DIECI Carati, e due TERZI fannominati, e cada in Pena inoltre di DIECI per CENTO sopra il detto Capitale, da essergli levata tanto dagli Avvogadori di Comune, quanto dal Magistrato Sopra Feudi, applicata metà per ciascuno de' detti Magistrati: e quanto sia alle Confiscazioni passate, delle quali non sono state dal Magistrato stesso dei Feudi Vendute le Porzioni, al Pubblico spettanti, sia in efficace forma incaricato il medesimo, bene intendendosi cogli Avvogadori di Comune, e Rettori di Terra Ferma rispettivamente, di fare risolte Esecuzioni contro i Beni tutti Confiscati, posseduti da' Compratori de' TREDICI Carati, e un TERZO, con abilità a' medesimi di Meti sei all'Esborso dal Prenderli della Prefete; al quale non Adempindo gli Obbligati, incorrano nelle sopraddichiarite Pene, e doveranno gli Avvogadori suddetti, e Rettori in Terra Ferma somministrare tutt' i lumi, che ricercasse, o gli si rendessero necessari, per la Esecuzione di quella Publica Volontà risoluta.

E da Mò: Siano ricercati i Capi del Consiglio di Dieci di disporre quegli Ordini, che per loro Prudenza crederanno opportuni, per Esecuzione di quanto resta di sopra espresso.

1 6 8 2. 2 8. N O V E M B E R E.

GL' ILLUSTRISSIMI, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI

AVVOGADORI DI COMUN I N F R A S C R I T T I.

Viene la Somma del Danaro, nella Materia delle Confiscazioni, dalla Publica Volontà destinato di Carati VENTIQUATTRO; Carati OTTO, il Terzo appunto preciso agli Avvogadori di Comune; Carati CINQUE, e un TERZO al Pagamento de' Salarjati del Magistrato; e Carati DIECI, e due TERZI al Pagamento de' Feudi, coll' incarico di trasportare il Soldo, per metà alla Cassa dell' Eccello Consiglio di Dieci, e per l'altra metà alla Cassa del Conservator del Deposito in Zecca, Affegnamenti tutti fondati, quello degli Avvogadori di Comune sopra non meno immemorabile Consuetudine, che sopra Antichissime Leggi del Serenissimo Maggiore Consiglio, e specialmente del 1493. 15. Giugno, e altre dell' Eccello Consiglio di Dieci colla Zonta 1578. 26. Settembre, e 1585. 13. Marzo, dalle quali spicca pure ben chiaro il loro Terzo, dovuto, quello delli Carati CINQUE, e un TERZO de' Salarjati, appoggiato sopra la stessa Parte 1585. 13. Marzo, e quello finalmente de' Feudi sopra Parte dell' Eccellentissimo Senato 1673. 13. Settembre. Di qui ne viene, che ne' Pagamenti suddetti, consumata la Somma di tutt' i VENTIQUATTRO Carati, non rimane alcun Sopravvanzo all' Esborso delle TRENTA per CENTO, destinate all' Ospitale della Pietà, Monastero delle Convertite, e Accademia de' Nobili, come pure non vi resta modo al Pagamento delle solite DIECI per CENTO, e un'OTTAVO a' Ministri, spettanti.

Nientodimeno gl' Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Avvogadori di Comune Nadal Donà, Giacomo Gabriel, e Francesco Benzon, avuto pietoso riflesso alle indigense de' suddetti Luoghi Pii, e Accademia de' Nobili, e avuta benigna attenzione di consolare i Ministri, a carico del più fedele, e puntuale Servizio, posposto qualunque altro riguardo, colla presente Terminazione, Ordinario, e Terminando, Comandano, a solo fine di Cautare l'interesse de' sopraddetti: Che dal Terzo preciso de' Carati OTTO, agli Avvogadori, per le Leggi, spettanti, che, nel Corpo delli Carati TREDICI, e un TERZO del Magistrato, rilevano appunto SESSANTA per CENTO, e dalli Carati CINQUE, e un TERZO, destinati a' Salarjati, che pure ascendono a QUARANTA

per

per CENTO, resti estrarro il Pagamento delle TRENTA per GENTO alli suddetti Luoghi Pii, e Accademia de' Nobili, e DIEGI per CENTO, e un'OTTAVO a' Ministri suddetti, con il concorso della Porzione degli Avvogadori, speranti della giusta metà, e delli Salariati, del rimanente fino alla soddisfazione totale; e quello però senz'alcun pregiudizio del Magistrato del suo preciso TERZO, e Carati OTTO, in consonanza delle Leggi, come pure delli Salariati, per i loro interi Carati CINQUE, e un TERZO, in qualunque tempo, e caso dalla Publica Autorità fosse Assegnato altro Pagamento alla soddisfazione de' Luoghi Pii, Accademia de' Nobili, e Ministri suddetti, e così innavvenite doverà essere fatta la Caratada delle Confiscazioni nella seguente puntuale, e precisa forma:

Agli Avvogadori, battuda Decima, Doppia Decima, e Soldi per Lira	—	Sc	31	A	5
Alli Ministri, battuda Decima come sopra	—	Sc	7	A	11
All' Ospitale della Pietà	—	Sc	10	A	—
Al Monastero delle Convertite	—	Sc	10	A	—
All' Accademia de' Nobili	—	Sc	10	A	—
Alli Tre Savi per le Decime, secondo l' Ordinario	—	Sc	8	A	17
Per i Soldi per Lira, secondo l' Ordinario	—	Sc	2	A	15
Alli Salariati	—	Sc	10	A	—
					—
		Sc	100	A	—

Dovendo le Compartite, fatte da 4. Giugno prossimo passato, e non peranche poste in Caratada, essere riformate, in tutto, e per tutto nella forma, ora prescritta. E della Presente doverà essere data Notizia al Ragionato, che fa le Compartite, e al Contador del Magistrato, per la sua puntuale Esecuzione.

(*NATALIS DONATO* *Advocatus Communis.*

(*JACOBUS GABRIEL* *Advocatus Communis.*

(*FRANCISCUS BENZONUS* *Advocatus Communis.*

1684. 10. Giugno.

I N P R E G A D I.

IL peso gravissimo della Guerra co' Turchi portando la necessità indispensabile di provvedere i mezzi necessari, per sostenerla, obbliga di esigere da' Feudatari (col riguardo però al loro minor incomodo) quel concorso, a che sono tenuti in occasione così importante, nella quale si accerta il Senato di ricevere quello più pieno de' Fedelissimi Sudditi; Però

L'anderà Parte: Che, dal Magistrato Sopra Feudi sia fatto Sapere ai Feudatari tutti, a' quali è dichiarata la Tassa Militare, di contribuire all' Obbligo loro, concorrendo il Senato a facilità maggiore, di lasciarli in libertà di ridurre il Servizio Personale alla Corrispondenza di Duc. 5. Mensuali, per ogni Fante, e Duc. 14. per ogni Cavallo, come si è benignamente praticato con alcuno l'Anno 1645., con Decreto addi 23. Giugno, senza pregiudizio delle Pubbliche Ragioni.

Per i Feudatari Giurisdizionali del Friuli, e altri Luoghi del Dominio, non peranche Tassati, come pure per quelli di Confiscazione, e pe' gli altri, sopra quali non è perfezionata la Tassa, doverà il Magistrato sollecitare l'effetto, con quelle diligenze, che crederà proprie, scalfando il possibile ai Particolari le Spese, per occasione de' Ministri, e Scriverà alli Rettori di Terra Fer-

ma, per i lumi, e fondamenti necessari, per poter dentro il più breve termine, e con giusta uguaglianza divenire alle Tasse, da essere, colle forme solite, Approvate.

E acciò il Magistrato possa adempire a queste molteplici Incombenze con frequenti Riduzioni; e sollicita Spedizione, sia Prefs: Che siano Eletti Due Aggiunti, quali possano essere tolti da ogni Luogo, dovendo però assumere l' Impiego, senza levarsi da qualunque Magistrato, ove fossero al presente.

Per i Feudi Laici, provenienti dall' Ecclesiastico, verterà il Magistrato, col lume delli Decreti molteplici in questa Materia, e particolarmente 1646. 22. Dicembre, 1650. 26. Novembre, 7. Marzo 1651., portando sollecitamente a questo Consiglio estesa Informazione, a lume delle proprie Deliberazioni.

E da Mò sia Prefs: Che tutto il Danaro, ch' entrerà della ragione suddetta, sia fatto passare in Cassa di Affiancazione.

1684. 4. Ottobre.

I N P R E G A D I.

COMParsi gli Oratori delli Tre Membri del Parlamento della Fedelissima Patria del Friuli, e della Città di Udine, hanno esposte le loro Pubbliche Istanze, per essere Ascoltati sopra la Intimazione, fatta a' Feudatari d' Ordine del Magistrato de' Feudi, in Esecuzione della Parte del Senato addi 10. Giugno passato. Concorrendo però la Pubblica Benignità ad Elaudire le loro Istanze,

Sia Prefs: Che, per Autorità di questo Consiglio, resti destinata la giornata del 6. Novembre venturo, per produrre le loro Ragioni innanzi i Savi del Collegio Nostro, coll' Assistenza degli Avvocati Fiscali, e Consultore de' Feudi Gregoris, per proporsi poi da' medesimi Savi nel Senato, quanto sarà conosciuto conveniente, e proprio.

1684. 10. Febbrajo.

I N P R E G A D I.

NELLA estesa Scrittura, ora letta, dei Provveditori Sopra i Feudi, si ricevono le Informazioni, Commessi da questo Consiglio addi 9. Dicembre passato, sopra Capitolo della Relazione del Dilett. N. H. L. Alvisi Contarini, Ritornato Luogotenente di Udine, concernente l' Affare de' Beni Feudali, Censuali, e dei Luoghi Pii di quella Città, e Patria. Accennato il rappresentato in altri tempi da' Loro Precessori, i Decreti del Senato in tale proposito, e quale sia il loro parere in sì importante Materia; fatti i propri Rileffi,

L'anderà Parte: Che, restino incaricati i Provveditori Sopra Feudi a prendere per Mano il Decreto di questo Consiglio 14. Agosto 1635., in Materia de' Feudi, e in ordine al medesimo, e ad altri in esso nominati, applicare, col mezzo dei Proclami, alla loro puntuale Esecuzione; cosicchè vengano dai Feudatari adempiti, colla dovuta puntualità, gli Obblighi, che l' incombono, circa dare in Nota le Investiture, e pagare i dovuti Censi, e altro: dovendo, a tal effetto, invitare i Sudditi nel modo, e colla Concessione di Termine, che meglio parerà alla loro prudenza, e, circa l' Esibizioni de' Volontari, osservare quanto fu altre volte praticato, addi 5. Luglio, e 17. Settembre 1616. Trasmetteranno poi essi Proclami, per la loro Pubblicazione, al Luogotenente di Udine, col quale bene s' intenderanno, Ordinando il Senato al medesimo di fare lo stesso con Essi Provveditori, quali Riferiranno poi con loro Scritture quanto si farà operato, a dovuto lume di questo Consiglio.

1685. 14. Giugno.

I N P R E G A D I.

Commendazione più distinta si conviene al Magistrato dei Feudi, per il frutto, che si ritrae dalle zelanti, e indefesse applicazioni di quei Provveditori, mentre si rileva dalla Scrittura, ora letta, aver' Essi migliorato finora la Tassa Militare dei Feudi, durante la presente Guerra, nonmeocchè ogn'altra, che innavvenire accadesse ancora, di Annuì Duc. 1726., trà le Città di Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, ed Udine. Confidandosi, nella perfezione dell'Opera, di ritrarre frutto molto maggiore, che servirà sempre ad aumento al loro merito, e le continue, fruttuose fatiche del Fedelissimi Consultore, in Jure, Gregoris, e Vice-Secretario Tiepolo, essendo per renderli più capaci delle Pubbliche Grazie.

Per avere le necessarie Notizie di tutti quelli, che godono Giurisdizioni, s' intenderanno bene colli Rettori Nostri di Terra Ferma, e tanto per quelli soggetti alle Camere di essa, quanto pe' gli altri, che pretendono non essere le loro Giurisdizioni comprese in alcun Territorio, ma solo sottoposte alla Sovranità della Signoria Nostra, cercheranno, colla Inquisizione, prescrittali col Decreto 8. Giugno 1647., se si rilevi alcuno, che, in contraffazione del medesimo, non abbia loro portata la necessaria Notizia, per fare, che il Decreto stesso resti interamente Eseguito, colla stabilita Pena, che servirà anche di norma agli altri; cosicchè sia ridotto al perfetto suo fine questo Negozio importante.

1685. 20. Settembre.

I N P R E G A D I.

Dalla Scrittura, ora letta, de' Revisorì, e Regulatori de' Dazi, con che accompagnano le due stabilite Terminazioni, per il Magistrato delle Biave, l'una, che presigge i Salari, ed Emolumenti a quei Ministri, e Salarjati, l'altra, che scambia D. 2763. gr. 18. all'Anno, resta pienamente Commendata la loro attenzione, e animato il zelo a proseguire in simili fruttuose operazioni, alla loro vigilanza raccomandate. E perchè le Terminazioni suddette, che si conoscono conferenti, abbiano la dovuta puntual' Esecuzione,

L'anderà Parte: Che, le due Terminazioni suddette, siano, per Autorità di questo Consiglio Approvate.

E da Mò: Sia Comesso al Magistrato alle Biave di far passar' Annualmente i Dazati 2763. gr. 18., scambjati da' Revisorì, e Regulatori de' Dazi colla Terminazione, Approvata da questo Consiglio, che gli resta trasmessa in Copia, al Conservator del Deposito in Cassa di Assistenza, per le Pubbliche Occorrenze; dovendo così inalterabilmente Eseguire.

1687. 22. Dicembre.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Essendo conveniente, che nei Casi di Omicidio, che, in conformità delle Leggi, vengono rappresentati da' Giudicenti dello Stato, seguiti nelle loro Giurisdizioni, sia da questo solo Consiglio fatta la Remissione ai medesimi Giudicenti, quando la qualità dei Casi fosse tale, che persuadesse a Rimetterli, Sia Preso:

Che

Che nell' avvenire ; quando da qualsivisia Giudicante sarà Rappresentato alcun Caso di Omicidio, questo non possa essere Rimesso alla Giudicatura del medesimo, fennon con Deliberazione di questo medesimo Consiglio, Presa colle Forme, e Strettezze solite.

1688. 9. Febbraro.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

AL LUOGOTENENTE DI UDINE.

SOpera le mature vostre Considerazioni, esposteci nelle Lettere 26. Dicembre, e 16. Gennaio prossimi passati, circa le Condanne Pecuniarie, che vengono fatte da' Giudicenti, con fini, e oggetti lontani dalla Pubblica, Caritatevole Intenzione, ha fatto il Consiglio di Dieci i riflessi propri, e colla mira Paterna di rendere sollevati i Sudditi, e aperto loro l' adito di poter dire delle loro ragioni sopra i Gravami eccedenti, che li venissero imposti, impeditali questa giusta consolazione dalla eccedenza delle Condanne, che li vengono addossate da' Giudicenti, e dalla ben nota loro Poverth, attesa anche l' espressione del Decreto 1678. 18. Agosto, che nominatamente specifica i soli Rettori con Corte, e senza Corte, senza esprimersi de' Giudicenti; Venimo in Risoluzione, col Consiglio di Dieci, Annuendo però a' vostri prudenti Ricordi, di Dichiarare:

Che possano essere Annotate le Appellazioni delle Condanne Pecuniarie, che si fanno da' Giudicenti, da chi si sentisse Aggravato, a questo Reggimento, senza la obbligazione di fare previo il Deposito; mentre, per le ragioni da voi preaccennate, non viene a ricevere la Cassa Pubblica pregiudizio, fennon nei soli Casi, compatibili, della Morte di quelli, che venissero Condannati, o di eccedente Poverth. Dovete far Nota questa Pubblica Volontà ai Giudicenti tutti, e farla Pubblicare, a consolazione di questi Fedelissimi Sudditi, e a Testimonio del Paterno Zelo Pubblico vostro di loro.

1690. 11. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

ALLI RETTORI DELLE CITTA', FORTEZZE, TERRE, E CASTELLI
DI TERRA FERMA, E SUCCESSORI.

E' Stata, con positiva Commissione di questo Consiglio, in Lettere, Scritte a' vostri Precessori, e Successori ancora, addi 21. Settembre 1680., espressa la Pubblica Volontà, che di tutti gli Omicidi, che succedessero nei Nostri Territori, sia portata Notizia, nel TERMINE DI GIORNI OTTO, al Tribunale dei Capi.

Ostervandoci però trascurata da alcuno quella puntualità, che si ricerca in tale precisa Obbligazione: Risolviamo, col Consiglio di Dieci, Replicarvi le Presenti, unite alle altre degli 21. Settembre suddetto, affino dobbiate fare, restino, con tutta esattezza, Eseguite, per tutti gli Omicidi, che succedessero nel Territorio, e nelle Giurisdizioni, contenute nel medesimo, dando espressa Notizia con vostre particolari Lettere, in ordine al presente Decreto, a tutt' i Giudicenti, nessuno eccettuato, che si trovano nel Territorio, che, nel TERMINE DI GIORNI OTTO suddetti, debbano, con loro Lettere, portare a voi, e Successori vostri, Notizia di ogni Omicidio, che succederà nelle loro Giurisdizioni, e per essere poi da voi, e Successori, portato, in conformità delle Leggi, a Notizia del Tribunale Nostro de' Capi; Comminando Pene alli Giudicenti,

ri, che mancaffero di Adempire a questo debito, di perdita della Giurisdizione, e alli Vicari della perdita della Carica, oltre quelle, che pareffero proprie al Consiglio Nostro di Dieci. Restando voi, e Successori Obbligati ad avere particolare avvertenza a questo Affare, al qual effetto, Vogliamo, sia Registrata in questa Cancelleria, a lume dei Successori, e siano sotto di essa Registrato le Notizie, portate alli Giudicenti, essendo risoluta Volontà, Che Ci pervenga intera Informazione di tutti gli Omicidi, che succedessero in tutto il Nostro Stato: e Ci darette Notizia della Ricevuta, e della Esecuzione.

1691. 27. Aprile.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

AL LUOGOTENENTE DI UDINE, E SUCCESSORI.

COL fondamento d'Informazioni, pervenuteci, circa le Giurisdizioni di Belgrado, e Castellonovo, possessi, giuſto le Pubbliche Deliberazioni, dalla Famiglia S., vi Diciamo col Consiglio di Dieci: Che non s'intendano i Vicari di essi due Luoghi, come separati dalle Provincie, compresi nella Obbligazione, imposta a' Giudicenti nel Decreto 11. Agosto 1690., di dare in Nota a questa Rappresentanza i Casi di Omicidi, che succedessero; facendone seguire il Registro delle Presenti in questa Cancelleria.

1691. 12. Giugno.

I N P R E G A D I.

Invigilando, con benemerita applicazione, i Provveditori Sopra i Feudi colle altre Incombenze, che restano al loro zelo appoggiate, a quella nondimeno importante dei Feudi per Confiscazioni, sono andati scuoprendo vari disordini, e abusi, che sono invalsi, a pregiudizio, in questa parte, del Pubblico Interesse; e contribuiti i loro savi riflessi alla qualità dell'Affare, non che preso il Parere del Consulatore, in *fine*, Bertoli, e Fiscali della Signoria Nostra, suggeriscono nella Scrittura, ora letta, quei Ripieghi, che reputano, per propria prudenza, opportuni a dare buona regola, e direzione a così importante riguardo. Annuendo però il Senato ai loro zelanti ricordi, e Aggradendosi, in piena maniera, l'applicazione, che prestano al sostenimento maggiore del Pubblico Servizio, L'anderà Parte: Che, salvi, e riservati tutt'i Decreti in tale proposito, al presente non ripugnanti, e particolarmente quello 1682. 26. Novembre, debbano i Compratori della TREDICI Carati, e UN TERZO, nello stesso tempo, ch'Esborfano il Prezzo della Carati medesimi, o all'Avvogara di Comune, o alle Camere della Terra Ferma, poner anche, con Mandati del Magistrato ai Feudi, in Deposito al Provveditore agli Ori, e Argenti in Zecca, l'Importare della Carati DIECI, e DUE TERZI, che debbono, per il Decreto 1682., come sopra, essere Venduti, e ciò col ragguglio al valore della TREDICI, e UN TERZO sopraccennati, non potendo, senza Fede del Magistrato medesimo, di avere Supplito a tal Esborfo, esserli rilasciato il Possesso dei Beni Confiscati. E perchè, anche per quello riguarda alla parte degli Offesi, devesi, col lume di quanto ricordano quei Provveditori, Deliberare quello sia giusto, e conveniente, sia Preso:

Che, venendo gli Offesi dentro il termine della Sei Mesi prescritto, resti loro Conceduta la Investitura del suddetto Capitale Depositato, da essere, in tale caso, con Mandati del Magistrato medesimo, fatto passare in uno dei Pubblici Depositi, per restare sempre al Feudo soggetto, e il Prò corrisposto agl' Investiti, durante la Linea loro, in conformità delle Leggi. Ma non capitando gli Offesi al tempo, come sopra, stabilito, doverà il Danaro suddetto essere fatto passare la metà alla Cassa del

Consiglio di Dieci, e l'altra metà al Conservatore del Deposito in Zecca, dove resta, giulio i Pubblici Decreti, destinato. Dovendo nei Casi, ne quali non vi fossero Offici, essere pure lo stesso puntualmente Eseguito.

E sia, vivamente, Eccitata la vigilante attenzione dei Provveditori stessi a far noto, dove occorre, il presente Decreto, a chiara intelligenza di ognuno, perchè riporti, in ogni parte, la sua dovuta Osservanza, com'è della Pubblica, risoluta Intenzione, a sicurezza del Pubblico Patrimonio, e a giusta soddisfazione degli Offici.

1691. 30. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

CON motivi di Ricercata del Senato fu, addi 3. Agosto 1677., Ordinato da questo Consiglio, con Lettere Circolari, a' Rettori Principali delle Città della Terra Ferma, che pubblicassero Proclama, che alcun Reo non averebbe conseguita la sua Liberazione, senza previa Fede del Magistrato Sopra Feudi di essere stata Contata in Cassa Pubblica la Porzione de' Carati, spettanti al Pubblico, per le Confiscazioni, e rappresentando il Magistrato, nella Scrittura letta, non praticarsi, come conviene di servizio della Cassa stessa, e di quella di questo Consiglio ancora, tale formalità nelle Deliberazioni stesse, si conosca proprio Ordinare innavvenire la più precisa Intenzione di questo Consiglio; Però

L'anderà Parte: Che, ognivoltacchè seguiranno in questo Consiglio Liberazioni de' Banditi, così per Grazia, come per Chiamata, che abbiano avuto le Confiscazioni, non possano essere Proposte, in qualsivisa modo, le loro Liberazioni, se prima non porteranno Fede del Magistrato de' Feudi, di essere soddisfatto quanto spetta a quella Cassa; e l'Avvogadore, che farà la solita Relazione, come il Secretario, che metterà la Parte, abbia obbligo di riferire a questo Consiglio, ed esprimere nella Parte stessa il Pagamento, fatto al Magistrato de' Feudi, conforme si pratica dagli altri alla Cassa di questo Consiglio, e altri Luoghi, senza il quale Requisito s'intenda nulla la Liberazione.

1692. 6. Febbre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

ALLI RETTORI PRINCIPALI DELLA TERRA FERMA.

ANCorchè più volte questo Consiglio abbia espressamente Ordinato, che non abbiano a correre, in modo alcuno, altre Licenze di Armi da Fuoco, che quelle, che vengono Rilasciate, in virtù delle Pubbliche Deliberazioni; nulladimeno presentendosi, che venga declinato da quella Obbedienza, che ognuno è tenuto di prestare puntualissima, ed essendosi pure ultimamente osservato, che anche da' altri temerariamente si ardisce di rilasciarne, con abuso intollerabile, in onta dei precisi Divieti del Principe, e con quelle gravi, perniciosissime conseguenze, che possono essere comprese, necessario si riconosce far nota, ancora in più viva maniera, la risoluta, Pubblica Volontà, con Comminazioni di Pene severe, ed esemplari; Però

L'anderà Parte: Che, resti assolutamente proibito a tutt' i Rettori delle Città, Fortezze, Terre, e Castelli di Terra Ferma, presenti, e Successori, a tutt' i Giustificanti, e a qualsivisa altro di quale Grado, e Condizione si voglia, nessuno eccettuato, di concedere a chiunque, per qualunque Occorrenza, senza Pubblico Ordine, o Assenso, nè in Voce, nè per Scritto, nè con Contraffegni, nè in qualsivisa altro escogitato modo, per poco, nè per molto tempo, alcuna immaginabile Licen-

za, o Facoltà di portar' Armi da Fuoco, ma abbiano ad essere Ammesse quelle sole, che saranno state Rilasciate, in Virtù delle Pubbliche Deliberazioni.

Obbligo particolare de' Contestabili, Capitani di Campagna, Cavalieri, e altri Ministri de' Reggimenti doverà essere di esercitare puntualmente il proprio Debito, Arrestando quelle Persone, qualunque esse siano, che portassero Armi da Fuoco senza Licenze, appoggiate al legittimo fondamento delle Pubbliche Deliberazioni. E se mai la Giustizia venirà in cognizione, ch' essi Ministri abbiano colluso con alcuno, con intelligenze segrete, o abbiano avuto, in immaginabile considerazione, Licenze, Contraffegni, o altro contro le Leggi, s'intendano incorsi, *immediatè*, nelle Pene, prescritte dai Pubblici Decreti contro i Delatori di Armi da Fuoco, le quali doveranno eseguirsi mandate a Esecuzione irremissibilmente.

Quando i Rettori, prima della loro Partenza per i loro Reggimenti, verranno, co' i propri Ministri, al Tribunale de' Capi di questo Consiglio, a Giurare la Osservanza delle Leggi, sia dagli stessi Capi, colla viva Voce, espresamente, e in rigorosa maniera, incaricata la puntuale, inviolabile Esecuzione della Presente, tanto al Rettore, quanto a' suoi Ministri, onde mai da alcuno di essi, possa essere pretesa ignoranza. Avvertendoli, che saranno sempre praticare diligentemente, accurate Inquisizioni, per venire in cognizione dei Trasgressori.

Ogni notizia, che, in qualsivoglia modo, *ciam* con Denunzie Segrete, pervenirà a' Capi suddetti di alcuna trasgressione in tale proposito, debba da essi essere, *immediatè*, portata a questo Consiglio, perchè sia progredito Criminalmente da esso ai passi propri, per comprovare, e comprovata che sia, proceduto, tanto contro chi averà fatto le sopraddette Concessioni, quanto contro chi le averà ottenute, e se ne farà servito. Essendo obbligato ognuno, che ha Autorità di metter Parte, di Proporre (in aggiunta delle altre gravi Pene, che gli parerà, ingiungere al Trasgressore), Essendo questo Rappresentante, di non poter mai valersi del Titolo del Reggimento, Essendo Giudicote di perdere la Giurisdizione, durante la sua vita, la quale Giurisdizione doverà, per quel tempo, essere esercitata da' Capi, che saranno *pro tempore*; Ed essendo altra Persona, di Confiscazione de' Beni. E il Denunziante Secreto, che darà i necessari, concertati Contraffegni, consegnare debba (convinti, e castigati che saranno i Trasgressori) Voce, e Facoltà di Liberare un Bandito, Carcerato, o Relegato in Vita, o a tempo da questo Consiglio, o coll' Autorità di Esso, o da qualunque altro Consiglio, Magistrato, o Reggimento, nonostantecchè non fossero adempiti i Requisiti delle Leggi, eccettuati i Condannati per Materia di Stato, o Intacco di Cassa, e inoltre consegnare pur debba Ducati 200. Correnti, che, con semplice Mandato de' Capi, doveranno essergli prontamente Esboriati da ogni Danaro della Cassa di esso Consiglio.

Sia la Presente Stampata, Pubblicata, e mandata alli Rettori delle Città Principali di Terra Ferma, con Ordine, che la facciano Pubblicare nelle loro Città, nella maggior frequenza del Popolo, e coll' intervento de' loro Ministri, Registrare nelle loro Cancellarie, per notizia anche dei Successori, e trasmettere, di Ordine di questo Consiglio, alli Rettori delle Fortezze, Terre, e Castelli, e a tutt' i Giudicanti, che si trovano nel loro Territorio, perchè praticchino anch' essi puntualmente il medesimo; onde fatta universalmente palese questa risoluta, Pubblica Volontà, ognuno vi si conformi colla dovuta Raffegnazione, e intera Obbedienza.

E sia, pur, fatta tenere al Secretario alle Voci, con espresso incarico di farla Registrare nelle Commissioni di tutt' i Rettori della Terra Ferma.

1694. 27. Maggio.

I N P R E G A D I.

Inclinando il Senato, col motivo a quanto si è inteso dalle Scritture, ora lette, a render' Esaudite le devote Istanze degl' Intervententi del fu Monsignor Vescovo di Concordia, unitamente a quelli del Vescovo presente contro i Debitori loro resistenti,

Sia Preso: Che resti Conceduta facoltà al Magistrato de' Provveditori Sopra Feudi di Assistere gl' Intervententi suddetti nei Ricorsi, che gli saranno portati, per la Esazione de' Crediti da sole particolari Persone di ragione della Mensa Vescovile medesima, quando il Credito però ecceda la Somma di Duc. 25., e possa usare la solita forma Sommaria, e Rito suo, per sollevarla da lunghezza de' Liti, e Spese eccedenti; Sentenziando, come crederà di Giustizia, *Civitas Civandis, & Auditis Audicendis*; e debba tale facoltà continuare al Magistrato stesso per Anni due, colla condizione, che non possano i Debitori Appellarsi dalle Sentenze, che seguiranno contro di loro, se non previo il Deposito in Danaro Effettivo dell' Importare del Debito deciso, e come con altro si è, in casi simili, praticato.

1694. 29. Gennaio.

I N P R E G A D I.

Vedutosi quanto esprimono i Deputati alla Provvisione del Danaro, e i Provveditori ai Feudi sopra le Istanze dei Fedelissimi Castellani, che formano Uoo dei Tre Membri della Patria del Friuli, per qualche aggiustata Regolazione della Tassa Militare, loro imposta, non rimane a questo Consiglio, che il riservarsi di continuare negli Usi della propria Benignità verso cadauno de' Particolari, che, colla produzione, a parte a parte, de' suoi pretesi Aggravi, si conoscesse in istato, e abilità di ricevere le Pubbliche Grazie, in conformità del solito praticare.

E' intanto nella premura, che consuiva la maggior, possibile Esazione da tutt' i Corpi della Patria della ragione sopraddetta, non lascerà il zelo de' Provveditori suddetti di procurarla abbondante, e sollecita. Attendendosi anche dalla puntualità loro, che resta vivamente incaricata, esatta, e distinta Nota, nel Termine di un Mese, di tutt' i Debitori, dei Noml loro, e di quanto fosse stato, a Conto, in Cassa Publica Esborlato, per necessario lume, e notizia di questo Consiglio.

1695. 3. Marzo.

I N P R E G A D I.

NON ha frapposto l' attenzione de' Provveditori Sopra Feudi ritardo, nel render' Eseguire le Commissioni, ad essi ingiunte col Decreto 29. Gennaio passato, e in diligente, ed esatta Scrittura assoggettano al Pubblico Ristesso distinto, e puntuale Ristretto del Credito rilevante, che tiene il Magistrato, per Conto di Tassa Militare,

O M M I S S I S.

Sia Prefs: Che resti 'l zelo de' medefimi Proveditori Eccitato a profeguire, in efficace maniera, le più rigorose Esecuzioni contro i più Reitenti, e massimè contro i più abili, e a devenire anche alle Sospensioni delle stesse Giurisdizioni, come hanno sin qui fruttuosamente praticato: non restandosi, all' effetto stesso, d' Incaricare, con Lettere Circolari, l' attenzione de' Pubblici Rappresentanti, a dare mano alle medefime Esecuzioni, come li farà prescritto dalla prudenza del Magistrato, onde resti agevolata questa Pubblica, importante Esazione.

1695. 9. Novembre.

I N P R E G A D I.

SOPRA il dubbio, insorto nel Ministero, che serve nel Magistrato de' Feudi, se abbiano ad essere dettate le DECIME, e SOLDI per LIRA di alcune poche Utilità, che sogliono in essi dividerli, e che sono comuni anche cogli Avvogadori di Comune, hanno versato con pari zelo, e prudenza quei Proveditori, e gli altri ancora, e Aggiunti Sopra Danari. Mentre però, per vigore delle Leggi del Maggior Consiglio, e del Decreto del Senato 31. Ottobre 1680., si considerano, che i Carati DIECI, e DUE TERZI de' Beni Confiscati a' Banditi, e Devoluti in Pubblico, come anche la Pena di DIECI per CENTO, Pagata da' Compratori, che trascurassero nei tempi debiti 'l Pagamento, siano due Nature di Danaro, obbligato al Pagamento, e al rilascio delle DUE DECIME, e SOLDI per LIRA, ben'è certo il Senato, che la prudenza dei medefimi Proveditori Sopra Feudi ingionterà innavvenire la sua pronta Esecuzione.

1696. 17. Aprile.

I N P R E G A D I.

CON molta virtù, e zelo, in diligenti Scritture, hanno estese il Luogotenente di Udine, e i Proveditori Sopra Feudi le savie Considerazioni loro, sopra la Vendita, proposta da Persona Secreta, degli Affitti di Corte nella Patria del Friuli, fruttuosamente Eseguita nella Guerra passata di Candia. Convenendosi però, colle pratiche corse, prendere quelle Deliberazioni, che nelle Congiunture presenti ricercano i Riguardi del Pubblico Servizio.

L' anderà Parte: Che resti, per Autorità di questo Consiglio, Decretata la Vendita dei medefimi Affitti di Corte, Residuo delle Alienazioni, e Affrancazioni passate, con tutte le Pubbliche Ragioni, e Azioni, ad essa diprodenti, e la Porzione ancora del Laudemio. Siano tenuti i Proveditori Sopra Feudi formare le Polizze d' Incanto, e fare, in questa Città, e nella Patria del Friuli, pubblicare Proclami d' Invito a' Concorrenti, con abilità ai medefimi di presentare nel loro Magistrato le Offerte, tanto *Jure Liberi*, quanto *Jure Pheudi*, per essere portate a questo Consiglio, a Pubblico lume, e per le proprie Deliberazioni.

Concorrendosi poi, in questo incontro, a rendere qualche facilità all' Affrancazione anche a quei Possessori de' Feudi, che la desiderassero: Sia ad essi prescritto il termine di Mese uno, per dar' in Nota nella Cancelleria di Udine, con obbligazione del Prezzo, a che intendono Affrancarsi, per essere la stessa trasmessa a quella Parte, per le convenienti Risoluzioni.

1697. 10. Maggio.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

AL PODESTA' DI FELTRE.

COL fondamento delle Informazioni, concernenti l' Feudo, e Giurisdizione del Contado di Mel, possesso, giusto le Pubbliche Deliberazioni, dalla Famiglia Z. . ., vi Diciamo col Consiglio di Dieci: Che non s'intendano i Vicari di esso Feudo, come separati da questa Giurisdizione, compresi nella Obbligazione, imposta a' Giudicenti, nel Decreto 11. Agosto 1690, di dar' in Nota a' Rappresentanti i Capi di Onicidi, che succedessero. Dovendo essi Vicari portarne di volta in volta la Notizia al Tribunale Nostro de' Capi. E farete delle Presenti seguir' il Registro in questa Cancelleria,

1699. 30. Marzo.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

Inerendo a Decreto del Maggior Consiglio, fu, fino nell' Anno 1496. addi 21. Marzo, con espressa Deliberazione del Senato a Stampa, fra gli altri Ordini, Stabilito, che, per la buona Amministrazione della Giustizia, tanto necessaria nelle Cancellarie de' Reggimenti dello Stato Nostro, i Vicari, Giudici, Cancellieri, Vice-Cancellieri, Coadjutori, o con qualunque altro Titolo chiamati, non abbiano ad essere Cittadini di quelle Città, e Castelli, o Abitanti nelle medesime, con Beni, o Famiglie. Intendendosi però presentemente essere invalso considerabile Abuso, a pregiudizio de' Pubblici Interessi, e de' Privati, che, in molte delle Città stesse, e Castelli, vengano, con disordine, e contro le suddette Deliberazioni, Esercitate simili Cariche, il che non dovendosi in alcun modo Permettere,

Sia, per Autorità di questo Consiglio, Preso: Che salvi gli Ordini, e Decreti, in più tempi promulgati in questo proposito, resti di nuovo rigorosamente Commesso agli Rettori della Terra Ferma di dover *immediamente* Licenziare dalle loro Corti, e Cancellarie ogni Giudice, Vicario, Cancelliere, Coadjutore, Vice-Coadjutore, e Contestabile, che al presente vi si trovasse, e che fosse contro i suddetti Pubblici Decreti, in Pena a' Rettori medesimi di Duc. 200., da esserli irremissibilmente levati dalli Capi, che faranno *pro tempore*, del Consiglio medesimo, e di Duc. 100. a' Cancellieri, che ardissero non prestare la dovuta Obbedienza, oltre la privazione delle loro Cariche, e altre maggiori ad Arbitrio, levato qualunque pretesto, o colore: nelle quali Pena s'intenda pure incorso qualunque altro, che di tale Condizione ardissero Esercitare, o ingerirsi, in qualsivisia modo, in simili Cariche. Dovendo la presente Deliberazione, con Lettera de' Capi, essere trasmessa a' Rettori della Terra Ferma, per la puntuale, pronta Esecuzione.

1699. 8. Agosto.

I N P R E G A D I.

DAta da Dio Signore la Benedizione della Pace, non resta la puntualità de' Provveditori Sopra Feudi di Assoggettare all' Occhio Pubblico lo Stato della Tassa Militare. Espongono essersi Esatti dal gioeno, che fu Imposta, in ordine al Decreto 10. Giugno 1684. Duc. 22000.,

trovarsi in Credito di esigere, divisa in più Città, la Somma di Duc. 214271; non commettersi diligenza per la più pronta Riscossione, ed essere seguita l'Apposizione del Debito, a cadaun Feudatario fino ai 10. Dicembre passato. Aggradendosi però le accurate Notizie, che porta la virtù, e l'attenzione del Magistrato, e molto opportuno risentendosi l' termine della Imposizione della medesima Tassa fino al Dicembre passato, non resta, nel punto delle Esecurzioni, già incamminate, per renderli sollecita la Riscossione, di Eccitarsi il zelo di essi Provveditori a praticarle, con quelle forme, che faranno dettate dalla loro prudenza.

1702. 25. Agosto.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

ALLI RETTORI DELLE CITTA' PRINCIPALI DI TERRA FERMA;
OVE SONO GIURISDIZIONI.

AVendo la Prudenza del Consiglio di Dieci, Stabilitto quello ricerca il Servizio della Giustizia, circa i Requisiti, che debbono avere le Persone, che sostengono le Accessorie, e Cancellarie dello Stato Nostro colli Rettori delle Città, e Luoghi del medesimo, col Decreto addi 30. Marzo 1699., inerente ad altri precedenti. E presentendosi invalidi gl' Inconvenienti, proibiti da essa Deliberazione, nelle Accessorie, e Cancellarie de' Feudatari, e Giudicanti, con grave pregiudizio della Giustizia stessa, e de' Sudditi, mentre alcuni di essi sono Cittadini della Città, Castelli, e Luoghi, ovvero Abitanti con Beni, e Famiglie in essi. Per questo resta, vivamente, Incaricata la vostra Puntualità, col lume del Decreto suddetto, che sarà unito in Copia, e far, rigorosamente, Commettere alli Giudicanti, e Feudatari, che si trovassero in questa Città, e Territori, la Osservanza puntuale della suddetta Deliberazione, e che siano subito rimossi dalle Cariche di Vicari, e Cancellieri quelli, che avessero i suddetti impedimenti, rimessi altri, che non li tenessero. Salvi però sempre i Privilegi, che diversamente disponessero, da essere presentati, e riconosciuti da' Capi di questo Consiglio, a' quali sia Demandata la Esecurzione della presente Ordinazione.

1702. 14. Febbreo.

I N P R E G A D I.

AL PODESTA', E CAPITANIO DI CIVIDALE DI
BELLUNO, E SUCCESSORI.

E'Stata sempre ferma Intenzione della Repubblica, che i Beni di Chiesa non vengano indebitamente Usurpati; e benchè siano, in vari tempi, stati fatti diversi Decreti, obbligando i Feudatari, e i Livellari di questo, e altri Vescovati, e Abbazie a ricevere le Investiture, ad ogni modo, venendoci esposto dagl' Intervenienti di questo Reverendissimo Vescovo, che nonostante gl' Invidi, da esso fatti a' Feudatari, o Livellari del medesimo Vescovato, venga da alcuni ricusato di ricevere le solite Investiture, ricercando la Pubblica Protezione;

Però, in ordine a quanto altre volte si è Deliberato in tali Materie, vi Commettiamo, col Senato: Che, semprechè sarete da esso Reverendissimo Vescovo, o da' suoi Intervenienti Ricercato, dobbiate con Pubblico Proclama, sotto le Pene, che vi pareranno, far' intendere,

Che tutti quelli, che possiedono Beni Feudali, o Livellari del detto Vescovato, e che sono obbligati ricevere le Investiture dal medesimo Vescovo, siano questi tali, e non altri, obbligati
nel

nel termine di Mesi Sei prossimi suffeguenti aver prese, ed effettivamente ottenute le Investiture; conforme l'Uso ordinario, col Pagamento dei Dritti soliti, e consueti. E se, passato detto termine, non le averanno ricevute, siano fatte tre Intimazioni in persona, o alla Casa de' Possessori, una nel termine di un Mese, la seconda di giorni quindici, e la terza di giorni otto, che debbano ricevere le Investiture; il che non facendo, sia in libertà esso Monsignor Vescovo d' Investire Persone Laiche, le più prossime alli Contumaci, e inobbedienti, colla stessa Ricognizione, e forma d' Investitura, senz' alcuna alterazione; e occorrendo, presterete il Braccio della vostra Giustizia, a sostenimento delle ragioni del Vescovato.

Non derogandosi però con questa ad altre Leggi di questo Consiglio, disponenti in Materia de' Feudi, e Investiture de' Beni Novali: E se alcuno si sentisse Aggravato, debba avere Ricorso alla Signoria Nostra.

1705. 20. Febbraro.

I N P R E G A D I.

Conceduto sempre da questo Consiglio a' Soggetti distinti, o per Nascita, o per Benemerente, in retribuzione di Merito, il Titolo specioso di Conte, restò, con più Decreti, Raccomandata la Materia ai Provveditori Sopra Feudi, stabilitosi anche col Decreto 1653. 30. Aprile, che la Concessione di questo Titolo avesse ad essere ristretta, e Proposta colli QUATTRO QUINTI del Collegio, e del Senato, vedesi, che nonostante l'uso di tale Riserva, si rende facile il Conseguimento di così insigne Prerogativa, provenendo dalla facilità stessa il deterioramento alla stima, in cui deve tenersi un Grado di tanta distinzione; Convenendo però applicarvi i più adattati rimedi,

Sia Preso: Che i Titoli di Conte, che saranno, *de cetero*, Conceduti da questo Consiglio nella Dominante, e nella Terra Ferma, debbano essere Proposti, previe le Informazioni del Magistrato dei Feudi sopra le Suppliche; quelli da Mare, colle Informazioni dei Provveditori Generali in Attualità, tutti poi soggetti, non solo alle Strettezze del Decreto 1653. soprascritto, ma doverà inoltre esser Eseguito l'altro di questo Consiglio 1639. 28. Dicembre, il che sia di stimolo a' Soggetti di meritarsi, piuttostochè di fomento la facilità a conseguirli, senza la scorta di riguardevole Merito.

1708. 8. Luglio.

I N M A G G I O R C O N S I G L I O.

Rimarca il Senato le giustissime Istanze, portate con divota Supplicatione dal Magnifico General Parlamento della Patria del Friuli, appoggiate a molteplici Decreti di questo, e del Consiglio di Dieci, e a replicate Terminazioni della Signoria Nostra, perchè i Sudditi della Patria stessa non abbiano ad esser Estratti dal proprio Foro, sotto alcun'immaginabile pretesto, eccettochè per i soli Contratti, che appariscono fatti in questa Città, senza derogarsi però, in questo caso ancora, a terze Persone, che non fossero in detti Contratti intervenute, non potendo da' Magistrati di questa Città essere scritte Lettere, che facessero effetto in contrario, alle quali, resta, in forza delli Decreti suddetti, Stabilito, che non si debba da' Luogotenenti della Patria prestar' obbedienza alcuna; ed essendo ripululato pernicioso abuso alla Dignità di tante Leggi, e all' interesse di tutti que' Fedelissimi Sudditi, quali tante volte restano Aggravati d' insopportabili Spese, e alcuni costretti, per impotenza, ad abbandonare l'esercizio delle proprie Ragioni:

E' chia-

E' chiamata la Paterna, Publica Carità a riparare così gravi inconvenienti, colle forme più risolutive, ed efficaci; però sia Prefsò:

Che tutte le Leggi, in questo proposito disponenti, e particolarmente 1435. ultimo Marzo, 1514. 7. Giugno, 1539. 30. Ottobre, 1568. 25. Agosto, e 17. Novembre, abbiano ad essere, in tutte le loro parti, interamente Eseguite, cosicchè nessun Suddito della Patria del Friuli possa esser' Estratto dal proprio Foro, sotto qualsivisia pretesto, nessuno eccettuato, escluse sempre le Cause de' Contratti, fatti in questa Città, nè quali però non s'intenda derogato alla ragione di terze Persone, ne' suddetti Contratti non intervenute.

Resti, per espresso, Vietato a' Ministri di qualunque Ufficio di questa Città scrivere Lettere di Citazione, di Sequestro, o altro, che sotto qualunque Titolo facesse effetto contrario alla disposizione di tante Leggi, e all'interesse importantissimo di tanti Sudditi, sotto Pena della privazione del Carico. E quelli, che Impetrassero simili Suffragi, di Ducati 200. per cadauno, Applicati alla Casa dell' Arsenal: nè si possa, o debba, in qualunque caso, da' Pubblici Rappresentanti nella Patria essere prestata obbedienza alcuna, in Pena pure alli loro Ministri, che riceveffero, o registrassero dette Lettere, o Suffragi, di Ducati 200. per cadauno, Applicati come sopra.

E doverà essere Stampata, e Affissa la Presente in tutti gli Uffici, e Magistrati di S. Marco; e di Rialto, e così nella Cancelleria del Luogotenente della Patria, e in tutte le altre Giurisdizioni.

1708. 21. Luglio.

NOI LANCILLOTO MARIA RENIER. INQUISITOR SOPRA LA CASSA DE' CAMARLENGHI DI COMUN.

A Rifarcimento, e freno del pregiudizialissimo, corso disordine del farsi da' Magistrati di questa Città Donativi, e Ricognizioni a' Ministri del Pubblico Danaro, senz' Autorità, contro la forma de' Decreti 1662. 24. Marzo, e 1678. 17. Settembre, siamo stati Incaricati dall' Eccellentissimo Senato addì 1. Marzo decorso, di proseguire la Revisione delle Pubbliche Casse, Comandata l' Anno 1685., e così pure coll' altro Decreto 19. del Caduto, fare, che tutt' i Magistrati abbiano Copia de' Decreti medesimi, perchè rinnovata a cadauno la memoria, e il debito della più rigorosa Osservanza di essi, e poste in vista de' Contravvenienti le Communate Pene, da essere irremissibilmente levate, proceda finalmente la Materia con quel metodo, ch' è di Publica Intenzione. Mentre però si va da Noi contribuendo l' Applicazione dovuta, per la Obbedienza alle Sovrane Commissioni del Principe, nella parte, che concerno la Revisione predetta, così Esegguendo pure il Prescrittoci nell' ultimo, precitato Decreto:

Commettiamo ad ogni Secretario, Notaro, o altro Ministro, cui spetta, di cadaun Magistrato, e Ufficio di questa Città, di Registrarne ne' loro Capitolari i nominati Decreti 1662. 24. Marzo, e 1678. 17. Settembre, che faranno, sotto la presente Nostra Ordinazione, Stampati, (***) e di dover' inoltre tenere in una Tavolella pubblicamente Affissi, perchè abbiano ad eseguirne inviolabile Esecuzione, com' è di ferma, Publica Volontà.

Dello stesso Registro, e Affissione doverà ognuno di Essi Ministri portare all' Ufficio dell' Inquisitorato Nostro, nel termine di Giorni OTTO, Giurata Fede, per sicurezza, che a questa Sovrana parte di Publica Preferenzione sia stata prestata pronta Obbedienza, la quale pure doverà essere

Y

pun-

(*) 1662. 24. Marzo. Senato. Pag. 130.

(*) 1678. 17. Settembre. Senato. Pag. 149.

puntualmente contribuita nell'altra grave, e importante della Osservanza di ciò, che dalli Decreti medesimi viene risolutamente Comandato, sotto tutte le Pene in Essi espresse.

{ LANCILLOTO MARIA RENIER *Inquisitor.*

1710. 24. Marzo.

IN CONSIGLIO DI XL. CIVIL NOVO.

Rilevato dagli Eccellentissimi Signori Capi, per le Informazioni, esibite alla Loro Prudenza dal Magistrato Sopra i Feudi, colla voce degli Spettabili Fiscali della Serenissima Signoria, il considerabile pregiudizio, cui, di quando in quando, è soggetta il Patrimonio del Principe, per Appellazioni, in questo Eccellentissimo Consiglio interposte, d' Investiture, Lettere, e altri Atti, senza che sia in quello seguito Giudizio di Prima Istanza. Considerato inoltre il Decreto addì 25. Febbraro 1654. dell' Eccellentissimo Senato, che prescrive, in Materia de' Beni Comunali, non doverli Ammettere alcuna Appellazione nel Collegio dei XX. Savi del Corpo del Senato, quando, non sia, in Contraddittorio, o in Assenza, succeduto un Primo Giudizio in quel Magistrato, cui la Materia è Devoluta; e vedute, in ordine al sopraddetto Decreto, più Terminazioni degli Eccellentissimi Signori Capi, che Dipendono le Appellazioni in simili Casi, credono conveniente, e necessario a un così geloso, e importante Interesse, qual' è la Materia dei Feudi, doverli con tutta l' applicazione invigilare; Però

L'anderà Parte: Che non si possa Annotare da chiùsisa Appellazioni d' Investiture, Lettere, e altri Atti del Magistrato dei Feudi, se non sarà seguito, nel medesimo Magistrato, Giudizio di Prima Istanza. E, se venissero in qualsivoglia maniera clandestinamente Interposte, non abbiano alcun vigore; restando al Notaro del tutto proibito Annotarle.

La presente Parte doverà essere Registrata nel Capitolare del presente Consiglio, per la sua intera Esecuzione.

1712. 24. Settembre.

I N P R E G A D I.

A L P R O V V E D I T O R G E N E R A L D A M A R E.

Quanto sia al Feudo, di cui avete Investito C. . . . C. . . nell' Isola di T. . . ., rilevate dalla occlusa Copia di Scrittura ciò, ch' espone nella Materia questo Magistrato Sopra Feudi, che non avendo alcuna Notizia delle Disposizioni ivi corse, considera i gravi pregiudizi, che derivano al Pubblico Decoro, e Interesse, non solo da tale mancanza, ma dalla facilità insieme, con cui furono finora, dalle Cariche Ordinarie di quel Luogo, conferite Grazie di tale natura.

Voi però, secondo i zelanti motivi di esso Magistrato, farete tenere, sollecitamente, al medesimo un' Estratto puntuale di tutte le antiche, e recenti Investiture, colla Descrizione dei Terreni, e Confini, soggetti a ciascun Feudo, e con ogn'altra delle circostanze, che restano espresse nella Scrittura suddetta; nè lascierete d' impartire gli Ordini, e fare le Note necessarie, a memoria anche dei Successori. perchè i Rappresentanti tutti, Primari, e Subordinati, nessuno eccettuato, si assengano dalla Distribuzione de' Feudi stessi, che deve, unicamente, dipendere dalla Pubblica Potestà. Potendo Essi bensì rappresentar in Lettere le Istanze, e il Merito dei Supplicanti, come farà pure, a consolazione del C. . . suddetto, la esattezza vostra, sempre lodevole.

1713. 21. GIUGNO.

GL' ILLUSTRISSIMI, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI

CAPI DEL CONSIGLIO ECCELLENTISSIMO

DI XL. CIVIL VECCHIO,

HAnno Ordinato, che dal Notaro di questo Consiglio sia Registrata nel Capitolare del medesimo la Parte 1710. 24. Marzo, Prefa nell' Eccellentissimo Consiglio di XL. C. N., perchè la medesima resti Eseguita anche in questo Eccellentissimo Consiglio.

1715. 10. Luglio.

ILLUSTRISS. D. ANGELUS JUSTINIANUS

HONORANDUS ADVOCATOR COMMUNIS.

AUdito Excell. Annibale Maria Ferrari, istante, nomine Magistratus Sp. D. D. Provisorum Super Pseudis, quod Dominatio ejus Illustrissima Remittat cognitionem super Literis 6. Currentis, 11. Julii 1714., nec non 23. Julii 1712., elevatis, nomine D. J. . . . P., M. . . ., Nomine suo, & Consortum, vel ad Instantiam Consortum, & Habitantium Villæ Codiverni, & Codivernardi, ad hoc, ut super Decima Pseudali, dependente ab Investituris, Concessis a prædicto Magistratu, in Executione Decretorum, & Legum, per dictos Spectabiles Provisores, Jus, & Justitia Administretur: Dominatio ejus Illustrissima, Citato etiam D. A. . . C. ., uti scripto in Margine Literarum 6. Julii currentis, & 11. Julii 1714., Remisit totum Negotium Magistratui supradicto, & hoc, sine prejudicio Jurium Partium, Mandans, sic Annotari.

1720. 27. Aprile.

I N P R E G A D I.

AL LUOGOTENENTE DI UDINE, E SUCCESSORI.

AD oggetto di troncare qualunque pretesto di sinistra interpretazione al Decreto 18. Giugno 1716., come supposto contrario alle Leggi 1594., e 1635., nel proposito di questi Feudi, mentr'è Pubblica Intenzione abbiano anche que' Censuali a soggiacere alle Vendite, per Debiti di Gravezze, e i Successori nei medesimi, obbligati a soddisfare le decorse, nel tempo del Precessore Feudatario, benchè Annotata fosse la Repudia, perciò, a maggiore dichiarazione, vi resta espresso:

Che, nonostante il Decreto stesso 1716., non s'intendano derogate in veruna Parte le preclamate Leggi 24. Maggio 1594., e 14. Agosto 1635., come viene di suggerire anche il Magistrato de' Feudi nella Scrittura, che vi uniamo in Copia; il che sia a vostro lume, per dare fine a qualunque difficoltà, che fosse per promuoversi, e perchè abbiate a farla puntualmente Eseguire in ogni incontro.

1720. 12. Dicembre.

I N P R E G A D I.

Supplisce la puntualità del Magistrato Sopra i Feudi alle Commissioni, ingiuntegli con Decreto 3. Ottobre passato, Informando distintamente, così del Soldo ricavatosi fino al presente di ragione de' Feudi Devoluti, e suo trasporto nelle Casse accennate, come dei motivi, per i quali la sua prudenza è divenuta alla Esclusa della Terminazione, che nuovamente accompagna, per la Pubblica Approvazione.

Esprimendogli però i sensi del Pubblico Aggradimento, sia Prefo: Che la Terminazione, formata dal Magistrato dei Feudi, addì 19. Settembre prossimo passato, sia, per Autorità di questo Consiglio, in tutte le sue parti, Approvata, dovendo restare Regolata nel Secondo Capitolo, che riguarda i Possessori dei Dazi, o Regalie, colla dichiarazione, che non fossero dipendenti da qualunque altro Collegio, o Magistrato.

1722. 3. Aprile.

I N P R E G A D I.

DAlle Note, che accompagnano i Provveditori Sopra i Feudi, spiccano le due nature di Riflessioni, l'una di Tassa Militare, e l'altra di Vendite dei Fiscchi, che si fanno al loro Magistrato, e il Credito, che dell'una, e dell'altra ragione tiene la Cassa Pubblica. Mentre però conviene, che da tutte le Parti si eserciti l' zelo, e il fervore dei Magistrati, per accumulare Danaro, onde supplire possa l'Erario ai molti, e gravissimi Pes, che lo circondano, così resta efficacemente eccitato quello dei suddetti Provveditori ai Feudi ad estendere tutte le diligenze, per stringere i Debitori della Tassa Militare ai dovuti Pagamenti, praticando Sequestri, sospendendo Giurisdizioni, come hanno già fatto, e operando tutto il più valido, per conseguire la soddisfazione, e ben'intendendosi sempre colli Rettori della Terra Ferma, anche per i Debiti delle Comprede dei Fiscchi, e rendendosi osservabile il difetto, che viene rappresentato, il Magistrato eserciterà tutta la Risoluzione contro i Compratori dei Beni, per riscuotere ciò, ch'è dovuto alla Pubblica Cassa; facendo lo stesso anche per tutti gli altri Debiti Vecchi. Dalla sua diligenza si attenderà poi sollecitamente l'avviso delle incamminate Esecurioni, e regolarmente, di due in due Mesi, la Notizia di ciò, che sarà entrato in Cassa, a dovuto, Pubblico Lume.

1727. 19. Luglio.

I N P R E G A D I.

Fissarsi la Massima di erigere in Feudo i Beni, che furono del noto P. . . nel Veronese, e ora di Pubblica Ragione, a Rifarcimento dell'Intacco di lui rilevante, sono ugualmente dovuti, e bisognerebbe le diligenze, contribuite dalli Provveditori Sopra Feudi, per rendere a questo Consiglio le Informazioni più esatte ne' punti, mandatigli, del modo, titolo, e prerogative, con cui Illustre lo stesso Feudo. Tutto maturamente pensato dalla prudenza, e virtù loro, vengono di raccogliersi nella Scrittura, ora letta, gli Esami, che, di passo in passo, ebbero in vista, i risulti poi, e i sentimenti intorno alle circostanze, da' quali è accompagnata la Materia presente.

Affine

Affine però di promuovere alli Pubblici Riguardi il maggior Vantaggio, discendendo agli Sperimenti, che possono preventivamente praticarsi, Concorre il Senato ad Approvare il Proclama fuggerito, per dar' adito, colla sua Pubblicazione, alli Progetti, e alle Offerte, che anderanno successivamente riferendo, a lume di quelle Disposizioni, che più competessero.

Nel frattempo, rilevatosi quanto accenna il Magistrato medesimo, nel proposito de' Vicariati in numero di Ottantanove nel Territorio Veronese, in parte, nè Disposti, nè Venduti, s' internerà, per quanto può essere a sua notizia, ne' fondamenti, e ne' Tiroli, co' quali si fa Giudice in Prima Istanza l' Avvocato Fiscale della Camera di Verona, ben' intendendosi con quei Rettori, a' qual', in conformità, si rilascia l' Incarico, per tutto il di più, che precisamente potesse averli da quella parte.

1727. 19. Luglio.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DI VERONA.

A Ppoggiandosi alli Provveditori Sopra i Feudi l' Incarico di Riferire, per quanto fosse a loro notizia, i fondamenti, e i Titoli, co' quali si fa Giudice in Prima Istanza l' Avvocato Fiscale di questa Camera ne' Vicariati del Veronese, non Disposti, nè Venduti, Aggiungemo pare alla diligenza Vostra, di feco ben' intendervi, anche per Riportare al Senato le Informazioni più precise, che anderete ritraendo nel proposito.

E delle Presenti sia data Copia alli Provveditori Sopra i Feudi, per lume.

1728. 21. Aprile.

I N P R E G A D I.

A Dempite interamente, colla esatta, e diligente Scrittura, ora letta, il Magistrato Sopra i Feudi di le Commissioni, ingiointegli col Decreto 19. Luglio passato, esponendo, quanto ha raccolto di lumi, in proposito de' Vicariati, esistenti nel Territorio Veronese, la loro situazione, la distinzione in tre Classi, e quali diretti dall' Avvocato Fiscale di quella Camera: Retribuendosi però l' Aggradimento, che si conviene, all' attenzione del Magistrato, proprio si conosce di fissare la Massima, in consonanza di quanto fu stilato nei Secoli addietro, di Stabilirè la Vendita di quelli di Publica Ragione, onde trarre da questo fonte qualche Somma, a Sovvegno del Pubblico Erario.

Il Magistrato pertanto, col zelo, che lo accompagna, anderà incamminando le sue diligenze all' oggetto, colla mira sempre di disporli in Persone, capaci di ben diriggerli, ed estenderà pazientemente le pratiche per quelli, fossero vicini alli Beni P. . . , onde migliorare il Prezzo dei medesimi, e facilitare colla unione la Vendita. S' internerà, a tal' effetto, coi Rettori di Verona, ai quali si Scrive quanto averà in Copia, e di quello poi gli farà sortito, attendere questo Consiglio le Notizie, per le ulteriori Commissioni, che convenissero.

1728. 21. Aprile.

I N P R E G A D I.

ALLI RETTORI DI VERONA.

Oltre quanto si è inteso dalla diligente Scrittura di questo Magistrato Sopra i Feudi, intorno i Vicariati, che si trovano in questo Territorio, Vogliamo pur' essere dalla virtù vostra informati sopra la condizione de' medesimi, se, oltre il Dritto, ed Esercizio di Giurisdizione, abbiano qualche Rendita, e da che qualità di Persone vengano Diretti. Doverà poi 'l zelo vostro estendere le diligenze, per la Vendita di quelli, sono di Pubblica Ragione, onde far consistere, con questo mezzo, qualche Somma, a sovvegno del Pubblico Erario, incamminando specialmente le pratiche per la Vendita dei più vicini alli Beni P. . . , perchè, coll' unione di alcuno, possa migliorare il Prezzo e facilitarli la Vendita. Sarà vostra cura far cadere le Disposizioni in Persone, capaci di ben Dirigerli, ben' intendendovi col Magistrato predetto, e Avvisando poscia a Pubblico lume, di quanto vi farà forto, pegli Orlni ulteriori, che si trovassero opportuno d' Impartire.

Della Presente sia data Copia al Magistrato Sopra i Feudi, per lume.

1728. 14. Maggio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

HA' corrisposto perfettamente alla importanza della Materia, alle Commissioni di questo Consiglio addi 11. Febbraro 1726, e a quelle del Tribunale 10. Gennaio 1727, la puntualità del Magistrato Sopra i Feudi nella Scrittura, ora letta, esponendo, con ferie ordinata, e distinta, le varie Disposizioni di molte Leggi, in più tempi successivamente Emanate, intorno al Danaro dei Fisc'h, così dal Senato, che da questo Consiglio, i quali, per le Porzioni, spettanti alle Casse dell' uno, e dell' altro, vi tengono uguale interesse, e aggiungendo tutti quei più distinti lumi, che possono essere giovevoli, per cautelare gli Esborsti, e mantenere nella loro Osservanza tante salutari Ordinazioni, alle quali, pur troppo dalla fugacità dei Compratori, si cerca, o di dare sinistra Interpretazione, o di alterare la Esecuzione a loro vantaggio, e a Pubblico pregiudizio.

L' Attenzione degli Avvogadori di Comune ben comparisce zelante, al solito, ed accurata, e nell' Opera, che assidua vi prestano, e nell' altra Scrittura, che, in correlazione a quella del Magistrato suddetto, hanno formata, e fa parimente letta; e il N.H. Angelo Marcello ha sigillati gli ultimi periodi della Carica di Camerlengo con altra Esposizione, che pure si è intesa, suggerendo, con quella virtù, e fervore, col quale ha sostenuto il laborioso Impiego, tuttocchè, che può essere desiderabile, e fruttuoso, non solo per la più perfetta, e chiara intelligenza di tutte le Leggi predette, ma per assicurare, che non venga dallo studio, sempre attento, de' Privati rallentata, in parte alcuna, l' intera, e necessaria Esecuzione. E considerando, con motivi, e ragioni, degne veramente delle Ponderazioni di questo Consiglio, come Custode della Pubblica Libertà, e della quiete, e sicurezza dei Sudditi, di quanto grande importanza sia, non già solamente all' Interesse delle due Casse accennate, ma alle più Alte Ispezioni della Giustizia, e del Pubblico Bene, il far sentire a' Rei di gravi Delitti, che si sottraggono, colla fuga, al Castigo tutto intero; questo dev' essere il Peso delle Confiscazioni, ch' è il solo, e più temuto Fulmine, che può acutamente ferirli in distanza, senza di chè mancherebbe a quelli, che sono proclivi a delinquere, o

il più forte documento, per astensione, o almeno il più efficace stimolo, per sottoporsi colla Persona a' giusti compenfi del Principe Giudicante.

Dovendosi però a tali, e tanto rilevanti, e salutari oggetti estendere le più conferenti Deliberazioni, salve, e riservate tutte le Leggi, in questa Materia disponenti, nelle parti alla Presente non ripugnanti, tanto intorno a' Fisci, che si Eseguiscono in questa Città dagli Avvocatori di Comune, quanto da' Rettori nella Terra Ferma,

L'anderà Parte: Che, in consonanza del Decreto del Senato 12. Giugno 1692., i Compratori dei Fisci, allorchè fanno il Deposito dei Carati TREDICI, e un TERZO, spettanti all'Avvocaria, siano tenuti, in quel tempo medesimo, farlo anche dell' Importare degli altri Carati DIECI, e due TERZI, che al Magistrato Sopra i Feudi appartengono, e ciò non solo nei Casi, dove vi sono offese particolari Particolari, ma in quelli ancora, nei quali resta offeso solamente, o il Pubblico Interesse, o le Leggi, o la Pubblica Materia, giusto il sentimento del Decreto precedente, e del precedente 13. Settembre 1673., non potendo, senza la Fede del detto Magistrato dell' Effettivo Esborso di tutti essi Carati VENTiquattro, esserli rilasciato il Possesso, ma nemmeno lo Strumento di Acquisto, nè Lettere di Liberazione di Tenute, o Sequestri, nè qualsiviasia altro Atto favorevole; in Pena al Ministro, destinato alla Stipulazione, di privazione del Carico, e altre ad Arbitrio: e i detti Carati DIECI, e due TERZI sempre siano girati netti affatto da qualunque Spesa, che cadere deve sopra i TREDICI, e un TERZO, giusta la Legge 6. Luglio 1652.

In questo frattempo se il Tratto dei Frutti di tutt' i Beni Intenutati, per quelli, dopo seguita la Vendita, non fosse stato contato anche l' Importare dei Carati DIECI, e due TERZI, o che non fossero Venduti, per mancanza de' Compratori, debba essere da' Rettori da Terra, e da Mare spedito, giusto le Leggi, al Magistrato Sopra i Feudi, per essere diviso, a norma delle Leggi medesime.

Sia Obbligo preciso di tutt' i Rettori suddetti nelle occasioni dei Fisci, che da loro medesimi si Eseguiscono, Intenutare esattamente tutt' i Beni del Confiscato, e quando dalle Contraddizioni venisse arrenata la loro Vendita, per lo spazio maggiore di Mesi Sei dalla Sentenza, possano, e debbano Venderli, a comodo, e incomodo dei Compratori, come, in ordine alla Legge 3. Novembre 1589., dagli Avvocatori si osserva.

I loro Curiali, Cancellieri, o altri Ministri Criminali siano tenuti sempre trasmettere al Magistrato Sopra i Feudi le Copie di tutte le Sentenze Confiscatorie, Tenute, Stime, e Deliberazioni de' Beni Confiscati, ed Atti tutti, ad esse concernenti; nè possano, dopo Ritornati, essere più ammessi al solito Giuramento, per la intrapresa di altre Cariche, senza la Fede di aver' Eseguito, per quanto ad esse incombe, il presente Decreto; perciò nella parte, che riguarda i Fisci, che si fanno da' Rettori da Terra, e da Mare, sia Stampato, e Aggiunto ne' Libri Bollati, che si consegnano a' Ministri medesimi, acciocchè nessuno possa finger' ignoranza, nè sottrarsi, con alcun pretesto, alle Eselezioni.

Dovendo poi assicurarsi in tutt' i modi possibili, che tutte le Confiscazioni esattamente pervengano a cognizione del detto Magistrato Sopra i Feudi, acciocchè possa egli adempire alle Parti, che ad esso incombono, per le varie Leggi, nella sua diligente Scrittura citare, come si accerta questo Consiglio, che non mancherà di Eseguirle, anche nel sollecitare, a tutto potere, l' Esazione, che mancano,

Sia Preso: Che al Notaro Criminale, Deputato a formare le Raspe nei Camerini dei Capi, e che, per tale Deputazione, riscuote Salario, assegnatogli alla Cassa di questo Consiglio, sia ingiunto l'obbligo, già demandato al Secretario di Mese, di Annotare sopra un Libro tutt' i Banditi con Confiscazioni, tanto da questo Consiglio, quanto da' Rettori da Terra, e da Mare, coll' Autorità, e Rito del medesimo, cosicchè dal Libro suddetto possa il Secretario dei Feudi prendere, di Mese in Mese, le Note, dal Decreto 12. Gennaio 1673. prescritte.

Oltre

Oltre l'Obbligo ingiunto, sotto rigorose Pene, alli Fanti dell'Avvogaria di Comune dal Decreto 6. Luglio 1652. di volta in volta, che anderanno a prendere Tenute de' Beni Confiscati, di dare ogni notizia, lume, e riscontro al detto Magistrato Sopra i Feudi, il qual Obbligo resta col Presente a' suddetti Fanti, sotto le stesse Pene, rinnovato, sia parimente ingiunto l'Obbligo medesimo anche al Masser dell'Avvogaria, sotto le Pene, non Adempindo, in esso Decreto a' predetti Fanti Comminate.

Non essendovi diligenza, che possa essere superflua, per garantire, in questi Casi, l' Pubblico Interesse dalle insidie, e collusioni de' Compratori, in pregiudizio del Fisco, sempre attenti a nascondere, per quanto sia possibile, la vera qualità, quantità, e valore de' Beni, sottoposti alle Confiscazioni, sia, in aggiunta a' benemeriti Studi, che dagli Avvogadori si prestano, per deludere ogni inganno, data Incombenza al Consulatore presente, e Successori del Magistrato Sopra i Feudi di formare in ciascheduna occasione di Vendite, e rassegnare ad essi Avvogadori, di volta in volta in iscritto, un' Informazione, esatta al possibile, che valere possa ad essi Avvogadori di maggior lume alle Vendite stesse; e sia Decretato, che nessuna Deliberazione delle medesime possa innavvenire essere fatta, senza la detta previa Informazione in iscritto, senza la quale ogni Deliberazione s' intenda nulla, e sia perduto dal Compratore l' Esborso, come la virtù dell' accennato Camerlengo Uscito prudentemente considera.

E perch' è giusto animare con qualche, ancorchè tenue, Ricognizione il Ministro all' adempimento di questa nuova, non leggera Incombenza, sia Commesso al Camerlengo Attuale, e Successori di fare ad esso, e alli Consulatori, *per sempre*, innavvenire corrispondere del Danaro, che, di tale ragione, anderà pervenendo nella Cassa, QUATTRO per CENTO, netti da ogni Aggravio, il che, quantunque sia di Ducati 233., per l'addietro entrati in essa, veramente troppo infensibile Retribuzione, ad ogni modo, come può sperarsi, accresciuta in progresso la Rendita, con il deve crederli, verrà il premio a rendersi, col tempo, più proporzionato alla fatica, oltre il merito, che farà egli per conciliarli.

Avendo finalmente provveduto le Leggi, 3. Agosto 1677., e 30. pure Agosto 1691., anche al caso di Liberarsi i Banditi con Fisco, che Stabiliscono, che tali Liberazioni non possano proporsi, senza la Fede del Deposito, fatto anche dell' Importare delli Carari DIECI, e due TERZI, fuaso i suddetti Decreti anche in questa parte Riconfermati, e sia Commessa al Secretario di questo Consiglio, Deputato alle Voci, la Esecuzione.

E la Presente sia mandata in Copia agli Avvogadori di Comune, e Magistrato Sopra i Feudi, nè possa essere in alcun tempo Sospesa, Dichiarata, o Dispensata, fennon colle NOVE BALLE de' Consigliari, e Capi, e colli CINQUE SESTI di questo Consiglio.

1728. 16. Dicembre.

I N P R E G A D I.

IL tenue provento, in cui da più Anni è decaduta la Pubblica Rendita, nella Vendita di cadun Fisco, ha dato giusto motivo al Consiglio di Dieci di garantirla dalle insidie, e collusioni, colle Regole salutari, prefisse nel Decreto 14. Maggio decorso, relativo a quello del Senato 12. Giugno 1691., particolarmente coll'Obbligo a' Compratori di fare, nello stesso tempo, il Deposito, non solo delli Carari TREDICI, e un TERZO, spettanti all'Avvogaria di Comune, ma anche delli DIECI, e due TERZI, netti da qualunque Spesa, che appartengono al Magistrato Sopra i Feudi, per essere Girati, metè al Conservatore del Deposito, e metè al Camerlengo alla Cassa di quel Consiglio, non potendo rilasciarsi l' Possesso, Strumenti, Lettere, o altro Atto, favorevole in alcuna maniera, fennon con Fede di esso Magistrato dell' effettivo Esborso di tutt' i Carari VENTIQUEATTRO.

Tra

Tra le cautele, con tutta prudenza istituite, venendo aggiunto al Consulatore, *pro tempore*, del Magistrato medesimo di formare, prima di ciascheduna Vendita, e di rassegnare, di volta in volta, agli Avvogadori di Comune, in iscritto, una Informazione, esatta al possibile, che valere possa di lume alla Vendita stessa, senzadicchè s'intenda nulla la Deliberazione de' Fischi, e per questa nuova non lieve Incombenza restandogli Assegnati QUATTRO per CENTO, netti da Aggravio, del Danaro di tale ragione: Però,

In riflesso a quanto rappresenta nella Scrittura, ora letta, il Magistrato Sopra i Feudi, concorre questo Consiglio, che dal Conservatore del Deposito sia al Consulatore, *pro tempore*, di detto Magistrato corrisposto il QUATTRO per CENTO, netto da ogni Aggravio del Danaro, che della suddetta ragione anderà pervenendo nella Cassa di esso Conservatore, a metodo di quanto viene praticato dalla Cassa del Camerlengo del Consiglio di Dieci, dal giorno del suaccennato Decreto 14. Maggio; cosicchè esso Consulatore venga a partecipare i soli QUATTRO per CENTO, relativamente al Danaro, che, di tale ragione, dal Magistrato Sopra i Feudi resta Esatto, e come sopra Ripartito a dette due Casse, per maggiormente infervorarlo nell'esercizio diligente delle proprie parti in questo nuovo Carico.

1728. 20. Gennaio.

I N P R E G A D I.

COgli oggetti plausibili di conservare il Dritto Regale, spettante alla Sovranità del Principato, e per mantenere nel dovuto decoro i Titoli Onorifici, a consolazione non meno de' meritamente Insigniti, ma a vantaggio del Pubblico Interesse, si sono Applicati, con noto fervore, i Provveditori Sopra i Feudi, per regolare gli Abusi invalsi, e contenere nei dovuti limiti quelli, che senza veruna Pubblica Notizia, in contravvenzione delle Leggi, si arrogano Titoli, che non se li convengono.

Degna la Materia de' più pesati Riflessi, resta perciò Aggradita, pienamente, l'attenzione, che vi presta il Magistrato medesimo, cui è raccomandata, confidandosi, che, mediante lo studio suo benemerito, non abbiano ad accrescersi quei disordini, che vengono di enunciarli nella puntuale Scrittura, ora letta. Intanto, scorgendosi l'ovvio riguardo del Magistrato, di non dare aggravio a chi trovasi legittimamente in possesso de' Titoli, o che non abbisogna di altra Pubblica Approvazione, essendo già Descritto nel Libro, da' suoi Precessori Istituito, e assecondandosi la Massima, farà seguire la pubblicazione del Proclama accompagnato, onde obbligare quelli, che non vi sono Descritti, a presentare i fondamenti de' Titoli, che usano; per esser' Esaminati; portando poi a Pubblica Cognizione il frutto delle benemerite sue diligenze.

1729. 21. Aprile.

NOI ANDREA RENIER
CAMARLENGO ALLA CASSA
DELL' ECCELSCO CONSIGLIO DI DIECI.

Obblighi de' Cancellieri, Notari, Ordinari, Pretori, e Prefettizi, Lettori, Tassadori, e Archiviſta del Maleficio, Cancellieri di Sanità, e de' Giuſdicenti, e cadaun' altro Notaro, o Miniſtro, neſſuno ecceſtuato, di Officio Criminale, o Miſto.

FAcendo conoſcere la Sperienza le ſcarſe Somme di Danaro, ch'entrano nella Caſſa dell' Eccelſo Conſiglio di Dieci dalle Impoſizioni, Decretate a vicenda dell' Autorità ſua, contro Rei Criminali, in aumento delle riſtrette Rendite di eſſa ſua Caſſa, perchè non viene preſtata la dovuta attenzione alle Riſcoſſioni; onde per togliere il diſordine, ſconvoglimento, e il danno coſto nell'eſigere tali Proventi, e per quello riguarda anche l'Interèſſe de' Poveri Luoghi Pii, da tante Leggi beneficate, perciò reſtano Incaricati quelli delle Cancellarie Pretorie, e Prefettizie, e cadaun' altro Miniſtro ſopranominato di Officio Criminale, o Miſto, neſſuno ecceſtuato, di dover' innavvenire eſigere le Impoſizioni, a norma di quello reſta, colla preſente Regolazione, dichiarato, in Eſecuzione delle Leggi.

1589. 7. Settembre. C. X. 1728. 2. Aprile. C. X.

I. Da tutt' i Proclamati, al tempo della loro volontaria Preſentazione, e alli Retenti, quando vengono Rilafciati dalle Carceri, con Pieggeria de Redendo, o de Judicium Subendo, Lire una, e Soldi quattro B. V., che, cogli ordinari Aggiunti, fanno di V. C. Moneta di Camera _____ \neq 1 L 19

1654. 29. Dicembre, 1656. 20. Luglio, 1677. 15. Febbrajo, e 1728. 9. Marzo. C. X.

1694. 30. Luglio. Scrittura Sopraintendenti alla Caſſa.

II. Da cadaun Reo Spedito, e Conſignato colla ordinaria Autorità de' Reggimenti, con qualunque forma di Atti, che ſi facceſſero nei Proceſſi, e con qualunque forma di parole eſpreſſi, come pure nel notar', o ricevere Atti di Pace, o Rimozione, e nel ſegnar' i Decreti di Rilafcio ſopra i Coſtituti, doveranno Riſcuotere Groſſi Otto B. V., che, cogli Aggiunti, fanno de' Correnti _____ \neq 3 L 7

1654. 29. Dicembre. C. X.

III. Da' Rei Conſignati, con Delegazioni dell' Eccelſo Conſiglio di Dieci, ſi doverà Riſcuotere, in luogo delli Groſſi Otto ſuddetti, le Porzioni ſeguenti, a norma dei Caſi; cioè da cadauno di eſſi Rei nelli Proceſſi con Rito, Ducati Dieci B. V., che, colli ſoliti Aggiunti, ſono de' Correnti _____ \neq 100 L 12

In quelli *Scrivaris Servandis* la metà, ſono _____ \neq 50 L 6

1680. 21. Settembre. C. X.

IV. Da tutt' i Rei, coſì nei Caſi Delegati, come nei non Delegati, che faranno Citati a informar la Giuſtizia, o ad eſſere Coſtituiti, ſi doveranno Riſcuotere nel tempo ſteſſo, che ſi Coſtituiſcono, Lire una, Soldi quattro B. V., che fanno de' Correnti colli ſoliti Aggiunti _____ \neq 1 L 19

1679. 16. Maggio. C. X.

1689. 24. Settembre. Terminazione Soprintendenti, Approvata dall' Eccelso Consiglio di Dieci.
1690. 14. Aprile.

V. Per levare gli equivoci, contro la forma delle Leggi introdotti, nella Chiusa delle Sentenze, tuttocchè per le Leggi stesse, non possano essere queste espresse, se non in soli tre Termini: ASSOLTI, CONDANNATI, E PRO NUNC; però resta, espressamente, Proibito, a rimozione delle confusioni fin qui corse, di non doverli spender' altre Parole nella Chiusa delle Sentenze, e Spedizioni, fennon: LIBERAMENTE ASSOLTO, per quelli, che meritassero l' Assoluzione: CONDANNATO, in quel modo, che parebbe alla Coscienza de' Giudici, o Afflittivamente, o Pecuniariamente; e pegli altri, che non meritassero, nè l' Assoluzione, nè la Condanna, doveranno essere chiuse le Sentenze: PER ORA, STANTI LE COSE, COME STANNO, NON SIA PIU' OLTRE PROCEDUTO, e non altrimenti; mentre, nonostante qualunque altra espressione, o dichiarazione, che venisse inferita, od ommessa in dette Sentenze, doveranno tali Spedizioni essere soggette al Pagamento delle Imposizioni, dichiarate di sopra.

1677. 15. Febbrajo. C. X., e antecodenti.

VI. Primachè siano Pubblicate le Sentenze negli Arringhi da qualunque Foro, doveranno essere dalli Ministri di esso poste in Raspa, colla intera loro Estesa, accompagnata dalla Dichiarazione delle Colpe, e in qual modo saranno stati obbligati i Rei. Doveranno pur' essere posti tutti i Decreti, Atti favorabili di *Exonerare Leges, & Stantia, Repenar, non Procedant, Licentia sopra il Costituro*, in qualunque forma seguissero, e da qualunque Giudice Segnati, per rilevare quello, che alla Cassa dell' Eccello appartenere potesse, per conto delle Decretate Imposizioni.

1654. 20. Dicembre, 1656. 20. Luglio, 1677. 15. Febbrajo, e 1680. 15. Settembre.

VII. Essendo Incombenza de' Notari, Ordinari, Lettori de' Malefici di Tassar', e Riscuotere le Imposizioni, da essi Rei dovute in qualunque dei Casi antenominati, nelle misure, che vengono presentemente dichiarate, e siano pur tenuti di Descrivere cadaun Nome Spedito, e la Imposizione riscossa, con equal distinzione, nei Libri Bollati, che a tal' effetto vengono a' Cancellieri dalla Cassa consegnati; non potendo mai i Ministri suddetti rilasciar' i Mandati de' *Relucere*, se prima non faranno da' Rei state Pagate le antedette Imposizioni, e ogn'altra ragion di Danaro, spettante alla Cassa, in Pena di pagare del proprio; nè i Restori, Rappresentanti, o altri Giudici possano Firmare i predetti Mandati, senza i Comandati Pagamenti,

1726. 26. Novembre. C. X.

VIII. Essi Ministri, e tutti quegli altri ancora, che Riscuotessero il Danaro di dette Imposizioni, o per qualunque altra ragione, spettante alla Cassa stessa, saranno tenuti di Esborfarlo di due in due Mesi nelle Cassi di quelle Camere, ove si trovassero, e di tal' Esborso si faranno fare, sopra il detto Libro Bollato, la Copia di Parrita, a loro Cauzione, e per fondamento delle Revisioni.

IX. Al terminare di cadaun Reggimento saranno essi Ministri tenuti, cadauno per la sua iposizione, di Firmar' essi Libri Bollati, e colla Fede Giurata, che tutt' i Rei, e Processi, come sopra Spediti, siano stati Descritti in detto Libro, ed essere uniformi alla Raspa, formate di tutte le Sentenze, Atti, e Decreti, come sopra Pubblicati negli Arringhi, e che rimangono, *respettato*, nei loro Uffici.

X. Che il Libro Intitolato Ducale, o con altro Titolo nominato, Prescritto a tenerli negli Uffici delle Cancellarie, e Maleficioj, debba essere Numerato, e Bollato a Stampa, con tanti Colti, quanti saranno i Ministri, sopra quale si Descriverà il Nome, Cognome di cadaun Notaro, e Archivista, che s'impiegano al Servizio della Criminalità, e succedendo il caso di mutazione di alcuno di essi Ministri, sarà aggiunto al suo Colto il Nome, e Cognome di chi gli succedesse.

XI. Sopra detto Libro doveranno essere Descritte, succintamente, tutte le Denunzie, Quereloj, Esposizioni, Accuse, e altro, che si trovassero nei loro Uffici, e così successivamente tutte

quell'altre, che alla giornata sopravvenissero, in una Fasciata, al Colto di quel Ministro, cui toccasse la Formazione del Processo, cioè col Giorno, Mese, Anno, e Luogo del Fatto, Nome, e Cognome dell'Offeso, la qualità della Offesa, e Delitto, e siano, in ogni Colto, NUMERATE DALL' UNO SINO AL SUO FINE CON DEBITA DISTANZA, contrapponendovi poi all'altra Fasciata la qualità del Decreto Deliberativo, col Giorno, Mese, e Anno, cioè, o di Proclamazione, Resenzione, o Citazione, col Nome, e Cognome del Reo, o de' Rei, e così pure in quale maniera, e tempo Spedito; e per i Processi, dove saranno annotate, o ricevute le Rimozioni, doveranno, *immediat*, esser anche contrassegnate in esso Libro, quali però non possano mai esser annotate, o ricevute, sennon saranno Firmate col *Vidit* dal Giudice di Maleficio, o da chi, in sua Assenza, supplisse alle sue veci.

XII. Nella Cassa, o sia Foglio Bianco del Processo farà fatto uguale Registro a quello del Libro Ducale, tanto del Nostro, come di ogn'altra particolarità come sopra, onde si possa facilitare l'incontro dello stato de' Processi medesimi.

XIII. Esso Libro Ducale dovrà sempre stare appresso il Giudice di Maleficio, perchè alla sua presenza, di volta in volta, nell'ammettere le Denunzie, e altro, come sopra, siano fatte da' Notari, o Coadjutori le prescritte Annotazioni, e in caso di sua assenza, dovrà consegnarsi il Libro medesimo a quel Giudice, che avesse a supplire alle sue veci, onde sia ugualmente Adempita la suddetta Ordinazione.

XIV. Non possano gli Ordinari, Archivista, o altri, destinati a ricevere i Processi Spediti, ricevere alcun Processo Deliberato, o non Deliberato, quando vi manchi la Sentenza, o Decreto definitivo, in Pena di Duc. 100., per ogni Contraffazione, Applicati alla Cassa dell' Eccello Consiglio.

XV. Debbono i Notari, e Archivista nel terminare de' loro Impieghi, o ad ogni richiesta de' Cancellieri de' Reggimenti, presentare nelle Cancellarie Pretorie il Libro Ducale (che li dovrà, in questo caso, essere consegnato dal Giudice del Maleficio) colli Processi Spediti, e non Spediti, perchè sia dall' Ordinario Tassador Pretorio Revisito diligentemente l' Interesse della Cassa, colla Soprintendenza de' Cancellieri medesimi, dopo di che dovranno essi Processi essere consegnati agli Uffici, e Ministri, a' quali spetteranno.

XVI. Sarà poi debito dell' attenzione del Giudice di Maleficio, col lume, che riceverà dal Libro Ducale, di tener' in Ufficio essi Notari, e Archivista, perchè i Processi siano formati, e consumati coll' Ordine Legale, affine abbia luogo il Servizio della Giustizia, da che ne può derivare il vantaggio anche della Cassa.

XVII. Dovrà tenerli altro Libro Bollato, e Numerato dai Ministri, destinati alle Tasse, per Descrivere sopra esso le Tasse tutte de' Processi, dichiarando in ciascuna di esse Tasse il Numero del Processo, il Giorno, Mese, e Anno, che saranno stare dal Ministro scritte, col Nome, Cognome, e Patria de' Rei, in qual modo Obbligati, e Spediti, e le Imposizioni da essi Rei dovute.

XVIII. Nel caso delle Rimesse al Notaro, di queste dovrà essere Scelta indispensabilmente la Imposizione, e farà pure Registrata in detto Libro la Tassa delle Spese, col metodo soprappresso.

XIX. Di ogni Processo, in qualunque forma Spedito, dovrà essere nel Giorno seguente alla Spedizione, fatta la Tassa nel Libro sopraddetto, o sia de' Rei presenti, o Assenti, o per occasioni di Rimessa, o con altri Atti, e Decreti, nessuno eccettuato, seguendo il Numero del Processo, con separazione de' Nomi de' Notari, e Archivista, tanto a facilità delle Revisioni, e a chiarezza del puntuale Maneggio del Tassadore, a di cui peso dovrà cadere l' Obbligo parimente di Descrivere, in conformità, sopra l' altro Libro Bollato, che si consegna dalla Cassa dell' Eccello a' Cancellieri, i Nomi tutti de' Rei Spediti, colli sopraddetti Processi, e ogn'altra Spedizione, e incam-

mina-

minare, *immediatè*, le Esecuzioni contro i Rei difertivi, per giustificare, con legali, giurate Relazioni degli Officiali di Corte, le Partite, non fornite di Riscuotero, massimè dagli Assenti, ed esso Ministro farà pure Obbligato, ne' tempi antecennati, Consegnar' all' Ordinario Pretorio esso Libro Bollato, co' Pagamenti, fatti in Camera, e le Relazioni, *de non locussis*, per i Comandati Riscottri.

XX. I Contestabili, Cavalieri di Corte, Capitani di Campagna, e altri Officiali di Corte non possano fare tali Relazioni, che se' soli Casi, dove non trovassero effetti di forte alcuna immaginabile de' Rei; e venendo scoperta alcuna fraude, connivenza, o falsità, rilevata che sia, faranno sottoposti alla Pena di Anni Dieci di Galera, oltre il Riscarcimento alla Cassa dell' Eccello Consiglio di tutto il Danaro, per loro difetto, pregiudicato alla Cassa medesima. E il presente Capitolo doverà essere Letto agli Officiali predetti dalli Ministri, a' quali spetta Notare le Relazioni nel tempo stesso, che li consegneranno le Note de' Rei, e le Esecuzioni da fare; e i suddetti Officiali siano tenuti di esprimerlo nelle loro Relazioni, senzadicchè s' intenderanno sempre invalide, e nulle.

XXI. Mancando alcuno di essi Notari, Archivista, e Tassadori ad alcuna delle Incombenze predette, sia ognuno di essi rispettivamente privo degl' Impieghi, e soggetto a quelle Pene, che parleranno al Tribunale degli Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccello.

XXII. Saranno similmente tenuti i Cancellieri Pretorj, e Prefettiali, e tutti gli altri di qualunque Officio, nessuno ecettuato, sì Criminale, che Mistò, di tenere il Libro, Intitolato Ducale, o con altro Titolo Numinato, con quegli Obblighi, e Condizioni rispettive, espresse per i Ministri de' Malefici.

XXIII. Saranno parimente tenuti i Cancellieri suddetti Pretorj, e Prefettiali di far Descrivere nei Libri Bollati, che vengono Consegnati dalla Cassa, per i loro Offici, avanti la partenza dei Reggimenti, tutt' i Nomì de' Rei, in qualunque forma Spediti, e in qualsivisa maniera Obbligati, insieme col Danaro, dai medesimi Riscosso.

XXIV. Siano Incaricati tutt' i sopraddetti Ministri di Descrivere nei suddetti Libri Bollati anche tutte le Condanne Pecuniarie, Applicazioni, Riscarcimenti, Lievi di Pene, Confiscazioni di qualunque sorta, che rispettivamente seguiranno, e così ogn'altra cosa, nella quale avesse interesse la Cassa dell' Eccello Consiglio.

XXV. Per le Porzioni, spettanti alla medesima, e ai Luoghi Più delle suddette ragioni, farà unita, colla presente Regolazione, la Tariffa di quanto spettar deve a loro, in qualunque delle suddette Occasioni, a rimozione di ogn' inconveniente, così Pubblico, come privato.

XXVI. Tutt' esse Condanne, Applicazioni, Riscarcimenti, Lievi di Pene, per qualunque causa, e in qualunque forma espresse, doveranno esser' Esatte collì soliti Aggiunti, a norma di essa Tariffa, che dimostra le Porzioni della Cassa, e Luoghi Più; dovendo, solamente, andar' Esenti di detti Aggiunti le Condanne per Medici, e Medicine, e le Applicazioni a' Vergini Desolate, dovendo tali Spedizioni essere tutte poste, come avanti, nella Rapsa, e Pubblicate negli Arringhi.

XXVII. Che di esse Condanne Pecuniarie, Applicazioni, Riscarcimenti, Lievi di Pene, come sopra, quando non segua il Pagamento volontario, siano, nel termine di Mese uno, dopo la Pubblicazione delle Sentenze, o del Segnar del Decreto, fatte passar le Note dai Ministri, a' quali spetta, in Camera Fiscale, per la Pubblica Esazione; e siano parimente Consegnate in essa Camera le Note delle Condanne, per Privilegio, spettanti alla Comunità, per Descrivere, come sopra, a lume, e cognizione dei dovuti Aggiunti; dovendo essere i Condanmati, a Nome, per Nome Padre, e Patria, Contrade, e Luoghi, dove abitassero, e Pieggi loro, se vi fossero, Appostati Debitori, con distinzione, sopra i Libri, Comandati colla presente Regolazione, per dover poi contro di essi essere praticate le Esecuzioni all' uso di Camera, giusto le Leggi.

XXVIII. Per quello riguarda alle Condanne, spettanti, come sopra, per Privilegio, alle Comuni-

immunità, rimarrà a queste parata l'azione, quanto sia al loro interesse, ma non possono le medesime essere Riscosse, Diminuite, Alterate, o Dispensate, se prima, sopra l'intero loro Importare, non procederà il Pagamento degli Aggiunti in Camera Fiscale, sotto Pena a' Contraffacenti di Pagare del proprio.

XXXIX. Tur' i Cancellieri, Notari e altri Ministri, nessuno eccettuato, per i di cui Uffici fossero nate esse Condanne Pecuniarie, Applicazioni, Risarcimenti, Lievi di Pena, e altro, come sopra, che trascurassero la Esecuzione predetta, meditassero, o assentissero, in qualunque forma, Defraudare la Cassa dell' Eccello Consiglio, e Luoghi Pii della consecuzione degli Aggiunti, siano tenuti Pagare del proprio, e a misura delle Trasgressioni, severamente Castigati.

XXX. Non possa da qualsivis Giudice, o Tribunale essere fatta Terminazione, Atto, e Ordine in contrario, sotto le Pena, dalla Legge Comminate, la quale riporti un' intera Osservanza anche per quel di più, che in essa viene Prescritto.

XXXI. I Cancellieri di Sanità, e altri Ministri di Ufficio Criminale, o Mistò, Vicari, Giudici, e Cancellieri de' Giudicanti debbano anch' essi Eseguire interamente le sopraddette Ordinanze, coll' Obbligo pure di far tenere a' Cancellieri delle Città Principali i Rincontri dell' Opera loro, colle Note, e Copie di Partita di tutto ciò, fosse stato Maneggiato, e Pagato per i loro Uffici, per rilevarli la puntuale Obbedienza di quanto resta, come sopra, Prescritto; in Pena, Contraffacendo, di essere privi del loro Carico, e tenuti al Risarcimento di quanto venisse pregiudicata la Cassa, e Luoghi Pii.

1678. 18. Agosto C. X.

XXXII. Sia, in tutte le sue parti, Eseguita la Legge dell' Eccello Consiglio, che tutt' i Rei Condannati da' Rettori, colla loro Ordinaria Autorità, ne' Casi di Condanne Pecuniarie, e Contrabbandi, Appellandosi delle loro Sentenze al Magistrato dell' Auditor Novo, per protrarre il tempo alla Soddisfazione delle Imposizioni, Aggiunti, e delle Spese, non possano essere tali Appellazioni Annotate, senzachè prima proceda il Deposito di esse Imposizioni, Aggiunti, e Spese, salva sempre la Inappellabilità delle Sentenze de' Rettori con Corte, in ordine al Decreto stesso.

XXXIII. Per l' importante interesse de' Beni Confiscati sarà fatta Nota nel sopraddetto Libro, a parte, del Nome, Cognome, Padre, e Patria del Bandito, restano a Peso degli Ordinari Pretori, e Prefettizi, Notari, e Rettori del Maleficio, Pubblicata che sia la Sentenza, far tenere Copia della medesima a' Cancellieri, *respective*, de' suddetti Fori, perchè venga da questi, *immediatè*, consegnata agli Avvocati Fiscali, facendosi fare la Ricevuta sopra il Libro Bollato, e, di tre in tre Mesi, la Relazione dell' Operato in Foglio, da essi Fiscali con Giuramento sottoscritta, giusta le Leggi; quali Relazioni doveranno poi essi Cancellieri presentare, al loro Ritorno col suddetto Libro Bollato, alla Cassa, per i necessari Rincontri, e Annotazioni.

XXXIV. I suddetti Cancellieri faranno tenuti di trasmettere, cadauna volta, al Magistrato sopra Feudi le Copie di tutte le Sentenze Confiscatorie, Tenute, Stime, e Deliberazioni, che saranno seguite de' Beni Confiscati, e Atti tutti, ad esse concernenti, quali doveranno esserli consegnati da' Notari Fiscali; nè possano, dopo Ritornati dal Servizio de' Reggimenti, essere più ammessi al solito Giuramento, per la intrapresa di altre Cariche, senza la Fede del detto Magistrato, di aver' Eseguito, per quanto ad essi incombe, in conformità delle Pubbliche Prefrazioni.

XXXV. A rimozione del perniciosissimo abuso, invalso per la Divisione de' Contrabbandi, che vengono Spediti da' Rettori, e Camerlenghi, Giudici, o da qualsivis altr' Ufficio Criminale, o Mistò, faranno tenuti innavvenire i loro Ministri di Descrivere essi Contrabbandi nelle Raspe, con distinzione della quantità, e qualità loro. E quelli Ministri, che tengono il mentovato Libro Bollato, abbiano l' obbligo di Descriverli in esso, conforme si è detto delle Condanne, e Confiscazioni, e gli altri Ministri, che non avessero esso Libro Bollato, per Eseguire tale Intarico, dovevano, nel termine di Mese uno, dal Giorno della Sentenza, consegnar' ai Cancellieri Prefettizi

Nota

Noe distinta di essi Contrabbandi, Vendita, Divisione, e Distribuzione colla Copia di Partita del Danaro passato in Camera, per occasione di questi, quale doverà essere, opportunamente, presentata alla Cassa, unita a tutte le altre Carte Ordinate.

XXXVI. I Massari, e Notari di Camera faranno tenuti di Registrar sopra un Libro marcato, e numerato, a tenore della Terminazione 1632. 13. Aprile del N. H. Inquisitor in Terra Firma Boudunier, e Decreto dell' Eccellentissimo Senato 1637. 28. Gennaio, tutte le Denunzie, e Accuse, e all' incontro di esse, il Ricavato da' Contrabbandi, quali tutt' immancabilmente doveranno essere Venduti al Pubblico Incanto, e il Tratto de' medesimi Girato per Cassa, colle Divisioni, dalle Leggi Prescritte, da che possa, senza diminuzione, ricevere quella dell' Eccello Consiglio, e Luoghi Pii le dovute loro Porzioni, e ove non sono Massari, e Notari di Camera dovrà il tutto esser' Eseguito da' Cancellieri, per poi aver' i medesimi a render Conto.

XXXVII. I Rettori suddetti, Camerlenghi, e Giudici sopraddetti faranno passare nelle Camere, ove si Riscuotono anche le altre Rendite, il Tratto di essi Contrabbandi, e seguiti che fanno i Giri sopra Giornali, doveranno i Camerali Ministri consegnar', *immediatò*, ai Cancellieri la Copia di Partita, per fondamento della Esecuzione, e della Nota, da essi fatta nel Libro Bollato, come li fa di sopra Ingiunto.

XXXVIII. I Massari, e Notari di Camera faranno teneri, per quelli Contrabbandi, che rimasero invenduti, al terminare del Reggimento, dal quale fossero stati Spediti, rilasciar' a' Cancellieri di essi Fede Autentica, per presentarla, unita col Libro Bollato, alla Cassa, a cauzione delle Note, fatte sopra di esso dai medesimi.

1649. 24. Marzo. *Termination Recevori, e Camerlengs.*

1654. 29. Decembre C. X.

XXXIX. I Cancellieri Pretorj, e Prefetizii, cadauno per le proprie Ispezioni, doveranno aver la Sopraintendenza, per la pronta Esecuzione di quanto viene, colla presente Regolazione, Ordinato, in conformità delle Leggi. Esaminando innappresso, se saranno state, effettivamente, Eseguite anche dagli altri Ministri, a' quali spetta, e se saranno scosse anche le Impozizioni de' Rei, e se poste in Raspa tutte le Spedizioni di qualunque natura si siano, e se averanno fatti gli Esborfi in Camera, non solo delle medesime, ma di ogn'altra natura, che appartenga alla Cassa, e quel di più, che si rendesse proficuo, per tutelare l' interesse della medesima, e tali riscontri, e diligenze doveranno da essi Cancellieri praticarsi, a loro beneplacito, e come meglio potrà essere di Servizio alla Cassa suddetta.

XL. In caso di renitenza nei predetti Ministri, doveranno essi Cancellieri far' Intimare a' quelli, d'Ordine degli Eccellentissimi Signori Capi dell' Eccello Consiglio, la continenza di quell' Obbligo, e Annotare nel Libro Bollato la Intimazione, che averanno fatta fare a quel tale Inobbediente, col dare Avviso, *immediatò*, al N. H. Camerlengo alla Cassa, acciò si possa procedere contro di lui, come Prescrivono le Leggi.

XLI. I Cancellieri, che mancasero alla Esecuzione di quanto si è detto di sopra, faranno tenuti a risarcire il danno, che, per le Omissioni, venisse a risentire la Cassa stessa, tanto più, che i medesimi ricevoio i Libri Bollati anche per il Malefizio, fanno la Ricevuta, e promettono la Osservanza delle Leggi, e al loro Ritorno debbono render Conto, non solo delle proprie, ma anche delle altrui Amministrationsi.

Altra Rendita pure appartiene alla Cassa, per Depennare dalle Raspe i Nomi de' Rei, che avessero terminato il tempo della loro Condanna, della quale, poco, o nulla si riscuote presentemente, per conto della medesima, code, a rimozione del disordine, resta Prescritto:

XLII. Che non possano i Coadjutori Ordinari, Pretorj, o Prefetizii, e altri Deputati Ministri a tenere le Raspe, fare alcuna Depennazione sopra di esse, senzacchè prima sia preceduto da' Rei il Pagamento di quelle Impozizioni, Rifarcimenti di Cavalcate, Aggiunti sopra Condanne,

Appli-

Applicazioni, o Rifarcimenti, a' quali fossero tenuti, in virtù delle loro Sentenze; e se altrimenti fossero Depennati di Raspa, siano sottoposti allo stesso Pagamento, a tenore delle Leggi 1635., 1646., e 1655. 10. Febbrajo, C. X., e possano essere, *impunitè*, Offesi.

XLIII. Supplito a ciò, doverà, per la Depennazione, esser Pagato nella Camera quella Porzione di Danaro, che, a misura del tempo della loro Condanna, viene Prefcritta nella Tariffa, contenuta nella presente Regolazione, dovendo andar' Esenti da qualunque Aggravio d' Imposizioni, Rifarcimenti, e Aggiunti quelle Depennazioni, che seguiranno per le Chiamate de' Banditi, e per le Grazie, che vengono, benignamente, Concedute dall' Eccello Consiglio, dovendo in questi Casi essere preservate le Copie di Partite dei Pagamenti, e le Ducali, che prescrivono tali Depennazioni, in Filza a parte, per fondamento, e cautela del Ministro.

XLIV. Nel caso poi, che alcuno dei Rei volesse Ottennerla col Pagamento, non possa mai effettuare qualunque sia di essi Ministri, senza la precedenza dell' Esborso in Camera, del quale ottenuta la Copia di Partita, doverà questa consegnarla a' Cancellieri Pretorj, o Prefcritti, *respettivè*, per essere da essi rilasciato un Bollettino in Stampa, sopra del quale dal Deputato Ministro farà scritta la Depennazione, dichiarando il Nome del Reo, il tempo della sua Condanna, e il Danaro Esborfato, e detto Bollettino farà dato al Reo, per sua salvezza, e cauzione.

XLV. Tutte quelle Depennazioni, che seguiranno senza il Comandato Bollettino, siano nulle, e di nessun valore, come se fatte non fossero, e i Rei s' intenderanno sempre vivi in Raspa, e i Ministri, che ardissero di diversamente Eseguire, saranno severamente Castigati.

XLVI. Più, farà da' Rettori di Terra Ferma, con Pubblico Proclama, resa Nota questa Publica Volontà, da aver' il suo principio dal giorno della Pubblicazione, a salvezza dei Sudditi, e a sicurezza della Publica Rendita.

XLVII. I Cancellieri poi Pretorj, e Prefcritti riceveranno dalla Cassa, unitamente col Libro Bollato, un Numero di Bollettini, che doveranno servire per tal' effetto, e di quelli faranno la Ricevuta, per rendere Conte al loro Ritorno.

XLVIII. Al terminare del loro Carico faranno tenuti consegnare a' Successori il Numero di quei Bollettini, che rimanessero appresso di loro indisposti, ottenendo da quelli la Ricevuta, per presentarla alla Cassa, in estinzione del loro debito; e all' incontro, per cauzione di quelli Bollettini, che avessero dati, per le occorrenti Depennazioni di Raspa, faranno pure tenuti presentare le Copie di Partite dei Pagamenti, in estinzione come sopra. E in caso, occorressero nel corso del Reggimento altri Bollettini di più, faranno questi Ricercati, con Pubbliche Lettere, al N. H. Camerlengo, per esserli spedito il Numero sufficiente.

Obblighi de' Cancellieri, Ordinari, Tassadori, e Archivista delle Cariche Generalizie Straordinarie, Reggimenti da Terra, e da Mar, di Sanità, Giudicanti, e egualivo Ministro, nessuno eccettuato, di Officio Criminale, o Misto.

I sopraddetti Ministri faranno tenuti di Eseguire, in tutte le sue parti, gli Articoli Num. L. II. III. IV. V., e VI.

XLIX. Essendo Incombenza degli Ordinari, e Tassadori, nei Luoghi, ove tali Ministri si trovano, di Tassare i Processi Spediti, e di efigere le Spese da' Rei, faranno tenuti di Tassare, e riscuotere le Imposizioni, da essi Rei dovute, in qualunque de' Casi antenominati, nelle misure, che vengono colla presente Regolazione dichiarate; e siano pure tenuti di Descrivere cadaun Nome Spedito, e l' Impostare del Danaro riscosso, nei Libri Bollati, che a tal' effetto vengono dalla Cassa consegnati a' Cancellieri, e, dove non fossero i sopraddetti Ministri, caderà la Ispessione a debito degli stessi Cancellieri, in tutte le sue Parti.

1728. 2. Aprile C. X.

L. Re.

L. Resta espressamente Proibito a tutt' i soprannominati Ministri di non dar' fuor' i Mandati di *Relaxare*, se prima non saranno state Pagate dai Re i antecedete Gravezze e ogualtra ragione di Danaro, spettante alla Cassa, da essi dovuto, in Pena di Pagare del proprio, e i N. N. H. H. Rappresentanti, o altri Giudici, non possano Firmare i suddetti Mandati, senza la precedenza delli Comandati Pagamenti, che doveranno essere nei medesimi dichiarati, giusto il tenore delle Leggi.

1728. 2. Aprile. C. X.

L.I. Essi Ministri, e tutti quegli altri ancora, che Riscuoteranno il Danaro di dette Imposizioni, o per qualunque altra ragione, nessuna eccettuata, alla Cassa spettante, faranno tenuti di Esborfarlo, quelli della Terra Ferma, di due in due Mesi, o in terra Cassa, o nelle Camere più vicine, quelli dell' Istria, di tre in tre Mesi, e gli altri della Dalmazia, e Levante, Spedirlo a essa Cassa di quattro in quattro Mesi, in Esecuzione, della Legge, sotto le Pene, in Essa Comminate.

1726. 25. Novembre. C. X.

Doveranno Eseguire nella sua intera continenza il Capitolo IX.

1694. 30. Luglio. *Scrittura Sopraintendenti alla Cassa.*

L.II. Per i Processi, che faranno Annotate o Ricevute le Paci, o Rimozioni, sia Obbligo delli sopraddetti Ministri di Riscuotere, *immediatè*, anche le Imposizioni, dichiarandole, con distinzione, nella Raspa, e così Descriverle nel Libro Bollato, per lume delle Revisioni, come pure nei Casi, che il Reo, o Rei Querelati venissero liberamente Assolti, e Condannati i Querelante, o Querelanti nelle Spese, doveranno essere anche da questi Elatte interamente le predete Imposizioni.

L.III. Nel Caso delle Rimesse, al notare di questo, si doverà indispensabilmente Riscuotere la Imposizione, ponendo in Raspa, e nel Libro Bollato il tutto, come sopra.

Saranno in tutte le sue parti Eseguiti gli Articoli de' Num. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

Per le Condanne Pecuniarie, Applicazioni, Riscarcimenti, Lievi di Pene, che, in qualunque forma, seguissero, doveranno essere Eseguite le Prescrizioni, contenute negli Articoli de' Num. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX. XXXI.

L.IV. Per l' importante interesse dei Beni Confiscati, subito nate le Sentenze di Fisco, doveranno essere, con Pubbliche Lettere, accompagnate dalli Rappresentanti in Terra Ferma, ove sono Camere Fiscali, ai Rettori, in Istria al Podestà, e Capitano di Capodistria, in Dalmazia, e Albania, ove sono Camere, e Avvocati Fiscali, siano date le Sentenze alli suddetti Avvocati, in tutto, e per tutto, come nel Capitolo de' Num. XXXIII., e ove non sono Camere, siano Spedite al Provveditor General di quelle Provincie; e in Levante sia osservato, in tutte le sue parti, l' Ordine stesso, e sia purimente Eseguite dalli Cancellieri la Prescrizione, contenuta nell' Articolo de' Num. XXXIV., e nel Decreto dell' Eccello Consiglio 1728. 14 Maggio. A rimozione del perniciosissimo abuso, invalso per la divisione de' Contrabbandi, doveranno esser' Eseguiti gli Articoli de' Num. XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII.

Per l' altra Rendita poi, appartenente alla Cassa, per il Depennare dalle Raspe i Nomi de' Re, che avessero terminato il tempo della loro Condanna, siano Eseguiti, in tutte le sue parti, gli Articoli de' Num. XLII. XLIII. XLIV. XLV. XLVI. XLVII. XLVIII.

L.V. Tutti quei Reggimenti, che non avessero Camere Fiscali, nè altri Ministri, che i soli loro Cancellieri, siano questi tenuti di Eseguire quanto si è detto di sopra, e insieme Riscuotere, e portare, al loro Ritorno, il Danaro, spettante alla Cassa dell' Eccello Consiglio.

Obblighi degli Avvocati, Procuratori, Cancellieri, e Notari Fiscali di tutto lo Stato da Terra, e da Mar.

1576. 26. Settembre, e 1587. 23. Gennaio. C. X.

1689. 24. Settembre. *Terminazioni Sopravvenute.*

LVI. Per l' importante Maneggio de' Beni Confiscati, si doverà tenere un Libro Bollato, e Numerato, per essere da' Cancellieri, con distinzione, Descritti, per ordine, tutti i Banditi Confiscati, in conformità delle Sentenze dei loro Bandi, che doveranno essere ad essi puntualmente consegnate dagli Ordinari delle Cancellerie Pretorie, e Prefetizie, co' i Nomi, e Cognomi, Padri, e Patria, e così dai Notari, e Lettori del Maleficio, subito seguiti gli Arringhi, e le Pubblicazioni delle Sentenze. Restando i Cancellieri, e Notari Fiscali, espressamente, Incaricati a investigare sopra ciò, per i fondamenti, e lumi propri, valevoli a incamminare le Tenute, e Inventari de' Beni, dovendo, anche fuori delle Conferenze di quei Rettori, informarli a parte di ciò, che occorressi, per l' incamminamento celere, e pronto alle Tenute, e Inventari de' Beni, che doverà da essi essere ciò Eseguito nei Territori, e Giurisdizioni della Città, nel termine di Giorni Otto, e fuori de' Territori, e Giurisdizioni, nel termine di Giorni Quindici.

Terminazioni sopraddette.

LVII. Doveranno portarsi personalmente i Notari, cogli Avvocati, o Procuratori Fiscali, ad Eseguire le Tenute, e Inquire, per la Liquidazione delle medesime, per quei Casi però, che dai Rettori, con loro Decreto, fossero stimate necessarie le Cavalcate, perchè possono anche ciò Eseguire senza questo Aggravio, massimè ne' Luoghi vicini.

Terminazioni simili.

LVIII. Nelle occasioni delle Cavalcate non doverà essere permessa, nè, in modo alcuno, conceduta Somma maggiore di Duc. 4. al Giorno, quando Cavalcheranno però unitamente col Procurator Fiscale, o Avvocato, perchè nei Casi, che Cavalcassero i soli Cancellieri, o Notari, non averanno a conseguire più di Duc. 2.4 al Giorno, compreso il Fante, e ciò nello tempo, e modi, dalle Leggi Prescritti.

LIX. Fatte poi le Stride, per le Contraddizioni, spirato il termine del Mese, e Giorno, dalle Leggi Prescritti, doveranno consegnare i Processi formati agli Avvocati Fiscali, per i Atti Aliberatori, e Subordinatori, che bisognassero, dai quali doverà ciò Eseguirsi, con quella puntualità, e zelo proprio del loro Ministero.

LX. Indi stabilire un Bilancio del Netto della Facoltà Confiscata, perchè, dentro il termine ancora di altro Mese seguente, abbiano ad essere posti all' Incanto i Beni, e Venduti per la Quantità Liquidata, con quel Pubblico Vantaggio, che parerà a quei Rettori, Assistenti agli Incanti; dovendosi nelle Polizze degl' Incanti stessi specificare la Quantità, e Qualità de' Beni, e Affiggerle nei Luoghi propri, a Pubblica cognizione de' Concorrenti, e di queste tenere distinto, e particular Registro nel mentovato Libro.

1659. 29. Novembre. C. X.

LXI. Che il Prezzo delle Vendite s' intenda netto da qualunque Spesa, *visum* di Cavalcate, Rifarcimenti di Cassa, Spese de' Processi, formati a causa de' Rei Banditi, giusto alla Legge; specificando, che del Prezzo Deliberato all' Incanto abbia il Competitore a fare l' Esborso (oltre la Spese tutte, giuste, e legali) a drittura nella Pubblica Cassa, e non in altra mano, dovendo Esborfare il TERZO del Prezzo medesimo in Partita separata di Buona Valuta, con Lagio del VENTI per CENTO, che interamente spetta alla Cassa dell' Eccello Consiglio.

1649. 24. Marzo. *Terminazioni Revisori, e Cameralego.*

LXII. Fatti gli Sperimenti degl' Incanti, rimanendo i Beni invenduti, doveranno essere questi Descritti nel precitato Libro, e dichiarati di ragione del Fisco, e Incamerati.

LXIII. Sarà loro, e delli Procuratori Fiscali incombenza di far condurre il Tratto dei Frutti, dipendenti dai Beni stessi, in Camera Fiscale, ove sarà tenuto Conto a parte, e di Anno in Anno, e di Raccolto in Raccolto, fatta la Divisione col Detrarre le Porzioni per la Cassa, e Luoghi Pii, giulio la continenza della Tariffa: dovendo essi Notari, e delle Vendite, e delle Raccolte de' Frutti (che sarà il tutto Autenticato da' Rettori) tenere Conto distinto nel Libro, come sopra istituito, a chiara, e perpetua cognizione di quello Pubblico Maneggio.

LXIV. E perchè non abbia a correre Spese eccedenti, per occasioni di Cavalcate, Atti, Editti, Decreti, e altro, occorrente nelle Terminazioni de' Processi, doveranno le Spese medesime, dopo ultimati i Processi, essere Tassate dagli Ordinari Pretorj, e Prefettizi, *respettivamente*, ma non riscosse, se prima le Tasse suddette non saranno Rivedute, o Approvate da' Rettori.

LXV. Che gli Avvocati Fiscali siano tenuti alla Esecuzione dell' Articolo de' Num. XXXII; circa la Preferizione, ingionta a' Cancellieri Pretorj, e Prefettizi, per dare ai medesimi, di tre in tre Mesi, le Relazioni Giurate dell' Operato.

Obbliggi degli Scontri, e altri Ministri delle Camere Fiscali.

1639. 24. Settembre. Terminazion Sopravvenienti.

LXVI. Per la Riscossione delle Condanne Pecuniarie, doveranno essere tenuti due Giornaletti nelle Camere Fiscali, per Scriversi in consonanza dai N.N. H. H. Camerlenghi, e Scontri tutte le Riscossioni, che accaderanno farsi delle Condanne medesime, colla dichiarazione della Quantità, e Qualità loro, e da quali Fori siano stare negli Arringhi Pubblicate.

LXVII. Tali Riscossioni doveranno seguire con tutti gli Aggiunti, in conformità della Tariffa, nella presente Regolazione aggiunta, dichiarando in cadauna Partita la Somma del Capitale, espresso nella Sentenza, e in che Valuta, il Nome del Condannato, e ogn'altra dichiarazione a Pubblico lume.

1611. 23. Marzo, e 1549. 12. Luglio. C. X.

1640. 26. Settembre. Senato.

1649. 29. Marzo. Terminazion Revivari, e Camerlengo.

LXVIII. Doveranno gli Scontri, e Quadernieri delle Camere Fiscali, di due in due Mesi; formare la Divisione dello Scaffo, Assegnando in primo Capo del Capitale per le Condanne, nei Casi Delegati, CINQUE OTTAVI, che spettano alla Cassa dell' Eccello Consiglio di Dieci, e delle altre, de' Casi non Delegati, si doveranno estrarre per la Cassa suddetta la QUARTA PARTE (non comprese però quelle Condanne, che sono specialmente spettanti alla Comunità) e il rimanente, di dell' uno, che dell' altre dividerlo, come dalle Leggi viene Prefritto, e per le Antiche Istituzioni Osservato.

LXIX. Seguite che siano tali Divisioni, e incorporati parimente gli Aggiunti, già Riscossi con dette Condanne, doveranno, in consonanza, Girare le Partite nei Giornali, e Quaderni Maestri, a debito della Cassa a parte, e a Credito della Cassa dell' Eccello Consiglio, per le ragioni a essa spettanti, e così pure di cadaun' altro Compartecipe, a scampo delle confusioni, e per la diversione col Soldo medesimo.

1721. 30. Gennaio. 1726. 26. Novembre. C. X.

LXX. Di due in due Mesi dovrà essere il Danaro di tale natura, non che di cadaun' altra ragione, spettante alla Cassa suddetta, spedito; con Nota distinta della sua Composizione, da chi si sia stato Contato, in qual Giorno, e per qual Causa, acciò si possano, in conformità, e con tutta chiarezza, praticare i Giri necessari di Scrittura nell' Ufficio di detta Cassa; mentre, in caso diverso, si Sospenderanno i Giri, finocchè pervenga altra Nota colla espressa, specifica Dichiarazione, giulio il tenore delle Leggi.

1594. 23. *Settembre*. 1611. 3. *Marzo*. C. X.

1637. 28. *Genaro*. Senato.

1649. 24. *Marzo*. *Terminazion Revofori, e Camerlengo*.

1641. 23. *Ottobre*. Senato.

LXXI. Nelle Divisioni del Tratto de' Beni Confiscati, per Delegazione di questo Consiglio, oppure dei Frutti raccolti de' Beni medefimi, doveranno gli Scontri, prima di alcuna Estrazione, fcorporare di quelli l' intero TERZO di Buona Valuta; cioè con Lagio del VENTI per CENTO, che spetta alla Caffa sopraddetta, e le tre Decime, dovute a Luoghi Pii, cioè Accademia de' Nobili, Pietà, e Convertite, tutto come viene dalle Leggi Commefso.

1594. 26. *Zugno*. C. X.

1641. 12. *Dicembre*. 1642. 12. *Giugno*. *Pregadi*.

1678. 18. *Agofio*. C. X.

LXXII. Del Tratto de' Contrabbandi doveranno, prima di fcorporare alcuna Spefa de' Processi, Regalie d' Incanti, o per qualunque altra, immaginabile caufa, Eftrafi una Decima per le Prigioni Nuove, spettante alla Caffa fuddetta di Buona Valuta, e tre altre per i Luoghi Pii, in conformità delle Leggi.

1689. 24. *Settembre*. *Terminazion Sopraintendenti*.

LXXIII. Sarà particolare Ispezione degli Scontri delle Camere Fificali, che tutte la Rifcoffioni di Danaro, accaderanno fatti delle Rendite, deftinate, e dovute alla Caffa dell' Eccello Configlio, tanto i Cinque Ottavi, e Quarto delle Coodanne rifpettive, quanto per la Decima delle Prigioni Nuove, Soldi TRE per LIRA, e SOLDI SETTE, Aggiunti fopra dette Condanne, come del TERZO de' Beni Confiscati, Decima delle Prigioni fuddette fopra Aggiunti, e Contrabbandi, Impozizione de' Rei, de' Proclamati, e Prefentati, Depennazione di Rafpa, Tratto delle Licenze di Armi da Fuoco, e ognaltra ragione di Danari, neffuna eccettuata, che veniffe Contato, o Rifcoffo, per Conto della Caffa medefima, tener, e girar' il tutto in Caffa a parte, per Conto di quella di effo Configlio, con Partite diftinte, a una per una, fenzacchè poffa effo Danaro effere mai impiegato in altre Occorrenze, ma folo Cultodito, e Spedito, come fi è detto, fotto quelle rigorofe Pene, che vengono dalle Leggi, in quefto propofito, Prefcritte.

Terminazione fopraddetta.

LXXIV. Reftano efpreffamente Incaricati i Quadernieri, Fificali, nel fine di cadaun Reggimento, cavar.Copie dai Quaderni delle Camere de' Giri, e Maneggio del Danaro Rifcoffo dalle ragioni fopraefpreffe, col Dar', e Aver', e quefte, Autenticate che fiano, Confegnarle ai Cancellieri Prefettizi, per effere da quefti, al loro Ritorno, Confegnate, unite colla Rafpa, e Libro Bollato, per quei Rifcontri, e Offervazioni, che occorreflero fatti; e Ommettendo, faranno foggetti alle Pene fopraddette.

LXXV. Similmente altra Nota delli Nomi debitori di Condanne Pecuniarie, e di quelli, che le aveffero Pagate, co' loro Aggiunti, a Pubblico lume, da effere queft' ancora Confegnata ai Cancellieri, come fopra.

T A R I F F A

1611. 23. Marzo C. X.

D AL corpo intero delle Condanne, fatte ne' Casi Delegati dall' Eccello Consiglio, dovranno essere Detratti CINQUE OTTAVI, che sono per ogni L. 100. di V. C. _____	ƒ 62 ƒ 10
Sopra tutte le altre Condanne Pecunarie, Pubblicate in virtù delle Sentenze de' Rettori, Rappresentanti, o altri Giudici, nessuno eccettuato, (non comprese però quelle, che specialmente spettano alla Comunità) per qualunque Causa, Applicazioni, Rifarcimenti di ogni natura, Lievi di Pene, eccettuati Medici, Medicine, e Dessorazioni, dovrà essere dal Capitale estratto il QUARTO, dovuto alla Cassa, che, per ogni L. 100. V. C., sono _____	ƒ 25 ƒ —
Sopra l' Importare intero delle suddette Condanne, dovranno i Condannati Pagare innappresso gli Aggiunti in B. V., con Lagio del VENTI per CENTO, che, per ogni L. 100. V. C., sono le Porzioni seguenti: Soldi SETTE per LIRA, spettanti alla Cassa, sono di B. V. Lire 35., fanno de' Correnti _____	ƒ 42 ƒ —
Soldi TRE per LIRA, spettanti come sopra, sono di B. V. Lire 15., che fanno, <i>ut supra</i> , de' Correnti _____	ƒ 18 ƒ —
Per la Fabbrica delle Prigioni Nuove, Soldi DUE per LIRA, fanno de' Correnti _____	ƒ 12 ƒ —
Accademia de' Nobili, simile _____	ƒ 12 ƒ —
Monastero delle Convertite di Venezia, simile _____	ƒ 12 ƒ —
Ospitale della Pietà di questa Città, simile _____	ƒ 12 ƒ —
Dall' intero Corpo delle Vendite de' Beni de' Banditi Confiscati, e così dai Frutti, raccolti dai Beni medesimi, si dovrà Scorporare, in Partita separata, il TERZO in B.V., con Lagio del VENTI per CENTO, dovuto alla Cassa, prima di far alcuna Detrazione di Spese, e per qualunque altra causa, che sono, per ogni Lire 100., di V. C. _____	ƒ 40 ƒ —
Così pure dall' Importar restante si dovranno detrarre, per i Luoghi Pii, tre Decime di B. V., prima di farsi alcuna Scorporazione, come sopra, che sono sopra Lire 100. de' Correnti _____	ƒ 36 ƒ —
Dall' intero tratto delle Vendite de' Contrabbandi, dal quale non si dovrà detrarre Spese, si debba Scorporare la Decima delle Prigioni Nuove in B.V., colli Soldi SETTE per LIRA innappresso sopra la stessa Decima, che, per ogni L. 100., sono de' Correnti _____	ƒ 16 ƒ 4
E per i Luoghi Pii Tre Decime dall' intero Corpo in B. V., che sono sopra Lire 100. de' Correnti _____	ƒ 36 ƒ —
Per il Depennare di Raspa delli Banditi, quando faranno, in alcun modo, Liberati, Risuoteranno quanto segue da ciascuno:	
Dalli Banditi <i>definitivi</i> , coll' Autorità, e Rito dell' Eccello Consiglio, Ducati 15. B. V., che, colli Soldi SETTE per LIRA, fanno de' Correnti _____	ƒ 150 ƒ 13
Dalli Banditi da' Terre, e Luoghi <i>definitivi</i> , e coll' Autorità, e Rito dell' Eccellentissimo Senato, in tutto come sopra _____	ƒ 150 ƒ 13
Dalli Banditi a tempo, colle Autorità suddette, Duc. 10. B. V., che, cogli Aggiunti suddetti, fanno de' Correnti _____	ƒ 100 ƒ 9
Dalli Relegati, Spediti coll' Autorità <i>ut supra</i> , di Anni Dieci in sù, similmente _____	ƒ 100 ƒ 9

Dalli

Dalli Banditi, e Relegati, <i>us supra</i> , da' Anni Dieci in giù, Duc. 5. B. V., fanno, cogli Aggiunti, di V. C. —————	z	50	fl	5
Dalli Banditi in perpetuo dai Rettori, colla loro Ordinaria Autorità, da' Anni Dieci in sù, Duc. 5. B. V., che, come sopra, fanno de' Correnti —————	z	50	fl	5
Dalli medesimi, da Anni Dieci in giù, Duc. 2. Gr. 12., che fanno, <i>us supra</i> , de' Correnti —————	z	25	fl	2
Dalli Condannati in Danari, da Lire 100., fino a Duc. 50. L. 3 : 2. B. V., che, cogli Aggiunti, fanno de' Correnti —————	z	5	fl	1
Da Duc. 50. fino a Duc. 100., Ducato uno B. V., fanno, come sopra, de' Correnti —————	z	10	fl	2
Da Duc. 100. in sù, Duc. 2. B. V., sono, <i>us supra</i> , de' Correnti —————	z	20	fl	4
Imposizioni, che si debbono Riscuotere da' Rei, Processati a misura dei Casi, come resta qui sotto dichiarato.				
Da tutt'i Proclamati, al tempo della loro volontaria Presentazione, e dalli Retenti, quando vengono Rilasciati dalle Carceri, con Pieggeria <i>de Redendo</i> , o <i>de Judicatum Solvendo</i> , Lire una, e Soldi quattro B. V., che, con Lagio del VENTI per CENTO, e SETTIMO Soldo, fanno de' Correnti —————	z	1	fl	19
Da cadaun Reo Spedito, e Condannato colla Ordinaria Autorità de' Reggimenti, con qualunque forma di Atti, che si facessero nei Processi, e con qualunque forma di Parole espresse, come pure nel Notar', o Ricever' Atti di Pace, o Rimozione, e nel segnar' i Decreti di Rilascio sopra i Costituti, si Riscuoterà Grossi OTTO B. V., che, cogli Aggiunti, fanno de' Correnti —————	z	3	fl	7
Da' Rei Condannati, con Delegazione dell' Eccelso Consiglio di Dieci, si doverà Riscuotere, in luogo delli Grossi OTTO suddetti, le Porzioni seguenti, a norma dei Casi, cioè:				
Da cadauno di essi Rei nelli Processi con Rito, Duc. 10. B. V., che, cogli Aggiunti, sono de' Correnti —————	z	100	fl	12
Da cadauno degli altri, nelli Processi, <i>Servatis Servandis</i> , la metà, che sono de' Correnti —————	z	50	fl	6
Da tutt'i Rei, così nei Casi Delegati, come nei non Delegati, che faranno Citati a Informare la Giustizia, o ad essere Costituti, si doveranno Riscuotere nel tempo stesso, che si Costituiscono, Lire una, Soldi quattro B. V., che cogli Aggiunti, fanno de' Correnti —————	z	1	fl	19

Dat. addi 21. Aprile 1729.

(*ANDREA RENIER Camerlengo.*

Addi 4. Maggio 1729.

Approvata la presente Regolazione dall'ECCELSE CONSIGLIO DI DIECI, e Commessa la pronta Esecuzione per tutto lo Stato del SERENISSIMO DOMINIO da Terra, e da Mar.

1733. 12. *Agosto.*

I N P R E G A D I.

Commendabili le Applicazioni dei Provveditori Sopra i Feudi, in seguito a quelle dei loro Precessori, nella importante Materia, per mantenere nella dovuta Osservanza le Pubbliche Leggi, e nel presente buon'ordine quelle Scritture, trova di suo Servizio il Senato, assecondare parimente il saggio sentimento della Scrittura, ora letta, per esigere da così lungo, e laborioso studio quel frutto, che particolarmente dipende dalla Obbedienza dei Feudatari.

Giovando però, a quest'oggetto, il suggerito Proclama, deveniranno alla Estesa, facendo poi, che sia trasmesso, e Pubblicato a universale notizia, in cadauna parte dei Nostri Stati, tanto della Terra Ferma, che da Mare; Cosicchè tutt'i Possessori di Giurisdizioni con Beni annelli, o senza Beni, o di soli Beni Feudali Retti, che si trovassero in difetto delle Investiture, o delle Rinnovazioni, e Notificazioni, restino Obbligati a prendere, in ordine alle Leggi, le loro Investiture dal Magistrato predetto, e di Notificare i Beni, Stato, e Grado di quelli con i suoi moderni Confini; e ciò dentro quel termine di tempo, che alla prudenza di Essi Provveditori sembrerà rispettivamente convenirsi; passato il quale, averanno a intendersi caduti i Difettivi nelle Pene, Comminate da' Pubblici Decreti, i quali, in tale caso, abbiano ad essere irremissibilmente Eseguiti.

O M M I S S I S.

1734. 4. *Febbraro.*

I N C O N S I G L I O D I D I E C I.

Atento a rimettere da' Discapiti, che soffre la Cassa di questo Consiglio il Dilett. N. H. L. Anzolo Zuffinian Camerlengo, produce nella Scrittura, ora letta, col proprio, commendabile zelo, il disordine, e pregiudizio, derivante dalla Omissione, nella quale contro lo stabilito de' Pubblici Decreti, sono incorsi, e incorrono i Cancellieri delle Giurisdizioni del Friuli, in soddisfare l'Importare delle Imposizioni sopra Rei, che, a misura de' Casi, alla Cassa stessa competono. Accompagnate le Notizie, a suo merito ritratte, con quei ristelli, che sono della sua maturità, mentre rilevasi pervenire il difetto dalla Inosservanza delle Leggi, e particolarmente delle Terminazioni 1680., e 1719., Regolative sulla Materia, onde togliere le vie perniciose al Pubblico Interesse,

Sia Preso: Che, inerendo a quanto, con virtù, suggerisce, a Indennità di tale Pubblica, defraudata Esazione, sia, per Autorità di questo Consiglio, Incaricato il Camerlengo alla Cassa suddetta, giusto il praticato da' Precessori suoi in altri tempi, di dover, colla immediata republicazione delle sottoscritte Terminazioni per le Giurisdizioni del Friuli, richiamare, in ogni parte, la debita Osservanza. A tale fine Prescritto già essendo, che i Cancellieri nelle Giurisdizioni, per l'Intrapresa del Carico, ricever' abbiano prima dal Rappresentante di Udine il Libro Bollato, e cautar' inoltre, con idonea Piaggeria, i Proventi della Criminalità, resti, a maggior sicurezza di esatto, e successivo Adempimento, fermamente, e dichiaratamente Aggiunto, e Ordinato:

Che in nessuna delle Giurisdizioni medesime ammetterli possano Cancellieri, senza essere stati precedentemente Provat, che abbiano avuto in Consegna il Libro Bollato, e che prestato abbiano pure sufficiente, valida Piaggeria, a cautela de' Pagamenti, alla Cassa spettanti. E trovandosi alcuno mancante di tal' indispensabili Requisiti, e di avere a tutte le Condizioni supplito, cada immediatamente nella Pena di essere, non solo, escluso dall' Impiego, ma di non poter' Esercitare mai più né essa, né altre Cancellarie: con Obbligo, che strettamente s' ingiunge a' Giudicanti, di essere

per

per i Cancellieri loro responsabili, anche per ciò riguarda i Pagamenti alla Cassa, e a Condizione, che resta positivamente espressa, di mai innavvenire poterli Rimettere alcun Caso a' Giudicenti, se alle Lettere, co' quali l'Luogotenente di Udine parteciperà al Tribunale, de' Capi i Casi, infogessero, non farà dal medesimo, di volta in volta, unita, e accompagnata una Fede, da cui si rilevi essere, come sopra, il Cancelliere Provato, e aver ricevuto il Libro Bollato, e prestata la Comandata Pieggeria, co' quali vincoli, e mediante la vigilanza de' Camerlenghi, *pro tempore*, sia maggiormente Assicurata la puntual' Esecuzione della Pubblica, risoluta Volontà, e si rimetta, nella debita sussistenza, e vigore, una Rendita, destinata all'Esigenze della Cassa di questo Consiglio.

E del Presente, che si spedisce al Luogotenente di Udine, sia, per quello concerne la Condizione della Fede nella Rimessa de' Capi a Giudicenti, fatta Nota nel Capitolare de' Capi, a' quali viene Raccomandata, e sia data Copia al Camerlengo alla Cassa, per lume, ed Esecuzione, in conformità.

1734. 4. *Febbraio.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

AL LUOGOTENENTE DI UDINE, E SUCCESSORI.

ESsendo il Consiglio di Dieci divenuto all'annefso Decreto, che riguarda la Cancellarie delle Giurisdizioni di questa Patria, onde restino Eseguite le Leggi, e non si ommettano verso la Cassa del Consiglio stesso i Pagamenti delle Imposizioni, cui sono tenuti, ve lo accompagniamo in Copia; e resta efficacemente Incaricato il zelo, e attenzione vostra, e de' Successori, al puntuale Adempimento, oltre quanto vi farà dal Camerlengo alla Cassa Aggiunto, per intera, inalterabile Esecuzione della Pubblica Volontà.

1735. 27. *Settembre.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

A L O Y S I U S P I S A N I

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Petro Garzoni, de suo Mandato Locumtenenti Patris Fori-Julii; Fideli Dilecto, salutem, & dilectionis Affectum.

Il Caso della Morte di D. . . P. . . , per Ferite, impressigli da S. . . di R. . . , rappresentatovi dal Giudicente di Polcenigo, in Lettera 6. del Corrente, che Ci avete accompagnata colla vostra, addi 17. , resta, col Consiglio di Dieci, Delegato a voi, e Corte vostra, Incaricandovi, di devenire, sul Contenuto di esse Lettere, a diligente formazione di Processo, *Secundis Servandis*, perfezionato il quale, lo Spedirete coll'Ampla Facoltà delle Leggi, circa Omicidi.

Nel proposito de' Giudicenti, non essendovi rinvenuta nella suddetta vostra, la Fede Prescritta dal Decreto dello stesso Consiglio, addi 4. Febbraio decorso, e Ducali relative al vostro Precessore, di esser quel Cancelliere Approvato, e di aver ricevuto il Libro Bollato, e prestata la Comandata Pieggeria, Inferimo nelle Presenti la Copia del Decreto, e Ducali predette, a intero vostro lume. E perchè, in caso, dal medesimo Precessor vostro, non sia stata Notificata la Pubblica Volontà a tutt'

tore i Giudicanti della Patria, abbiate voi a renderla nota, coll'incarico innoltre di farne seguir il Registro in questa Cancelleria, e in cadauna di quelle de' Giudicanti, affine di assicurare, da ogni parte, e in qualunque tempo la dovuta, inalterabile Osservanza.

Dat. in Nostro Duc. Pal. die xxvii. Septemb. Indict. xiiii. MDCCXXXV.

1736. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

Come poi nell'universale di questa Materia si riconoscono molto spedienti alcune Notizie, così si farà del Magistrato suddetto Riferire quante consimili Giurisdizioni, e Giudicanti esistano veramente nel Friuli, quali Contribuzioni costituiscono, per tale Conto, annualmente nella Pubblica Cassa, e a qual' uso sian' esse destinate: Rimettendosegli di aggiungere quello di più, che conferente fosse a sapersi, e ad esibirci un chiaro stato dell'Affare presente.

O M M I S S I S.

1736. 12. Gennaio.

I N P R E G A D I.

A L P R O V V E D I T O R G E N E R A L D A M A R,
E S U O P R O S S I M O S U C C E S S O R E.

COL riputato vostro Sentimento, raccolto in Giurate Informazioni 16. del decorso Ottobre; conviene la Opinione di questo Magistrato Sopra i Feudi, ugualmente nella Materia sperimentato, quanto sia al riconoscere accettabile, e di vantaggio anzi, per le ragioni del Pubblico Interesse, la Istanza de' N.N. H.H. Baroni Feudatari in questa Isola, i quali, cogli Assenti, circa l'uso delle Persone, che implorano, e coll'occorrente Presidio di Milizie, si dichiarano pronti a divenire, a Spese loro, alla Rinnovazione degli Anagrafi, o sia Catafizzazione de' Beni Feudali, cui sono effettivamente, in vigore di Legge, ogni 30. Anni tenuti. Annessi però, e dipendenti da' Feudi medesimi, che possiedono, essendovi alcuni Obblighi, con distinzione spiegati in Scrittura del Magistrato suddetto, quale gli uniamo in Copia, è Volontà Nostra, che resti, a intero Aggravio de' Feudatari antedetti, Eseguita l'accennata Rinnovazione. E siccome, per praticarla, valere si potranno del ricercato Ingegnere N. . . M. . ., o di altro, che nella stessa Professione conoscessero esperto, e di uno di questi Notari, a piacer loro, così prestare voi dovendo ad essi le Assistenze de' Soldati, che avessero bisogno, per togliere le indebite Detenzioni de' Beni, farete, che si rinnovino altresì tutti gli Obblighi espressi, per avervi a puntualmente Adempire, e per interessare in ogni tempo all'Osservanza l'attenzione vostra. Questa pure impiegare doverete, affinché, nell'incontro di detta nuova Catafizzazione, non si dia luogo ad alcun Pubblico pregiudizio, o lesione, per i Casi di Devolversi alla Signoria Nostra i Feudi, di maniera tale, che vengano a Descriverli i Feudi nella giusta sua Qualità, e Quantità, in cui di fatto consistono le Barcole sopraddette. Sarà poi della benemerita vostra avvertenza, allorchè seguita sia l'Opera, trasferire al riferito Magistrato Sopra Feudi le Copie della Rinnovazione de' detti Anagrafi, e delle Particazioni o Disegni, che si effettuassero, a dovuto lume del medesimo, e a necessaria, Pubblica Cauzione.

E delle Prefenti sia data Copia al Magistrato Sopra i Feudi, le di cui Rappresentazioni accolte, con aggradimento, essendo da questo Consiglio, mentre prudente si trova il cenno, che la diligenza, rispetto alli Feudatari di Corsù, ordinata, molto ancora gioverebbe per tutti gli altri dello Stato, a riserva de' nuovi Feudi, si eccita egli a Riferire, se appresso di lui si trovino le Vecchie Pianta di tutt' i sopraddetti Feudi di Corsù, e dello Stato, e a suggerire prontamente quali passi avessero, coll' indicato utile oggetto, a incamminarsi, onde adempitura anche pregl' stessi, senza Pubblico Aggravio, la Rinnovazione, dalle Leggi Prefcritta, si conseguiscano, con questo mezzo, le cognizioni, che mancano, e che di tanto profitto essere possono alle accennate occasioni, per la indennità de' Pubblici Dritti.

1738. 23. Luglio.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

D Alla Scrittura, ora letta, del Camerlengo alla Cassa, rilevasi quanto scrive al medesimo il Luogotenente di Udine, in proposito delle Cancellarie di quelle Giurisdizioni, che suppliscono alle loro Parti, e di quelle, che vanno disettive, e delle altre, che mai rendono, nè hanno reso alcun profitto alla Cassa Publica.

Confermandosi però il Decreto di questo Consiglio 4. Febbrajo 1734., quale ha Prefcritto, che tutt' i Cancellieri di quelle Giurisdizioni abbiano ad essere Approvati, in ordine alle Pubbliche Leggi, e debbano essere provveduti del Libro Bollato, sopra il quale hanno a rendere i loro Conti de' Proventi Criminali, e senza tal Fede, non abbia ad essere Rimesso dal Tribunale de' Capi alcun Caso a quelle Giurisdizioni; sia Preso, giusto al Suggerimento anche del Camerlengo suddetto:

Che tutt' i Cancellieri, disettivi de' loro Conti, abbiano ad essere Chiamati a Udine, per rendere Conto a quel Luogotenente sopra le loro Raspe, dentro il venturo Mese di Settembre, in Pena di Ducati 25., come pure, che tale Cooto sia innavvenire da' Cancellieri reso ogni Anno, come sopra, dentro il Mese di Giugno, sotto la medesima Pena, da esserli irremissibilmente levata da quel Pubblico Rappresentante, e Applicata, ad Arbitrio del medesimo. E in caso di disetto, e mancanza di ciò, che dal Prefente viene Decretato, abbia lo stesso Luogotenente di Udine, a darne Parte al Camerlengo suddetto, innanzi 'l quale doveranos essere Chiamati, tanto essi Cancellieri, che i rispettivi Giudicenti, per quelle Deliberazioni, che convenissero. E del Prefetto sia data Copia al Camerlengo, per lume.

1738. 23. Luglio.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

A L O Y S I U S P I S A N I

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sap. Viro Petro Grimani, de suo Mandato Locumtenenti Patris For-Julii, Fidei, Dilecto, salutem, & dilectionis Affectum.

Sensibile questo Consiglio, che la maggior parte delle Cancellarie di queste Giurisdizioni sia in disordine dei Requisiti, contro il tenore della Legge 4. Febbrajo 1734., e disettive del dovuto Rendimento de' Conti de' Criminali Proventi, o del tutto mancanti, è venuto in Deliberazione di Segnare l' occluso Decreto, che vi si accompagna in Copia, perchè, in conformità del medesimo, sia dell' attenzione vostra farlo Stampare, e Pubblicare nelle rispettive Giurisdizioni, con relativi

lativi Proclami, per la inviolabile sua Esecuzione, quale resta al zelo vostro Raccomandata, anche per il rimanente del contenuto in esso Decreto, come Ci promettiamo.

Dat. in Nostro Duc. Pal. die XXIII. Julii. Ind. 1. MDCCXXXVIII.

1739. 29. Aprile.

IN CONSIGLIO DI DIECI.

LA Maturità, e la Pietà insieme di questo Consiglio, nel riflesso alli gravissimi, e perniciosissimi effetti, che ne derivano dalla frequenza della Esposizione de' Cartelli di Disfida, e dalle Disfide, che si facevano a' particolari Combattimenti, ha, colli Decreti 1541. 9. Aprile, e 1632. 17. Maggio, Determinate contro quelli, gli esponessero, le portassero, e le accettassero, quelle Pene, e Castighi, che, fu allora supposto, dovessero servire di freno, acciò più non seguissero; cosicchè levate restano le funeste conseguenze, che dagli Omicidi ne procedevano, di rapire, cioè, le Anime a Dio, e i Sudditi al Principe, venisse a conservarsi 'l sommo Bene della Quietè, della Pace, della Concordia, che fu sempre, e sarà il più importante desiderio della Mente Pubblica. Ma come le corruttele de' tempi, che si sono, con grave scandalo, estese, si sono andato, con sovversione delle buone Massime, introducendo in alcuni Spiriti feroci, anche de' Nobili Nostri, con fallace supposto di ragione, e contro i favi, e religiosi Istituti della Repubblica Nostra, alcune mal fondate prefezioni di Onore, con Scandalo enorme de' Buoni, e Sorpresa grande in ogni Ordine di Persone, e con timore di altri più gravi pericoli, e sconcerti, quando dalla costante Risoluzione di questo Consiglio, e coll' esempio dell' uso, osservato in ognaltro ben regolato Governo in volerli divertiti, e interamente levati, non vi si accorra. Così con quell' impegni di Religione, e di Pubblica Dignità, e nell' importante Oggetto di voler preservate le Vite de' Sudditi, che debbon' essere puramente impiegate in profitta della Religione medesima, e in Servizio della Patria, essendo risoluta la Volontà di questo Consiglio di voler' esigere da' Nobili Nostri, da' Cittadini, e da' ognaltro Ordine di Persone quella Obbedienza, e Rassegnazione, ch' è dovuta, colla cognizione anche delle Pene, e Castighi, a' quali saranno soggetti, ogniqualevol-tacchè, con temerario ardire, contravvenissero; E però

L'anderà Parte: Che, tutti quelli, di che Grado, o Condizione si siano, *viam*, Nobili Nostri, che innavvenire faranno esponer Cartelli per Disfide, manderanno, porteranno, o accetteranno Disfide, per Combatter' in Duello, così in questa, come in ognaltra Città, Terra, Luogo del Dominio Nostro, sì da Terra, come da Mare, in Voce, o col mezzo di Amici, Padrini, e altre interposte Persone, e in qualsivisia altro modo, sia, e s' intenda, *ipso facto*, aver Commessa un' Azione indegna, e infame.

Essendo Nobili Nostri, siano, e s' intendano, rilevato il Fatto, privi della Patrizia Nobiltà, e siano fatti i loro Nomi Dipennare dal Libro D'ORO, esistente all'Avvogaria di Comune.

Gli Stipendiati, siano, e s' intendano immediatamente privi delle CONDOTTE, e STIPENDI, che avessero dalla Signoria Nostra.

I Feudatari, e ognaltro, che godesse alcun Titolo, siano, e s' intendano privi, e decaduti da ogni Titolo, e Carattere, e privi, loro Vita durante, di ogni FEUDO, CONTEA, e GIURISDIZIONE, che possedessero, e Appliate le Rendite, per l'acconazzo tempo, a beneficio della Cassa Pubblica, restano Demandata la Esecuzione al zelo, e alla vigilanza degli Avvogadori di Comune.

Siano poi, e s' intendano inoltre tutti, nessuno eccettuato, incorsi nella Pena di Bando da questa Città di Venezia, e Dogado, e da tutte le altre Città, Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, Terrestri, e Marittimi, Navili Armati, e Disarmati distintamente, e in perpetuo: Rompepo, in alcun tempo, il Confine, e venendo Preso alcuno, sia condotto in questa Città, e fra

In due Colonne di S. Marco, ove, per il Ministro di Giustizia, sopra un' eminente Salario, gli sia Tagliata la Testa, sicchè si separi dal Bullo, e Muoja. Con Taglia a' Cattori, o Interfettori, fatta legitima Fede della Interfezione, di Ducati 500., dentro lo Stato, e di Duc. 1000., in Terre Aliene, de' suoi Beni, che ne faranno, se nò, per metà, delli Danari della Cassa di questo Consiglio, Deputati alle Taglie.

Tutt' i suoi Beni, Mobili, e Stabili siano Confiscati, e Applicati, giusta le Leggi: coù principalmente i Feudi, Contee, e Giurisdizioni, che alcuno possedesse, Vita durante del Reo, e Applicate le Rendite a Benefizio della Pubblica Cassa; dovendo per i Nobili Nostri essere fatta la Pubblicazione nel Maggior Consiglio.

E com' è risoluta Volontà di questo Consiglio, che da chiunque vi sia Prestata la debita Obbedienza, così sarà pur noto, che si riceveranno Denunzie Segrete, e si formerà Processo, anche per via d' Inquisizione, contro i Principali, Consulitori, Partecipi, Cooperatori, Padrini, e altri, che s' ingerissero in simili Negozi de' Duelli.

E se la Notizia di un tale gravissimo, e sempre detestando Delitto, sia per Esposizione di Cartello, sia per portata, o seguita Disfida, capitasse a lume della Giustizia, per via di Querela, o Denunzia Segreta, giustificato il Delitto stesso, e castigato il Reo, siano da' Capi di questo Consiglio fatti Contare al Denunziante, il quale doverà sempre essere tenuto Segreto, de' Beni del Reo medesimo Duc. 300., se ne averà, se nò, per metà, delli Danari parimente della Cassa di questo Consiglio.

Non possa mai in alcun tempo essergli fatta Grazia, per Voce, o Facoltà, che alcuno avesse, o fosse per avere, se non passati Anni VENTI interi, senza alcuna diminuzione di tempo, e se prima non sarà stato fatto il Contramento nella Cassa di questo Consiglio di Ducati 1000., colli soliti Aggiunti; dovendo poi la Parte essere Proposta, e Presa con tutte le NOVE Balle de' Configliari, e Capi, e con tutte le DICIASETTE di questo Consiglio, il quale Numero mai s'intenda, per qualunque Caso, Dispensato, e previa sempre la Lettura delle Colpe, e del presente Decreto.

Ogni, e qualunque Scrittura di Disfida, Cartello, Manifesto, o altro che sia, che fosse Pubblicato, sia, e s'intenda Tagliato, e Annullato ora per allora, come Cosa indegna di Uomo Cristiano, e Civile, nè possa apportare alcun benchè minimo pregiudizio alla Persona, contro chi fosse Pubblicato, o non avesse accettata la Disfida, nè all' Onor suo, nè alla sua Riputazione, come Scrittura, e Intimazione indegna, e infame, e per conseguenza inabile a portar Nota alcuna all' Onore di chiessia.

Possano, e debbano tutt' i Rettori, a' quali sarà Commessa la Esecuzione, Accettare Denunzie, Procedere, per via d' Inquisizione, contro Principali, Consulitori, Partecipi, Cooperatori, Padrini, e altri, che, in qualsivoglia modo, s'ingerissero in simili Negozi de' Duelli, dando loro le medesime Pene, di sopra dichiarate.

I Rettori, sì da Terra, che da Mare, al loro Ritorno, non siano lasciati andarè a Cappello dal Secretario, Deputato alle Voci, se non porteranno Fede con Giuramento, sottoscritta dal Successore, di aver' Eseguito quanto è sopraddetto.

Sia la Presente mandata a tutt' i Rettori da Terra, e da Mare, Registrata nelle loro Commissioni, data a tal' effetto al Secretario, Deputato alle Voci, Stampata, e Pubblicata, a chiara intelligenza di cadauno.

La Esecuzione, in questa Città, sia Commessa alli Capi di questo Consiglio, e agli Avvogadori di Comune, ove prima pervenirà la Notizia della Trasgressione; e di Fuori, alli Rettori presentati, e Successori.

E la Presente non si possa Sospendere, Rivocare, Interpretare, o in altro modo Dichiarare, se non con tutte le NOVE Balle de' Configliari, e Capi, e con tutte le DICIASETTE di questo Consiglio.

1743. 7. Settembre.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

D'Alti fondati, buoni, e maturi riflessi, che si raccolgono dall'accurata Scrittura, desumendosi poi quanto ubertoso fonte, per la Pubblica Cassa, fosse in passato la volontaria Esibizione, che veniva fatta da' Sudditi, o di Effettivo Costante, o d'Infeudazione dei loro Beni, per Ottenere, o il solo Titolo di Conte, o il Grado di Nobile Feudatario, o qualche Giurisdizione, alle volte accompagnata anche dal Titolo di Conte, e che in presente si alienino da simili Offerte, per non esporli alle Strettezze degli QUATTRO QUINTI del Collegio, e di questo Consiglio, dichiarata anche con precisione dal Magistrato la Volontà della Legge 1647. 11. Settembre nel proposito, trova dell' Interesse suo, e di Giustizia il Senato, che innavente, quando da' Sudditi, che abbiano peraltro i due Requisiti di Civile, e corrispondente Potere, per sostenere con decoro il Titolo, che Implorassero, verranno fatte Esibizioni, o di Costanti, o d'Infeudazione dei propri Beni, in misure però convenienti, e che corrispondano all' Interesse Pubblico, e quando siano accompagnate dal Magistrato colle Informazioni sue, nelle quali precisamente spiegata sia la vera Condizione delle Persone, con tutte le altre necessarie circostanze, debbano essere Proposte col metodo delle Ordinarie Ballottazioni, perchè queste faranno, per via di Contratto, e per Prezzo convenuto, per Ottenere l'implorato Titolo.

Per quelli, che Supplicassero poi per il Merito di sua Famiglia, o Persona, come la cosa è di Grazia, così per questi dovrà essere Posta Parte colle Strettezze degli QUATTRO QUINTI, così nel Collegio, che nel Senato, relativamente al Decreto 1653. 30. Aprile, rattivato nell' Anno 1705. 20. Febbraio.

O M M I S S I S.

1743. 11. Gennaio.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

E' S'endo poi Premura Pubblica, che riportar' abbiano Esecuzione i Decreti di questo Consiglio 7. Febbraio 1631., e 4. Gennaio 1652., e volendosi dei medesimi, in ogni luogo, e tempo, la Osservanza, si Riconfermano gli stessi, e però si Statuisce: Che, *de cetero*, non possa qualsivoglia Suddito Nostro Investire fuori dello Stato, in Terreni, sopra Monti, nè in qualsivoglia modo, suorchè in Mercanzie, sotto qualsivoglia causa, o pretesto, Danaro di sorte alcuna, in poca, o molta quantità, senza espressa Licenza di questo Consiglio, sulle Informazioni, non solo de' Consulenti *in Jure*, ma ancora del Magistrato Sopra i Feudi, e colla spiegazione della qualità del Feudo, e Terreni, che intendesse acquistare in Estero Stato, e della qualità del Danaro occorrente, nè possa essere Proposta la Parte, sennon sola, coll' QUATTRO QUINTI del Collegio, o del Senato, sotto Pena a chi contraffacesse della perdita, e confiscazione di altrettanto Capitale, quanto fosse quello, che avesse Investito, o di altro, ad Arbitrio della Signoria Nostra.

Sarà a carico del Magistrato suddetto istruire Libro, in cui, di volta in volta, far Registrarle

le Somme degli Esborfi, fatti da' Particolari, per Acquisti in Stati Alieni, perchè; alle occasioni di produrre le loro Informazioni, abbiano a riferire le Somme uscite dallo Stato; onde sia sempre presente, a cognizione Pubblica, la quantità del Danaro dei Sudditi, che passasse per Acquisti Forestieri, affinchè, tolta la confusione di questa Materia, e posto freno all'arbitraria direzione, passare non abbia Danaro in altre Parti, senza intera, precedente cognizione di questo Consiglio, come fu Statuito da replicati Decreti.

1744. 27. Giugno.

I N P R E G A D I.

Dimostri, con zelo, il Magistrato dei Deputati, e Aggiunti alla Provvisione del Danaro nella, ora letta, sua Scrittura, che, qualora vengono Accordate a' Supplicanti Concessioni, o di Beni, o di Decime, o di Bacili di Formento negli Stati Oltre-Mare, le Camere di quelle Provincie risentono diminuzione delle loro Rendite; dimodochè, per quanto quelle decadono, per altrettanto deve accrescersi la missione del Danaro, per l' esigenze di quelle Parti. Savi i riflessi, che aggiunge sopra il vario genere di tali Concessioni, e salutari i suggerimenti, per allontanare i pregiudizi alla Pubblica Cassa, si accolgono con aggradimento, e restano pienamente Approvati dalla Pubblica Autorità.

Assecondandosi però il sentimento suo si Statuisce:

Che quelle Concessioni, che a' Beneficati stabiliscono le annue Pensioni di Soldo Effettivo da corrispondere alla Pubblica Cassa, o che confermano quelle, che precedentemente erano state fissate, cambiando solo la Persona Beneficata, abbiano ad essere innavvenire Accordate, non solo col metodo, finora osservato, delle Informazioni delle Primarie Cariche, e del Magistrato Sopra i Feudi, ma con quelle altresì dei Deputati, e Aggiunti alla Provvisione del Danaro.

E come si riconferma quanto fu Prescritto nel Decreto 7. Settembre decorso, che, nei Casi di Esibizioni, o di Contanti, o d' Inf feudazioni de' propri Beni, in misure convenienti, e che corrispondano all' Interesse Pubblico, previe le Informazioni del Magistrato Sopra i Feudi, debbano essere Proposte le Parti, col Metodo delle Ordinarie Ballottazioni, essendo quelle in via di Contratto, così si dichiara:

Che, con uguale Metodo, doveranno essere Proposte pur quelle di simili Concessioni di lì del Mare, con questo però, che qualora verranno Implorate Rendite Pubbliche, provenienti, o da' Feudi, o da' Decime, o da altre fonti, nessuna eccettuata, dovrà essere la Esibizione di soli, e pronti Contanti, in Somma corrispondente al Capitale, in ragguglio della Rendita, e in ragione di Feudo Mascolino, ma sempre col fondamento delle Informazioni delli Provveditori Generali in Attualità, del Magistrato Sopra i Feudi, e de' Deputati alla Provvisione del Danaro. Volendosi pure, che uguale Metodo sia osservato anche nei Casi, che Implorato venga il titolo di Conte, o per Contanti, o per Inf feudazione de' propri Beni. Per le Concessioni poi di qualunque Investitura, che, senz' alcuna Corrispondenza in Pubblica Cassa, verranno innavvenire Supplicate da' Sudditi, in Retribuzione delle loro Benemerenze, fermamente si Delibera:

Che questi tali abbiano a presentarsi, con loro Memoriale, nel Collegio Nostro, e avute che si abbiano poi le Informazioni dei Provveditori Generali Attuali, del Magistrato Sopra i Feudi, e di quello de' Deputati, e Aggiunti alla Provvisione del Danaro, non potranno essere in altro modo Proposte tali Parti, sennon colli CINQUE SESTI del Collegio, e di questo Consiglio, e previa sempre la Lettura del presente Decreto. E perchè si vuole, che inalterabilmente sia in ogni tempo osservato un tale Metodo, è risoluta, Pubblica Volontà, che quelle tali Concessioni,

che

che Accodate fossero innavvenire senza tutte le Prescritte Formalità, siano nulle; e di nessun valore.

E perchè, per deludere tali Vincoli, potrebbero essere presentate le Suppliche, coll' Offerire, per la prima volta, per le Concessioni, non attinenti al Magistrato Sopra i Feudi, qualche Contribuzione nella Pubblica Cassa, e potrebbe quella non essere proporzionata alla qualità della Concessione, o Investitura, che fosse ricercata, sia di Decime, sia di Terreni, o di data quantità di Bacili di Formento, con che venisse di restare pregiudicata la Pubblica Cassa, si Vuole espressamente:

Che, oltre dover' essere presentate le Suppliche nel Collegio Nostro, abbiano ad intendersi sempre le Informazioni del Magistrato de' Deputati alla Provvisione del Danaro, oltre quelle Ordinarie delle Primarie Cariche, e doveranno pure tali Parti essere Proposte colle Strettezze dei CINQUE SESTI, e previa sempre la Lettura del presente Decreto, onde nota sia, ed Eseguita rimanga la Pubblica Volontà in questo proposito.

1747. 11. Marzo.

I N P R E G A D I.

DOnde avvenga la renitenza al Concorso negli Acquisti de' Feudi, resti Vacanti nello Stato, e quali essi siano, chiaramente lo spiegano le due, ora lette, Scritture del Magistrato Sopra Feudi, colle altre dei Consulitori *in Jure*, che passando quindi a trattare, in punto di Giustizia, e di Ragione, questa Materia, e negli veri suoi oggetti riconoscendola, discendono a quei suggerimenti, che vagliano a tutelarla, e per decoro del Principato, e per vantaggio del Pubblico Erario.

Nel rilevarsi però, che tutto il ristesso, da cui apparisce Ella combattuta, va a cadere sopra il non crederci, che non si possa da' Feudatari far' uso del Titolo di Nobile, quando non meco per le Leggi, e per le Dottrine, che per la Pubblica Fede, ad Essi converrebbe il Titolo medesimo, o in riguardo alle loro stesse Concessioni, o in riguardo alla qualità, e natura dei loro Feudi, trovasi perfino il Senato di Deliberare di propria sua Autorità, quanto, con esse Scritture, viene in Massima Proposto.

Al Magistrato Sopra i Feudi resta impartita pertanto la facoltà di poter dichiarare espressamente il Titolo di Nobile, colle Prerogative, che dipendenti fossero, a tutti quelli, che, coperti d' idonei Requisiti, vi aspirassero, ma nelle due sole Classi compresi de' Feudatari, che tengono, o tenessero Feudi, qualificati per Nobili nelle loro Investiture, e degli altri, che possiedono, o possedessero Feudi Giurisdizionali, consistenti nel godimento, ed esercizio dei Regali maggiori del Principato. Mentre un tale Titolo non dovrà estendersi fuori delle due Classi medesime, nè derogare in veruna, minima parte alli Privilegi, Ragioni, e Diritti delli Corpi Nobili delle Città Suddite.

E comechè conveniente è poi, che quelli, che dal Magistrato stesso dichiarati fossero per Nobili, a soggiacere avessero, in grazia di una tale speciale Concessione, a qualche Aggravio, dovrà questo essere loro imposto nelle misure, ch'egli riputerà opportune; comechè nel tempo medesimo, che si Stabilisce, sopra un sistema di Equità, questa Materia, agevolata, per tale modo, resti la Vendita dei Feudi Vacanti, e vengano pure insieme ad aprirsi nuovi Fonti, da' quali derivi alcun profitto alla Pubblica Cassa.

1751. 23. Aprile.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

E Da Mò sia Prefs: Ch'effendo le Giurisdizioni Laicali del Patriarcato di Aquileja Devolute; per la fua Soppreffione, nel Dominio Noftro, s'intenda, che di quefta Devoluzione abbia a fequire l'effetto al Cafo della mancanza del Patriarca; come parimente: Che le Giurisdizioni dei due Capitoli di Aquileja, e di Udine fiano, nell'atto medefimo della lor Soppreffione, ed Effinzione, fatte di Ragione, e Difpofizione Pubblica.

O M M I S S I S.

1752. 6. Maggio.

I N P R E G A D I.

FRANCISCUS LAUREDANUS

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Jacobo Miani, de fuo Mandato Locumtenenti Patris Fori-Julii, & Succefforibus, Fidelibus, Dilectis, falutem, & dilectionis Affectum.

O M M I S S I S.

Doverà, in confequenza, effere pofto Monfignor Reverendiffimo Arcivefcovo di Udine nel Membro dei Prelati, e venir Defcritto in un tal' Ordine fopra il Vefcovo di Concordia. Nel Luogo poi, che prima teneva il Soppreffo Capitolo di Aquileja, averà ad effere Collocato, e Stabilito il Nuovo Capitolo Arcivefcovile di quefta Città medefima; e in quello, che finora reftò Occupato dal Capitolo di Udine, quale viene a Sopprimerfi, fi averà a Rimpiazzare l'Antico Nome del Prepofto di Sant' Otorico. S'intenderanno parimente Abolite le Voci, e i Voti del Prepofto di S. Stefano, e dell' Abate di Belligna, e i Titoli de' quali fono rimaffi, colla fequita Soppreffione, in Stato Auftriaco.

Per l'Adempimento di tutto ciò, Disponerete voi, al Cafo, le Ordinazioni, che conveniffero; facendo fequire gli occorrenti Regiftri, a regola dell'avvenire.

Dat. in Noftro Ducali Palatio die vi. Maii Ind. xv. MDCCLII.

1752. 31. Gennaro.

I N P R E G A D I.

PErchè poffa il Magiftrato dei Beni Comunali confumare l' Afcolto, e Definizione delle Caufe, al Magiftrato loro Pendenti, sì riguardo al Pubblico, che al Privato Interelfe, refta dall' Autorità Pubblica al Magiftrato Permeffo, che, in mancanza dei Giudici, fia Supplito col Numero

mero di quelli, che hanno coperto in altri tempi l' Magistrato medesimo, come il Magistrato stesso viene di ricercare colla Scrittura, ora letta.

1753. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

I Divisamenti, che, circa le Persone de' Livellari nel Friuli, ha partecipato, con benemerita diligenza, il Commissario ai Confini N. H. f. Zuane Donà, si sono, dai Consulitori Nostri Ordinari, e Straordinari, e dal Magistrato Sopra i Feudi, presi in esame, sulla base di Legali Principj, e con Oggetti, giustamente congiunti alla Materia, di che si tratta.

E perchè nella Scrittura di esso Magistrato Sopra i Feudi si vede, con molto zelo, e prudenza, suggerito quanto conviene intorno a quei Feudi, che derivano dalla Soppressa Curia Patriarcale di Aquileja, ch' esistono nella Patria del Friuli, si comprende appieno la gravità dell' Affare, e gl' importanti Riguardi; nè può il Senato, fennon accogliere, e allestire, con particolare Approvazione, gli stili del Magistrato medesimo.

Resta a questo fine Deliberato: Che, nonostante la seguita Soppressione del Patriarcato suddetto, abbiano, in ogni tempo, e caso, a sussistere ferme, e inviolabili le Investiture Antiche dei Patriarchi, cosicchè, se in esse apparirà Descrizione di Censo, non possa quello alterarsi, nè in Qualità, nè in Quantità, a pregiudizio de' Possessori de' Beni. E, se all' incontro, in dette Investiture faranno unicamente espressi Beni, Terre, Masi, Ville, e simili, abbiano sempre i Fondi, e Beni tutti a rimanere di piena Ragione feudale degl' Investiti, dovendo in caso di Devoluzione, restare della Signoria Nostra. E quanto all' Utile, e Diretto Dominio s' intenderà nullo, e invalido qualunque Contratto, e Novità, che venisse ad alterare lo Stato Originario dei Feudi predetti; tal' essendo la risoluta, e Pubblica Volontà, per le gelose circostanze, e oggetti di Stato, che accompagnano questa grave Materia.

1753. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

FRANCISCUS LAUREDANUS

Del Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Petro Prioli, de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori-Julii, & Successoribus, Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectum.

Essendosi, colla Bolla ultimamente pervenuta, completa la Erezione di questa Chiesa Metropolitana, e del suo Capitolo, e fatta ancora l' Assegnazione della sua particolar Dote alla Mensa dell' Arcivescovato, ciò nonostante, è mente del Senato, che, vivendo il presente Signor Cardinale Patriarca Arcivescovo, non si faccia innovazione alcuna, circa quello, che formava la Mensa dell' Estinto Patriarcato, come fu Decretato ancora addi 23. Aprile 1751., e ciò, per Atto di Liberale, Pubblica Condiscendenza verso la prediletta Persona di esso Signor Cardinale. Questa Dote trovandosi già Determinata in Duc. Annui 8316., da Lire 6:4. l' uno, vi Significhiamo Scabiliarci da Noi, che la medesima debba alli futuri Arcivescovi venire, in due uguali Rate, da questa Camera corrisposta. E perchè, colle Ducali 6. Maggio 1751., al Precessore vostro trasmesse, fu Ordinato, doverci agli Arcivescovi, *pro scopore*, dare Luogo, Voce, e Voto nel Parlamento Generale di questa Patria, farà Parte vostra dar' Esposizione alle riferite Ducali, allora quando di

Cc

una

una tale Prerogativa averanno presa la dovuta Investitura da questo Magistrato Sopra i Feudi, e prestato il debito Giuramento di Fedeltà, nelle Mani del Serenissimo Principe, giusta alle Leggi Feudali, Commettendovi intanto di rendere nota questa Deliberazione Nostra ai Deputati di esso Parlamento, per i convenienti Registri, e affineschè resti Adempita.

Scienza poi consentaneo alla naturale Pietà Sua il Senato medesimo, che Assicurate, in Pubblico Nome, questo Nuovo Capitolo della Predilezione distinta, e Protezione, con cui sarà sempre considerato quel riguardevole Corpo, e gli Notificherete in prova di ciò, che delle Giacenti Giurisdizioni, e già Devolute alla Pubblica Potestà, ognivoltacchè i Canonici del medesimo si presenteranno, per mezzo dei suoi legittimi Deputati, a Supplicare la Investitura a detto Magistrato Sopra i Feudi, gli verrà dallo stesso Conceduta, colle solite Formalità, e parimente prestando il consueto Giuramento di Fedeltà, in Mano del Serenissimo Principe, giusta alle Leggi, per le quali Giurisdizioni doveranno anche godere le Prerogative dei Luoghi, Voci, e Voti nel prefato Generale Parlamento, come restò Prescritto colle accennate Ducali 6. Maggio 1752. Doverete anche, per ciò, che spetta ad esso Capitolo, dare a' Deputati del Parlamento predetto le necessarie Notizie, e, sull'intero delle Presenti, consapevolmente renderete il Signor Cardinale Patriarca, cui relativamente si fa Noto di feco voi ben' intenderli.

E da Mò: Al Magistrato Sopra i Feudi sia data Copia delle Presenti, in ordine anche alla benemerita sua Scrittura, che ora si è intesa, e siagli Commeso di divenire alle relative Investiture, giusta alle Leggi.

Essendosi poi Stabilito, che, durante la Vita del Sig. Cardinale Patriarca, non sia fatta, cioè quelle Giurisdizioni, Dipendenze, e Rendite, che gode, alcuna Innovazione, si riserva il Senato di prendere sopra delle medesime, già Devolute in Pubblica Potestà, e tali pure dichiarate dall'accennato Decreto 23. Aprile 1751., le opportune misure, e disposizioni. Sarà frattanto cura del Magistrato stesso avvertire, quando succederà il Caso della Vacanza dell' Abbazia di Rosazia, che da' futuri Arcivescovi, *pro tempore*, siano anche di questa prese le necessarie Investiture, e prestato il debito Giuramento, in Mano del Serenissimo Principe; rimettendovi al zelo, e speranza di esso Magistrato, divenire, sull' intero, e secondo gl' indicati Casi, a tutte quelle Disposizioni, che troverà convenienti.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXIV. Martii. Indiſt. 1. MDCCLIII.

1754. 27. Febbraro.

I N P R E G A D I.

Inteso si è da questo Consiglio quanto hanno esposto nelle Scritture, ora lette, i Provveditori Sopra Feudi, i Presidenti del Collegio dei XX. Savi del Corpo del Senato, gli Avvocati Fiscali, e i Consulitori *in Jure*, sopra la Supplica, Presentata nel Collegio Nostro addi 8. Giugno 1753. dal Comun di Toppo, e L. L. C. C.

Convenendo però Prendere quelle Deliberazioni, che confone siano agli Oggetti gravissimi della Materia, e alla Giustizia insieme,

Sia Preso Che Licenziata resti la Supplica predetta, e, salva sempre nella integrità sua la Massima, dichiarata col Decreto addi 24. Marzo 1753., proseguisca la Pendenza, restando intatte, per intero, quanto alla verificaazione del Fatto, le Ragioni delle Parti.

1755. 27. Novembre.

I N P R E G A D I .
O M M I S S I S .

PER togliere poi agli Abbocatori dei Dazi la difficoltà, da taluno posta in vista delle Pretese de' Privilegiati, Delibera questo Consiglio, col parere di essi Revisori, Regolatori dell'Entrate Pubbliche, d'Incaricare il Magistrato Sopra Feudi, ai Casi, che si Devolvano Feudi alla Signoria Nostra, di Riservare, nelle naove Investite Feudali, all' Erario i Dazi tutti, che fossero Imposti dopo l'Anno 1517.

O M M I S S I S .

1756. 18. Maggio.

I N C O N S I G L I O D I D I E C I .
A L L U O G O T E N E N T E D I U D I N E .

O M M I S S I S .

Perchè poi queste siano, per l'avvenire, inalterabili nel di loro Adempimento, devenirete alla Effesa di relativo Proclama, che, comprendendo i Provvedimenti del Decreto del Consiglio di Dieci, (*) 1577. 5. Febbraro, farete passare alle subordinate Giurisdizioni, Ingiongendo loro, che debbano, in ogni tempo, Eseguirlo, sotto quelle Comminatorie, che ritroverete opportune; e ponendo Regole, per la Vigilanza necessaria ne' voltri Successori.

1756. 27. Maggio.

I L S E R E N I S S I M O P R I N C I P E
F A S A P E R E ,

ED E' PER ORDINE DELL' ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNOR

L U O G O T E N E N T E G E N E R A L E
D E L L A P A T R I A D E L F R I U L I I N F R A S C R I T T O .

Costante, e risoluta la Volontà dell' Eccello Consiglio di Dieci, che, in ogni tempo, abbia a fornire un' intera, e inviolabile Esecuzione il Sovrano Decreto suo 5. Febbraro 1577., in proposito di Assistenza, nelle parti non derogate colle Ducali 19. Dicembre 1611., Ingionse a questa Carica, con precise Ducali 18. Maggio corrente, di dover rendere, universalmente, Noti i Provvedimenti, Stabiliti col predetto Decreto, di porre le più convenienti Regole, per Eseguire una intera Obbedienza innavvenire, e di Comminare a' Contrastatori quelle Pene, che più atte pareffero a contenere ogni Persona in una perfetta Osservanza.

C c 2

Vo-

(*) e Zanza,

Volendo però l'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Marin Zorzi 1.^o, per la Serenissima Repubblica di Venezia &c., Luogotenente Generale della Patria del Friuli render' Elegito il Sovrano Iocarico, col presente Proclama fa uoiversalmente intendere, e coll'Autorità, demandata all'Eccellenza Sua colle Ducali suddette, Ordina, ed espressamente Comanda:

Che qualunque Giudicante, subordinato a questa Luogotenenza, suo Capitanio, Vice-Gerente, o qualsiasi persona, per Ezzo Dedicata ad amministrare Giustizia nelle Cause Criminali, abbia ad osservare, senz'alcuna, benchè minima, alterazione, il Decreto stesso, nelle parti non derogate, come sopra, Rassegnando a questa Carica le Notizie de' Casi seguiti, nel decretato tempo, e astenendosi particolarmente dall'estendere ne' Processi, con Assistenza formati, Atto alcuno, sotto qualunque genere di espressione, e in qualsivoglia tempo, o stato di Processo, che formi, Sentenza, o faccia effetto alla stessa corrispondente, col par fine alli Processi suddetti, ne quali non viene accordato a Giudicanti medesimi, o suoi Vice-Gerenti, fennon il profferir' Opinione, nè mai definitivamente decidere, sopra gli stessi.

Che ogni, e qualunque volta necessaria si rendesse in detti Processi la Chiamata di alcun Reo Assente, debba immancabilmente, per Esecuzione del Decreto suddetto, essere Ricercata a questa Carica, e con Lettere de' rispettivi Uffici, la Licenza di ciò effettuare, col Nome, e Autorità di quello Reggimento, onde possano particolarmente i Rei distinguere con quale Autorità venga contro essi Proceduto.

E perchè non vada senza il dovuto Castigo la isoffervanza delle Pubbliche, Sovrane Prefezioni, e il timore delle Pene contenga chiunque in una intera Obbedienza, ben dovuta alla qualità del Comando, colla Facoltà derivata all'Eccellenza Sua dalle citate Ducali 18. Maggio, viene di Comminare la Pena a cadaun Giudicante, suo Vice-Gerente, Capitanio, o altro suo Rappresentante, che non Eseguisse ogni, e cadauna particolarità, Comandata nel prefato Decreto, e rattivata colla presenti Ordini, di Duc. 100., Applicati alla Cassa dell' Eccello Consiglio, di altre maggiori ancora, ad Arbitrio della Giustizia, secondo la qualità de' Trascorsi. E alli Cancellieri delle rispettive Giurisdizioni, di Duc. 50., Applicati come sopra, e della immediata privazione del Carico, e di non poter' esercitar' innavvenire in alcuna Cancellaria, nè in figura di Principale, nè di Sostituto, e altre ad Arbitrio.

A oggetto poi, che possa, in qualunque tempo, questa Carica accorrere, con adattati Compensi, alla Correzione de' disordini, arbitri, e trasgressioni, che potessero essere Commesse, restano Incaricati i Notari di quello Malefizio a dover', ogni, e qualunque volta saranno da questa Luogotenenza, con positivo Decreto Comandati, portarsi ad Assistere a' Formazioni di Processi in Giurisdizioni, subordinate a questa Reggenza, per le quali non viene supplito al Pagamento delle loro Mercedi dalla Cassa di questa Contadanza, ma dalla Comunità, o Comuni, ne quali segue l'Assistenza, prima di portarsi a Eseguire il Comando, presentare nell' Ufficio di quest' Ordinario Pretorio le Lettere di partecipazione de' Casi seguiti, sopra quali saranno stati esseli i Decreti, che Prefcrivono l'Assistenza, perchè da esso Ordinario Adempire si possa all'Obbligo, che gli resta, col Presente, ingiunto, e farà qui sotto spiegato; in Pena a' Notari medesimi, qualora ciò non Eseguissero, per ogni, e cadauna volta, di Duc. 50., Applicati come sopra, e altre anche ad Arbitrio.

Sarà pure preciso Debito dell' Ordinario suddetto, cui solo spetta l'intera Estesa, e Registro di ogni Atto, necessario per la Spedizione di tali Processi, ogni, e qualunque volta farà nel di lui Ufficio presentata alcuna delle predette Lettere, di Registrarla sopra Libro, a questo solo effetto istituito, perchè in ogni tempo apparisca, per quali Casi, e in quali Luoghi siano stati formati Processi con Assistenza.

E perchè potrebbe darsi, che, per alcuni Casi, venisse in Deliberazione questa Carica di non Decretare l'Assistenza, ma d' impartire facoltà a' Giudicanti di poter formare i Processi, salva ne-
gli

gli altri Punti la Esecuzione della Legge; Affinechè anche le Lettere di questa Reggenza, che a tal' effetto faranno Scritte alle rispettive Giurisdizioni, possano essere Registrate dal predetto Ordinario nel prescritto Libro, si Stabilisce, che tali Lettere non debbano esser' Esse da altri, che dall' Ordinario medesimo

Col fondamento di tali Registri, unito a quello delle Polizze, che da Esso Ordinario si rilasciano alli Notari stessi, per il Pagamento, che conseguiscono dalla Cassa di questa Contadinanza, per le Cavalcate, che fanno, per Assistere a' formazione de' Processi negli altri Luoghi di questa Patria, averà l' Ordinario medesimo ogni Triennio, e qualunque volta ancora, che fosse da questa Carica Richiesto, a formare distinta Nota de' Processi tutti, che, contro l' espresso sentimento del Decreto 5. Febbrajo 1577. suddetto, giacessero inespediti, portando le dovuta Notizie a' N. N. H. H. Luogotenenti, che faranno *pro tempore*, perchè possano tali Processi venir' avvocati, e Spediti da questa Reggenza, e abbiano lungo le opportune Deliberazioni, a correzione delle negligenze. E, mancando essi' Ordinario di puntualmente Eseguire le presenti Ordinanze, incorrerà nella Pena di Duc. 50., Applicabili come sopra.

Sia il presente Proclama immediatamente Stampato, unitamente al citato Decreto 1577. (*), Registrato dal predetto Ordinario ne' Libri Ducali, Pubblicato in questa Città, e trasmesso alle subordinate Giurisdizioni, per la sua Pubblicazione, e inviolabile Esecuzione in ogni tempo.

Udine. Add. 27. Maggio 1756.

(MARIN ZORZI 1.^o Luogotenente.

1756. 19. Agosto.

I N P R E G A D I.

COLLA ferie de' vari Decreti, enunciati nella, ora letta, Scrittura de' Provveditori Sopra i Feudi, si rileva Stabilita, e Riconfermata la Pubblica Massima, che i Possessori de' Feudi Ecclesiastici Adempire debbano agli Obblighi loro, col prendere le debite, rispettive Investiture da quei Prelati, di ragione de' quali sono i Feudi stessi. Dietro i moltissimi Esempi addotti, si Delibera perciò:

Che, a tenore del Memoriale, prodotto dall' attuale Vescovo di Concordia, debbano i particolari Possessori dei Feudi, spettanti alla di lui Mensa, Eseguire il proprio dovere, non trascurando le Investiture, nè abbiano a defraudare i Dritti di quella Carica, e ciò, massimè per i Titoli, co' i quali da' Vescovi suoi Predecessori furono ottenute le rispettive Investiture dalla Signoria Nostro; al quale oggetto il Magistrato rilascerà gli Ordini relativi, che occorreranno.

1756. 22. Dicembre.

IN CONSIGLIO DI DIECI.
FRANCISCUS LAUREDANUS

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Marino Giorgio 1.^o, de suo Mandato Locumtenenti Patrie Fori-Julii; & Successoribus, Fidelibus, Dilectis, salutem, & dilectionis Affectum.

Deciso già dall'Autorità del Consiglio di Dieci, colle Ducali 15. del decorso Settembre, rispetto alla Giurisdizione di Prata, il Punto Criminale, coll'averla obbligata alla condizione della Legge del Consiglio medesimo, colla Parte 1577. 5. Febbrajo, si presenta in ora, per le vostre Lettere 19. suddetto, nuova occasione di versare circa la Giurisdizione stessa, e di esprimere la precisa, Pubblica Volontà, intorno alle di lei Pretese, che, senza portare in Terza Istanza alla Rappresentanza vostra le Civili, e Criminali Appellazioni di sue Sentenze, passi addirittura a' competenti Consigli, Collegi, e Magistrati della Dominante. Esaminato però il tenore delle Carte tutte, che spedite Ci avete, e presi ancora altri lumi, si osserva in particolare, che l'Accordo tra essi Giudicanti, e Popoli di quel Feudo, Stipulato, e Corroborato poi, per di loro concorde Ricorso, dal Tribunale de' Capi l'Anno 1537. ultimo Novembre, è quella sola Legge; quale deve attendersi, come stabilita di mutuo Consentimento, e quale ha da eseguirsi per intero, senza veruna eccezione, e in qualunque Capitolo suo, nessuno de' quali può essere lecito di alterare, o soltanto di osservare in parte, senza distruggere l'intero, predetto Accordo, niente togliendosi alla validità della Prima Investita, semprechè l'Investito sia solennemente concorso nelle soddisfazioni, e comodo della Gente, compresa nel di lui Feudo. Stando pertanto, in detto Accordo, dichiarato, e così parimente nelle posteriori Investite 1639. 3. Maggio, e 1650. 24. detto, che le riferite Appellazioni passare debbano in Terza Istanza alla vostra Carica, e sufficientemente, ove spettassero, al Foro di questa Città, in tale forma appunto doverà essere per l'avvenire eseguito. A questo fine, farete, *immediatè*, comparire avanti di Voi quella Persona, che sostiene, ed esercita, nella Principale Figura, l'accennata Giurisdizione, e Notificandole la Deliberazione presente, le Ordinate di, relativamente, prestarvi Obbedienza, ponendo in perpetuo silenzio qualunque pretesione in contrario. Voi ugualmente di queste Ducali Preferiverete, in questa Cancelleria, l'istesso Registro, per lume dei Successori, e perchè, di tale modo, s'invigili al continuo Adempimento.

Dat. in Nostro Ducal. Palat. die XXII. Decembris. Indict. IV. MDCCLVI.

1758. 31. Agosto.

I N P R E G A D I.

DAlla Controversia, promossa dalle N.N. D.D. Sorelle M. contro i Conti Fratelli M. C., per Miglioramenti professati, nella Restituzione del Feudo di Cavernago, di cui rese conto al Senato, con precedente Scrittura, il Magistrato Sopra i Feudi, dattosi argomento alle benemerite sue applicazioni sopra l'universale della Materia de' Miglioramenti Feudali, compariscono a questo Consiglio i promessi, utilissimi effetti.

Versa, con molta elasticità, e con vere ragioni, sopra l'importante Affare, nella diligente sua; letta, Scrittura, e distinguendo in tre generi i Miglioramenti, cioè Naturali, Casuali, e Industriali.

triali, dimostra, non essere per i due primi tenuto, nè il Principe, in Caso di Devoluzione, nè i Vassalli, chiamati alla Successione de' Feudi, in estinzioni di qualche Linea trasversale, e discendente da comune Stipite, ad alcun Rifarcimento.

Quanto poi agl' Industriali, essendo questi pure di tre sorta, Necessari, Volutruosi, e altri Utili; come per i due risgite, che nè il Principe, nè il Vassallo, ne' rispettivi Casi, può essere tenuto ad alcun Rifarcimento, così per i Miglioramenti Utili, che accrescono le Rendite del Feudo, giusto, e conveniente si riconosce, che tanto il Principe, nel Caso di Devoluzione, quanto il Vassallo, in quello di Successione, abbiano a sottostare al Rifarcimento de' Miglioramenti, che constassero, in fatto, Utili al Feudo. A norma, e in conformità di tali Divisamenti, e suggerite Ordinazioni, colla opinione anche degli Avvocati Fisicali della Signoria Nostra, che dal Senato restano pienamente Approvate, dovendo in qualunque Caso dirigersi ogni Disposizione, e procedere l' Affare, nella pure, a scanso di qualunque Questione, Stabilito:

Che i Miglioramenti Utili abbiano a computarsi nello stato, in cui si trovano al tempo de' Casi preaccennati, e Apprezzarsi giusto all' attuale loro Valore; Salvo però, se l'aumento dipendesse, non tanto dalle Spese del Vassallo, quanto dall' Opera della natura, o dalla Fecondità del Terreno, o da qualch' Eventualità. Nel quale caso dovrà unicamente calcolarsi la Spesa del Miglioramento, come faviamente riflette, e ricorda il Magistrato predetto, merito del quale sarà disporre quant' occorre alla sua Esecuzione.

1759. 19. Aprile.

I N P R E G A D I.

SI sono intese, con Aggradimento, le diligenti Scritture del Magistrato Sopra i Feudi, degli Avvocati Fisicali della Signoria Nostra, e dei Consultori *in Jure*, sull' importante Punto dei Feudi, che deducono la Origine loro da' Concessioni della Mensa Patriarcale di Aquileja, e benchè la Maturità del Senato, in vista di gravissimi Oggetti, abbia già Stabilita la Massima, colli Decreti 1753. 24. Marzo, e 1754. 27. Febbrajo, da osservarsi dopo la Estinzione del Patriarcato, per qualunque genere di Feudo, Conceduto da esso nel Friuli: Pure trattandosi di Materia, che conosco, e dichiara di Stato, Determina ancora più espresa, e precisa la sua Volontà, onde resti, in ogni tempo, e caso, invariabilmente sempre Adempita:

Ordina pertanto, che, anche dopo la Suppressione della Cattedra Patriarcale, debbono bensì sussistere ferme, e inalterabili sempre le Antiche sue Investiture, ma con questa espresa Condizione, che in quelle, nelle quali sarà specificato Attributo di Censo, non possa questo alterarsi, nè in Qualità, nè in Quantità, a pregiudizio dell' Investito de' Beni, perchè di essi è divenuto Proprietario assoluto in modo, che Devolvere non si possono alla Signoria Nostra per Reversione; ma, che in tutte le altre Investiture, nessuna eccettuata, nelle quali, nella loro Fondazione, non fosse specificato l' Attributo di Censo, ma si leggessero assegnati Masi, Giurisdizioni, Ville, Terre, e simili, debbano bensì i Fondi, e Beni di tale carattere rimanere, per ogni ragione feudale, in poter, e godimento delle Famiglie Beneficarie, ma con questo, che, in mancanza di esse, debbano passare, sì per l' Utile, come per il Diretto Dominio, nella Signoria Nostra, per titolo di Devoluzione.

Si Vuole pure, che nullo, e invalido debba essere qualunque Contratto, fatto in qualsiasi tempo, o si facesse innavvenire, che, in qualunque escogitabile modo, trasformasse la natura dei Feudi, in configurazione diversa dalla Originaria sua Istituzione.

Determinata così dal Senato la precisa, invariabile sua Volontà, in Materia importantissima, per-

perchè interessa Riguardi di Stato, resta Raccomandata la sua inviolabile Esecuzione; in ogni tempo, e caso, al zelo del Magistrato Sopra i Feudi, che doverà avere l'intera Ispezione.

1759. 27. *Febbraro.*

IN CONSIGLIO DI DIECI.

DAlla zelante Scrittura del Magistrato Sopra i Feudi, e dall'altra diligente, e fondata degli Avvocatori di Comune, risulta a questo Consiglio l'occorfo, all'occasione del Bando di O. . . S. . . Nobile di Vicenza, e il modo di togliere, per i Casi possibili dell'avvenire, ogni equivoca conseguenza. Relativamente però si Delibera, dichiarando:

Che, per qualunque espressione di Titoli, che in qualunque Atto Pubblico fosse inserita, non s'intenda conferita, nè accordata per essi Prerogativa alcuna, nè debbano averli in alcuna considerazione, fennon siano, a tenore delle Leggi, Riconosciuti essi Titoli, Approvati, e Registrati dal Magistrato Sopra i Feudi, cui essendo appoggiata la Materia, può, colla facoltà, che le Leggi gli Accordano, invigilare alla perfetta loro Osservanza.

1761. 31. *Marzo.*

I N P R E G A D I.

NUovo, e distinto merito, giustamente, retribuire deve questo Consiglio all'Opera zelante, e con Pubblico vantaggio contribuita dal Dilett. Nobile Nostro L. Niccolò Erizzo 2.^o Savio Cassier del Collegio, per il Feudo di Prodolone in Friuli.

O M M I S S I S.

Ma perchè sia tolto, per tutt' i Casi avvenire, l'adito di Contendere la Successione al Pubblico nei Feudi, fermamente si Dichiarò, e si Stabilisce:

Che, nei Casi di Estinzione di Linee Beneficate de' Vassalli, non possano Succedere, ad esclusione del Fisco, nei loro rispettivi Feudi, fennon quelli, che hanno certa Vocazione, per il Patto, e Provvidenza delle Prime, o più Antiche Investiture, ch' esistono, come Eredi, e Discendenti dei primi Investiti, espressamente chiamati al Benefizio dei Feudi in dette Investiture; tal' essendo il Valere delle Leggi Feudali, e delle Massime Pubbliche in tale Materia.

1763. 29. *Decembre.*

I N P R E G A D I.

LE due, ora lette, diligenti, e zelanti Scritture del Magistrato Sopra i Feudi fanno benemerita prova al Senato della esattezza, e dell'impegno, con cui vengono trattate dagli esperti Cittadini, che lo compongono, le Materie, alle Ispezioni loro Raccomandate. Vari sono i Puntì esaminati nelle medesime, e che, posti in chiara luce, chiamano le Determinazioni del Senato.

Per tutte le Cose esposte, concorre in primo luogo, a consolazione delle due ricorrenti Comunità di S. Vito, e S. Daniele, nella Patria del Friuli, ad Esaudire le loro oneste Istanze, Commettendo al Luogotenente di Udine di rimuovere tolto, e dall'una, e dall'altra, le Figure, ch' erano state destinate nel tempo del Patriarcato di Aquileja, ora Soppresso, restituendo alla Comunità

munità di S. Vito la facoltà di Eleggere il suo Capitano del Corpo dei suoi Concittadini, da essere Approvato dal Luogotenente di Udine, che, unito agli Affanti, abbia ad Esercitare la Giurisdizione di Prima Istanza, a tenore del Privilegio, ad essa Conceduto nell'Anno 1420, salvo sempre però le Appellazioni al N. H. Luogotenente di Udine, e le altre Volute dalle Pubbliche Leggi, e preservando insieme al Capitolo, che sarà Eletto, quelle Utilità, ed Emolumenti, che sono stati fino al presente a tale Carico corrisposti; cosicchè ritorni, per conseguenza, a godere il suo Privilegio, quale lo godeva prima della Traslazione, che fu fatta nel giorno 18. Giugno 1445, colla Carica Effinta Patriarcale. E quanto alla Comunità di S. Daniele, il Senato concorre, che debba quella Eleggerli, del Corpo dei suoi Cittadini, un Capitano, il quale, Approvato dal predetto Luogotenente di Udine, abbia a godere i Diritti, e Prerogative, che gode il Capitaniato di Camona, colle Appellazioni però sempre Volute dalle Leggi, come suggerisce il Magistrato Sopra i Feudi.

Come però dalli diligenti Catafici, che s' intendono fatti, con ogni più desiderabile precisione, dalli Magistrati, destinati, dopo la Estinzione del Patriarcato, a prendere Possesso in Noeme della Signoria Nostra di tutte le Rendite, Censi Feudali, e tutt' altro, si è Liquidata l' Annuia Rendita di Duc. 3136, e gr. 17, e che la Comunità di S. Daniele si è Esibita, nel suo Memoriale, addi 16. Marzo decorso, di assumere in se la Esazione, senz' alcun Pubblico Aggravio, della porzione di dette Rendite, esigibile nella sua Comunità; e la Comunità di S. Vito, col suo Costituto, nel Giorno 23. Dicembre corrente, Annotato nel Magistrato Sopra i Feudi, si assume lo stesso impegno di Esazione, e di Manutenzione di quanto averà Esatto della Porzione sua di dette Rendite, così doveranno esse Comunità adempire l' impegno assunto, Esigendo, e restando puntuale Conto al Luogotenente di Udine, perfinocchè dal Senato venga altrimenti Disposto.

E quanto alla Giurisdizione Superiore di detta Comunità, che alla intera Giurisdizione delle tre Ville di Percoto, Pavla, e Trivignan, Devolute a Pubblica Disposizione, resta Demandata alla Carica del Luogotenente di Udine, la quale doverà Sopraintendere alla Esazione delle Rendite di esse tre Ville, e farà anche rendere Conto dalle due Comunità suddette delle Rendite Pubbliche, alla loro Feste Commesse.

Come però è Massima Pubblica, che non solo di detta Annuia Rendita, ma anche delli due Stabili Patriarcali, Effinti in S. Vito, e San Daniele, debba essere procurata la più sollecita, e insieme più vantaggiosa Vendita, così si raccomanda al zelo sempre benemerito, e utile sempre alle Cose Pubbliche del Savio Cassier del Collegio, di suggerire quelle Misure, e col ben' intendersi col N. H. Luogotenente di Udine, e col prendere i lumi tutti, che gli occorressero dal Magistrato Sopra i Feudi, che credere possa le più opportune a conseguire, coi metodi Voluti dalle Leggi, l' effetto, o colla Vendita di tutta l' intera Rendita predetta, e de' Stabili, o a parte a parte, come si offerissero gl' incontri.

In quanto poi alla Mercede, e risarcimento delle Spese del Ministro, che ha il merito di un' Opera così ben' eseguita, nell' atto, che si ordina al Magistrato Sopra i Feudi di custodire i due Catafici, che gli furono da Udine trasmessi, si ordina al Luogotenente di custodire pur quello rimasto presso la Carica, e di recuperare i Catafici tutti Patriarcali, e tutte le Carte relative, per essere trasmessi in custodia del Magistrato medesimo, s' incarica il di lui zelo di suggerire la Somma, che crederà conveniente alle Spese, al tempo, e alle fatiche, impiegate dal Ministro medesimo, per sua giusta Ricognizione.

1763. 29. Decembre.

I N P R E G A D I.
A L O Y S I U S M O C E N I C O

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Nicolao Contareno 3.^o de suo Mandato Locumtenenti Patriæ Fori-
Julii, Fideli, Dilecto, salutem, & dilectionis Affectum.

Dalla Deliberazione, che vi uniamo in Copia, rileverà la virtù vostra, quanto viene Stabilito dal Senato, a consolazione delle due Comunità di San Vito, e di San Daniele. Voi però, nell'atto di rendere nota alli Rappresentanti le medesime la Pubblica Corrispondenza, Rimoverete tutto, e dall'una, e dall'altra, le Figure, che saranno state destinate nel tempo del Patriarcato di Aquileja, ora Soppresso.

Sopra queste due Comunità averà però sempre la vostra Carica la Giurisdizione Superiore, come ancora intera Giurisdizione sopra le tre Ville Percoto, Pavla, e Trivignan. E com' esse due Comunità si assumono l' impegno di Esigere, e puntualmente Corrispondere in Cassa Pubblica le Rendite, esigibili in ora per la Signoria Nostri, nei Distretti delle rispettive loro Comunità, e Ville annesse, e ciò personochè altrimenti disponga il Senato; perciò resterà a peso della vostra Carica la Esazione delle tenuti Rendite delle tre sole Ville di Percoto, Pavla, e Trivignan, e farsi rendere conto dalle due Comunità della Esazione, che farà da esse fatta. Come però è Massima Pubblica, che di tutte le Rendite di esse due Comunità, e Ville ad esse annesse, e delle tre Ville predette, non che delli due Stabili Patriarcali, in S. Vito, e S. Daniele, sia fatta la Vendita, che questa viene raccomandata al benemerito zelo del Savio Cassier del Collegio, così farà della Esattezza vostra in tutto ciò, che fosse da lui ricercato, dare tutta la possibile, e più pronta mano all' Opera stessa.

Essendo poi giusto, che sia Riconosciuto il Ministro, che ha utilmente Servito nel prendere Possesso, e nella formazione delli tre Libri, laudati dalla speranza del Magistrato Sopra i Feudi, così al nozo zelo vostro si rimette di suggerire quale Somma fosse conveniente alle Spese fatte, alle Giornate, e Fatiche, da esso impiegate, onde abbia risarcimento, e mercede. Rislettendo in fine, con molta ragione, il Magistrato Sopra i Feudi, che molto importa, che, uniti alli due Catafici, che gli furono trasmessi, formati nel prendere il Possesso in Nome del Senato, abbia egli pure i Catafici tutti Patriarcali, e tutte le Carte relative, perciò vi s' incarica espressamente di ricuperare gli uni, e le altre da chiunque le riteneffe, e di trasferirle tutte, con diligenza, al Magistrato medesimo, onde siano pur queste da esso conservate.

Dat. in Nostro Ducali Palacio die xxix. Decembris. Indiè. xi. MDCCLXIII.

1764. 3. Marzo.

I N P R E G A D I.

Applicatosi con molto merito il Savio Cassier del Collegio alla Esecuzione del Decreto 29. Decembre decorso, esibisce, nell' accetta, diligente Scrittura, ora letta, il frutto degli Esami, da lui prestati, per fondatamente conoscere le misure, e le avvertenze, necessarie a prendersi, affine di effettuare, nel modo più sollecito, e vantaggioso, la Vendita, dalla Pubblica Autorità stabilita, di tutte le Rendite, Livelli, Censi, e altri Dritti, erano goduti dagli Esinti Patriarchi di Aquileja, esistenti nelle Comunità di S. Vito, e di S. Daniele, e Ville dipendenti, corrispondono per-
fatta-

settamente all'importantissimo, proposto oggetto gli utili suoi suggerimenti, e le provvidenze tutte, da esso divise, sia nel fissare la Vendita stessa al limite, per lo meno, del QUATTRO per CENTO, sia nell'accordare ai Pensionari, e Contribuenti la facoltà di Affrancare le rispettive loro Contribuzioni, previo l'Esborso in Cassa Pubblica del Capitale, in ragione di QUATTRO per CENTO, con quelle caute forme, e nelle maniere indicate, sia finalmente nel modo di Eleguire i Contamenti, da praticarsi nella Cassa del Deposito Novissimo alle TRE per CENTO, per ricevere lo Strumento di Vendita, da essere dal Senato Approvato.

Tali prudenti Disposizioni, e Avvertenze, esattamente comprese nella Terminazione, ch' egli accompagna, mentre viene alla medesima conferita la Pubblica Approvazione, e si Ordina la Stampa, per essere spedita, e Pubblicata, tanto nei Luoghi, ov' esistono i Beni, quanto in questa Città, a chiara cognizione, e dei Possessori, e di chiunque applicare volesse al loro Acquisto, non resta, che impartire al Savio Cassero predetto la facoltà di erigere, ad oggetto di agevolare la Vendita medesima, e di cogliere in essa maggiore vantaggio, una parte di detti Beni, e Stabili, in Corpo separato, per aggiungersi all'Acquirente un qualche Titolo di semplice Onore, senz' alcuna Giurisdizione, nel quale caso averà a ben' intendersi col Magistrato Sopra i Feudi, onde proceda la cosa con buon'ordine, e a tenore delle Leggi.

1765. 6. Aprile.

I N P R E G A D I:

POrge a questo Consiglio, colla Scrittura ora letta, il Magistrato Sopra i Feudi, argomento di Pubblica compiacenza, rappresentando essersi volontariamente rimossa la Comunità di Ronca del Territorio Veronese, Investita della Giurisdizione Civile, o sia Vicariato di quella Villa, colle Prerogative, Esenzioni, Privilegi, unitamente alli N. N. H. H. suoi Condomini, dalli Suffragi ottenuti, onde non essere molestati per alcun Dazio, e specialmente per quello della Seta, e Galete in essa Comunità raccolte, riconosciuto avendo i Capi della medesima, e i N. N. H. H. predetti, sulle rimostranze della Città, e Territorio di Verona, Conduttori del Dazio Seta, Cafe, e Forcelli, insufficiente la loro pretesa, a fronte degli Ordini Sindicali 1674, e de' molteplici Decreti del Senato, rapporto a quello della Seta, e alli Dazi di nuova Imposta.

Questo Pubblico compiacimento si fa anche maggiore dall' intendersi, che, sulle considerazioni zelanti degli Avvocati Fiscali, abbia dato pensiero il Magistrato stesso agli opportuni Provvedimenti, affine di assicurare il Pubblico Patrimonio nella importante Esazione dei Dazi, e toglierlo dal pericolo, in cui potrebbe incorrere, coll'abuso di simili Suffragi. Accogliendosi però da questo Consiglio il prudente suggerimento, come consueto ai Pubblici riguardi, si Prescrive:

Che non possano innavvenire essere rilasciate Lettere, o Suffragi, che sospendano, o impediscano la Esazione de' Pubblici Dazi, enunciati nelle Sindicali predette, sotto qualunque pretesto, o Privilegio, quando non fosse nel Privilegio medesimo espressamente nominata la Esenzione di un qualche nuovo Dazio. E qualora venissero conceduti Suffragi, contrari alla Deliberazione presente, gli dichiara il Senato nulli, e di nessun valore, a norma di quanto restò Prescritto col Decreto 6. Maggio 1663, per quelli, che si rilasciassero dal Collegio dei XX. Savi del Corpo di questo Consiglio.

Sarà pertanto vigile il Magistrato alla Esecuzione della Pubblica Volontà, incaricando i propri Ministri della più esatta Osservanza, onde il Patrimonio Pubblico non soffra detrimento alcuno, col pretesto di Ragione feudale, nella importante, gelosa Rendita de' suoi Dazi.

1765. 5. Giugno.

I N P R E G A D I.

Revandosi dalla, ora letta, Scrittura del Magistrato Sopra i Feudi l' Oggetto, cui tende il Memoriale, rassegnato alla Signoria Nostra dalli N. N. H. H. Fratelli C. . . . Acconsente questo Consiglio, che, in qualunque incontro di mancanza di qualche Giudice Attuale, tanto del Magistrato stesso Sopra i Feudi, quanto di quello Sopra Beni Comunali, che, per legittime Cause, intervenire non potesse alla Giudicatura, possa seguire la Estrazione di uno, o più Giudici delle Madsse passate, per cadauno di essi due Magistrati, affinchè seguire possa l' Ascolto, e la sollecita Spedizione delle due Cause, Pendenti al suddetto Magistrato Sopra i Feudi, tra i predetti N. N. H. H. Fratelli C. . . ., e i N. N. H. H. Giudicanti, Delegati del Conforzio di Latifonia, come fu, anche in qualche altro Caso simile, praticato.

1765. 8. Giugno.

I N P R E G A D I.

LE pesche rissioni, e i zelanti suggerimenti, che il Magistrato Sopra i Feudi, con lodevole avvedimento, e opportuno consiglio, ha prodotti nella, ora letta, Scrittura, intorno quei Feudi Ecclesiastici, che furono svincolati dalla dipendenza Ecclesiastica, e passati, o in Libero Potere dei Laici, ovvero sotto il Diretto Dominio, con Marca Feudale, e le cose, che, colla propria Dottrina, aggiungono innappresso i Consultori Nostri, *in Jure*, sù di così grave, e importante Argomento, quanto meritano di essere accolte, con sensi di Laude, e Aggradimento, altrettanto chiamano la Maturità di questo Consiglio a prevenirlo, con adattate Deliberazioni, quei tentativi, che potessero peravvenntura promuoversi dagli Ecclesiastici, in offesa del Regio, Sovrano Diritto.

A oggetto pertanto, che sia tolto ogni adito a qualunque innovazione, che, per una sinistra interpretazione delle Pubbliche Massime, e Leggi, in tale proposito disponenti, diretta fosse a sovvertire le Pubbliche Disposizioni, e a turbare, e sconvolgere la Polizia, e la Pratica, da sù gran tempo osservata; Si Dichiarò a maggior spiegazione delle Leggi prodette:

Che possano bensì i Prelati, e Vescovi rilasciare le Investiture di quei Feudi, che sono rimasti sempre sotto il Dominio loro, e, nel caso di Estinzione di Linee Beneficcate, possano quelli Devolversi alle proprie Mensi, purchè immediatamente Reinvestano altre Persone Laiche, nè appresso di sè gli ritengano, e le loro Investiture cadano sotto la Revisione, e Conferma del Magistrato predetto Sopra i Feudi; Ma che non sia giammai lecito ai Prelati medesimi, e Vescovi di pretendere la Disposizione di quei Fondi, che contengono Giurisdizione di qualunque sorta, o che fossero stati Laicati, o Svincolati di Fatto, e Publica Autorità dalle rispettive Mensi Ecclesiastiche, e costituiti di privata Ragione Laicale, o di Publica Feudale, nè richiamarli alla originaria loro Costituzione; Volontà Publica essendo, ch'essi rimangano nello stato, in cui si trovano.

1765. 31. Agosto.

I N P R E G A D I.

A Oggetto, che resti consumato l' Ascolto, e la Definizione delle Cause, Pendenti al Magistrato Sopra i Feudi, si rapportò al Pubblico, che al Privato Interesse, si permette al Magistra-

giurato predetto, a seconda di quanto fu Stabilito col Decreto addi 31. Gennaio 1752., per il Magistrato Sopra i Beni Comunali, che, in mancanza dei Giudici, che si Cacciassero, fu Supplito al Numero da quei Soggetti, che hanno coperto in altri tempi esso Magistrato, come il zolo suo viene di Ricercare, colla Scrittura, che ora si è intesa.

1766. 19. Novembre.

I N P R E G A D I.

Rilevato, per le Scritture, ora lette, il sentimento del Magistrato Sopra i Feudi, sulle Istanze dei Deputati Fed. Co. . . G. . . S. . . , e P. . . Z. . . , in nome dei Castellani, e Feudatari della Patria del Friuli, per essere disimpegnati, al Caso della Morte de' Fratelli, coi quali hanno comuni le Investiture dei loro Feudi, dall' Obbligo di Rinovarle colla presenti Aggravi, ch' essi godon, eccedenti alle loro ristrettezze; trova conveniente il Senato, trattandosi d' Investiture promiscue, di fminuire ai Superflui l' sovverchio Dispendio, annesso alle solenni, usate Rinnovazioni. Volendosi però, che da essi sempre si riconosca la Pubblica Autorità, concorre a Stabilire, che per lo innanzi si ricevano dai Fratelli le Investiture, in via di Terminazione, colla sola Spesa, dipendente dalla fissata Tariffa; e però resta Approvata quella, che conformemente venne, con vero zelo, dal Magistrato predetto formata, ed esibita a questo Consiglio.

1769. 1. Aprile.

I N P R E G A D I.

A L O Y S I U S M O C E N I C O

Dei Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Barbone Vincentio Mauroceno 2.^o, de suo Mandato Locumtenenti Parisi Fori-Julii, Fideles, Dilectos, salutem, & dilectionis Affectum.

Invigilando, con zelante cura, Monsignor Vescovo di Concordia alla conserva zione, e custodia dell' Antico Castello di Arba, denominato Coesina, situato nella Villa di Arba, di sua Temporale Giurisdizione, ha rappresentato, con suo Memoriale, l' avanzato Arbitrio di quel Comune, di essersi appropriato una parte delle Mura di esso Castello, coll' aver' eretto un' Edifizio, che comunica colla Fossa esteriore, per mezzo della Porta, in quella parte costrutta. Meritando però il dovuto compenso la qualità del trascorso, offensivo i Dritti del Principato, non essendo permesso ad alcuno porre mano, senza il Pubblico Assenso, in qualunque Fabbrica, che serva a Pubblica difesa, e massimè sopra le Mura: S'incarica il zelo vostro di Ordinare alli Capi di esso Comune la pronta Demolizione del nuovo Edifizio, e di rimettere nel suo primo stato le Mura del Castello, senza Porta, e senza Finestre; e dell' Adempimento di questa Pubblica Volontà, attendere mo dalla Esattezza vostra i Riccontri.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 1. Aprilis. Indict. 11. MDCCCLXIX.

1769. 23. Novembre.

I N P R E G A D I.

Meritando, per sentimento del Magistrato Sopra i Feudi, di esser'Esaudite le rurali Istanze del povero Comune di Arba, che, col Colbituro, Annotato nel Magistrato medesimo, dell'attuale suo Meriga, e che viene accompagnato alle Pubbliche Osservazioni da esso Magistrato, implora *Venia*, per aver'egli, ignaro de'Pubblici, Regi Dritti, fabbricata, coll'atterrazioni di un pezzo di Maraglia di esso Fortilicio, ch'è di ragione feudale del Vescovo di Concordia, una piccola Abitazione, per uso del proprio Cappellano, onde possa assistere, con maggiore opportunità, vicino alla Chiesa, alle Anime dei Poveri Comunisti, nei loro Spirituali bisogni: concorre la Clemenza di questo Consiglio, quando il Magistrato verificata abbia la verità delle cose esposte, con fondate cognizioni, ad accordare al sopraddetto Comune la sussistenza di essa Abitazione, con quello, ch'egli abbia a corrispondere annualmente, in Ricognizione del Pubblico Dominio, Duc. 1. nella Camera Fiscale di Udine, e che non abbia innavvenire da poner mano nella Cortina del Castello medesimo, senza espressa, Pubblica Permissione, e che non manchi del dovuto ossequio, e dipendenza, nei Doveri Feudali, verso il suo Prelato, e Giudicente, com'è di dovere. E farà cura del Magistrato coerentemente di Commissionare chi spetta, per la Esecuzione della presente, Pubblica Volontà.

1770. 30. Agosto.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

In aggiunta di tutto questo, diretto altresì a tutelare i Reali Dritti del feudale Patrimonio; e a mantenere in una esatta Osservanza le già emanate Pubbliche Prefcrizioni, comparando il Proclama, riguardante le Rinnovazioni delle Investiture, che fossero in difetto da farsi, secondo le rispettive Consuetudini, e qualità de' provvidi suggerimenti del Magistrato medesimo, che alle cose in esso espresse, unito pure vi abbia ad essere, (onde giunga a universale Notizia) che spirato qualora sia il termine, che dalla Clemenza Pubblica viene Accordato, per ultimo Perentorio, a tali Rinnovazioni, non potranno i Trasgressori ottenere ulteriore *Venia*, se non previa le Informazioni del Magistrato, e con Parte sola Presa, colli QUATTRO QUINTI del Collegio, e del Senato, e che anzi, non ottenendola, per qualsivoglia motivo, dentro il Periodo di Anni tre, dal giorno dell'ulteriore difetto, resterà ad essi per sempre intercluso l'adito alla Grazia.

E giacchè poi il Magistrato deve in presente prestarli al riconoscimento di tutte le Rinnovazioni, e Confermazioni, trova pure di Giustizia, e conveniente l'Autorità Pubblica d'impartirgli la facoltà di dichiarare nulle, e di nessun valore tutte quelle, che non appoggiate a' precisi Decreti Pubblici, dissonanti gli risultassero dalle prime, rispettive Investiture, e qualora ravvisasi egli difetto, e alterazione, degna di Emenda, nel tenore del Patto, e Provvidenza, in alcuna di quelle, che convalidate sono da' Decreti, lo riferirà, per le ulteriori Deliberazioni di questo Consiglio, che, rapporto al tempo avvenire, incarica la di lui sferenza a riflettere, se conveniente fosse di restringere d'ora innanzi le Investiture, nel caso di Devoluzione, ai soli Fondi, e Titoli Speciosi, con quel di più, che, rapporto anche alla Elezione del Consulatore, gli fu già Compresso colle recenti, Pubbliche Deliberazioni.

O M M I S S I S.

1770.

1770. 22. Settembre.

I N P R E G A D I.
A L O Y S I U S M O C E N I C O

Del Gratia Dux Venetiarum &c.

Nobili, & Sapienti Viro Dominico Michaeli, de suo Mandato Locumtenenti Patria Fori-Julii, Fideli, Dilecto, salatem, & dilectionis Affectum.

Per le Informazioni della Straordinaria Deputazione ad *Pias Casas*, si riconobbe d'indubitato Giufpatronato, annesso alli Dritti Feudali dei Conti di Porcia, e Brugnara, il Benefizio, sotto Titolo di S. Maria, esistente nella Terra di Porcia, in quella Patria. Ora volendosi dalla Equità del Senato, che alli Giufpatronanti medesimi, e Successori del Feudo resti integro, in ogni sua parte, il Feudale Dritto, farete loro sapere:

Che, nelle future Vacanze del Benefizio medesimo, debbano Essi eleggere il Sacerdote Secolare, Suddito Nostro, ammovibile, a loro beneplacito, giusto i metodi degli altri Benefizi di Laico Giufpatronato, colla Presentazione sua all' Ordinario Diocesano, e coll' Obbligo all' Eletto di soddisfare personalmente alli Carichi tutti, annessi al Benefizio, e ingiunti al medesimo nella Istituzione sua. E Intenzione essendo, che ciò abbia fermamente ad Offerarsi, farò del zelo vostro Ordinare anche delle Presenti, tanto in questa, che nella Pretoria, e Vescovile Cancelleria di Concedia, il Registro, per la inviolabile Esecuzione.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die xxxi. Septembris. Indiēt. 111. MDCCLXX.

1772. 4. Febbraro.

I N P R E G A D I.

Sempre utile il Dilett. Nobile Nostro Sier Niccolò Barbarigo in qualunque Carico, che se gli addossa, nell' invigilare, che si osservino l' emanate Prescrizioni, e nel promuovere il Pubblico, maggior profitto, dirige anche, con tali provvidi oggetti, come Inquisitore alle CINQUE per CENTO, nella Scrittura ora intesa, le mature considerazioni sue, che assecondandosi pienamente da questo Consiglio, si Delibera:

Che, a somiglianza di quanto si pratica dalla Pubblica Zecca, non che da qualunque Deposito, e Ospitale, al Girarsi, per Successione, Testamenti, Donazioni, e altro, da Nome a Nome i Capitali, non possa il Ministro del Magistrato Sopra i Feudi, sotto le Penalità tutte, Communate a Ministri, che contravvenissero, Eseguire alcuna Investitura da Nome a Nome rilasciare Investiture Feudali, nè disposizione de' Feudi, sennon preceda notizia all' Inquisitore, per le ragioni delle CINQUE per CENTO, e sia Licenziata colli Metodi appunto Decretati, e che si osservano pe' gli altri Magistrati, disponendo i Giri, e Traslati.

1773. 24. Marzo.

I N P R E G A D I.

Sempre attento il zelante Magistrato Sopra i Feudi a tuttocciò riguarda le proprie, importanti Ispezioni, espone, nella ora, letta, sua gradita Scrittura, il rilevante Debito di Duc. 39619. gr. 10., che, in Conto di Tasse Militari, debbono tuttora da molti Feudatari alla Pubblica Cassa, come apparisce dall'ultima, segnata Revisione; E merita laude il zelante suo impegno, diretto a promuovere l'Incasto della non indifferente Somma da' difettivi Feudatari suddetti, devenendo, per l'effetto, alla Effesa della Terminazione, che accompagna ai Pubblici Ristessi.

Il Senato però, che la trova concepita con viste prudenti, e fondata sulle Pubbliche Leggi, dà alla stessa la piena sua Approvazione; ben persuaso, che quando, come prescrive il Capitolo Terzo della Terminazione stessa, non comparissero, dopo le triplicate Chiamate, a Effettuare i Contamenti i Debitori stessi, l'attenzione benemerita del Magistrato farà praticare le Intromissioni sopra le Tenute de' loro Beni, e Rendite, già Prescritte dal Salico Decreto 1586. 13. Dicembre, onde, come vuole Giustizia, esigerli questo Pubblico, Reale Dritto di assai tenue peso ai rispettivi Individui.

Non convenendo poi, come saviamente riflette il Magistrato, e per il buon'Ordine, e per le stesse Pubbliche Leggi, che sia in arbitrio de' Ministri del Magistrato stesso, quale non tiene Pubblica Cassa, la Riscossione del Soldo di Ragione feudale, che annualmente, per le rispettive, convenute Imposte, dev'essere Contribuito da' Feudatari suddetti, ma passar'abbia, come vogliono le Leggi, di volta in volta, nella Cassa di Tasse Militari, esistente al Conservatore del Deposito, si Delibera:

Che per l'avvenire ogni Soldo di tale natura, indimutamente, debba da' Feudatari stessi, loro Procuratori, o Commessi, non più essere Contato ne' Cancelli a' Ministri del Magistrato Sopra i Feudi, ma nella Cassa suddetta del Conservatore del Deposito, col mezzo de' Mandati del Magistrato, quale non potrà mai valersi nelle sue Occorrenze del Danaro di tale natura, fennon vi preceda, i Concorsi di questo Consiglio.

Eseguitisi in fine, coll'assenso del Magistrato predetto, dal decesso Precessor Consultore i Dispendi, disotati per l'Occorrenze del Magistrato medesimo, e ciò colla maggior parte del Danaro delle Dite, annunciate in Somma di Duc. 523. gr. 10., per quali si rende necessario, e com'è giusto, dare loro il Credito di Duc. 405. gr. 6. nell'atto, che vi concorre il Senato, e ch'esso Magistrato farà verificare, Ordina parimente, col sentimento suo, che il restante Credito di esso Consultore decesso, consistente in Duc. 118. gr. 4., dalla qual Somma, per altro, doveranno essere Contati Duc. 63. gr. 3., spettanti per Comparti, e Pene al Magistrato suddetto, come apparisce dall'accompagnato Bilancio, vengano corrisposti alli Legittimi suoi Eredi dalla suaccennata Cassa Tasse Militari del Conservatore del Deposito, previo Mandato del Magistrato, come vuole Giustizia.

E dell'Articolo delle Presenti, per quanto gli riguarda, sia data Copia al Conservatore del Deposito per lume, ed Esecuzione.

1773. 2. Settembre.

I N P R E G A D I.

O M M I S S I S.

E Poichè nella Vacanza delle Commende di qualsivoglia qualità, lo Spirituale Governo doverà appartenere all'Ordinario Diocesano, così la Giurisdizione feudale resterà di Appartenenza del Principe, dovendo perciò assumere prontamente l'Esercizio il Magistrato Sopra i Feudi, anche col mezzo dei Pubblici Rappresentanti, giusta le Leggi, le Massime, e i Metodi correnti nella feudale Materia: eccettuandosi peraltro da queste Disposizioni i Priorati, e le Commende degli Ordini Militari, i Giupatronati Laici, e le Unioni Perpetue, fatte prima d'ora, e dal Senato Autorizzate cogli Assenti suoi.

O M M I S S I S.

1774. 29. Settembre.

I N P R E G A D I.

Degno di aggradimento, e di laude apparve al Senato il suggerimento, ora inteso dalla benemerita Scrittura del Magistrato Sopra i Feudi, di sopprimere l'incongruo, e superfluo Aggravio, che soffrono i Possessori dei Feudi Ecclesiastici, nell'obbligo della ripetizione delle loro Investiture, ad ogni cambiamento del rispettivo Prelato Collatore, quando più ragionevole Consuetudine non astringe alle Rinnovative i Feudatari di Laica Disposizione, sennonchè nei soli Casi di Morte degl' Investiti, e di nuova Successione di Persone nel Feudo.

Pertanto siccome chiaramente si scorge, che nessuna lesione possono patire nè i Dritti delle Medesime Dispositrici dei Feudi, nè l'Alto Dominio del Senato, con togliere tal' inutili Rinnovative, per le quali 'l' supplemento alle Tasse, prima verso l'Ecclesiastico, indi verso il Secolare Ministero, assorbendo bene spesso la Rendita feudale di un triennio, può alcuna volta succedere, che la Ripetizione delle medesime Rinnovative renda, contr' ogni dovere, e Giustizia, oneroso, anzicchè utile il Feudo alla persona; così, per effetto della Pubblica Equità, stabilmente si Delibera: Che d' ora innanzi le Rinnovative dei Feudi Ecclesiastici, a imitazione di quanto si osserva per i Feudi, da Potestà Laica derivanti, non abbiano ad aver luogo, sennon per cambiamento delle Feudatarie Persone, postochè siano una volta al Possesso della Investitura del Feudo.

1774. 29. Settembre.

I N P R E G A D I.

ALLI RAPPRESENTANTI CAPI DI PROVINCIA, OV' ESISTONO VESCOVI:

TRasmettiamo, a cognizione vostra, la inferita Deliberazione, che vuole abolite le inutili, e onerose Rinnovative dei Feudi, derivanti dall'Ecclesiastico, fuorchè nei Casi di cambiamento delle Persone, una volta Investite di alcun feudale Possesso, come si pratica per i Feudi di Laica Disposizione.

E c

L a

La conosciuta esattezza vostra si darà dunque il merito di far Registrar' esse Deliberazioni nell' Archivio di questa Cancelleria, e, nello stesso tempo, di comunicarle, con propri, e convenienti modi, a questo Savio Prelato, acciò parimente segua il pronto Registro anche nella di Lui Cancelleria Ecclesiastica, per quella puntuale sua Esecuzione, che il Senato, pienamente, si promette dalla di lui, non manochè dalla vostra, plausibile Osservanza.

E delle Presenti sia data Copia al Magistrato Sopra i Feudi, per lume.

1774. 1. Dicembre.

I N P R E G A D I.
O M M I S S I S.

Rimarcofi inoltre quanto, con vero zelo, riflette il Savio Cassier del Collegio, e pone in vista, rapporto al sommo discapito, che spesso ridonda al Pubblico Interesse dallo Stanzarsi in Causa dagli Avverfari del Fisco Scritture de' Magistrati, e Lettere Consultive di Cariche; Carte queste, che, diette, e appartenenti al Senato, sono coperte dal Pubblico Secreto, e però non debbono passare in mano privata, e molto meno usarsi delle medesime contro del Fisco. Perciò, Volendo il Senato corretto l' abuso, Precetta alli Magistrati tutti di proibire, e usare la maggior avvertenza, perchè non sia dal Ministero loro Autenticata mai veruna Copia di Carte di tale natura, che passino in mano privata, e riflettendo poi alla necessità di porr' anche miglior cautela, e disciplina alle Copie, che, con Legali Permissioni, si efraggono dalla Secreta, e Cancelleria Ducale, resta perciò Rimesso in Copia l' Articolo della Scrittura del Savio Cassier predetto alla Signoria Nostra, che resta Ricercata di divenire a quelle Deliberazioni, che troverà proprie della sua Prudenza.

Alla Esattezza finalmente del Savio ai Da Mò Raccomandato resta far Diffondere in Copia alli Magistrati tutti la presente, precisa, Publica Volontà, e fare, che sia Registrata dagl' incombenenti Ministri, per la inviolabile, perpetua Osservanza.

1775. 23. Novembre.

I N P R E G A D I.

Alla Massima, spiegata dal Senato nel Decreto 26. Febbrajo 1773, per la estinzione degli Aggravi, anteriori alle due Parti 1536., e 1605., corrispondono, in pieno modo, le dotte, e prudenti riflessioni della Deputazione Strazordinaria *ad Pias Causas*, onde verificarle generalmente sopra quei medesimi principi di equità, e proporazione, che furono già Stabiliti per l' Affrancazione dei Carichi, posteriori ad esse Parti, dai Decreti 12. Marzo, 22. Aprile, e 14. Gennaro 1768., e ciò coll' oggetto di preservare i Fondi, e le Sostanze nelle Famiglie Secolari, quale base fondamentale delle forze, e della felicità di ogni Stato: Preservazione, predixta con molte Leggi antiche, e recenti dalla Sapienza de' Nostri Maggiori, specialmente dall' ultima del Maggior Consiglio 20. Settembre 1767.

In conseguenza delle Leggi stesse, furono, co' i Decreti predetti, Stabiliti i Metodi, e i Prezzi, per la estinzione degli Aggravi perperui, introdotti dopo le dette Parti 1536. ultimo Dicembre, e 1605. 26. Marzo. Ma, per i Possedimenti Laici, quantunque tutelati dalle medesime Leggi, dall' antica Consuetudine, e dal Titolo di Prescrizione, restano tuttavia invillappati in molteplici, pericolose confusioni, e generalmente soffrono un' altro ingombro pesantissimo di Carichi anteriori ad esse Parti, con grave danno del Pubblico, e del privato Interesse; Perciò necessario si riponefi di
aggiun-

aggiungere quelle Dichiarazioni, e Provvidenze, che, insieme colla quiete dei Possessori, assicurino il Sistema delle Massime, Prese con tanta maturità, e sciolti gli ostacoli, promuovano la circolazione del Patrimonio, interveniente alle giornaliere esigenze della Famiglie, della Patria, e del Principato.

A questo fine si Delibera: Che la Pensione, Canone, Censo, Legato, o qualsivoglia altra Contribuzione, sotto qualunque Nome, Titolo, e Causa, nessuna eccettuata, pagata dal Laico, con misura sempre uniforme, alle Chiese, Monasteri, Ecclesiastici, e altre Mansionarie, per lo spazio continuato di Anni QUARANTA, determinati dalla Parte di questo Consiglio 1451. 23. Dicembre, reoda sicuro, e fermo il Possesso dello stesso Laico, cosicchè il medesimo, in verus' escogitabile modo, non possa mai essere spogliato del Feudo, nè essere costretto ad alterare la Pensione, e Corrispondenza, e ciò, non solo per Esecuzione dei due Decreti del Senato stesso 1602. 23. Maggio, e 1759. 15. Dicembre, ma per la debita Osservanza ancora della Suprema Legge del Maggior Consiglio 20. Settembre 1767, che Vuole preservati tutt' i Beni, e Rendite di qualsivoglia natura, in ora posseduti dai Sudditi Secolari, e che ha Vietato parimente le Consolidazioni.

Tolta d' ora innanzi la distinzione de' Canonici, Censi, Feù, e Contribuzioni, anteriori alla Partì 1536. ultimo Dicembre, e 1604. 26. Marzo, che sussistono con Marca di perpetuità, si Dichiarano tutti ugualmente, e indistintamente, siano essi di qualunque derivazione, tempo, e nome, costituiti nella condizione di poter' essere Affrancati, ed estinti dal Laico Debitore, collo stesso Nome, Prezzo, e Metodi, gl' Comandati dalli Decreti del Senato 22. Aprile, e 14. Gennaio 1768., per i posteriori, e spiegati dalle Terminazioni a Stampa, ad essi relative; potendo altresì l' Ecclesiastico, il Luogo Pio, e chiunque lo rappresenta Reinvestire il Capitale, ristretto nelle forme, da quelli Prescritte.

Dalla permesso generale Affrancabilità, ed Estinzione restano peraltro eccettuati i soli Contratti, che, dietro le Suppliche dei Contraenti, hanno conseguita la espressa Approvazione del Senato, con suo speciale Decreto, a senso delle Leggi.

Resta pure eccettuata quella Classe de' Feudi, affetti tuttora alla Disposizione delle Mense Ecclesiastiche, le Investiture dei quali sono permesse dalle Deliberazioni del medesimo Senato, 1765. 8. Giugno, 1774. 29. Settembre, e vengono, in conseguenza, Autorizzate, di tempo in tempo, dal Magistrato Sopra i Feudi; dovendo però nel Giuramento, che prestano gl' Investiti alle dette Mense, essere sempre espressa la Clausula, SALVA LA FEDELTA' ALLA SERENISSIMA REPUBBLICA, com' esigono i Dritti della Sovranità Territoriale, e dispongono i Decreti anteriori.

O M M I S S I S .

1776. 21. Marzo

I N P R E G A D I .

Quanto sia estesa nei suoi rapporti, diversa nelle modificazioni, e, se sia ben regolata, decorosa, e utile al Sovrano la Materia Feudale, e Giurisdizionale, lo comprese la Sapienza dei Maggiori, ch' ebbero tanta cura di ricondurla, di tratto in tratto, a quella Misura, nella quale congiungasi la Onorificenza dei Vassalli, col conseguimento dei buoni oggetti, che inducessero a preservare loro quelle specie Insegne onorevoli, e lo comprese questo Consiglio, che, collì Decreti 1770. 30. Agosto, e posteriori, diede un nobile Argomento da esaminarsi al zelo dei Provveditori Sopra i Feudi, sopra del quale versano le quattro ora intese Scritture.

Fondate queste sulla propria loro sperienza, sulle Allegazioni degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, del Pubblico Professore nella Università di Padova Annibale Bassani, e sopra dilli-

E c 2 genti

genti Informazioni, ritratte dalle Pubbliche Rappresentanze, tendono a dimostrare lo stato presente dei Feudi Semplici, e Giurisdizionali, e a porre in vista le ragioni, per le quali convenga, in Massima, la sussistenza degli uni, e degli altri.

Considerati poi li riguardi al Principato, e all' Erario, per le Vendite dei Devoluti, e per i Casi delle Militari Esigenze, e alli Sudditi, per la resta, e pronta Amministrazione della Giustizia, particolarmente nei Luoghi, lontani dalla Residenza delle Primarie Cariche, e Fori Territoriali, passano in fine al Dettaglio di quelle modificazioni, che credono opportune, affinchè la Ragione feudale, e Giurisdizionale stia nei limiti, relativi alla potestà, inseparabile dal Principe, e siano al sicuro i Sudditi dalla violenza.

La Clemenza del Senato però persuasa, che sia conforme alla costanza di sua Predilezione verso quei Sudditi, che innavvenire giungessero a conseguire Giurisdizioni, conservare loro il prezioso Onore di questi Privilegi, e anche quello di Esercitare l' illustre Ufficio di render Ragione; ma persuasa altresì, che la sua Dignità, e il Servizio stesso della Giustizia non permettano, che possa d' ora innanzi lasciarsi l' adito ad acquistare questa Preminenza, e Facoltà, oltre certi determinati confini, Delibera d' incamminare le Provvidenze, opportune a sistemare la Materia.

Per Massima ferma si Stabilisce pertanto, rispetto alle Giurisdizioni Feudali, che sono già Devolute, e che innavvenire si Devolveranno alla Disposizioni del Fisco, che siano esse sempre concesse, e Vendute, detratto il Privilegio di Esercitare, in nessun modo, Giurisdizione in Criminale, e colla espressa condizione altresì, che qualunque Concessione, o Vendita de' Feudi, e Giurisdizioni, con Titolo, o senza, non si faccia, che per la Linea Mascolina dell' Acquirente, a tenore delle Leggi; conservando però sempre a' Feudi medesimi l' Predio annesso, e i Titoli Speciosi.

Quanto alla Facoltà della Giudicatura in Civile, accogliendosi il parere del Magistrato medesimo, fondato sulle Scritture Fiscali, e del Pubblico Professore, prima di Determinare intorno alla suggerita Riduzione alla sola Prima Istanza (sempre però per quelle Giurisdizioni, che si Devolveranno col progresso dei tempi) trova necessario la Pubblica Provvidenza di rilevare (al quale fine s' incarica il zelo del Magistrato medesimo) quante, quali, e dove siano Quelle, che hanno Prima, e Seconda Istanza, e quali Costituzioni Municipali delle rispettive Provincie potessero avere connessione, o rapporto coll' ordine degli Affari Civili dei Fori Giurisdizionali, a fondamento delle precise Deliberazioni. Niente con ciò togliendosi al lustro della feudale Giurisdizione, ma solo, col progresso dei tempi, ponendosi Regole all' Esercizio, che il Senato affida a' suoi Sudditi, che, per la propria Grandezza, e per segno di vera Predilezione, si compiace voler Decorati; e persuaso ugualmente di Addottare il suggerimento di annettere a' Feudi con Giurisdizione, e senza di essa, che si Devolveranno, prima di nuovamente Disporli, i Titoli Speciosi, fennon gli avessero; e però il Magistrato medesimo facendo studio proprio di riconoscere quali essi siano, nelle differenti Parti dello Stato, al Caso della loro Devoluzione, e suggerirà insieme, coi modi delle Disposizioni, l' Titolo Specioso, del quale crederà opportuno di Decorarli.

Ma come nella Massa de' Feudi, sparsi per lo Stato, varia la presente Appartenenza, oltrechè a' private Persone, e Famiglie, a' Comunità, Conforzi, Dignità, e Corpi Ecclesiastici, per i quali non può presumersi Devoluzione, così Volendo riconoscere nel suo totale questa Materia, trovasi necessario di aggiungere alla Sperienza del Magistrato di riferire in quali, e quanti Ecclesiastici Corpi, Dignità, e Comunità si trovino Feudi Semplici, o con Giurisdizione annessa, e in quali tempi siano pervenuti nella proprietà presente, per quelle Deliberazioni, che convenivano.

Considerando in fine, dopo gli oggetti accennati, anche i riguardi dell' Erario, merita i Pubblici Risolti l' Articolo delle Elezioni da' Gravezze, Fazioni, e Dazi, le quali, senz'acchè abbiano neppure un' immediato rapporto colle Ragioni di Feudo, o di Giurisdizione, si trovano in alcuni congiuntamente Accordate.

Per queste però internandosi l' Magistrato medesimo, riconoscerà in quali Feudi, e Giurisdizioni

se ne incontrino; e uguale Cura si domanda all' attenzione del Magistrato dei Revisori, e Regolatori dell' Entrate Pubbliche, perchè Riferisca cadauno, per la parte propria, le risultanze, a norma delle Pubbliche Determinazioni.

1777. 16. Agosto.

I N P R E G A D I.
O M M I S S I S.

Premetta la Dottrina sullo Alienazioni de' Feudi tra Privati, contrarie alla Ragione, pregiudiziali al Pubblico Interesse, esamina pure il Magistrato, colla gradita Opera del Pubblico Professore Bassani, le Leggi Imperiali, le Pratiche de' Dominii Elteri, e dell' Ecclesiastico; e, dietro a' principj di Sovranità, di Erario, e di retta Giustizia, passa a considerare, che l' Alienazione di un Feudo possa nascere, sempre cogli Assenti del Principe, tra Privati, o in sussistenza di Linea, o in prossimità di Devoluzione al Fisco, stante la preveduta Esclusione de' Chiamati dal Patto, e Provvidenza, o in via di Concessione in Aspettativa. Apponendosi però l' Autorità del Senato, in virtù delle sode ragioni addotte, al regolamento di questi abusi, quanto alle Alienazioni, per via di Permuta, Contratto, che dimostra un' apparente Pubblica Indennità, ma impetrato però talvolta non senza fine indiretto, ed effetto pernicioso alla Ragione del Fisco, distingue la sua Provvidenza.

Vietandole pertanto assolutamente, trattandosi de' Feudi Giurisdizionali, per la incertezza delle basi di apprezzare il Valore, per la importanza della sollecita Devoluzione al Fisco, attesi i rispetti di Erario, e per quelle modificazioni, che da' precedenti Decreti, al Caso di Devoluzioni fu Prescritto di apporvisi, si riserva unicamente a Concederle, rispetto a' Feudi Prediali, previe però le Condizioni, che non possano seguire sennon tra Beni FEUDALI, e Beni LIBERI, crescenti questi di un TERZO, a vantaggio del Feudo, i quali subentrino in luogo, e alle condizioni stesse di quelli, che restano privi di Marca Feudale, che però sciolti da questa, s' intenderanno nulladimeno obbligati al Caso di qualunque Evizione de' Beni, subentrati nel Feudo; e tutt'occhè doverà chiaramente comprovarsi colle Stime, e Locali Perizie, e col mezzo delle Informazioni Giurate degli Avvocati Fiscali della Signoria Nostra, e Consulatore ai Feudi, da essere accompagnate al Senato, per fondamento delle Pubbliche Deliberazioni.

Intorno le Vendite, impetrate dal Pubblico, in Aspettativa, o colla Offerta di un dato Prezzo, alla vista della vicina Devoluzione al Fisco, o con Titoli di particolari Benemerenze, o colle Oblazioni, ad arbitrio de' Ricorrenti, vedendosi, patentemente per esse, violata la Legge della Devoluzione al Fisco, ignoto fin dove possa giungere il pregiudizio dell' Erario, e quello del Feudo stesso nella estesa de' suoi Confini, defraudate le lusinghe de' Sudditi, che vi aspirassero, e conveniento perciò assicurare la Osservanza della Legge di Devoluzione, si Delibera:

Che, a tenore della Parte 1651. 7. Ottobre, siano totalmente Vietate queste Vendite, in Aspettativa, de' Feudi di qualunque natura, e condizione, essendo costante Volontà del Senato, non solo, per il contemplato Caso di Aspettativa, ma ancora, qualora sia seguita l' effettiva Devoluzione, che non possa mai essere Conceduta nessuna Investitura di Feudo, sennon col Metodo dei Legali Incanti.

E se mai, per Caso singolare di distinta, straordinaria Benemerenza, o per qualunque altro motivo, ne fosse alcuna Impetrata, o fosse creduto di Proporre la Concessione tanto in stato di Aspettativa, quanto per Feudo già Devoluto, non possa essere Posta, e Presa, sennon con Parte sola co' CINQUE SESTI del Collegio, e Senato, e previe le Informazioni del Magistrato, nelle quali siano tenuti Riferire le Leggi, e rendere esatto conto dei pregiudizii, che fossero per derivare all' Erario.

Ri-

Rispetto a quelle Aspettative già Concedute, e da Verificarsi, il Magistrato Riferirà alla Pubblica Autorità la Quantità, e Qualità di esse, per quelle ulteriori Deliberazioni, che convenissero.

Come poi la Volontà del Senato dev' essere promulgata, per norma al contegno de' Sudditi, così il Magistrato nei Punti Statutari, da questa Deliberazione denominati, valendosi dell' opera del Pubblico Professore Bassani, e nei modi, che risulterà propri, estenderà Terminazione, da Assoggettare alla Pubblica Approvazione, perchè, poi diffusa colla Stampa, riporti la dovuta Obbedienza.

1777. 27. Novembre.

I N P R E G A D I.

Sono da molto prudenti, e nobili viste dirette, e ben corrispondono a' gelosi Riguardi Politici, e di buon Governo, propri della Materia, le mature ponderazioni, e suggerimenti, che, in Obbedienza al Decreto 24. Maggio decorso, e dopo di aver' anche raccolto il docto parere del Pubblico Professore Co: Bassani, avanzano, con plausibile accuratezza, nella, ora intesa, Scrittura, i Provveditori Sopra i Feudi sull' importante Articolo dell' Ammissione, e Concessioni de' Titoli, e Onori, che, o dagli Esteri Principi, o dal Senato, vengono a' Sudditi Veneti rispettivamente Conceduti.

Gravissime però risultando a questo Consiglio le conseguenze di discapito, di diservizio, e d' indecoro Pubblico, che si sentono prodotte dall' abuso, che fanno i Sudditi stessi della libertà di proccacciarsi altronde, anziché dal proprio Sovrano, simili Onorificenze, reputa la Pubblica Maturità, dietro a quanto risettono, colla propria virtù, e speranza i Zelanti Cittadini, che converga di Sistemare una tale Materia in modo, che l' Ammissione de' Titoli, e Onori, qual' inavvevante s' impetrasse da' Principi Forestieri, sottoposta abbia ad essere a' Restrizioni, e Difficoltà maggiori delle già Prescritte per quelli, che si Conferiscono dalla Pubblica Autorità.

A questo fine pertanto si Vieta espressamente a cadaun Suddito Nostro poter ricorrere, d' ora innanzi, a' Principi Esteri, per l' ottenimento de' Titoli, e Onori, se prima non avrà Impetrata, e Ottenuta la Pubblica Permissione, da essere Proposta con Parte sola, e CINQUE SESTI del Collegio Nostro, e di questo Consiglio: Affidato, nel resto, rimanendo, come in passato, alla vigilante cura del Magistrato predetto l' Esame, e successiva Ammissione, nelle forme solite, di quelle Concessioni, e Diplomi, che, in conformità di quanto viene in ora Disposto, si Conseguissero.

In quanto poi concerne a' Titoli, procedenti dalla immediata Autorità del Senato, come pure agli altri della Religione di Malta, che, giusto a quanto considera il Magistrato, non sono compatibili nella Categoria soprascripta, si Riconfermano le Provvidenze, e Discipline, già Stabilite da' anteriori Deliberazioni; questo solo aggiungendosi per quelli, Impetrati con Oblazione di Danaro, o con Infuedazione de' Beni, e ciò coll' oggetto, propostosi dall' avvedutezza del Magistrato, di aumentare l' estimazione, e il valore, cioè, che, salvi per i Sudditi Nobili i metodi finora corsi, abbia poi d' ora innanzi, per i Sudditi solamente Civili, e di decorose fortune provvisti, da essere fissata con duplicato ragguglio la Somma di Ducati MILLE, in caso di Oblazione di Soldo, e in quella di Ducati OTTOMILLE, almeno, sia ridotto il valore dei Beni, che si volessero Infuedare.

Con tali Regolamenti, e Prescrizioni, l' di cui costante, e inviolabile Adempimento si Raccomanda al benemerito impegno del Magistrato, Provveduto essendosi al futuro, miglior Sistema di così interessante Materia, reputa inoltre questo Consiglio opportuno, riguardo al passato, di Dichiarare, salvi, e riservati tutt' i Titoli, già Riconosciuti, e Approvati, finora con Legale Conferma, dalla Pubblica Autorità; per quello poi attiene agli altri, che fossero stati Ottenuti innanzi l' Prenderli della Presente, e per la validità dei quali venissero in seguito al Magistrato stesso prodotti i rispettivi Diplomi, debbano ancora questi, sebbene mancanti della preventiva, Pubblica Permissione, essere ricevuti, e ammessi, in tutto, e per tutto, dietro alla Pratica, finora
 offer-

osservata; assolutamente esclusi restare dovendo quegli altri tutti, che, senza il sifato Metodo delle Strettezze, fossero, in data posteriore al giorno presente, Impetrati.

Sarà in fine della conosciuta esattezza del Magistrato medesimo divenire, in conseguenza della Provvidenze, e Ordini, compresi nella Deliberazione presente, alla Eltesa di apposito Proclama, da essere Rassegnato alla Pubblica Approvazione, col mezzo del quale giunger' abbiano a opportuna, universale Notizia, e si afficuri la Volata di loro Osservanza.

1779. 22. Luglio.

I N P R E G A D I.

DAtosi riflesso dalla Maturità del Senato a quanto, con benemerito zelo, rappresenta il vigilante Inquisitorato alle CINQUE per CENTO, coll' ora intesa, aggradita Scrittura, con oggettivi plausibili del più esatto Adempimento delle Leggi nella Materia, all' Ufficio suo raccomandata, si conferma la Pubblica Volontà di tenere costantemente obbligato anche il feudale, nei Casi de' passaggi, a' Gradi, per Legge sottoposti, e reputa poi la Maturità di questo Consiglio di Dichiarare:

Che il Conteggio delle CINQUE per CENTO continuare debba su del Prediale, cioè delle Rendite, e rispettivo valore de' Fondi Feudali, lasciando esenti i Dritti Giurisdizionali, come appunto si è fin qui praticato.

E perchè importa, e si Vuole, che proceda questo Argomento con precisa Esecuzione, nè sfugga alcun Caso dalla debita Contribuzione, si Conferma quanto fu già Deliberato col Decreto di questo Consiglio addi 4. Febbrajo 1772., perchè inamancabilmente preceda la Notizia all' Inquisitorato, e le rispettive Licenze, prima del Possesso di alcuna Feudale Investitura.

Mentre però sarà distinto merito dell' Inquisitore di dirigerli in conformità, si accita la benemerita diligenza del Magistrato Sopra i Feudi a prestarvisi, perchè derivino all' Inquisitorato alle CINQUE per CENTO i Riscontri delle Investiture, che venissero, di tempo in tempo, Supplicate.

1780. 27. Luglio.

I N P R E G A D I.

CON Nobili oggettivi di Pubblica Dignità, di Sovrano Dritto, e di retta Amministrazione di Giustizia riflette la speriencia del Magistrato Sopra i Feudi nell' ora intesa Scrittura, intorno alle Giurisdizioni di Seconda Istanza, solite Esercitarli da' Sudditi nei Territori Feudali: e rischiarata, dietro la scientifica esposizione del Pubblico Professore Co' Bassani, ogni circostanza, e rapporto, relativo alla Istituzione, ed Esercizio loro, presenta alla Maturità di questo Consiglio molto provvidi, e zelanti suggerimenti, diretti a dare siltena a così delicata, e importante Materia.

Persuasio quindi l' Senato delle chiare dimostrazioni, e validi motivi, adottati dalla virtù del Magistrato medesimo, accoglie, con pieni sensi di Aggradimento, e di Laude, gli utili effetti degli studi, e applicazioni, prestate, in Adempimento de' Pubblici Incarichi, e Confermando al ripetuto di lui parere le proprie Determinazioni,

Stabilisce in Massima l' assoluta Soppressione delle menzionate Seconde Istanze di tutt' i Feudi, col dichiarare peraltro: Che, abolite affatto le arbitrariamente introdotte, e non convalidate dalla Pubblica Concessione, debbano poi le altre, che risultassero, in qualunque modo, derivanti dalla Sovrana Autorità sussistere, duranti però solo le Linee Beneficarie; mancando le quali, seguir' abbia anche per Essò, l' abolizione medesima, talchè si riducano tutte alla contemplata, opportuna uguaglianza.

Ma

Ma come necessario si rende; che alla Verificazione successiva di una tale Massima preceda il Riconoscimento della varia qualità delle Istruzioni di dette Seconde Istanze, ed è poi Mente Pubblica, che in ciò si proceda col minor peso, e incomodo dei Feudatari, così sarà precisa cura del Magistrato far' Eseguire, a continuato suo merito, l' Esame, e Confronto relativo, col lume, e fondamento delle Investiture, esistenti nel proprio Archivio.

IL SERENISSIMO PRINCIPE
F A S A P E R E,
EDE PER ORDINE DEGLI ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNORI
PROVVEDITORI SOPRA FEUDI
I N F R A S C R I T T I.

Divene intollerabile, e manifestamente offensiva della Maestà del Principato, non che dannosa al Pubblico Erario la depravata Licenza di molti Sudditi in usare Titoli Onorifici, non mai da essi, a tenore delle Leggi, Conseguiti, ma appropriarsi, o con erronea interpretazione dei Sovrani Decreti, o con afferzata ambizione di farsi titolare dai propri Domestici, e dagli Amici, onde poi risulti l' abuso di essere comunemente chiamati Conti, e Marchesi, in avvilimento de' Titoli, e degl' Insigniti di quelli, come pure la libertà d' impetrarli da' Corti Estere, usando poi di quelli, e di Onorifiche Insegne, altronde ottenute, in faccia del proprio Sovrano, senz' avere prima da Esso impetrata la debita Pubblica Permissione.

A tal' intollerabili eccessi, direttamente lesivi la Maestà del Trono, riflettendo la Maturità dell' Eccellentissimo Senato, e ben conoscendo essere quello di Nobilitare le Persone, e le Famiglie in Via Diplomatica, uno dei più gelosi Dritti della Corona, competente al solo Sovrano Principe nel proprio Stato, sulle Persone dei Sudditi, Deliberò, con Decreto 27. Novembre 1777., di metter' argine a tali abusi, richiamando a se quell' Autorità, che molti Sudditi osarono di riconoscerla in altri, anzicchè nel loro Principe Naturale.

Affinecchè dunque sia Notò a ciascheduno il summinato Decreto, e consegua la inviolabile sua Eseecuzione, relativamente anche ad anteriori dell' Eccellentissimo Senato, restando, col presente Proclama, a universale Notizia, Pubblicate le Regole, Determinate dalla Pubblica Autorità, proprie ai rispetti del Principato, non disgiunti dalla consolazione di quei Sudditi, sì Nobili, che di Civile Condizione, che, con onorati sentimenti, aspirano a fregiare se stessi, e le loro Famiglie di Speciosi, Onorifici Titoli, soliti Concedersi da' Sovrani:

I. Resta inibito, *de cetero*, a qualunque Suddito di Ricercare, e di Ricevere la Decorazione di qualsivoglia Titolo Estero (non compresi però quelli procedenti dalla Sacra Religione di Malta) se prima non averà ottenuta precedente Pubblica Permissione, da essere Proposta con Parte sola, e Presa coi CINQUE SESTI dell' Eccellentissimo Collegio, e dell' Eccellentissimo Senato, previa la quale, farà poi anche per l' avvenire osservata la rispettabile, inveterata Consuetudine di Riconoscere, e qualora converga di Ammettere negli Stati della Repubblica i conseguiti Esteri Diplomi, con Pena, a quel Suddito, che contravvenisse al presente Capitolo, di Duc. MILLE, da essergl' irremissibilmente levata, e applicato il QUARTO al Denunciante, che farà tenuto secreto, e il restante alla Pubblica Cassa, giusto le Leggi, nella quale Pena incorreranno ancora tutti quelli, che abusando della Inscienza dei Parrochi, Notari, Cancellieri, e altre Pubbliche Persone delle rispettive Città, e Ville, fanno registrare nelle Pubbliche Carte, e Rogiti 'l nome loro con Titoli, che per nessun conto, li competono, o in qualsivoglia altro modo se li usurpao.

II. Confermandosi poi, a maggior contentamento di que' Sudditi nati Nobili, i metodi finora usati, potranno i medesimi Impetrare dal proprio, natural Principe gli Speciosi, e Onorifici Titoli senz' alcuna innovazione delle Consuetudini, e a tenore delle Leggi, finora osservate.

III. Capaci similmente essendo di tali Onorifiche Concessioni tutti gli altri Sudditi Nostri, che ad una Civile Condizione uniscono uno Stato decoroso di Fortune, si fa noto: Che qualora si diano il merito di fare alcuna onorevole Oblazione, o in Beni di loro libera ragione, da Affoggettarli al Pubblico, feudale Patrimonio, o di Esborio nella Pubblica Cassa, non essendo finora stata apposta alcuna fissa Regola alle contemplate Oblazioni, così, per togliere innavvenire qualunque incertezza a quella Classe de' Sudditi, che aspirassero al conseguimento di alcuno dei mentovati Titoli, si Determina: Che la Oblazione in Beni, da Infrudarli, con Patto, e Provvidenza, per essi, e loro Dicendenti Maschi, resta fissata in Duc. OTTOMILLE V. P., e la Oblazione in Danaro resta stabilita nella Somma di MILLE Ducati V. P.

IV. Con tali Restrizioni, e Regolamenti provveduto essendosi al futuro miglior Sistema dell' importante Materia, si vi, e riservati tutt' i Titoli, Riconosciuti, e Approvati finora, con Legale Conferma della Pubblica Auticità, condisce la Clemenza dell' Eccellentissimo Senato a Concedere *Penis* alla negligenza di quelli, che non avessero, trascurando le Leggi Sovrane, chiesta la Legale Conferma, e Ammissione de' Titoli, conseguiti innanzi alla Pubblicazione del susseritto Decreto 1777. 27. Novembre, Accontentando, che, quando venissero al Magistrato Nostro prodotti, dentro i termini qui sotto Prescritti, siano Ricevuti, e Ammessi senza loro Aggravio, in tutto e per tutto, dietro la pratica, finora osservata: assolutamente esclusi restano dovendo quegli altri, oltre il lieve della Pena, comminata a' Traffessori, che, in data posteriore alla Pubblicazione del Presente, fossero stati Impetrati senza il previo Sovrano Beneplacito.

V. Per la presentazione dei non Riconosciuti, e Approvati Diplomi resta fissato il Termine a' Sudditi della Dominante di Mesi due, a quelli di Terra Firma il Termine di Mesi sei, e a quelli Oltre-Mare di un' Anno, Termine, che si computerà dal Giorno della Pubblicazione del presente Proclama, dichiarando: Che, spirato detto Termine, non vi sarà più luogo all' Ammissione di qualsivoglia Diploma, che venisse prodotto.

E affinché Persona alcuna non si mostri ignara delli presenti Ordini Nostri, sarà il Presente Stampato, trasmesso, e universalmente Pubblicato in cadauna Città del Dominio, per la inalterabile sua Osservanza.

Dat. dal Magistrato Eccellentissimo Sopra i Feudi addì 31. Luglio 1780.

(FRANCESCO MARIA CROTTA *Provveditor.*

(ANTONIO ZEN *Provveditor.*

(LORENZO MEMMO *Provveditor.*

1780. 5. Agosto.

I N P R E G A D I.

Corrispondente, per intero, alle Provvidenze, Emanate nel Decreto di Massima 27. Novembre 1777., il Proclama, che assegna la vigilante Cura del Magistrato Sopra Feudi, onde togliere gli Abusi, introdottisi sulla importante Materia de' Titoli Onorifici, l' Senato lo Approva in ogni parte: Incaricando il Magistrato di farlo dare alle Stampe, per diffonderlo a universale Notizia.

1780. 23. Novembre.

I N P R E G A D I.

NUOVO argomento del plausibile Zelo, e impegno, che anima il Magistrato Sopra i Feudi nelle Cose, alle Ispetioni sue raccomandate, ritrae il Senato dalla diligente ora intesa Scrittura, colla qual' esponendo dettagliatamente le incongruenze, e irregolarità, che derivano dalle Decisioni di Persone, per lo più inesperte, e spoglie di ogni condizione, che depurate vengono in figura di Vicari dai Giudicanti nei rispettivi loro Feudi, propone nel tempo stesso quei presidj, che crede i più opportuni ad assicurare gl' importanti riguardi della Materia. Nel retribuirsì pertanto piena laude alle indefesse applicazioni del benemerito Magistrato, si stabilisce dall'Autorità di questo Consiglio:

Che per l'avvenire nessuno abbia ad essere ammesso all' Ufficio di Vicario nei Feudi, quando non sia esaminato, e riconosciuto capace, con Attestato, dal Corpo dei Giuristi della Città, ove n' esiste, o non sia stato insignito della Laurea Dottorale nella Università di Padova, dovendo però, o l' una, o l' altra di esse Condizioni essere rassegnata al N.H. Rappresentante Capo di Provincia sulla Istanza del Feudatario, e che, fattane la cognizione, sia rilasciata ad esso la facoltà di commettere il Carico alla Persona, con Mandato a Stampa, ch' esprima essere riscontrato l' uno, o l' altro dei sussempi Requisiti. Ma, siccome rispetta il Magistrato, non esservi dappertutto il Corpo de' Giuristi, nè poter la Persona, sebbene capace, aver sempre subita la Disciplina prescritta, per conseguire la Laurea nella Università di Padova, così, dietro al ripetuto sentimento del Magistrato stesso, viene in Deliberazione il Senato di Prescrivere, che basterà in tali Casi, che il Nominato sia prodotto all' Esame del Rappresentante Capo di Provincia, colla sua Corte, da cui riconosciuto idoneo all' Impiego, sia posto in facoltà il Giudicante di conferirgli la Incombenza di Vicario. Relativamente ad una tale Pubblica Massima, diretta ad escludere, in risoluto modo, per l'avvenire la istallazione di alcun Vicario, che non sia munito di una delle tre sussempite, apposite Condizioni, si darà il merito il Zelante Magistrato di avanzare le convenienti Istruzioni ai N.N. H.H. Rappresentanti Capi di Provincia, a loro lume, e per la esatta Osservanza della Pubblica Volontà: aggiungendo pur' espressamente ad Essi d' Invigilare colla maggior' attenzione, affinchè, nè i Vicari, per il loro Esame, nè i Giudicanti, per il Mandato, abbiano ad essere assoggettati ad alcuna Spesa. Nell' Approvarsi in fine le disposizioni del Magistrato, per la formazione dell' indicato Registro degli Esistenti Vicari, confida, a ragione, questo Consiglio, che, attesa la formazione medesima, verranno ad essere tolte le oscurità, e rickhiarato, anche in quella parte, il Feudale Sistema.

1780. 6. Dicembre.

I N P R E G A D I.

SPIEGA, con molta speranza, il diligente Magistrato Sopra i Feudi l' ripetuto suo sentimento, intorno le Istanze di, affine di poter Acquistare indipendentemente dagli Incanti i Beni, esistenti in Villa di, i quali, possiduti già con Marca Feudale dal Fed., son' ora Devoluti a Pubblica Disposizione.

Nel raccogliersì però dall' ora intesa Scrittura, che la Facoltà, Accordata col Decreto 11. Marzo 1625., ad ogni Feudataria Famiglia, non si estende agli Acquisti de' Beni Devoluti, e le Leggi, citate del 1770., e 1777., espressamente Inibiscono le Investiture, o Vendite de' Feudi, sennon

senon col metodo degl' Incanti, la Maturità del Senato, che comprende inoltrè le conseguenze annuo all' Erario, e al buon Sistema, che da ciò potrebbero derivare, viene in Determinazione di Licenziare il relativo Memoriale 3. Settembre decorso, come senon fosse stato prodotto, e quindi Incarica la nota esattezza del Magistrato pretesto a continuare, ferma la Offerta, ritratta di Ducati 5000. V.P., gli Sperimenti d' Incanto, al contemplato oggetto di promuovere nella Vendita de' Beni surriferiti il Pubblico miglior Vantaggio.

1780. 6. Dicembre

I N P R E G A D I.

Rimarca questo Consiglio, con pieni sensi di Aggradimento, e di Laude, l' effetto delle zelanti Cure del Dilettissimo Nobile Nostro Sier Lorenzo Memmo nell' utile Scoperta, che, coll' appoggio anche dell' accreditata Opinione del Pubblico Professore Co: Bassani, viene rappresentata nell' ora intesa Scrittura dalla esattezza del Magistrato Sopra i Feudi, rapporto alla Incontestabile Appartenenza al Pubblico, Regio Fisco del Feudo Giurisdizionale con Beni del Vicariato di Caprino, e sue Appartenenze.

Enunciate in essa le circostanze tutte, relative alla Contestata Pendenza, e al susseguente Giudizio del Magistrato, in vigore del quale possède la Famiglia P. . . . di Verosa il Feudo medesimo, maturamente riflette sulla incompetenza di ogni Pretesa privata, e con sodi fondamenti dimostra abusivo, e inastendibile il Possesso enunciato, non solo per le mancanze delle Investiture, ma perchè direttamente offende il Sommo Dritto, defrauda le Ragioni di Erario, e sovverte le Massime di antiche, e recenti Leggi, Stabilite per l' ordine delle Successioni, e delle Reverfioni Feudali.

Motivi tanto efficaci però chiamando la Giustizia, e Maturità del Senato a Vindicare un disordine di così pernicioso esempio, Determina:

Che il Magistrato Sopra i Feudi debba Esercitare le facultà sue naturali nell' assumere le Ragioni del Fisco, coll' uso degli Atti, a norma di quanto viene dalle Leggi Prescritto, onde si conseguisca, col loro fondamento, la contemplata Devoluzione alla Signoria Nostra del suddennominato Feudo Giurisdizionale di Caprino.

E perchè tutto questo giustamente si attribuisce a merito distinto del salutare Sistema, dal prelodato Cittadino suggerito, e dal Magistrato addottato, colla Terminazione 16. Gennaio 1779; si persuade nel tempo stesso questo Consiglio di Avvalorarla colla sua Approvazione, affinchè ottengano una inviolabile Osservanza i Metodi, e Discipline, in essa provvidamente disposte, e quelle massime, della perenne destinazione di uno de' N. N. H. H., componenti l' Magistrato, che Presieda alla Revisione de' Feudali Titoli, e alla Correzione degli Abusi, che fossero invalsi nella Materia.

I N D I C E

DELLE LEGGI, DISPOSTE PER SERIE DE' TEMPI,
CON RAPPORTO AI TITOLI,
E RELAZIONE AGLI ARGOMENTI.

T I T O L O	T I T O L O
L. II. III.	X. XI.
1328. 2. <i>Ottobre.</i>	1472. 19. <i>Agosto.</i>
Disposizione de' Feudi, od Altro. Pag. 1	Vicariati nel Veronese ——— Pag. 6
IV.	XII.
1421. 23. <i>Novembre.</i>	1486. 15. <i>Maggio.</i>
Denunzie ——— 1	Privilegi, e Concessioni ——— 7
V.	XIII.
1425. 2. <i>Agosto.</i>	1486. 14. <i>Decembre.</i>
Abbazia di S. Zeno ——— 1	Beni nel Polesine di Rovigo ——— 8
VI.	IX.
1435. 7. <i>Luglio.</i>	1486. 20. <i>Gennaio.</i>
Feudi, e Decime Ecclesiastiche ——— 3	Notificazioni ——— 8
VII.	XII.
1436. 9. <i>Maggio.</i>	1487. 1. <i>Aprile.</i>
Prime, Seconde, Terze Istanze ——— 3	Privilegi, e Concessioni ——— 9
IV.	IV. XIV.
1451. 25. <i>Marzo.</i>	1487. 4. <i>Decembre.</i>
Devoluzioni ——— 4	Vendite Private ——— 10
VIII.	XII.
1451. 15. <i>Maggio.</i>	1496. 11. <i>Giugno.</i>
Feudi Oltre-Mare ——— 4	Possessi Privilegiati di là degli An- ni 30. ——— 10
VI.	XV.
1467. 14. <i>Agosto.</i>	1505. 10. <i>Giugno.</i>
Decime Ecclesiastiche ——— 5	Confiscazioni ——— 11
VI. IX.	XII.
1469. <i>Ultimo Maggio.</i>	1506. 19. <i>Maggio.</i>
Dritto del Vescovato di Verona ——— 5	Possessori di là degli Anni 30. ——— 12
	II. IV.

T I T O L O

II. IV.

1506. 6. *Giugno.*

Beni Pubblici ————— Pag. 13

XVI.

1515. 14. *Settembre.*

Camera Fiscale di Udine ————— 13

II. XVII.

1519. 15. *Marzo.*

Beni Pubblici ————— 14

II. IV.

1530. 17. *Decembre.*

Metodi per Vendite Pubbliche — 14

XIII. XVII.

1533. 28. *Luglio.*

Beni nel Polesine di Rovigo ——— 14

XVIII.

1536. 10. *Giugno.*

Esenzioni ————— 15

XVIII.

1536. 29. *Settembre.*

Esenzioni ————— 16

IV. XIV.

1540. 22. *Settembre.*

Vendite Pubbliche ————— 16

XII.

1545. 17. *Febbraio.*

Privilegi, e Consuetudini ——— 17

VII.

1547. 22. *Agosto.*

Prime Istanze ————— 17

IV. XIII. XV.

1550. 24. *Novembre.*

Beni nel Polesine nel Rovigo ——— 18

T I T O L O

VII.

1550. 24. *Gennaro.*

Prime Istanze ————— Pag. 18

VI.

1551. 5. *Marzo.*

Quartesi ————— 19

VI.

1554. 21. *Decembre.*

Quartesi ————— 19

VI.

1555. 2. *Agosto.*

Quartesi ————— 19

II. IV.

1557. 12. *Decembre.*

Beni Pubblici ————— 20

IV.

1557. 28. *Decembre.*

Investiture ————— 20

II.

1563. 29. *Decembre.*

Beni Pubblici ————— 21

VI.

1565. 23. *Giugno.*

Quartesi ————— 21

VI.

1565. *Ultimo Giugno.*

Quartesi ————— 22

VI.

1565. 6. *Luglio.*

Quartesi ————— 22

II. IX.

1565. 20. *Agosto.*

Banditi ————— 23

T I T O L O	
II.	
1566. 19. <i>Settembre.</i>	
Banditi	Pag. 24
XIX.	
1567. 30. <i>Luglio.</i>	
Legittimazioni	24
IV. XVII.	
1568. 21. <i>Giugno.</i>	
Denunzie	25
VI.	
1568. 13. <i>Novembre.</i>	
Quartesi	25
XVIII.	
1569. 18. <i>Agosto.</i>	
Dazi	26
XX.	
1570. 25. <i>Ottobre.</i>	
Decime, e Tasse	27
XX.	
1570. 17. <i>Dicembre.</i>	
Pubblici Debitori	29
XX.	
1571. 25. <i>Febbraio.</i>	
Tenute a' Pubblici Debitori	31
XX.	
1573. 6. <i>Febbraio.</i>	
Beni Presi in Tenuta	32
II.	
1577. 5. <i>Febbraio.</i>	
Casi di Arcobufo	33
II. XV. XIX. XXI.	
1578. 26. <i>Settembre.</i>	
Omicidi Pensati	34

T I T O L O	
II. XXI.	
1578. 9. <i>Dicembre.</i>	
Notificazioni	Pag. 35
II.	
1579. 31. <i>Luglio.</i>	
Giustificanti	36
XII.	
1581. 17. <i>Marzo.</i>	
Privilegi, e Consuetudini del Friuli	36
VIII.	
1583. 23. <i>Ottobre.</i>	
Feudi Oltre-Mare	41
II. IV. VIII. IX. XVI. XVII. XX. XXI.	
1586. 13. <i>Dicembre.</i>	
Disciplina feudale	42
VI.	
1586. 7. <i>Febbraio.</i>	
Beni Novali	45
II. XII. XXI.	
1587. 29. <i>Maggio.</i>	
Investiture, e Privilegi del Friuli	45
I.	
1587. 25. <i>Luglio.</i>	
Magistrato Sopra Feudi	46
I.	
1587. 16. <i>Settembre.</i>	
Cacciati nelle Cose di Roma	47
I. XII.	
1587. 26. <i>Settembre.</i>	
Tariffe, e Ordini Feudali	47
I. XXI.	
1587. 27. <i>Settembre.</i>	
Investiture	48

T I T O L O

IV. XIV.

1587. 4. *Decembre.*

Devoluzioni, e Vendite ——— Pag. 48

IV. XIV. XVII.

1587. 17. *Decembre.*Metodi, e Condizioni per le Ven-
dite ——— 49

XXII.

1587. 11. *Febbraro.*

Feudi Censuali, e Livellari ——— 49

IV. XXI. XXII.

1588. 23. *Agosto.*

Vendite, e Investiture ——— 50

I. X. XVI. XXI.

1588. 27. *Agosto.*

Controversie Feudali ——— 51

XXII.

1588. 27. *Settembre.*

Censi, e Livelli ——— 51

I.

1588. 3. *Ottobre.*Proroga al Magistrato Sopra Feu-
di ——— 52

XV.

1589. 3. *Novembre.*

Carati, dipendenti da' Confiscazioni — 52

V.

1590. 29. *Decembre.*

Abbazia di S. Zeno ——— 53

V.

1592. 21. *Maggio.*Giurisdizione Temporale di detta Ab-
bazia ——— 53

T I T O L O

X. XI.

1592. 24. *Decembre.*

Vicariati nel Veronese ——— Pag. 55

XXI.

1594. 24. *Maggio.*

Investiture ——— 56

XI.

1596. 25. *Settembre.*

Quattro Vicariati nel Veronese — 57

II. XVIII.

1599. 18. *Settembre.*

Dazi ——— 58

I.

1602. 12. *Ottobre.*Provveditori Sopra Feudi per Anni
due ——— 58

X.

1602. 9. *Gennaro.*

Appellazioni ——— 59

IV. VI. XXI.

1603. 19. *Aprile.*

Devoluzioni ——— 59

XVIII.

1607. 13. *Luglio.*

Esenzioni Feudali ——— 60

X.

1608. 27. *Marzo.*

Appellazioni ——— 61

II. IX.

1611. 19. *Decembre.*

Casi di Arcobusio ——— 61

T I T O L O

XIX.

1612. 5. Ottobre.

Legittimazioni ————— Pag. 62

XIX.

1612. 12. Gennaio.

Metodi per Legittimazioni ————— 62

I. VII.

1613. 2. Novembre.

Prime Istanze Criminali di Cividale del Friuli ————— 63

XIII.

1615. 10. Aprile.

Debitori nel Polesine di Rovigo — 64

X.

1615. 25. Luglio.

Appellazioni de' Pubblici Debitori — 64

II. IX.

1616. 1. Giugno.

Obblighi de' Feudatari Giurisdizionali ————— 65

XX.

1616. 5. Luglio.

Tassa ————— 65

I. XX.

1616. 17. Settembre.

Due Provveditori Aggiunti Sopra Feudi, Offerte, e Tasse ————— 66

XIX. XX.

1616. 12. Ottobre.

Offerte Militari ————— 12

XX.

1617. 15. Maggio.

Decima Straordinaria ————— 68

T I T O L O

XXI.

1617. 11. Agosto.

Investiture ————— Pag. 68

XX.

1618. 1. Marzo.

Debitori di Tasse, e Decime — 69

VI. XXII.

1620. 27. Giugno.

Livelli, e Censi Ecclesiastici — 69

XIX.

1620. 31. Ottobre.

Successioni ————— 70

XIII. XIV. XVI. XX. XXII.

1621. 3. Novembre.

Pubblici Debitori nel Polesine — 70

VIII. XXI.

1621. 14. Dicembre.

Beni Pubblici ————— 71

XX.

1624. 25. Agosto.

Pubblica Esazione ————— 71

IX. XV.

1624. 21. Dicembre.

Notificazione feudale nel Veronese ————— 72

I. II. X. XV. XVII. XXI. XXII.

1625. 11. Marzo.

Giurisdizioni, Beni, Rinunzie, Vendite ————— 72

XIII. XXI.

1625. 29. Aprile.

Feudi, Livelli, e altro nel Polesine ————— 75

T I T O L O

I. XV. XXI.

1625. 30. *Aprile.*Feudi dipendenti da' Confisca-
zioni ————— Pag. 77

II. VIII. XXI.

1625. 27. *Luglio.*

Beni Pubblici Oltre-Mare ——— 77

VIII.

1625. 8. *Novembre.*

Feudi, e Baronie Oltre-Mare — 78

II. XIV. XVII. XXI. XXII.

1625. 23. *Gennaio.*

Giurisdizioni, Investiture, e Altro 79

XIII. XXII.

1625. *Ultimo Febbraio.*Affrancazioni nel Polesine di Ro-
vigo ————— 80

I. IX.

1626. 24. *Marzo.*

Doveri Feudali ————— 80

XIII. XXII.

1626. 5. *Decembre.*

Affrancazioni nel Polesine di Rovigo 81

X. XXI. XXII.

1626. 9. *Decembre.*

Investiture, e Controversie Feudali 82

I.

1628. 25. *Agosto.*Supplenti a' Provveditori Sopra Be-
ni Comunali ————— 85

XV.

1629. 5. *Aprile.*

Confiscazioni ————— 85

T I T O L O

IV.

1630. 18. *Maggio.*

Vendite Pubbliche ————— Pag. 85

IX.

1631. 9. *Settembre.*

Doveri Feudali ————— 86

IX. XXI.

1631. 7. *Febbraio.*

Investiture, e Doveri Feudali — 86

XVII. XXI. XXII.

1633. 17. *Febbraio.*

Feudi, e Investiture ————— 87

IV. XIV. XXI.

1634. 30. *Marzo.*

Castaldia di Cividale del Friuli — 88

V. XXI.

1634. 21. *Giugno.*Abbazia di Santa Maria della Van-
gadizza ————— 89

XIII.

1634. 23. *Settembre.*

Debitori nel Polesine di Rovigo — 90

VI. XXI.

1634. 7. *Ottobre.*

Investiture de' Feudi Ecclesiastici — 90

XIV. XVII. XXII.

1635. 14. *Agosto.*

Notificazione de' Beni nel Friuli — 91

XIV.

1635. 11. *Gennaio.*

Beni Onerosi, obbligati al Laudemio 95

T I T O L O
VII.

1636. 25. *Agosto.*
Prime Istanze Civili nel Friuli Pag. 95

VII.

1636. 30. *Agosto.*
Relativa Ducale ————— 96

I. II. VII.

1636. 12. *Decembre.*
Seconde Istanze nella Terra Ferma,
e nell' Iſtria ————— 96

II. VII.

1637. 25. *Giugno.*
Prime, Seconde, Terze Istanze — 97

XIII. XXII.

1637. 4. *Settembre.*
Censi, e altro nel Polesine di Rovigo 98

II. IX.

1639. 18. *Febbraio.*
Soldi Due per Lira sopra Condanne 98

I. II. VII. XXI.

1640. 3. *Marzo.*
Prime, e Seconde Istanze della Ter-
ra Ferma, e dell' Iſtria ————— 99

I. XVI.

1640. 27. *Marzo.*
Tariffe a' Ministri ————— 100

II. IX.

1641. 12. *Decembre.*
Soldi Due per Lira sopra Condanne 101

XIX.

1642. 7. *Giugno.*
Successioni Feudali ————— 102

T I T O L O
II. IX.

1642. 11. *Giugno.*
Soldi Due per Lira sopra Con-
danne ————— Pag. 102

IV. XIV. XXII.

1643. 27. *Giugno.*
Laudemio nella Vendita de' Beni nel
Friuli ————— 103

I. II. IX. XX. XXI.

1643. 3. *Agosto.*
Tasse ————— 103

II. IX.

1643. 1. *Decembre.*
Rendimento di Conto delli Soldi Due
per Lira sopra Condanne — 104

XX.

1645. 20. *Aprile.*
Tassa Straordinaria ————— 104

I. XX.

1645. 23. *Giugno.*
Tassa nel Territorio di Treviso — 105

I. III. IV. XIV.

1645. 31. *Ottobre.*
Vendita, e Laudemio nel Friuli — 106

I. IV. VII.

1646. 29. *Agosto.*
Metodi per la suddetta Vendita — 107

I. XX.

1646. 11. *Decembre.*
Pubblica Esazione ————— 107

VI. XX.

1646. 22. *Decembre.*
Notificazione de' Feudi, ed Enſiteuſi
Ecclesiastici ————— 109

T I T O L O

II. XX. XXI.

1647. 8. *Giugno.*

Investiture, e Tasse ——— Pag. 109

XIII.

1647. 12. *Giugno.*

Debitori nel Polesine di Rovigo — 110

IV.

1647. 12. *Settembre.*

Approvazione di Pubbliche Vendite 110

II. III.

1647. 12. *Settembre.*

Giurisdizioni, e Titoli Onorifici — 110

II. III.

1647. 19. *Settembre.*

Relativo Proclama ——— 111

VII.

1647. 31. *Decembre.*

Prime Istanze nel Friuli ——— 112

XX.

1648. 24. *Ottobre.*

Taglion ——— 112

XX.

1649. 21. *Giugno.*Taglion *Perfo* ——— 112

XX.

1649. 16. *Luglio.*

Debitori di Tasse ——— 113

VI. XXI.

1649. 17. *Luglio.*

Feudi, e Investiture Ecclesiastiche — 113

T I T O L O

XVI.

1649. 21. *Agosto.*Cariali del Reggimento di
Udine ——— Pag. 114

VI. XVI. XXI.

1649. 15. *Settembre.*

Feudi, e Investiture Ecclesiastiche 114

XX.

1649. 19. *Settembre.*

Esazioni da' Pubblici Debitori — 115

II. VI. XX.

1650. 26. *Novembre.*Giurisdizioni, Feudi Ecclesiastici, e
Tasse ——— 116

IV. XXI. XXII.

1650. 11. *Febbraio.*

Vendite, e Investiture nel Friuli — 116

I. VI.

1651. 7. *Marzo.*

Beni Feudali Ecclesiastici ——— 117

XVI.

1651. 2. *Maggio.*

Mercedi a' Ministri ——— 117

II.

1651. 7. *Ottobre.*

Giurisdizioni unite a' Beni ——— 118

I. XV. XVI.

1652. 6. *Luglio.*

Confiscazioni, e dipendenti Carati 118

XV.

1652. 6. *Luglio.*

Relativa Ducale ——— 119

XV. XXI.

T I T O L O
XV. XXI.

1652. 4. *Gennaro.*
Divieto d' Investiture in Alieni
Stati ————— Pag. 119

III.

1653. 30. *Aprile.*
Titoli Onorifici ————— 119

X.

1654. 25. *Febbraro.*
Appellazioni ————— 120

I. XVI.

1655. 19. *Settembre.*
Tariffe per Mercedi a' Ministri — 120

II. IX.

1656. 15. *Marzo.*
Soldi Due per Lira, dipendenti da'
Condanne ————— 122

VII.

1656. 24. *Aprile.*
Seconde, e Terze Istanze della Co-
munità di Mel ————— 123

XII.

1656. 21. *Agosto.*
Privilegi, e Consuetudini del Friuli 123

I. II. IV.

1656. 26. *Agosto.*
Vendite Pubbliche ————— 124

II. IX.

1658. 16. *Novembre.*
Soldi Due per Lira allo Spedale del-
la Pietà ————— 124

I. VIII. X. XVI. XIX. XXI.

1660. 18. *Marzo.*
Feudi Oltre-Mare ————— 125

T I T O L O
VIII.

1660. 3. *Aprile.*
Notificazioni de' Feudi Oltre-
Mare ————— Pag. 126

XX.

1660. 2. *Giugno.*
Debitori di Tasse ————— 127

I. III. IX.

1661. 23. *Aprile.*
Abuso de' Titoli Onorifici ——— 127

IV. XVIII.

1661. 27. *Aprile.*
Vendita della Castaldia di Cividale
del Friuli, e Carati della Meduna 128

XX.

1661. 15. *Luglio.*
Debitori di Tasse ————— 128

XVIII.

1661. 24. *Settembre.*
Dazi ————— 129

I. VI.

1661. 7. *Ottobre.*
Decime Ecclesiastiche ————— 129

II. XVI.

1661. 4. *Febbraro.*
Anagrafi de' Feudi Giurisdizionali,
e senza Giurisdizione ——— 130

XVI.

1662. 24. *Marzo.*
Straordinarie Ricognizioni a' Ministri 130

XVI.

1662. 24. *Marzo.*
Metodi per Ricognizioni a' Ministri 131
Gg 3 VI. XXI.

T I T O L O
VI. XXI.

1662. 10. Maggio.	
Investiture Ecclesiastiche	— Pag. 131
X. XX.	
1662. 14. Gennaio.	
Appellazioni de' Pubblici Debitori	— 132
XVIII.	
1663. 6. Maggio.	
Dazi	— 133
XVIII.	
1663. 6. Maggio.	
Relative Ducali	— 133
XX.	
1664. 3. Marzo.	
Debitori di Tasse	— 134
XX.	
1664. 23. Agosto.	
Pagamenti di Tasse	— 134
II. IX.	
1664. 2. Ottobre.	
Soldi Due per Lira, dipendenti da' Condanne con Pena a' Trasgressori di Pagare del proprio	— 135
XX.	
1664. 13. Dicembre.	
Feudatari Debitori	— 135
XIII.	
1665. 11. Aprile.	
Affrancazioni nel Polesine di Rovigo	— 135

T I T O L O
XIV.

1665. 7. Novembre.	
Affrancazioni nella Patria del Friuli	— Pag. 136
II. XIV. XXII.	
1665. 24. Febbraio.	
Laudemio sopra Acquisti nella Patria del Friuli	— 136
I. XXI.	
1666. 31. Luglio.	
Notificazioni, e Investiture Feudali	137
I.	
1667. 19. Marzo.	
Provveditori Sopra Feudi, ridotti al Numero di Tre	— 137
XVI. XX.	
1667. 16. Luglio.	
Debitori di Tasse	— 138
XX.	
1667. 24. Settembre.	
Pubblici Debitori	— 138
II. IX.	
1668. 30. Luglio.	
Proceffi Criminali	— 139
I. XVI.	
1669. 20. Luglio.	
Regolazione della Tariffa del Magistrato Sopra Feudi	— 139
X. XV.	
1669. 3. Agosto.	
Appellazioni delle Sentenze	— 140

T I T O L O

I.

1670. 13. *Maggio.*

Catastico Feudale ——— Pag. 140

I.

1670. 13. *Maggio.*

Relativa Ducale ——— 141

II. IX. XVI.

1670. 16. *Maggio.*

Processi, e Sentenze Criminali ——— 141

XVIII. XX.

1670. 9. *Agosto.*

Gravzze Pubbliche, e Dazi Originali ——— 142

I. XV. XXI.

1673. 13. *Settembre.*

Carati, dipendenti da' Confiscazioni 144

XVI.

1673. 12. *Gennaio.*

Notizia delle Sentenze con Confiscazione de' Beni ——— 145

I. III.

1674. 16. *Giugno.*

Notificazione de' Titoli Onorifici ——— 145

I. X. XV.

1675. 6. *Agosto.*

Appellazioni delle Sentenze Sopra Carati, dipendenti da Confiscazioni ——— 146

I. X. XV. XVI.

1675. 6. *Agosto.*Esecuzione alli Decreti 1652. 6. *Luglio*, 1673. 13. *Settembre* ——— 146

T I T O L O

I. V.

1676. 5. *Giugno.*

Commende, o Giurpatronati — Pag. 146

XV.

1677. 28. *Luglio.*

Feudi per Confiscazione ——— 147

XV. XVI.

1677. 3. *Agosto.*

Carati, dipendenti da' Confiscazioni ——— 147

XVI.

1678. 18. *Agosto.*

Cancellieri de' Reggimenti da Terra, e da Mare ——— 148

XVI.

1678. 17. *Settembre.*

Donativi, o Straordinaria Ricognizione a' Ministri de' Magistrati ——— 149

II. IX.

1680. 13. *Agosto.*

Aggiunti, e Imposizioni, dovute alla Cassa del C. di X. ——— 150

II. IX.

1680. 11. *Settembre.*

Riferza degli Omicidi ——— 150

II. IX.

1680. 16. *Settembre.*

Aggiunti, e Pubbliche Imposizioni 151

XVI.

1680. 31. *Ottobre.*

Decima Sopra Utilità de' Ministri 154

T I T O L O
II. IX.

1680. 15. <i>Novembre.</i>	
Metodinci Casi di Omicidio — Pag.	155
IV. XV.	
1682. 26. <i>Novembre.</i>	
Feudi per Confiscazione, e dipendenti Carati —————	155
XV.	
1682. 28. <i>Novembre.</i>	
Compartita de' Carati Feudali, dipendenti da' Confiscazioni ———	156
XX.	
1684. 10. <i>Giugno.</i>	
Tassa —————	157
XVI. XX.	
1684. 4. <i>Ottobre.</i>	
Realdizione di Tassa —————	158
II.	
1684. 10. <i>Febbraio.</i>	
Beni Feudali, e Censuali nel Friuli	158
I. XX.	
1685. 14. <i>Giugno.</i>	
Tassa —————	159
XVI.	
1685. 20. <i>Settembre.</i>	
Salari, ed Emolumenti a' Ministri —	159
II. IX.	
1687. 22. <i>Decembre.</i>	
Metodi per Delegazione nelli Casi di Omicidio —————	159
II. X.	
1688. 9. <i>Febbraio.</i>	
Appellazioni delle Condanne Pecuniarie de' Giudicenti —————	160

T I T O L O
II. IX.

1690. 11. <i>Agosto.</i>	
Riferite degli Omicidi ——— Pag.	160
II. IX.	
1691. 27. <i>Aprile.</i>	
Belgrado, e Castelnovo —————	161
I. XV. XIX. XXI.	
1691. 12. <i>Giugno.</i>	
Carati, dipendenti dalle Confiscazioni	161
I. XV.	
1691. 30. <i>Agosto.</i>	
Liberazione de' Banditi Confiscati	162
II.	
1692. 6. <i>Febbraio.</i>	
Licenze d'Armi da Fuoco ———	162
I. VI.	
1694. 27. <i>Maggio.</i>	
Debitori de' Feudi Ecclesiastici —	164
I. XX.	
1694. 29. <i>Gennaio.</i>	
Tassa nella Patria del Friuli ———	164
I. XX.	
1695. 3. <i>Marzo.</i>	
Debitori di Tassa —————	164
I. XV. XVI.	
1695. 9. <i>Novembre.</i>	
Decime, e Soldi per Lira Sopra Utilità de' Ministri a' Feudi ———	165
I. IV. XIV. XXII.	
1696. 17. <i>Aprile.</i>	
Affrancazioni, e Vendite nel Friuli	165

T I T O L O

II. IX.

1697. 10. *Maggio.*

Contado di Mel ——— Pag. 166

XVI.

1699. 30. *Marzo.*

Curiali de' Reggimenti ——— 166

I. XX.

1699. 8. *Agosto.*

Debitori di Tassa ——— 166

XVI.

1702. 25. *Agosto.*

Curiali de' Giudicanti ——— 167

VI. XXI.

1702. 14. *Febbraio.*

Feudi Ecclesiastici nel Bellunese — 167

I. III.

1705. 20. *Febbraio.*

Titoli Onorifici ——— 168

I. X. XII.

1708. 8. *Luglio.*

Fore del Friuli Privilegiato ——— 168

I. XVI.

1708. 21. *Luglio.*

Donativi, e Ricognizioni a' Ministri 169

I. X.

1710. 24. *Marzo.*

Metodo per le Appellazioni ——— 170

I. VIII.

1712. 24. *Settembre.*

Feudi Oltre-Mare ——— 170

I. X.

1713. 21. *Giugno.*

Giudizi, e Appellazioni ——— 171

T I T O L O

I. X.

1715. 10. *Luglio.*

Atti, e Controversie Feudali Pag. 171

XXII.

1720. 27. *Aprile.*

Beni Censuali nel Friuli ——— 171

I. IV.

1720. 12. *Dicembre.*

Danaro de' Feudi Devoluti ——— 172

I. XV. XX.

1722. 23. *Aprile.*

Riscossioni Feudali ——— 172

I. XI. XV.

1727. 19. *Luglio.*

Confiscazione, e Vicariati nel Veronese ——— 172

VII. XI.

1727. 19. *Luglio.*

Prima Istanza nei Vicariati suddetti 173

I. IV. XI.

1728. 21. *Aprile.*

Vendita de' Vicariati suddetti — 173

XI.

1728. 21. *Aprile.*

Qualità, e Direzione de' Vicariati suddetti ——— 174

I. XV. XVI.

1728. 14. *Maggio.*

Confiscazione, e dipendenti Carati 174

I. XV.

1728. 16. *Dicembre.*

Carati, dipendenti da' Confiscazioni 176

I. III.

1728. 20. *Gennaio.*

Titoli Onorifici ——— 177

II. XVI.

T I T O L O
II. XVI.

1729. 21. *Aprile.*

Doverj de' Ministri in Genere de'
Reggimenti da Terra, e da Mare,
e delle Feudali Giurisdizioni Pag. 178

I. XXI.

1733. 12. *Agosto.*

Investiture, e Notificazioni ——— 191

II. XVI.

1734. 4. *Febbraio.*

Cancellieri delle Giurisdizioni nel
Friuli ——— 191

II. XVI.

1734. 4. *Febbraio.*

Relativa Ducale ——— 192

II. XVI.

1735. 27. *Settembre.*

Delegazione Criminale, ed Esecu-
zione del Decreto 4. febbra-
ro 1734. ——— 192

I. II. VII.

1736. 24. *Marzo.*

Giurisdizioni nel Friuli ——— 193

I. II. VIII. XVI.

1736. 12. *Gennaio.*

Anagrafi de' Beni Feudali Oltre-Mare 193

XVI.

1738. 23. *Luglio.*

Cancellieri de' Giudicenti nel Friuli 194

XVI.

1738. 23. *Luglio.*

Relativa Ducale ——— 194

XV.

1739. 29. *Aprile.*

Disfide, e Duelli ——— 195

T I T O L O
I. III.

1743. 7. *Settembre.*

Titoli Onorifici ——— Pag. 197

I. XV. XXI.

1743. 11. *Gennaio.*

Investiture in Alieni Stati ——— 197

I. VIII.

1744. 27. *Giugno.*

Concessioni Feudali Oltre-Mare — 198

I. II. III.

1747. 11. *Marzo.*

Vendite Pubbliche ——— 199

II. XXIII.

1751. 23. *Aprile.*

Giurisdizioni Laicali di Aquileja — 200

XXIII.

1752. 6. *Maggio.*

Privilegi del Patriarcato, e Capi-
tolo di Aquileja ——— 200

I.

1752. 31. *Gennaio.*

Supplenti a' Beni Comunali ——— 200

XXIII.

1753. 24. *Marzo.*

Patriarcato di Aquileja ——— 201

XXIII.

1753. 24. *Marzo.*

Relativa Ducale ——— 201

XII. XXIII.

1754. 27. *Febbraio.*

Comune di Toppo, e L. L. C. C. 202

I. XVIII.

T I T O L O

I. XVIII.

1755. 27. *Novembre.*

Riferva de' Dazi ————— Pag. 203

II.

1756. 18. *Maggio*

Giurisdizioni nel Friuli ————— 203

II.

1756. 27. *Maggio.*Giurisdizioni Criminali nel Friuli subordinata al Decreto del C. X., e Z. 1577. 5. *Febbraio* ————— 203

I. VI. XXI.

1756. 19. *Agosto.*

Doveri de' Feudatari Ecclesiastici - 205

II. VII. X.

1756. 22. *Decembre.*

Appellazioni delle Terze Istanze Civili, e Criminali ————— 206

I. XXIV.

1758. 31. *Agosto.*

Miglioramenti Feudali ————— 206

XXIII.

1759. 19. *Aprile.*

Feudi Originari della Mensa Patriarcale di Aquileja ————— 207

I. III.

1759. 27. *Febbraio.*

Titoli Onorifici ————— 208

I. IV. XIX.

1761. 31. *Marzo.*

Devoluzioni ————— 208

I. II. XXIII.

1763. 29. *Decembre.*

Giurisdizioni di Aquileja ————— 208

T I T O L O

I. XXIII.

1763. 29. *Decembre.*

Comunità, e Ville sotto Aquileja ————— Pag. 210

I. II. XXIII.

1764. 3. *Marzo.*

Rendite di Aquileja ————— 210

I. XVIII.

1765. 6. *Aprile.*

Ronca Territorio di Verona ————— 211

I.

1765. 5. *Giugno.*

Provveditori Ufciti Sopra Feudi — 212

I. XXI.

1765. 8. *Giugno.*

Investiture Ecclesiastiche ————— 212

I.

1765. 31. *Agosto.*

Provveditori Ufciti Sopra Feudi — 212

I. XXI.

1766. 19. *Novembre.*

Rinnovative in via di Terminazione 213

IV. VI. XXII.

1769. 1. *Aprile.*

Castello di Arba ————— 213

I. IX. XXII.

1769. 23. *Novembre.*

Doveri Feudali ————— 214

I. XXI.

1770. 30. *Agosto.*

Rinnovative Feudali ————— 214

T I T O L O
II.1770. 22. *Settembre.*

Giurisdizioni ————— 215

XVI.

1772. 4. *Febbraio.*

Ministero Sopra Feudi ————— 215

I. XX.

1773. 24. *Marzo.*

Debitori di Tasse ————— 216

I. V.

1773. 2. *Settembre.*

Commende ————— 217

VI. XXI.

1774. 29. *Settembre.*

Ecclesiastiche Investiture ————— 217

VI. XXI.

1774. 29. *Settembre.*

Relativa Ducale ————— 217

I. XVI.

1774. 1. *Dicembre.*

Scritture, e Carte Pubbliche — 218

I. VI. XXII.

1775. 23. *Novembre.*

Affrancazioni ————— 218

I. II. VI. XVIII.

1776. 21. *Marzo.*

Giurisdizioni Civili, Feudi, Esenzioni ————— 219

T I T O L O
I. XVII.1777. 16. *Agosto.*

Alienazioni, e Aspettative tra Privati ————— Pag. 221

I. III.

1777. 27. *Novembre.*

Titoli Onorifici ————— 222

I. II. IX. XXI.

1779. 22. *Luglio.*

Investiture ————— 223

I. VII.

1780. 27. *Luglio.*

Seconde Istanze ————— 223

I. III.

1780. 31. *Luglio.*

Titoli Onorifici ————— 224

I. III.

1780. 5. *Agosto.*

Titoli Onorifici ————— 225

I. IX. XVI.

1780. 23. *Novembre.*

Vicari de' Giudicanti ————— 226

I. IV.

1780. 6. *Dicembre.*

Devoluzioni, e Vendite ————— 226

I. IV. X. XI.

1780. 6. *Dicembre.*

Devoluzioni ————— 227

E R R O R I.

Pag. 4 e	
111.	Mefoline
112.	E fia Stampata.
113.	1656. 21. Agosto. In Pregadi.
119.	1526. 3. Gennaio (<i>citata</i>)
134.	1663. 3. Marzo. (<i>citata</i>)
135.	Aloggi
143.	1663. 6. Maggio. (<i>citata</i>)
151.	Prigione
152.	fi
161.	che
166.	Cafi
192.	Cafi
209.	precifiane
216.	nella ora, letta,
230.	Col. I. 1519. 15. Marzo.
230.	Col. II. IV. 1557. 28. Dicembre.
231.	Privilegi, e Confuetudini del Friuli _____ Pag. 36
233.	Offerte Militari _____ Pag. 12

C O R R E Z I O N I.

Pag. 4. &	
111.	Mefoline
112.	E fia Stampata.
113.	1656. 21. Agosto. In Collegio.
119.	1526. 3. Gennaio. (<i>citata</i>)
134.	1663. 3. Marzo. (<i>citata</i>)
135.	Allagi
143.	1663. 6. Maggio. (<i>citata</i>)
151.	Prigione
152.	fi
161.	che
166.	Cafi
192.	Cafi
209.	precifiane
216.	nella, ora letta,
230.	Col. I. 1519. 15. Maggio.
230.	Col. II. IV. XXI. 1557. 28. Dicembre.
231.	Privilegi, e Confuetudini del Friuli _____ Pag. 37
233.	Offerte Militari _____ Pag. 67

E R R O R I.

Pag. XVI.	Col. II. Rimmessa
XXIII.	Col. II. 1770. 31. Luglio.
XXIV.	Col. II. 1550. 24. Dicembre.
XXIII.	Col. II. prefervat
LXII.	Col. I. intiero
LXII.	Col. II. Rinovato

C O R R E Z I O N I.

Pag. XVI.	Col. II. Ricommessa
XXIII.	Col. II. 1780. 31. Luglio.
XXIV.	Col. II. 1550. 24. Novembre.
XXIII.	Col. II. prefervati
LXII.	Col. I. intiero
LXII.	Col. II. Rivocato